

DE' D O V E R I

DE' PRINCIPI NEUTRALI

V E R S O

I PRINCIPI GUERREGGIANTI,


E DI QUESTI

VERSO I NEUTRALI.

LIBRI DUE.

*Suave mari magno, turbantibus equora ventis,
E terra magnum alterius spectare laborem;
Non quia vexari quemquam est jucunda voluptas,
Sed, quibus ipse malis careas, quia cernere suave est.
Suave etiam belli certamina magna tueri
Per campos instructa, tua sine parte pericli.*

LUCRET. LIB. II.



N E L MDCCLXXXII,

Olli subridens hominum, rerumque repertor

.

*Sermonem Ausonii patrium, moresque tenebunt,
Utque est nomen erit.*

Virgil. *Æneid.* Lib. XII.

A L L E T T O R E .

UN irresistibile comando ha prodotta quest' Opera : Fu fatta quasi senza ajuro di libri , in così breve tempo , che darebbe sentore di millanteria il dirlo , e da chi era tra molte noiose occupazioni distratto . Niuno più dell' Autore stesso conosce quanto perciò sia riuscita imperfetta . Se taluno biasimerà , che così sconcia qual ella è , siasi data alle stampe , ne punisca , se vuole , la presunzione colla sola regolare , e concessa vendetta di non comprarla ; ma sappia buon grado all' intenzione dello Scrittore d' aver col suo esempio incitati gli uomini dotti a trattare compiutamente una materia divenuta oggi importantissima , e che non può dissimularsi d' essere stata soverchio da' maestri tutti del Dritto publico negletta , e dimenticata .



P R E F A Z I O N E .

I doveri de' Principi sia nell'interiore governo delle loro Signorie, o sia rispetto agli altri Principi vicini, e indipendenti, sono stati dagli scrittori sotto due diversissimi aspetti riguardati. Molti han tenuto fissamente in mira quell'eterno lume della giustizia impresso dalla mano Onnipotente in ogni secolo ne' cuori umani, perfezionato indi dalla filosofia, e dalla culta ragione, corroborato infine da' dogmi della vera rivelazione. In questo lume gli uomini tutti ¹ eguali tra loro, tutti fratelli, tutti congiunti dal vincolo della

a 3 uni-

¹ *Quod ad jus naturale attinet omnes homines æquales sunt.*
Dig. De Reg. Juris l. 32.

universal società ², tutti in fine avendo un egual dritto alla propria conservazione, ed alla propria felicità (giacchè questa è la definizione giusta di quella voce *egualità*) non solo han dritto a non esser da veruno offesi, ma esigono amore, beneficenza, ajuto da' loro simili. Legalmente si presumono sempre buoni ³, innocenti, disposti a rendere reciprocamente tanta giustizia, quanta ne ricevono, e chiunque la rende loro trova la speme d'una ricompensa o nel consuolo della propria coscienza, o nella gratitudine altrui, o ne' premj eterni, ed invisibili, che la vera religione assicura ai virtuosi ⁴.

Al-

² Facile intelligitur nos ad conjunctionem congregationemque hominum, & ad naturalis communitatem esse natos. Quorum admodum igitur membris utimur, prius quam didicimus cujus ea utilitatis causa habereamus, sic inter nos natura ad civilem communitatem conjuncti, & consociati sumus. Quod ni ita se haberet nec Justitiae ullus esset, nec bonitati locus. Cic. de Fin.

³ È affioma in legge, che il dolo non si presuma. *Dolum ex indiciis perspicuis probari convenit.* G. Lib. II. Tit. 22. l. 6.

⁴ Deus est mortali jurare mortalem, & hac ad eternam gloriam via. Hic est vetustissimus referendi bene merentibus gratiam mos, ut tales Numinibus adscribant. Plinius Hist. Nat. l. II. c. VII.

Altri Scrittori poi (che con roffore, e con rammarico dirò effer i più vantati) hanno dati infegnamenti o configli a' Principi fùlla legale prefunzione , che dicono ritrarfi coftantemente da' fatti della ftoria d' ogni età , ⁵ d' effer tutti gli uomini cattivi, proclivi all' invidia , e alla maleficenza ⁶, avidi, e ufurpatori dell' altrui ⁷, ingrati a' benefizj , ⁸ memori finanche delle offefe fatte , ⁹ non che delle ricevute , ¹⁰ pron-

5 *Jura inventa metu injufti fateare neceffe eft;*

Tempora fi faftofque velis evolvere mundi. Horat. Serm.

l. I. Sat. 3. v. 113.

6 Perchè degli uomini fi può dire quefto generalmente , che fiano ingrati , volubili , fimulatori , fuggitori de' pericoli , cupidi di guadagno , e mentre fai lor bene fono tutti tuoi , ti offerifcono il fangue , la vita , e i figliuoli (come di fopra diffi) quando il bifogno è difcofto ; ma quando ti s' appreffa , fi rivoltano. Macchiav. Princ. c. 17.

7 Mentre che gli uomini cercano di non temere , cominciano a far tremare altrui , e quella ingiuria , ch' egli cacciano da loro , la pongono fopra a' un altra ; come fe foffe neceffario offendere , o effer offefo. Macchiav. Difcorfi lib. I. cap. 46.

8 Si può ricordare ad ogni Potente , che mai le ingiurie vecchie non furono cancellate da' benefizj nuovi ; e tanto meno , quanto il benefizio nuovo è minore , che non è ftata l' ingiuria. Macchiav. Disc. lib. 3. cap. 4.

9 *Proprium humani ingenii eft odiffe quem laferis.* Tac. Ann. l. I.

10 Gli uomini grandi o non s' hanno a toccare , o tocchi a fpegnere. Macchiav. Princ.

pronti a sopraffare i creduli, ¹¹ a profit-
tare su' semplici, machinanti sempre il
danno de' deboli, ¹² e degli scioperati ¹³. Ad
immenza distanza di conseguenze di massi-
me da adottarsi conducono, come ognun
vede, queste due così contrarie prevenzioni
sul naturale istinto, e carattere della specie
umana. Pure egli è avvenuto, che in quasi
tutti gli scritti, anche degli uomini di
maggiore ingegno e più virtuosi, trovinsi
intarsiare sentenze, e dottrine, che or dall'
una, or dall'altra opposta ipotesi deriva-
no: e tra tanta confusione, e contrasto
di sentimenti spesso il dritto è restato mes-
so in dubbio, ed ottenebrato dalla politi-
ca maliziosa; spesso si è veduta questa ar-
rogarsi a' suoi consigli quella lode di con-
venevoli, saggi, e giusti, che solo dovea
concedersi a' dettami della ragione, e della
illibata morale.

Ad

¹¹ *Voluntas ledendi omnibus inest in statu nature.* Tom.
Hobes de Cive l. 1. cap. 1. §. 4.

¹² *La malignità non è doma da tempo, nè placata da alcun
dono.* Macchiav. Disc. lib. 3. cap. 3.

¹³ *Homo homini lupus.* Plaut. in *Asinar.*

Ad evitare io adunque e l'incertezza nelle opinioni , ed il mescolamento , e la contraddizione nelle dottrine , in cui ad ogni passo inciamperei in questa parte di Dritto Pubblico , che ho impresa a trattare , divido quest' opera in due parti . Dirò nella prima de' doveri de' Sovrani neutrali secondo i principj della pura morale , e del giusto , che sono i soli dal mio cuore , e dalla mia mente adottati . Nella seconda indicherò le massime di quella politica mondana , che col nome di Ragion di Stato si è tentata render tollerabile ai popoli , e gradita a' Sovrani : massime , le quali quantunque repugnino al mio animo , io non avrei potuto in silenzio trapassare senza parere a moltissimi di non aver compiutamente discorso sul soggetto da me intrapreso , anzi a non pochi sarebbe forse parso , che io non ne avessi punto adeguatamente , ed a proposito ragionato .

Lo stile negletto , e poco ornato in cui scrivo , può alla gravità della materia ,
che

che non lo esige , esser perdonato . La brevità è conseguenza del limitato tempo concessomi . Il poco , e scarso ornamento di erudizioni , e di citazioni (ornamento in cui molti si abbagliano) proviene dalla mancanza del tempo , e de' libri in cui sono . Ma io metterò ogni mio studio a ragionar dritto , nè d' altro mi curerò .

Certamente niuna cosa mi ha fatto sempre tanto maravigliare , e niuna mi pare più atta a discreditare questo nobilissimo , ed utilissimo studio del Dritto Naturale , quanto il vedere l' incertezza de' più gravi , e celebri maestri a definire da quali luoghi di ragioni , e da qual fonte derivasse la forza delle pruove di esso ; talvolta ripetendola dal lume della ragione , e dalla voce dell' interna coscienza , tal volta o dal consenso de' popoli , e delle nazioni , o dall' autorità de' filosofi , de' giuriconsulti , e de' più eloquenti scrittori in verso ed in prosa , talvolta dalla storia , talvolta da' codici delle leggi , e da' trattati , e convenzioni de' popoli , talun altra
dal-

dalle Divine Scritture. Finanche i Rabini (oh vergogna!) sono stati messi in contribuzione a fornir argomenti, e pruove al Dritto Naturale: tanta è stata la smania di ostentar erudizione recondita, e ricercata. A me pare chiarissimo non esser la scienza del Dritto altro, che una geometrica meditazione delle verità, che si deducono da alcuni principj, o vogliam dire assiomi, subitocchè sianfi questi ammessi, e conceduti. Nè ad alcuno faccia stupore, che da picciolissimo numero di principj possano dedursi in così copioso numero le verità, e le risoluzioni de' problemi, giacchè ad ogni geometra è ben noto, che tutte le verità pressocchè innumerabili, che, per ragion d' esempio, si dimostrano del triangolo, tutte da una sola verità, anzi dalla sola definizione del triangolo infallantemente, e con forzosa concatenazione derivano. Gli errori, e le incertezze della scienza del Dritto Naturale sono dunque derivate tutte o dal non aver ben stabiliti i principj, e gli assiomi
fon-

fondamentali di esso , o dall' avervi mal ragionato di poi . Ma quando una verità morale , che alla massima parte degli uomini sembri certa ed evidente sarà da taluno o fintamente per malizia , o per capriccio , o da senno per una infelice organizzazione di cerebro , e per totale guastamento di cuore impugnata , e non voluta ammettere nè per assioma , neppur anche come postulato , non sarà certamente un bel verso di Euripide , nè un famoso periodo di Cicerone , e molto meno un fatto storico , chi sa se vero o falso , di Temistocle , o d' Agefilao quello , che ne lo potrà convincere , e farlo acchetare

Nil agit exemplum litem quod lite resolvit .

Horat. ferm. lib. II. Sat. III.

DE'



DE' D O V E R I
DE' PRINCIPI NEUTRALI
L I B R O I.
I N T R O D U Z I O N E .



Rande, e nobile parte del Dritto delle Genti è questa, di cui mi è stato imposto di ragionare, e tanto più degna d'essere a fondo trattata, quanto ella più specialmente si confà, e si adatta all'animo, ed ai consigli de' Principi placidi, e virtuosi. Sono in fatti le loro neutralità un bene universale della misera spezie umana, che all'ombra di esse trova un asilo, ed un ricovero dalle straggi desolatrici della guerra: sono un virtuoso esempio, e spettacolo di felicità, e di calma da far rientrare in loro stessi, ravvedere, ed arrossire a quell'aspetto i Sovrani contendenti, accesi or dal furor dell'ira, or dell'ambizione, or della mal calcolata avidità¹: sono

A in

(1) *Quicquid delirant Reges, plectuntur Achivi:
Seditione, dolis, scelere, atque libidine, & ira
Iliacos intra muros peccatur, & extra.* Horat. Epist. l. 1. r. 2.

in fine un felice istrumento delle mediazioni, e delle concordie: *Nestor componere lites*

* Horat.
Epist. l.
1. 2.

Inter Peliden festinat, & inrer Atriden. *

Qual vergogna, che così bella materia di studj, e di meditazioni sia stata poco men, che dell'intutto trascurata! Quel, che ne' libri degli antichi filosofi Platone, Aristotele, Cicerone, Seneca, e tra' frammenti d'altri autori Greci, o Latini è pervenuto fino a noi è tanto privo di dottrine riguardanti questo stato d'umanità, di saviezza, e di continenza, da noi detto *neutralità*, che le stesse abundantissime loro lingue mancano di voce, che esattamente vi corrisponda, e l'esprima¹. Della quale mancanza di termini, e silenzio sulla materia, la ragione a parer mio potrebbe essere stata l'affai diverso costume di que' tempi da' nostri. Certamente in quell'età il restare nella neutralità proveniva quasi sempre non da amore del giusto, e da virtuosa moderazione; ma o da ignoranza assoluta di ciocchè altrove facevasi, quale era in tutt' i popoli barbari rispetto al resto del mondo, o da timidità, quale era nelle piccole Sovranità, e Repubbliche rispetto alle guerre delle grandi Potenze, o finalmente da maligno piacere dell'altrui scambievole distruzione, quale fu per lungo tempo nelle Repubbliche, e Sovranità Greche. Nè fu tra' costumi d'allora di gran lunga tanta corrispondenza d'interessi, di trattati, di ministri residenti, di corrieri, di carteggio, di parentele tra' Principi, nè tanto legame di com-

mer-

(1) Le voci *neutralis*, *neutralitas* da' giureconsulti moderni usate, prese in questo senso sono barbare. Alcuni gli han chiamati *Pacati*, voce che dinota tutt'altro. Altri infine gli han detti *Medii*; ma neppur questa voce è precisamente corrispondente alla Italiana *neutrali*.

mercj, di viaggi, di comunicazione di pensieri co' libri, colle gazzette, e con ogni genere di stampe ne' popoli, quanta ne è oggi tra tutti le Sovranità dell' Europa.

Ne' moralisti, e ne' teologi, che fondarono nel secolo decimoterzo le scuole del rinnovato sapere Europeo, onde trassero il nome di scolastici, e nel loro maggior maëstro S. Tommaso (uomo d'ingegno stupendo, e miracoloso) qualche cosa si comincia ad incontrare; ma ella è sepolta, per così dire, nell'oscurità, e nella secchezza di quello stile, e di quella maniera di disputare. I successori, ed i seguaci di lui trattarono, egli è vero, grandissima parte del Dritto Universale, ma con tanta confusione, e agglutinamento d' idee ora tratte dalla teologia Cristiana, ora da' canoni della Chiesa, ora dal semplice dritto, e dalla morale universale, che spesso è loro avvenuto di meschiare le controversie, e lo studio d'una scienza coll' altra. ¹ Così, per esempio, in vece di disputare se una nazione Cristiana recando armi, navi, e munizioni ai Musulmani, perpetui nemici del nome

A 2

Cri-

(1) Sarebbe lunghissima la filza di tutti que' moralisti, che hanno trattata qualche questione relativa allo stato di neutralità. Il Lessio, il Suarez, il Soto, Francesco a Vittoria, il Molina, il Castropalao, il Conningio, ed innumerabili altri, che o della giustizia, o delle leggi, o delle virtù morali hanno disputato, o che hanno commentata la Somma di S. Tommaso, tutti ne ragionano; ma sempre è misto il loro disputare co' dogmi della teologia Cristiana, e taluno di essi ha mostrata soverchia passione a sostener per buone tutte le azioni degli Europei verso gli sventurati Indiani, le quali sarebbe stato affai miglior consiglio coprir d'eterno oblio, che stracchiando dottrine cercar di giustificare.

Cristiano, offendesse l'alleanza, o la neutralità verso gli altri Cristiani, sono andati a ricercare, se col trasporto di queste munizioni da guerra s'incorresse, o nò nelle scomuniche fulminate nella Bulla di Pio V. *in Coena Damiani* ¹.

Ugon Grozio, che col favore della sua immensa lettura, e prodigiosa memoria, avendo d'un ricamo ricchissimo d'erudizione abbellita la vecchia stoffa del Dritto Publico, acquistò fama di fondatore d'una scienza, che alla vaghezza, ed al lustrore di quell'insolito ornamento parve tutta nuova, appena destinò uno, o due capitoli del suo libro *De Jure Belli, & Pacis* a parlare de'dritti, e de'doveri della neutralità.

Nelle opere degli scrittori, che sono contemporanei, o fuffeguirono al Grozio, quali furono il Bodino il Besoldo ², l'Arniseo, il Varemundo di Berembergh, il Neumayr ³, i due Coccej, il Puffendorf, il Seldeno, l'Hobes, il Cumberland, il Boeclero, il Volfio, l'Einneccio, il Buddeo, il Barbeyrac, l'Abbate di Saint Pierre,

il

(1) Il Padre Antonio Tommaso Schiara nella sua *Teologia Bellica* impressa in Roma nel 1702. in mezzo a varie questioni di Dritto Publico, nella 33. *Difficoltà* della Parte prima, e nella 26. *Difficoltà* della Parte seconda esamina la questione *An deserentes ad Turcas, aliosque Christiani nominis hostes biremes, trivemes, & alia bellica navigia incurrant in excommunicationem Bullae Coenae & aliorum jurium*. Moltissime questioni consimili s'incontrano in tutti i moralisti.

(2) *Christophori Besoldi Dissertatio de Foederum jure, ubi insimul de Patrocinio, & Clientela, ac item de Neutralitate disputatur succincte. Argentorati 1622.*

(3) Giovan Guglielmo Neumayr scrisse un Trattato particolare *Della Neutralità, e dell'Alleanza in tempo di Guerra* nella sua lingua Tedesca stampato in Erford nel 1620., che non sò se sia stato mai tradotto in altra lingua.

il Bielfeld, ed altri, in vano si cercheranno profonde discussioni sulla materia della neutralità, giacchè solo brevissime nozioni elementari, e spesso poco correttamente pronunziate, o anche in tutto false vi s'incontrano. Un poco più entrò a trattare della materia della neutralità il Vattel nel suo *Dritto delle Genti*. Ma quello scrittore, che di gran lunga più diffusamente, e più sentatamente de' precedenti ha discorso sulla neutralità è stato il Sig. Hubner Danese nel suo trattato *De la Saïsie des Bâtimens neutres, ou du Droit, qu'ont les nations Belligerantes d'arrêter les Navires des peuples amis* stampato all'Aia nel 1759. Questo scrittore però non trattò generalmente de' doveri della neutralità, se non in quanto si confaceva ad illustrare la particolare quistione delle prede de' bastimenti, che sola si era impegnato a trattare. Non negherò per altro essermi l'opera di questo giudizioso giureconsulto stata di grande utilità, quantunque in non poche opinioni abbia io creduto di dovermi discostare da lui. Di molti degli altri o non ho potuto procurarmi la vista, o non me ne son curato.

CA-

(1) Il Vattel impiega il Capo VII. del libro 3. a parlare della Neutralità: ma si trattiene perloppù sulle generali massime già insegnate dal Grozio, dal Volfio, e da' Coccej. E' rimarchevole inoltre, che spesso unisce, e meschia i dettami della giustizia co' consigli della prudenza politica; il che come io ho già avvertito genera confusione, e turba la concatenazione degli argomenti, e delle pruove, dalla quale sola ha da dipendere la verità delle dottrine del Gius.

C A P O I.

Definizioni, ed assiomi.

SEnza aspirare con affettazione a voler dare a questa mia opericciuola la religiosamente venerata sembianza della sublime geometria, solo per semplice chiarezza del mio discorso, e per scalfare ogni equivoco, avvertirò quasi a forma di definizioni l'uso di alcune parole, ch'io son per fare.

Definiz.
I.

Dico dunque, che indifferentemente userò le parole *Principe, Sovrano, Potenza, Signoria, Sovranità, Nazione* per esprimere qualunque Società d'uomini civilizzata, e ridotta sotto qualunque specie di governo sia monarchico, repubblicano, o misto, purchè abbia o l'affoluta indipendenza da ogni altra, o ne abbia tanta quanta basti ad avere il dritto della guerra, della pace, e di poterli liberamente, e spontaneamente determinare a restar neutrale.

Definiz.
II.

Intendo per *stato di quiete* quello, in cui troverebbonsi i sudditi di due nazioni, che senza avere niun precedente vincolo tra loro, incontrandosi non si offendessero. Tale sarebbe per esempio tra' Napoletani, e i Cinesi, i Giapponesi, gli Ottentotti, gli Esquimaux, ed altri popoli inculti, e lontani, se un bastimento Napoletano approdando a' loro lidi trattasse innocentemente con que' popoli non prima frequentati.

Definiz.
III.

Intendo per *stato d'amicizia* uno stato di conoscenza, e di frequentazione tra due popoli, e di corrispondenza tra due Sovrani, ancorchè niun espresso
trat-

trattato di pace fossesi per anche stipulato tra loro .
Tale è lo stato de' Napoletani rispetto alle città An-
featiche , alla Polonia , alla Moscovia &c. E intendo
egualmente per stato d' amicizia quello , che risulta
da semplici trattati di pace, o anche da trattati pu-
ramente di navigazione , e di commercio . Tale è lo
stato de' Napoletani rispetto alla Danimarca , alla Sve-
zia , all' Olanda , e alla Turchia .

Intendo in fine per *stato d' alleanza* quello , che Definiz.
IV.
vien prodotto da trattati stipulati tra due Sovranità ,
in cui vi sieno articoli contenenti patti , e promesse
relative al caso previsto di qualche futura guerra .

Chiamo *neutralità* lo stato di quel Principe , il Definiz.
V.
quale *ritrovandosi in stato di quiete , d' amicizia , o di
alleanza con altri Principi , che erano in pace tra lo-
ro , continua a rimanere nello stesso stato verso di es-
si , ancorchè sia nata o rottura , o fuoco di guerra tra
quelli* ^I .

Do-

(I) L' Ubner nel sopracitato suo Trattato definisce la neu-
tralità così *La neutralité consiste dans une inaction entiere re-
lativement a la guerre , & dans une impartialité exacte , &
parfaite , manifestée par les faits , a l' egard des belligerans , en
tant que cette impartialité a rapport à cette guerre même , &
aux moyens directs , & immediats de la faire .*

Sia detto con pace di così giudizioso scrittore , questa
definizione non è giusta . Egli ha espresso in essa la formola
dell' essenziale dovere di chi vuol essere neutrale , in vece di
darci la definizione della cosa . Ciò è tanto vero , che quel
Principe , che non eseguisse esattamente il precetto datoci in
vece di definizione dall' Ubner , se non ricevesse per ciò nè
ostilità , nè querele , sarebbe sempre neutrale *de facto* , benchè
non meritasse d' esserlo *de jure* ; e per contrario chi ricevesse
le ostilità , ancorchè avesse usata una imparzialità esatta , e
perfetta , non potrebbe dire d' esser stato veramente neutrale ,
quan-

Dopo data questa definizione parrà superfluo a molti, che io aggiunga derivare da essa, che la neutralità si osserva, o si offenda co' fatti, e non co' soli pensieri. Pure sono costretto a dichiararlo, giacchè gl' illustri Coccej vi abbagliarono¹.

L'ef-

quantunque lo avrebbe meritato. In somma per spiegarmi con un paragone quanto grossolano, altrettanto chiaro, l'Uber fa a guisa di chi obbligato a definire chè cosa sia l'uomo, rispondeva esser l'uomo quell'animale, che è obbligato ad amare, e servir Dio in questa vita. Costui direbbe certamente il primo, ed essenziale dovere dell'uomo, ma non darebbe la di lui definizione; tanto vero, che chi non eseguisse questo precetto, non lascerebbe d'aver la figura, e di poterfi denominar uomo.

(1) Errico Coccejo nelle sue note al Grozio, ed il suo rispettoso figlio Samuele nella Dissertazione Proemiale hanno assunto per verità incontrastabile, che *Medii nihil decidunt, sed judicium suspendunt*, e replicando più volte questa loro dottrina giunsero fino a riprendere, e correggere l'illustre Grozio di non esser del loro sentimento. Quindi l'Errico confutando l'opinione del Grozio avvertì *male auctor Mediis tribuit judicium circa justitiam causse inter duas partes belligerantes. Hoc ipso enim fierent hostes ejus, cujus judicium impugnant. Medii igitur non examinant justitiam causse, sed utriusque factum pro jure habent, id est judicium suspendunt*. Sembra incredibile, che così dotti uomini non avvertissero ciocchè in tutti gli elementi di logica s' insegna, e ciascuno sente in se medesimo, che presentate due idee alla mente d' ogni uomo, il compararle, e il formarne giudizio è un movimento subitaneo non men, che necessario dell' intelletto umano. Non è possibile nella comunicazione tra' Sovrani, in cui vive oggi l'Europa, che ve ne sia chi ignori le cause d'una guerra; nè volendolo potrebbe perloppiu ignorarle, essendo introdotto il costume, che ciascuno de' contendenti le pubblica in qualche scritto, che fa da' suoi ministri partecipare ai Sovrani amici.

II

L'essere stata finora pochissimo esaminata, e discussa la parte del Dritto, che riguarda i doveri dello stato neutrale fa, che mi manchino esempj di autori, che abbiano prima di me usata una distinzione di espressioni, e di parole importantissima, a creder mio, ad evitare l'equivoco, e l'incertezza del preciso dovere de' neutrali in molti casi. Perciò prima d'inoltrarmi nel discorso stimo conveniente il dar qui la spiegazione di queste espressioni, delle quali mi è stato forza essere in certo modo il primo introduttore.

Io priego i miei lettori ad avvertire, che un Principe neutrale tra due contendenti, certamente è obbligato ad essere rigorosamente uguale, ed imparziale verso ambedue; nè su questo saldo principio è caduta mai esitazione, o controversia. Ma l'imparzialità, ed egualità può mantenersi in due guise sommaramente diverse tra loro, e che si traggono dietro grandissima varietà di conseguenze. Può una Potenza conservando la neutralità, o vogliam dire piuttosto l'egualità, lasciar, per esempio, aperti i suoi porti egualmente a' bastimenti de' sudditi delle nazioni in guerra tra loro, e può chiudergli, e negargli ad ambedue senza mancare nell'una determinazione, o nell'

B al-

Il giudicarne internamente la giustizia è dunque inevitabile; ma que' Sovrani, che vogliono serbarsi neutrali s'astengono dal manifestare il loro giudizio, e co' fatti osservano l'imparzialità. Quindi avvedutamente l'Udnerò aggiunse nella sua definizione essere la neutralità una imparzialità manifestata co' fatti; non alterandosi questa da' pensieri, o da' soli voti interni, che si facciano per la vittoria dell'uno, o dell'altro, sia che questi nascano dal sentimento della giustizia della causa, o dalle passioni, ed inclinazioni a cui spinge i Principi or l'interesse, or la maggior amicizia, or la parentela.

*Definiz.
VI.*

altra ch'ei faccia, all'egualità. Ma non hanno le lingue a me note varietà di parole, che precisamente esprimano questa grandissima differenza. Così l'una, come l'altra maniera d'agire d'un Principe, o che conceda ad ambedue, o che ricusi ad ambedue, è chiamata *neutralità*. La forza grammaticale, ed etimologica della parola *neutro* indicherebbe, che con essa si spieghi il solo caso del non concedere nè all'uno, nè all'altro. Il caso di concedere ad ambedue, vorrebbe la forza della lingua, che si dicesse piuttosto *comunità*, o *accomunamento*, il che non è in uso, nè da veruno s'intende così, o si usa sì fatta voce. Pure di quanti abbagli negli scrittori anche più gravi, e di quanti errori nelle determinazioni de' Sovrani, e nelle controversie, che sonosi indi eccitate tra loro, sia stata causa l'oscuro, e doppio senso della voce *neutralità* esprimente così il rifiuto, come la concessione ovvero la tolleranza, chiunque sia versato nella storia me ne potrà far buona testimonianza, e l'età nostra ne dà l'esempio maggiore ¹.

A me converrebbe adunque imaginare, e coniare qualche nuova parola da mettere a fianco alla vecchia parola *neutralità*, e restringendo questa al suo solo grammaticale senso di esprimere il ricusar, che ad ambedue i guerreggianti si faccia, destinar l'altra voce ad esprimere il concedersi qualche atto, o qualche

(1) Tutta la controversia nell'attual guerra su' doveri della neutralità si riduce a questo, che una delle Potenze guerreggianti sostiene doverli astenersi i Neutrali di somministrare certi generi di mercanzie così all'uno, come all'altro guerreggiante, mentre da altre Potenze si sostiene in contrario, che possano i Neutrali egualmente darle ed all'uno, ed all'altro.

che cosa ad ambedue egualmente. Ma se al più temuto degli Imperatori Romani¹ fu a ragione negato l'aver possanza di aggiunger nuove voci in una lingua, quanto meno ne avrò la forza io meschino privato. Il popolo è il solo sovrano delle lingue. Forzato adunque dalla necessità, risolvo di usare in vece dell'ambigua parola *neurakità*, non una voce nuova, ma esprimere il caso di ciocchè si deve dal Principe neutrale negare ad ambedue i combattenti colle voci *imparziale rifiuto*, e ciò che si deve accordare colle parole *imparziale concessione*, o pure *imparziale tolleranza*. Come con questo più accurato uso di voci si tronchino molte quistioni, se ne rischiarino molte altre, si vedrà evidentemente in appresso.

Parlando di guerra mi spiegherò sempre, come se la guerra si facesse solo tra due; perchè sebbene possa essere tra più di due, se questi sian collegati tra loro chi per una parte, chi per l'altra, sempre vengono a ridurre la controversia come se fosse tra soli due contendenti, de' quali ne' giudizi civili de' privati l'uno è chiamato l'*attore*, l'altro il *reo convenuto*. Se poi non hanno legame d'unione tra loro, nè è una sola la controversia, allora sono più diverse guerre, ciascuna delle quali però non è, nè può per sua natura essere altro, che tra due contendenti.

Premesse queste spiegazioni di voci, voglio ora per render più facile, e più pronta a' miei lettori la

B 2

pruo-

Definiz.
VII.

¹ Il grammatico Marco Pomponio Marcello, che Suetonio dice essere stato *sermonis latini exactor molestissimus*, ebbe il coraggio di dire con pedantesca petulanza sul viso all'Imperator Tiberio per una parola non latina di cui erasi avvaluto; *tu enim Caesar civitatem dare potes hominibus, verbis non potes*. Sueton. de illustr. Gram. C. 22.

pruova delle risoluzioni , che farò per dare a' casi proposti, indicare alcuni principj , e verità fondamentali dalle quali dipendono , ed alle quali in ultima analisi anderanno a rimontare le risoluzioni delle questioni .

Affirma
I.

Dico adunque , che debba concedermisi come affioma , e principio fondamentale , che tutti gli uomini sono tenuti per dovere di natura , e di umanità a fornire agli altri uomini quel , che giova a' bisogni , e agli agj della vita , per quanto lo possono o con loro profitto , o senza loro danno .

Affirma
II.

Dico inoltre , che tutti gli uomini sono obbligati per dovere di natura , e di umanità non solo a non far male agli altri uomini , ma a rimuovere le cause , e a frastornare i mezzi , co' quali gli uomini possano nuocersi tra loro , semprecchè senza pericolo di danno proprio possano farlo .

Questi due assiomi sono nella mia mente , e nel mio cuore stabiliti come verità tanto luminose , e manifeste , quanto gli assiomi geometrici , e niente di meno . Contiene in sostanza il primo una proposizione , che immediatamente deriva da' principj , e dalla definizione stessa della beneficenza , l' altro da que' della giustizia . ¹ Consumerei il tempo in vano a parer mio , a volergli con chiare ragioni dimostrare , come lo impiegherebbe male chi s' impegnasse , volendo insegnar la geometria
ad

(1) Il più virtuoso non men , che il più eloquente filosofo dell' antichità ristrinse questi due principj in queste brevissime parole : *refervi enim decet ad ea , quae proposui in principio , fundamenta justitiae ; primum ut ne cui noceatur ; deinde ut communi utilitati serviat* . Cic. de offic. l. I. c. 10. L' Abbate di S. Pierre quanto vicino all' antico oratore in virtù , tanto lontano per l' eloquenza , riempì i suoi discorsi politici , e morali di ripetizioni sù questi due principj della giustizia , e della beneficenza . Ad essi rimando i miei lettori .

ad-altri, a dimostrar con diffusi argomenti , che il tutto è maggior della sua parte . E se mai taluno con mala fede negasse di sentir nella sua mente tanta evidenza nelle sopraddette verità morali , quanta ne hanno gli assiomi geometrici , la pena di questa mala fede ha da esser non altra , che quella di ritorcer da lui il discorso , ed indrizzarlo ad altri più benevoli , e più ingenui ascoltatori . Che se poi con buona fede taluno confessasse esser il suo cervello così stranamente organizzato (il che non sarebbe impossibile nell' infinita varietà delle teste umane) che non sentisse in se l'evidenza delle sopraddette verità morali , quel silenzio stesso , che a' disputanti di mala fede si è dato per pena , si darà anche a questi per solo sentimento di compassione . Con costoro , come verso tutti gli altri o stolidi , o malefici guastatori del vero sapere non ci rimane altro , che ad esclamar con Cicerone . *Perturbatricem autem harum omnium rerum Academiam (hanc ab Arcesila , & Carneade recentem) exoremus , ut sileat . Nam si invaserit in hac , quasaris scite nobis instructa , & composita videntur , nimias edet ruinas . Quam quidem ego placare cupio , submovere non audeo .* De leg. lib. 1. cap. 13.

CA-

C A P O II.

Di alcune teorie generali de' doveri umani.

Vengo in questo capo a ragionare di cose conosciutissime, e volgarissime; eppure io temo, che a molti sembrerà, che io dica cose nuove e strane, o che almeno le abbia vestite in una foggia inusitata, e bizzarra: del che io non mi maraviglierò tanto, quanto m'affliggerai. Certamente niuna cosa abborrisco così e disprezzo, come la puerile affettazione d'un linguaggio oscuro, e sublime, e il trasporto de' vocaboli, e delle formole d'una scienza ad un'altra per solo prurito di mostrarsi intelligente in ambedue. Ma se forzosa necessità mi vi obbligasse, nè avessi altra via per chiaramente spiegarmi, io non saprei come poterlo evitare. Scusino i miei lettori quelle idee, e quelle frasi tratte dalla geometria, e dall'analisi universale, che mio malgrado sono qui costretto ad impiegare, e che colla maggior parsimonia adopererò.

E' noto, che le Sovranità indipendenti sono tra loro in quello stesso stato, in cui farebbero gli uomini viventi separatamente sulla faccia della terra, e non legati ancora, nè volutisi spontaneamente sottomettere ad alcun vincolo di società civile. Parlando adunque de' doveri dell'uomo in quello stato, che diceasi di natura, si viene a parlar de' doveri delle Sovranità -

L'uomo ha obblighi verso se stesso; ne ha ver-
fo

so la spezie sua sola¹. Nell'adempire perfettamente, e combinatamente questi due diversi doveri sta la perfezione d'ogni virtù. Ma questi obblighi non sono già due linee parallele, che non s'incontrino mai: sono anzi due linee convergenti, che prima o poi si vanno ad intersecare, e per così dire, ad urtare l'una coll'altra: tale essendo l'intrinseca costituzione, che al suo autore piacque dare all'uomo, e a tutto quel, che lo circonda².

Ogni

(1) Quel natural lume di ragione, che quasi per istinto ha condotti in ogni età tutti gli uomini ad accorgersi dell'esistenza d'un Creatore di noi stessi, e dell'Universo, aggiunge a questi doveri un terzo, cioè quello degli obblighi dell'uomo verso il suo Autore. Ma i fondatori delle false religioni spacciandosi per confidenti, ed interpreti de' Numi abusarono della universale credenza per esigere a nome di quelli dagli illusi mortali molti doveri quanto gravosi alla moltitudine, tanto utili, e profittevoli ad essi soli, e misero così i doveri verso i Numi in contrasto cogli altri due naturali doveri. Quindi i sacrificj delle Ifigenie, e cento altre mostruosità. La vera religione mentre ci ha assicurata la credenza, e data la conoscenza del vero Dio, ci ha manifestato non esiger egli da noi per se altro, che gl'interni sentimenti nostri di amore, riconoscenza, rassegnazione. Esigere in oltre, e per nostro maggior bene, l'esatto adempimento di quegli stessi doveri verso noi, e verso la nostra spezie, che la natura ci additava. Ecco come al lume della vera Fede la morale si ricongiunse per la prima volta alla religione. Io, che dirizzo il mio discorso a gente, che al pari di me gode la luce della cognizione del vero Dio, parlando de' soli doveri esterni, posso senza timore d'abbaglio non rammentarne qu'altri, che di due classi, e così continuerò in appresso mettendo da parte i dogmi della Religione, che nulla han che fare col mio soggetto.

(2) Queste leggi d'intersecazione, e di contrasto, e queste di-

Ogni questione morale adunque non è una ricerca semplice del come in un dato caso si possa fare il maggior bene a se stesso, o pure come si possa far il maggior utile ad altri; ma è un problema composto, che si riduce sempre a determinare come in un
da-

direzioni di moti sempre composti, e per linee curve perchè nascenti da due, o anche più di due impulsi verso diverse parti, sembrano infatti esser le leggi universali della natura, e l'arcano della sua organizzazione. Quindi dacchè cominciò la geometria ad inoltrarsi nella conoscenza della natura delle curve, s'accorsero i saggi, che incontravasi mano mano la chiave, per dir così, che interpretava, e scioglieva le cifre, in cui questo Universo sta quasi un gran libro scritto. Ma gli sforzi fatti a penetrar con essa nella interpretazion de' fenomeni della fisica, della meccanica, dell'astronomia, dell'ottica, e fin anche della chimica, quantunque felicissimi, non ci potranno far molto inoltrare. Vi porrà sempre ostacolo il nostro limitatissimo intelletto: pure i dotti seguono ad applicarvisi. Intanto non è a me noto, che altri finora abbia indicato le vie d'adattare l'analisi universale alla morale. Io non me ne maraviglio, giacchè la stessa sublime geometria, e l'algebra sua compagna non si sono inalzate ad una universalità ignota agli antichi, se non se da ben poco tempo. Se taluno l'imprenderà, come io ne dò ora ai dotti tutti il consiglio, e l'incoraggiamento, e forse (se da altri non sarò prevenuto) ne darò, a misura de' miei deboli talenti, l'esempio in altra opera, potrà la morale acquistar quella precision geometrica di espressioni, che non ha finora avuta, e tanta chiarezza di dimostrazioni, quanta ne può avere una scienza in se stessa certa, e suscettibile di esser sottomesa al calcolo, giacchè deriva da conseguenze forzose di alcuni dati, subito che siano questi stati accordati; ed inoltre ragiona di quantità maggiori, o minori, e comparabili tra loro. Nè posso io persuadermi, che esista oggi alcun seguace dell'infensato error degli Stoici, che non ammettevano nelle virtù, e ne' delitti varietà di quantità.

dato caso si possa far il maggior bene a se col minor danno altrui, ovvero per contrario come si ottenga il maggior bene di altri uomini col minor incomodo proprio ¹.

C

Que-

(1) Benchè pochissimi l'avvertano, e lo veggano con chiarezza, a tutti per interno senso, e per proprio esperimento si fa scorgere questa verità, che non è umanamente possibile quasi mai fare ad altri qualche bene, qualche vantaggio, qualche anche piccolo piacere senza un proprio incomodo, o privazione: nè per contrario farlo a se stesso senza incomodo altrui. L'istesso paragone d'un beneficio recato ad altri senza proprio incomodo, che Cicerone traendolo da' versi dell' antico poeta Ennio ci dà, meditando dimostra la verità di ciò, che io dico. Dice Cicerone

*Homo qui erranti comiter monstrat viam
Quasi lumen de suo lumine accendat, facit;
Nihilominus ipsi lucet, cum illi accenderit.*

Onde soggiunge *Una ex re satis precipitur, ut quicquid sine detrimento possit commodari, id tribuatur vel ignoto.* Ma in verità render così piccolo servizio ad altri, come il mostrar la strada, o il lasciargli accender il lume, pure non è senza qualche incomodo di chi lo fa. Vi è il trattenimento, la perdita di un qualche tempo, l'uscir di strada &c. Nè l'esser queste cose infinitamente piccole fa, che divengano assolutamente niente. Il niente non è per sua natura suscettibile di dimensione, nè può farsi maggiore, o minore. Or suppongasì, che colui, a cui si chiede la brevissima pazienza di trattenersi finchè dalla sua si accenda un'altra fiaccola, si trovasse andar di fretta per timor d'esser inseguito da' suoi nemici, ognuno confesserà, che quel brevissimo trattenimento diviene in quel caso un evidente pericolo della vita di colui, a cui si richiede. Non è più dunque allora un niente; non è un infinitamente piccolo il servizio, che si domanda; può negarsi senza rimprovero d' inumanità: anzi diviene un di que' casi, ne' quali il dovere verso se stesso, e la propria conservazione, contrasta cogli atti di umanità verso gli altri uomini. Lo
stef.

Questi sono que' problemi , che i Geometri hanno chiamati *de maximis* , & *de minimis* , le teorie de' quali si adattano così mirabilmente allo studio della morale , che è strano al certo, che così poco o nulla se ne sia veduta finora la correlazione ¹ . E pure se colla precisione del linguaggio geometrico si fossero i moralisti espressi, non si farebbero sempre con termini assoluti , e semplici pronunziate quelle verità morali, che avrebbero dovuto esprimersi co' termini d'una

ra-

stesso discorso può farsi su moltissimi casi , ne' quali si crede a prima vista poterli giovar ad altri senza alcuno incomodo proprio .

(1) Sembrerà quasi un delirio a moltissimi ciò , che io son per dire; ma forse non lo parrà ai geometri. Dico che si potrebbe dal geometra considerare , ed esprimere una classe de' doveri umani come le ascisse, un'altra classe come le ordinate di qualche curva. Allora il confine delle azioni umane verrebbe espresso da quella curva, che così designerebbe ne' suoi varj punti la quantità, e la grandezza maggiore, o minore delle virtù, e de' vizj. Ovvero si potrebbe talvolta considerare la progressione degli atti umani sotto la sembianza d'una curva circolare, che abbia per sua tangente la perfezione delle virtù. In un sol punto la curva giunge a toccarla, e volendola spinger più innanzi, se ne rivolge , e va a discostarsene tanto quanto vi si era accostata. Così con chiarezza geometrica s'intenderà quel , che in certa grossolana maniera han gli uomini detto, che la virtù stasse nel mezzo; il che non è sempre vero. Perciocchè i doveri interni dell' uomo verso il suo Creatore non solo non sono capaci d'eccesso , ma neppur si possono far giunger mai alla perfetta estensione ; e questi non si potrebbero mai meglio esprimere, e figurare, che sotto l'immagine della iperbole, e del suo asintoto, al quale essa si accosta sempre più senza giungerne mai al contatto. Ma basti aver qui di corso indicati questi miei pensieri . Non è necessario al mio presente soggetto, che io ne spinga più innanzi l'astruso discorso.

ragion composta . Così , per darne un esempio tra mille , quando il moralista , e il giureconsulto ci dicono , che niuno può far lucro con danno altrui ¹ , si esprimono poco correttamente , giacchè nel lucro proprio un danno altrui o grande , o piccolo , o piccolissimo è inevitabile ² . Egli è ben vero , che può questo ridursi talvolta ad una quantità infinitesima , e l'infinitamente piccolo si confonde col niente così da' geometri come da tutti gli uomini . Ma se questo fosse maggiore dell'infinitamente piccolo , allora la vera espressione della sentenza morale avrebbe dovuto esser questa , che niuno può per un picciolo guadagno suo cagionar altrui un danno di gran lunga maggiore . Che se queste quantità fossero pressochè eguali , e contrastanti tra loro ? Sotto le forme de' governi civili , le leggi scritte (o siano state dettate da' Principi , o convenute tra' popoli) ne danno la decisione . Nello stato di natura niuno avendo dritto di deciderlo ; lo decide la forza .

Questo è il caso , che dicefi della *estrema necessità* da ambe le parti . Nasce allora una guerra egualmente legittima per que' due , che la muovono . E per esprimermi più chiaramente con un esempio , supponganfi due uomini indipendenti tra loro ridotti a non aver altro , che un solo pane bastate ad alimentarne un solo ³ . Il dritto di conservar la sua vita è massimo ,

C 2

ed

(1) *Quia bono , & equo non conveniat aut lucrari aliquem cum danno alterius , aut damnum sentire per alterius lucrum .* Dig. Tit. de Jure dot. l. 6.

(2) Se tutto manchi vi farà sempre quello , che altri non abbiano avuto quel lucro , che uno ha fatto .

(3) Acciocchè a questo caso da me proposto non si dia la taccia di chimerico , ed ideale , dirò , che consimili ad esso ,
ed

ed è eguale in ambedue . Niuno potendo decidere chi abbia ad aver quel pane , e salvar la vita , la forza deciderà¹ .

Ecco ciò , che impropriamente dicesi *il Dritto del più forte* . Ma la forza non è un dritto , non ne dà , non ne aumenta . Il dritto viene dalla necessità dell' adempimento de' doveri verso se , o verso gli altri uomini , e non mai da diversa fonte : nè perchè uno abbia minor forza , ha men dritto . La forza altrà possanza non ha , che d'assicurar l' evento favorevole della tenzone , nella quale chi riman soccombente non ha per ciò o perduto il dritto , o diminuito punto ; fuorchè nel caso , che per conseguir la pace non v'abbia rinunziato .

Ripigliando tutto ciò che ho detto stabilisco :
Primo . Che possono incontrarsi in due persone

ov-

ed assai frequenti ad avvenire sono i casi del doverfi salvar la gente tutta dell' equipaggio di grossa nave , che va a fondo , o s' incendia , sul battello non capace di contenerla tutta ; il salvarsi gente dal contagio , e che nel luogo ove v'è reca con se il timore della comunicazione della peste ; l'arrestarsi ne' casi di carestia navi , o vetture cariche di vettovaglie destinate per altro luogo anche afflitto dalla fame , e molti altri casi , che potrebbonsi additare .

(1) In questa situazione ipotetica ognun vede subito quanto siano difettosamente pronunziate le sentenze morali , che uno non possa lucrare con danno altrui , che non si possa nuocere ad altri , ed infinite consimili massime vere , ma non con esattezza geometrica dette . Non si rimprovererà certamente ad Euclide d'aver concepito un suo teorema con termini , di cui in qualche ipotesi s' incontri la falsità . Io non mi stancherò di dirlo , la morale ha tanta certezza quanto la geometria . Resta solo , che sia meditata con egual chiarezza d' idee , e parlata con egual precisione di parole .

ovvero in due società d'uomini (che sono considerate come persone ed enti morali) dritti eguali, o quasi eguali, e contrastanti tra loro. Secondo. Che ciò avviene ogni qualvolta i doveri dell'uomo verso se stesso contrastino tanto co' doveri verso i suoi simili, che non possano a patto veruno combinarsi, e siano per così dire in equilibrio contrapposti, che è ciò, che dicesi caso d' *estrema necessità* in ambedue. Terzo. Che se da sì fatto contrasto nasce pugna, e tenzone, sarà legittima, e non colpevole da amendue le parti. Quarto. Che l'evento favorevole per colui, che sarà superiore in forza o d'ingegno, o di muscoli nulla ha, che far col Dritto, nè dichiara ingiusta la pretesione del succombente: la rende soltanto infelice ¹. Quinto. Che in ogni altro caso dove non siavi equilibrio di dritti, ragion vuole, che prevalga il dritto maggiore; nè perchè il dritto minore sia sostenuto da maggioranza di forze diventa migliore, ma riman sempre tanto quanto egli era. Sesto. Il dritto sta nel perfetto adempimento de' due doveri dell'uomo verso se, e verso gli altri. Si adempiono perfettamente allorchè in ciascun dato caso si combina o il maggior utile proprio col minor danno altrui, o il maggior bene degli altri col minor incomodo proprio. Settimo. Evvi una gradazione di approssimazione, ed un'altra di slontanamento da questo punto; e da questa gradazione prendono i varj nomi le virtù, ed i vizj, e tutti gli atti morali. Ottavo. Son conseguenze di questa teoria generale de' doveri le leggi del dritto della guerra, delle quali quantunque dagli scrittori di Dritto Pubblico si sia lungamente ragionato, pure tanto discor-

(1) *Vitrix caussa Diis placuit, sed victa Catoni.* Lucan.

scorso si restringe tutto ad una sola teoria generale , che può esprimersi in brevissimi termini . Essendo la guerra giusta una violazione di quel , che l' uomo deve all' altro uomo fatta per forzosa necessità della conservazione di quel , che l' uomo deve a se stesso , è dovere , che anche la guerra sia la minima violazione degli obblighi della beneficenza , che però riesca combinabile col conseguimento dell' oggetto della guerra ¹ . E' dunque tutta la scienza del gius della guerra anche essa lo studio della soluzione d' un problema *de maximis & minimis* , e quindi , se per esempio , a conseguir una vittoria bastasse d' uccider cento uomini , non se ne possono uccider mille . Il farlo è una sevizie , ancorchè si agisca contro i nemici , perchè questi benchè nemici son pur uomini , co' quali vi è legame eterno di doveri ² .

Sieguono dalle sopraddette Teorie altre verità , che farà utile indicar quì prima , che io m' inoltri nel discorso , tantopiù che da molti scrittori mi sembrano oscuramente dette , da altri o ignorate , o alterate .

Di-

(1) Gianfrancesco Buddeo nella sua breve dissertazione *De Jure Belli circa res sacras* , che va tralle sue *Selecta Juris Naturæ & Gentium* dopo aver dimostrato , che *quicquid jure belli in res Civitatis licet , hoc quin etiam in res sacras liceat dubitari nequit* , soggiunse questa stessa teoria fondamentale de' Dritti della Guerra , che io ho quì indicata dicendo . *Illæ autem (res sacræ) & destrui , & devastari ab hoste possunt , si quidem finis belli hoc exigat . Nec vero sine modo in res hostium servire licet . Moralium enim rerum hæc est indoles , ut estimationem accipiant ex fine . Tantum ergo licet , quantum finis permittit . Unde consequitur quod etiam res , quæ sacræ non sunt , non tamen semper perdi , aut vastari possint .*

(2) *Sævitia est ejus , qui puniendi jus habet , modum non habet . Senec .*

Dico adunque esser falso, che l'*estrema necessità* renda giusta qualunque azione. *Id enim iustificatur quod necessarium* è una sentenza mille volte con enfasi ripetuta, e non per ciò divenuta più vera. La necessità rende soltanto *scusata* una azione per se stessa non giusta, ma non ha forza di renderla giusta, essendo immutabile la natura del giusto, e dell'ingiusto¹. Nè è lo stesso commetter un atto giusto, o il

(1) Chiunque si vorrà prender la pena di leggere tutto il Capo VI. del libro II. del Puffendorf, o il Capo II. del libro II. dell' illustre Grozio vi troverà un lunghissimo discorso sù questi, che essi chiamano *Dritti*, e *Privilegj* della *Necessità*, e vi ravviserà grandissima disparità da ciò, che io qui dico. Io non ho voglia nè tempo di armeggiare, e contrastar nè co' morti, nè co' vivi. I lettori giudicheranno. Gli prego ad avvertire, che osserveranno ne' due sopraccitati scrittori, ne' loro commentatori, e ne' loro numerosi imitatori una perpetua confusione, e mescolanza di discorso tra' doveri dettati dalla natura, le leggi Mosaiche, o sia il dritto Divino positivo, le leggi canoniche, le civili, i consigli della perfezione evangelica, il puro giusto, e l'eroismo, e il tutto lardellato da gran citazioni di autori. S' avvedranno de' tormenti, che soffrono questi giureconsulti a risolvere i casi proposti, e a trovarne le teorie, e vedranno quanti sistemi immaginano, e gratuitamente stabiliscono. Io per me dico, che la *necessità* non ha dritti, nè può farne nascere. Privilegj ha sibbene. Ma tutti i privilegj suoi sono gli stessi, che quegli dell' ignoranza, dell' inavvertenza, della follia, del delirio, in somma di qualunque stato, in cui l' uomo opera senza la libertà dell' azione, e senza saper ciò che fa, o poter voler non far ciò, che fa. Senza libera volontà non vi è merito, nè demerito di azioni. L' uomo divien macchina, e la macchina non commette colpe. Ma la morte, che ad un uomo dà una macchina non è perciò giusta. Solo si può dire, che la macchina non ha commesso delitto. Quell' uomo adunque, che

o il commetterlo senza colpa. E per adattar questo discorso ad un particolar caso; il difendere la cosa propria è sempre giusto. Sempre è ingiusto l'invaderla, il rapirla, l'occuparla. Ma può taluno trovarsi messo in così stretta necessità dall'imperiosa fame, che gli comandi rapirla. Dico, che quest'atto non acquista per ciò legittimità, o giustizia; ma solo la necessità assolve, e fa sparire la colpa da chi lo commette.

Conseguenza di questo è, che non è ingiusto colui, che difendendo il suo s'opponesse anche a quegli che ridotto ad estrema necessità volesse rapirglielo. Solo è vero, che se il bisogno, che il legittimo padrone ha di quella cosa sua fosse assai minore del bisogno di colui, che è ridotto ad occuparla, ficcome resistendogli non meriterebbe mai la taccia d'ingiusto, meriterebbe quella di duro, inumano, crudele.

Nè mi si venga a dire, che lo stesso, o poco diverso sia l'esser ingiusto, o l'esser crudele, e che con queste frivole distinzioni di parole, degne assai più della sterile
gram-

che fuggendo a gran galoppo dall'inimico, e giunto in così stretta via da non poterla passare senza calpestar col cavallo un innocente, che in essa s'incontri, (che è uno de' casi proposti da' sopracitati autori) benchè avvedutamente dia la morte a quest'uomo, è a parer mio nell'istesso caso di chi inavvedutamente, o ignorantemente, o pazzamente la dasse. L'omicidio è sempre ingiusto; chi l'ha commesso in quella circostanza non è colpevole. Ma riman vero, che con egual dritto colui, che era in strada poteva prevenirlo, ed ammazzandolo salvarsi, come ognun può prevenendo romper quella macchina, che collo scroccare stà per schiacciarlo. Con questo semplicissimo discorso a me pare, che tutte si abbreviano, e tutte si risolvono le questioni riguardanti i casi di necessità senza far sistemi ideali.

grammatica, o della minuziosa scolastica, che della sublime morale io raffreddi in certo modo la sagra fiamma della virtù. Io sò bene esser una la massa de' doveri umani, ed esser una in certo modo la virtù, e che di tutto il complesso de' doveri si ha sempre da ragionare. Ma penso nel tempo stesso, che la distinzione de' vocaboli è figlia della precisione delle idee. Senza precisione d' idee non vi è più scienza; non vi è dimostrazione. Si eseguano in pratica tutti i doveri; ma non si confondano nel ragionare.

Prego i miei lettori adunque a distinguer sempre ciò, che è giusto in se stesso, da ciò che è scusato dall' estrema necessità, la quale altro in sostanza non è, che una mancanza di libera volontà*: che avvertano, che nel caso, in cui fosse eguale, e comune l' estrema necessità in due persone, non è eguale, ma di molto maggiore il dritto di chi difende la cosa sua, di quel di colui, che invade la cosa altrui: che infine i doveri della giustizia sono più precisi, più sagri, ed inviolabili, che non quegli della beneficenza, e dell' umanità, i quali si degradano, e variano con insensibile gradazione, e differenza di misure secondo i rapporti del vario affetto, amicizia, gratitudine, o altro vincolo, che obblighi l' uomo agli altri della specie sua; laddove i doveri della giustizia sono sempre d' una costante misura, come nel seguente capo più diffusamente spiegherò.

* *Necessitas tollit arbitrium*
Senec. de Benef.
lib. II.
c. 19.

Qual uso io sia per fare di queste teorie qui da me soltanto brevemente indicate, si vedrà in appresso.

D

CA-

(1) *Nisi quod melior est causa suum non tradentis, quam poscentis alienum* disse il Rè Aminta all' invasore Alessandro Q. Curt. lib. VII. c. I.

C A P O III.

Se sia lecito ad un Principe restare nella neutralità, e in quali casi.

Egli è manifesto, che la prima questione da doverfi esaminare è il decidere se possa un Principe senza mancare alla giustizia, o alla beneficenza restare nella neutralità: perciocchè se mai si dimostrasse non poterlo egli fare, di ogni altra questione, che si passasse indi a promuovere, sarebbe inutile, e vana la discussione.

Or per procedere ordinatamente in questa, dico non doverfi prender già le parole della questione nel loro più esteso senso, qualicchè si dubitasse se sia un Principe tenuto ad entrare in tutte le guerre indefinitamente, che sorgono. Perchè a niun uomo di sana mente verrà in pensiero di esaminare, se facendosi guerra tra Principi lontanissimi, co' quali nessun legame vi sia neppur di frequentazione di commercj, abbiassi ad entrar in guerra: nè vi sarà chi esamini da senno se accesi guerra tra' Chinesi, e i Giapponesi, sia il Re di Marrocco obbligato per dovere di giustizia a prendervi parte. Egualmente è cosa chiara non esser dubbioso il decidere se accendendosi guerra tra due grandissime potenze, come farebbero la Francia, e la Casa d' Austria, una Sovranità piccolissima, quale è la Signoria di Lucca, sia tenuta, o nò a meschiarvisi.

Tolti adunque di mezzo i casi della somma lontananza de' luoghi, e della totale separazione d' ogni le-

legame anche d'amicizia, e quello della somma disparità delle forze, si propone a discutere, se un Principe non lontano per situazione di dominio, amico egualmente di due altri, non legato però con veruno di essi da vincolo di trattato d'alleanza, e le cui forze sian tali da far peso nella guerra, possa, nascendo guerra tra quelli, determinarsi a rimaner neutrale senza mancare ai doveri della giustizia, e dell'amicizia, che ha con loro¹.

D 2

Po-

(1) Da niuno scrittore meglio, che da Cicerone si potrebbero trarre autorità in difesa di questa opinione: e certamente i detti di così grande, e virtuoso uomo sono di non lieve peso. Egli giunse a dichiarar colpa gravissima il non difender, potendolo, l'amico. *Injustitia*, dice egli, *genera sunt duo: unum eorum qui inferunt, alterum eorum qui ab iis quibus inferuntur, si possunt, non propulsant injuriam. Nam qui injuste impetum in quempiam facit, is quasi manus asserre videtur socio. Qui autem non defendit, nec obsistit, si potest, injurie, tam est in vitio, quam si parentes, aut amicos, aut patriam deserat.* Cic. de Off. lib. 1. c. 7.

Solo si potrebbe avvertire, che sembra il discorso di Cicerone riguardar soltanto i doveri de' privati nello stato di società civile, e regolata, e non le Sovranità, che son tra loro in un stato di sola natura. Ora nello stato civile a ripulsar l'ingiuria dell'amico non son necessarie le armi, e la guerra; anzi basta il metter in chiaro la verità, patrocinarla, implorar l'autorità de' magistrati, o del Principe, e tentar altre conformi pacifiche vie per la salvezza dell'innocenza. Nè da chi l'imprende è tanto da temersi l'irritazione, che ne avverrà della parte contraria; perchè è questa sempre trattenuta, e frenata dal timor delle leggi, e de' gastighi. Non è così tra gli enti indipendenti affatto tra loro, de' quali l'irritazione è senza freno, e quindi di più lunga durata. Infine sotto al governo civile gli uomini sono, e debbono essere in uno stato di confidenza tra loro; ma nello stato di

na-

Potrebbe chi volesse sostenere il nò appoggiarsi sù questo argomento, che nello stato d'amicizia, e di corrispondenza, in cui egli era, non ha potuto ignorare le cause della guerra, e molto più, se come è solito oggi in Europa, gli siano state legalmente palesate, e rese manifeste. Or non potendo esser a meno, che in sentirle non abbia giudicato l'una delle due Potenze guerreggianti aver la ragione dal suo canto, l'altra aver torto, quel naturale ed universale dovere, che è in ogni uomo di soccorrere, e proteggere chi riceve ingiustizia, ed è sopraffatto, ed oppresso, lo dovranno muovere a romper l'amicizia sua coll'ingiusto aggressore, e metterfi dal canto di chi ha ragione, per difenderla secondo il suo potere.

Che se a quest'argomento si opponesse la regola generale di Dritto di non doverfi alcuno meschiare de' fatti altrui¹; si risponderebbe, che ben esaminandola non si adatta questa al caso de' Sovrani. La regola è vera soltanto tra' privati sottomessi al governo civile, ai quali è con ragione vietato meschiarsi de' fatti, e delle ingiustizie altrui, perchè vi è il Principe, organo supremo delle leggi, a cui solo è riservato il raffrenar le ingiustizie. Ma le Sovranità sono in stato di natura tra loro; non hanno Principe, non superiore, nè altro custode delle loro ragioni, fuorchè le proprie loro forze, o le riunite da' legami dell'amicizia, o dell'alleanza.

Si avrebbe dunque a dire, che essendo l'amicizia

zia

natura sono, e debbono essere in uno stato di perpetua diffidenza, come io dirò in appresso.

(1) *Culpa est immiscere se rei, ad se non pertinentis.* Dig. T. de Reg. Jur. l. 26.

zia il più dolce, il più naturale, il più virtuoso vincolo tra gli uomini¹; essendo la forza di essa tanta, che parve al più virtuoso degli antichi filosofi troppo ristretto confine de' doveri dell'amicizia il dire, che abbiassi per l'amico a fare tanto quanto per se medesimo si farebbe; e dimostrò doverli far talvolta di più, per l'amico, che non per se medesimo², non possa dispensarsi il Principe amico dal soccorrere l'ingiustamente assalito, e prender, ciò facendo, parte nella guerra, che all'amico si movesse, eccettocchè ne' seguenti casi.

Primo. Qualora si può con probabilità prevedere, che le forze sole dell'assalito bastino a respingere il nemico: essendo chiaro, che solo nel loro bisogno siam debitori di soccorso ai nostri amici, e non quando essi possano farne a meno, e dispensarcene.

Secondo. Quando la giustizia, o ingiustizia della guerra accessasi tra' due amici fosse tanto dubbiosa, oscura, e disputabile, che contro di niuno de' due si potesse dichiarar ingiusta. E certamente in questo caso niuno contrafterà, che non solo il Principe amico d' ambedue i contendenti possa restar neutrale, ma dico, che egli lo dovrebbe per giustizia, e diversamente operando mancherebbe al giusto, aumentereb-

(1) *Solem videntur e mundo tollere, qui amicitiam e vita tollunt, qua a Diis immortalibus nihil melius habemus, nihil jucundius.* Cic. de Amicit. c. 13.

(2) *Nec enim illa prima sententia vera est, ut quemadmodum in se quisque, sic in amicum sit animatus. Quam multa enim quæ nostra causa numquam faceremus, facimus causa amicorum?.. Multæ quoque res sunt, in quibus de suis commodis viri boni multa detrahunt, detrahique patiuntur, ut iis amici potius, quam ipsi fruantur.* Cic. de Amicit. c. 15.

rebbe senza causa i mali della spezie umana , opererebbe contro il sentimento della propria coscienza reflata dubbiosa, e irresoluta, e si lascerebbe muover solo o da riguardi politici di quella ragion di Stato, della quale io qui non intendo ragionare , o da una parzialità d'inclinazione: inclinazione in questo caso biasimevole, e indoverosa.

All' infuori di questi due casi si potrebbe con Cicerone sostenere , che basti il vincolo della general società eterno , e sacro tra gli uomini tutti ¹ ; basti il sentimento dell' amicizia , e della umanità ad obbligar in giustizia ogni Principe ad accorrere alla difesa dell' ingiustamente assalito , e a non restar neutrale ² .

Io vorrei ben di cuore per utile, e felicità della spezie umana, e per fradicarne la calamità delle guerre, che si fatta opinione potesse tanto accreditarsi colla forza delle ragioni , quanto ella è per se stessa sublime, e generosa . E certo se ciò potesse avvenire, quel celebrato equilibrio della bilancia dell' Europa tentato invano da' gran politici colle combinazioni , e cogli sforzi delle negoziazioni da due secoli in quà di stabilire, e quel progetto di Pace Universale , dolce delirio d' un anima onesta ³ , verrebbe tosto prodotto-

(1) *Nihil est profecto prestabilius , quam plane intelligi nos ad justitiam esse natos , neque opinione , sed natura constitutum esse jus . Cic. de leg. l. I. c. 10. e poco di poi siegue a dire . Omnes homines inter se naturali quadam indulgentia , & benevolentia , tum etiam societate contineri .*

(2) *Etenim si is qui non defendit injuriam , neque propulsat a suis cum potest , injuste facit , &c. Cic. de Offic. l. III. c. 18.*

(3) L' Abbate di S. Pierre: del qual progetto disse il famoso Cardinal di Fleury esser *les reveries d' un homme de bien.*

dotto dalla sola virtuosa, e perfetta amicizia tra' Sovrani.

Ma io mi veggo forzato a confessare, che non mi sembra sostenibile in tutti i casi, qualora non si vogliano gratuitamente confondere i costanti, e precisi doveri della giustizia, cogli impulsi della beneficenza, e i limitati obblighi della bontà del cuore, co' magnanimi trasporti dell'eroismo.

E per spiegarmi più chiaramente comincerò dall'avvertire, che abusò grandemente Cicerone (come se ne abusa da infiniti scrittori in ogni passo) delle voci *giusto*, ed *ingiusto* applicandole a chi ricusa di soccorrere il compagno, e l'amico *. La giustizia sta nel non togliere, nè negare ad altri ciò, che loro si appartiene, (che è la forza delle parole *alterum non ledere, ius suum cuique tribuere*) ma il dare il proprio ad altri, il prestar l'opera propria non mai precedentemente promessa, appartiene alla beneficenza, e non mai si ha dritto di richiederla per giustizia. Questa è la sostanzial differenza tra il Principe alleato e l'amico. Dall'alleato per giustizia si richieggono i soccorsi stipulati, e convenuti; dall'amico s'implorano per quel sentimento di umanità, che si spera trovar in lui. Sicchè non può mai dirsi d'esser ingiusto chiunque ricusa prestar il soccorso, e l'opera sua, ma solo può darsegli talvolta il nome di spietato, ed inumano.

* Vedansi i passi di Cicerone di sopra citati alla nota 1. pag. 27. e 2. pag. 30.

Avvertito questo abuso di voci, che si trarrebbe dietro importanti conseguenze, passo a dire, che se il dover soccorrere gli oppressi fosse sempre un obbligo di giustizia (prendendo questa voce nel suo giusto, ed esatto senso) farebbe certo, costante, invariabile; ma perchè egli è un dovere di beneficenza, non

non è tale ¹. La beneficenza è un obbligo nascente da quantità spesso variabili, e di diversa misura, come quelle, che sono prodotte da tre diverse ragioni, che debbono concorrervi per produrre l'obbligazione, e tutte tre non sono mai fisse. Vi si richiede imprima
l' e-

(1) Per togliere ogni oscurità a questa mia asserzione l'applicherò ad un caso. Suppongasi, che un uomo debba consegnar da un altro cento scudi per prezzo di cosa vendutagli, o per qualunque altro legale contratto. Ognun comprende, che il debito di quest' uomo è fissamente certamente di cento scudi nè più, nè meno. Or suppongasi d'altra parte, che un infelice ridotto alla mendicizia implori la pietà d'un uomo ricco. E' debito di carità il soccorrerlo. Ma quanto dovrà dare questo ricco al povero? La somma non è mai fissa. Possono esservi circostanze, che non dico cento, ma mille scudi siano una quantità tanto piccola, che meriti rimprovero di crudeltà il non aver dato di più. Possono esservi altre circostanze tali, che un soldo solo sia bastante beneficenza. Può non esservi obbligo di dar nulla, e può infine esservi caso in cui l'usar beneficenza farebbe vizio, e colpa (il che gli algebristi esprimerebbero con dire, che la beneficenza allora passa ad esser tralle quantità negative). Questo è quel, che ho inteso di dire sostenendo, che i doveri della giustizia sian da considerarsi come quantità costanti; mentre que' della beneficenza sono quantità variabili, che posson crescere, e diminuire a guisa delle semiordinate di alcune curve, e giungere al zero, ed anche far recesso in contrario. Nè mi si opponga, che anche i debiti di giustizia possono variare, e diminuire, o crescere, come nel caso, che d'una somma dovuta si avessero a pagare gl'interessi, e le usure: perchè ognuno riflettendovi avvertirà, che le quantità variano ne' debiti di giustizia per cagioni estrinseche (come farebbero la mora del tempo, la distanza de' luoghi, onde nasce il cambio, ed altri casi) laddove i debiti di beneficenza sono in se stessi, ed intrinsecamente varianti, ed indeterminati se non si applicano alle circostanze di ciascun caso particolare.

l' esame della giustizia, o ingiustizia nelle cause della oppressione, o del danno, che talun soffre ¹. L' esame inoltre del grado d'amicizia, e d'affetto dovuto all'oppresso ². L' esame infine delle forze del foccorrente, e dello sforzo, che abbia a costargli il foccorrere ³. Quando tutte queste tre ragioni si uniscano, e giungano ad esser in quel grado, che i geometri direbbero *un massimo* ⁴, il dovere di beneficenza può divenire così forzoso, e stringente, quanto quegli della più esatta giustizia ⁵. Quindi è avvenuto, che fian-

E

fi

(1) *Nam (beneficia) nec in vulgus effundenda sunt, & nullius rei, minime beneficiorum, honesta largitio est; quibus si detraxeris iudicium desinunt esse beneficia: in aliud quodlibet incidunt nomen.* Senec. de Benef. lib. I. c. 2.

(2) Quello stesso Cicerone, che indefinitamente asserì esser ingiustizia, colpa, misfatto il non respingere, e vendicare le ingiurie dell'amico, non potè in altro luogo tacere d'esser sommamente diversi tra loro i gradi della benevolenza dovuti da noi agli enti della nostra specie, e diverso il vincolo, che con essi ci lega. *Sic enim mihi perspicere videor (disse egli) ita natos esse nos, ut inter omnes esset societas quaedam; major autem ut quisque proxime accederet. Itaque cives potiores, quam peregrini, & propinqui quam alieni.* De amicit. c. 5. Tanto egli è vero, che la morale è stata parlata sempre più con eloquenza, che con precisione.

(3) *Dabo egenti, sed ut ipse non egeam: succurram perituro, sed ut ipse non peream.* Senec. de Benef. lib. II. c. 15.

(4) Io prendo questa voce in quel senso stesso, in cui un geometra direbbe esser il diametro la massima delle linee, che possono tirarsi da un punto a qualunque altro della circonferenza dentro un cerchio; il che non dinota, che sia grandissima in se, ma solo maggiore delle altre tutte, che se le vanno approssimando in grandezza.

(5) Gli alimenti dovuti a' più stretti congiunti non sono un

un

si confuse le voci, e l' espressioni da tutti i moralisti, spesso chiamandosi giusti gli obblighi della beneficenza, perchè son giunti al grado di forzosi, e da non potersene l' uomo dispensare. Ma quando non giungano le ragioni componenti il dovere della beneficenza al massimo loro grado, variansi i nomi dell' azione di beneficenza esercitata, e da quello di giustizia (impropriamente dato agli indispensabili, come di sopra ho detto) vanno degradandosi, e chiamandosi or gratitudine, or liberalità, or virtuoso affetto verso gli amici, e i congiunti, or magnanimità, or
in

un dovere di giustizia in se stessi, ma di beneficenza; poichè non riguardano il restituire, o il non toccare ciocchè sia d' altri, ma il dare il proprio ad altrui: pure sono così stretti, che le leggi civili meglio ordinate vi metton mano, e vi astringono i renitenti. Nè solo fugli alimenti, ma sù di molti altri obblighi di beneficenza han creduto poterli interporre l' autorità delle leggi que' vecchi giureconsulti Romani, che ne' loro responsi, e decisioni ci lasciarono il più glorioso monumento de' progressi allora già fatti nello studio della vera sapienza, della morale, e del gius, il quale coltivato per quindici secoli dopo o non ha fatto maggior cammino, o forse ha rinculato. Per legge si rinvocano per vizio d'ingratitude le donazioni, le manumissioni, si toglie il dritto alla successione. Per legge si punisce la colpa lata, cioè il non prestar l' opera propria dell' attenzione, e della cura dovuta ai beni altrui, come se fosse un dolo, ed una volontà di danneggiare &c. Quindi io non cesserò di maravigliarmi, come al celebre Grozio scappasse dalla penna al libro II. capo 22. §. 16., ove tratta delle giuste cause di guerreggiare, questa indeterminata dottrina da lui in termini generali, e senza restrizioni profferita, *che quando taluno è obbligato a qualche cosa non per effetto della giustizia propriamente così detta, ma per qualche altra virtù, come la liberalità, la gratitudine, la compassione, la carità, siccome non si può tra' concittadini farne ricorso*
al

in fine eroismo. A questo punto giunti indicano un mezzano dovere, e perciò libero ad esercitarsi, o a dispensarsene, come quello che è prodotto e da mezzana causa d'ingiustizia, e da debole vincolo, ed obbligo d'affetto, e da un non facile sforzo in chi beneficia¹. Discendendo di sotto a questo termine, gli atti umani cominciano a non prender più il nome delle virtù, e vanno ad acquistar quegli de' vizj, e de' difetti: ed imprima cominciano ad aver taccia di

E 2

pro-

al giudice, così tralle Potenze non si può ricorrere alle armi; e quindi ogni guerra intrapresa per il rifiuto di que' doveri ai quali ci obbligano le altre virtù, è guerra ingiusta. La stessa regola da lui presa per sicura guida di riguardar ciocchè praticavasi tra' privati cittadini, lo avrebbe condotto a dire, che in tutti que' casi, ne' quali si potrebbe in un paese di virtuose, e ben ordinate leggi convenire innanzi al giudice chi mancasse ai doveri della obbligatoria, e indispensabile beneficenza, in quegli stessi, tra enti, che non han superiore, nè giudice, è giusta la guerra. Ma di questa decisione del Grozio tratterò più distesamente nel capo seguente.

(1) Questa mobilità, e variabilità de' doveri della beneficenza, unita all'abuso delle voci, e de' nomi dati alle virtù, e agli atti umani, han fatto credere ai moralisti, che non potesse trovarsi quella certezza nelle risoluzioni delle questioni morali, che incontrasi ne' problemi della geometria. Errore gravissimo tanto, quanto è universale. Non perchè un problema sia indeterminato sfugge dall'esser atto a risolversi. Si risolve con una equazion generale, anch'essa indeterminata, e composta di più ignote, che comprende tutti i casi. Questa a misura, che le ignote si determinano, e si fan note nelle particolari circostanze de' casi, si adatta a ciascuno, e gli risolve. Conveniva adunque meditar prima di quante ragioni indeterminate, e quindi ignote è composta ogni questione sulla beneficenza, e si farebbe visto non esser più, che tre. Determinate queste è determinata, e definita ogni questione.

prodigalità , e di leggerezza , di capriccio , di mal inteso desio di gloria , finchè giungano all'irragionevolezza , alla follia , ed alla colpa , che è l'estremo punto contrapposto al sopraddetto termine massimo de' doveri . Ciò avviene quando e si conferisce il beneficio ad un ignoto , quasi da niun vincolo legato al beneficente , e che costui lo fa con suo pericolo grande , e che in fine si dirige a giovare chi soffriva per giusta causa qualche pena . Tale sarebbe la beneficenza assurda di colui , che si arrischiassè a liberar dalle forche , o dalla galera un altro uomo a lui pressochè ignoto , che vi sia stato meritamente condannato . Sì fatta azione non merita altro titolo , che di stoltezza , ó di delitto ¹ .

Ciocchè ho discorso fin ora generalmente sulle azioni umane , si adatta intieramente alle risoluzioni delle Sovranità sul restar neutrale , o sull' entrar a parte della guerra mossa al Principe amico . Possono darfi casi , ne' quali , l'obbligo di soccorrerlo giunga al grado di forzoso , ed indispensabile . Tali sono quando unitamente e sia ingiusta al sommo , e per niun verso meritata , o causata la guerra a quello mossa : e che nel tempo stesso sian grandi tra loro i legami o dell'amicizia , o della riconoscenza per benefizj , e soccorsi altre volte ricevuti , o per communion di commercj , o per parentela tra' Sovrani , o per uniformità di culto religioso , o in fine per altro comune interesse , che gli unisca , e che quasi s'agguagli-
no

(1) *Benefacta male collata malefacta arbitror.* Ennio.

Una piacevole imagine di siffatta pazzia è D. Chisciotte , che per prodezza di quella sua cavalleria libera Ginès di Pasfamente , e tutta la catena de' condannati in galera , ed immediatamente vien rubato , e bastonato da costoro .

no ad una stipulata, e folenne alleanza: che in fine fian tali le forze del Principe invocato al foccorfo da poterfi riguardar come facile lo sforzo, e piccolo il pericolo a cui fi espone preftandolo. Quel Principe, che in questo cafo lo negaffe mancherebbe al più bello de' doveri umani: giacchè la fola giuftizia non fa altro, che render l' uomo quale dev' effer l' uomo; la beneficenza l' innalza, lo fa più fimile, e lo accofta quafi alla Divinità. *

Ma gradatamente, fe quefte circoftanze o non tutte, o non in così alto grado s'incontrino, cesserà d' effer forzoso il dovere di entrar in guerra, ma farà pure or gratitudine, or magnanimità, or in fine eroifmo il determinarvifi.

* *Deus est mortali juvare mortalem.*
Plin.

Siegue indi quel punto in cui potrebbe la determinazione di muoverfi a guerreggiare effer mifta di lode, e di biasimo, e chiamarfi una bontà di cuore non efente dall' imprudenza, e dalla leggerezza. E finalmente potrebbe effer in tutto biasimevole fe fosse moffa da una inconfiderata brama di gloria, e prurito di mostrarfi più potente, e più generoso di quel, che ai configli d' una faggia politica non fi conviene.

Ecco la generale teoria, che comprende tutti i cafi possibili della queftione sul poterfi o nò reftare nella neutralità¹. L' applicarla dipende dall' esame delle

le

(I) Per coloro, che con geometrica precifion d' idee vorranno meditare folla natura de' doveri della beneficenza piacemi avvertire, che i gradi dell' ingiuftizia delle caufe della miseria in chi chiede il benefizio fono quantità, che poffono talvolta oltrepaffare ogni confine, quali farebbero in chi riceve danno per quello fteffo, per cui avrebbe dovuto ricever premio, o

pro-

le circostanze di qualunque caso. Da essa si fa manifesto, che solo in pochissimi casi sia forzoso dovere il non restar neutrale; ma che in moltissimi o si possa, o anche si debba esserlo.

Ogni

profitto. Possono discendendo esser di limitata misura, se la disgrazia non può dirsi venuta senza colpa affatto di chi la soffre. Possono anche svanire, e non essendovi ingiustizia divenir questa zero, quale è in coloro, che tutte le sciagure, che soffrono, co' loro vizj se l'abbiano meritate. Possono infine (come ho di sopra già detto) discendere di sotto al zero, cioè esser tanto meritata la sciagura, che sarebbe colpa il liberarnegli, come è in coloro, che sono stati condannati a qualche pena dalle leggi. Rispetto al maggiore, o minore obbligo d'affetto offerverò, che non può questo essere una quantità senza confine. Il solo obbligo d'amore infinito è nell'uomo verso il suo Creatore, ma appunto la Divinità non è suscettibile di benefizj da noi. I massimi de' nostri affetti dopo quello, sono verso i genitori, la consorte, i figli, i congiunti, e più di essi verso la patria (che gli comprende tutti) e verso il proprio Sovrano. Siccome quest'obbligo non giunge mai ad esser infinito, così non perviene mai neppure a sbassarfi fino al zero; perchè basta che colui, che chiede amore da noi sia un uomo, per meritarne sotto questo titolo una qualunque siasi ancorchè picciola dose. In fine rispetto alle forze del beneficente avvertirò, che queste non possono mai giungere all'infinito, non essendo ciò concesso alla limitata possanza dell'uomo, ma possono discendere fino al zero, quali sarebbero in colui, che fosse egualmente, o anche più misero di chi gli chiede alta. Ho voluto dare questo saggio per far scorgere quanto sia diversa la natura delle ragioni componenti il dovere della beneficenza, e quanto per conseguenza debban esser complicate, e difficili le risoluzioni delle questioni, che perciò han dato larghissimo campo ai moralisti di traviare, di opinar diversamente, e di produrre opinioni strane, e mostruose.

(1) Non ha Ugon Grozio trattata la questione contenuta nel

Ognuno si farà avvisto, che io non ho ragionato delle considerazioni politiche, per le quali conven talvolta ad un Principe unirsi con altri a guerreggiare, or per impedire il soverchio ingrandimento dell'aggressore, ora per non lasciare, che si aprano nuove vie al commercio, onde venisse danno a quello de' proprj sudditi, ed or per altri riguardi. Di queste considerazioni io ragionerò nel libro II., giacchè confagro questo a trattar unicamente de' doveri del giusto, destinando quello a parlar de' consigli dell'interesse.

CA.

nel presente capo ne' termini, che io l'ho proposta; ma nel capo V. del libro I. accennò quella, che con questa confina, cioè se fosse giusta causa di guerra il muoversi a soccorrere gli amici assaliti. Citò Cicerone, Menandro, Democrito, Lattanzio, ed una nuvola di vecchi giureconsulti, che forse di tutt'altro parlano, e concluse esser *atto lecito, ed onesto il render servizio ad altri, e per conseguenza il divenire ausiliare nella guerra*, aggiungendo, che quando anche non vi fosse altra congiunzione, che l'uniformità di natura, questa basta ad obbligarci a soccorrere i nostri simili qualor si possa. Il generale rimprovero da me fatto ai moralisti di aver sempre risolte le loro questioni in termini affoluti, e generali, senza nessuna chiarezza di teorie, che tenesse conto de' dati certi, e degli incerti, de' fissi, e de' variabili, mi fa dire di questa decisione del Grozio, come di moltissime altre sue, e de' suoi compagni, che ella è talvolta vera, e talun'altra falsa, e sempre poco esattamente espressa ne' termini come è concepita. Quel che ho detto di sopra mi par, che lo dimostri evidentemente. In oltre acciocchè molti non vi prendano abbaglio, piacemi far osservare esservi diversità grande tral dire, che sia giusto motivo di guerra l'intraprenderla per soccorrere un amico assalito, e il dire, che sia necessario

do-

C A P O IV.

Se l'esser un Principe restato nello stato di neutralità possa in qualche caso dar giusto motivo di guerra contro di lui : e di altre questioni attenenti allo stesso soggetto.

* *Vedi la pag. 36. e seg.*

** *Vedi la nota 5. pag. 33.*

Sembrerà a molti superflua, dopo aver io * palesata la mia opinione di potersi incontrar circostanze, nelle quali l'obbligo di soccorrere un Principe amico, quantunque niun legame di stipulata alleanza vi sia con esso, giunga al grado di forzoso, e indispensabile, l'aggiunzione di questo capitolo, tantopiù, che già ** ho combattuta la contraria opinione del Grozio. Pure io non ho creduto potermene dispensare, così, per-

dovere il farla. Può molte volte una azione esser e virtuosa, e lodevole, senza che per ciò il non farla divenga vizioso, e biasimevole. Negli atti umani appartenenti alla beneficenza, e alle virtù di questa classe ciò si verifica spesse volte, benchè non sia egualmente vero negli atti appartenenti alla rigorosa giustizia. Così quell'uomo, ch' esporrà al pericolo la sua vita per salvar quella dell'amico fa sicuramente un atto di nobilissima virtù, come l'insegnò S. Tommaso *Part. 3. dist. 29. quæst. I.* dicendo *tradere se ipsum morti propter amicum est perfectissimus actus virtutis*. Ma non ne siegue, che il non farlo sia vizio, giacchè l'atto contrario al sopradetto non è già l'astenersi dal farlo, ma sarebbe quello di esporre al rischio la vita dell'amico per salvar la sua, e questo sarebbe sicuramente atto vizioso, e biasimevole. Il non fare rimane nel mezzo tra' due atti, (come il diametro tra le semiordinate delle curve) e quindi generalmente parlando non è atto nè virtuoso, nè vizioso, anzi in se stesso considerato neppur si può dir atto ma zero.

perchè l'autorità di questo celebre scrittore potrà far peso a moltissimi, come perchè parmi in tanto grave materia conveniente l'indicare con maggior precisione quali sian que' casi, ne' quali io penso potersi riguardar come degno d'inimicizia quel Principe amico, che ha negato i suoi soccorsi. Infine merita d'esser riportata, ed esaminata da me l'opinione di Cristiano Volfo sulla presente questione, seppure tra quelle sue tutte oscure, ed indigeste, e spesso contraddittorie, e mal concepite dottrine, farò capace d'indovinarla, e discernerala.

Ugon Grozio credè poter decidere rotondamente, che sia ingiusta qualunque guerra intrapresa per il rifiuto avuto di que' doveri, quale è la liberalità, la gratitudine, la compassione, la carità, che sono virtù diverse dalla giustizia; ed aggiunse in conferma de' suoi detti, *che ingiusta fu la guerra fatta da' Romani a un Re di Cipro, sotto pretesto, che fusse reo d'ingratitude verso il Popolo Romano. Perchè un benefattore non ha alcun dritto (prendendo questa voce nel suo giusto senso) d'esiggere gli effetti della sua beneficenza dal beneficiato; altrimenti non sarebbe più un beneficio, ma un contratto.*

Non è difficile, se io non m'inganno, il scoprire la fallacia, e l'errore di questo raziocinio, che non negherò essere a prima vista capace di far illusione. L'abbaglio giace nascosto sotto quella voce *contratto*, che ingannò Ugon Grozio. Certamente un beneficio non produce veruno di que' contratti, che nel corso della vita sogliono gli uomini liberamente, e spontaneamente stipulare: e quindi un dono non è nè un mutuo, nè un prestito, nè un precario, non una vendita, non una locazione. Ma evvi una

universal legge , e un primo contratto , che lega gli uomini con eterno vincolo d'amore , e di società tra loro¹ . Nè senza questo il consorzio della spezie umana avrebbe meritato il nome di *Società* , nome , che appunto indica contratto , ma farebbe da dirsi uno storno di bipedi senza piume . Qual vano nome , ed inutile farebbero mai le virtù della liberalità , della compassione , della pietà se non producessero effetto veruno ! Anzi è questo contratto una di quelle leggi , che il sapientissimo Cicerone disse non esser scritta , ma nata in noi , non appresa , ed insegnataci , e letta , ma bevuta col latte , ed inculcataci , e dataci dalla stessa natura² .

Mancando adunque alla retribuzione verso chi esercita una di queste virtù distinte dalla giustizia , non si v'è , egli è vero , contro verun contratto scritto , e conosciuto dalle leggi civili , ma si offende altamente quel general contratto , che forma il glutine dell'umana società . Ciò basti aver avvertito sull'opinione del Grozio .

L'opinione del Volfio sembrami in tutto contraria alla sopraddetta , giacchè pare , ch'ei dica essere ogni nazione obbligata a dar soccorso a quella ,
che

(1) *Est enim jus , qua devincta est hominum societas , & quod lex constituit una . . . quam qui ignorat , is est injustus , sive est illa scripta usquam , sive nusquam .* Cic. de leg. l. 1. c. 15. e poco più sotto siegue a dire. *Nam hæc nascentur ex eo , quod natura propensi sumus ad diligendos homines , quod fundamentum juris est.* c. 18.

(2) *Est igitur hæc non scripta , sed nata lex : quam non didicimus , accepimus , legimus ; verum ex natura ipsa adripuimus hausimus , expressimus ; ad quam non docti sed facti , non instituti , sed imbuti sumus.* Pro Mil. c. 4.

che fa giusta guerra, sebbene aggiunga esservi gius perfetto in chi domanda il soccorso, ma imperfetto in colui, che dovrebbe darlo; onde egli passa a prescrivere, che faccianfi trattati affinchè questo gius divenga perfetto. Ma come mai ha potuto il Volfio non accorgersi, che per far un trattato vi vuole il libero consenso di due, onde egli non poteva prescrivere, ed ordinare ad un solo il farlo, qualicchè da esso solo dipendesse il concluderlo? E se, secondo il suo dire, quella Sovranità, a cui si richiede l'ajuto non ha obbligo perfetto di darlo, non avrà neppur obbligo di far trattato. Svaniscono adunque queste puerili, e mal immaginate distinzioni di gius perfetto, ed imperfetto, e riman solo l'asserzione, che naturalmente vi sia obbligo di dar ajuto agli ingiustamente attaccati, proposizione in se stessa vera, ma che merita essere minutamente discussa secondo le teorie nel capo precedente da me esposte per applicarsi a ciascun caso¹.

F 2

Me-

(1) Il Volfio alla parte IV. cap. III. §. 1108. delle sue *Institutiones Juris nature, & gentium* stabilì questa dottrina *Gens quælibet alteri cuicumque debet, quod sibi, quatenus altera id non habet in potestate sua, ipsa autem citra neglectum officii erga seipsum hoc alteri præstare potest. Consequenter que ad conservationem ipsius, vel ejusdem, ac status ipsius perfectionem conferre potest, conferre debet. Jus tamen ad ea genti alteri imperfectum est, jus autem petendi perfectum, nec ea impediri potest, quo minus petatur, citra injuriam.* Indi al §. 1179. ne trae questa conseguenza. *Naturaliter gentes obligantur auxilia, & subsidia mittere genti bellum justum gerenti, & quocunque modo juvare eam in bello, quantum datur; ut vero jus perfectum ad ea acquiratur, fœdera pangenda sunt utpote sancta inter gentes habenda.* E' tanto il gruppo delle sconcezze, che in così poche righe si racchiudono, che io son tentato piuttosto

Meglio dunque, che ad esaminare le poco esatte sentenze del Volzio io impiegherò il tempo a ricercare quale sia tra tutti i casi di beneficenza obligatorj, quello, che possa dirsi il massimo, e il veramente forzoso; il che facendo verrò anche ad esaminare se a ragione abbia Ugon Grozio deciso essere stata ingiusta la guerra de' Romani contro quel Tolomeo Re di Cipro, che ad essi avea mancato di gratitudine¹.

Egli

tosto a credere d'esser io quegli, che non l'intendo, che a pensare, che il Volzio abbia potuto profferirle. Certamente se in chi domanda vi è perfetto gius di chiedere, farà perfetta ingiuria chi nega. Se poi per gius ha inteso ciò, che più esattamente avrebbe dovuto dir libertà, o sia facoltà, fa ricordare del volgare, e scherzoso detto, che il chiedere, il protestarsi, e il dar di testa al muro son atti leciti a tutti; tanto è diverso l'aver libertà di chiedere, dall'aver dritto a pretendere, e domandare. Ma io non mi straccherò dippiù sopra questo scrittore, non meno, che sulle opere di Samuele Coccejo, ne' libri de' quali chi si darà la pena di meditarvi vedrà risorta, e rinnovata sotto altra sembianza, e sotto diverso, e men aspro suono le celebri voci, e distinzioni degli scolastici *materialiter*, *formaliter*, *intentionaliter*, *quidditative*, *ut sic*, *secundum quod*, *ut quò*, *ut quod*, ed innumerevoli altre usate da quella gente, che ne' loro astrusi, ed affettati studj badava non ad intendere, ma a dar ad intendere.

(1) Non ha che fare colla presente questione l'esaminare se quel particolar caso della guerra da' Romani mossa a Tolomeo Re di Cipro fosse di una guerra giusta, o ingiusta. Certamente fu quella ingiustissima. Così la dichiarano tutti gli storici, e fino i più saggi del Senato in quel tempo la detestarono. Vagliane per tutti il giudizio di Cicerone, che piacemi rapportare *Rex Ptolemaeus, qui si nondum erat ipse a Senatu socius appellatus, erat tamen frater ejus*

Egli è necessario premettere esser la guerra il maggiore de' dispendj, de' danni, e de' pericoli di una Sovranità; tanto grandi sono le conseguenze delle straggi, delle devastazioni de' campi, e degli edifizj, de' debiti, de' tributi, dell' estrazion del denaro, e del totale spoffamento, che la guerra stessa si tira dietro, alle quali ruine spesso s'aggiunge l'altra assai maggiore delle alterazioni nelle leggi, ne' costumi, e fin anche nella costituzion dello Stato. Un tremuoto, una epidemia, un incendio, una carestia, che distruggano una, o più città, quantunque orribili calamità, e flaggelli dell'ira celeste, non sono di gran lunga comparabili a questo flagello, che l'uomo a se stesso dà: perciocchè nè l'effetto di essi si distende tanto, nè tanto dura, e perchè l'esperienza tutto giorno ci mostra, che da que' mali di sopra rammentati, coloro che rimangono, presto si rialzano, e si sollevano, laddove una guerra infelice può giungere a far

regis, qui cum esset in eadem causa, jam erat a Senatu honorem istum consecutus: erat eodem genere, iisdemque majoribus, eadem vetustate societatis: denique erat Rex, si non dum socius, at non hostis: pacatus, quietus, fretus imperio populi Romani, regno paterno atque avito: regali otio perfruebatur. De hoc nihil cogitante nihil suspicante, eisdem operis suffragium ferentibus est rogatum, ut sedens cum purpura, & scepro, & illis insignibus regiis, praconi publico subjiceretur; & imperante populo Romano, qui etiam bello victis regibus regna reddere consuevit, Rex amicus, nulla injuria commemorata, nullis repetitis rebus, cum bonis omnibus publicaretur. Pro Sext. c. 26. Ma se fu iniqua quella guerra, perchè sognato era il rimprovero dell'ingratitude, non ne siegue praova in favor dell'opinione del Grozio, che sempre sia ingiusta la guerra, anche nel caso della ingratitude la più manifesta.

46
far perdere ad una nazione, e perder per sempre la sua indipendenza, e la libertà: ed a parer de' saggi la schiavitù è peggior della morte¹.

Ciò essendo vero, molti benefizj, che obbligherebbero un popolo ad una ancorchè grande riconoscenza, non si può correre a decider subito, che possano obbligarlo ad abbandonar lo stato di neutralità. Abbia una

(1) Seneca ragionando de' beneficj maggiori, che possano farsi all'uomo, mise imprima quello dell' avergli salvata la vita, indi soggiunse *Proxima ab his sunt sine quibus possumus quidem vivere, sed ut mors potior sit; tamquam libertas, & pudicitia, & mens bona. Post hæc habebimus conjunctione, & sanguine, usuque & consuetudine longe cara, ut liberos, conjuges, penates, ceteraque, quæ usque eo animus applicuit, ut ab illis, quam a vita dirvelli gravius existimet*, de benef. lib. I. c. XI. E' palpabile la contradizione in cui cade, egli stesso avendola manifestata di sopra dicendo *primum obtinent locum sine quibus non possumus vivere, secundum sine quibus non debemus, tertium sine quibus nolumus*. Se vi è dunque uno stato in cui l'uomo o non vuole, o non dee più vivere, questo stato è peggior della morte. Il terzo e non il primo luogo dovea dunque dare alla salvezza della vita. E così in fatti è. L'uomo è talmente organizzato, che naturalmente preferendo alcuni sentimenti al senso, ed al sapore del vivere, non è stoltezza, ma ragione in lui l' esporre la vita per salvare il vero onore, il sacrificarla alla patria, che contiene quanto egli ha di più caro, l' anteporre la morte alla schiavitù. Quindi la ragionevolezza della guerra; quindi la lode di alcune imprese; quindi l' applauso di molte virtù. Sù questa nostra organizzazione, che ci diversifica da' bruti (i quali non han idea dell' onore, non senso della patria, non de' congiunti, nè altro, che il senso fisico degli incomodi della servitù) chiunque vi mediterà profondamente troverà lo scioglimento facile de' più intrigati quesiti della morale: ma non è luogo questo da dilungarmici.

una nazione soccorsa un'altra con generosa liberalità di viveri durante una gravissima fame; abbiala ajutata di materiali, di artefici, di danaro in caso d' un tremuoto, o d' un incendio distruggitore; abbiala fornita di medici, medicamenti, guardie, viveri, ed ogni sorte d' ajuti in un crudele contagio, potrà con ragione pretendere un egual trattamento in caso di sciagura simile, che ad essa avvenisse. Ma s' egli è indubitato, che anche ne' contratti di esatta giustizia non vi è obbligo di restituire più di quanto si è ricevuto, molto meno si potrà pretendere, che per sentimento di gratitudine sia forzoso render più di ciò, che fu donato. Anzi chi sostenesse, che del beneficio avuto s'abbia a dar sempre l'equivalente, s'ingannerebbe, e convertirebbe l'atto del beneficiare in un contratto di prestito, o in uno di quegli da giuristi detti innominati del *dare per avere*, o del *far per ricevere*, o altro somigliante. Obbligo inerente alla natura umana, e sostegno della general società è il non esser ingrato. Ma il beneficio, che si rende deve sempre soggiacere all'esame di quelle ragioni componenti il dovere della beneficenza nel capo precedente esposte, e dichiarate.

Quindi quantunque sianfi ivi da me enumerate alla rinfusa le cause maggiori della gratitudine, e dell'amicizia tra' Sovrani, pure io non esiterò di dire, che non tutte, nè sempre giungono a render forzoso il dover divenir ausiliare. Una sola io ne ravviso predominante a tutte, e degna di tanta gratitudine da poter render forzoso l'obbligo di prender la gravissima, e durissima risoluzione di entrar in guerra; e questa è quella stessa, che la sapienza degli antichi giureconsulti nelle leggi civili ci avea indicata, cioè

la

*la Donazione*¹. Voglio dire, che quel Sovrano, che riconoscerà il trono, e la sovranità dal generoso, e libero dono d'altro Principe, non può a parer mio scusarsi nè dispensarsi dall'ajutarlo, e congiungersi a lui in una giusta guerra, se vi farà invitato. E parimente rispetto ai governi Republicanì, quella nazione, la cui libertà, ed indipendenza farà opera, e dono d'altro Sovrano, o Republica, non sò persuadermi, che possa senza vizio, e senza rimprovero di mostruosa ingratitudine, invitata a collegarsi, restare nella neutralità. Nè da questo caso molto si divaria quello dell'essere stato altra volta un Principe, o una Republica così potentemente soccorsa da altra Sovranità in qualche guerra pericolosissima, che secondo i discorsi della probabilità, pareva prevedersi, che senza quel vigoroso ajuto avrebbe infallantemente perduta la Sovranità, o l'indipendenza. Siffatto dono, e beneficio essendo il massimo de' possibili in questa linea, obbliga ad una riconoscenza massima anche essa, e per conseguenza forzosa.

Ora vi faranno molti ai quali sembrerà pressochè inutile tutto questo discorso finora da me fatto, per-

(1) Considerarono que' sommi filosofi non men, che giuriconsulti, i laceri avanzi delle opere de' quali ci ha tramandati Treboniano, che la libera e spontanea donazione de' beni, o il dono della libertà detto manomissione, non si annulla per qualunque scioperato uso si faccia della roba, o della libertà donata, perchè è dono, e non patto scritto. Solo per ingratitudine l'annullarono. Credettero adunque esservi sempre un tacito, ed occulto patto anche là, dove non appariva, e che non si dovesse mai cancellare dalla memoria del beneficato il beneficio avuto, ne convertirsi in pregiudizio del donatore.

perchè si persuaderanno non poterli incontrar mai, o quasi mai il caso, che dopo tanti legami o di benefizj d'ajuti ricevuti, o di dono, e cessione di dritto sovrano, non siasi stipulato trattato d'alleanza. E certo quando un trattato vi sia tramezzo, mutansi i termini della presente quistione, essendo l'adempimento de' trattati un dovere di rigorosa giustizia, e non più un atto di beneficenza, e di grata retribuzione. Perciocchè ogni cosa promessa dee riguardarsi come acquistata già, e divenuta propria di chi ha la promessa, e quindi il negargliela non è più un non dare il proprio ad altri, ma è un togliere altrui ciò che era divenuto già suo: e perciò gli obblighi degli alleati sono assai più precisi, che non de' Principi soltanto amici. Ma chi avvertirà sugli avvenimenti della storia delle nazioni troverà quanto sia spesso volte accaduto (ed in niuna età più, che nella corrente, malgrado la smania da poco tempo incominciata di moltiplicar trattati), che appunto i sommi benefizj, e gli strettissimi legami o del sangue, o delle politiche correlazioni, han fatta trascurare, e quasi dimenticare l'utilità de' trattati d'alleanza. E perciò non mi è paruto superfluo il discorrere, e il ricercare quali casi precisamente, e quali circostanze inducano un obbligo non inferiore a quello d'una convenzione, e d'un trattato scritto.

§. II.

Appartiene al presente soggetto, e in niuna parte meglio, che in questo capo troverà luogo l'altra quistione stata da molti scrittori del Dritto publico esaminata, *se un Principe rimasto con buon dritto neu-*

G

tra-

trale tra' due contendenti , sia tenuto a passare uffizj di riconciliazione , e ad intromettersi a far seguir la pace tra loro. Sulla qual questione , come sù quasi tutte le altre è avvenuto , che la poca precision delle voci ha generata oscurità , ed equivoci , che convien dilegeare.

Se per uffizj di riconciliazione si vorranno intendere quelle semplici esortazioni, e preghiere, che l'amor della quiete, il risparmio dell'umano sangue, l'orror delle straggi ispira ai Principi pacifici, io non controvertirò esser ogni Principe virtuoso in certo modo tenuto non che a farle, ma in ogni opportuna occasione a replicarle. Ma sono questi in sostanza puri desiderj¹, e pressochè atti di urbanità, e da non collocarsi nella linea de' rigorosi doveri. E siccome in veruno degli autori di Dritto Pubblico non s'incontrerà fatto discorso su' complimenti di condoglianza per morte de' Sovrani, o di rallegramento per le nascite, o per le nozze, o altro loro lieto avvenimento, che la dolcezza de' presenti costumi d'Europa ha introdotto non trascurarsi neppure tra' Principi inimici, e guerreggianti, così nemmeno di sì fatti

de- 2

(1) Sono rimarchevoli queste parole, che Tito Livio mette in bocca al legato del Re Antioco per dissuader gli Achei dal congiungersi co' Romani nella guerra di Etolia. *Non enim ut secus adversus eos arma capiant, sed ut neutri parti sese conjungant petere. Pacem utrique parti, quod medios deceat amicos, optent, bello se non interponant.* lib. 35. c. 48. Restringe così i doveri de' neutrali al solo nudo desiderio della pace, senza frameschiarsi ne' fatti de' guerreggianti. E perciò neppure parmi potersi estender gli obblighi fino alla necessità di offrirsi per atto di umanità nè per arbitro, nè per arbitratore, nè per mediatore; non essendo mai queste funzioni senza pericolo d'incorrere in qualche indignazione.

desiderj, ed esortazioni per la concordia, e la pace, a chi del solo Dritto tratta, si convien ragionare. Il Dritto delle genti è materia in tutto diversa da quella, che tra' Sovrani diceasi *Etichetta*, e tra' privati chiamasi dagl' Italiani il *Galasco*.

Che se per uffizj di conciliazione s'intendano quegli, che realmente, ed efficacemente a questo oggetto conducono, dirò francamente, che siffatti uffizj non valeranno punto a produrne l'effetto, se unita alle esortazioni non vi farà almeno una tacita, e remota indicazione (raddolcita poi per quanto si voglia sotto qualunque vogliasi giro, e contorno di parole, e di frasi moderate) di potersi alla fine quel Sovrano, che passa l'uffizio, venire a dichiarare o per un guerreggiante, o per l'altro. Contrerà adunque quest'uffizio una tacita minaccia. Or io credo, che niuno mi contrasterà, che quando un Sovrano non sia nel caso dell'obbligo d'entrar in guerra, non è neppur tenuto a minacciarla ancorchè copertamente. Anzi se la giustizia non richiede da lui la guerra attuale, la prudenza molto più gli vieta le minacce, come quelle, che potrebbero suo malgrado farlo trovar involto, e necessitato a guerreggiare *.

G 2

§. III.

(*) Insegnano tutti i più saggi Politici doverli il Principe sommamente contenere nelle minacce, e non usarle mai se non quando se ne preveda sicuro l'effetto; perciocchè le minacce non diminuiscono le forze, ed accrescono la precauzione, e la collera in colui, che le riceve. *Io credo, che sia una delle grandi prudenze, che usino gli uomini, astenersi o dal minacciare, o dall'ingiuriare alcuno con le parole; perchè l'una cosa, e l'altra non tolgono forze al nimico; ma l'uno lo fa più cauto, l'altra gli fa avere maggior odio contro di te, e pensare con maggiore industria di offenderti.* Macchiav. disc. lib. 11. c. 26.

SUccede naturalmente a questa questione da me trattata , l'altra *se siavi alcun Principe neutrale tenuto , ed obbligato dalla sua Dignità ad intimare ai Principi guerreggianti il desistere dalle ostilità.*

Per due soli Sovrani dell' Europa si è potuta simil quistione metter in campo , ed agitare , l'Imperatore , ed il Papa .

Rispetto all'Imperatore parmi appartenere ai soli scrittori del Dritto Germanico , e non a chi tratti del Dritto publico universale il ricercare quali siano i doveri di lui a mantenere la quiete interna di quella sua Republica (o chechè altro siasi , ed abbiassi a denominare quella Costituzione , che è detta volgarmente l'Impero) , della quale egli è il capo ; e fin dove si stendano sù questo punto i suoi dritti , e la sua autorità .

Rispetto al Papa , tutti i canonisti cattolici , e non cattolici esaminano le questioni , se possa egli in qualche caso ordinare ai Principi cristiani il cessare dalle armi , e rimettersi alla sua decisione , e quindi passano a ricercar se sia il Sommo Pontefice obbligato dalla sua Dignità a procurar questo beneficio alla Cristianità , se possa scomunicare i Principi relluttanti , se possa deporgli dal trono , se sia obbligato a far leva di truppe , e o combattendo egli , o mettendo in sù altri a combattere astringergli alla pace ¹ . Ma tutte le sopraddette quistioni appartengono in-

(1) Il Padre Schiara nella sua *Theologia Bellica* lib. 1. diff. 41. e 42. concede francamente al Papa tutti i sopraddetti dritti , anzi sostiene esservi obbligato in coscienza dalla sua
Di-

intieramente allo studio del Dritto canonico, e non a quel Dritto publico delle genti, che essendo universale ha esistito in ogni tempo presso tutte le nazioni, e non è circoscritto, e limitato alla sola Europa Cristiana. Quindi come di cose aliene dal mio istituto ne ritorcerò il discorso. In oltre a me parrebbe irriverenza verso un pacifico, e quieto Principe, e sarebbe inciviltà, e villania verso qualunque minimo privato, il mettersi non chiamato a voler discutere quali dritti taluno possa avere o vantare, prima, che quegli stesso mettendogli in campo non abbia manifestato, e pronunziato di volersene avvalere. Perciò innanzi, che muovere siffatte dispute converrebbe, s'io non m'inganno, aspettare, che un Papa abbia pensato a promuovere, e far valere taluno di somiglianti dritti attribuitigli: il che se avverrà allora sarà tempo di esaminarlo. Per ora il caso me ne sembra molto lontano.

§. IV.

Tempo è di passare ad esaminare *se sia necessario ad un Principe per godere dello stato di neutralità il manifestarla con qualche atto publico sia edisso, o dichiarazione, o altro; e se debba convenirla per via di trattato colle potenze guerreggianti*: della qual quistione farà facilissima la risoluzione a chiunque porrà mente alla definizione da me data della neu-

Dignità. Cita in appoggio delle sue opinioni il Suarez, il Coninghio, il Lorca, il Castro-Palao, il Diana, il Turrecremata, il Vittoria, il Duardo, il Bellarmino, ed una schiera d'altri canonisti di quelli, che colle loro dottrine aspirarono al loro innalzamento nella corte di Roma assai più, che all'innalzamento della corte di Roma.

*Vedi la
definiz. V.
pag. 7. e
la nota.

neutralità: * giacchè non essendo essa un nuovo stato di cose, in cui entri un Sovrano, ma soltanto una perseveranza, e continuazione nello stato, in cui già era, si fa manifesto non esservi in realtà bisogno di dichiararla fuorchè col fatto, e colla osservanza dell'imparzialità, e di tutti i doveri di essa: e quindi molto meno ha necessità d'essere stipulata con speciale trattato¹. Egli avviene però oggi, nella stretta corrispondenza, in cui vivono tutti i Sovrani di Europa per mezzo de' ministri, che fissamente tengono nelle principali corti, che essendo questi solleciti, ed ansiosi di richiedere, ed interrogare le intenzioni del Sovrano, presso cui risieggono, sulla guerra insorta, dalle risposte, che ricevono rimanga dichiarata prima, che co' fatti, colle assicurazioni date l'intenzione dell'adottata neutralità. E spesse volte quantunque non vi fossero ministri residenti scambievolmente, que', che s'incontrano a rifedere in una terza corte comunicandosi le intenzioni de' proprj Sovrani vengono a palesarla. Infine accade quasi sempre, che volendo i Principi far esattamente osservare da' loro sudditi la neutralità da essi abbracciata, la pubblicino con qualche editto nel loro Stato. Ma quando tutte queste cose mancassero, riman sempre vero, che la sola continuazione negli stessi atti pacifici, ed imparziali fino a quel tempo usati, basta a manifestare i sentimenti non mutati, e quindi l'abbracciata neutralità, alla quale si farebbe torto se sotto colore, che non siasi
fol-

(1) L'Ubner non avendo data la giusta definizione della voce *Neutralité* fu obbligato poi d'avvertire giudiziosamente, che *tout peuple, qui ne prend aucune part par des réalités a la guerre est censé Neutre, quand même il ne l'auroit pas déclaré expressément*. C. 2. §. 1. pag. 32.

follealmente dichiarata, si tentasse violarla, o averla per dubbia, e taciuta.

Imperdonabile è perciò l'espressione del Volfo in aver detto, che per aver un gius perfetto ¹ a godere del-

(1) Quantunque io per la naturale avversione, che ho verso il disputare, e il contraddire avessi risoluto non impacciar mi troppo colle dottrine del Coccejo, del Volfo, del Vattel, (che può dirsi un elegante traduttore del Volfo), e di tutti i moderni scrittori di Dritto publico, che si son fatti loro seguaci, pure per giovamento di coloro, che dietro quelle scorte già in sì fatto studio sonosi iniziati, dirò quì una volta per tutte, che fu *ab antiquo*, e fin da Aristotele, e forse assai innanzi lasciata introdurre la prima ambiguità di parole comprendendo sotto il nome di *giustizia* così i doveri della giustizia, cioè del non offender altrui, come que' della beneficenza, cioè del giovare altrui. Quindi per uscir dalla confusione, che questa voca ambigua andava cagionando, si pensò a distinguere la giustizia in *giustizia esplettrice*, voce che dovea dinotar quella, che solamente era da chiamarsi giustizia, e *giustizia attributrice*, da altri detta *distributrice*, che dovea dinotar la beneficenza. Ma poi non si convenne fissamente nel senso, e nella spiegazion di queste oscure voci, e chi le prese in un significato, chi in un altro, onde crebbero al sommo le confusioni, e le logomachie. Per terminarle s'inventarono altri nomi di giustizie, e vennero sù le voci di giustizia *permutativa*, *commutativa*, *correttrice*, ed altre, e vieppiù s'intrigò il discorso. In fine si pensò a chiamar *dritto perfetto* i doveri della giustizia, e que' della beneficenza, (che quegli autori chiamavano *giustizia attributrice*) denominarli *dritto imperfetto*, denominazione sciocca, ed erronea, che lascia quasi credere essere sempre, ed in ogni caso meno obligatorj i doveri della beneficenza, che non que' della giustizia, il che è falso. Ma poi neppur sù queste altre voci si rimase d'accordo del senso, che doveessero avere. Trovo, che molti autori * definiscono il *dritto perfetto* tra gli enti indipendenti quello, che si può ripeter anche colla forza. Secondo tal

* Vedi il
Puffen-
dorf al
lib. I. c.
7. §. 7.
de-

della neutralità si abbia a stipularne trattato co' guerreggianti. Nè in verità può trovarsi un oggetto di trattato men forzoso di questo, giacchè tanto la violazione della non stipulata, quanto quella della convenuta autorizzano del pari a muover guerra all'infrattore, nè l'un atto può aver maggior castigo, che l'altro.

§. V.

definizione questo sarebbe il solo vero Dritto; e sparisce il *dritto imperfetto*. Se dunque il Volfio ha voluto dire, che il rispettare, che un Principe faccia l'amicizia d'un altro, il quale vedendolo entrar in guerra si è contenuto nella neutralità, ed imparzialità, e non l'ha offeso dando ajuti al suo nemico, sia un dritto di beneficenza, perchè non avea stipulato con lui trattato di neutralità, e perciò lo chiama *dritto imperfetto*, ha detto male; essendo l'obbligo di non offendere chi non ci ha offesi un dritto di rigorosa giustizia. Se poi ha voluto dire, che non avendo quel Principe stipulato trattato ha men perfetto obbligo, ha detto malissimo; giacchè i trattati aggiungono solo forza a que' patti, e a quelle convenzioni che da spontanea volontà provengono; non ne aggiungono, nè possono aggiungerne a tutto quel, che dalla legge naturale deriva. E così un uomo è egualmente obbligato a non affannar un altro o che glie l'abbia promesso, o che non abbia fatta mai tal promessa; nè si troverà chi dica, che quando non si è promesso divenga atto di sola beneficenza il non affannare, e sia atto di giustizia solo quando vi è la promessa.

Ecco un piccolo saggio dell'immenso bujo volontario, in cui a forza di distinzioni scolastiche, di voci strane, e di idee non digerite è piaciuto ai giuristi, e ai moralisti moderni d'entrare per solo prurito di dare coll'oscurità fatica di studio, e di applicazione ad una scienza, la quale spogliata di queste superfluità di parole forse avrebbe potuta apparire non come uno studio difficile, e riservato a pochi, ma come una voce chiara, ed universale del cuore umano.

§. V.

QUel, che nel precedente paragrafo ho detto sul non esser necessaria la stipulazione di verun trattato per poter goder pienamente i dritti della neutralità, mi conduce naturalmente all' esame di due altre celebri questioni. La prima è *se un Sovrano ridotto al punto di entrar in guerra, o di già entratovi, abbia dritto di obbligarne un altro, con cui è in pace ed in amicizia, a dichiarar le sue intenzioni circa la neutralità, che pensi di conservare, o di rompere con lui in avvenire.* L'altra *se un Sovrano abbia in qualche circostanza dritto di astringere un altro, con cui sia in pace, a stipular seco trattato, e convenzione, in cui s'obbligbi a restar neutrale tra lui, e il suo inimico.*

Ogni piccolo lume di senno, e di ragione pareva bastante a risolvere queste questioni prima, che i giureconsulti moderni le avessero colle loro distinzioni, e con nomi nuovi, e strani ottenebrate. E' manifesto, che un Sovrano vivente in pace con un altro, finchè non ne riceve alcun torto, come ha libera facoltà di partecipargli la guerra, che è sul punto d'imprendere, e sentire quel, che sù ciò il Sovrano suo amico vorrà rispondergli, così non ha motivo giusto di astringerlo a dire categoricamente se pensi in avvenire di offenderlo. Gli atti di lui pacifici, amichevoli, e giusti debbono rassicurarlo sul presente. Nell' interno de' pensieri poi, e ne' casi del futuro non è concesso ad uom mortale di penetrare. Dunque il volerlo sapere, quanto è impossibile, e vano, tanto è desiderio disobbligante e sconigliato¹. Qual profitto potrà ritrar-

H

trar-

(1) Un solo esempio, non è gran tempo passato, ha avuto l'Eu.

trarfi da fomigliante richiesta? Qual maggior ficurezza avrà l'interrogante dopo la risposta avuta? Chi può pensare a romper l'amicizia, potrà forse aver ritegno di diffimulare, e mentire? Che se era già risoluto di romperla subito, i fatti l'indicheranno prima, che la parole. Dunque rispetto alla prima questione è facile risolverla dicendo non esservi dritto, come non vi farebbe nè urbanità, nè prudenza a voler astringer con minacce i Sovrani amici a dichiarar con parole quel, che saran per fare in avvenire, qualora nel presente in niente contravvengono all'amicizia.

Chiaro è egualmente, che se un Sovrano necessitato a muover guerra, nell'atto, che ne fa note le ragioni ai Principi suoi amici, gl'interroga sull'effetto, e su' sentimenti, che la nuova guerra farà per produrre in essi, non solo non offende la loro delicatezza, ma dà per contrario un nuovo, e gran contrassegno di sua amicizia: perchè si suppone, che domandi di sapere soltanto, se con quel, che egli imprende a fare farà per recar loro forse tanta noja, e dispiacere da potergli muovere a raffreddare, o anche a guastar in tutto l'amicizia, che durava tra loro. E' questo un atto amichevole, e giusto, e tanto più conveniente d'usarlo, quantocchè con ciò si toglie ogni pretesto ad un Sovrano amico di poter rimproverare all'altro d'aver cominciata una guerra contro qualche Principe

l'Europa d'un Sovrano, che con modi minacciosi richiese un altro, con cui era in pace, a dichiarare i suoi sentimenti sull'avvenire; e fu quest'atto riguardato come tanto indecente, ed offensivo, che la risposta altra non fu, se non che una fomigliante domanda equivaleva alla dichiarazion d'una guerra, che fu in fatti subito cominciata.

esse stato fino allora comune amico, senza avernelo prevenuto, e senza aspettar di sentire se una così grave risoluzione qual' è il muover la guerra, farebbe stata capace di disgustarlo a segno da farlo determinare a non restar spettatore indolente della tenzone. Sicchè la ragione ci dice, che esiste, ed è certo il dritto di domandare quale immediato effetto ne' sentimenti, e nelle risoluzioni de' Principi circostanti, ed amici sia per causare la nuova guerra, ma il dritto di voler saper gl'interni consigli sull'avvenire non v'è, nè vi può esser giammai. La pratica generale dell'Europa da più secoli in quà è uniforme al detto da me.

Passando all'altra questione dico in prima esser chiarissimo, che l'astringer un Sovrano indipendente a conchiuder trattati di qualunque spezie sieno, è sempre in se stesso una violazione dell'indipendenza, e della Sovranità; come quella, che fa sempre i trattati quando da spontanea volontà vi è mossa, o da preghiere allettata, e può ricusargli quando così lo stimi, e gli piaccia. Ma da questo non siegue, che in qualunque caso non vi sia dritto di forzar un Principe a concludere un trattato anche contro sua voglia.

E' noto a chiunque abbia tintura del Dritto publico esservi due classi di *trattati*, altri detti *eguali*, altri chiamati *disuguali*. Chiamansi eguali quelli, che da spontanea volontà de' due contraenti derivano; e per contrario sono i diseguali quelli, ne' quali l'uno astringe l'altro ad accettargli, e sottomettervisi.

Tali sono tra'l vincitore, e il vinto. Nè per esser diseguali divengono ingiusti; poichè quel dritto stesso, che autorizzò la giusta guerra, autorizza il vincitore ad imporre condizioni a chi restò succom-

bente. Infiniti esempj ha la storia di trattati diseguali di pace conchiufi dopo gli eventi della guerra, ed in non pochi di effi incontrafi il patto di dover reftar neutrale in caso di altre guerre previfte ¹.

Inoltre fecondo l'opinione de' più gravi, e celebri fcrittori, non folamente dopo le vicende d'una guerra poffono aver luogo i giufti, e legittimi trattati difeguali; ma poffono effervi prima di cominciarla. La quale opinione riguardando una graviffima queftione farà da me più ampiamente difcufta nel fequente capo. Intanto bafita al prefente foggetto il poter dire, che vi fono cafi, ne' quali l'aftringer un Sovrano a reftar nella neutralità, e l'obbligarlo anche fuo malgrado con trattato difeguale, non può dirfi un atto ingiufto.

Quefto è quel, che la femplice ragione additava fù quefta faciliffima queftione. Ciò, che s'infegni poi dagli autori di Dritto publico, fi troverà raccolto, e rifretto in due paragrafi dell'opera dell'Ubner, che mi giova per intero riportare ². In effi fcorderà ciafcu-

(1) Tale fu la condizione, che nel trattato, che fuffeguì alla feconda guerra Punica i Romani impofero ai Cartaginesi di dover fempre reftar neutrali, nè poter imprender guerra fenza loro permeffo. Innumerabili fono gli esempj fomiglianti.

(2) *On a imaginé une diftinction de la neutralité en neutralité generale, & neutralité particuliere. L'on appelle neutralité generale l'état d'une nation, qui fans être alliée d'aucune des parties belligerantes est toute prête à rendre également à l'une, & à l'autre, ou à chacune d'elles les devoirs, aux quels chaque état est naturellement tenu envers les autres. On entend par neutralité particuliere la situation d'une société civile, qui par quelque convention expresse s'est obligée à rester neu-*

scuno come questo giudiziofo, e sempre chiaro scrittore è divenuto oscuro, e contradicente a se stesso
su-

Neutre dans la guerre qui s'allume, ou qui se fait.

Les usages plus tôt, que le Droit des Gens universel ont encore fait naître une subdivision de la neutralité particuliere en neutralité pleine, & entiere, & neutralité limitée. La premiere a lieu lorsqu'on s'engage à agir de même a tous égards envers chacune des parties qui se font la guerre. On est dans le cas de la seconde si on a pris des engagements pour favoriser a l'égard de certaines choses, ou de certaines actions l'un des états ennemis plus que l'autre. On sent bien, que cette dernière espece de neutralité n'en est pas exactement une, a moins que les engagements favorables dont il est question ne se fussent pris avant le comencement de la guerre, & dans un temps, ou l'on a pu les prendre innocemment, ou qu'ils ne favorisent l'une des deux nations belligerantes, que par une voie indirecte ou imprevue, de façon, qu'il paroisse clairement, que celui qui l'accorde n'a point pretendu la fortifier par la contre son ennemi; mais qu'il a uniquement eu en vue de pourvoir, comme il le pouvoit, à ses propres interets sans vouloir nuire à l'une, ou à l'autre. En tout cas la Partie, qui en souffre a toujours devant elle les droits de la guerre, qu'aucun engagement ne peut autoriser un etat neutre a violer, tandis qu'ils ne s'exercent, qu'autant, que les loix de la droite raison, & les arrets equitables du droit des Gens le permettent.

Chacun s'apperçoit aisement, qu'un Peuple, qui est en guerre, quelche puissant qu'il soit, ne sçauroit contraindre legitimement aucune etat libre, & independant à son égard à signer une neutralité particuliere, & encore moins une neutralité limitée. Ce seroit empieter sur les droits de sa Souveraineté, dont celui de faire, ou de ne pas faire des traités, ou des alliances est un des plus considerables. Les exemples, que nous en avons, sont autant des preuves, que les états, comme les particuliers, ne suivent pas toujours les loix de l'equité, & qu'à l'abri des leur puissance ils respectent souvent peu les droits de leurs semblables. Toutes fois on ne peut demander à
une

subitocchè non da se, e seguendo il lume di sua ragione, ma dietro alla scorta d' altri celebri autori di Dritto pubblico ha favellato. Vedrassi come non attendendo alla varia natura de' trattati, e non avvertendo ai trattati *inequali* ha abbagliato. Vedrassi la superfluità de' nomi mal imaginati, delle espressioni ambigue, e delle distinzioni non esistenti che usa, e gli errori a cui lo conducono. Il confutarlo farebbe ora in me una non men viziosa superfluità.

CA-

une société souveraine, qu' elle s' engage expressement par quelque convention à demeurer neutre, qu' en vertu d' un Droit imparfait, & cette société n' est tenue d' y deserer, que par une obligation de la même espece. Elle peut, si elle le juge à propos accorder cette satisfaction au demandeur pour calmer ses inquietudes, sans que celui puisse se plaindre d' elle, si elle s' y refuse. Ce refus est dans le cas de celui de tout autre acte de pure humanité. Il n' est point injuste, & on ne peut legitime-ment forcer personne à le revoquer, ou à s' en dédire.

En revanche toute nation belligerante peut obliger, & forcer même s' il le faut les autres états non compris dans la guerre à observer rigoureusement la neutralité generale, c' est à dire elle peut les contraindre à ne pas favoriser un ennemi plus qu' elle même.

C A P O V.

*De' trattati di neutralità, e de' doveri,
che seco traggono.*

IL discorso del precedente capo si concatena visibilmente con quello delle neutralità, che vengono promesse, e stipulate con pubblico, o con segreto Trattato: ed avendo diggià fatto avvertire, che convien distinguere tra i trattati *eguali*, e *diseguali*, di ambedue ora partitamente favellerò.

Si contrae un trattato eguale tra Principi, che diggià vivevano in amicizia, e per ristringerla, e slontanar semprepiù ogni causa di raffreddamento, l'uno invita l'altro a consegnare alla stabilità, ed alla chiarezza delle voci scritte, e consegnar col rito del giuramento, e colla pubblicità dell'atto quelle condizioni, ed articoli, che stimansi confacevoli a trar vantaggio, ed a render perpetua la pace. Possono aver riguardo somiglianti trattati ad ogni spezie di materie, ed essere o di commercio, o di confini, o di consegna de' delinquenti, o di abolizione di antichi statuti onerosi, come farebbero i dritti di *Brisage*, d'*Aubaine*, di *Valimento*, o di tutt'altro. E quindi ad ogni Sovrano, che secondo le teorie da me stabilite di sopra, è in libero dritto di risolversi a restar nella neutralità quando vede disgraziatamente acceso il fuoco della guerra tra Principi egualmente suoi amici, farà lecito di prometterla, e stabilirla con un trattato: e quantunque non sia ciò necessario a goderne i dritti, * non è però in tutto opera inutile, * *Vedi p.*
c va- 54

e vana. Giova primieramente a rassicurar vieppiù i guerreggianti colla miglior maniera, e il più solenne e sacro atto finora dagli uomini imaginato a poter palesare le interne intenzioni pacifiche, e moderate. Giova a toglier meglio i sospetti, e quindi a poter rivendicare a se, e farsi promettere di dover godere que' dritti, che s'appartengono ai neutrali. Ma soprattutto un trattato è grandemente utile a poter col mezzo di esso con chiarezza stabilire, e definire ciocchè si vorrà, che a lui, o a' sudditi suoi sia permesso, o vietato di praticare verso i guerreggianti. E se in ogni secolo fu questa precauzione giovevole, il nostro è quel vantato secolo di luce, di filosofia, e di ragione, in cui (non so se per colpa de' Principi, o de' giureconsulti) essendosi miseramente confusi i confini d'ogni dovere, e turbate tutte le idee, si è resa pressocchè necessaria¹.

Il solo trattato di neutralità, produce con certezza il vantaggio di far sparire tutte le ambiguità delle quistioni, e renderne decisa, e chiara l'osservanza. Anzi egli può, e suole spesso avvenire, che in esso si faccia eccezione, o variazione sopra taluna delle regole generali, e de' principj indubitati di questa parte di dritto. Così, per cagion d'esempio, quantunque per principio fondamentale, non può il neutrale per-

(1) *Une autre raison rend des traités de neutralité utiles, & même nécessaires. La nation qui veut assurer sa tranquillité lorsque le feu de la guerre s'allume dans son voisinage, n'y peut mieux réussir, qu'en concluant avec les deux parties des traités, dans lesquels on convient expressement de ce, que chacun pourra faire, ou exiger en vertu de la neutralité. C'est le moyen de se maintenir en paix, & de prévenir toute difficulté, toute chicane. Vattel lib. III. c. 7. §. 108.*

permettere a niuno de' due guerreggianti , e molto meno ad un solo il reclutare ne' suoi dominj ; pure s' egli avvenisse, che nello stipulare il trattato, il neutrale si avesse riservata questa libertà, e gli fosse stata spontaneamente concessa, non mancherebbe ai suoi doveri lasciando far reclute , perchè sua regola sola è divenuta l'osservanza esatta , e religiosa del trattato ¹ .

Io non avrò perciò molto in che spaziarmi su questa materia de' trattati conclusi da un Principe neutrale con ambedue i guerreggianti , bastandomi il ristringere il discorso a dire, che quali si siano i patti convenuti , si deve sempre esattamente stare all'osservanza delle promesse. L'arte della negoziazione, e la lodevole destrezza de' ministri , e degli ambasciatori addita i modi , onde distendergli con chiarezza , e per quanto è virtuosamente possibile, rendergli utili , e vantaggiosi al proprio Sovrano. La virtù, e la vera politica , che sono una stessa cosa , insegna poi , che senza cavillazioni, senza sutterfugj, lungi da ogni mala fede , fraude , o doppiezza di parole , abbianfi ad osservare. Lasciati alla schiuma , ed alla plebaglia de' moderni casuisti la vile profanazione procurata or col paralogismo , ed or col probabilismo delle regole de' doveri ; profanazione , che fino ai più virtuosi del paganesimo avrebbe fatto or-

I

ro-

(1) Io son persuaso , che il libero possesso , in cui è la nazione Svizzera di fornir non che reclute , ma reggimenti intieri ai belligeranti , e conservarsi neutrale intanto con ambedue , originariamente cominciò da trattati , ne' quali ciò fu spezialmente convenuto , e concordato . Oggi neppure ha bisogno di stipularne , tanto n'è l'uso inveterato , e senza contrasto ricevuto .

rore. I Sovrani nati per essere l' esempio de' popoli, e la meno informe imagine sulla terra della Divinità, debbon gloriarsi d' una purissima morale.

Ora mi conviene avvertire, che siccome da' soli patti de' trattati si regolano i confini degli obblighi del Principe neutrale quando ei gli abbia stipulati con ambedue i combattenti; così se avvenisse, che con un solo abbia contratto, quell' altro combattente, che non contraffe, non vi rimane obbligato, essendo cosa tra altri fatta¹, se non se in quanto siasi nel trattato convenuti articoli a lui non nocivi, e molta più vi farebbe obbligato se gli fossero utili, e vantaggiosi; nel qual caso, quantunque non avesse avuto parte, e neppur intelligenza del trattato, dovrebbe averlo per valevole, e rato². Che se la cosa fosse

(1) *Res inter alios acta, aliis non potest præjudicium facere.* l. 1. Cod. tit. *Res inter alios &c.*

(2) C' insegnano le leggi Romane, (libro in cui sta raccolta tutta la vera scienza del dritto, e dell' equità, dal quale quanto più i moderni giuristi si scosteranno, più travierano verso il cammino dell' ingiusto, e dell' errore) non essere da riputarsi per invalidi quegli atti in se stessi utili, e sensati, che un servo, una donna, un minore, un furioso, un che non avesse mandato, nè legitima facoltà, faceffe. Ci mostrarono con ciò, che l' utilità nella sostanza dell' atto debba anteporsi alla legittimità della forma. Quindi io non dubiterò di sostenere, che se un Principe in un trattato di neutralità fatto con un solo de' guerreggianti, stipulasse, per cagion d' esempio, di dover restar libero a' suoi sudditi il continuar a fornir munizioni di *controbanda di guerra* ad ambedue i guerreggianti, e fosse d' altronde manifesto dover riuscire questo patto più profittevole al Sovrano, che non contraffe, che non a quei, che ha concluso il trattato, non si potrebbe trarne giusto motivo d' irritazione. Nè mi fa peso
la

se altrimenti è manifesto , che niente può mai obbligarlo a rispettar sì fatto trattato . Anzi aggiungerò , che se quel Principe neutrale spontaneamente avesse convenuti articoli , e condizioni utili soltanto al di lui nemico , e per lui nocevoli , ha con quest'atto solo cessato d'esser imparziale , e neutrale , e può già con inimico animo cominciarfi a riguardare .

Convien dunque al Principe neutrale , che con un solo de' guereggianti fa trattato di neutralità , astenersi religiosamente dall'inferirvi alcun patto , che possa nuocere , e dar giusta causa di dispiacere all'altro . Dissi giusta dispiacere , perchè dagli ingiusti desiderj ispirati dal solo proprio interesse , sebbene spesso volte sia nata guerra , non è mai nato , nè può nascer dritto , nè giusta ragion di lagnanza , e di sdegno .

Passo a ragionar ora su' trattati diseguali , e a ripigliare il distorfo cominciato nel capo precedente sulla giustizia di essi . Indubitatamente possono esser giusti que' , che son frutti d'una giusta , e fortunata guerra . Ma se possano esser giusti senza precedente guerra , è ardua , e difficile quistione . A molti scrittori di Politica è parso chiaro , che se un Sovrano mosso da giuste cause a guerreggiare scorgesse esservi un Principe , il quale o per stretti legami di parentela , o per forza d'antiche convenzioni , e congiunzioni politiche , o per l'uniformità del culto religioso , o per correlazioni di commercio , o in fine per gelosa prossimità di dominj , desse a lui ben fon-

I 2

dato

la trita massima legale , che *beneficium invito non confertur* ; massima messa in voga da' glossatori , ma spessissimo contraddetta , o sottomesa ad eccezioni da' saggi antichi giureconsulti , non men , che dal sentimento della naturale equità .

dato timore di poterfi col tempo determinare ad unirsi col suo nemico, abbia questo Sovrano in tali casi dritto di astringerlo a prometter con solenne trattato di dover restar neutrale finchè duri la guerra. Chiamano questo dritto *Dritto di sicurezza*. Dicono esser assaiissimi gli esempj d' essersi usato; ed hanno per cosa utile l'avvalersene, potendosi, nell'atto stesso, che si astringe colle minacce un Sovrano ad esser neutrale, obbligarlo ad una spezie d'impotenza di muover guerra col vietargli o l'aumento delle truppe, e delle flotte, o l'ammasso di magazzini d'armi, e di provvisioni, o la maggior fortificazione delle sue fortezze, o tutt'altro, che conferisse all'entrar in guerra; e così facendo assicurarsi, per quanto è possibile, degli interni sentimenti di lui. E quantunque non possano controvertire esser le sopraddette condizioni tanti attentati atroci contro alla perfetta sovranità, ed all'assoluta indipendenza non men, che contro all'amicizia; pure sostengono poterfi giustificare dalla necessità della sicurezza propria, e dal fine a cui si dirigono, che non è già di offendere, ma solo di non essere colto all'improvvisa, ed impensatamente offeso.

Malgrado l'autorità de' maestri in politica, io non sò persuadermi però, che a tutti gli animi virtuosi non abbiano a recar orrore massime, che confondono le idee del giusto con quelle della vantata Ragion di Stato. Opra di questa infelice, e malnata scienza è stata l'aver distinta la giustizia da osservarsi tra' Principi da quella, che professano d'osservare i privati¹.

Ma

(1) *In vano adunque si affaticano coloro, che fanno due ragioni, l'una torta, e falsa, e dissoluta, e disposta a rubare, ed*

Ma in vano i sostenitori delle dottrine di essa per giustificarle ricorrono al generale principio di dritto naturale, e primo d'ogni uomo, e d'ogni vivente della propria conservazione, e difesa, che in morale corrisponde, e si affimila all'impenetrabilità della materia fisica. Questo dritto è certo. Ma passar dal dritto della difesa, o sia della conservazione con un salto a quel della sicurezza; ed estender poi questo indefinitamente, senza delinearne i termini, conduce direttamente ad un baratro d'eccessi, di scelleratezze, e d'orrori. Qual tiranno vi fu mai, qual usurpatore, qual sedizioso uomo, che tutti gli atti più esecrandi, e crudeli non gli abbia ammantati sotto il velo della necessità di sua custodia, e della sicurezza sua? ?

Ponganfi adunque i giusti limiti a quel, che può l'uom fare quando teme. Mi sovviene il grazioso detto di Vibio Crispo, il quale osservando un, che in mezzo al foro Romano passeggiava con la corazza

in-

ed a mal fare, ed a questa han posto nome di ragion di Stato; ed a lei assegnano il governo de' Reami, e degl' Imperj; e l'altra semplice, e diritta, e costante, e questa sgridano dalla cura, e dal reggimento delle città, e de regni, e caccianla a piatire, ed a contendere tra' litiganti. Casa Oraz. a Carlo V.

(1) Si fa servire al sostegno di somigliante dottrina l'affioma legale *Jure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, jure fecisse existimetur* Dig. lib. 1. tit. 1. l. 3.; ma con evidente equivoco trallo stato d'attuale pericolo d'offesa, e lo stato in cui sia soltanto prevista, e temuta l'offesa. Sono affai diversi questi confini. L'uomo può tutto legittimamente fare per respingere la certa offesa, che vede farglisi; non può con equal dritto far tutto per prevenirla, allorchè è dubbiosa ancora.

indosso contro al costume di que' tempi, ed a' divieti degli statuti, lo richiese della ragione di sì fatta novità: ed intefosi da colui rispondere, che andava così premunito, perchè temeva, ripigliò subito, chi vi ha data licenza d'aver tanta paura¹? Parmi, che ad un dipresso così potrebbe un Sovrano indipendente risponder ad un altro, che etigesse da lui soverchie pruove di sicurezze, e per ottenerle a forza attentasse, o violasse la Sovranità di quello, senza altra miglior ragione, che quella di dire, *io temo*. Potrebbe risponderglifi, chi vi ha autorizzato a temere?

Ma ficcome di questa materia più diffusamente in altro luogo ragionerò, mi basti qui di dire, che il solo timor lontano, non derivante da argomenti, o indizj, che un Principe dia di prossima violazione della neutralità, ma solo della verisimiglianza, dalla credibilità, e della congruenza, non sono giusto motivo di usar sopra lui la superiorità delle forze per astringerlo a far un atto non libero, e non di spontanea sua volontà².

Ma ficcome io ho di sopra detto, che ai politici pareva esser necessario l'assicurarsi, soprattutto, quando tra'l Principe neutrale, e il suo inimico fianvi stretti legami di parentela, così mi convien ora far nuovo discorso de' trattati di neutralità, che possono stipularsi da un Sovrano guerreggiante collo stesso

(1) *Ut dixit Vibius Crispus in eum, qui quum loricated in foro ambularet, prætendebat id se metu facere; quis tibi sic timere permisit?* Quintil. lib. 8. c. 5.

(2) *Cavendoque ne metuant homines, metuendos ultro se efficiunt; & injuriam a nobis repulsam, tamquam aut facere, aut pati necesse sit, injungimus aliis.* Tit. Liv. Dec. 1. lib. 3. c. 65.

so suo nemico per una sola parte de' Dominj di quello; ed indi discorrerò de' trattati di neutralità fatti con un Principe così strettamente congiunto al guerreggiante, che i due possono riguardarsi quasi come una stessa persona morale: e finalmente dirò di quelli, che si contraggono con l'alleato del guerreggiante.

§. II.

INcominciando da' trattati di neutralità stipulati tra gli stessi nemici, senza che sia seguita ancora tra essi la pace, dico, che lo stato attuale politico dell' Europa ha solo potuto dare ad essi esistenza, e realtà. In questa nostra quanto piccola, tanto portentosa parte della terra, in cui (chi sa per quale occulta organizzazione della natura, e degli elementi) vedesi costantemente nascere, e riprodurre quella razza d'uomini bianchi¹, che colla elevatezza dell'ingegno, col-
la

(1) La razza degli uomini bianchi, comati, e barbati non solo abita l'intera Europa, ma la Turchia Asiatica, la Persia, la Tartaria Occidentale, e sopra tutto la Circassia, la Mingrelia, le Armenie, luoghi donde originariamente discende. Il resto dell'Asia quasi tutto è occupato dalla razza degli olivastri comati, ma di rada, e molle barba, che sparisce in tutto poi dal volto degli Americani provenuti per quanto verisimilmente pare dalla Tartaria Orientale. L'Africa è in preda ai negri criniti, taluni de' quali han barba, i più ne son privi. Ma la razza bianca si distende oggi, ed occupa, e tiranneggia su quasi tutta la faccia della terra. Questa sublime, e ardentissima razza fu dall' antichità chiamata razza di Japet, per tradizione conservata, ed attribuitagli l'invenzione del fuoco artificiale, che è stata come la prima, così la più essenziale scoperta fatta dall'uomo a
pa.

la grandezza di tutte le virtù, e coll'energia de' vizj stessi tanto s'innalza, e si distingue sugli olivastri, e fu' neri abitanti del resto del Globo, che assai più da essi si diversifica, di quel, che queste due altre razze non si distinguano da' bruti; doveva avvenire, ed è in fatti avvenuto, che le forme de' governi fossero non semplici, e naturali, ma a misura dell'acume de' talenti, e della forza delle passioni, complicate, e strane, e quasi dirò impossibili a determinare. Tutto da secoli, e secoli ha concorso ad accrescerne la bizzarra legislazione. La costituzione repubblicana de' Romani occupatori d'una gran parte dell'Europa, convertita poscia in una imperfetta, ed informe monarchia denominata Imperio, introdusse le prime irregolarità. I Barbari della Tartaria Asiatica, che l'invasero, e lo distrussero, vi recarono la loro forma feudale antichissima nell'Asia. La religion Cristiana vi aggiunse le sue prima ecclesiastiche, poi divenute politiche gerarchie. Indi le perpetue guerre alterarono il sistema feudale dappertutto: si sottrassero dove più, dove meno i gran feudatarj dagli antichi Signori *Seigneurs* *Suzerains* *premi* *: nacquero Città libere, che non sono indipendenti: altrove la durezza del governo, o le guerre di religione rinovellarono le forme delle Repubbliche collegate dell'antica Grecia, e degli Achei. Si conservava intanto con superstiziosa venerazione l'ombra degli antichi dritti, mentre in sostanza si distruggevano. L'ultima spinta infine a tanta confusione d'idee, e di legislazione l'ha data l'universale, e costan-

* *Seigneurs*
Suzerains.

potersi innalzare su' bruti, e combatter con esso la ricalcitran-
te natura. *Audax Japeti genus ignem fraude mala gentibus*
intulit. Oraz. carm. lib. 1. ode 3.

stante persuasione de' dritti di successione ereditarij ne' Sovrani, eguali, e simili in tutto a queglii, che o il dritto civile Romano, o il dritto Tartarico feudale accordava ai privati. Le volontà testamentarie per più secoli hanno sole disposto de' Regni, come d'un podere, d'unò stabile, d'una greggia. Son divenuti dote di fanciulle gl' Imperj. Hanno le nazioni intere sofferta la pupillare età, e la tutela; e le guerre non forsero più per torti fatti da nazione a nazione, ma per testamenti, per morti *ab intestato*, per infeudazioni, per estinzioni di linee, per gradi di prossimità tra gli agnati, e i cognati all' ultimo defonto Regnante.

In tanta mescolanza è spesso avvenuto, che lo stesso ente fisico, un solo uomo s' incontri a rappresentare più, e diversi enti morali. E' avvenuto, ed avviene, che la stessa persona sia Sovrano assoluto in una parte dell' Europa, e sia intanto o Capo d' una repubblica, o il maggior rappresentante d' un accozzamento di Stati collegati, ovvero il Principe d' una costituzion feudale in un'altra: sia inoltre talvolta feudatario, e vassallo in un suo dominio, mentre non lo è in altri, e per quello presti omaggio, pigli investitura, giuri fedeltà, mentre in altro suo dominio è indipendente, ed assoluto. E' avvenuto, che d'alcuni dominj abbia dritto per eredità, ad altri sia asceso per elezione. Infine quante combinazioni più singolari di contrarietà possono immaginarsi, tutte o sono incontrate, o non sono impossibili ad avvenire.

Eguale è numero lo stuolo delle anomalie, e bizzarre combinazioni tra due persone Sovrane relativamente al contrasto, che fanno i ranghi politici colle relazioni naturali. Si è veduto un padre

K

esser

esser vassallo, e giurar omaggio al suo figlio: un fratello maggiore ad un minore. Spesso il marito è suddito della moglie; spesso la moglie non è suddita del marito; spesso un Principe per gli Stati ereditarj, che ha, deve prestar omaggio, e giurar fedeltà a se medesimo per la Dignità elettiva, a cui è affunto; talvolta un marito, ed una moglie sono Sovrani in proprietà di distinti Regni, sicchè o l'uno, o l'altra è forzato risedere ove non ha dominio, e non risedere ove l'ha.

Qual meraviglia se in mezzo a tanti disparati, e contrastanti doveri, il Dritto Publico dell' Europa sia divenuto una scienza tanto angustiosa, e imbarazzante, quanto il Dritto universale delle genti è li scio, agevole, e chiaro? Anzi egli è certo, che se la somma dolcezza de' costumi, la pratica sempre applaudita, e incoraggiata delle virtù, e la gara delle cordialità non soccorressero, farebbero spesso i casi, e le questioni di questo Dritto per se stesse o indiscifrabili, o mostruose.

Fralle quistioni adunque, che l'unione di più enti morali nello stesso ente fisico può far forgere, appartengono al mio soggetto queste due principali. Primo. *Se un Principe possessore di diversi dominj entrando in guerra per controversia appartenente ad uno di questi dominj, possa a buona ragione pretendere di esser trattato come neutrale rispetto all' altro dominio suo.* Secondo. *Se nel caso, che non possa per rigoroso dritto pretenderlo, possa decentemente, e senza taccia di sfrontatezza offerire alla potenza guerreggiante contro di lui, di voler restar neutrale rispetto ad uno de' dominj suoi; e quali sarebbe-*

ro le ragionevoli, ed eque condizioni da accompagnare a simile offerta.

Per chiarezza del discorso ho bisogno di usare due termini presi in un senso, che vengo a definire¹. Chiamerò *Sovranità perfetta* quella, nella quale o risiede essenzialmente tutto il dritto di far la guerra, e la pace, o che ha almeno il dritto, che senza il libero consenso suo, la guerra non si possa dichiarare.

Chiamerò *Sovranità imperfetta* quella, che o non ha dritto di meschiarsi punto di quella guerra, e di quella pace, che fa il suo Signore Supremo (*Seigneur Suzerain*), o quella, in cui non ha altro, che un voto solo nella deliberazione de' gravi affari, da poter esser superato dalla maggioranza de' voti contrarj².

K 2

Ciò

(1) Non è mio pensiero, come non è necessario al presente discorso, involupparmi nelle distinzioni de' diversi nomi, che gli autori del Dritto publico hanno imaginati per distinguere le varie Sovranità o patrimoniali, o usufruttuarie; e neppur voglio sostenere, che il senso da me dato ora a queste voci *Sovranità perfetta*, e *Sovranità imperfetta* sia lo stesso datole da altri prima di me; anzi sò benissimo esser diverso alquanto. Ma dopocchè io ho definito il senso, in cui intendo usar queste voci confacevoli, e comode al mio proposito, son sicuro, che nessun benevolo lettore me ne potrà far un capo di accusa, o di querela.

(2) Sono della prima specie di Sovranità imperfette que' feudi di qualunque estensione di privilegj, e di esenzioni forniti, i possessori de' quali non hanno parte nelle deliberazioni, e nelle risoluzioni di dichiarazione di guerra, che faccia quel Sovrano, da cui hanno l' investitura. Così sono, per cagion d' esempio, i feudi Imperiali Italiani. Sono della seconda specie i Dogi, gli Stadouders, i Re di Pollonia &c.

Ciò spiegato vengo a dire, che un Principe go-
dente una Sovranità perfetta qualora o abbia egli
mosa la guerra, o vi abbia data causa col credere
d'aver dovuto ricusare la domandata soddisfazione
di un qualche atto lesivo¹, non può dopo ciò pre-
tendere con fondamento di ragione, che si abbia a
rispettare qualunque suo dominio, in cui egli abbia
eguale perfetta Sovranità. Ciò è cosa tanto evidente,
da non doverfi trattenera a sostenerla con argomenti,
e ragioni.

Ma se fosse questo Principe in un tempo medesi-
mo possessore in un luogo d'una Sovranità perfetta,
ed in un altro luogo d'una Sovranità imperfetta, di-
viene più difficile a risolvere la questione. A me pa-
re, che quel popolo, sù cui un Principe possessore di
altro dominio, s'incontri ad avere solo una imper-
fetta Sovranità, con giusto titolo possa pretendere di
non esser involto nella sciagura di quella guerra, che
il suo Capo fa, ogni qual volta nè al cominciamen-
to di essa ha dato causa, nè oltrepassa nel progresso
di essa gli obblighi della imparzialità. Quali siano i
confini di questi obblighi si dirà altrove; ora è ne-
cessario, che io dia qualche ragione del mio opinare,
giacchè forse molti a prima vista esiteranno ad af-
sentirvi.

Una

(1) Non cade il mio discorso altro, che sulle guerre o
giuste, o dubbiose; perchè contro un ingiusto aggressore ogni
discorso di dritto mi sembrerebbe un peccato di tempo per-
duto, e malamente speso. Chi ha fatta la prima ingiustizia
farà anche l'altre, e se mentre ingiustamente affale una par-
te de' dominj d'un Sovrano, ne rispetta un'altra parte, non
farà certamente per sentimento di giustizia, ma o farà man-
canza di forze, o suo maggior vantaggio, o qualche altro
motivo di politico riguardo, che lo determinerà a così fare.

Una Sovranità imperfetta altro non può essere, che o l'esser Capo d'una republica, o l'esser Signore d'uno Stato originariamente feudale, e ligio di altro Signore Supremo.

Rispetto alle repubbliche, qualunque titolo d'onore abbia il suo Capo, o vogliam dire il suo maggior rappresentante, altro in sostanza egli in essa non è se non che un privato¹. Quando si suppone il caso, che questa republica in nulla abbia offeso il Principe guerreggiante contro il suo Capo, è chiaro, che neppur può accusarsi questo ente, di averlo come cittadino di quella republica, offeso, o irritato. Lo avrà fatto per l'altra rappresentazione morale, che ha come Principe d'altra Sovranità da lui posseduta: ma come tale egli è un Principe straniero, e in tutto separato, e distinto da quella republica. Per il fatto d'un Sovrano straniero non può questa republica esser tenuta, nè divenirne correa, supposto, che con esso non sia alleata. Dunque nulla dovendo per fatto d'alcun suo cittadino, ed a nulla essendo tenuta per il fatto alieno, niun dritto può nascere contro di essa a muoverle guerra².

Nè

(1) Così nell'antichità, come ne' tempi a noi vicini troveransi esempj del titolo di Re dato ai Capi delle Repubbliche. Sparta, Tiro, Siracusa, Cartagine, ed altre non poche ne conta l'antichità. Lascero ai miei lettori contare i Regni moderni, che si affomigliano più alle Repubbliche, che alle Monarchie. Sento una voce, che mi dice all'orecchio *periculosa plenum opus aleæ tractas, & incedis per ignes suppositos cineri doloso*.

(2) A me farebbe facile, (ed ognuno se n' avvedrà) dagli avvenimenti de' tempi a noi vicini, e della stessa età nostra trarre gli esempj per rischiarare il mio discorso; ma accor-

Nè vale l'opporre, che l'esser il Sovrano d'altro dominio possessore della maggior dignità nella repubblica autorizzi il nemico di quello ad offender anche la repubblica, o almeno a poter pretendere, che se questa voglia restar neutrale debba deporlo, e spogliarlo di quella dignità. Nè l'una, nè l'altra pretesione farebbe giusta a creder mio. Primieramente egli è assioma non controvertito ancora da veruno, che i beni, e gli averi o d'un Sovrano, o de' privati d'una nazione in guerra siti in straniero dominio, e sul territorio di un neutrale, vi godano pienamente l'asilo, e la protezione territoriale. Siccome

go-

cordisi quest' indulgenza ad un timido, e rispettoso privato, che della giustizia degli atti delle supreme, e sempre *longimane* Potestà è stato incaricato di ragionare, l'allontanare il discorso da tutti i casi avvenuti, ed anche da' prossimi, o da' facili ad avvenire; e farlo cadere sopra casi ipotetici figurati nell'antica storia. Potrà poi il lettore meditando, se così gli piaccia, ricercare a quale de' casi avvenuti, o possibili si adattino le supposizioni. Suppongasi adunque, che un Re di Macedonia si fosse incontrato ad esser Re di Sparta: che come Re di Macedonia per controversie di confini si trovasse in guerra col Re dell'Epiro: che in fine quantunque il Re di Macedonia fosse Capo della Republica Spartana, non vi fosse trattato d'alleanza generale stipulato tra' due popoli; dico, che non avrebbe dritto il Re di Epiro di muover guerra a Sparta, se questa volesse osservar la neutralità. Perchè nel Re di Macedonia si considerano due persone; come Re di Macedonia le sue risoluzioni non obbligano gli Spartani; come Re o sia Capo della Republica Spartana non ha mostrato animo ostile contro al Re dell'Epiro, giacchè Sparta vuol osservare la neutralità. Dunque ove non vi è offesa, nè complicità all'offesa non vi può esser dritto di riprefaglia, o di guerra. Non mancano esempj nella storia dell'età nostra, che vengono al sostegno della mia opinione.

godono l'afilo i beni stabili, e mobili tutti, del pari debbon goderlo le cariche, e le dignità, che o il Sovrano d'altro dominio, o i suoi sudditi s'incontrano a possedervi. In oltre non può pretendersi da un guerreggiante, che la Republica neutrale spogli degli averi, o deponga dalle dignità, che nel suo stato godono, i di lui nemici; poichè quest'atto solo basterebbe a non farla esser più neutrale, ma sua alleata, ed inimica, ed offendente dell'altro guerreggiante, il che implica contradizione con quella istessa neutralità, in cui questa republica desidera di restare¹.

Sembrami ciò bastante a comprovare la mia opinione riguardante il caso d'un Sovrano, che s'incontri ad esser Capo o di una republica, o di Stati e provincie confederate, o d'Imperj, e Regni non monarchici, ma misti.

Men facile a risolvere è l'altro caso de' possedenti quelle Sovranità imperfette, le quali essendo cominciare da semplici feudi, sonosi indi per l'ingrandimento dell'estensione, de' privilegj, e delle esenzioni, tanto slontanate dalla loro primitiva qualità, che riguardansi, e chiamansi oggi Sovranità.

Due diversi casi rispetto ad esse possono darfi, e quindi due diverse questioni agitarfi. Può darfi il caso,

(1) Io non sò immaginarmi, che potesse farfi valere per buona ragione di negare la quiete della neutralità ad una republica, il dire, che la preponderanza nelle deliberazioni, che il capo di essa suol naturalmente avere, dia sospetto di non aver da esser poi la Republica perfettamente neutrale tra' guerreggianti, o almeno di non potervi lungamente restare. Ciocchè di sopra ho detto alla pag. 69. parmi bastante a dimostrare la frivolezza di siffatto motivo.

fo, che cominci la guerra da cause concernenti quell' Imperio, o quella Monarchia, di cui fa parte, ed è membro questo gran feudo, o vogliam dire questa Sovranità minore appartenente ad un Sovrano di altra monarchia. E può considerarsi l'altro caso, che la guerra forgesse per controversie concernenti l'altra monarchia appartenente allo stesso Principe Signore del feudo. Questi due diversi casi producono due diverse questioni come ognun vede. Può ricercarsi *se debba godere la tranquillità dello stato neutrale quella Sovranità minore o sia gran feudo, che appartiene ad un Sovrano, che è in guerra*; e può ricercarsi *se mossa la guerra da quella monarchia di cui fa parte, ed è membro la Sovranità minore, possa restar nella neutralità l'altra distinta Sovranità goduta dallo stesso Principe*¹.

A risolvere la prima questione bastano due principj fondamentali di Dritto publico da tutti univerfal-

(2) Per maggior chiarezza del mio discorso seguirò il mio stile di supporre un fatto antico, a cui si adattino i casi delle proposte questioni. Suppongasi, che Tebe una delle città componenti la Lega degli Achei avesse appartenuto al Re di Macedonia. Mossa da costui guerra al Re d'Epiro, si domanda se il Re d'Epiro come ha dritto d'offender tutta la Macedonia, avrebbe o no dritto d'affalir anche Tebe, qualunque niuna offesa avesse ricevuta dalla Lega Achea. Questa è una delle questioni. L'altra è il supporre, che la Lega degli Achei avesse mossa guerra al Re d'Epiro, e nella risoluzione di muoverla, avesse il Re di Macedonia avuta quella sola parte, che come Signore di Tebe gli toccava di avere ne' consigli dell'adunanza generale degli Achei. Si domanda se per ciò il Re di Epiro avrebbe giusto dritto d'agire ostilmente non solo contro le città tutte della Lega Achea sue nemiche, ma anche contro la Macedonia.

salmente adottati, e che perciò, nè mi dilungherò a confirmargli con argomenti, nè sarà necessaria neppure la citazione delle autorità degli scrittori, non essendovene alcuno, che non ne tratti, o che discordi.

Un principio fondamentale è, che tutti i beni, e le cose di qualunque specie appartenenti per alto, o per utile dominio ad un Sovrano, subito ch'egli entra in guerra divengono rispetto al suo nemico *cosa ostile*,* le quali per dritto di guerra posson essere offese, occupate, distrutte, per quanto comporta, ed esigge l'oggetto, e la misura dell'oggetto della guerra.

* *Res ho-
stiles.*

L'altro è, che tutti i beni, e gli averi di qualunque specie, ed a qualunque persona appartenenti fitti nel territorio, e sotto l'alto dominio d'un Sovrano, godono la di lui protezione indistintamente, come se fossero averi de' sudditi suoi; e non possono esser offesi, danneggiati, occupati senza grave, ed ingiusta offesa dell'alto dominio del Signor territoriale.

Stabiliti questi principj, rispondo alla prima questione col dire, che quando una Sovranità imperfetta è tale, che può giustamente continuare a riguardarsi come territorio, di cui ancor siegua ad aver l'alto dominio altro Signor Supremo, sebbene la guerra mossa da chi ne è utile Signore l'abbia fatta divenir *cosa ostile*, e refala capace d'esser invasa, ed assalita dal di lui nemico; non può però esserla per la protezione sotto cui stà d'altro Signore territoriale. Ma quando per contrario questa Sovranità avesse tanto variata la sua antica natura, e si fosse tanto slontanata dal primitivo stato feudale, che non potesse più a buona ragione riguardarsi come compresa nel ter-

L.

ri-

ritorio del Signor Supremo, io non veggio più ragione, per cui potessero dichiararsi illegitime le offese contro di essa, quando il di lei Signore è entrato in guerra, ancorchè facesse la guerra come Principe, e Signore di quell'altra Sovranità, e non di questa.

Più dubbia ad esaminare parmi l'altra questione proposta di sopra, se movendosi guerra da tutta la Monarchia, o sia dall'intiera Alleanza di più Stati uniti, della quale è membro una Sovranità minore posseduta da alcun Principe signore nel tempo stesso di altra Sovranità, siavi dritto nell'inimico guerreggiante di offender anche quel distinto, e segregato dominio di lui.

Per discuterla comincerò dal dire, che sonovi talune di queste Sovranità imperfette, le quali hanno inerente il dritto di dar voto nelle gravi deliberazioni della generale assemblea, e sonovi di quelle, che non hanno questo dritto. Di queste non occorre ragionare, essendo aliene dalla presente questione ¹. Parlerò soltanto

to

(1) La presente questione riguarda le Sovranità imperfette, che son membri di altra maggiore. Quando si parlasse di quegli Stati, che non hanno voce deliberativa nell'Assemblea generale, o si suppone, che questi quantunque non abbiano avuta parte nella determinazione della guerra sian tenuti a concorrere in essa, ed in tal caso non saranno certamente Sovranità imperfette, ma semplici feudi, e i loro Signori saranno veri vassalli ligi astretti al servizio militare; o si suppone, che sian dispensati dall'obbligo di entrar in guerra, ed in tal caso quantunque fossero Sovranità soggette a qualche rispettoso omaggio, o fisso tributo, o altro neo, che ne deturpasse la perfetta Sovranità, rispetto alla questione, che ora trat-

to di que' Principati, che han dritto d'opinare nella deliberazione di far guerra. Mi conviene adunque esaminare imprima posto il caso, *che un Principe possessore d'uno Stato, che fa parte d'una Lega di Stati uniti, avesse opinato non doverli intraprender la guerra, ed il suo sentimento non avesse prevaluto, sicchè la guerra si fosse mossa, fino a qual segno potrebbero stendersi le ostilità contro di lui, e di tutti gli altri dominj suoi?* Esaminar indi l'altro caso, che suppone essere stato questo Principe insieme col maggior numero, anche esso di sentimento di muover la guerra.

Rispetto al primo caso, io non credo esservi chi controverta, che il Principe, contro cui la Lega degli Stati uniti guerreggia, ha tanto buon dritto di ri-offendere, que' che in maggior numero opinarono doverli muovergli guerra, quanto que', che opinarono diversamente. Perciocchè la guerra facendosi a nome di tutti gli Stati uniti, si suppone, che la facciano tutti i componenti di quella Lega*, sia che nell'inter-no loro la facciano di buona, o di cattiva voglia, e con persuasione sincera, o a mal in cuore¹.

L 2

Ma

* *Quali-
bet socie-
tas spe-
ctanda est
instar u-
nius perso-
nae.* Volf.
Instit. Jur.
nat. §.
850.

tratto sono da riguardarsi come perfette Sovranità, giacchè si suppone, che il dritto di determinarsi alla guerra, ed alla pace risieda intieramente nella libera volontà del loro Signore. Ecco perchè ho detto essere del tutto aliene dalla mia questione queste spezie di Sovranità.

(1) A torto si lagnerebbe un Principe d'aver a soffrire gl'incomodi, i dispensj, i danni d'una guerra da lui non voluta, ma dalla preponderanza de' voti contrarj risoluta. *Secundum naturam est, ut quem sequuntur commoda, sequantur & incommoda.* Se trae i benefizj, ed i vantaggi, che risultano dall'esser il suo Principato parte d'una Lega di Stati uniti, dee

Ma si richiederà; può in tal caso agirfi ostilmente contro tutti gli altri dominj di questo Principe, che non opinò per la guerra? A me sembra, che nò, e forse così sembrerà anche a molti. E se taluno esitasse a persuadersene avverta, che quel Sovrano, a cui si è mossa la guerra non può riguardar come suo proprio, e spezial nemico chi avea manifestato non aver animo ostile verso di lui, nè intenzione di nuocerli. L'esserfi rotta la pace è avvenuto da forza, che quegli non poteva nè frastormare, nè superare. Dunque non ha colpa¹. Non essendovi adunque azion diretta, che dia dritto di ostilità contro di colui, non può esercitarsi contro tutte le rappresentanze, e le entità morali di esso, cioè a dire contro tutte le distinte, e segregate Sovranità da lui possedute, ma contro quella sola, in virtù di cui trovasi suo malgrado implicato, ed avvolto, per così dire, nella guerra.

Che se poi questo Principe avesse insieme co' più
opi-

dee sentirne anche gl'incomodi, e perciò delle ostilità contro quel suo Principato usate non si potrebbe dolere.

(1) *Culpa caret qui scit, sed prohibere non potest*. Dig. de Reg. Juris l. 5.

Nullum crimen patitur is, qui non prohibet cum prohibere non potest. Ibid. l. 100.

Is damnus dat, qui jubet dare: ejus vero nulla culpa est, cui parere necesse sit. Ibid. l. 169.

Questi, ed altri moltissimi consimili sono tutti affiomi della ragion naturale, che convincono non poterfi dichiarar nemico quel Principe, che si trovasse per effetto d'una costituzion politica obbligato a guerreggiare malgrado il sentimento del proprio cuore.

opinato per la guerra (che è l'altro caso proposto di sopra) io credo, che a moltissimi sembrerà manifesto, poterfi in questo caso agir ostilmente contro tutti i dominj suoi ancorchè distinti, e non compresi nella Lega. E certamente l'aver manifestato l'animo ostile dà peso a questa opinione a segno, che a prima vista sembrerà assurdo il non seguirla.

Pure si potrebbe in contrario sostenere, nè senza qualche fondamento, che quantunque nel comun modo d'esprimerci, e di parlare sogliam dire, che le guerre si facciano tra' Sovrani, il vero sempre è, che esse si fanno tra' popoli, ed ai popoli, e contro i popoli *. Ed egli è tanto certo essersi ne' Sovrani considerato (laddove di fatti di guerra si tratti) sempre l'ente morale, e non il fisico, che noi veggiamo presso i popoli anche più barbari in mezzo al furore, ed alla stizza de' combattimenti usato spessissimo alto rispetto, e riguardo alla persona dell'individuo sovrano.

* *Delirant Reges, ple-ctantur Achivi. Oraz.*

Or non potendomi negare, che l'incontro, e l'unione delle due Sovranità, da me supposta nel proporre la quistione, riguardi unicamente la persona fisica del Sovrano, senza che siavi stipulata unione, ed alleanza di popolo con popolo, verrebbe s'io non m'in-

(1) Io ho supposto l'unione, e l'incontro d'una Sovranità perfetta, cioè assoluta ed indipendente, con una Sovranità imperfetta, cioè con un Principato membro di altra Sovranità; e perciò la questione è diversa affai dal caso dell'unione di due Sovranità perfette. Quando queste si combinino sotto uno stesso Sovrano divengono naturalmente congiunte, e collegate, senza che vi bisogni alcun trattato. Il solo aver ambedue i popoli uno stesso Sovrano gli unisce, e gli rende membri d'un

m'inganno a dedarsene, che se per rigoroso dritto non si potesse ammettere la neutralità di quel dominio separato da quegli Stati, che unicamente han risolta la guerra, si dovesse concedere per naturale equità². Quindi non sarebbe indecente, nè strano l'of-

* *Socii mei socius non est socius meus.* Dig. Tit. pro Soc. l. 20.

d'un solo corpo. Ma nel caso di sopra indicato per potersi dire uniti non basta il dipendere da uno stesso Principe, ma vi bisognerebbe un trattato d'alleanza stipulato tra'l Principe di quella Sovranità perfetta, e tutta la Monarchia, di cui è parte l'altra sua Sovranità minore*. Così per esempio se un Re di Svezia, o di Danimarca possiede un Principato nell'Impero Germanico, ciò non basta a poter dire, che la Svezia, o la Danimarca sian collegate coll'Imperio Germanico, finchè non siavi trattato stipulato con tutto il Corpo Germanico; e sempre quel minor Principato siegue a riguardarsi come membro dell'Impero Germanico, e non come provincia o della Svezia, o della Danimarca.

(1) Veggo, che mi si rinfaccerà come una manifesta contraddizione quel, che ora io dico, con quel, che ho detto di sopra alla pag. 76. sul dritto, che ha il nemico di offender indistintamente tutti i dominj di quel Sovrano, a cui fa guerra, purchè in essi abbia il Sovrano assoluta, e perfetta Sovranità. Però sparirà a creder mio la contraddizione se si rifletterà esser cosa diversa assai il dritto di deliberar da se solo, e senza doverne render conto a veruno, e quello di aver voto deliberativo in una generale assemblea. Un Sovrano nel primo caso se risolve da se solo, e con libera volontà di muover la guerra mostra il suo animo ostile assai più patentemente, di quel, che nol farebbe, allorchè opinando concorra con gli altri nella risoluzione comune di guerreggiare. I riguardi verso i compagni, la deferenza verso il Capo, e mille altre ragioni possono fare una spezie di forza alla libertà dell'opinare in comune. E perciò io ho creduto in questo secondo caso poter ammettere la concessione della neu-
tra-

l'offerirsi la quiete della neutralità, o il richiederla al nemico per quella Sovranità, che non ha avuta parte nelle cause della guerra.

Questo è appunto a parer mio quel caso della questione proposta di sopra alla pag. 74. in secondo luogo, nel quale si domandava se vi fosse circostanza, in cui se la neutralità non si può esigere per dritto, si potesse richiedere almeno di convenirla per via di trattato, e per bene dell' umanità. Le condizioni, che debbono accompagnare siffatto trattato faranno la materia del seguente capo: per ora bastami aver risposto alla questione proposta.

Parmi avere abbastanza discorso sopra questioni, nelle quali (per quanto da' libri a me noti posso giudicarne) mi accorgo essere stato forse il primo ad entrare, e perciò se da quegli di contraria opinione venissi rimproverato di non averle perspicacemente risolte, confesserò non aver io avuta altra scorta, nè altra miglior guida, che il mio debole intelletto, ed il mio forte amore verso la specie umana. Piacerebbe mi coll' insegnamento delle men sanguinolenti dottrine diminuire le calamità della umana condizione. Soverchio è stata essa straziata dalle passioni de' potenti; ci mancherebbe, che lo avesse ad esser anche da' raziocinj acuti de' vantati sapienti. *Quoties nihil sine captione investigari potest, eligendum est quod minimum habeat iniquitatis* *.

§. III.

* Dig. de
Reg. Juris
l. 200.

tralità se non per rigoroso dritto, almeno per naturale, e virtuosa equità verso que' popoli, che niun interesse politico unisce ai guerreggianti, e niuna parte presero nella deliberazione della guerra, nella quale il loro Principe, come rappresentante di altra entità morale opinò.

Del dritto di poter restar neutrale, che compete ai Principi congiunti di parentela, ai Tributarij, ai Sussidiari, ai Protetti, ed agli Alleati d' un Principe guerreggiante.

De' Principi congiunti di parentela al guerreggiante.

IN tutti que' casi, ne' quali a me è sembrato (e forse con qualche esitazione d' animo, e dubbiezza) che potesse restar nella felice calma della neutralità qualche dominio di quel Principe, a cui per cause relative ad altro dominio suo occorre o di guerreggiare, o di prender parte in una guerra, assai più francamente, e risolutamente opinerò poter restar neutrale un dominio non già soggetto alla stessa persona del guerreggiante, ma ad altro suo ancorchè strettissimo congiunto. Quindi è, che di tutti i casi proposti di sopra non mi occorre far quì di nuovo parola, salvochè di uno, cioè del caso di due perfette Sovranità, che s' incontrino ad esser possedute da due Principi strettamente uniti da' vincoli del sangue. Perciocchè avendo io detto, che quando queste si trovano riunite in uno stesso Sovrano divengono quasi una sola monarchia, cosicchè chi ha dritto di agire ostilmente contro l' una, lo ha del pari contro l' altra, mi rimane ora a ricercare se lo stesso, o diversamente abbia a decidersi, allorchè i Sovrani di esse sono persone distinte quantunque strettamente legate dalla parentela.

Per tre soli gradi di parentela si può a creder
mio

mio agitarne fondatamente la questione, come di quelle, che essendo le maggiori tra uomo ed uomo, sono regolarmente le sole produttrici de' sentimenti della vera tenerezza, e dell'impeto degli affetti: perchè delle altre, la storia tutta abbastanza ha dimostrato quanto sia debole la forza in confronto or de' consigli della politica, or della seduzione del proprio interesse, e delle passioni. Ed in vero niuna parte del mondo si è veduta mai inondata., e lorda di tanto umano sangue versato, quanto l'Europa, ove da più secoli sono quasi tutti i Sovrani, qual più qual meno, congiunti tra loro in parentela. I tre legami di sangue adunque, che soli io porrò ad esame faranno il fraterno, il filiale, il coniugale.

Rispetto al fraterno farà breve il mio discorso. Tra due fratelli ambedue Sovrani è stata affai più ammirata in ogni età per cosa rara la concordia, che non è stata sorprendente, e scandalosa la discordia, e l'animosità. L'età nostra è forse la prima, che vede con assuefazione non minore del giubilo illustri esempj d'un perfetto amor fraterno scevro non dirò solo dalle insidie (che farebbe piccola lode), ma da qualunque gelosia, o gara, o rincrescimento. Ciò sicuramente deriva dalla diversa educazione oggi data ai Sovrani. Allevati in una maniera affai più naturale, e più rassomigliante a' costumi de' privati, si rendono gli animi loro molto più sensibili agli impulsi del cuore. Quindi potrebbe taluno pensare, che se negli antichi tempi non eravi legale presunzione, che non potesse un Sovrano restar neutrale alla vista d'una guerra mossa al suo fratello, in oggi per la maggior cordialità tra loro sia da supporfi. Ma ciò

M

non

non è, a creder mio, vero, perciocchè quella stessa migliore, e più saggia educazione, che ora ricevono imprime più fortemente in essi le massime de' loro doveri. Perciò conoscendo meglio il pregio della pace, ed occupandosi assai più, che prima non fecero della sola felicità de' popoli, ai quali son destinati a comandare, si ritengono dall'impegnarsi leggiermente in quelle guerre, che il solo stimolo della fraterna affezione, e non il bene del loro Stato gl'inciterebbe a fare. Così quell'indifferenza, che un tempo era effetto d'occulta gelosia, e di maligna compiacenza, può oggi esser effetto della faviezza, e della virtù.

Or la ragione di non voler lasciar godere lo stato della neutralità ad un Sovrano fratello d'un guerreggiante altra non può mai essere, che la legale presunzione d'una impossibile imparzialità. La presunzione legale ha da aver per base un costante, o almeno frequentissimo esempio di ciò, che suole avvenire¹. Avendo io dunque detto, che nè l'antica storia, nè gli avvenimenti dell'età nostra ci somministrano frequenti esempi di fratelli di Sovrani, che non abbiano potuto trattenerli dal prender parte nella guerra mossa a talun di loro; concluderò francamente, che legale presunzione non vi sia bastante a legittimare per

(1) Dalla legge *cum de indebito* al Tit. III. *de Probation.* del libro XX. de' Digesti, dalla legge *si Legatum* al Tit. XIII. *de Edendo* del lib. II., e da non poche altre hanno i glossatori tratta la ben giusta massima legale, che *presumptio habetur a consuetis*, e che *presumitur aliquid ex eo, quod plurimum accidit*: sicchè dove veggasi rarità di casi avvenuti non può esservi legale presunzione.

per il solo fondamento della stretta parentela le ostilità, o il rifiuto di lasciar nella neutralità il fratello del guerreggiante. Che se diversi, e maggiori indizj vi fossero della non sincera imparzialità, deriverà da questi, e non dalla presunzione del solo vincolo della parentela, la ragion di riguardarlo come nemico, e farà caso diverso dalla mia presente questione.

Affai più forte, e più del fraterno invito in noi è l'amore tra'l padre, e il figlio, come quello, che nell'uno v'è congiunto sempre con un istinto di protezione, e di autorità, nell'altro di fiducia, e di ubbidienza. Perciò parrebbe, che in questo si dovesse con miglior fondamento dire di non poterli ammettere la neutralità voluta dall'uno mentre l'altro guerreggia. Pure meditandovi più posatamente si vedrà non esser così. Perciocchè parlando prima del caso d'un Padre Sovrano, che voglia restar neutrale nella guerra, che fa, o che soffre un suo figlio anche Sovrano o si suppone, che questi sia stato prescelto ad una Sovranità elettiva, o si suppone, che ne possieda una ereditaria.

Se siede sopra un trono elettivo, queste Sovranità a ben considerarle sono sempre in se stesse più Republiche, che Monarchie, tanta è l'influenza, che gli elettori hanno nella legislazione, e tanti sono i vincoli delle promesse, che nell'atto dell'elezione, e dell'innalzamento del Principe si fanno a lui giurare come leggi costitutive, ed essenziali di quella forma di governo¹. Quindi è, ch' elle divengono sempre So-

M 2

vra-

(1) E' diventata celebre la formola dell'istallazione degli antichi Re d' Aragona rapportataci da Antonio Perez nelle sue

* *Alla pag. 78., e seg.* vranità imperfette rispetto al loro Capo. Di queste Sovranità imperfette ho ragionato di sopra *, e palefate le ragioni della mia opinione, che le guerre da esse fatte non diano dritto a muoverla ad un'altra Sovranità, ancorchè s'incontrasse ad appartenere alla stessa persona d'un solo Principe. Che se mi farà accordato quel, che ivi ho detto, sarà anche dimostrato, che molto meno si potrà aver tal dritto quando appartengono a due persone distinte, per quanto care e teneramente amiche si vogliano supporre; niuno potendo mai amar altri tanto svisceratamente, quanto ciascuno ama se stesso.

Ma quando si suppone un figlio di Sovrano asceto ad un Principato per sua natura ereditario vivente ancora il padre, è manifesto ciò non poter mai per altra via esser avvenuto, che per cessione di dritti, e libera donazione di quello¹. La donazione
d'una

sue relazioni. Nos que valemus tanto como os, os hazemos nuestro Rey, con tal que nos guardeis nuestros fueros y libertades; y si nõ nõ. L'espressione energica di essa corrisponde alla rusticità de' tempi, in cui fu concepita; ma in tutte le monarchie elettive, sebben con frasi più raddolcite, si promette presso a poco lo stesso.

(1) Potrebbe dirsi esservi caso, in cui un figlio d'un vivente Sovrano ascende ad un trono non per cessione del padre, ma per aver sposata la Sovrana ereditaria di quel trono. Così fu in Filippo II., che figurò qualche tempo come Re d'Inghilterra per aver sposata Maria d'Inghilterra vivente ancor Carlo V. suo padre. Ma questi Re sono in se stessi Re di nome *senza comando* (secondo la frase Spagnuola), perchè sono mariti delle Regine eredi del trono, e non veri Sovrani. Potrebbe anche darfi il caso d'un Sovrano divenuto

to

d'una Sovranità perfetta porta intrinsecamente con se congiunta la piena emancipazione, altrimenti (se qualche dritto il padre si riservasse) sarebbe averlo costituito suo Vicario, e non Principe, e diverrebbe caso diverso da quello, di cui io ragiono¹. Supposta l'emancipazione, finisce il gius della paterna potestà. Cessa adunque il sentimento dell'autorità. Intanto la richiesta, che il Sovrano padre fa, o il desiderio, che palesa all'inimico del suo figlio di voler restar neutrale, allontana ogni credenza, ed ogni legale presunzione, che possa pensar a muoversi per ajutarlo. Sicchè quando nè si scorge desio di protezione, nè uso d'autorità, spariscono que' segni del paterno amore, che soli potevano dar giusto motivo alla comunione delle offese; nè parmi, che rimanga ragione da ricusare al padre la tranquillità dello stato neutrale. Ho detto abbastanza della neutralità, che voglia godere il padre d'un Sovrano guerreggiante.

Rivolgo ora il mio discorso al caso d'un figlio, che nella sua Sovranità voglia restar neutrale, mentre il suo padre trovisi impegnato in una guerra. Mi

ri-

to tale per eredità, o per rinunzia della madre, come fu in Carlo I. di Spagna (poi Imperatore) a cui Giovanna di Castiglia rinunziò il trono, ed altri casi un poco diversi: ma da' principj, che io generalmente qui stabilisco sarà facile la decisione anche di questi casi.

(1) Il caso, che un Principe non avesse avuta nè emancipazione, nè totale cessione di dritti dal suo padre su qualche Sovranità, e solo fosse andato a governarla, non parmi, che meriti esame, nè vi può esser questione. Egli è allora un semplice Vicario, un Vice-Rè, e non ha dritto di pretendere a restar nella neutralità più di quel, che l'abbia qualunque Governator d'una provincia d'un Principe guerreggiante.

ricordo aver detto di sopra , che il trovarsi il figlio asceto ad una Sovranità non elettiva , non possa avvenire se non per cessione di ragioni , che val quanto dire donazione del padre * . Ho anche detto prodursi dalla donazione un obbligo così sacro , e forte di riconoscenza , da non doverfi mai dispensare il beneficato dall' entrar in guerra se ne venga richiesto dal donante * . Quando dunque si vegga il figlio d' un guerreggiante desiderar la quiete della neutralità nel suo distinto , e separato dominio , convien credere esservi il consenso , ed il piacere del padre , che gliel' abbia concesso , assolvendolo da quel dovere , a cui ed il beneficio avuto , e la natural tenerezza lo spingevano .

* *Alla pag. 92.*

* *Alla pag. 48.*

Finisce adunque la presunzione di quel sentimento di rispetto , che poteva muoverlo a conformarsi alle voglie del genitore per unir le sue forze a quelle di lui , e guerreggiare unitamente . Anzi divien obbligo d' ubbidienza in lui il restar neutrale , giacchè così piace , e conviene al suo padre . Finisce del pari la presunzione del sentimento di fiducia , che l' inciti a ricoverarsi sotto la protezione paterna ; poichè colla osservanza esatta della neutralità nulla ha più che temere , ed è assai maggiore la sua sicurezza di quel , che sarebbe impegnandosi nella guerra , della quale (per quanto si vogliano grandi , e formidabili fossero le forze del padre) sono sempre incerti i presagj , e sono spesso strani , ed inaspettati gli eventi . Perciò a me sembra chiarissimo , che non se gli possa negare di restar nella neutralità , nè vi sia motivo giusto d' offenderlo sul solo pretesto della congiunzione del sangue .

In

In comprova di che aggiungerò essersi dalla faviezza de' legislatori Romani costantemente deciso, che occupando un figliuol di famiglia, quantunque neppur fosse emancipato, una magistratura, cessa riguardo ad ogni atto di essa il gius della patria potestà; anzi non han trovato strano, che il figliuolo esercitasse atti di giurisdizione sul padre¹. Le Sovranità in se stesse considerate non sono altro, che supreme magistrature.

Ognun comprende, che il finora detto da me s'applica indistintamente anche ai casi del figlio Sovrano rispetto alla madre, qualor questa come ultima erede fosse Sovrana in proprietà di qualche dominio ereditario. Le leggi le più sagge uniformandosi al natural sentimento non pongono distinzione, nè disparità tra' gradi de' doveri, e degli affetti verso il padre, e verso la madre². Sù questo adunque non mi trat-

(1) Sono rimarchevoli tralle molte le seguenti espressioni delle leggi Romane.

Filius familias in publicis causis, loco patris familias habetur, veluti si magistratum gerat, vel tutor detur. Dig. lib. I. tit. VI. leg. 9.

Si quis filius familias sit, & magistratum gerat, patrem suum, in cuius potestate est cogere poterit suspectam dicentem hereditatem adire & restituere. Nam quod ad jus publicum adinet, non sequitur jus potestatis. Dig. lib. XXXVI. tit. I. leg. 15.

(2) *Pietas enim parentibus, et si inaequalis est eorum potestas, aequa debetur.* Dig. lib. XXVII. Tit. X. leg. 4. Che se generale è questo debito verso le madri, molto più lo è nel caso del figlio di chi, come ultima erede è Sovrana in proprietà. Si riguarda ella allora come un maschio, e non come

tratterrò, e forse anzi temo, che non mi abbia ad esser rimproverata come ingiuria fatta alla perpìcacia de' lettori l' averlo soltanto indicato.

Mi rimane a dire della forza del vincolo coniugale rispetto all' esser combinabile colla neutralità d' uno de' conjugj Sovrani mentre l' altro guerreggia. Credo, che molti correranno a pensare!, che la stessa decisione da me data di sopra nel caso d' un padre, e d' un figlio ambedue Sovrani di distinti dominj si adatti al caso del marito, e della consorte; come coloro, ne' quali il vincolo della tenerezza, e de' doveri o non è maggiore, o non di molto sorpassa l' altro. Pure se vi si rifletterà si troverà esser il caso assai diverso; ed io porto opinione, che tra' conjugj, generalmente parlando, siavi legale, e giusta presunzione, che esclude l' uno dal poter si riguardar come facile, e verisimile a poter restar sinceramente neutrale nelle guerre dell' altro.

Perciocchè primieramente è da considerate quanto sia grande il predominio, che sull' animo, e su' pensieri della moglie deve per dritto aver il marito, e quanto sia grande, e frequente quello, che per fatto sogliono avervi su' mariti le mogli. Avvertasi di più, che qualora o due fratelli, o un padre ed un figlio s' incontrino ad esser ambedue possessori di Sovranità,

ne

me femmina. Se la sola nazione Unghera con un saggio, e felice solecismo ne fa sentire la distinzione dicendo *Rex nostra Maria*, o *Rex nostra Thevesia*, non è però, che in qualunque linguaggio non dovrebbe esservi voce, che distinguesse le Regine chiamate così, perchè son mogli de' Re, da quelle direttamente Sovrane, delle quali il marito è chiamato Re solo perchè è loro consorte.

ne avviene necessariamente , che più non convivano , rifedendo ciascano nel suo Stato , e rimangono distanti tra loro , cosicchè di rado , o non mai più si riveggono ; ciocchè non avviene de' conjugj Sovrani . Or la lontananza indubitatamente scema d'affai la forza a que' sentimenti , che o dall'amore , o dalla riverenza son generati . Inoltre è da osservarsi , che nelle importanti , e gravi deliberazioni degli stessi Sovrani assoluti , e dispotici (quale è certamente quella di muover guerra) influiscono , e prevalgono molto non solo i consigli , ma fin anche i tronchi , e dimezzati accenti de' ministri , de' cortigiani , de' favoriti . Qualora abbiano diversa residenza i Sovrani , questi consiglieri , o cortigiani sono per la maggior parte scelti tra' proprj vassalli ; perlocchè non sono d'una sola , e stessa nazione , ma di due diverse spezie emule , talvolta odiose , e sempre al meno indifferenti l'una all'altra . Non è così nel caso d'un marito , e d'una moglie . Riseggono essi nella stessa Reggia : si veggono perpetuamente , e o si amano , e si accarezzano , o almeno si riguardano ¹ ; e quelle risoluzioni , che non si otterrebbero dal solo freddo sentimento del rispetto di chi è lontano , si espugnano colla calda insistenza da vicino . Sono oltracciò assiepati , e cinti dagli stessi cortigiani . Quello Stato separato appartenente all'un de' due , ove non si fa residenza , rimane come negletta provincia , e gl'interessi di esso sono meno riguardati . Pochi di là ven-

N

go-

(1) *Quid enim tam humanum est , quam ut fortuitis casibus mulieris maritum , vel uxorem viri participem esse ?* Dig. lib. XXIV. tit. III. leg. 22.

gono alla corte per occuparvi cariche; vinti dal maggior numero; chiamati sempre stranieri; guardati con ritrosia, finiscono con dimenticar la patria, ed acquistar le abitudini, le passioni, gl' impegni del luogo ove dimorano. Vi è per ultimo e nel marito, e nella consorte la potentissima natural considerazione, che que' dominj da essi per distinto titolo posseduti vanno a congiungersi, e riunirsi tosto nella lor prole; onde è, che essi non gli riguardano più come separati, ma come riuniti, tanto son vicini ad esserlo.

Quantunque io abbia detto di sopra, che generalmente parlando era da presumersi l'unione de' sentimenti nel marito, e nella moglie rispetto alle guerre, alle paci, ed alle più gravi risoluzioni, pure non negherò esservi talvolta casi particolari, ne' quali or la notoria alienazione degli animi, or la diversa residenza, or la mancanza d'ogni prole, cosicchè siano diversi, e distinti i chiamati alle successioni di ciascun de' conjugj, or in fine altre circostanze fanno sparire quella legale presunzione, che sola poteva autorizzare la communion delle ostilità, anzi dar luogo alla presunzione contraria.

Ha veduto anche l'età nostra il caso d'una Sovranità del marito restata neutrale in mezzo all'accanita guerra mossa contro tutt' i dominj della consorte, senza che s'incontrasse ad esservi neppur una delle eccezioni, di sopra rammentate: giacchè sommo era l'amore tra' conjugj, una la residenza, numerosa la prole, comuni gl'interessi, e unite le intenzioni. Ma questa fu stipulata, e voluta tra i guerreggianti con speciale trattato. E poichè io ho detto altrove * poterli benissimo convenir ne' trattati cose di-

* *Alla*
Fag. 64.

diverse, e contrarie anche alle generali teorie del Dritto, non potrà questo esempio oppormisi come atto a distruggere la mia opinione. Non si è mai dubitato poter ciascuno rinunciare, e cedere al suo dritto, nè cedendolo fa cosa ingiusta, od illegale¹.

Da tutto il precedente discorso si scuopre quali, e quanti siano i casi, in cui ai più stretti congiunti sia sperabile il restar nella neutralità. Non voglio però tacere, che per averne il sicuro, e tranquillo godimento gioverebbe assai, e quasi farei per dire, che fosse necessario lo stipularne trattato, o almeno averne formale promessa, ed assicurazione dal guerreggiante². Il mio discorso ha solo mostrato esserne ragionevole, e fondata sul dritto la richiesta³.

N 2

§ II.

(1) Le savie leggi de' Romani, che d'ogni parte spirano virtù, e moderazione, non disapprovarono mai, anzi colmarono di lode chi rinunziasse anche al suo più chiaro dritto per amor della quiete, e della pace. Eccone un esempio tratto dalla leg. 4. del tit. VII. al lib. IV. de' Digesti: *Non tamen ejus factum improbat Prætor, qui tanti habuit re cavere, ne propter eam sapius litigaret: hæc enim verecunda cogitatio ejus, qui lites execratur, non est vituperanda.*

(2) Un dritto ancorchè buono in se stesso lasciato alla interna volontà di chi dovrebbe riconoscerlo, e non solennizzato da chiara promessa è riguardato dalle leggi come di frivola, e di quasi niuna consistenza. *Nulla promissio potest consistere, quæ ex voluntate promittentis statum capit.* Dig. lib. XLV. tit. I. l. 108.

(3) Ecco un caso particolare, in cui si verifica, che dal trattato di neutralità nascerebbe un *gius perfetto*, e non stipulandone la promessa rimarrebbe *imperfetto*. Dal caso particolare il Volfio, i Coccej, il Vattel, il Lampredi, e tutti i loro seguaci han fatta con errore una teoria generale, non avvertendo la differenza quando siavi qualche indizio da presumere la parzialità, e quando non ve ne sia veruno.

* Vedi sopra la nota alla p.

55.

De' Principi tributarij , e de' sussidiati .

DOpo aver io nel precedente paragrafo con mio rincrescimento dovuto correr sempre , e forse errare , e traviare per spazj , e per campi non ancor da veruno calcati , ecco , che al fine torno ad incontrar qualche sentiero battuto . Del dritto d' involgere o di esentar dalle guerre i tributarij , e i sussidiati qualche cosa han detto quegli autori di gius publico , che sono a mia notizia : ma nè così diffusamente , nè così distintamente ne ragionano , sicchè non mi resti a dir molte cose , che non potrei appoggiare sull' altrui autorità . Perciocchè non avendo essi distinte le varie classi de' tributi , e la lor diversa natura , colle asserzioni generali han fatti nascere equivoci , che mi convien dileguare . Comincerò da' tributarij .

Antichissima al pari della storia umana è la memoria de' trattati , che hanno obbligata una nazione a pagar tributo ad un'altra . Ma varia origine hanno avuta questi tributi , e varie son state le cagioni di essi , le quali tutte parmi , che giustamente possono ridursi a quattro , sicchè quattro spezie di tributi debbonsi numerare . I. Possono essere stati imposti per segno di supremo dominio , e per mercede di concessione di suolo , o di altro rilevante dritto ¹ . II. Spes-
so

(1) Frequente , affai più che ne' tempi antichi , è stato il caso ne' secoli a noi vicini degli Europei , i quali per ingrandire sù tutta la faccia della terra il loro commercio (sotto il manto del quale si è coperta l'ambizione della domina-

fo sono stati stipulati in pena d'una guerra o ingiustamente intrapresa, o se non altro, infelicemente terminata¹. III. Talvolta si sono spontaneamente offerti dalle potenze più deboli per riverenza, e per timore alle potenze maggiori per cattivarne l'amicizia, e goderne la protezione². IV. Finalmente sonosi tal-

vol.

nazione, e delle conquiste) hanno ottenute da' Sovrani dell'Asia, e dell'Africa concessioni di suolo in Sovranità, mediante la corrisponza d'un annuo tributo. La rozza politica, e la poca accortezza di que' Sovrani gli ha concessi. Ma non cade dubbio, che non ostante il titolo dell'acquisto, e il peso del tributo, in que' luoghi si goda dagli Europei, e vi si eserciti perfetta Sovranità. Il tributo ha servito come di transazione d'ogni dritto territoriale, e di giurisdizione.

(1) Innumerabili sono gli esempj de' popoli, che per conseguenza di vittorie han sottomeffi a tributi altri, i quali non perciò son divenuti loro sudditi: ed anche in questi casi il tributo è divenuto una transazione d'ogni altra maggior pretesione.

(2) Quasi tutti i popoli foej, e confederati de' Romani pagarono, o inviarono fian doni annui, o tributi alla Repubblica Romana, ancorchè non se ne fossero dichiarati sudditi. *Illi quoque reliqui (disse Floro) qui immunes imperii erant, sentiebant tamen magnitudinem, & victorem gentium populorum Romanum venerabantur.* Lib. IV. c. 12. La lingua latina distingue la differenza di questi diversi stati di clientela, o di sottomissione colle frasi *esse in fide*, ed *esse in ditione*, ovvero *in potestate*, *in servitute*. *Non in servitutum, sed in fidem tuam nos iradimus** diceano gli Etolj al Console Romano. * *T. Liv. lib. 36. c. 28.* La voce *fides* indicando clientela, attaccamento, ferma amicizia, esprimeva quella riverenza, che induce un' ossequio nel focio più debole, ed una consuetudine di assecondare al più potente. *Rhodus, & Insulae primum libere agebant; postea in consuetudinem parendi Romanis clementer provocatae, pervenerunt*

volta pagati anche dalle più celebri ; e gloriose nazioni per riscattarsi dalla vessazione , che arrecavan loro certi popoli piccoli in se stessi , ma che o per vantaggiosa situazione di luoghi , o per l'indomita ferocia de' costumi era divenuto impossibile il sottomettere colla forza , e ridurgli ad una morigerata quiete¹ .

For-

* *Sextus runt* *. Fu questo un lavoro tutto della virtuosa accortezza della Romana politica , che a conquistar tanta estensione di terra gli valse affai più delle battaglie , e delle vittorie. *Nostri autem magistratus* , (disse Cicerone) *Imperatoresque ex hac una re maximam laudem capere studebant , si provincias , si socios aequitate & fide defendissent . Itaque illud patrocini-um orbis terrarum verius , quam imperium poterat nominari* *. Il Cristianesimo variò il senso della voce *fides* , e lo trasferì a dinotar la credenza delle verità nuovamente rivelate ; e l'equivoco tral doppio significato , che indi nacque , mirabilmente giovò poi ad appoggiare le mondane pretese di un dominio sulle cose temporali messo in campo da' dottori , e maestri delle spirituali . Quell' *esse in fide , venire in fidem , recipere in fidem* , che dinotava mettersi sotto il patrocinio dell' antico Impero Romano , dinotò poi il convertirsi alla Fede Cristiana ; e si voleva perciò , che dinotasse anche il sottomettersi ad un diretto , o indiretto dominio della Suprema Sede . Le vicende de' tempi hanno al fine diradata la nebbia dell' equivoco , e richiamata la luce .

(4) L'indebolimento della disciplina , e della virtù militare tra' Romani ; le perpetue turbolenze d' un Impero , che non fu mai nè ereditario , nè elettivo , ma lasciato sempre in preda ai più destri , ed arditissimi comandanti , che osassero spingere alla sedizione le legioni ad essi affidate , e farsi proclamare ; il guastamento infine d' ogni ordine di buon governo dettero il primo infelice esempio delle vergognose contribuzioni pagate solo per la compra d' una precaria , e momentanea quiete . I Romani stessi ne arrossirono , e masche-

ra-

Forse si potrebbe sostenere con verità la generale assertiva *, che il pagar tributo in niente pregiudichi, o scemi la Sovranità indipendente ¹, ma certamente non si può sostener l'altra (malgrado la generale opinione), che non vi sia mai ragione di ricusar la quiete della neutralità a que' Principi, i quali altro vincolo non abbiano fuorchè quello del tributo, che o pagano o riscuotono da taluno de' guerreggianti.

* Vedi
il Bodino
De Repu-
blica l. 1.
c. 10.

Percorrendo distintamente le varie spezie de' tributi, farà libero da ogni equivoco il discorso. E prima d'ogni altro egli conviene distinguere (il che non veggio da altri essersi finora fatto) tralla questione del

rarono il nome di tributo sotto quello di doni, o di sussidj, che si fingevano dati in premio della custodia or delle Porte Caspie, or delle sponde del Danubio, ed or di qualche altra estrema parte de' loro confini. I Turchi hanno imitati i Romani rispetto agli Arabi, ai montanari del Libano, ai Drusi, e ad altri loro molesti vicini. Le Potenze Cristiane hanno dovuto anch' esse comprar con trattati la quiete dalle Potenze piratiche Africane, e non ce ne possiam vergognare, tanto è divenuta indomabile una gente feroce, e barbara vagante in vasti deserti, che non prezza la sua vita infelice, e ferina, e che non teme le minacce de' danni d'una guerra, perchè nulla di atto a distruggersi possiede, fuorchè la stessa sua abitudine a pirateggiare.

(1) *Liber autem populus est is, qui nullius alterius populi potestati est subjectus, sive is foederatus est, item sive aequo foedere in amicitiam venit, sive foedere comprehensum est, ut is populus alterius populi majestatem comiter conservaret. Hoc enim adjicitur, ut intelligatur alterum non esse liberum: quemadmodum clientes nostros intelligimus liberos esse, etiamsi neque auctoritate, neque dignitate, neque jure omni nobis pares sunt; sic eos qui majestatem nostram comiter conservare debent, liberos esse intelligendum est. Dig. lib. XLIX. tit. XV. leg. 7.*

del caso *quando voglia rimaner nella neutralità la Potenza, che esigge il tributo, mentre la tributaria guerreggia*, ed il caso, *che sia desiderato il riposo dello stato neutrale dalla tributaria della guerreggiante*.

Prima di entrar a trattare ambedue le sopradette questioni mi è necessario avvertire, che quasi sempre i trattati di concessioni di suolo, o di concessione di dritti, e regalie maggiori¹ fatte da una Sovranità ad un'altra contengono, unito al prescritto tributo, il patto di garanzia dalla parte del concedente: spesso contengono anche articoli o di amicizia, o di formale alleanza; e sarebbe in vero ben conforme alla natura umana, disposta sempre a lasciarsi commuovere e guadagnare da' benefizj, che quello d'una concessione ecciti i sentimenti dell'amicizia, della gratitudine, e della congiunzione delle volontà non meno, che degli interessi².

Avvertirò inoltre, che tutt'i tributi derivati dalla volontà di mettersi nella clientela, e sotto la protezione d'una Potenza maggiore non possono giammai
an-

(1) Oltre alla concessione del suolo, e del territorio, sonosi talvolta pagati tributi tra' popoli (come i censi tra' privati) per ottenerne la concessione dell'autonomia, o sia del dritto di governarsi colle proprie leggi, per l'esercizio libero del proprio culto religioso, per l'esclusiva di commercio, per l'esclusiva della pesca, della navigazione, del transito, della guarnigione di qualche importante posto, o per altro dritto; e queste cose tutte ho inteso comprendere sotto il nome di dritti, e regalie maggiori,

(2) *Beneficiis enim humana vita consistit, & concordia; nec terrore, sed mutuo amore in fœdus, auxiliumque comune constringitur.* Senec. de Ira. c. 5.

andar disgiunti dalla formale alleanza ; perchè non farebbe giusto , che quel Potentato minore , il quale confiegue la protezione del più grande , non si offerisse dal suo canto disposto , per quanto le sue forze lo permettono , ad essergli collegato , e socio nelle guerre . Sicchè di questa classe di tributarij io non ragionerò più oltre , dovendosi essi numerare tragli alleati , de' quali parlerò in appresso ¹ ; ed ora dirò soltanto de' tributarij , che non abbian trattati nè d'alleanza , nè di garanzia .

Dalle cose premesse è facile scorgere , che quando si movesse guerra al Principe tributario , il Principe , che riscuote il tributo (quantunque non avesse contratto obbligo d'alleanza , o di garanzia) non può certo con indifferenza d'animo , e non curanza vederlo involto ne' rischi di essa . Lo stimolerà il proprio interesse a non lasciar estinguere il profitto di quel tributo : lo solleticherà la vanità a non far cader in mano del nemico del suo tributario quel suolo , o quegli speciosi dritti da esso un tempo amichevolmente per trattato concessi , e che il conquistatore non riconoscerà più da lui . È parimente se il tributo è un frutto d' antiche vittorie , gli rincrescerà senza fallo vederlo cessato per qualche rovescio di fortuna dell' armi del suo tributario . Sicchè francamente io concluderò esservi legale prefunzione della parzialità , e premura d' un Sovrano per la prosperità , e vantaggio delle armi del suo tributario .

O

ta-

(1) Siffatti popoli furono perciò sempre chiamati da' Romani *socii* , *foederati* , *amici* , *clientes* , e come tali in ogni vicenda di guerra riguardati . Il loro tributo fu riguardato come un necessario atto di riconoscenza di clientela .

tario; e quindi per generale teoria rimane escluso dal godimento della neutralità, salvo alcuni particolari casi, che di qui a poco indicherò.

Solo i popoli barbari, e rapaci godenti quelle contribuzioni, o doni forzosi, co' quali è stata con essi acquistata la pace, e l'amicizia, faranno stupidamente indifferenti a qualunque vicenda della sorte di que' loro amici ¹, perchè saran persuasi, che per qualunque mutazion di Signoria, sempre potranno essi arrecar ai vicini la stessa molestia, ed obbligarli egualmente a ricomprarsene coll'oro; e co' regali. Sicchè del dritto in costoro a poter restar neutrali non farebbe da dubitare; se non che, a voler più accuratamente esaminar la cosa, si fatte genti violatrici d'ogni costume, e d'ogni legge, non han vero dritto a restar neutrali con veruno. Sono inimici pubblici ², e tutti han dritto di guerreggiar con loro; rinunziarono al dritto delle genti; sono la vergogna della spezie umana; non vi è vera pace con essi; vi è solo la non speranza di potergli punire; e quindi o diffidenza, o custodia armata opposta loro, o doloroso, e poco men che vituperoso riscatto. Ciò basti aver detto di costoro.

Ritorno al precedente discorso per dire, che possono

(1) In fatti i Vandali, gli Unni, i Bulgari, i Persiani limitrosi dell'Impero Bizantino, niuna parte, o interesse amichevole prefero mai nelle perpetue vicende di esso: niuno ne prendono gli Arabi in favor de' Turchi: e niun pensiero affatto si danno i pirati Africani di ciocchè avvenga ai loro amici Principi Europei.

(2) *Pirata non est perduellium numero definitus, sed communis hostis omnium.* Cic. de Offic. lib. I. c. 29.

sono esservi casi particolari da far eccezione alla regola generale della parzialità presunta in ogni Principe verso il suo tributario. Ne indicherò se non tutti, almeno i principali.

I. Dandosi il caso, che dal Principe guerreggiante col tributario d' un Sovrano, si offrisse a costui il pagamento dello stesso tributo se venisse a conquistare quello spazio di paese, sul quale stà imposto, cessa allora la presunzione dello stimolo del proprio interesse. La storia di molti paesi ci mostra infatti l' indifferenza, e l' indolenza de' Principi rispetto alla mutazion di Sovrani, che han vista avvenire non solo ne' territorj, su' quali esiggevan tributo, ma anche in que', che concedevano in feudo¹.

II. Anche se non si facesse espressamente somigliante offerta, purchè fosse d'altronde cosa moralmente sicura, che la stessa contribuzione si farebbe seguitata ad esiggersi su chiunque possedesse quel suolo, cessa egualmente la presunzione della parzialità verso l' attual tributario. Ciò si è veduto frequentemente avvenire in quelle corrispondenze, che or sotto nome

O 2 di

(1) In verun paese si troverebbero tanti esempj di ciò che io dico, quanti nell' Imperio del Mogol, i cui Rayas, i Soubab, i Nabab perpetuamente in guerra cogli Europei, o tra loro, non turbano la neutralità dell' Imperatore: poichè tutti son egualmente pronti, in qualunque esito abbian le loro guerre, a pagare a lui lo stesso Nazer, o sia tributo nel prendere il Firman dell' investitura de' paesi conquistati; atto assolutamente necessario per imprimere nello spirito di que' popoli la legittimità del dominio. Esempj pressochè simili darebbe non solo l' Imperio Turco rispetto ai Bey dell' Africa, ai Kam de' Tartari, e ad altri suoi tributarj, ma anche qualche Sovranità tra' Cristiani.

di tributi, or di censi, or di donativi, or di oblazioni devote s'introdussero dapprima nell'Asia, e si concatenarono col genio della costituzione feudale, e della tenace superstizione di que' popoli verso i loro Califi, i Gran Lama, i Dairi, ed altri supremi Capi delle loro religioni. Dall'Asia passarono di poi nell'Europa, costante imitatrice de' costumi Asiatici, sia che gli ammirasse, o (quel che è più strano) che mostrasse abominargli¹.

III. Infine quando la condotta del tributario fosse stata tale verso il Sovrano, a cui paga il tributo, che avesse prodotta una notoria alienazione d'animi o per le frequenti guerre mossegli, o per gelosia d'ingrandimento, e ambizione di liberarsi dal tributo cominciata a palesare, o per altra cagione d'irritazione, cesserebbe egualmente la presunzione della parzialità del Principe riscuotitor del tributo verso di lui; anzi forgerebbe la contraria.

Forse si potrebbero enumerar altri casi; ma tutti si ridurranno sempre a questa general teoria, che *ove non può presumersi parzialità, deve ammettersi la presunzione dell'imparziale neutralità.*

Tempo è ora di passare a discorrere del caso, che trovisi in guerra il Principe riscuotitor del tributo, ed esaminare se debba presumersi parzialità d'affetto verso di lui ne' tributarj suoi; ed io asseverante-

(1) Non è da rinvocarsi in dubbio, che l'esempio de' costumi Asiatici sia stato il solo stimolo ad introdurre qualche cosa di simile tra' Cristiani. Tra essi si è veduto spesso l'esempio della neutralità della Sede Apostolica nelle guerre contro i Sovrani, che offerivano a quella il *Denajo di S. Pietro*, o altre oblazioni poco diverse.

temente dico, che tolta la spezie de' tributi pagati per clientela (i quali come ho diggià detto, appartengono alla classe delle alleanze) in tutte le altre spezie di tributi non solo non può presumersi l'affezione, ma vi è presunzione contraria. E per quanto riguarda i tributi imposti o per transazion di guerra sventurata, o per redimersi dalla perpetua vessazione, non vi sarà a creder mio chi non conosca quanto a mal-in cuore, e con animo doglioso, ed avverso si paghino, e si sospiri sempre di veder giunto il momento da potersene scaricare. Ma io non dubiterò di aggiungere, che anche i pagati in compenso di concessioni ottenute non generano affezione. Parrebbe egli è vero, che la gratitudine producessè amicizia, e collegamento; ma tale è la natura umana, che quando il beneficio è antico, e la mercede stabilita di esso è perenne, e continuata, si dimentica quel comodo una volta conseguito, e si sente solo l'incomodo permanente¹. Piace allora il liberarsene, e le vicissitudini d'una guerra ne fanno trasparire qualche opportunità. Piace perciò, che il Principe riscuotitor del tributo entri in guerra, e rincrescerebbe aumentargli le forze². Ben lungi adunque dall'esservi dritto in un guerreggiante di temere de' tributarj del suo

ne-

(1) *Hoc loco reddendum est Epicuro testimonium, qui assidue queritur, quod adversus præterita simus ingrati; quod quæcumque percepimus bona non in memoriam reducamus, nec inter voluptates numeremus.* Senec. de Benef. lib. III. c. 3.

(2) Perciò è faggio consiglio de' Sovrani quando alcuna regalia maggiore concedono ad altro Sovrano o nazione, non riposarsi sul solo sentimento dell'altrui riconoscenza, ma stipularvi formale trattato di confederazione, o di fedeltà.

nemico, toccherebbe a costui il diffidare, e l'assicurarli della lor fede. Ma del *Dritto* chiamato di *Sicurezza* qualche cosa ho detto di sopra*, e più lungamente ragionerò in appresso; nè qui fa al proposito discorrerne.

* Vedi la pag. 69.

Intanto egli è chiaro non poterli ricusare con buon dritto ai tributarj il rimaner nella neutralità, se la chieggono, e così ad essi conviene. Ho di sopra eccettuati que' soli tributarj, che pagano tributo per stare nella clientela, e sotto la protezione d'una Sovranità maggiore, perchè la loro condizione v'è sempre congiunta coll' alleanza; ma anche a questi può riuscir talvolta di rimaner neutrali in tutti que' casi, ne' quali gli alleati stessi lo potrebbero, come in appresso dirò.

Or sul poterli da' tributarj godere la quiete della neutralità potrà in taluno nascer un dubbio, che vengo ad esporre, e poi a dileguare. Diranno essere assioma tra tutti i giurpublicisti non controvertito, che i neutrali debbano astenersi dal somministrare di più ad un solo de' guerreggianti, che non all'altro¹,
e so-

(1) Samuel Coccejo nella sua *Dissert. Proem.* al lib. 7. capo V. §. 788. stabilì per primo dovere de' neutrali *quod uni pro altero favere non debeant*. Ugon Grozio avea alterato questo assioma in una foggia strana, ma confacente ai suoi principj stabilendo per massima, che *eorum qui a bello abstinent officium est nihil facere, quo validior fiat is, qui improbam fovet causam, aut quo justum bellum gerentis motus impediatur*. Lib. III. cap. 17. §. 3. Tutti i seguenti autori, e principalmente Cornelio Bynkershoek al lib. I. c. 9. delle sue *Questiones juris publici* hanno confutata questa restrizione, e dimostrano non aver nulla di comune l'esame della giustizia del-

e soprattutto diranno , che non debbano dar co-
 sa , che accresca le forze di uno sopra quelle dell' al-
 tro : perlocchè argomentando concluderanno , che o il
 tributario dovrebbe astenersi durante la guerra dal
 pagare l' usitato suo tributo ad uno de' guerreggian-
 ti , o dovrebbe offerir di pagarne altrettanto all' al-
 tro , per poterfi così dire perfettamente imparziale ,
 e degno di goder la calma della neutralità .

Se questo dubbio si è suscitato nella mente di
 taluno , e se a qualche scrittore del dritto publi-
 co ha dato imbarazzo il risolverlo , egli è provvenuto
 dalla imperfetta , e viziosa definizione * da essi
 data della neutralità . Ma subito che si tien fermo in
 mente non esser questa un nuovo stato di cose , ma
 la permanenza nell' antico , al quale la cominciata
 guerra non arreca mutazione , svanisce , e si dilegua
 ogni dubbiezza . Ma di ciò dovrò più a lungo discor-
 rere ove de' fondamentali doveri de' neutrali ragio-
 nerò .

* Vedi la
 nota alla
 pag. 7. sul-
 la defini-
 zione della
 neutralità
 data dall'
 Ubnor .

Per ora mi basti quì dire , che quando la cor-
 rispersion del tributo era anteriore alla guerra , era
 nota ai Sovrani tutti , e non alterava l' amicizia con
 essi , neppur può alterarla accesi la guerra : nè può
 dir-

della guerra co' doveri dell' imparzialità , e del perfetto equi-
 librio de' neutrali . Ma sia detto con pace di tutti i giuspù-
 blicisti , niuno di quanti ne ho potuti consultare , ha veduto ,
 e dileguato l' equivoco , che si nasconde sotto l' espressioni
 dell' assioma del Coccejo riferito di sopra , ed universalmente
 alla cieca abbracciato , il quale più correttamente si dovreb-
 be concepir così : *quod uni prae altero post ceptum bellum plus
 quam antea favere non debeant* . Il che farà da me in appres-
 so più ampiamente dimostrato .

dirsi, che il tributario accresca le forze del guerreggiante col tributo a lui pagato, qualor questo era contato già tralle antiche, e certe rendite di quello.

E quindi deriva l'altra chiarissima conseguenza, che se dopo cominciata la guerra si volesse dal neutrale far trattato di corrisponzion di tributo, si offenderebbe manifestamente la neutralità, perciocchè questo tributo se spontaneamente si offerisse, sarebbe un vero sussidio palliato sotto diverso nome. Però se venisse imposto per trattato diseguale tra vincitore, e vinto, e per transazione d'infelice guerra, siccome si manifesterebbe pagarli a mal in cuore, e solo per dura necessità, * non darebbe dritto a potersi rimproverare la non perfetta imparzialità.

* Vedi la nota alla pag. 84.

Sicchè riepilogando ciò, che ho discorso de' tributarij, e riconducendomi all'oggetto del presente capo, che si restringe a ricercare in quali casi si presume o nò la neutralità, ed in quali sia necessario, e decente il chiederla e convenirla per via di trattato, dico che i Principi i quali esiggon tributo generalmente si presumono non imparziali salvo i casi enumerati di sopra *: i tributarij (eccetto i protetti, e clienti) generalmente si presumono imparziali: non fa ostacolo il pagarli il tributo ad un solo, quando o sia cominciato a pagarli prima di nascerla

* Alla pag. 107. e 108.

(1) *Victores, victosque numquam solida fide coalescere* disse il gran conoscitore del cuor corrotto dell'uomo Tacito *Ist. l. II. c. 7.*; e perciò il consenso ne' trattati diseguali stipulati dalla necessità della svantaggiata posizione non è riconosciuto dalle savie leggi Romane come valido, e sincero *Nihil consensui tam contrarium est, quam vis atque metus.* Dig. de Reg. Juris l. 116.

la guerra , o si paghi per dura necessità : farebbe ostacolo se spontaneamente dopo sorta la guerra si fosse stipulato .

De' Sovrani Suffidiati .

A Dopero una voce quasi nuova nella mia lingua a rischio di divenir reo di lesa Crusca ; ma torrò in pace questo raffinato rimprovero , se mi riuscirà d' esprimere con chiarezza ciò , che vorrei dire . La gloriosa antica Roma ignorò il nostro actual costume de' Sovrani suffidiati , e perciò forse ne manca il vocabolo nelle lingue derivate dalla latina . I Re di Persia antichi , e le Republiche Greche gli conobbero ; e la moderna Europa ha poi richiamato l' uso frequente de' trattati di suffidj , de' quali que' Romani avrebbero arrossito . Nella loro grandiosa ferocia , pieni di giusto orgoglio della bravura , dell' eccellenza nella disciplina , e dell' arte loro nel guerreggiare , vendettero sempre la loro amicizia , non comprarono l' altrui . Mai non si vide quella potenza maggiore pagare alle minori ; nè con rigiri di negoziati sopraffini , e con intrighi di alleanze dirette a certi soli casi previsti , o possibili , o combinabili cercar di accrescere , o di raggugliare (come i bottegai fanno con la giunta di libre , e di dramme sulle stadere) il contrappeso , e l' equilibrio d' una ideata bilancia politica , chimerica illusione , che non pesa , nè sa pesare il diverso valore de' popoli , le teste de' Generali , la differente economia de' Sovrani . Aspramente guerreggiarono , e dopo la vittoria lasciamamente patteggiarono ; e tutta la loro scienza di negoziazione si ridusse sempre ad usar forza , urto , e durezza contro i grandi , accarezzamento verso i piccini . Con arti co-

P si

sì semplici, e così vere fottomifero tanta parte della terra ¹.

Ma dopochè per la mutazione del concetto delle virtù, delle opinioni, e de' costumi cadde impuritrito, e corrotto quell' Impero, l' Europa inondata da varie razze di Tartari si trovò sparpigliata, e divisa in quasi innumerabili Sovranità, o Feudi, o Signorie. Dalla viziosa forma delle oligarchie feudali nacquero qualche secolo dopo le Città libere, così impropriamente dette, perciocchè mai interamente non lo furono, e tutte si riconobbero come membri, e feudi di qualche vasta Sovranità feudale. Furon esse quelle, che rinovellarono l' usanza già altre volte praticata da' Greci, e da' Cartaginesi di condurre, e stipendar truppe straniera. Perciocchè avendo esse per conservar coll' ignavia la quiete, e l' eguaglianza tra' cittadini, espulso o abbandonato ogni studio di militar disciplina, consecratesi al commercio, e con esso straricchitesi, erano divenute le Sovranità le più ricche nel tempo stesso, e le più imbelli. Cominciò allora quella falsa, e quasi sempre fallace opinione, che an-

(1) *Tu regere imperio populos, Romane, memento:
Hæ tibi erunt artes; pacisque imponere morem,
Parcere subjectis, & debellare superbos.* Virg.

Nostri autem magistratus, imperatoresque ex hac una re maximam laudem capere studebant, si provincias, si socios equitate, & fide defendissent. Itaque illud patrociniū orbis terre verius, quam imperium poterat nominari. Cic. de Offic. l. II. c. 8. *Venisse eos in populi Romani potestatem, qui beneficio quam metu obligare homines malit, exterisque gentes fide, ac societate junctas habere, quam tristi subjectas servitio.* Tit. Liv. lib. xxvi. c. 49.

ancor dura , che coll' oro , e non col ferro si vincessero le guerre . Sorsero i famosi Condottieri d'arme in Italia , ed in Alemagna : e dopo che de' pericoli , e della poca fede di costoro le Potenze denarose , e disarmate non senza loro grave danno si ricredettero , si venne ai Sovrani sussidiati . Io distinguo adunque il discorso delle truppe estere stipendiate , de' Sovrani sussidiati , e de' Sovrani alleati .

Chiamo truppe estere stipendiate quelle , che si levano da un Sovrano nel territorio non suo con contratto , e convenzione fatta con qualche privato , (sia che costui s' obblighi a fornir individui di reclute , o corpi già formati di bande , di squadre , di battaglioni , il che non fa differenza) e nel quale interviene il tacito , o l' espresso consenso del Sovrano diretto di que' , che si assoldano ¹ . Di costoro , giacchè non si ac-

Definiz.
I.

P 2

qui-

(1) E' noto , che i celebri Condottieri d'arme Italiani Sforza , Braccio da Montone , Nicolò Piccinino , l' Alviano , il Colleone , Gio: de Medici , il Caldora , i Colonna , gli Orsini , il Duca Valentino , e tanti altri , furono tutti uomini privati , che si dettero a far mercatanzia di guerrieri , come se l' avessero fatta di cavalli , d'armi , e provvisioni da guerra , o di legname da costruir vascelli . Nè tra' l contratto , che con essi facevasi , e quello di spedir a far reclute in paese straniero passava altra differenza , che tra' l comprare in grosso , e l' incettare a minuto . Perchè siccome non fa differenza il comprar armi a piccole partite da diversi fabricanti , o il trattare con un solo munizioniere per averne tutta la quantità necessaria ad una armata ; così avveniva rispetto a questi Condottieri , co' quali si facevan contratti per avere unitamente una grossa squadra di gente tutta armata , montata , addestrata , e fornita de' loro comandanti . S' egli avvenne poi , che

ta-

quistano per via di trattato tra Sovrano e Sovrano , quì non mi occorre ragionare , riferbandomi a trattarne là dove si parlerà di quello , che può un neutrale fornire , o lasciar prendere nel suo Stato ai guerreggianti.

Definiz.
II.

Chiamo Sovrani sussidiati quelli , che han stipulato trattato , in virtù del quale sonosi obbligati mediante una fissa somma di denaro promessa , o pagata

taluno de' sopraddetti o per fortuna , o per frode , e scelleratezza pervenne al Principato , ciò non fa , che le stipulazioni fatte con essi si potessero chiamar trattati di sussidj , ma seguirono ad esser *Condotte* di genti d'arme: perchè non mai essi furono veri Sovrani assoluti , avendo sempre o riconosciuto in feudo il paese occupato , o lasciata l'ombra della libertà in quella repubblica , che tiranneggiavano . Inoltre non conclusero contratti a nome di quella Signoria , che possedevano , ma per loro proprio , e privato conto . Simili in tutto alle condizioni de' condottieri Italiani erano quelle , che stipulavansi per aver a soldo gli Svizzeri , i Reitri , i Lanzchenech . Da sì fatta usanza solo si può con verità concludere , che in que' tempi non si riguardava come infrazione della neutralità in un Principe , il lasciar uscir reclute da' suoi dominj , o il permettere , che vi si facessero leve di gente da andare a militare contro qualche Sovrano amico . E veramente chi riguarderà lo stato infelice delle cose d'allora , osserverà essere stata tale l'anarchia , le turbolenze , la confusione , che non poteva avvenir altrimenti . Non potevano nè i Sovrani deboli , inermi , vacillanti , nè le tumultuose Repubbliche da interna discordia sempre lacerate , esser rimproverate di non aver vietato quel , che non aveano forza da impedire . Perciò da' costumi universali di quel tempo , e da quel , che ancor oggi ne rimane , non si può (come il Vattel ha fatto nel suo *Dritto delle Genti*) trarre giusto argomento di lodevole esempio , o di ragione , come in appresso più diffusamente dirò ,

ta ad essi, di fornire una determinata quantità di forze o terrestri, o marittime in un determinato caso di guerra.

Si distinguono i sussidiati dagli alleati in questo, che gli alleati son quelli, che più per relazioni politiche, o per effetto di amicizia, o di parentela, che a riguardo del sussidio, e del denaro promesso loro, si collegano, e si promettono uno scambievolmente ajuto o in tutti gli avvenimenti di guerra, o solo in certi determinati casi ¹.

Le truppe fornite in vigor del trattato dal Sovrano sussidiato si diversificano assai dalle truppe estere assoldate, perchè nè prestano giuramento a quel Principe al soccorso di cui vanno, nè il loro natural

(1) Si possono convenire diverse condizioni ne' trattati di sussidj. Se si fossero promesse truppe in ogni occorrenza di guerra, non farebbe più un trattato di sussidio, ma una vera generale alleanza, ed io ne ragionerò in appresso. Ma quando si è promesso il soccorso solo in un determinato caso previsto, questo io chiamo trattato di sussidio. Può sul denaro da pagarsi esser varia la convenzione, perchè o si stipula di cominciarlo a pagar annualmente anche prima, che avvenga il caso di richieder il soccorso, ovvero si promette di pagarlo nel tempo stesso, che avvenuto il caso della richiesta, si danno le truppe, o i vascelli da guerra. In ciò pare, che siavi differenza; perchè nel primo caso si potrebbe dire, che l'allettamento di quell'annua corrisponzione induca legame di amicizia, che non è da supporfi nel secondo caso, non essendo cosa naturale, che un Sovrano s'affezioni sulla nuda speranza d'un lucro eventuale da contarsi tra' soli casi possibili. Ad ogni modo e nell' un caso, e nell'altro non mi pare, che si fatte stipulazioni inducano certa, e legale preferenza di parzialità quando avviene caso di guerra escluso dalla convenzione.

ral Sovrano cessa di avere sù di esse, e su' loro uffiziali, e comandanti tutta l'antica, e piena autorità. Prestano perciò ajuto come collegate, non servizio come mercenarie.

Rispetto alla neutralità de' sussidiati due casi si possono considerare, l'uno *quando sorge guerra non compresa, nè prevista nel trattato di sussidio*, l'altro *quando si verifica il caso di doverfi dar soccorsi di truppe, o di legni da guerra, e che effettivamente si danno*.

Nel primo caso tutti gli autori convengono, ed è dottrina conforme al buon senso, e alla ragione, che ai Sovrani sussidiati si appartenga il pieno dritto di restar neutrali. Perchè quantunque possansi in certo modo chiamar alleati d'uno de' guerreggianti, non lo sono nel caso della guerra insorta; e l'aver essi nello stipular il loro trattato escluso tragli altri anche quel caso, che occorre, ha già mostrato preventivamente il loro animo pacifico, e l'impegno di non turbar l'amicizia coll'altro guerreggiante. Aggiungasi a ciò, che i trattati di sussidio si fanno allorchè si vuole, che un Sovrano in un determinato caso di guerra fornisca soccorsi di truppe; e scorgendosi, che nè per stimolo di parentela o di stretta amicizia, nè per relazioni d'interesse politico si muoverebbe a farlo, se gli promette sussidio di denaro per muoverlo, e determinarlo; altrimenti un semplice trattato d'alleanza senza promessa di denaro sarebbe bastato a congiungerlo d'animo, e d'interessi col guerreggiante. Si deve adunque presupporre in lui una indifferenza, ed una vera imparzialità verso il sussidiatore,
in

in tutti i casi non stipulati, ne' quali manca l'allettamento del denaro¹.

Quanto era agevole la decisione di questo primo quesito altrettanto era sembrata a tutti gli scrittori di Dritto publico la risoluzione del secondo². In fatti un Sovrano sussidiato qualora dà o truppe, o navi sue ad uno de' guerreggianti diviene alleato di esso nel *caso del passo*; nè l'esservi corsa nella stipulazione promessa di denaro fa essenziale differenza dal caso, in cui o per sola amicizia, o per promessa di reciprocità si fosse stretto il trattato d'alleanza. Divenuto alleato d'uno de' guerreggianti, può a buon dritto l'altro guerreggiante riguardarlo, e trattarlo come suo nemico. Invano adunque si pretenderebbe poter goder la quiete della neutralità. Così erasi da tutti concordemente opinato.

Il Vattel è stato il primo, per quanto io sappia², che assunse la disperata impresa di sostenere, che

(1) Stimo quasi superfluo l'avvertire, tanto è per se stesso manifesto, che con più forte ragione il sussidiatore non si presume inclinato ad entrar in guerra in difesa del sussidiato ne' casi di guerra, ne' quali non abbia promesso il suo ajuto. Anche tra' privati non si presume vincolo d'amicizia, e di tenera premura tral conduttore, e il locatore. Il solo reciproco profitto, e non l'affetto e la cordialità, fa nascere il contratto di locazione.

(2) Veggasi tutto il capo VI. del lib. III., dove questo scrittore stranamente meschiando cose distinte, e teorie diverse, colla confusione delle idee cerca stabilire la sua opinione. La riepiloga indi nel seguente capo così *J'ay dit qu'un état neutre ne doit donner du secours ni a l'un ni a l'autre des deux partis, quand il n'y est pas obligé. Cette restriction est*
ne-

che i sussidiati anche dopo verificato il *caso del patto*, possano rimaner neutrali, ed ha trovato qualche seguace¹. E poichè egli non poteva negare, che i sussidiati in quel caso divengono veri alleati, nè da essi si distinguono, ha dovuta estender la sua dottrina anche per gli alleati. Intanto per mascherar la stranezza d'una opinione nuova, ed insostenibile ha cercato apporvi certe restrizioni. Vuole primieramente, che il trattato della promessa del soccorso sia antico, ed anteriore alla guerra; inoltre che siasi promessa soltanto una determinata quantità di forze, e che questa quantità sia assai moderata; infine vuole, che oltre al promesso soccorso niente di più si dia dall'alleato, ma si offervi una perfetta, ed esatta imparzialità verso ambedue.

Argomenti o ragioni da stabilire il suo sentimento non ne dà, e forse non ne avea nel suo capo. L'esempio della nazione Svizzera, e di altre in Europa formano tutta la sua pruova².

Per

nécessaire. Nous avons déjà vu, que quand un Souverain fournit le secours modéré, qu'il doit en vertu d'une ancienne alliance défensive, il ne s'associe point à la guerre: il peut donc s'acquitter de ce qu'il doit, & garder du reste une exacte neutralité. Les exemples en sont fréquents en Europe. §. 105.

(1) Pare che l'Ubner inchini al sentimento del Vattel, giacchè nel §. V., e nell'VIII. del capo II. suppone poterli continuar nello stato di neutralità malgrado un trattato di alleanza, che siavi con uno de' guerreggianti.

(2) Questo rimprovero di non addurre ragioni, frequente a poterli fare al Vattel, ed a non pochi altri, è grave quando si scrive sul Dritto delle genti. Nelle decisioni di dritto civile basterebbe citar la legge; ma le nazioni tra loro in-
di-

Per accrescer l'oscurità , e l'inviluppo meschia col caso del dar truppe il caso del dar denari in prestito ad interesse ; e per corona di tanto guazzabuglio confondendo le idee , i termini , le verità del dritto co' consigli della ragion di Stato conclude dicendo , che la prudenza obblighi spesso i Sovrani a diffimulare , e a non guastar l'armonia con que' Sovrani , che veggono dar i foccorsi ai loro nemici .

Dopo aver insegnata il Vattel così bizzarra dottrina se n'appaudisce egli stesso come d'un insegnamento più umano , e capace di diminuire le calamità dell'Europa , coll' estinguere le scintille di nuove guerre ¹ .

Q

E' fa-

dipendenti non hanno altre leggi scritte , che i trattati volontariamente stipulati . Quando questi tacciono , altro non rimane fuorchè quell' eterno , e general lume di natural filosofia comune a tutti gli uomini , e tanto impresso in noi , che fa parte della stessa nostra non viziata natura . Con quest' arme alla mano dovea il Vattel ragionare , e non coll' esempio degli usi attuali d'Europa ; esempio fallace , e che a ben rifletterlo neppur s'adatta alle sue dottrine .

(1) *Celui qui promet dans une alliance un subside , ou un corps d'auxiliaires , pense quelque fois n'ázarder qu'une somme d'argent , ou un certain nombre de soldats ; il s'expose souvent á une guerre . La nation contre la quelle il donne du secours le regardera comme son ennemi . Mais il nous reste á voir si elle peut le faire avec justice , & en quelles occasions . Quelques auteurs (avrebbe dovuto dir tutti) decident en general , que quiconque se joint a nôtre ennemi , ou l'assiste contre nous d'argent , de troupes , ou en quelqu'autre maniere que ce soit , devient par la notre ennemi , & nous met en droit de lui faire la guerre . Decision cruelle , & bien funeste au repos des nations ! Elle ne peut se soutenir par les principes , & l'usage de*

E' facile ad ognuno col solo uso del buon senso, e della natural ragione ridurre in minuta polvere la mole di tanti paradossi. Primieramente non perchè il patto di dar soccorso sia stato stipulato in termini generali contro chiunque attaccherà la potenza, a cui si promette il soccorso, si può dire, che non sia diretto spezialmente contro quella tal potenza, che si trova poi nel caso di guerreggiare, e che perciò non gli nocca. Una espressione generale comprende in se tutti i casi particolari. L'essere stata data la promessa del soccorso molto tempo innanzi in niente muta i termini della questione. Che differenza può ragionevolmente trovarsi tra chi avesse promesso fin da dieci anni di ferir me nel caso, che io divenissi inimico di taluno, e chi lo promette, e lo fa in quell'istante medesimo, che io dichiaro la mia inimicizia? Sempre chi viene a ferirmi è mio nemico¹.

Ca-

de l'Europe s'y trouve heureusement contraire. §. 95. Lo stesso replica nel §. 101., che per brevità tralascio di riportare.

(1) Ecco uno de' ragionamenti del Vattel. *Mais si une alliance defensive n'a point été faite particulièrement contre moi, ni conclue dans le temps, que je me préparois ouvertement à la guerre, ou que je l'avois déjà comencée, & si ces alliés y ont simplement stipulé, que chacun d'eux fournira un secours déterminé à celui qui sera attaqué, je ne puis exiger, qu'ils manquent à un traité solennel, que l'on a sans doute pu conclure sans me faire injure: les secours, qu'ils fournissent à mon ennemi sont une dette, qu'ils payent: il ne me font point injure en l'acquittant; & par conséquent ils ne me donnent aucun juste sujet de leur faire la guerre. §. 101. Ho voluto riportar per intiero questo luogo, perchè a moltissimi avrebbe*

Caduto nel primo abbaglio il Vattel, per diminuirne la palpabile enormità ha cercato colorirlo con dire, che non vi è motivo di giusta doglianza quando i foccorsi, che si danno al nemico sono moderati, e discreti. Chi è mai colui che, non delirando, abbia detto non poterfi chiamar offeso uno, che abbia ricevuti due o tre colpi, per la ridicola ragione, che n'ha ricevuti solo tre, e non cento? Sarà men grave l'ingiuria, ma farà sempre ingiuria: *magis & minus non mutant speciem* direbbe in questo caso ogni ragazzo, che cominciasse ad andar a scuola di logica.

Continuando ad involupparsi in paradossi il Vattel lascia intendere, che la prudenza spesso consiglia la dissimulazione delle ingiurie per non far crescer il numero de' proprj nemici. Ma chè ha mai di comune questo inopportuno, e dislogato consiglio colla materia sua? Egli avea nel suo frontispizio annunzia-

Q 2

to

be sembrato incredibile, che uno scrittore riputato giudizioso potesse disfraggonare fino a tal segno. Bastava, che il Signor Vattel avesse applicata al suo individuo questa bella teoria per sentirne tutta l'assurdità. Supposto, per esempio, che un *quidam* non suo nemico avesse contratto con un altr' uomo, ed impegnatolo a bastonar generalmente tutti i di lui nemici presenti, o futuri: avvenendo, che il Sig. Vattel s'inimicasse poi con quel tale, sarebbe stato bastonato dall'amico di colui, ma non avrebbe, secondo lui, avuta ragion di dolersene, non se gli sarebbe fatta ingiuria; perchè quel bastonante lo avea promesso ad un suo amico in termini generali, e non individuali contro il solo Sig. Vattel; perchè bastonando soddisfaceva un debito, adempiva una antica promessa, che si era potuta dare senza far torto a lui: e così il Sig. Vattel si sarebbe trovato bastonato, e contento in virtù della sua teoria.

to un libro del *Dritto delle genti*, e non un opera della *Diffimulazione Politica*, o della *Pazienza Cristiana*. Non perchè per taluno sia saggio consiglio diffimular una ingiuria, cessa d'esser ingiuria: nè il cedere al suo dritto, e rinunziarvi, può alterare l'immutabile natura del giusto, e dell'ingiusto¹.

Infine se mancandogli ogni buona ragione da addurre si è rivolto agli usi attuali dell'Europa; anche in questo ha preso abbaglio confondendo tra'l conceder truppe stipendiate, che val tanto quanto il lasciar reclutare nel proprio dominio, e il prometter truppe ausiliarie². Di quelle mi son riserbato a ragionar altrove, ed esaminare se siano una violazione della neutralità; ma rispetto alle truppe fornite da'Sovrani sussidiati ardirò francamente asserire non esservi stato affatto, o esser rarissimo l'esempio, che chi le ha date abbia sinceramente creduto non aver violata l'imparzialità, e la neutralità. Lo avrà simulato, e quel

(1) Vedi il §. 97. dove il Vattel stesso contraddice, e distrugge quanto ha detto di sopra, e conchiude dicendo *la prudence, qui empeche d' user de tout son droit n'ôte pas le droit pour cela. On aime mieux diffimuler, que grossir sans necessité le nombre de ses ennemis.*

(2) Il Vattel era nato a Neufchatel. Messosi al servizio della Corte di Sassonia fu da quella impiegato nel ministero presso i Cantoni Svizzeri. Ivi dimorando compose il suo libro, e certamente pensò con questa sua nuova dottrina far piacere a quella generosa nazione. Ma appunto perchè tragli Svizzeri egli dimorava è meno scusabile di non essersi avveduto, che l'antico uso loro di dar truppe ai Sovrani d'Europa nulla ha che fare colla sua questione. La nazione Svizzera non diviene alleata di quelle potenze, alle quali le concede, come in appresso più diffusamente dimostrerò.

quel Principe, contro cui guerreggiavano lo avrà dovuto dissimulare. Malamente credè dunque il Vattel aver messa in luce una opinione più umana, e pacifica: anzi per contrario quanto ella è insostenibile in dritto, tanto servirebbe ad autorizzare l'impunità delle simulazioni, a render finte le neutralità, mal ficure le paci, eterna la ricordanza delle offilità sotto il manto della neutralità esercitate.

Softengasi adunque la ricevuta universale opinione¹, che il suffidiato nel *caso del patto* non può pretendere la quiete della neutralità, nè si distingue da ogni altro alleato. Di questi è tempo, che io venga a ragionare.

De' Sovrani Alleati.

Tutti gli scrittori del Dritto delle Genti han dovuto diffusamente ragionare degli alleati, e su' dritti, che ad essi, o contro essi in pace, ed in guerra competono. Parrebbe perciò, che poco in questa parte mi restasse da dire. Pure egli è avvenuto, che anche in una materia così maneggiata, e rivangata non solo rimanessero oscurità, e dubbiezze, ma nascesse corruzione; ed alterazione non piccola de' veri principj del dritto, e della ragione.

Gli antichi Romani felici, e gloriosi nella perseverante conservazione delle semplici idee della virtù, e della naturale giustizia, non seppero formarfi altro concetto delle alleanze, nè onorarono dell'affet-

(1) Sarebbe troppo lunga la filza de' Giurpublicisti, che quì dovrei citare, giacchè quasi tutti concordano nell'opinione contraria al Vattel. Mi basti rapportar la sola decisione di Samuel Coccejo nella Diff. Proem. lib. VII. c. 4. §. 791. *Alia questio est an ob auxilia missa bellum mittentibus indici poterit, quod omnino affirmamus.*

fettuoso nome di *Socii*, e di *Foederari* se non que' popoli, i quali col vincolo d' un trattato eranfi obbligati a mostrarfi in ogni occorrenza loro amici, e facendo causa comune con essi riguardar come propria ogni causa del Popolo Romano¹. Ignorarono questa capricciosa, e poco mancò che non diceffi maliziosa distinzione tralle guerre offensive, e le difensive oggi tanto applaudita, e messa in voga ne' trattati Europei². Ogni guerra era comune, e con
fin-

(1) *Ut eosdem uterque populus socios, hostesque haberet* era la formola usitata de' patti d' alleanza: vedi Tit. Liv. lib. xxiii. c. 35., e della consimile si servivano i Greci: vedi Tucidide l. iii. c. 75.

(2) Si potrebbe chiamar maliziosa la distinzione, giacchè non essendosi mai potuto convenire quali siano le legittime guerre offensive, quali nò, rimane nell'arbitrio de' promettenti il crederfi, o non crederfi obbligati al patto d' alleanza, secondo che ad essi più torna in acconcio. In fatti chiunque ha promesso alleanza nel solo caso di guerre difensive, elude come gli piace la promessa dicendo essere offensiva, e non difensiva la guerra cominciata: ed è facilissimo il modo d'attaccar questa briga, perchè o il suo alleato è stato il primo a dichiarar la guerra, ed ecco che si dirà esser egli il primo offensore, o è stato il secondo, e subito si porrà in campo, che qualche violazione di antichi trattati, qualche usurpazione de' dritti, o de' territorj, un commercio illecitamente fatto co' sudditi dell'altro Sovrano, i controbandi, gli arresti indoverosi delle navi, o delle merci de' sudditi di colui, il rifiuto di giustizia, e l'atto di riparazione negato, e cento altri atti simili siano state le prime offese, le prime aggressioni. Dunque il patto d' alleanza soltanto difensiva o è vano, o capzioso, e per contrario quello di alleanza offensiva, e difensiva contiene parole superflue, e bastava chiamarlo patto d' alleanza senza aggiunta d' altra parola.

sincera unione di forze , e molto più d'animi , e di consigli fu fatta . Se talvolta ne' trattati fu solo promessa una limitata , e fissa quantità di soccorsi , ciò fu convenuto non per diminuir le offese contro al nemico , ma solo per alleviar il peso all' amico : nè mai cadde in pensiero a chi contro ai Romani , o ai loro focj guerreggiò , che questa limitazion di soccorsi inducesse differenza nel dritto di poter riguardar i due focj come egualmente nemici , ed esposti alle offese del guerreggiante .

Fù egli è vero conosciuto sempre da' sapienti , e da' cultori della pura morale , che quando un socio imprendeva guerra manifestamente ingiusta , l'altro non fosse tenuto a secondarla ¹ . E certamente una amicizia , ed un patto contro al giusto è per se stesso nullo , e mostruoso . L'allearsi per arrecar ingiuste offese è patto di ladroni , di pirati , di nemici dell' uman genere , non di Sovrani , e di popoli ragionevoli , e virtuosi .

Quindi nel caso d'una ingiusta guerra , quale sarebbe l'ultronea invasione sul territorio d'una nazione innocente , ed amica , non solo l'alleato è dispensato dall'unirsi all'invasore , ma anzi egli è obbligato (per quel dritto eterno , ed inalterabile , che fa legge a tutti gli uomini , e colla sua chiara voce parla all'interno d'ogni cuore) almeno a restar neutrale , ed a non favorir la rapina , o l'ambizione .

Que-

(1) *Generaliter quotiens pactum a jure comuni remotum est , servari hoc non oportet , nec jusjurandum de hoc adactum servandum ; & si stipulatio sit interposita de his , pro quibus pacisci non licet , servanda non est , sed omnimodo rescindenda .*
Dig. lib. 11. Tit. 14. de Pactis leg. 7.

Questo genere adunque di guerre offensive (il solo, che veramente meriti tal nome) non ha, nè può legittimamente trovar alleati dovunque il dritto, e le virtù son rispettate. Ogni convenzione, ogni patto, ogni amicizia ha per base la virtù. Le combriccole de'ladroni ¹, le promesse, che scambievolmente fannosi, non son patti, sono delitti, e chi disgraziatamente vi concorse, anzicchè crederfi tenuto a persistervi, è obbligato a disciogliersene, e fuggirne subitocchè la voce della propria coscienza lo avrà fatto ravveder dell' errore.

Ciò essendo vero, come lo è da tutti i Giuristi concordemente insegnato, non può dirsi, che quella guerra offensiva, di cui parlano come compresa ne' patti d'una generale alleanza, sia la guerra ingiusta, ed ultronea d'invasione. Rimaneva intanto a definirsi quale avesse a chiamarsi legittima guerra offensiva: ma in verità non si è potuta da essi indicare senza o raggirarsi nelle ambiguità, o contraddire agli altri, e talvolta a se stessi ². Dopo molti inutili sforzi, il
co-

(1) Non credertero gli antichi degno neppur del nome d'amicizia il collegamento degli uomini cattivi, e viziosi
των ἀγαθῶν φίλια, των φαυλῶν συνηδεια.

(2) Il Volfio al c. VII. §. 1169. definisce la guerra offensiva così: *vocatur autem bellum offensivum, quod inferitur ei qui de bello inferendo non cogitabat*. Questa è la definizione della guerra ingiusta d'invasione; ma di essa non dovea il Volfio ragionare avendo insieme con tutti insegnato non sufficere trattato nè patto laddove la guerra è ingiusta *si bellum geratur manifesto injustum casus foederis non existit.* §. 1186. Non ha dunque il Volfio data definizione d'una guerra giusta, che possa chiamarsi offensiva. Samuel Coccejo ha fatto
an-

129

costume generale più, che l' autorità de' giureconsulti
ha prevaluto a ridurla ad una distinzione cronologi-
ca,

R

anche peggio. Ha data la stessa definizione alla guerra difensiva, ed all' offensiva, nell' atto, che le distingue come cose diverse. Non mi si crederebbe s' io non ne riportassi le precise parole *dividitur bellum in offensivum, quando is qui laesus est bellum ledenti infert, & defensivum quando is qui laesus est, vim a se repellit*: e pur egli è riputato come un classico autore. Il Grozio è uscito dall' imbarazzo più agevolmente d' ogni altro, non avendo data niuna definizione di queste due classi di guerre, anzi non avendo tenuto mai conto di sì fatta distinzione. Il Puffendorf al lib. VIII. c. 6. §. 5. ha con maggior chiarezza, e senza una palpabile contraddizione trovata una distinzione. Egli distingue le offese dalle ostilità, e quindi chiama offensiva quella guerra, che si dirige a riparar le offese, difensiva quella, che è diretta a respingere le ostilità. Sarebbe degna d' applauso la distinzione, se non fosse, che tralle offese, e le ostilità la distinzione è o chimerica, o puerile. Oltracciò riman sempre la stessa ambiguità sul decidere quali atti debban chiamarsi *ostilità*, e quali non siano ostilità, ma siano soltanto *ingiurie*, ed *offese*. Ciò non avvertì il Barbeiraack nelle sue note al Puffendorf; che se lo avesse avvertito si sarebbe forse inclinato al sentimento del Gundling da lui con derisione citato, il quale stanco di tante logomachie non potè trattenerli dal concludere, *qu' il n'y a point de guerre offensive juste, a moins, qu'on ne joue sur les termes*.

Il Vattel s' involuppa in affai più strane contraddizioni: Chiama imprima difensive le sole guerre fatte per respingere l' invasore, ed offensive le sole invasioni sù colui, con cui vivevasi in pace: ecco le sue parole *celui qui prend les armes pour repousser un ennemi qui l' attaque fait une guerre defensive; celui qui prend les armes le premier, & attaque une nation qui vivoit en paix avec lui fait une guerre offensive*: Secondo questo discorso sarebbero tutte ingiuste le guerre of-

fen-

* *Clarigare*, e nel Latino barbaro *Diffidare*.

ca, o geografica, qualicchè i tempi, ed i luoghi avessero forza d'alterare le immutabili verità del dritto. Per un pezzo si cercò con esattezza cronologica chi fosse stato il primo a dichiarar la guerra; e poi che si dismise la folle, e sacra usanza di bandirla, ed intimarla*, si attese a ricercar l'epoca della dichiarazione ancorchè non folle della rottura. Ma dacchè i Sovrani d'Europa hanno introdotto di far le guerre senza neppur dichiararle, e talvolta cominciare le ostilità prima d'aver richiamati i loro ministri, è divenuta impicciatissima questa ricerca cronologica. Egualmente è scabrosa la geografica. Chi sa mai ben distinguere tralle offese, e le ostilità? Chi può mai sensatamente trovar differenza trall'invadere il territorio d'un Sovrano, e il violarne la bandiera occupando la nave d'un suo suddito, che navighi in mare aperto? Anche il tavolato di quella nave in quel luogo era territorio di lui.

Fac-

fenfive, tutte giuste le defensive, ed egli stesso lo confessa; ma immediatamente si scorda di queste definizioni, e dice, che può farsi la guerra offensiva contro una nazione per vendicare una ingiuria ricevutane. Ma chi faceva ingiuria non viveva in pace, nè in amicizia coll'ingiuriato. Siegue indi a dire esservi guerre defensive ingiuste quando si nega la giustizia; e si dimentica d'aver detto, che *l'objet de la guerre defensive est simple, c'est la defense de soi même*. Ma chi difende se stesso non viene con tal atto a negar la giustizia a veruno. Dice del pari esservi guerre offensive giuste qualora si fanno da chi è provocato. Ma chi è provocato non è il primo. Ecco in qual labirinto di contraddizioni ha condotte le menti degli uomini, e de' giureconsulti una distinzione capricciosamente inventata, e definita.

Facciam perciò voti al Cielo, che cessino una volta le puerili, o superflue, o cavillose distinzioni tralle alleanze difensive, e le offensive, e difensive. Il chiaro lume della ragione ecco quanto in questa parte c' insegna. *Una alleanza contiene la promessa dell' unione o di tutte, o d' una stipulata quantità di forze in tutte le guerre dell' alleato manifestamente giuste, ed anche in quelle dubbie, nelle quali vi son ragioni da ponderare per una parte, e per l' altra.* Le guerre manifestamente ingiuste, le sole veramente offensive, non hanno nè meritano trovar mai alleati; nè gli troveranno se la virtù, e la verità faranno guida ai consigli. Non altra idea, che la definita di sopra dobbiam noi formarci delle alleanze, e farà sempre certo, che nelle guerre chiaramente giuste, o credibilmente tali non può non esser stato provocato chi le fa o dalle invasioni, o da' torti arrecatigli dall' altro guerreggiante; e quindi non può dichiararsi primo aggressore.

Evvi, per vero dire, un'altra specie d'alleanza; o vogliam dir trattato legittimo, e di chiara, e facile intelligenza, che malamente è stato confuso, e meschiato con que', che sonosi denominati *d' alleanza difensiva*. Questi sono i trattati di *protezione*, che potrei anche chiamar di *garantìa* prendendo questa voce non nel suo esteso, ed indefinito senso, ma in un significato più ristretto, ed usitato¹. Potendo dunque aver il lor nome proprio, e individuale non conveniva* confondergli colla espressione generale. In essi si

R 2

pro-

(1) Sù tutti i diversi significati della voce *garantìa* veggasi la disputazione XXXI. del Tomo II. delle Esercitazioni Curiose di Errico Coccejo.

promette non già l'union delle forze in ogni caso di guerra, ma soltanto *d' accorrere al soccorso nel caso, che una determinata provincia, o paese garantito venisse attaccata, o fosse prossima ad attaccarsi da qualche inimico*. E' superfluo in somiglianti trattati ricercar chi de' due abbia il primo cominciate le ostilità, o dichiarata la guerra, e se abbia a denominarsi essa offensiva, o difensiva, qualunque definizione voglia applicarsi a sì fatte parole. Esiste sempre *il caso del patto* quando il luogo garantito è invaso, o prossimamente minacciato di attacco¹, e solo è escluso il caso (come sempre merita esserlo) di guerra manifestamente ingiusta.

Mi è convenuto dilungarmi a snebbiare le oscurità fatte modernamente nascere su' patti delle alleanze per condurmi al proposito mio, che è di ricercare quali siano gli alleati, che meritano, o che sono esclusi dal poter rimaner neutrali.

Di-

(1) Moltiplicatosi alla cieca l'abuso delle voci ne' moderni trattati, si è introdotta anche l'espressione di *garantia reale, e generale di tutti i dominj*. Questa non dovea denominarsi *garantia*, non essendo altro, che un' alleanza generale presa nel più ampio senso delle parole. Infatti non può concepirsi idea di guerra, nella quale o col fatto, o almeno coll'intenzione un guerreggiante non invada, o cerchi d'invadere qualche dominio dell'altro: e perciò i casi d'obbligo d'entrar in guerra nel patto di *garantia generale*, divengon gli stessi, che quegli del patto di *generale alleanza*. E' stata adunque infelicamente aggiunta questa espressione superflua atta solo a generar dubbiezza, e questioni. Così sempre avviene ai giuriconsulti nelle stipulazioni da essi regolate quando aggruppano formole, e voci soverchie per desio d'accumular vincoli, e cautele.

Dico adunque primioramente ; che ogni alleato di buona fede , qualora si verifica il caso del patto , siccome è tenuto a congiungersi all' altro alleato , così non può pretendere a voler restar neutrale : e sia che il suo trattato trovisi concepito secondo le frasi oggi usate coll' obbligo soltanto delle guerre difensive , o abbia stipulato trattato di general alleanza , ogni qualvolta la guerra dell' amico è chiaramente giusta , o verisimilmente tale , egli è obbligato dal patto .

Dico inoltre , che niuna formola di trattato , per quanto ampia , generale , assoluta siasi concepita , può obbligar giammai a prender parte nelle guerre ingiuste . Tutta la mondana gloria delle conquiste , tutto il pregio delle arti belliche , tutta l' ostentazione della più eroica , e rischiosa bravura non han forza di lavar dalla taccia di pirata un ingiusto , ed ultroneo invasore ¹ .

Dico in fine , che con qualunque formola siasi stipulato il trattato d' un' alleanza , un Principe , che muova guerra ad un altro , non ha dritto di muoverla nel tempo stesso , e senza esitazione all' alleato del suo nemico ; ma egli è obbligato a richieder prima a costui , se creda o nò esser nel caso del suo patto , e quindi se intenda perciò congiungersi col suo alleato a far la guerra comune , o discostarsene , e restar tranquillo ² .

La

(1) *Eodem loco pone latronem , & piratam , quo Regem animi latronis , & piratæ habentem . Senec. de Benef. lib. III.*

c. 19.

(2) Ben mi sovviene d' aver di sopra detto , non esser:
vi

La necessità di questo atto preliminare d'intimazione è così chiara, che mi farei astenuto, e quacchè vergognato di frugger il tempo a rammentarla, se l'illustre Grozio non si fosse sù di essa espresso con una certa oscurità, che eccitò il suo dotto commentatore Errico Coccejo a rimproverarlo come d'un'abbaglio preso¹. Io senza pretendere di scu-

* Vedi di sopra alla pag. 57. e 58.

vi dritto in un guerreggiante d'intimare, o d'interrogare un Principe, con cui viva in pace, se intenda o nò congiungerfi col suo nemico*. Ciò che ho detto in quel luogo è vero; ma se vi farà o publico e notorio trattato d'alleanza, o si vociferasse effervene taluno occulto, e segreto di costui con uno de'guerreggianti, l'altro guerreggiante ha tutto il dritto di fare una somigliante interrogazione categorica, ed a torto se ne lagnerebbe quel Sovrano, che col trattato stipulato ha data legale presunzione di parzialità.

(1) Il Grozio al lib. III. c. 3. §. 9. dice, che quando sia dichiarata la guerra al Sovrano s'intende dichiarata non solo a tutti i suoi sudditi, ma anche ai suoi aderenti. Errico Coccejo così nelle sue note a questo luogo, come nella sua Disputazione LVII. del lib. I. *Exercit. Curios.*, che ha per titolo *De Clarigatione*, lo confuta mostrando la necessità di *clarigare*, o come noi diciamo *disfidare* gli alleati ancora. Ma in verità il Grozio non abbagliò, giacchè l'esempio, ch'egli dà de' Romani, i quali dichiarata la guerra ad Antioco stimarono superfluo dichiararla separatamente agli Etolj, mostra, che egli intendeva di quegli alleati, i quali avendo co' fatti, e colle ostilità cominciate, dimostrato il loro animo avverso, e nemico non aveano bisogno di vieppiù manifestarlo. Così ne parla Livio lib. XXXI. c. 3. *Ætolos ultro sibi bellum indixisse, quum Demetriadem sociorum urbem per vim oppugnassent...* Ma se d'un alleato non è noto altro, che il trattato d'alleanza anteriormente stipulato, e s'ignora s'egli intenda esser nel caso di persistervi, e di credervisi obbligato, è necessaria l'interrogazione.

scusare in tutto l'oscurità delle espressioni del Grozio, sono però persuaso, che egli non si discostasse dall'opinione generale, cioè che la dichiarazione, e l'intimazione (detta da' latini *clarigatio*) è sempre necessaria contro chiunque non può esser incolpato d'aver col fatto, e colle prime ostilità rotta la pace. Quando non vi siano offese reali rimangono soltanto i sospetti, ed i timori. Sù questo fondamento solo non vi è dritto di muover guerra*. L'intimazione serve al rischiaramento; e se ne conoscerà la necessità se si rifletterà in quanti casi, e per quante cagioni può darfi, che un alleato non debba unirsi all'altro malgrado il patto. Primieramente ho già dimostrato di sopra esserne dispensato quando la guerra, che fa, o che sostiene il suo alleato è ingiusta: nè sù questo cade controversia. Inoltre anche se la guerra fosse giustissima potrà non prendervi parte subitocchè dal suo alleato ne verrà dispensato, ed assoluto: perchè l'alleanza essendo un contratto, che il mutuo consenso formò, il mutuo dissenso la risolve¹: ed anche sù questo non cade dubbio.

* Vedi di sopra alla pag. 68. e seg.

Ugon Grozio volle aggiungervi un terzo caso lasciandosi cader dalla penna, che *un alleato non è tenuto a soccorrere l'altro, quando non vi è alcuna speranza di felice evento. Perchè ogni alleanza si contrae in vista di qualche bene, e non per attirar sopra di se qualche male**. Oh vergogna delle età nostre, e del nome Cristiano! Questa dottrina, che tranquillamente un teologo, un che si piccò d'essere apologista della verità della nostra religione, ha

* Lib. II. cap. 25. §. 4.

(1) *Societas tamdiu durat, quamdiu consensus partium interger perseverat.* Cod. Tit. pro Soc. l. 7.

ha potuta profferire; che il suo dotto commentator Barbeiraak (altro affettato dissertator di morale) non confutò; che il Puffendorf ha cercata giustificare¹, avrebbe fatta nausea, ed orrore a qualunque vecchio Stoico del paganesimo. Quando mai si è potuto mancar alla fede data, ed all'obbligo permanente d'un patto, in vista del prognostico d'un futuro, che è in mano della sorte, o per meglio dire dell'Arbitro di tutte le sorti? Cosa è mai questa prudenza, che an-

(1) Il Puffendorf lib. VIII. cap. 6. §. 14. sù questo luogo del Grozio manifesta il suo sentimento così *Se il nostro alleato vedendo, che tutte le nostre forze unite alle sue non sono in istato di resistere all'aggressore, e potendo accordarsi con lui a condizioni sopportabili si ostinasse a volere andare in precipizio, non deve perciò risolversi pazzamente a perir con lui. In questo senso si può ammettere la massima del Grozio, che non vi è obbligo di soccorrere un alleato quando non vi è speranza di buon successo; perchè queste parole intese senza qualche restrizione renderebbero le alleanze inutilissime*. Infelice, e stiraechiata giustificazione! Il Grozio parla de'doveri d'un alleato prima di cominciarli la guerra; il Puffendorf ne travolge il senso a quel, che può avvenire nel corso di essa, anzi nel conchiudersi la pace. Quel, che dice è vero, ma non fa al caso. In quel libro dove tutta la verità della ragion pubblica, e privata stà raccolta, e si trova da chi vuol ricercarvela, ecco cosa s'insegna *Si convenerit inter socios ne intra certum tempus societate abeat, & ante tempus renuncietur, potest rationem habere renunciatio, nec tenebitur Pro socio qui ideo renunciavit, quia conditio quaedam, qua societas erat coita ei non praestatur; aut si ita injuriosus, & damnosus socius sit, ut non expediat eum pati*. Ulpianus. Dig. lib. XVII. tit. II. l. 14. Le alleanze sono società perpetue: però se ne può recedere innanzi tempo se il socio diventa eccessivamente dannoso; ma altro è lo sperimentare di Ulpiano, altro è il pronosticare del Grozio.

antepone i casi della fortuna ai doveri della virtù¹ ? Chi ha mai osato sostenere, che i contratti fatti per comune utilità risolvansi subito, che vi sia l'incomodo, o il pericolo d'un solo ? Potè mai il Grozio chiamar un bene quel profitto, che costa il sacrificio della fede, e de' giuramenti² ?

Io non dirò di più sù questa opinione d'un celebrato Olandese, che trova ancora tanti seguaci in pratica, quanti l'età corrente ce ne mostra a dito.

Ora tornando al mio proposito, egli è manifesto, che o sia legittima, o abominevole la causa, o la scusa di quel Principe, che ricusa l'esecuzione del suo patto d'alleanza, sempre avrà dritto di pretendere di non esser offeso da quel guerreggiante, che egli non offende: perchè (siccome ho detto) la neutralità si palesa, e si deve giudicarla da' fatti, e non dalle parole, e dalle intenzioni*. Quel Sovrano suo alleato, verso cui egli non osserva il patto e la promessa, è il solo, che ha dritto d'esaminar la giustizia del rifiuto, e farne lagnanze, o vendetta. Ogni altro Sovrano non può meschiarsi, essendo *un fatto altrui**, ed un *dritto alieno*³ donde

* Vedi di sopra p. 7., e p. 54.

S

non *Res inter alios acta.*

(1) *Si modo est ulla virtus, omnia, quæ cadere in hominem possunt subter se habet: eaque despiciens casus contemnit humanos; culpaque omni carens, præter se ipsam, nihil censet ad se pertinere.* Cic. Tuscul. lib. V. c. 1. ed altrove *Hanc esse in te sapientiam existimant homines, ut omnia infra te posita esse ducas; humanosque casus virtute inferiores esse putes.* Così favellava un gentile.

(2) *Quod honestum sit id solum bonum esse* era il grande assioma degli Stoici. Cic. Paradox.

(3) E' volgarissima, e nota a tutti la teoria legale, che niun possa prevaler di dritti non suoi, o come i giuristi dicono *excipere de jure tertii.*

non deriva a lui ragione : nè può irritarsi per una promessa d'alleanza data contro lui, quando non abbia poi avuto effetto : anzi deve godere, che al suo nemico manchi lo sperato ajuto d'un alleato.

Finalmente si conta da tutti i giuristi tra' casi, che disciolgono le promesse, quello dell'*impotenza assoluta*. La sentenza è vera; ma è difettosa assai la maniera d'esprimerla, e può indurre in errore. L'impotenza assoluta, che è uno de' casi d'estrema necessità, non è un dritto, nè può darne, siccome altrove ho detto *. È un privilegio, cioè una legittima scusa, e dispensa dal dritto¹. Ciò è così vero, che se l'impotenza assoluta non fosse per esser perpetua, ma solo temporanea, subitocchè cessasse, ritornerebbero gli obblighi delle promesse nel loro pieno vigore, non essendo la promessa disciolta, ma solo trattenuta, ed impedita dall'impotenza²; cosicchè se l'impotenza non fosse totale, ma parziale, rimane l'obbligo ridotto alla misura delle forze*. Chi prendesse questa distinzione da me avvertita per una sofisticata scrupolosità s'ingannerebbe assai. Ella è an-

* Vedi di sopra alla p. 24. e 25.

* In quantum facere potest tenebitur.

zi

(1) Io prendo le voci *Privilegio* non già nel senso di un dritto privato *priva lex*, ma nel senso di ciò, che ha forza di dispensare dal dritto. Così da' legisti chiamansi *privilegi s' ignoranza* tutti que' casi, ne' quali l'ignoranza del dritto, o del fatto ha forza di far, che taluno non rimanga pregiudicato nelle sue ragioni, e non s'intenda avervi rinunciato.

(2) Per spiegarmi anche in questo con una espressione geometrica dirò, che la potenza, o l'impotenza di eseguir le promesse non è una forza motrice contraria, ma solo una forza diversa da quella dell'obbligo del patto; sicchè ne risulta una ragion di forze composta, in cui influiscono, ed agiscono gradatamente ambedue le diverse forze, e solo quando l'impotenza diventa un infinito, l'obbligo diventa zero.

zi una bussola per raddrizzare, e correggere una immensità d'abbagli presi nel gius, e nella morale, come, s'io volessi divagarmi, potrei dimostrare.

L'impotenza adunque d'un alleato a soccorrere l'altro, sebbene lo dispensi dall'esecuzione piena, e talvolta anche dalla parziale, e dimezzata delle promesse, non basta però a poterlo far riguardar come vero neutrale, ed indifferente verso l'inimico del suo alleato; perchè, fino a che col mutuo, e libero difeso non siasi rescisso, sempre il trattato sussiste, e sussiste l'obbligo di dar quanta parte del promesso soccorso si possa, o subito che si possa.

Sicchè riepilogando il precedente discorso si vede esser moltissimi i casi, ne' quali un' alleato o non deve, o può trovarsi dispensato, o non ha possanza, o infine non avrà voglia d'eseguire il suo patto. Quindi riman chiaro, che senza una intimazione del guerreggiante, a cui egli dia non soddisfacente risposta, non può venirgli mossa la guerra.

Tutti i discorsi di questo capo manifestano quanti sieno i casi, ne' quali si presume la neutralità, sicchè non sia necessario stipularla per via di trattato, e quanti sian quelli, ne' quali è necessario il trattato, se pur riesce conseguirlo da quel guerreggiante, che avrebbe qualche dritto di rifiutarlo. Io dovrei ora ragionare di quali abbiano ad essere quegli essenziali patti d'un trattato di neutralità, che vengon dettati dall'equità, e dalla ragionevolezza, e non imposti dalla forza, e dalla prepotenza: ma essendo cresciuta più assai, ch'io non credeva la lunghezza di questo capo, stimo terminarlo qui, e passare il discorso de' doveri al susseguente.

C A P O VI.

*Degli essenziali doveri della neutralità, e delle
eque condizioni de' trattati di essa.*

L'essere stato impropriamente definito lo stato di neutralità *; il non essersi messa la dovuta distinzione tra 'l dovere d' *imparziale concessione*, e quello d' *imparziale rifiuto* *; l' essersi intine confuso tra quel dritto di rimaner neutrale, che non ha bisogno di venir concesso, e stipulato, e quello, che solo da volontaria convenzione deriva *, hanno talmente turbate le idee de' doveri di essa, che io mi sgomento, e quasi dispero di poter procedere con quell'ordine, e quella chiarezza, che vorrei, nel discorso di questo capo. Farò ad ogni modo quello sforzo maggiore, che io potrò per indicare almeno il filo de' fillogismi.

Affirma I. Stabiliscasi imprima per assioma, e verità manifesta, che *niun Sovrano ha dritto di astringere un' altra Sovranità assoluta, ed indipendente da lui, nè obligatagli con verun patto, ad unirsi seco, e prender parte nella guerra, che muova, o che gli venga mossa da una terza Potenza.* Questa verità è, se io non erro, così chiara, che io posso ben dilucidarla con maggior estension di parole, ma non potrei provarla con altre verità, che fossero più chiare di essa. E' un sentimento, che emana da quel senso chiaro di natural libertà nato con noi. Chi non ha dritto sopra di me non può obbligarmi ad intrigarmi de'
fat-

fatti suoi, che non abbian correlazione con me, che non mi tocchino, nè mi riguardino; e se mi ci obbligherà colla forza maggiore, che abbia, io conosco, e son convinto internamente, che la forza maggiore non è un dritto in lui, nè gli dà dritto. Soccomberò alla forza, ma sento¹, che mi si farà ingiustizia ad usar questa forza sopra di me.

Da questa prima verità deriva l'altra, non men chiara, che il restar un Sovrano neutrale in quelle guerre, alle quali non ha data causa, e che non interessino, nè tocchino il suo proprio dominio, e che si facciano da chi non ha dritto o d'alleanza, o di superiorità riconosciuta sù di lui, è un dritto naturale, infuso, innato, quanto quello dell'egualità, della libertà, dell'indipendenza tra uomo, ed uomo nello stato detto di natura².

Deriva indi quest'altra verità, che lo stato di
neu- *Affirma*
II.
Affirma
III.

(1) Que' metafisici, che vanno cercando altro criterio della verità migliore dell'interna, generale, costante nostra sensazione, e convizione, delirano, e cercano la luce a mezzodì. Quella verità, che si manifesta a noi così, diviene assioma, nè di più convien cercare, o bramare. Se vi è chi dica non bastargli questa pruova o scherza, o delira, ed è immeritevole d'esser ammesso a discorso serio, e ragionato.

(2) E' questo il dritto massimo, ed il più perfetto, che possa comprenderfi nell'uomo. La natural libertà, o sia l'indipendenza è in morale quel, che la solidità, o sia l'impenetrabilità è in fisica. Tolta l'idea della solidità svanisce la materia tutta, perchè se i corpi si compenetrassero il mondo intiero diverrebbe un atomo solo. Dietro al lume di questa idea si comprende bene cosa vogliasi esprimere quando si dice, che per natura tutti gli uomini sono eguali. Vuol dirsi
quel-

neutralità non è, nè può essere un nuovo stato di cose in cui passi a trovarsi un Sovrano; ma è una permanenza, ed una continuazione del precedente stato, proveniente appunto dal non esser sopravvenuta rispetto a lui nuova causa, che l'obblighi a mutarlo: e questa non è solo una legge generale d'ogni Sovranità, e d'ogni uomo, ma è la stessa legge universalissima della natura intiera, chiamata da' filosofi *forza d'inerzia*, la quale si riduce a questo, che senza nuova causa non vi è in nessun corpo mutazione di stato, o di moto¹.

Da così limpide fonti deriva la dimostrazione, che la definizione da me data della neutralità è la sola, in cui se ne caratterizzi l'essenza. Viziose, e mal espresse erano le date finora, e difettosa anche più è la formola usata per esprimere il primo essenziale dovere de' neutrali dal Grozio, da' Coccej², dal

quello stesso, che un fisico intende allorchè stabilisce, che la solidità d'un granello di arena è eguale a quella d'una montagna. Non misura le dimensioni: dice solo, che quel granello è impenetrabile dalla montagna, e perciò riman sempre un *ente*, e non può divenir un *niente* in natura.

Or chi non anderebbe in collera leggendo nel Volfio *quamvis vero vi libertatis naturalis genti cuique permittendum, ut sit in bello media, ut tamen jus perfectum adquiratur ad neutralitatem, foedera cum belligerantium vel uno, vel utroque pangenda sunt**. Vogliam credere ch'egli capisse ciò, che diceva?

* Par. III.
c. 7. §.
1181.

(1) *Omne corpus perseverat in eo statu motus aut quietis, in quo semel positum est. Neuton Princip. Mathem.*

(2) Tutti concordemente si spiegano dicendo, che debba il neutrale tener una condotta eguale verso i due guerreggianti, e che *uni præ altero favere non debeat*.

dal Vattel, dall' Ubner, e potrei ben dire da tutti. Non è la perfetta eguaglianza verso ambedue i guerreggianti, che lo caratterizzi; ma egli è il continuare ad esser in quello stesso stato di relazioni morali, in cui era il neutrale verso ciascun de' due prima di accendersi la guerra. Potevano non esser eguali le relazioni morali verso di ciascuno di essi; ma se ambedue si professavano amici di colui, che poi vuol restar neutrale nella guerra, segno era, che niun de' due allora se ne dichiarava offeso, o si doleva di qualche preferenza, che l'altro avesse. Se non se ne doleva innanzi della guerra, non ha dritto di dolersene neppure dopo cominciata: nè il neutrale ha nuova causa, o ragione di mutar lo stato delle sue relazioni.

E per spiegare più chiaramente questa teoria, e mostrar con quanta facilità, ed evidenza risolve tutte le questioni su' doveri de' neutrali vengo a dire, che se una Sovranità fosse tributaria d'un solo de' due guerreggianti, non può l'altro pretendere o che durante la guerra paghi anche a lui altrettanto tributo, o che s'astenga dal pagare l'antico. Non può pretendere la prima condizione, perchè da una guerra, che in nulla riguarda la potenza neutrale, non può ad essa venire un aggravio, ed un peso. Senza nuova causa non si dà nuovo stato di cose, nè può nascer nuova obbligazione. Non può pretendere l'altra condizione, perchè il neutrale come è tenuto a non accrescer le forze d'uno de' guerreggianti, così è tenuto del pari a non diminuirle. Le diminuirebbe non prestando ciocchè per patto deve; mancherebbe all'amicizia, e alla giustizia: offenderebbe dunque

que uno de' due amici , e cesserebbe d'esser neutrale.

Parimente se il neutrale avesse con un solo de' guerreggianti conchiusi trattati di privativa , e di favore in qualche ramo di commercio , di defalcazione di dazj ne' porti , di fisse tariffe nelle Dogane , di esenzione dall'albinaggio , dal valimento , dalla visita , di più facile ammissione al dritto di cittadinanza , di successioni , e di chiamate di linee tra' Sovrani , di concordati rispetto ai ranghi , alle precedenze , ai saluti in mare , di reciproca corrispondenza , e surrogazione de' ministri residenti nelle corti , e de' consoli (le quali cose appunto sono le oggi comprese sotto il nome di *Patti di Famiglia*) e non avesse veruna di siffatte convenzioni coll'altro ; lo stato di neutralità le lascerà sussistere nel loro pieno vigore , qualora erano stipulate anteriormente alla guerra ¹ ; nè l'altro guerreggiante avrà dritto , sotto scusa di doverli serbar l'eguaglianza , o di domandar altrettanto , o di esigere , che se ne sospenda l'osservanza rispetto al suo nemico .

Così anche se l'uniformità del culto religioso , e l'unità di credenza mettesse tra due Sovrani certe correlazioni , e legami non esistenti verso chi siegue diversa religione , assai più strano , e quasi ridicolo farebbe il voler esigere , che il neutrale o dovesse mu-

(1) Se durante il corso della guerra si stipulassero darebbersi qualche sospetto di parzialità , ma non tale da poter subito guastar l'amicizia , e l'armonia ; perchè niuna delle sopraddette preferenze aumenta sensibilmente la forza guerriera del Sovrano , a cui si concedono : e finchè non avvenga , che il neutrale aumenti le forze dell'uno de' due , non può l'altro dolersi di lesa neutralità .

mutar credenza, o romper que' fagri, e per se preziosi legami a fine di palesarfi perfettamente neutrale¹.

Finalmente se avviene, che una nazione abbia più legami di commercio con una delle guerreggianti, che non ne ha con l'altra, nel determinarsi a restar neutrale tra loro non è obbligata punto a diminuire il suo commercio con l'una, o ad accrescerlo coll'altra²: e sempre la ragione è la sopradetta, cioè, che la neutralità non fa nuovo stato, ma è solo una continuazion dell'antico, e che fallace è l'affioma de' giuspublicisti di non doverfi favorir più l'uno dell'altro, ma solo è vero, che nulla di nuovo di più si possa fare. Non valerebbe l'opporre, che col maggior commercio si cagioni la ricchezza, e la forza d'un popolo, e se gli dia quel denaro, e quel credito pubblico, il quale è nel tempo stesso ed il fedele seguace dell'industria commer-

T

cian-

(1) E pur questa verità fu così poco ravvisata, a dispetto della sua evidenza, ne' secoli dell'entusiasmo, e del fanatismo, che moltissime guerre si mossero, e si credettero legittime, solo perchè si diriggevano contro popoli di credenza uniforme a quelli, co' quali si aveva guerra: *Et hæc quoque meminisse jurabit.*

(2) Insegnò anche questa dottrina l'Ubner * dicendo la **Lib.I.c.* *neutralité la plus rigoureuse ne nous empeche pas d'entretenir 2. §. 1. un commerce plus grand avec une Partie belligerante, qu'avec l'autre, suivant que nos propres affaires l'exigent; que nous pouvons mettre plus de confiance dans l'une, que dans l'autre, Et-avoir par consequent avec elle une communication plus, ou moins étroite dans la même proportion: ma egli non dà nessuna dimostrazione di questo insegnamento, e dalle sue teorie non si deduce.*

ciante, ed il maggior nerbo della guerra. Erra chi crede obbligo d'un neutrale il non dover esser in modo veruno cagione di utilità, e di ricchezza ad un popolo guerreggiante. Suo solo dovere (come ho già dimostrato) egli è il non aumentarla durante la guerra. Or chi continua non aumenta. Era noto all'altro guerreggiante quante ricchezze traesse il suo nemico prima della guerra dal commercio d'una nazione anche sua amica, nè se ne chiamava offeso. Mutazione di stato tra quelli non si è fatta: come dunque poi se ne può offendere¹?

Dalla concatenazione de' raziocinj del mio discorso ognun vede, che dal sentimento della nostra naturale egualità, ed indipendenza² deriva direttamente il primo general dritto d'ogni neutrale di non esser tenuto a cambiar stato rispetto ai due Sovrani suoi amici, che tra loro guerreggino; e per contrario l'obbligo in costoro di tollerare, e non offenderfi nel vederlo continuar nell'usato suo stato.

Ma non abbraccia questo solo principio tutta l'estensione de' dritti, e de' doveri de' neutrali; perchè una guerra sorta tra due suoi amici suscita, e fa esistere altri doveri derivanti da un principio egualmente naturale, ed insito nell'uomo, e collegato, dirò così, colla stessa nostra organizzazione: principio tutto diverso anzi opposto a quello della

(1) E' principio legale, che quando vi concorra l'interesse, e il dritto d'altri, sù quel che si è approvato non s'ammette pentimento, e mutazion di volontà: *quod semel placuit amplius displicere non potest*. Dig. de Reg. Jur.

(2) *Quod ad jus naturale attinet, omnes homines aequales sunt*. Dig. de Reg. Jur. l. 32.

la natural libertà, e produttore per conseguenza di opposti doveri. E' questo, di cui io vengo ora a ragionare, quel senso, quell'istinto di naturale *affetto* non dirò solo verso la nostra specie, ma anzi universale verso qualunque oggetto piacevole, a cui per abitudine siasi l'uomo familiarizzato. Poco distante da questo istinto (se pur non è anzi lo stesso) è quello della *compassione* ¹, cioè di quella inesplicabile ² organizzazione de' nostri nervi tutti, per cui a guida di tante corde sonore oscillano, e si convellono all'unifono, o per consonanze de' moti de' nervi di altro uomo, e spesso d'altro animale amico; onde ci

T 2

tro-

(1) Prendo la parola *compassione* in un senso generalissimo, e poco usitato facendola corrispondere alla voce greca *simpatia*, e non nel suo senso ovvio, e ristretto, che si dirige ai soli casi di commozione di dolore, e di afflizione.

(2) Diffi inesplicabile, perchè se de' convellimenti, che riceviamo per l'organo dell'udito si potrebbe forse dar la causa all'aria intermezza (come i fisici spiegano l'oscillazione delle corde consonanti), di que', che ci si cagionano per la vista è troppo più difficile la spiega. Pure egli è certo, che tanto ci commuove, e raccapriccia la vista d'un atto schifoso quanto lo stridore del digrignar de' denti. Qualunque siane per esser la spiega, basta al mio discorso la certezza del fenomeno, dal quale chi vi mediterà troverà dipendere una gran parte della morale. E non voglio lasciar d'avvertire (quantunque non faccia al mio proposito) che l'attenzione ad evitare di produrre in altri le simpatie, o sia convellimenti penosi, o molesti, e lo studio a risvegliar i contrarj forma tutta la massa delle vere regole della civile educazione, e della buona creanza; il dippiù aggiuntovi è arbitrario, o di convenzione: ma le vere leggi della civiltà derivando da principj certi, sono anche esse suscettibili d'una geometrica dimostrazione.

troviamo commossi senz' altra causa diretta di azione sù di noi or alla letizia, or alla tristezza, or alla quiete, or alla collera, or al coraggio, or alla timidità. Io credo, che ognuno m' intenda, sicchè sia superfluo il dilungarmi.

Passerò dunque ad avvertire, che ficcome l'istinto della natural libertà può rassomigliarsi, e riguardarsi come una forza divergente, e centrifuga, che ci distacca, e ci slontana da' nostri simili, e per renderci indipendenti ci diffocia; così per contrario l'istinto dell'amore, e del *compatire* potria chiamarsi una forza convergente, e centripeta, che ci riaccosta, e ci confocia alla famiglia, alla patria, alla spezie tutta. Da' due diversi istinti nascon con diversi impulsi tutti gli atti umani, e tutti i doveri della morale. Perciò molte cose, che o non dobbiamo, o non ci son dovute per giustizia riguardando il senso della sola natural libertà, lo sono poi per effetto dell'amore, e della compassione, che in una parola chiamiamo *umanità*. Complicati, e presi insieme, e calcolati secondo certe regole (che ben si potrebbero alla forma geometrica sottoporre) tutti i dritti della libertà, e tutti i doveri dell'umanità si avrà la massa totale degli obblighi dell'uomo.

E' dunque l'*umanità* (che di questa sola voce da qui innanzi mi avvalerò) la prima nostra virtù *, come la *libertà* è la prima nostra possessione

* *Alla p.* (1) Ho già prevenuto di sopra *, e per chi se ne fosse scordato, o maliziosamente lo fingesse, ripeterò non appartenere al mio soggetto il rammentare quì le virtù teologali, tralle quali indubitatamente l'amor di Dio è la prima, e precede all'amor verso l'uomo.

ne¹. Nè altro è la virtù dell'umanità fuorchè la stessa nostra perfezionata natura². Da lei derivano tutti i doveri di beneficenza, come dalla libertà ci vengono tutti i dritti di giustizia. Se de' doveri d'umanità non mi si vuol tener conto, io non potrei più fare un libro di Dritto delle genti, farei una storia delle atrocità de' leoni, delle tigri, degli orsi. Ma fortunatamente io parlo de' doveri de' Principi, vale a dir di coloro, che sono tenuti ad essere i più perfetti, e i più virtuosi tra gli uomini, e che la Provvidenza innalzò a servir di modello a tutti i privati.

Ciò posso io son sicuro, che mi si accorderanno come verità chiarissime

Primo. Che ogni Sovrano dee provar in se pena, e rammarico grande della guerra disgraziatamente accesa tra due potenze sue amiche, e riguardar con orrore le desolazioni, le straggi, le ruine, che seco trae inevitabilmente. *Affoma I.*

Secondo. Che ogni Sovrano è obbligato dall'amicizia, e dall'umanità a rimuovere non solo tutte le cause, ma a frastornare i mezzi, onde possano i guerreggianti prolungar la durata della guerra*. *Affoma II.*

Esiste dunque in ogni Principe neutrale un dovere di frastornare, e rifiutare gl'istrumenti, e le armi tutte micidiali; e non è già (come molti giurpubblici

* *Vedi la p. 12.*

(1) La religione, e la teologia c'insegnano esser nostra sola vera possessione la celeste patria, verso cui in questa vita galoppando viaggiamo; ma la materia di cui ragiono non m'obbliga ad estendermi fino al Cielo: io parlo solo de' beni terrestri.

(2) *Est autem virtus nihil aliud, quam in se perfecta, & ad summum perducta natura.* Cic. de leg. l. 1. c. 8.

cisti ¹ sembrano insegnare) solo dritto di ciascun guerreggiante il vietar ai neutrali di dar armi ai loro nemici, ma egli è un obbligo proprio, ed un dovere diretto d'ogni virtuoso neutrale l'astenersene, e il rifiutarle.

Quindi è, che ficcome la naturale indipendenza autorizzava il neutrale a continuare nella libertà d'ogni commercio co' suoi due amici, quantunque guerreggianti tra loro, così la virtù, e l'umanità restringono l'indefinita licenza de' commercj, e fanno nuovo stato di cose rispetto soltanto a tutto quel, che può contribuire ad accrescere, ed a continuare gli orrori della guerra ²: del che vengo alquanto più diffusamente a ragionare.

Conobbero in ogni tempo i sapienti esser l'ira nell'uomo un breve furore, e come tale la definirono ³. Conobbero perciò non esser vero atto d'amicizia

(1) Il Binkerfoeck nelle sue *Questiones Juris Publici* lib. 1. c. 9. mostrò talmente non curare ogni dovere d'umanità, e di beneficenza, che non s'arrossì di proporre a se stesso questo argomento *si quod alteri miseram, ille utatur in necem alterius, quid ad me?* E lo risolve debolmente non con altra risposta, che con dire, che il farlo s'opporrebbe all'egualità dell'amicizia, e che alla fin fine il non farlo è un uso *inter omnes fere gentes receptus*. Qual enorme distanza tral cuore, e la delicatezza de' sentimenti di quell'antico gentile Romano Cicerone, e quello di cotesto moderno Olandese! Mi cade, per verità, di mano un libro scritto con tanto pochi sensi di virtù, e perciò di questo celebrato scrittore io farò pochissimo uso.

(2) *Sunt quedam nocitura impetrantibus, quæ non dare, sed negare beneficium est.* Senec. de Benef. l. 2. c. 14.

(3) *Quidam itaque e sapientibus viris iram dixerunt brevem in-*

zia in chi è a sangue freddo il secondare, e compiacere all'amico, come in ogni altra cosa, così anche nella collera, e ne' trasporti dello sdegno; anzi riguardarono come debito dell'amico il frapporti a temperarla, e mitigarla: e spinsero tanto in là quest' insegnamento, che non solo vollero, che all' infuriato non offerisse l'amico la propria spada, ma gli negasse anche quella di lui datagli a conservare, benchè a prima vista paja, che essendo sua non se gli potesse senza ingiustizia negare¹. Or l'ira è la madre delle guerre. Chi dunque per mostrarsi imparziale amico secondasse l'ire d' ambedue gl' irritati somministrando le armi, e i mezzi dell' offese tranquillamente a ciascuno, si paleferebbe non un amico, ma un loro occulto, ed infidioso nemico. Godrebbe della scambievole stragge di quelli, e per quanto è in sua possa vi concorrebbe sotto il velo d' una abominevole, e nefanda condiscendenza².

Ecco da qual fonte deriva quella importante distinzione da me più volte indicata di sopra (che ne' seguenti capi farà frequente oggetto di discussione) de' doveri d' imparziale concessione, e di quelli d' imparziale rifiuto. Tutte quelle cose, che giovano alla vita, ed all' innocuo piacere degli uomini con-

vie-

insaniam. Senec. *de ira* c. 1. ed Orazio *Ira furor brevis est*. Epist. lib. 11. Epist. 2.

(1) *Si gladium quis apud te sana mente deposuerit, repetat insaniens, reddere peccatum sit, non reddere officium*. Cicer. de Offic. l. 2. c. 25.

(2) *Quid autem turpius, quam (quod evenit frequentissime) ut nihil intersit inter odium, & beneficium?* Senec. de benef. l. 11. c. 14.

viene, che il neutrale le continui a somministrare ai popoli suoi amici¹ come prima faceva; ricusi quelle, che servirebbero al nocumento. Questo mi basti aver quì detto in generale. Discenderò ne' seguenti capi ai casi particolari, e ad esaminare se come era concesso libero il transito ai mercatanti, ed ai viaggiatori de' due popoli amici sul territorio d' un Sovrano, debba del pari concedersi, o rifiutarsi alle armate di quelli; se convenga restarne i porti aperti come alle navi mercantili, così alle corsare; se infine come si conducevano o viveri alle città, o merci di armi ad una nazione pacifica, possano del pari condursi viveri ad una città bloccata, o armi, e munizioni durante la guerra.

Ora mi conviene, prima d' inoltrarmi a siffatte questioni, ricercare (ciocchè non veggo essersi fatto da verun autore) quali abbian ad essere le ragionevoli condizioni d' un trattato di neutralità.

Nel che per proceder con ordine conviene ricordarsi esservi molti casi da me spiegati di sopra, ne' quali una potenza dando legale presunzione di parzialità verso uno de' guerreggianti, non può goder con sicurezza la quiete della neutralità se non convenendola per via di trattato con l' altro. Riduco ora questi casi a tre. I. Quando lo stesso guerreggiante chie-

de

(1) *Quae in terris gignuntur ad usum hominum omnia creantur, homines autem hominum causa esse generatos, ut ipsi inter se aliis alii prodesse possint. In hoc naturam debemus ducem sequi, communes utilitates in medium asserre, mutatione officiorum, dando, accipiendo; tum artibus, tum opera, tum facultatibus devincire hominum inter homines societatem.* Cic. de Offic. lib. 1. c. 7.

de la neutralità per un suo distinto , e separado dominio * . II. Quando il Sovrano , che la chiede dà solo una presunzione , ed un sospetto di parzialità o per la stretta parentela , o per altro legame con un guerreggiante * . III. Quando non già per soli sospetti , ma co' fatti avendo manifestata la sua parzialità per uno , vien poi astretto dall' altro o colle minacce , o anche colla forza delle armi ad abbracciare al fine il partito della non volontaria neutralità . Di ciascuno separatamente ragionerò .

* Vedi
Cap. V.
§. 2.

* Vedi
Cap. V.
§. 3.

Se lo stesso guerreggiante per una sua distinta , e separata sovranità la chieda , a molti sembrerà , che non si possano a siffatto caso adattare i generali precetti dati da' classici giurpublicisti su' doveri de' neutrali ; perciocchè non parrà (come in fatti non lo è) condizione accettabile , e ragionevole , che il Sovrano abbia ad astenersi dal riscuoter più alcun tributo , o imposizione sù quel dominio suo rimasto neutrale , e che debba licenziare dalla sua corte , e dagli altri suoi dominj quanti cortigiani , uffiziali , e soldati nativi di quello egli vi ritiene , per la ragione , che da un paese neutrale non possono venir soccorsi di gente , o di denari al guerreggiante .

Ma se si mediterà sulle generali teorie da me di sopra spiegate con accuratezza maggiore della usata da altri finora , si scoprirà subito come tutte si adattano benissimo al caso proposto . Si scorgerà esser lecito al Sovrano continuare a godere , a praticare , a riscuotere sù quello Stato quanto praticava , e riscuoteva prima dell' inforta guerra ; perchè chi continua , non accresce ; perchè non mutar stato è il solo vero obbligo de' neutrali . Si conoscerà nel tempo

po stesso non essergli lecito moltiplicando nuove im-
posizioni trar da quel paese maggiori sussidj per ser-
virfene all' uso della sua guerra; non potervi aumen-
tar il piede delle truppe, e farvi nuove leve, o re-
clute, nè fortificarne le piazze con nuove opere al
di là di quel, ch' esigga la custodia, e la sicurezza
di esse; molto meno potrà chiamarne le truppe per
farle o servir nelle sue armate, o star di guarnigio-
ne alle piazze minacciate di offesa. In fine si vedrà,
che non può da quel paese rimasto neutrale far pas-
sar viveri alle sue piazze invettite, sebben possa trar-
ne per il generale alimento de' popoli abitatori degli
altri dominj suoi, ed anche delle armate, qualora non
si trovassero già cinte, e bloccate, per così dire,
dall' inimico¹. Le sopraddette condizioni son così
eque, che l' esiggerle non può incontrar opposizione:
ma poichè il Sovrano guerreggiante non solo dà una
legale presunzione, ma certezza del suo animo ostile, il
richiederne anche più aggravanti, e dure non può tac-
ciar-

(1) Se mi s' indicheranno esempj di dominj in Europa, i
quali restati nella neutralità non han cessato di fornir trup-
pe, reclute, denari, munizioni da guerra, ed ogni altro con-
ducente ad accrescer la forza d' altri dominj dello stesso So-
vrano (il che non sarebbe difficile a dimostrarmisi) rispon-
derò liberamente, che que' Sovrani hanno abusato de' dritti
della neutralità sulla fiducia di non poter esser attaccati in
quello, donde traevano i soccorsi, or per la felice situazion
locale di esso, or per le garantie, or per la complicazione
de' dritti d' altri Sovrani, che impedivano l' offenderlo. Il
che è così vero, che spesso sono restati questi tali dominj
immuni dalla guerra, quantunque non si fosse stipulato verun
trattato speciale per preservarne.

ciarsi subito d'iniquità¹. Tali farebbero le domande di allontanare, o di diminuir le truppe nel paese, a cui si accorda la neutralità; voler, che in esso non si faccia massa d'armi, non si costruiscano magazzini d'armi, o di viveri, o pur il volerne demolita qualche fortificazione, o infine anche chieder di ritenerne qualche piazza in ostaggio per maggiormente assicurarsi. Iniquo però sempre, e contraddittorio sarebbe o il chiedere condizioni, che rendessero infelici, e miseri que' popoli² (sia colla privazion d'ogni commercio, o con altro insopportabile giogo) o il domandar patti, che mettessero chi l'accorda in rischio d'irritar giustamente l'altro guerreggiante³. Qual cosa in fatti è più contraddittoria, che accordando la neutralità verso sè il richieder patti, per gli quali venisse a farsi perdere, o vacillare rispetto all'altro guerreggiante?

Ciò, che ho detto de' giusti limiti delle condizioni in un trattato stipulato collo stesso guerreggiante s'applica molto più fondatamente al secondo caso, cioè a quello d'un Sovrano, che sia soltanto legalmente presunto non aver da essere del tutto imparziale. Le presunzioni, ed i sospetti avendo indefiniti gradi, le precauzioni, e il *gius di sicurezza* si graduano in

V 2

con-

(1) Io ho ragionato di sopra alla pag. 67. e seg. de' casi; ove non fossevi legale presunzione di parzialità; e perciò quel, che ivi ho detto non si applica al discorso presente.

(2) Non si può senza iniquità domandare ad un Sovrano, il cui primo obbligo è il procurar la felicità de' suoi sudditi, che manchi a questo sacro eterno dovere.

(3) *Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri.* Dig. de Reg. Jur. leg. 74.

conformità di quelli; nè è mai giusto, che la pretesione di premunirsi ecceda, e sorpassi i gradi del timore ¹.

Ma quando la quiete, e la forzosa neutralità è imposta come condizione d'un diseguale trattato dopo le vicende d'una guerra, i confini di quel, che sia lecito esigere dal succombente per obbligarlo alla quiete della neutralità sono di gran lunga più ampi, e più difesi, come quelli, che si misurano sulla stessa misura delle condizioni tral vincitore, e il vinto. Maggiore è anche la presunzione delle occulte intenzioni di colui, che mal suo grado cessa dall'armeggiare; dovendo crederfi di lui, che penserà a far quanto potrà, e subito che lo potrà per sottrarsi ad una dura legge impostagli². Pure egli è certo non poterfi spingere all'infinito senza iniquità il diritto di sicurezza anche contro un umiliato avversario. L'umanità vi si oppone³; e vi si oppone ben anche la prudenza, la quale c' insegna esser tanto più durevoli le paci, ed i trattati, quanto ne sono più dolci le condizioni. Scuopresi in tutti gli animi umani ma-

ni-

(1) *Praetorquete injuriæ prius collum, quam ad vos perveniat.* Plaut. Rudent. Atto III. sc. 2. è quella massima, della quale prendendola senza restrizioni han sempre abusato i potenti.

(2) *Fuit hæc mensura timoris,*
Velle putant quodcumque potest. Lucan. Farfal. lib. III.
c. 100.

(3) *Nam gladiatori ad pugnandum composito pugnae hæc proposita fors est aut occidere si occupaverit, aut occumbere si cesarverit. Hominum autem vita non tam iniquis, neque tam indomitis necessitatibus circumscripta est, ut idcirco prior injuriam facere debeas, quam nisi feceris pati possis.* Aul. Gell. lib. VII.
c. 3.

nifesta la legge universale dell' elasticità, onde avviene, che quanto è più violenta, e forzosa la curvatura, e la compressione, tanto è maggiore, e perpetua la tendenza al ritorno verso il primiero stato.

Basti questo aver detto de' generali doveri, e della generale equità delle condizioni delle neutralità ¹. Tempo è ora di discendere alle questioni particolari.

CA-

(1) Sarei incorso in una viziosa lunghezza se quì avessi minutamente ricercate nella storia, e squittinate tutte le gravose condizioni usate imporsi ai popoli per astringergli ad una sicura neutralità. Talvolta sono stati obbligati a licenziar le truppe estere mercenarie, a romper i trattati fatti, abandonar provincie occupate, consegnar tutte le loro armi, gli ordigni da assediare, le navi da guerra, gli elefanti terribile istrumento di guerra prima della scoperta della polvere; talvolta a demolir qualche importante fortezza, ad interrir qualche porto solito nido di corsari, o a tollerar guarnigione di truppe dell'altro contraente in qualche loro luogo; talvolta han dati ostaggi di persone principali; anche i matrimonj sono entrati in giuoco a servir alla Politica come pegni di sicurezza. Di tutte queste condizioni la misura della giustizia dipende sempre dal grado di sospetto, che dà il Principe a cui s'impongono. Eccedere nel sospetto è vizio; fingerselo senza fondamento è ingiustizia è prepotenza.

C A P O VII.

Del transito delle armate de' guerreggianti sul territorio d' un Sovrano neutrale.

ANche i giuspublicisti, ed i casuisti, che non han fatto motto de' doveri de' neutrali, e solo han ragionato del dritto della guerra non han trascurata l'importante questione sul dritto competente alle armate guerreggianti d' attraversare un paese neutrale, o di occuparlo, e delle conseguenze di quest' atto: ma è veramente incredibile con quanta dimenticanza di tutti i principj del gius naturale se ne sia discorso, a segno d' esser giunti a profferire le più assurde, e mostruose opinioni.

Quel primo natural barlume d' interno sentimento, che ciocchè ad altri giova, e a se non nuoce abbia a concedersi, e che quindi l' innocuo transito sull' altrui possessione sia naturalmente libero, ha fatto senza discussione, senza restrizioni, senza distinzioni correre non solo il celebre Grozio¹ colla sua seguela, il Volzio², il Vattel, e quasi tutti

(1) Veggasi il Grozio al lib. II. c. 2. §. 12. e 13. Egli non dubita asserire essere un dritto naturale quello di passare sul territorio altrui, e lo fa nascere da quel suo famoso sogno, che quando gli uomini si risolsero ad aver la proprietà delle terre, fecero questa ed altre riserve. Dove fu stipulato questo trattato? a piedi della Torre di Babel, o altrove? Dove il Grozio lo trovò registrato?

(2) Vedi il §. 1182. del Volzio, il quale parimente dalla

ti¹, ma ben anche i più rigidi, e divoti casuisti precipitosamente a decidere non poterli da un Sovrano negare il transito alle armate guerreggianti, salva la garanzia d'ogni suo danno, e che negandolo dia giusta causa di guerra contro di se. Dunque il facilitare i mezzi all'altrui scambievolmente distruzione ben anche col proprio rischio, e col sacrificio de' propri più sacri, e naturali dritti, è parso un preciso dovere di giustizia al religioso Padre Schiara, ed a tanti altri moralisti degli Ordini più esemplari²? *santæ ne animis cælestibus iræ?*

Ma

comunione primitiva fa derivar questo dritto sulle terre altrui. Ma quando mai vi fu, o ha potuta esistere questa communione primitiva tra uomini non congiunti in società, nè sotto leggi da essi fatte o approvate? Nello stato della terra selvaggia, e spopolata vi sono stati, e vi sono immensi spazj derelitti, che sono *nullius*, perchè non sono occupati; ma il terreno occupato, il culto, il bagnato di sudore dell'uomo non è stato mai commune tra enti indipendenti tra loro. La proprietà esiste dacchè esiste l'uomo: che dico l'uomo? tutte le bestie hanno idea della proprietà, e se la custodiscono anche contro quelle della stessa specie loro.

(1) Il solo Puffendorf al lib. III. c. 3. §. 5. ed il suo commentator Barbeirak han con giusto criterio veduta la questione nel suo vero lume, e mi han preceduto in ciò, che vado a dire.

(2) Nella *Theologia Bellica lib. I. Difficult. X.* rotondamente asserì esser giusta la guerra, che un Principe facesse a chi gli nega il transito sul suo Stato, e cita in suo sostegno il Covarruvias, il Vittoria, il Bonacina, il Lorca, il Diana, il Cespedes, il Menochio, e per stanchezza non enumera moltissimi altri. Non nomina il Grozio, giacchè per suo istituto non cita mai alcun eterodosso; scorgefi però averlo

vc-

Ma meglio, che a confumar il tempo in confutare gli altrui paradossi, io lo impiegherò a stabilire i faldi principj, su' quali abbia a risolversi questa, e le da essa dipendenti questioni.

Prima di tutto si conviene avvertire quanto la *proprietà*, o sia il tranquillo possesso de' beni terrestri sia intrinsecamente connesso colla nostra esistenza. Non ci è vita, se non si hanno gli alimenti, e i primi bisogni della vita: non vi è sicurezzza della vita, se non è sicura la possessione di quella terra, o di quell'acqua, da cui or colla caccia, or colla pesca, or coll'agricoltura l'uomo carnivoro, l'ictiofago, il frugivoro traggon il nutrimento della propria persona. E' dunque il dritto di *proprietà* il massimo de' dritti umani, perchè viene in sostanza ad esser

veduto, ed averne rubata qualche erudizione storica per adornar il suo libro. Tralle altre con estasi di contento narra il fatto di Agefilao, il quale, come rapporta Plutarco, avendo chiesto al Re de' Macedoni il transito, e rispostofegli, che pazientasse, finchè su tal domanda si deliberasse, replicò *eb bene, egli deliberi, noi tra tanto passeremo*. E farà vero, che una prepotenza congiunta ad una malacrezza sia sembrata al Grozio, ed al Padre Schiara un bell'argomento, ed una pruova, senza avvedersi, che la stessa richiesta del libero transito fatta da Agefilao, già palesava, ch'egli non era persuaso d'averne il dritto? E pur così han ragionato que' che hanno avuto il prurito di rabelscar i loro libri di Dritto con fatti storici. Che speravano dalla storia? Infrazioni di dritto vi troveranno assai, ma poche osservanze di esso. Non è la storia altro, che un complesso di delitti, e di gattighi: buona guida per la politica di Stato, pessima per la ragione. Questa l'abbiamo a cercar solo in noi o nel sentimento, o almeno ne' rimorsi, e sempre ve la troveremo.

esser lo stesso, che il dritto di conservar la propria esistenza.

Convieni in secondo luogo avvertire alla differenza somma, che corre trallo stato de' privati uniti in società sotto un Capo, e sotto certe stabilite leggi, che dicesi stato civile, e lo stato di natura, cioè di coloro, i quali vivono indipendenti l'uno dall'altro, e senza legame di comuni leggi, o di convenzioni. Nello stato civile quantunque esista un dritto di proprietà particolare, può ben però dirsi, che tutti i privati vivano in una tal quale comunione di beni, perchè tutti attendono, e si sacrificano al vantaggio comune. Quindi vi si veggono frequenti alterazioni, diminuzioni, e talvolta lesioni fatte alla proprietà di ciascuno, giustificate però sempre, ed ammesse ne' saggi governi civili per l'oggetto del bene universale, a cui debbono unicamente esser dirette. Ma nello stato di separazione, e d'indipendenza, quale suol essere tra gente e gente, siccome nulla ha ciascuna da attendere, o da sperare da' soccorsi esterni, così il dritto di proprietà divien sommo, ed inviolabile¹. Perciò la *proprietà nazionale* è infinitamente più sacra della *proprietà privata*; perchè sù quella niun Sovrano ha potuto impor leggi, giacchè due distinte nazioni non riconoscono superiore; nè ad alcun vantaggio comune, e maggiore ha potuta esser immolata. Solo ha potuto avvenire, che due nazioni sianfi determinate a collegarsi, e stabilir tra loro

X

quel-

(1) *Eorum, quæ natura fuerant communia, quod cuique obligit, id quisque teneat; e quo si quis sibi appetet violabit jus humanæ societatis.* Cic. de offic. l. 1. c. 4.

quello, che dicesi *Dritto delle genti convenzionale*, il quale rispetto ad esse fa lo stesso effetto, che il dritto civile riguardo ai privati. In questo solo caso (perchè spontaneamente così vollero) può a riflesso d'un beneficio comune trovarsi diminuito in qualche parte il dritto di proprietà di ciascuna. Tolto questo caso niuna cosa ha forza di debilitarlo, o di violarlo.

Seguendo il lume di queste chiarissime scorte è facile la risoluzione della questione.

Ogni nazione ha dritto incontestabile di poter escludere dal territorio suo qualunque persona di qualunque classe, che non le appartenga, e che non sia membro di lei; nè della esclusione è obbligata a render altra ragione, se non che non le piace ammetterla al godimento de' dritti suoi. Può non solo escluder le genti armate suddite d'altro Principe, ma (se vuole) anche i mercatanti, i naviganti, i viaggiatori, e infine tutti, ed escludergli non chè dal dimorar fissamente sul territorio suo, ma anche dall'attraversarlo¹. Meriterà per questa risoluzione il rimprovero di selvaggia, di barbara², d'inculta, ma non mai la
tac-

(1) Da questo dritto incontrastabile, e così palese, che io non finisco di stupirmi come da tanti autori siasi potuto insegnar il contrario, deriva l'altro egualmente certissimo, che concedendo il transito può esigere quelle condizioni, che vuole, come a dire, che abbia seco passaporti, fedi di sanità, che deponga l'armi, che paghi qualche pedaggio, che vada per tale o tal altra via, ed ogni altra condizione, che le piaccia imporre; perchè quella, che si concede è sempre una grazia, nè può pretendersi come dovuta per dritto.

(2) *Quod genus hoc hominum, quæve hunc tam barbara morem
Admittis patria? hospitio prohibemur arena.* Virg. Eneid.

taccia d'ingiusta, salvo alcuni casi d'eccezione, che di qui a poco spiegherò. Neppur l'offerta del beneficio d'un utile commercio autorizza ad entrarvi per forza. Non vi è (generalmente parlando) beneficio contro voglia del beneficiato. Tutto quel, che si può far verso di essa è il renderle la pariglia, e se verrà a chieder transito, o commercj, farà tempo allora di soggettarla ad una giusta reciprocità. Così nascerà presso di essa il gius convenzionale: che se non lo vorrà, diverrà una nazione divisa dal resto del mondo, e forse più forse meno infelice dell'altre.

Rimanga intanto deciso esser la proprietà nazionale d'ogni popolo quel, che essa ha di più sacro, ed inviolabile; giacchè senza questa non salverebbe l'esistenza sua, e la sua libertà.

Conobbero benissimo siffatta verità que' vecchi giureconsulti Italiani, che nelle loro opere raccolte ne' Digesti, e nel Codice, ci lasciarono tanto lume di Dritto publico quanto ce ne bastava, se non fosse venuto il prurito a noi moderni di vantarci inventori d'una nuova scienza. Essi ce lo insegnarono al solito loro in poche parole. Dissero essere le servitù con-

X 2

tra-

(1) Può benissimo sussistere una piccola società d'uomini senza distinte proprietà private vivendo in commune sulla sola proprietà nazionale. Così ne immaginarono la legislazione in alcune loro ideali Republiche gli antichi filosofi: così effettivamente ne stabilirono talune i fondatori degli Ordini religiosi, e sussistono ancora. Ma nè si è fondata mai, nè si è potuta immaginar neppure una società separata, ed indipendente senza dritto di proprietà comune, e nazionale.

* *Instit. l. 1. de servit. rustic.*

* *Leg. fu- rillo §. 6. Tit. de novi oper. nuntiat.*

trarie al dritto naturale, ¹ introdotte dal dritto delle genti, e dal civile; che l' *iter*, *actus*, *via*, cioè il transito sul fondo alieno è servitù *; che sono le servitù una diminuzion del gius proprio, un accrescimento del dritto altrui *; che confinano colla perdita del dominio, cosicchè chi non può alienare, neppure può soggettarsi a servitù; che in fine non si presumono mai, debbon provarsi da chi asserisce averle, han bisogno d'una origine da titolo, e solo in pochissimi casi possono nascere da una lunghissima prescrizione. Tanto bastava ad istruirci del non esservi dritto naturale di passar sul territorio d'una straniera gente; doverli chiedere ², ed ottenerli graziosamente da essa, la quale è in dritto di ricusarlo. Può solo nascere l'obbligo della pazienza, o sia della servitù da convenzione espressa, o tacita, cioè da trattati, che

(1) *Servitus est constitutio juris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subijcitur.* Instit. l. 1. tit. 3.

(2) Se si farà attenzione ai luoghi di antichi scrittori, che in pruova del natural dritto di transito soglionfi citare, si vedrà, che precisamente pruovano il contrario. Sempre vi si parla in termini di preghiera, di permissione richiesta, di favore atteso per sentimento d'umanità. Or non si domanda per grazia, e con preghiere ciocchè per natural dritto è dovuto. . . . *Littusque rogamus*

Innocuum, & cunctis undamque, duramque patentem disse Virgilio. Il Grozio al lib. II. c. 2. §. 13. dice, che si dee chieder la permission di passare, e se si nega allora può prendersela ciascuno colla forza. E perchè dunque esigge egli questa vana formalità, e ritardo di star a chieder ad altri un permesso, che colui non può negare? Fece egli un trattato di Dritto, o di cerimonie, o di tempo perduto?

che sono le convenzioni espresse tralle genti, o da reciproco uso, nel che consiston le tacite. Quando queste manchino manca il dritto; rimane l'equità, cioè un dovere di beneficenza da non doverfi confonder mai co' doveri della giustizia, essendone diversissime le illazioni.

Ora

(1) Contemplisi di grazia l'acume, e la giustezza de' concetti de' nostri antichi giureconsulti, i quali anche nello stato di società civile, cioè in quello, in cui al ben comune sembra sacrificata la proprietà privata, c' insegnarono queste due grandi, e generali teorie, l'una, che niuno ha dritto d'obligare il suo vicino ad essergli giovevole con far cosa non a lui, ma a chi la chiede vantaggiosa, solo basta, che non gli sia molesto: l'altra, che volendo taluno a sue spese far nel podere altrui qualche cosa di suo vantaggio ancorchè senza incomodo del proprietario di quel fondo, pure perchè si tratta di far cosa nel territorio alieno non può mai pretenderlo per giustizia, e per dritto; può solo chiederlo per equità. Quanto son mai diverse queste teorie da quelle del Grozio, del Coccejo, del Volkio, e de' casuisti! Ecco le parole della legge 14. del Tit. 6. Lib. XXXIX., nella quale si esamina il caso di chi debba, o possa riparar un argine sito nel fondo d'un vicino, per la caduta del quale viene acqua ad incomodar il podere d'altro vicino *Labeo autem si manufactus sit agger etiam si memoria ejus non extat, agi posse ut reponetur; nam hac actione neminem cogi posse ut vicino profit, sed ne noceat, aut interpellat facientem quod jure facere possit. Quamquam tamen deficiat aquæ pluvie arcendæ actio, attamen opinor utilem actionem, vel interdictum mihi competere adversus vicinum si velim aggerem restituere in agro ejus, qui factus mihi quidem prodesse potest ipsi vero nihil nociturus est. Hæc æquitas suggerit, etsi jure deficiamus.* Lo spirito di questa sola legge era sufficiente a decider tutta l'attuale questione. Basta, che il neutrale non offenda egli il suo vicino; non è obbligato ad accordargli il beneficio del transito alle di lui armate. Venir
ful

Ora non farà inutile richiamar ad esame le ragioni de' seguaci della contraria opinione . Il loro grande argomento è sempre questo , che quando si dà valevole sicurtà di rendere innocuo il transito, abbia luogo l'affioma di morale , che ciò , che ad uno non nuoce , e ad altri giova abbia da farsi . Da un affioma mal inteso , e peggio applicato è sicuramente nata l'erronea opinione.

Io non starò qui a replicare quanto diffusamente ho detto al Capo II. Ripeterò soltanto essersi ivi da me dimostrata la differenza tra' doveri di giustizia , e quegli dell'equità , o sia beneficenza ; le gradazioni di questa , e la maniera di calcolarle: essersi inoltre fatto avvertire * , che non esiste in natura questo caso , che ciò ch'è uno abbia da far per altri possa giovar a colui senza o molto , o poco incomodar chi lo fa . Quel , che ivi dissi basta a scoprir l'abbaglio di voler esigger per dritto di giustizia l'incomodo altrui , e il sacrificio de' proprj dritti di quello .

* Pag. 17.
nella nota.

Ma io penso , che si verrà ad opporre a me medesimo l'aver io stabilito * , che la morale intiera si riduce sempre a *determinar come possasi far il maggior bene a se col minor danno altrui, e per contra-*

* Pag. 16.
c 17.

ful territorio altrui , ancorchè promettendo di non causar ve-
run danno ad esso , può solo chiedersi per equità , non mai per dritto . Ma le Sovranità indipendenti non han tanto stretti obblighi d'equità , quanto i privati sudditi della stessa Sovranità ne han tra loro ; nè vi è sù quelle un Pretore , che co' suoi interdetti le astringa a riguardarsi come individui d'una comune famiglia , e rendersi tra loro scambievolmente i doveri , e gli atti di beneficenza .

trario il minor incomodo a se col maggior bene altrui; onde vorranno dedurre, che il transito innocuo essendo un comodo ad altri dato di gran lunga maggiore dell'incomodo proprio, per obbligo di morale non possa negarsi. Alla qual conchiuisione io non farò per oppormi in tutto, non avendo mai disputato, che (poichè la morale abbraccia, e comprende non meno la giustizia, che la beneficenza) sia atto d'equità, e d'umanità in certi casi l'accordarlo. Ma quando se ne vorrà indi concludere, che negando il transito possa chi lo chiede aprirselo colla forza, e siavi giusta causa di far guerra a chi lo nega, mi opporrò certamente a così assurdo, e falso argomentare?

E poichè io ho sempre tra me medesimo dubitato, che il principio di morale di sopra stabilito potesse a molti parer non solo falso, e strano, ma ben anche abominevole, e perverso, come quello, che a prima vista sembra opporsi, e distruggere ogni virtù, mi conviene full'intelligenza di esso distendermi alquanto, ed ajutare gl'intelletti poco avvezzi a meditar sulle teorie della morale, a formarvene la precisa, e chiara idea.

Sembrerà a taluno, che quella teoria autorizzi il furto, e l'occupazione della roba altrui: perchè supponendo, che un mendico abbia massimo bisogno d'uno scudo, e che ad un ricco sia minimo danno il toglierlo, vorranno concludere, che secondo quel principio possa il povero rapir lo scudo, ed impadronirsene. Del quale argomento la occulta fallacia stà in questo di presupporre, che siccome il valor d'uno scudo è una quantità minima per un ricco, così sia minimo anche l'atto di rubarlo, o prenderlo a vi-

va forza. Ma non è la valuta della cosa in se, che convien calcolare; è la violazione del dritto di proprietà quello, a cui bisogna dar valore; e questa è sempre una quantità massima, e potrei ben anche dire infinita, giacchè non se le può controporre altra maggiore. Avvertasi, che quante volte vacilla la certezza del dominio di ciò, che un uomo ha, egli non può più dire con asseveranza di posseder niente in questo mondo. Tutto potrà essergli tolto se ha potuto senza ingiustizia, ed impunemente essergli rubato un solo scudo. Non possedendo più nulla con sicurezza, non ha sostegno alcuno la sua vita. Diviene il più povero de' mortali: più povero di quel mendico stesso, che gli chiedeva uno scudo. Ecco come si dimostra non potervi esser bisogno maggiore del bisogno, che ciascuno ha d'esser sicuro del suo; e che ciò sia vero lo confesserebbero gli stessi ladri. Perchè se si proponesse ad un ladro volerse gli accordar permissione, e libertà perfetta di rapir quanto gli piaccia, colla sola condizione, che altrettanto sia permesso impunemente ad altri di far sopra di lui, sicuramente non accetterà questo nuovo stato di legislazione, o sia di rapina, e d'incertezza di possesso universale¹. Comprenderebbe subito a nulla valergli l'acquistare, se non è sicuro di ritenere, nè farebbe gran capitale delle sue corporali forze qualunque grandissime, conoscendo, che possono collegarsi contro lui più persone, e superarle.

Fat-

(1) Un mercatante, che accortamente profittando della penuria della merce, o dell'urgenza del mio bisogno ne alza il

Fatte queste meditazioni si scorge chiaro non potervi esser tale grand' utile proprio , che vaglia a controporsi all' altrui dritto di proprietà, ed esser per conseguenza falso il discorso di coloro, i quali vorrebbero convertir in obbligo di giustizia il concedere ciocchè sembra o non recar alcun incomodo , o recarne un picciolissimo, ogniqualvolta quella cosa, che si chiede fa lesione al dritto di proprietà. La giustizia non ce lo può imporre, l'equità sola potrebbe consigliarlo. Ma dell'equità o sia degli atti di beneficenza sono infinite le gradazioni *, e colui, a cui vien chiesta è il solo ad aver dritto di pensarle, e risolvere ciò che abbia a fare.

*Vedi so-
pra pag.
37. e seg.

Y

II

il prezzo, fa il suo vantaggio sul mio incomodo, ma egli usa di sua ragione mettendo il prezzo, che vuole alla merce sua; non fa violenza, nè forza alla mia libera volontà; non attacca di fronte la sicurezza de' miei averi, e della mia proprietà, come fa il ladro: perciò quel guadagno è lecito, questo è abominevole. Basti aver ciò accennato: svilupperanno il resto i miei lettori.

(1) Il Volfo al §. 1182. inciampando nell'error comune, che sia un dritto naturale il poter esiggere dal Principe vicino il transito d' un' armata, pensò poi mitigar una opinione, di cui conosceva l' eccesso, dicendo, che dovendo questo transito esser innocuo rimaneva al possessore del territorio il dritto di giudicare se sarebbe per riuscir tale, o dannoso il transito. Non s' avvede, che così incorre nell' altro assurdo di far, che uno stesso sia parte e giudice in causa propria, il che ne' doveri di giustizia non può aver luogo. Che se egli avesse cominciato dal dire essere il transito concesso un puro atto libero di beneficenza, e d' equità, si sarebbe messo sul dritto cammino del vero, nè avrebbe incontrate più difficoltà. In fatti è questa una rimarchevole differenza tra

i do-

* Lib. II.
c. 2. §.
13. num.
7.

Il Grozio * in comprova del natural dritto di transito aggiunge quest'altro sillogismo dicendo, che ad un popolo rifiutante il transito non può valere il dire d' esservi altre strade a traverso ai territorj d'altra nazione, per le quali l'armata del vicino potrebbe passare, perchè (dice egli) potendo ogni altro dir lo stesso, il dritto del transito si ridurrebbe a nulla. Avvertì il Barbeiraak*, e insieme con lui se n'avvedranno tutti, aver il Grozio assunto per provato quello stesso, che è in questione, cioè l'esistenza di questo dritto di transito. E per sentire la falsità del raziocinio basti supporre, che un uomo pretendesse per forza entrar a passeggiar nel mio giardino, e dicesse averne il dritto fondato sù questa ragione, che se tutti egualmente l'escludessero da' loro giardini, egli ri-

* Nella
nota al
detto luogo
2º ..

è doveri di giustizia, e que' di beneficenza, che siccome di quelli niuno in causa propria può eriggersene in giudice, così di questi l'arbitrio è intieramente riservato al beneficante, ed userebbe violenza quell'estraneo, che se ne meschiaffe. In fatti non ho io stesso dritto di giudicare, per esempio, se debbo osservare o no i patti d'un contratto, ma a me solo s'appartiene risolvere se debbo, o non debbo fare una limosina. Se le leggi civili talvolta si stendono anche a questi atti, ciò avviene per la ragione detta di sopra, che riguardandosi un governo come una sola famiglia, il padre comune prescrive talvolta anche gli atti di bontà, e di beneficenza ai suoi sudditi, ed estende le sue provvidenze molto al di là de' doveri naturali.

Il Vattel al lib. III. c. 7. §. 119. al suo solito trascrive il Volfio, e solo vi aggiunge qualche contradizione, poichè al §. 123. si ritratta in parte. Io son stanco di confutarlo. Dopo indicata la via del vero, ognuno de' miei lettori può farlo da sè.

rimarrebbe senza aver dove passeggiare , costui davvero sarebbe dichiarato stolto; e pure il suo passeggiare oh quanto è più innocuo, e men periglioso del traversar d'un' armata! Potrà sempre il proprietario del giardino rispondere, ch' egli comanda sul suo; che chi s'avvale del suo dritto non fa ingiuria a veruno¹; che non è obbligato ad impacciarsi de'comodi, e degl' incomodi altrui. Potrà in qualche caso meritar il rimprovero d'uomo duro, e poco obbligante, ma non mai quello d'ingiusto.

Ma si fa gran romore² sulla garanzia della rifazion d'ogni danno, che questi scrittori decidono doverfi dare, in virtù della quale credono poi poterfi tutto pretendere per dritto, ed esiggersi anche colla forza. Che altra sconcezza è mai questa, vergognosa a profferirsi da qualunque novizio nel dritto civile? Chi può ignorare, che la rifazion d'ogni danno diminuisce l'ingiustizia d'un atto, ma non lo rende legittimo. La ordinano le leggi per dar un tal quale compenso ad una ingiustizia già fatta, ed ir-retrattabile, ma sarebbe assurdo, e mostruoso l'offerirla anticipatamente. Presso quelle nazioni, che te-

Y 2

naci

(1) *Nullus videtur dolo facere, qui suo jure utitur.* Dig. de Reg. Jur. l. 55., e più sotto *Non videtur vim facere, qui jure suo utitur, & ordinaria actione experitur.* l. 155. §. 1.

(2) Quanto nel sopracitato capo dice il Grozio urta a tal segno la ragione, ed il buon senso, che stanca a confutare, come fa nausea a leggere; e pure egli era stato preceduto da molti, ed è stato seguito da moltissimi: grande argomento dell'imperfezione, in cui giace ancora questa nostra moderna scienza di Dritto pubblico tanto oltramontanamente celebrata, e trasmessaci.

naci delle antiche rozze leggi del Nort , ufano per molti piccoli delitti di ferite, battiture , ed altro la fola pena pecuniaria , a niuno falta in testa di andar per le strade percotendo , e ferendo a destra , ed a sinistra quanti incontra , e folo facendofi recar dietro una gran borza di monete per malleveria delle pene ¹ .

Si mette al fine in campo , come negli affari grandi di Stato fi fuol fempre ufare , il cafo , o il pretefo dell' eftrema neceffità , e fe ne trae un dritto . Io ho già di fopra dimoftrato * , che la neceffità non dà dritto , e folo ha forza di fcufare in parte un' ingiuftizia , e potrebbe fcufarla intieramente fe foffe tanto eftrema , e fomma , che togliette ogni arbitrio ; ma poichè di quefto dovrò tornare a ragionare , quando tratterò dell' occupazion delle piazze d' un neutrale , quì non ne dirò di più , fe non che per concludere non poterfi per alcun verfo foftenere il pretefo dritto naturale del tranfito fenza difragionare .

*Pag. 23.,
e 24.

Necceffario è ora efaminare con quella attenzione , che la queftione merita , e l' altrui trafcuraggine , ed il filenzio m' obbligano a fare , qual grado d' obbligo di beneficenza , o vogliam dire d' equità , e d' umanità fiavi nell' accordare la richiefta dell' entrare ful territorio d' altra nazione , e principalmente dell' entrarvi le armate . E per metter alcun ordine nel mio di-

(1) Lo fteffo potrei dire a un dì preffo della legge di dotar le fanciulle ftuprate . Niuno ha creduto mai poter legittimamente ftuprare , perchè ha depositato fumma equivalente al valor della dote : tanto è diverfo il compenfo d' un mal fatto , dalla legittimità dell' atto .

discorso prego i lettori a riflettere quanto siano cose diverse tra loro il richiedere d'entrare sul territorio d'un popolo per attraversarlo, il volervi entrare per fianziarvi, e il venirvi a cercar un asilo, un ricovero, un soccorso breve, e temporaneo. Parlerò quì soltanto del transito, e riferberò al capo seguente il trattare del dritto d'asilo, e di protezione spettante ai Principi neutrali.

Varie possono esser le classi di persone, e varj gli oggetti, che le muovano a voler attraversare il territorio d'altra nazione. Quello che presenta l'aspetto della maggiore innocenza, ed equità è il caso de' negozianti, che vadano a trafficare con altro popolo non vicino; e crescerebbe l'iniquità del rifiuto del transito se il commercio fosse di generi di prima necessità, o di grande utilità, i quali d'altronde non si potessero tirare, e se o non vi fosse altra via da passare, o fosse lunga, malagevole, perigliosa. Pure se il popolo, sul terreno del quale divien necessario il transito, intendesse far egli questo commercio, ed effettivamente lo facesse andando a prender le merci dall'uno, ed accostandole ai confini dell'altro, sparisce ogni querela d'iniquità. Nè a veruno de' giurpubblicisti sostenitori del natural dritto del transito è ciò sembrato ingiusto, quantunque trovissi contrario alle loro teorie: tanto egli è vero, che non si offusca mai totalmente in noi quel lume di natural ragione, che ci spinge alla conoscenza delle verità morali; e che gli uomini amano meglio non esser coerenti ne' loro raziocinj, che ostinarsi a derivar le conseguenze giuste d'un principio falso gratuitamente assunto¹.

Da

(1) *Naturam expellas furca tamen usque recurret.* Horat.

Da questo indubitato dritto derivan quegli di aggravare i negozianti esteri di dazj, e dispensarne i proprj, o il far altri stabilimenti favorevoli al proprio commercio svantaggiosi all'altrui, usitati presso le più culte, ed avvedute nazioni¹.

Minore sarebbe la querela d' inumanità se il divieto d' entrare si dirigesse verso i soli curiosi viaggiatori, ne' quali non è necessità, ma puro diletto il percorrere i dominj d' altro Sovrano.

Ma si diminuisce a segno la giustizia della querela del rifiuto, che io non dubito sostenere, che cessi totalmente quando si domanda di transitare con gente armata, e non in piccole bande, ma con eserciti intieri. Mi si affollano le idee de' pericoli, e degli incomodi, e non v' è chi non gli comprenda. Lasciando i pericoli, che la prudenza, e la ragion di Stato additano, dirò solo de' danni. L'incarimento de' viveri per l'arrivo di tanti nuovi ospiti, la difficoltà d' eseguire il consiglio dato da taluno degli scrittori * di fargli passar disarmati, l'impossibilità assoluta d' ottener una valevole, e sicura malleveria della rifazion di tutti i danni: perchè non basterebbe darla de' soli danni che può far un'armata, avrebbe a darli di tutte le conseguenze, che l'ingresso d' un' armata sul paese neutrale può trarsi dietro dalla parte dell' altro avversario, che acquista anche egli il

• Vedi il
Grozio
lib. II. c.
2. §. 13.
num. 5.

(1) Tali sono le preferenze accordate ai legni nazionali; l'esclusione degli esteri dal commercio detto di *caborage*, la proibizione d' immettere o d' estrarre qualche genere di merci, ed altri regolamenti, che tutti a ben intendergli o sono veri divieti di transito, o vi si accostano assai col renderlo gravoso, e diseguale nella concorrenza co' nazionali.

il dritto d'entrare. E chi può prevedere, o calcolare a quanto soggiacerà di danno uno sventurato neutrale tra' dubbj eventi del futuro? Se a questa impossibilità si fosse posta mente, si sarebbe conosciuto esser lo stesso non aver un dritto, e l'averlo vincolato ad una condizione impossibile ad adempire¹.

Sia dunque concluso che nè per natural dritto, neppure per equità è, generalmente parlando, dovuto il transito ad una armata, e non sarebbe giusta ragion di guerra il volerlo aprir colla forza. La storia non contraddice ai miei detti. Non si trova in essa verun esempio di neutrale potente, ed in istato di sostener il suo rifiuto, che abbia mai concesso transito: non si è pensato neppure a domandarglielo. Que' Principi, che senza aver grand'estensione di dominj, si sono incontrati ad aver passaggi impossibili a forzare, han cominciato dal collegarsi con uno de' belligeranti ed a buone condizioni han venduto, dirò così, il transito, non l'hanno mai donato. La disgrazia di conceder transito alle armate, e divenir talvolta infelice teatro delle guerre è toccata sempre a que', che inermi o deboli non potevano sostener colla propria forza l'indubitato dritto, che aveano di rifiutarlo. Ma se la giustizia, o la sola ragion di Stato abbian decisa la quistione me n'appello alla storia, ed al cuor di ciascuno.

Do-

(1) E' noto insegnamento di legge, che una condizione impossibile annulla l'obbligazione: *Impossibilium nulla obligatio est*. l. 185. Tit. de reg. Juris. *Ea que dari impossibilia sunt pro non adjectis habentur*. L. 135. tit. eod. Sicchè rimarrebbe il concedere il transito senza malleveria, essendo affatto impossibile il darla.

Dopo stabilita la regola generale mi rimane a ricercare se vi sia caso d'eccezione; ed io penso che sì. A ritrovarlo mi servono di felice scorta, e di guida le leggi Romane, giacchè ne' moderni autori nulla forse troverei. Furono que' sapienti giureconsulti religiosissimi a rispettar sempre le proprietà private. Pure nel caso d'un servo fugitivo decisero potersi, e doverfi entrare nelle case d'ogni persona di qualunque altissimo rango, e meritar gastigo il proprietario se s'opponesse alla ricerca, ed al riacquisto del servo ¹. Saggio insegnamento è questo, e fondato sulla più pura morale. Con esso ci si addita non potersi abusare del dritto di proprietà convertendolo in istrumento d'impunità, e di difesa a favor di chi abbia violati i dritti altrui. Siam dispensati dall'esser utili al nostro vicino, ma non possiamo essergli nocivi ². Non saremmo più imparziali, ed indifferenti tra due quistionanti, ma collegati, e d'accordo con uno garantendolo a segno di salvarlo.

Al

(1) *Is qui fugitivum celavit fur est. Senatus consultum ne fugitivi admittantur in saltus; neque protegantur a villicis, vel procuratoribus possessorum. . . . Hoc autem senatusconsultum aditum etiam dedit militi vel pagano ad investigandum fugitivum in pradia senatorum vel paganorum. Cui rei etiam lex Flavia prospexerat, & senatusconsultum Modesto Consule factum ut fugitivos inquirere volentibus littere ad magistratus dentur, multa etiam ventum solidorum in magistratus statuta si litteris acceptis inquirentes non adjuvent: sed & in eum qui quari apud se prohibuit eadem poena statuta. Dig. lib. XI, Tit. 4. l. 1.* Vedi anche la legge terza *Divus Pius*, che ordina le ricerche fin nell'interno delle case de' senatori.

(2) *Neminem cogi posse ut vicino profit, sed ne noccat. Dig. lib. XXXIX. tit. 6. leg. 4.*

Al caso tra' privati del servo fugitivo ricoveratosi nella casa d' un Senatore , si equipara benissimo tra' Sovrani il caso d' un dominio , il quale trovandosi rinchiuso , e cinto tutto dagli Stati d' altro maggior Sovrano ¹ , abbia scosso il giogo del suo legittimo Signore , o sia caduto in mano d' altri per qualunque maniera . Se il suo antico Sovrano non potesse ripigliarlo altrimenti , che colla forza , certamente gli converrebbe colla sua armata per andarvi attraversare il territorio , che lo cinge . Se il Principe di esso ricusasse il transito , eccoci al caso del servo fugitivo messosi in casa d' un potente , da cui si ricusa farvi entrar il padrone , che lo v' a cercando . Potrebbe mai crederfi imparziale , quando toglie ogni modo a chi crede averne il dritto , di riacquistare il suo perduto ? Dirò dunque francamente esser questo un caso , in cui chi ricusa il transito ² manifestandosi alleato , e garante d' una delle parti , cessa d' esser neutrale , e dà giusto motivo di guerra all' altra .

Non si può però saltar da questo caso all' altro
 Z affai

(1) Tali sarebbero per esempio il Contado d' Avignone , la Città di Benevento , il Principato d' Oranges , ed altre molte Signorie d' Europa .

(2) Può però sempre il Principe , a cui si richiede il transito liberarsi dall' ingresso di truppe straniere , se s' impegna egli di far colle sue forze conseguire quel dritto , o quella riparazion di torto , che si richiedeva ; appunto come tra' privati si libera il proprietario dal lasciar frugar per tutto nella sua casa , se esibisce egli stesso il fugitivo . Ed ancorchè non entrasse ad esaminar la giustizia della controversia tra' contendenti , è sempre giusta cagione per lui l' alstringerne uno a liberarlo dalla necessità di dover concedere un transito così molesto e periglioso , quale è quello d' un' armata .

affai diverso quando si chiedesse il transito solo per maggior comodo della guerra, la quale più scomodamente pur si potrebbe fare senza attraversar gli Stati altrui; come farebbe se si potesse attaccar l'inimico per mare, o per qualche altro suo confine reso naturalmente guardato dall'asprezza de' monti, o dalla larghezza de' fiumi. Solo obbligo è il non toglier ogni possibilità; ma di prestar maggior comodo col proprio incomodo non vi è obbligo nessuno.

Basti il fin qui detto su' veri doveri del transito, il quale nè per natural dritto, nè per equità è dovuto mai, salvo il caso quando negandolo si renderebbe impossibile del tutto il modo d'agire con giusta guerra a chi è persuaso aver dritto di farla.

Tempo è ormai di trattare l'altra questione, se concedendosi il transito si venga a far cosa offensiva a quel Sovrano, contro cui si va. Sarà questa ricerca affai più curiosa in specolazione, che utile in pratica, avendo io di sopra già avvertito indicarcisi dalla storia, che il transito alle armate è stato sempre concesso o da que' potenti, che aveano rinunciato ad esser neutrali, ed eranfi collegati coll' invasore, o da que' deboli, ne' quali mancava la forza di negarlo: laonde il caso proposto forse non è per anche avvenuto. Tarda farebbe l'irritazione contro quelli, indoverosa contro questi.

Ma affinchè nulla manchi al mio discorso, dirò essersi da tutti gli scrittori a me noti insegnato, che non sia giusto motivo di guerra contro un neutrale il vedergli conceder il transito all'armata nemica, sebbene avesse forze da negarlo. Non posso io intieramente dissentire da questa generale opinione, pa-
ren-

rendomi fondata su questa ragione vera in se stessa, che niun Sovrano è tenuto ad esser garante, e difensore degli Stati del suo vicino, qualora non se ne sia stipulato trattato tra loro¹. Diverrebbero inutili questi, qualora anche senza trattato n' esistesse l'obbligo. Il poter negare il transito è fondato (come io ho di sopra mostrato) sul dritto incontestabile di proprietà, che ciascuna nazione ha sul dominio suo, ed è relativo all'incomodo proprio, che non è obbligata a soffrire, alla pazienza di servitù, che non è tenuta a prestare, e non è già un dovere di beneficio, e d'utile, che ad altri abbia da cagionare. Ciò è verissimo: ma non si può negare, che quel natural dovere d'umanità da cui siam commossi quasi per istinto a frapparci ad attraversare i mali quando vediamo uomini nostri simili accesi d'ira volersene far tra loro, dee farci sentir ribrezzo, e ritenerci dal prestarne ad essi la facilità; e tanto più se questa nostra indolenza, e poca sensibilità de' danni altrui venisse accompagnata dal nostro proprio disagio, o pericolo.

Egli è tanto certo questo natural sentimento, che io ardisco dire non trovarsi nella storia quasi verun esempio d'esserfi visto concedere il transito da un Sovrano potente abbastanza per negarlo, senza

Z 2

es-

(1) Quindi è, che qualora i Sovrani han temuto poter esser da qualche lato i loro dominj assaliti, ed han pensato a preservarsene, hanno cercata ogni via per guadagnar l'amicizia, ed impegnare in alleanze, ed in trattati di garanzia il loro vicino; e ciò appunto perchè non han creduto naturale e manifesto l'obbligo in questo loro vicino di rifiutare il transito a chi venisse ad invadergli.

esserfene tratta una forte prefunzione contro la di lui sincera imparzialità . Nè in fatti è credibile , che un Principe avesse potuto accordar cosa di tanto rilievo , e di tanto incomodo suo gratuitamente , e senza aver almeno qualche tacita predilezione verso l'aggressore chiedente il transito . Perciò io penso , che se non è una giusta causa di rottura , e da correr subito a dichiarar la guerra ad un neutrale il vedergli dar il transito liberamente all' inimico , ella è almeno una grave prefunzione del suo poco amichevole animo , e d' una poco sicura imparzialità . Che se poi farà dato il transito da chi mancava di forze per rifiutarlo , ed opporvifi , lungi dal meritare sdegno ecciterà compassione ¹ .

Concluderò adunque il presente capo con dire essere assai più virtuoso consiglio manifestar la perfetta neutralità , l' imparzialità , l' amicizia , l' amore del bene della spezie umana col ricusare fermamente , potendolo , l' ingresso ne' proprj dominj ad ambedue le armate de' guerreggianti , che non con accordarlo : ed alla fine si troverà , che quella prima apparente durezza avrà servito meglio a conservar la buona armonia tra' due Sovrani ² , che non l' avrebbe mantenuta la pericolosa condiscendenza , e facilità d' un libero transito dato alle armate .

CA-

(1) *Culpa caret qui scit , sed prohibere non potest* . Dig. de Reg. Juris l. 5.

(2) *Nam cum conciliatrix amicitiae virtutis opinio fuerit , difficile est amicitiam manere , si a virtute defeceris* . Cic. de Amicit. c. 12.

C A P O VIII.

Del dritto d' asilo , e di protezione competente ai Sovrani neutrali nel loro territorio, e de' doveri, che quindi sorgono.

IL dritto supremo di ciascuna indipendente Società politica sul suo territorio è quello stesso, che la totalità della spezie umana ha sù tutta la terra ¹. Egli è dunque un dritto sommo, assoluto, incomunicabile per essenza sua ², ed impossibile a cedere, o rinunziare. Perciocchè se non fosse tale implicherebbe ne' termini suoi la proposizione, e o non vi farebbe più corpo di Società politica, o non farebbe più indipendente, e distinta, ma farebbe parte d' un' altra. Sommo e sopra

(1) *Primum igitur pro certo indubitatoque tenendum, quod jure naturæ summa cujusque territorii potestas se extendat ad omnia, quæ sunt, & quæ fiunt in eo territorio. Constat enim summam illam & absolutam humani generis potestatem in hanc terram, unde nihil quod non excedit modum humanum, exceptum est, non numero hominum, sed terrarum finibus in plures civitates ita divisam esse, ut non certis hominum capitibus, sed unice territorii regionibus definiatur, nec aliter definiiri possit. Hæc igitur summa civitatis potestas tantumndem intra ejus fines valet, ac totius humani generis in universam terram: quin nihil aliud illa est, quam ipsa illa humani generis summa potestas in plures civitates distincta, & cujusque civitatis finibus circumscripta. Henric. Coccej. Disput. Curios. T. II. Disp. 22. de Legato sancto non impuni.*

(2) *Nam neque justæ, neque injustæ duæ possessiones concurrere possunt. Dig. tit. 26. de Precar. l. 19.*

pra ogni confine convien ben ch'egli sia, poichè contiene in se il massimo de' dritti umani, cioè quello della propria conservazione.

Ed a voler profondamente meditare, e ricercar l'essenza del dritto territoriale d'ogni Sovranità, si troverà non esser altro, che un obbligo, e dirò anche un contratto di *risponsabilità*¹ di quanto avviene sù quel tale dato, e circoscritto territorio. Vale a dire, che qualunque individuo dimorante in esso se eseguirà le leggi, gli ordini, le volontà adottate dalla nazione è in dritto d'esserne protetto, difeso, assicurato, e se le trasgredisce è soggetto ad esserne punito: e può la Sovrana autorità proteggerlo, o punirlo, giacchè si suppone, che nel suo territorio abbia la forza massima, avendo con se riunite tutte le volontà de' membri di quel Corpo politico padrone del territorio. Solo l'ignoranza involontaria, e non supina scusa dalla risponsabilità: ma la Sovrana autorità sapendo, e non disapprovando, nè cercando almeno a castigare l'atto d'un individuo dimorante sul territorio, si presume già averlo approvato², e ne di-

(1) Manca la voce *risponsabile*, e le derivate da essa alla nostra Crusca; ma essendo voce tecnica, necessaria, ed alla quale niun'altra equivalente si può sostituire, non tremo d'adottarla; nè crederei, che servendomi della voce *imputazione* mi sarei reso chiaro abbastanza. Rispetto al senso di essa farà bene scorrere il Cap. 21. del lib. II. di Ugon Grozio dove parla della comunicazione de' delitti, e delle pene.

(2) *Scientiam heic pro patientia accipimus, ut qui prohibere potuit, teneatur si non fecerit.* Dig. lib. IX. tit. 1. l. 45.

Is autem accipitur scire, qui scit, & potuit prohibere: scientiam enim spectare debemus, quae habet & voluntatem. Dig. l. XLVII. t. 6. l. 1.

divien risponfabile verso chiunque era in dritto di chiamarfi offeso da quell'atto.

Meditando su questo si scorge, perchè io abbia detto di sopra non potersi nè cedere, nè rinunziare al dritto territoriale: egli è perchè non è esso un dritto, ma piuttosto un obbligo, ed un dovere. Al dritto suo può ciascuno rinunziare: ma da un dovere non può chiamarfi sciolto, se colui, che fa la figura dell'altro contraente nel contratto d'obbligazione non ne lo sciogliesse. Il dritto territoriale contiene l'obbligo verso tutti gl'individui di esso di proteggergli se sono innocenti, cioè osservatori delle leggi ricevute, punirgli se vi controvengono. Niun di costoro può rinunziare, ed assolvere la Suprema potestà da somigliante contratto, giacchè verrebbe a rinunziare al dritto della propria sicurezza, il che è assurdo. Dunque la Suprema potestà non può mai crederfene assoluta, nè dire, che vi abbia ceduto: discioglierebbe, ed annienterebbe la stessa essenza sua. Eguale al dritto d'ogni privato suddito è quello, che hanno i popoli vicini, e le nazioni tutte, di esfiggere dalla Suprema potestà d'un popolo la vendetta, e la punizione di qualunque fatto d'un privato, che abbia nociuto loro; e non ricevendola imputarlo a lei. Dunque neppur le nazioni estere posson rinunziare, e cedere a questo lor dritto di sicurezza; nè la Suprema potestà riconvenuta potrebbe scansarsene, e rigettarlo sopra altri quante volte ella è suprema¹.
So-

(1) *Non dum quæ feceris, sed quæ fieri passus sis dico. Neque vero multum interest, præsertim in Consule, utrum ipse Rempublicam vexet an alios vexare patiatur.* Cic. in Pison.

Solo l'impotenza fisica delle sue forze non artificiosa, non preparata anteriormente, non colpevole, ma naturale è quella, che la libera dall'imputazione ¹.

Dall'evidenza delle sopraddette cose si fan con egual chiarezza manifeste queste due verità. Primo, che non può esistere in una società persona alcuna, che possa dirsi in tutto sciolta, e dispensata da qualunque legge: perchè se fosse tale nè come uom privato, nè pure come Principe apparterrebbe più a veruna Società umana, nè avrebbe legami colla costituzione di quelle; e perciò diverrebbe un nemico pubblico di tutte, non riconosciuto, non ammesso, non protetto più da veruna ². Secondo, che dovendo ogni persona qualunque riconoscersi soggetta a qualche legge semprechè vive in società, le prime, e le più indispensabili per lui saran sempre le ricevute in quel paese, in cui dimora, e da quella nazione, tralla quale egli vive. Perciocchè in verità qual maggiore, e più diretta forza o di coazione se controvviene, o di protezione se ubbidisce alle leggi potrà supporfi agire sopra di lui, quanto quella d'un intero popolo, che lo circonda, o d'un Sovrano, che

(1) *Nullum crimen patitur is, qui non prohibet cum prohibere non potest.* Dig. de Reg. Jur. l. 100.

(2) Non vengamisi a dire, che un Sovrano per quanto l'adulazione possa fingerlo, ed immaginarlo despota, ed assoluto abbia a chiamarsi superiore, e disciolto in tutto da qualunque legge. Sempre dovrà supporfi, ch'egli sia membro di quella costituzione politica, e forma di governo donde trae il suo grado, la sua potenza, la sua dignità; e per conseguenza se fosse in sua balia guastarne le leggi costitutive, egli annienterebbe la sua monarchia, e se medesimo unitamente con essa.

che sicuramente in niun altro luogo ha tanto, e così legittimo comando sul suolo, e nel regno suo ¹ ?

Or per discendere dalle generali teorie alla materia mia vengo a stabilire prima d'ogni altro questo principio fondamentale del mio discorso. La neutralità adottata da un Principe diviene una legge sacra, e generale per tutti coloro, che soggiacciono alla sua territoriale giurisdizione, e perciò violandosi da taluno di essi, e non castigandosi sapendolo, e potendolo il Sovrano, s'imputerebbe a lui l'infrazione ². Non può trovarsi persona veruna sul territorio d'un Sovrano, di cui egli non sia risponsabile semprechè ve la tollera, giacchè se mai per qualche circostanza non potesse intieramente giudicarla, e punirla, sempre è in sua potanza l'escluderla, il mandarla via, o almeno avria potuto non lasciarla entrare: onde si deduce questa conseguenza certissima, che qualunque persona sia sul territorio d'un neutrale entratavi ³ con beneplacito della Suprema autorità è obbligata co' fatti (chechè sia de' suoi desiderj, e de' nascosti pensieri, su' quali niuna potenza terrena comanda) a dimostrarsi neutrale.

Non fa in questo differenza veruna l'esser taluno nato suddito del Sovrano neutrale, o l'esser straniero

A a do-

(1) E' assioma in fisica, che si adatta singolarmente al mio presente proposito essere la forza nel contatto infinita.

(2) *In maleficio ratihabitio mandato comparatur*. Dig. De Reg. Jur. l. 152.

(3) Di chi siavi entrato per forza, come farebbero le truppe d'uno de' guerreggianti, il discorso è tutto diverso, ed ognuno ben lo comprende.

domiciliato, o viandante, o finalmente fuddito d'uno de' guerreggianti incontratosi a passare, o a ricoverarli sul territorio neutrale. Tutti egualmente foggiacono allo stesso dovere d'offervar una pacifica neutralità, e se la violassero, il Sovrano del territorio è in dritto di gattigargli, o almeno di espellerli da quello.

Ciò che io dico non dubito, che possa venirmi contrastato altro, che rispetto agli ambasciatori ¹, de' dritti de' quali, e della esenzione dalle leggi del paese ove sono spediti essendosi molto, e sempre oscuramente ragionato, e dettosi fin' anche, che la casa ove abitano cessi di riguardarsi come territorio del Principe presso cui risieggono, potrà nelle menti di taluno essersi generata dubbiezza, e confusione. Ed essendo questa materia gravissima, sulla quale dovrò distendermi a ragionare laddove delle infrazioni della neutralità parlerò, non voglio qui in tutto trapassarla senza averne accennato alcuna cosa: ed io spero, che le poche parole, che ne farò riferiringeranno, e racchiuderanno sù questa maneggiata, e ribattuta materia *quanto per l'universo si squaderna*.

Il primitivo dritto delle genti ancor rozze, e selvagge non conobbe altra spezie d'ambasciatori fuorchè que', che nel bollore della guerra una nazione spediva all'altra con qualche simbolo di pace, e d'armi-

(1) Sotto questo nome generico intendo tutte le classi de' *legati*, che chiamansi ambasciatori, nunzi, plenipotenziarj, inviati, residenti, ministri, incaricati, agenti, poichè riguardo alle essenziali prerogative sono in tutto eguali, e solo variano nelle onorificenze.

mistizio in mano. Bastò il solo istinto di nostra natura supponendola non acciecata da bestiale stizza a mostrare agli uomini tutti, che tre soli dritti competevano a questo legato. Primieramente, che non si potesse ricusar mai d'ascoltarlo, giacchè dal semplice sentirlo, bene potea sempre seguire, e non mai danno¹. Secondo, che di quanto veniva a dire ancorchè fossero cose rincrescevoli, e dure non potea esser personalmente imputato, perchè un messo non può dispensarsi d'ubidire al suo Principe, che lo invia, nè parla co' sentimenti suoi, ma di chi lo manda². Terzo, che sebben nemico, e fisicamente stante sul territorio, ove il suo Principe non ha più dritto alcuno di protezione, pure dovea esserne la persona sacrosanta, ed inviolabile quasi egli non fosse nemico, nè stasse in territorio non suo; perciocchè altrimenti non si troverebbe mai chi s'incaricasse d'andar

A a a

tra'

(1) Mal approposito si opporrebbe l'esempio de' Romani, che non vollero ricevere gli ambasciatori di Giugurta. Essi non lo ricusarono, ma prevedendo, o sapendo quel, che venivano a dire, dettero la risposta anticipata prefigendo risolutamente quali condizioni accetterebbero, quali nò. Ecco le parole di Sallustio. *Senatus a Bestia consultus placeretne legatos Jugurthæ recipi mœnibus; iique decrevere nisi regnum ipsumque deditum venissent, uti in diebus proxumis decem Italia decederent. c.30.*

(2) E' assioma in legge, che *is damnum dat qui jubet dare, ejus vero nulla culpa est, cui parere necesse sit.* Dig. de Reg. Jur. l. 167. §. 1. e l. 169. Perciò trovasi anche in bocca ai ragazzi il detto, che *ambasciator non paga pena*, col quale intendono dire non dover esser imputato colui, che riferisce ciocchè da chi potea comandarglielo gli viene imposto di dire.

tra' nemici , onde s' impedirebbe il maggior bene dell' umanità qual' è la pace ¹ .

Ma egualmente il chiaro lume di nostra ragione (che in sostanza è lo stesso, che il dritto delle genti non scritto) mostrava per contrario, che al mesfaggiero inimico siccome non si può ricusar d' ascoltarlo, così è in nostro pieno arbitrio imporgli tutte quelle condizioni, che ci piacciono, e prender quelle precauzioni, che più convengano nell' ascoltarlo . Quindi ai tamburrini spediti dal campo nemico con banderuola di pace si bendano gli occhi, se ne assicurano le braccia, e si lasciano venire. Abbiam dritto d' obbligargli ad adempire quel solo, per cui furono spediti, e non altro . Son mandati per parlare non per vedere: han da muover le sole labbra, e non le mani . I Turchi han conservati gli avanzi dell' antichissimo uso d' assicurarsi delle braccia dell' ambasciatore facendole tenere da due chiaous nell' atto dell' udienza , e niun Sovrano mai vi ha trovato a ridire .

Ecco il solo sincero dritto delle genti appartenente ai legati. Possòno averne altri derivati o da convenzioni scritte, o da general uso delle nazioni culte, o da particolare antica, e reciproca costumanza, ma non deriveranno mai dal dritto primitivo, come per abbaglio si è voluto tante volte sostenere .

Sotto tre aspetti adunque può riguardarsi un le-
ga-

(1) E vi si aggiunge, che il messo non viene con animo di cambiar Sovrano, e territorio, ma solo per far cosa di comune utilità. Perciò il Sovrano, che l' invia ritiene tutti i dritti sopra di lui, ed è solo suo giudice competente, e quindi deriva l' esenzione assoluta da ogni altro foro .

gato. Primo d'un uomo spedito dal suo Principe a dire, ascoltare, o trattare alcuna cosa con altro indipendente Sovrano. Secondo d'un privato, che s'incontra a dimorare in territorio straniero. Terzo d'un ospite ragguardevole, e contraddistinto voluto con piacere accogliere, ed onorare. Sotto il primo aspetto tutta la prerogativa accordatagli dal dritto naturale, e dalla ragione si riduce solo alla *non imputazione*. Nè questa è una prerogativa sua particolare: appartiene generalmente a tutti gli esecutori di quel, che dal loro signore gli vien comandato; il che facendo, l'atto deve imputarsi a chi l'ha ordinato, non a chi non poteva dispensarsi dall'eseguirlo. Sotto il secondo aspetto il privilegio dell'ambasciatore si restringe ad avere un foro speciale di giudicatura, il quale è sempre quello del Principe, da cui vien spedito. Quindi non ha impunità, non ha asilo, non costituisce territorio distinto nel territorio altrui, nè ha tante altre prerogative attribuitele come derivanti dal primitivo dritto delle genti¹. Solo è vero, che delinquendo, o facendo cosa contraria alle leggi del paese ove sta, il giudice del territorio (che solo lo può)

ve-

(1) I trattati, e le usanze reciprocamente introdotte *ab antiquo* sono anche esse un fonte, da cui possono derivare speciali dritti non solo agli ambasciatori, ma anche ai consoli, ai vice-consoli, e fino ai semplici negozianti stranieri. Possono citarsi esempj di nazioni, che accordano ai mercanti, ed ai sudditi di qualunque sorte d'un Principe estero più immunità, che forse non ne gode altrove un ambasciatore: ma queste derivando da speciali trattati di commercio, nulla hanno che fare colla questione da me presa ad esaminare, la quale riguarda il solo dritto generale delle genti.

verifica il fatto, e poi ne trasmette l'informazione a giudicare al foro del reo, cioè del Principe, da cui fu spedito: ma sempre il Principe presso cui risiede è in dritto di domandare, che la giustizia si faccia, e non può ricusarfele. In questo adunque neppur è singolare il loro privilegio, ma è uniforme, e simile a quello di tutti coloro, che pienamente godono d'un foro di giurisdizione proprio, e particolare¹. In fine sono essi ospiti contraddistinti e per riguardo alla persona di chi gl'invia, e per la eccellenza del loro ministero diretto tutto a conciliar le paci, coltivar le amicizie, soccorrere ai loro nazionali, e fare in una parola il maggior bene della specie umana. Quindi non vi è sorte di onori, di riguardi, di carezze, di distinzioni, che non s'accordino loro; ma

(1) Solo evvi questa differenza, che laddove il privilegio del foro nelle società civili non sottrae chi lo gode dalla sopraeminente giurisdizione del Sovrano, il foro degli ambasciatori è sotto un diverso Sovrano, e questa è l'unica singolarità ad essi essenzialmente dovuta. Diffi unica perchè quantunque ne' secoli, in cui l'immunità degli ecclesiastici, e la soggezione alla sola gerarchia della Chiesa, concessa dalla pietà de' Sovrani, fu confusa colle idee del separato dominio acquistato da' Sommi Pontefici, nascessero equivoci, ed errori rispetto alla separazione di territorio, ed alla non *sudditanza* di essi, il tempo ha poi scoperto l'abbaglio. Si è alla fine conosciuto, che il Principe di Roma, e d'una bella parte d'Italia è un Sovrano distinto, ed indipendente, ma il capo della Religione è una dignità interna per ogni dominio Cattolico. Oggi si potrebbe temere il contrario abbaglio, e che si riguardassero come atti tutti d'un Principe estero, gli uffizj, i doveri, e le funzioni del capo della Religione: se non chè l'illuminatezza del secolo, e la pietà de' Principi ci rafficura.

ma neppur in questo sono singolari, giacchè la persona d'ogni ospite innocuo è sacra, e merita la più distinta custodia, e protezione presso i popoli seguaci de' sentimenti della virtù, e dell'umanità¹.

Se dunque in verun aspetto incontrasi una singolarità ne' privilegj degli ambasciatori, non sò veder da qual fonte potria trarsi giusta pretensione di voler, stando in un paese neutrale, servir il loro Principe a segno di tentarvi cose offensive, e dannose al di lui nemico, e contrarie in conseguenza alle massime di neutralità del Sovrano territoriale. Non può esser stata questa mira compresa tralle loro incombenze da palesarsi al Principe neutrale, a cui son spediti. Un legato non ha carattere se non che rispetto a colui, a cui va, nè può aver altre legittime commissioni se non se verso di esso. Dunque riman chiaro, che della condotta tenuta da un legato d'uno de' belligeranti residente presso un neutrale, che fosse altamente offensiva dell'altro, il Sovrano neutrale è risponsabile al pari, che se si trattasse di cose fatte da qualunque privato straniero dimorante sul suo Stato. E' sempre in dritto di lagnarsene col di lui Sovrano, e dimandare un riparo, e non ottenendolo dee obbligargli il legato ad uscir dal suo Stato, e se nol fa dà giusto motivo all'altro guerreggiante di cominciar le ostilità contro lui². Invano opporrebbe esser la per-

so-

(1) Anche i più rozzi popoli pensarono così. Cesare parlando de' costumi de' Germani del suo tempo dice *hospites violare fas non putant, sanctosque habent* .. De bello Gall. l. v. c. 5.

(2) Se taluno non fosse ancor convinto delle ragioni da me addotte, lo prego a riflettere, che per principio di natura-

sona di lui fanta, ed inviolabile. Questo dritto non impedisce, che non si possa decentemente farlo accompagnar fino ai confini, ed uscir dal territorio, nè questo è un violar la sua persona. Invano direbbe esser la di lui casa un sacro asilo. Non è certo questo dritto;¹ ma qualor anche lo fosse, dell' asilo non si può abusare, e se ne perde il dritto in chè da esso escono offese, e danni. L' asilo è destinato ai casi compassionevoli, e misericordiosi, e non agli atti ostili. Se altrimenti si facesse, l' asilo degli infelici si convertirebbe in ricettacolo degli insidianti. Invano alfine si metterebbe in campo esser le case degli ambasciatori fuor del territorio del Sovrano che gli accoglie, perchè questa teoria non è vera. Nessun Sovrano ha potuto intender mai, facendo un atto d'ami-

mi-

tural giustizia chiunque offende è soggetto alla vendetta da parte dell' offeso, e quando non si trovasse un' Autorità pubblica, che s'interponga ad assumersi il peso di farla, rimane inerente in ciascuno, ed indelebile il dritto di vendicarsi da se. Se dunque il Principe neutrale dichiarasse non credere d' aver dritto di vendicare le ingiurie fatte ad un altro. Sovrano da un ambasciatore dimorante sul suo territorio, ecco che quel Sovrano entrerebbe nel dritto di reprimere egli colle sue forze le offese ricevute, o minacciate. Or non potrebbe far ciò senza entrar armato nel territorio del neutrale; ecco cominciate le ostilità tra lui, e il neutrale: *quod erat demonstrandum*.

(1) Vedasi Ugon Grozio lib. II. c. 18., che non ammette il dritto d' asilo nelle case de' Legati, come derivante dal dritto delle genti, ma solo da concessione fattasene. Veggasi anche la dissertazione XVI. di Tomasio *de Jure Asyli legatorum adibus competente*.

amicizia, qual è quello di ben accogliere un legato, di voler perder parte del suo territorio; anzi aggiungerei esservi moltissimi Sovrani, i quali anche volendolo non potrebbero nè smembrare il loro territorio, nè rinunziare su qualunque piccolissima parte di esso al loro dritto sovrano ¹.

Hanno da esser però le offese, e le ostilità, che commettesse il legato gravi a segno da poter aggiungere vere forze al proprio Principe, o recar vero danno, e diminuzion di forze al nemico di quello. Tali sarebbero se da lui si spedissero armi, cavalli, reclute, o altro controbando di guerra sottomano al suo Principe; se si suscitassero corsari, e se ne facilitassero gli armamenti; se si tramassero cospirazioni, o sollevazioni nello Stato del nemico; se se gli togliessero, od intercettassero viveri, o munizioni di guerra; se gli si facessero sviare, e se ne attirassero con premj, ed ingaggiamenti i soldati, i marinaj, gli abili uffiziali, o si facessero altre cose consimili, e più gravi. Di queste sole diverrebbe risponsabile il neutrale se non le ignorasse, e per soverchio tempo le pazientasse, o le dissimulasse.

Ma se le offese, e le ingiurie non consistessero

B b

in

(1) Sono notissime le distinzioni usate da' giurpublicisti tra' Regni patrimoniali, e gli usufruttuarj. Ma così negli uni, come negli altri non si deve ammettere la legalità d'uno smembramento, o d'una cessione al dritto sovrano non fondata sopra qualche giusta causa d'evidente utilità o del Principe, o de' sudditi suoi; e niuna ve ne farebbe a conceder questo immenso privilegio ai legati, poichè anche senza di esso le corrispondenze co' Sovrani amici egualmente si manterrebbero.

in altro, che, per esempio, in querele fatte dall' ambasciatore sull' ingiustizia delle armi del nemico del suo Sovrano, o in parlar con illimitata libertà di colui manifestandosene nemico, o finalmente in soli atti d'umanità, di soccorso, di ricovero verso le sventurate vittime della ferocia guerriera, certamente niun dritto vi farebbe di lagnarsi di lui, essendo manifesto, che ogni ambasciatore può tenere il linguaggio stesso del suo Principe, e manifestarne i sentimenti, e non solo può ma deve prestar soccorso a que' della sua nazione ovunque l'umanità lo configli; nè con questi atti si aumentano le forze al suo, o si diminuiscono all'altro Sovrano: solo si diminuiscono le atrocità, e le sventure.

Parmi aver con chiarezza stabilita la misura de' doveri degli ambasciatori de' guerreggianti risidenti presso un neutrale. Che se alcuno troverà, che la pratica attuale d' Europa in qualche cosa si discostasse, o almeno fiasse nelle età a noi vicine discostata da essa, io pregherò i miei lettori a pazientare, ed attendere a leggere quel capo, in cui delle infrazioni, che fannosi alla neutralità ho risoluto di ragionare, ed in esso vedranno onde sia avvenuto il recedersi in molte cose dal chiaro dritto delle genti, e dalla naturale giustizia.

Ora continuando il mio discorso, dico che non competendo agli ambasciatori dritto di non sottomettersi agli obblighi della neutralità, allorchè riseggono su' dominj del neutrale, molto meno può competere a qualunque altra persona ancorchè sovrana, che vi s'imbatteffe a risedere. La ragione è sempre la stessa, cioè, che al dritto di responsabilità non può ve-

run

un Sovrano rinunciare essendo un costitutivo dell'essenza della Sovranità¹; e perciò chi non osserva la neutralità adottata dal Sovrano del territorio, quando ivi dimora, può ben dirsi, che direttamente offenda lui, e contravvenendo alle sue leggi, l'espone al risentimento dell'altro Principe suo amico.

Conchiudasi dunque con una teoria generalissima incapace d'eccezione, che a qualunque persona effidente dentro il territorio d'un neutrale, se vi si trova con deliberato animo di voler per l'avvenire osservar la neutralità (chechè siasi degli atti precedenti, e passati) compete pienamente la protezione, la sicurezza, l'asilo. Deve il neutrale darlo; deve ciascun de' due guerreggianti rispettarlo. Ma se la persona, che s'incontra a dimorare, o ad attraversar il territorio del neutrale non ha deposto l'animo ostile, e continua nell'intenzion d'offendere, e di guer-

B b 2

reg-

(1) Da ciò, che costituisce l'essenza propria di ciascuna cosa neppur coll'immaginazione possiamo figurarla dispensata, sciolta, segregata. Possiamo per esempio figurarci un corpo fisico qualunque, che abbia spogliato il color bianco, perchè avrà assunto il nero, ma non possiamo figurarcelo, che abbia rinunciato alle tre dimensioni di larghezza, lunghezza, profondità: avrebbe cessato d'esser corpo. Così del pari può intendersi una Suprema Potestà, che abbia rinunciato, e siasi privata di qualche suo dritto, come di esigere qualche tributo, di conferir qualche carica etc.: ma al dritto di proteggere, e di punire *supereminente* non potrebbe aver rinunciato senza aver simultaneamente cessato d'essere Suprema Potestà, cosicchè quel corpo politico rimarrebbe disciolto, ed annientato. Meditando sù questo si scopre qual sia il vero confine delle immunità, che a qualche ceto, o classe di persone possa aver concesse un Sovrano.

reggiare, non gli compete nè protezione, nè asilo; non è tenuto il neutrale ad accordarlo; non sono obbligati i guerreggianti a farlo valere¹.

Ciò, che io dico delle persone si applica egualmente alle cose inanimate, delle quali la destinazione si può equiparare alla intenzione, ed alla volontà, e può in certo modo chiamarsi la loro materiale intenzione. Se le cose inanimate avranno destinazione agli atti ostili, quali farebbero le armi, le munizioni da guerra, gli attrezzi d'artiglieria, sono escluse dal poter goder protezione, ed asilo, finchè non se ne cambiasse la destinazione; le altre cose poi tutte, quantunque appartenenti ai nemici, se sono d'innocente, e non offensiva utilità godono la protezione territoriale.

Da questa chiarissima teoria, nascente dal più puro fonte di quella interna luce di giustizia, d'equità, di ragione, che le menti non offuscate da passioni sentiranno, s'io non abbaglio, in se medesime, derivano facilissime le soluzioni delle più celebrate questioni sù questa gravissima materia.

Primieramente si ravvisa quanta disparità corral caso d'un' armata, che attraversi il territorio d'un neutrale, per concessione fattagliene, nel punto

(1) L'affioma adunque stabilito da Samuel Coccejo, che *pacatus utrique bellum gerentium plenissimam securitatem in suo territorio prestare debeat*, quantunque da lui illimitatamente profferito, conviene intenderlo di quelle sole persone inermi come i mercatanti, i viaggiatori, ed altri, che s'imbattano a vivere, o a passare sul territorio neutrale. Sarebbe falsissimo rispetto agli armati.

to, che si dirige a combattere un inimico, e quello dell'armate, che si ricoverano sul territorio neutrale dopo l'avverità d'una sconfitta, o all'aspetto d'una superiorità di forze tali da far prevedere una sicura disfatta. Nel primo caso è manifesta la intenzione ostile. Quindi il neutrale ancorchè avesse concesso il transito (e molto più se senza chiederglielo se lo fossero da se stesse aperto) non solo non è obbligato a dar veruna protezione alle truppe d'un guerreggiante, ma se la desse già non sarebbe più neutrale, ma suo alleato, e divenuto inimico dell'altro.

Nel secondo caso non è chiara l'intenzione di quel, che voglia fare in avvenire chi in quell'atto fugge, e si ricovera. Può dunque, anzi dirò, che deve il Sovrano neutrale interrogare con qual animo siasi entrato nel suo territorio, o ne' porti suoi, e se i rifugiativi si paleseranno esser pronti a desistere da ogni nuova offesa durante quella guerra, è giusto, è dovuto, è indispensabile accordar l'asilo. Nè dopo la garanzia datane potrebbe l'altro guerreggiante inseguirgli dentro il territorio neutrale ogni qual volta i rifugiati in esso hanno abbracciata la legge, i sentimenti, e lo stato di quel territorio, cioè la calma, e la quiete della neutralità. Che se ricuseranno di sottomettersi alla cessazione dalle offese per l'av-

ve-

(r) E' cosa troppo manifesta, che quando un Sovrano ha palesato voler restar neutrale, e nel tempo stesso concede ingresso alle truppe d'uno de' combattenti sul suo Stato, non può negarlo all'altro: *non debet actori licere quod reo non permittitur*. Dig. de Reg. Jur. l. 41. Offenderebbe l'imparzialità se altrimenti facesse.

venire , e riguarderanno quel rifugio come un momentaneo respiro per cogliere miglior tempo , o attendere nuovi rinforzi , e soccorsi dalla lor parte a poter ripigliar con maggior ferocia la guerra , nè la prudenza consiglierà mai il vincitore ad arrestarsi , nè la giustizia , l'imparzialità , la ragione potranno autorizzare un neutrale a venire inopportunamente a frapportarsi , e a far valere i dritti d'una ideale immunità , ed asilo come dovuta al suo territorio neutrale . Del che la chiarissima ragione è sempre questa , che niuno può trasferire ad altri maggior dritto di quel , ch' egli stesso abbia ¹ . Or se il neutrale stesso , e le truppe sue uscendo dal lor territorio ad offender un Principe vicino , e poi ritornandosene a casa non sarebbero sicure dall'inseguimento dalla parte di colui , molto meno potrebbero pretendere d'accordar questo preteso asilo ad altri se continuasse nella intenzione ostile .

Evvi perciò come ho diggià detto di sopra differenza tral caso , che le truppe d'un guerreggiante siano dapprima passate per quello stesso territorio del neutrale , allorchè marciavano contro al loro nemico , in cui poi si ricoverano dopo la rotta , ed il caso , che vi entrino per la prima volta insegue , e fuggendo da esso .

Nel primo caso egli è indubitato , che quando un Sovrano ha concesso il transito volendo restar neutrale , rimane dispensato da qualunque obbligo di dar protezione territoriale , e sul territorio suo è lecito ai combat-

ten-

(1) *Nemo plus juris quam ipse habet in alium transferre potest* . Dig. de Reg. Jur.

tenti usar tutto quel, che lecitamente farebbero in mare aperto, o sù d'un terreno vacuo, che non appartenesse a veruno ¹. Perciò se le truppe del soccombente vi rientrassero dopo una disfatta potrà sempre il vincitore pretendere d'andar incalzando il suo nemico per tutta quella strada, per cui l'altro venne ad invaderlo, e portargli così la guerra sul suo paese, nè con giustizia può essergli impedito.

Ma nel secondo caso la cosa procede diversamen-

(1) Ugon Grozio al lib. III. c. 4. §. 8. n. 2. ha accennata qualche cosa sù questa importante questione, ma per la solita trascuraggine, con cui quanto riguarda i dritti, e gli obblighi de' neutrali è stato sempre finora trattato confonde il caso di truppe nemiche esistenti sul territorio d'un neutrale con quello di qualche privato, ed inerme suddito del nemico; confonde gli usi del mare con que' della terra, e confonde il vero dritto cogli esempj storici. Il Binckerfoech al Cap. VIII. delle sue Questioni di dritto publico, nel quale imprende spezialmente a trattare *an hostem liceat aggredi, vel persequi in amici territorio, vel portu* fa di peggio, poichè comincia dallo stabilire indeterminatamente, che *jure belli adversus hostem dumtaxat utimur in nostro, vel hostis, aut nullius territorio*, ed aggiunge *sed in territorio utriusque amici, qui hostem agit agit & adversus Principem qui ibi imperat, & omnem vim a quocunque factam legibus coercet*. Dietro ad una così indigesta teoria meschia decreti, ed editti de' suoi Stati generali, quasi questi fossero stati tanti simboli di fede, editti d'altri Sovrani, autorità di oscuri scrittori, fatti storici, violenze, e capricci umani, e s'impiccia, e si contraddice concludendo alla fine, che *in mari terre proximo vim quidem inchoare non licet, sed inchoatam licebit persequi dummodo castellis etiam hostem jurantibus parcamus*. Di questo gruppo di sconcezze farò toccar con mani le absurdità di quà a poco quando degli usi del mare ragionerò.

mente come ho detto , perchè il Sovrano territoriale non ha pregiudicato al suo dritto , non ha rinunciato all'obbligo d'accordar protezione , ed asilo agli amici suoi . Solo è cosa certa , quantunque non sia stata dagli scrittori mai avvertita , che chi lo domanda ha da desistere da qualunque ostilità , e rinunziarvi durante il resto di quella guerra , e fino alla prossima pace : e perciò il nemico , che inseguisce è obbligato ad aspettare , che questa dichiarazione d'intenzione sia sollecitamente manifestata : perchè il ritardo , ed il silenzio a pronunziarla equivale , e s'interpreta per rifiuto di dar conveniente sicurezza di voler cessare , ed astenersi dalle offese¹ .

E ripetendo il già detto di sopra , avvertirò , che siccome ciò è vero riguardo alle persone , lo è del pari rispetto ad ogni cosa appartenente al nemico , la quale fosse destinata ad usi di guerra , e sul territorio suo per la prima volta si trasportasse con intenzion di salvarla , e ricoverarvela . Meriteranno certamente queste robe la protezione derivante dal suolo sù cui sono , ma non possono uscirne più durante la guerra per tornare al loro padrone per la stessissima ragione detta di sopra cioè , che non si trasferisce mai ad
al-

(1) E' tanta l'importanza del tempo ; e il non lasciar sfuggire la rapida occasione nelle cose della guerra , che non può ammettersi scusa ai ritardi delle dichiarazioni . E' recente l'esempio d' una nazione , che ha mossa la guerra ad un' altra non perchè ne avesse avuta dichiarazion negativa alle sue domande , ma solo perchè la complicata costituzione del governo di essa ritardò la concorde risoluzione sulla richiesta risposta .

altri maggior dritto di quel, che taluno abbia¹. Or se nè il neutrale, nè i sudditi di esso posson dare a qualunque de' guerreggianti munizioni da guerra, per lo stesso principio non posson neppure concedergli l'uso di quelle, le quali non per altro godono la protezione territoriale, se non perchè tutto quanto esiste nel territorio d' un Sovrano si riguarda sempre come se fosse appartenente a suoi sudditi, tale essendo la forza, e l'essenza della Sovranità.

E quindi è, che per contrario se le cose appartenenti ai guerreggianti fossero del genere di quelle, che servono all'uomo come uomo non come soldato, ricoverate in territorio neutrale ne godono l'asilo senza la sopraddetta restrizione, giacchè siccome non è

C c

vie-

(1) E' avvenuto nella passata guerra, che essendo un vascello d'uno de' guerreggianti andato ad arenarsi sul lido d'un neutrale, l'altro guerreggiante mandò le lancie della sua flotta a prenderne gli attrezzi, e i cannoni. Si gridò molto, e si disputò se si fosse violata o no la neutralità territoriale. L'oscurità, in cui vive l'Europa in questa parte di dritto ha lasciata indecisa la questione: era facile risolverla. Il Sovrano del suolo dovea reclamare a sè que' cannoni, come malamente occupati, ed o ritenerli per sè, come ben lo poteva essendo robe derelitte, o se pur volea per generosità rendergli al primo padrone, dovea promettere all'altro guerreggiante di trattenergli, e non dargli se non dopo fatta la pace. La ragione è evidentissima. Un neutrale non può nè vendere, nè prestare, nè donar cannoni ad uno de' guerreggianti durante la guerra, perchè con quest'atto gli accresce le forze, il che è vietato. Dunque neppur potea fargli rilascio di questi arenati sul suolo suo, e che era in balia del nemico di ritenere se egli non gli avesse reclamati, e domandati per sè in virtù del dominio di quel territorio, sul quale erano stati abbandonati.

vietato ai popoli neutrali commerciare , e condurre viveri , vesti , utensilj , droghe , e tutt' altro ai combattenti , così non è vietato a questi ritirare dal territorio neutrale ciò che in sì fatta classe di merci apparteneva loro.

E finalmente si conosce quanto capricciosa , e priva d' ogni fondamento sia la distinzione voluta da' celebri giurpublicisti mettere tral cominciare le ostilità , e il proseguirle , stabilendo , che l' uno non sia permesso nel territorio neutrale , l' altro sì . Le cose da me dette di sopra mostrano quali siano i veri confini della teoria legale in questa parte , e quali i gratuitamente , e senza avvertenza adottati : nè su di essa più mi dilungherò .

§. II.

(1) Non finisco di maravigliarmi come ed il Binckerfoech nel luogo citato di sopra , e insieme con lui molti autori di Dritto publico abbian potuta usar tanta trascuraggine in così grave materia da mettersi ad insegnare , che o non si possa in verun caso usare ostilità sul territorio neutrale , o solo si possano incalzando proseguire le ostilità cominciate fuori del territorio . Niente è più contrario alla verità , alla ragione , a tutta la storia . Godono la protezione del territorio neutrale i soli individui pacifici , e inermi appartenenti a taluna delle due nazioni guerreggianti ; la godono i loro beni stabili , e i mobili d' innocente utilità ; ma non si è mai dubitato , che per qualunque modo s' incontrassero a star nel territorio neutrale o truppe d' armati , o provvisioni di generi destinati al solo uso di guerra , e molto più se vi fossero edifizj di trincee , di ponti , di battelli , di bastioni , di torri inalzatevi dall' un de' guerreggianti , possavi a dirittura andare l' altro ad attaccargli , a combatterli , distruggergli , impadronirsene . Si è anzi avuto per vero , e lo è indubitatamente , che non vi si richiedesse neppure la prevenzione da far-

sene

*Del dritto ne' guerreggianti d' astringere i neutrali a
vender loro qualche genere di merci.*

MI si presenta ora qui ad esaminare un' altra celebrata questione concatenata colle cose precedenti. Suppongo i miei lettori già persuasi dalle teorie di sopra stabilite dell' ingiustizia, che vi farebbe, e della violazione del dominio territoriale de' Sovrani amici, se da taluno de' guerreggianti si volessero rapire, e toglier per forza dal territorio di quelli i generi non destinati alle offese, quali farebbero le vettovaglie, i panni, le stoffe, le droghe, e cose somiglianti. Gli credo del pari determinati a tener per

C c 2

fer-

fene al Signore del territorio, tanto è lontano, che solo si possano proseguire le ostilità, e non già cominciarle nello Stato, e ne' dominj del neutrale. E veramente (quando non si voglia abusar de' nomi, e scherzar con parole indecentemente in cosa gravissima) già comincia le ostilità chi vi si apparecchia, e vi si dispone. Come mai potrebbe più creder imparziale quel Principe, che pretenda far valere la sua protezione territoriale su quegli apparecchi di guerra, ch' egli ha concesso, e tollerato farsi sul territorio suo? Imputi a se la violazione del suo territorio se con suo beneplacito ha in esso lasciato ammanire cose direttamente destinate a nuocere ad altri. Non è tenuto a rispettar l' altrui neutralità chi non vede rispettata la sua sicurezza, e l' amicizia sua. M' accorgo bene esser nato l' equivoco del Binckerfoech da ciò, che egli vedeva in Europa praticarsi rispetto ai bastimenti da guerra, e corsari; ma quale stima può farsi d' un giureconsulto, che avverte più alle pratiche, ed agli usi, che alla ragione? Tratterò in appresso de' fondamenti di dritto, che possano aver gli usi, e gli abusi attuali.

fermo, che niuna differenza correrebbe se questi generi appartenessero ai sudditi del neutrale, o fossero de' sudditi del nemico, perciocchè stando sul suolo neutrale egual grado di protezione, e d'invulnerabilità ne ritraggono. Ma rimane a discutere se potrebbe aver dritto uno de' guerreggianti prevenendo colla sollecitudine il suo nemico, d'acquistar a giusto prezzo questi generi, e tanto più se stessero esposti vendibili in mano a' negozianti, sia per provvedersene in un suo bisogno, sia per fargli soltanto mancare, e lasciarne sprovvisto il nemico; e se questo dritto sia così *perfesso* da potervi usar la forza per sostenerlo in caso di renitenza a dargli, o di rifiuto.

Quegli uomini fortunati, che per disamore alla lettura ed agli studj severi, tenutisi lontani dal rivoltar le dotte opere de' celebri giurpublicisti oltramontani han potuto conservar illeso il lume di loro natural ragione, resteranno forse sorpresi, e scandalizzati nel vedermi proporre seriamente come oggetto degno di esame la di sopra indicata questione, tanto ne sembrerà loro incontrastabile, aperta, manifesta la risoluzione. Diranno, che la retta ragione insegna, e quasicchè grida nel cuor di ciascuno esser tale e tanta la forza del libero dominio d'ognuno sulla roba sua, che mai per nessuna causa può giustamente esser forzato a venderla contro voglia sua: che il prezzo non è mai giusto, per grande che egli si sia, quando violenta la libertà: che il pagar strabocchevolmente una cosa strappata per forza al suo padrone diminuisce l'atrocità dell'ingiuria, ma non la cancella in tutto. Conosceranno questo essere il natural dritto, sebene sia poi vero, che sotto le forme delle civili so-

cie-

cietà gli uomini obbligati a viver quasi in famiglia sotto un padre comune, possano esser in qualche caso astretti (laddove una manifesta ragion di equità, di compassione, di umanità lo richiegga) a rinunciare ai naturali dritti di proprietà e di libertà, i quali nel loro naturale stato niuno avrebbe dritto di violare; e perciò se nel grembo d'una civil società il caso d'esser forzato a vendere può incontrarsi, tra nazione e nazione ciò non può mai legittimamente avvenire.

Nè faranno men sorpresi di sentir agitar la presente questione quegli altri più fortunati uomini, i quali buonamente, e sulla vecchia credenza persuasi, che quanto di vero dritto umano è necessario sapere stia tutto raccolto in quel libro de' Digesti, che farà l'eterna gloria dell'Italia, e della ragione umana perfezionata dalla filosofia, aborriscono dalla lettura de' moderni giureconsulti. In quel libro trovano essi ad ogni passo scritto, che ciascuno è padrone ed arbitro della roba sua¹: che la base d'ogni contratto è il libero consenso²: che il solo consenso fa le vendite e le compre³, e senza questo la vendita fatta a forza è nulla in se stessa, e nulla ed invalida sempre rimane⁴: che naturalmente è libero a tal segno il con-

trat-

(1) *Quisque est suae rei moderator, & arbiter.*

(2) *Ab initio libera potestas unicuique est habendi, vel non habendi contractus.* Leg. 5. Cod. Tit. de oblig. & act.

(3) *Emptio consensu peragitur.* L. 1. Dig. Tit. de contrah. empt.

(4) *Si pater tuus per vim coactus domum vendidit, ratum non habebitur, quod non bona fide gestum est.* Leg. 1. Cod. Tit. de rescind. vendit.

tratto, ed il prezzo delle vendite, che è lecito so-
praffarsi scambievolmente nel prezzo¹, quantunque
non lo sia sulla qualità della merce²; perchè non è
mai in se stesso altro il giusto prezzo se non se quel-
lo, che la libera volontà de' contraenti ha conve-
nuto³ di dare alla cosa contrattata.

Al riverbero di questa luce di ragione converranno
essi nel sentimento, che non possa ammettersi dritto
tra due nazioni indipendenti l'una dall'altra, e mes-
se in stato di pura natura tra loro, nè riconoscanti
un superiore di ambedue, di poter l'una affringer giu-
stamente colla forza l'altra a farsi render quegli atti
di beneficenza, de' quali sono infinite le varietà delle
circostanze, e sempre indeterminati i confini*. Non
valerebbe il dire, che l'uomo debba dare il suo su-
perfluo a chi ne ha bisogno⁴. Chi può erigersi in
giu-

* Vedi
sopra p.
32. e seg.
e p. 165.

(1) *In pretio emptionis, & venditionis naturaliter licet con-
trahentibus se circumvenire.* Leg. 16. Dig. Tit. de minor.

(2) *Dolus qualitate facti non quantitate pretii estimatur.*
Leg. 10. Cod. de Rescind. vend.

(3) *Quid tam congruum fidei humane, quam ea que inter eos
placuerunt servare.* Leg. 1. Dig. Tit. de Pactis.

(4) Questa magnifica sentenza profferita al solito in ter-
mini generali, e illimitati, che si fa tanto alto suonare da'
moderni filosofi, come un progresso della da loro perfeziona-
ta ragione, fonda si sopra un puerile equivoco di parole. Ciò
che è veramente superfluo ad un popolo, lo è del pari a
tutti. Tali sono le gemme, le porcellane, i merletti, i ri-
cami, i galloni &c.; e di somiglianti ornamenti del lusso
vi può ben essere l'ardente avidità di possederli, ma non
mai il bisogno. Ma ciò, che ad un popolo è necessario, co-
me è il grano, il vino, l'olio, le legna, i metalli, &c.
non

giudice sù d'una nazione indipendente per decidere quale, e quanto sia il suo bisogno, e il superfluo suo quando essa stessa nol decide col metterlo spontaneamente esposto in vendita allo straniero? E chi ha dritto di fissarne il giusto prezzo? voce assurda, e priva di senso chiaro, sotto il manto della quale si vorrebbe ascondere una atroce violenza fatta al dritto di proprietà.

Così penseranno gli uomini felici nel loro ristretto, e vecchio sapere: ma io non ho potuta trapassar una questione, nella quale celeberrimi giurpublicisti il Grozio, il Barbeiraak, il Volfio, il Vattel con innumerabili loro compagni, o seguaci (tra' quali con rincrescimento incontro l'ombra d'un mio amico di fresco defunto, e di cui compianggo amaramente la per-

non può mai dirsi superfluo per altri, perciocchè essendo gli uomini tutti consimilmente organizzati, sono in tutti somiglianti i bisogni. Può, è vero, incontrarsi, che in un tempo sia urgente il bisogno d'una nazione per essergli mancata la ricolta, ed un'altra ne abbia a dovizia. Ma la natura nel variar le vicende delle stagioni, ha disposto, quasi in compenso di tanto rischio, che i generi necessarj all'uomo si potessero tutti per non breve spazio di tempo serbare ad ogni sinistro evento. Come potrà dunque rimproverarsi o d'ingiustizia, o di poca umanità quel popolo, che non desse ad ogni richiesta, e illimitatamente ciò, che può divenirgli in appresso necessario? Dunque l'equivoco stà nella voce *superfluo*. Certamente il vero superfluo si dovrebbe concedere, ma niuno suol negarlo, e niuno fece mai folla per averlo; l'altro temporaneo, e accidentale superfluo non è tale; e la prudenza, la saggia economia, e soprattutto la libera disposizione de' possessori ha da prefiggere se, come, e fino a quanto convenga o cederlo ad altri, o serbarlo per se a miglior uopo.

perdita ¹) tutti chi con maggiore, e chi con più limitata estensione di condizioni hanno insegnato il contrario, e lo han profferito senza ribrezzo.

Quegli, che ha data la maggiore estensione alla nuova dottrina è il Volfio, essendo giunto a dire, che non nel solo caso di guerra, e di necessità, ma
ge-

(1) Massimiliano Murena in una sua elegante dissertazione delle pubbliche, e delle private violenze impressa nel 1766. destina il Cap. IV. a parlare de' diritti della guerra rispetto ai neutrali. Brevissimamente ne parla; e pure per essersi ciecamente avviato sulle orme d'autori d'illustre nome, e non fidatosi alla sua ragione, oh quanto in quelle poche parole travidò! Sulla presente questione ecco ciocchè lasciò scritto: *Il dritto del passaggio porta l'altro di poter far uso nel luogo neutrale delle cose necessarie o per il vivere, o per il trasporto pagate però a giusto prezzo. Chi è obbligato al fine è obbligato ai mezzi . . . perchè leciti sono i mezzi necessari d'una lecita azione.* Niente è più falso. Può un fine esser lecito, ed esserne illeciti, i mezzi, e se non con altro, che con illeciti mezzi si potesse pervenire ad un lecito fine, diverrebbe questo illecito i mezzi adoperativi non cambierebbero natura. Se fosse vera quell'antica, e rinomata favoletta della lebra del Gran Costantino da guarirsi col sangue d'innocenti fanciulli, certamente il medicar la lebra è un atto lecito, ed onesto; ma per conseguirlo bagnarsi nel sangue umano è illecito sempre, ed abominevole; nè può mutar natura quest'atto a vista dell'oggetto lecito, per cui si fa. Anzi se lo scannare i teneri bambini, e tuffarsi nel loro sangue fusse l'unico specifico rimedio di quel malore, morirà l'Imperatore di lebra, non debbon morire i fanciulli. Questo è il vero; ed applicandolo al mio proposito dico, che suppongasi giusta, e legittima una guerra quanto si voglia, non darà mai dritto di violar l'altrui proprietà; obbligar a forzose vendite; servirsi della forza come d'un dritto, e trattar gli amici al par de' nemici.

il dritto di comprare da chi non volesse vendere, e non vi era quello di vender per forza a quelle genti, che non consentissero a comprare. Io non farò il torto ai miei lettori di trattenergli a sentir confutare siffatte mostruosità. Quel, che dirò di qui a poco basterà a rischiarare le tenebre volute spargere sù questa quistione confondendo i varj casi, e le diverse circostanze.

Ora non interrompendo il discorso dico, che il Grozio, ed altri con lui non vanno tanto in là fino a sostener una massima così strana, come è la insegnata dal Volfio, massima, che per verità tra tutte le violazioni di dritto (che sono tante), delle quali faccia menzione la storia, io non sò ricordarmi di verun popolo così barbaro, o di Sovrano così ingiusto, che su' suoi vicini amici l'abbia a sangue freddo giammai adottata, e praticata.

Si contentan questi altri autori di sostenere, che ne' casi di necessità di viveri, o di vetture per un'armata fiavi dritto, nascente soltanto *dalla necessità*, di provvedersene da' neutrali, ed in caso di rifiuto astringergli colla forza; il qual dritto estendono poi al passaggio sul territorio, all'occupazione temporaria delle città, de' villaggi, de' ponti, de' guadi, ed anche delle fortezze, aggiungendovi la sola condizione dell'obbligo di pagar il giusto prezzo delle cose comprate, di rifar l'effettivo danno delle cose danneggiate, o guastate.

Tutte queste cose sono sconciamente dette, e ne risultano paradossi e mostri agli occhi della immutabile giustizia, e della vera ragione. Distinguendo

do cosa da cosa si riconosceranno i veri limiti del dritto. Primieramente cominciando dalla questione delle vendite, e riservando ad un altro paragrafo a trattar dell' occupazion de' luoghi, devesi avvertire la differenza, che passa tral richiedere di comprare illimitatamente tutto quanto potrebbe bisognare ad un guerreggiante, e la discreta domanda di pochi generi, ed in moderata quantità. Convien parimente distinguere tral caso d'esser urgente e notorio il bisogno del guerreggiante, e indubitata la dovizia nel neutrale, e il caso in cui nè l'una circostanza nè l'altra s'incontrino. In terzo fa differenza se il genere richiesto trovisi già esposto venale ne' mercati del neutrale, o se nol sia. Finalmente altro è se i generi, che si richiedono sono della classe di quegli destinati al solo uso d' offendere e guerreggiare, o se sono di comune ed innocente utilità, come i viveri, le vesti, ed altro.

Premesse queste importanti distinzioni dico, che l'illimitata pretensione di voler per dritto attringer anche colla forza l'amico neutrale alla vendita di quanto si chieda, è assurda. Gli stessi sostenitori di così nuova dottrina non potranno negare non esservi ne' generi di generale utilità altro superfluo se non chè or per rapporto all'annata, or fino ad una data quantità, e solo in certe circostanze. Ha dunque sempre il neutrale Sovrano il dritto di giudicare quale stimi esser il superfluo da non arrecar nocumento a sè, o ai sudditi suoi il privarsene; e fondando sopra così buone ragioni l'onesto rifiuto non dovrà temere la giusta irritazion dell'amico.

D d 2

Di-

Dico inoltre, che se la richiesta fosse di generi di guerra destinati alla distruzione dell'uomo come le spade, i fucili, i cannoni, la polvere, e cose simili, sempre il neutrale è in dritto di non dare ciò, che a vero dire è assai più inumano il concedere, che il ricusare. E sia che a negarlo si muova da orrore verso le straggi, o da scrupolosa osservanza dell'imparzialità, o da provvido consiglio dell'avvenire, e da cauta diffidenza del profondo de' cuori umani, sempre farebbe poco onesto l'usar importunità, e prepotenza nella domanda.

Ma è diverso il discorso se si richiedessero viveri, o altro genere di provvisioni in una quantità da non poter far mancanza ai bisogni proprj del neutrale, ed in un caso di urgente bisogno del guerreggiante. Tale sarebbe nel passar d'una flotta sulle coste del neutrale diriggendosi a qualche spedizione, o nel trovarsi campeggiando, o stringendo assedj l'armata in territorio limitrofo al neutrale, e per la distruzione del paese ove dimora bisognandole viveri, e tali farebbero altri casi consimili frequentissimi ad avvenir nel corso, e ne' varj accidenti delle guerre¹.

Nep-

(1) Non numero tra questi casi quello del transito delle armate del guerreggiante sul territorio del neutrale da' giuridici sempre messo innanzi, e dibattuto; poichè avendo *ved. fo. 158. * dimostrato non esservi mai, o quasi mai vero dritto d'entrar contro voglia del neutrale sul territorio di lui, non può questo transito esistere legittimamente senza il consenso di esso. Or quando vi abbia consentito, sicuramente avrà pensato a convenire e promettere a chè voglia esser obbliga-

Neppure in questi casi può dirsi esservi rigoro-
so dritto d'impoverirsi colla forza di que' generi ,
che il proprietario ricufasse di dare ; ed in vano si
ricorrerebbe al solito refugio del *dritto di necessità* ,
o , quel che sarebbe peggio , e che pur si trova sen-
za orrore in bocca a molti , al *dritto del più forte* ,
dritti , che non mi stancherò mai di ripetere non
esistere tra gli uomini , ma solo tralle belve , e tra
chi non s'arrossisce di rassomigliarle ¹.

Ben

gato , quali viveri abbia a dare , in chè quantità , a qual
prezzo , in qual luogo ; ed allora da' patti nascerà il dritto
scritto e convenzionale da doverli osservare .

(3) Il non mai abbastanza lodato Cicerone seguendo gl'inse-
gnamenti degli Stoici non dubitò di sostenere , che neppur il
caso d' estrema necessità , e di salvar la propria vita dasse dritto di
violare l' altrui proprietà : *Forsitan quispiam dixerit: nonne igitur
sapiens si fame ipse conficiatur abstulerit cibum alteri homini ad
nullam rem utili? Minime vero. Non enim mihi est vita mea
utilior, quam animi talis affectio neminem ut violem commodi
mei gratia* * . Il Grozio , il Barbeiraak , ed uno sciame di <sup>* De Offic.
lib. III. C.
6.</sup> casuisti , e di moralisti d' ogni nazione combattono questa
sentenza . Chi s' immaginerebbe , che un gentile consigliasse
il martirio per la virtù , e che tanti Cristiani lo vituperas-
sero , e lo schernissero ! Il vero è , che il detto di Cicerone
contiene un eroico consiglio piuttosto , che un precetto . Chi
non lo siegue può esserne scusato . Ma è sempre certo , che
l' estrema necessità non è un dritto ; è una buona scusa . E'
poi un delirio quel sistema imaginato dal Grozio , che gli uo-
mini tutti quando risolsero di distinguere le proprietà deli-
berarono , e concludero in un general Parlamentone (te-
nuto forse alle falde del monte Ararat) di tornarle a met-
ter in comune ne' casi di necessità . Gli uomini tutti per
istinto hanno l' attaccamento alle cose , che con loro fa-
tica

Ben però è vero, che un rifiuto senza buona ragione dato in questo caso produrrebbe legittimo e forte dubbio di poca amicizia, e di non sincera imparzialità, perciocchè siccome da siffatto inopportuno rifiuto ne avverrà infallantemente or l'andar a vuoto una spedizione, or il discioglierli un assedio, or l'arrestarli le marce, or il disloggiar l'armata, e l'abbandonarsi una importante posizione, e talvolta anche il perderli le battaglie, non è possibile liberar il neutrale dal rimprovero d'aver fatto un rifiuto, del quale non può rendere veruna plausibile ragione, per solo occulto fine di giovare all'altro guerreggiante. In questo caso adunque sarebbe in dritto il rifiutato di trarne giusto sospetto, e quindi dolersene altamente, e dalle doglianze passando alle minacce, venire al fine alle ostilità, ed all'aperta guerra.

Così non solo avrà dritto il guerreggiante d'occupar per forza i generi senza giusta causa negatigli; ma potrà far tutto quanto ne' limiti di giusta guerra è lecito contro al nemico. Ma ognun vede, che ora mutansi i termini della questione, e non è più un neutrale, ma un nemico alla fine scoperto, e smascheratosi colui, contro di cui si può usar la forza ¹.

Con-

tica occupano, costruiscono, producono; si possiede per istinto, non in virtù di convenzione; i più teneri fanciulli distinguono *il mio*, e *il tuo*; le bestie stesse lo capiscono.

(1) Ciò ch'io dico qui è totalmente diverso dagli insegnamenti del Volfo, e degli altri di sopra nominati, poichè coloro insegnavano potersi usar la forza per astringer alle vendite

Conchiudasi adunque, che ogni rifiuto di generi d' ufo innocente fatto ad un Sovrano amico nell' urgente bisogno di effo, e non fondato sopra alcuna vera e ragionevole causa dà manifesto segno d' alienazion d' animo, e d' inimistà . Ciò è vero egualmente ne' casi di carestia, pestilenza, incendio, inondazioni, tremuoto, e ne' casi di guerre; se non chè in que' casi si scopre solo una inumanità mostruosa, ed un interno compiacimento delle altrui sventure: in questi si dà sospetto d' inclinazione verso l' altro combattente; e tanto basterebbe a macchiar la limpidezza della neutralità .

Perciò debbono i neutrali astenersi con delicatissima avvertenza da' mal fondati rifiuti, ed in questa parte, che riguarda le vendite del proprio attuale superfluo adottare *l' imparziale concessione* verso ambedue i combattenti .

Ma sull' intelligenza di questa mia espressione non farà superfluo avvertire, che nell' esecuzione *l' imparziale concessione* ad altro non obbliga, fuorchè ad esser il neutrale compiacente a concedere quanto sen-

za

dite persistendo sempre l' amicizia, la neutralità, e l' indipendenza tra due Sovrani, il che a me è parso assurdo. Per verità sono i moderni giurpublicisti così vaghi di ficcar la forza, e la prepotenza in mezzo all' amicizie, che il famoso Errico Coccejo non s' arrossì d' intitolare una sua dissertazione *Dè jure belli in amicos* *. Io sò bene, che suo impegno era di far Dissertazioni Curiose, ma è soverchio curiosa cosa far titoli contraddittorj ne' termini. Dir che vi possan esser diritti di guerra contro un amico non è soltanto curioso, è ridicolo, è assurdo.

*Exercit.
Curios.

11. T. 11.

za privazione, ed incomodo de' suoi sudditi può dare a chi de' due guerreggianti si presenterà il primo a comprare, ovvero a colui tra due, che offra il prezzo maggiore. Nè si può dir violata la neutralità tra Sovrani, come non si manca all'amicizia tra privati, se si vendesse tutto al più sollecito a chiedere, e niente se ne serbasse al più neghittoso ed incauto, che tardò a farne richiesta ¹. Niuno è tenuto ad

an-

* Vedi Livio al lib. XXXVII. c. 28.

(1) Anche in cosa tanto chiara non è mancato chi sbagliasse, ed insegnasse diversa dottrina. Il Grozio al lib. III. c. 17. Errico Coccejo nella sopracitata Dissertazione *De jure belli in Amicos*, ed altri dopo di essi han rapportato il fatto del Pretor Lucio Emilio *, il quale avendo risaputo essersi promesso da' popoli di Teos larga provvision di vino alla flotta del Rè Antioco, ne richiese altrettanta per la Romana, minacciando altrimenti di trattargli da nemici; onde par che questi autori argomentino doverli da' neutrali dar porzioni eguali ai due guerreggianti. Oh maledetta smania d'intricciar fatti storici allo studio del dritto puro! Primieramente Livio non spiega se si promise da' Tej di vendere, o di donare il vino ad Antioco. Se si donava, fu eccessiva moderazione di Lucio Emilio il condannargli solo a darne egual misura a lui. Potea giustamente trattargli già come nemici, avendo essi soccorso con viveri donati il nemico di Roma; atto d'indubitabile alleanza. Se fu promesso soltanto di vender il vino, altro dritto non aveano i Romani, che di obbligar i Tej a venderne ad essi ancora tutta quella quantità di cui poteano disfarsi fosse essa maggiore, o minore della promessa a Polissenide Ammiraglio d'Antioco: nè avrebbero avuto dritto d'usar ostilità, o di minacciarle per la vendita fatta prima a colui. In conclusione da questo fatto, e da quanti ne dà la storia niun vero lume di ragione, e di gius si trarrà mai, e solo ne acquisterà la gloriuola di erudito chi a dritto, o a traverso gl'inzepperà nel libro suo.

anticipare, e preveder i bisogni di quell' amico , che ancora non gli palesa . Nè tampoco s' offende l' amicizia preferendo l' offerta più vantaggiosa , e (generalmente parlando) ¹ sarebbe soverchieria chiedere con minacce ad un Sovrano , che costringa i suoi vassalli a vender al guerreggiante i loro generi al prezzo da fissarsi da costui, e privargli di quel profitto, che le circostanze del bisogno, e della gara tra quelli naturalmente produrranno .

Egli è però vero , nè io arderei negarlo , che ne' casi d' urgente bisogno d' una nazione, siccome non è rigoroso debito di giustizia , è sempre un atto grande d' umanità non prevalersi del di lei bisogno a tale eccesso da passare a far domande di strabocchevoli prezzi : e laddove si tratti di nazioni potenti , o di truppe e di armate, all' umanità s' unisce la prudenza a consigliare la moderazione . Non è mai saggio consiglio metter a ripentaglio la virtù de' potenti stringendola , per così dire , tral sentimento del bisogno, e il rimorso del dovere come tra l'uscio, e il muro ².

E e Que-

(1) Ufo questa restrizione, giacchè ne' casi compassionevoli di tremuoti, di pestilenze, di carestie è così mostruosa l' inumanità di voler calcolare la domanda sul solo bisogno del popolo amico, che giungerebbe talvolta al grado di poterfi usar la forza, e le ostilità come contro un aperto nemico . Non può il dritto scompagnarsi in tutto dalla naturale equità: *In omnibus quidem , maxime tamen in Jure equitas spectanda est: Dig. de Reg. Jur. l. 90.*

(2) L' uomo non resta se non sè per forza di timore in uno stato di violenza , e d' oppressione: *an credi possset ullum populum aut hominem denique in ea conditione, cujus eum pre- * Vedi so- niteat diutius quam necesse sit mansurum* . Tit. Liv. lib. VIII. pra alla c. 21. pag. 109.*

Questi sono i casi adunque, ne' quali può aver luogo ciocchè da' moralisti, e da' giuristi dicefi *giusto prezzo* delle cose.

E poicchè il discorso mi conduce, e mi forza a venire a ragionare di questa tanto celebrata, e oscuramente trattata espressione, non rincresca se io mi trattengo a sviluppare una volta la vera idea di questo *giusto prezzo*. Comincerò dal replicare il sempre meritato rimprovero ai moralisti, ed ai legisti dell'impiego fatto a caso, e senza discernimento, ed esattezza delle voci da essi usate, onde hanno impedito alla morale, ed al gius il poter perfezionarsi, e divenire una scienza esatta, e dimostrata quanto la matematica. Chi si darà la tediosa pena di legger tanti autori troverà usate le parole di *prezzo giusto, prezzo equo, prezzo vero, naturale, intrinseco, corrente, comune, legittimo* alla rinfusa come se fossero finonime tra loro. Manca dunque un vocabolario fisso, e da esso mi bisogna cominciare.

Definiz.
I.

Chiamo *prezzo di rigorosa giustizia* quello, che risulta dal solo libero, e totalmente spontaneo consenso de' contraenti.

Definiz.
II.

Prezzo di naturale equità nominerò quello, che può pretendersi tra enti posti nello stato, e nel solo vincolo di natura tra loro, ed obbligati soltanto ai generali doveri d'umanità.

Definiz.
III.

Poi chiamerò *prezzo di civile equità* quello, che può un Sovrano prefiggere tragli stessi sudditi suoi livellando, e compensando il ben publico di tutti col minor danno, e sacrificio di qualche privato.

Definiz.
IV.

Infine chiamerò *prezzo di compensazione* quello, che

che si stabilisce non già prima di concludersi il contratto, e trasferirsi il dominio dal venditore al compratore, ma o dopo traslato il dominio, o dopo un danno avvenuto, cosicchè non riman luogo alla ritrat-
tazione, ed allo scioglimento del contratto in caso di dissenso, non essendo più le cose nel loro primo stato.

Queste sole definizioni sono necessarie al mio presente discorso, poichè di ciò che chiamasi *prezzo estrinseco, legale, eminente, d'affezione, d'amenità*, e di altre denominazioni mi è superfluo qui il ragionare.

Passo perciò a dir ora, che il *prezzo di rigorosa giustizia* deriva dalla natural libertà del contratto, e prende norma e regola solo dal bisogno di vendere o di comprare, che abbia l'uno o l'altro contraente 1. Questo è il solo, che attenendosi alla pre-

E e 2

ci-

(1) Il buon vecchio Aristotele insegnò * darli la misura al * *Lib. V.*
prezzo delle cose da quella, che con greca voce ei chiamò *ad Nicom.*
χρεία dagli interpreti tradotta colla latina *indigentia*. Per c. 5.
questo suo detto fu messo il campo a romore. Il Grozio *,
il Puffendorf **, ed innumerabili altri hanno impugnate l' * *Lib. II.*
armi per mostrare essere spesso grandissimo il prezzo di cose c. 12. §.
di piccolissimo, e quasi di nessun bisogno come l'oro, le I 2.
gemme, e tutti gli ornamenti del lusso. Ma sono poi costo- ** *Lib. V.*
ro ben sicuri di saper la precisa forza della voce usata da c. 1.
Aristotele? Io credo, che essa dinoti piuttosto la somma scar-
rezza, e la rarità; ed in fatti con questo senso si è conser-
vata finoggi nel volgar dialetto Napoletano in cui è passata

Simmo venute ccà servenno Uscia,

*Che de descrezione non haze cria. **

cioè, che non avete neppur un atomo di discrezione, e di ri-
guar-

* *Capasso*
Trad. del-
l'Iliad.
Cant. I.

cision grammaticale delle parole può dirsi *prezzo giusto*. Naturalmente l'umana libertà è sacra, e quantevolte non ne derivi una enorme ed insopportabile inumanità, niente può opporsi alla libertà de' contratti ¹.

Il prezzo adunque di rigorosa giustizia merita la precedenza, e deve aver luogo, e sostenersi in tutti i casi all'infuori di due soli, cioè o nel caso, che della libertà si abusasse fino all'eccesso della crudeltà, o pur nel caso, che (come dicono i giuristi) *res non esset integra* ². In questi due soli casi cessa quel prez-

guardo dice Achille corrucciato ad Agamennone. Pare adunque aver Aristotele indicato, che *il desiderio*, o sia *la ricerca* incontrando *la rarità* fa il prezzo delle cose: e questa è veramente tutta la teoria de' prezzi. Ogni umano desiderio non soddisfatto diviene un bisogno, nè fa differenza, eccetto alcune circostanze casuali, se il bisogno sia fisico, o sia soltanto ideale. Or egli è facile, che la voce *χρεία* avesse tra' Greci d'allora avuto un senso, che unisse la doppia idea della ricerca, e della rarità. Godo frattanto d'aver coll'ajuto del nostro vilipeso dialetto salvato il venerando Aristotele da una romorosa, e forse ingiusta persecuzione.

(1) *Videte majorum nostrorum diligentiam. . . putabant exceptionem esse non emptionem, cum venditori suo arbitrato vendere non liceret.* Cic. in Verr. Lib. IV. Orat. 9.

(2) Ogni piccola attenzione basta a scoprire la dimostrazione della mia asserzione. Quando il dominio della cosa è trasferito prima di convenirne il prezzo, e la cosa è consumata, cosicchè non esiste più, non si può generalmente in ogni caso lasciarne la fissazione della valuta all'arbitrio de' due contraenti; perchè se non fosse più possibile rimetter le cose nel pristino stato col restituir cosa perfettamente simile, ed

prezzo , e fottentrano i due altri con questa distinzione , che laddove si tratti tra popolo e popolo diversi , e indipendenti tra loro ha luogo il prezzo di *naturale equità* , ma se si tratta tra due privati della stessa nazione può aver luogo il prezzo d' *equità civile* . Nè l'uno nè l'altro poi sono da ammetterfi quando l'occupazione, o il danno dato han preceduto al contratto, ma solo vi ha luogo il *prezzo di compensazione* .

Il prezzo di naturale equità ha luogo quando sia necessario ad una nazione correggere l' inumanità , e la durezza delle domande de' venditori sudditi d'altro Sovrano . Avendo però io già più volte avvertito di sopra esservi negli obblighi d' umanità grandissima varietà di gradi, e l'infimo esser quello, che congiunge due uomini col solo vincolo della rassomiglianza della specie , dico, che farebbe indoveroso il pretender da un popolo straniero tante agevolezze quante se ne possono sperare da un alleato, ed egualmente eccessivo farebbe esigerne da' popoli amici ed alleati tante quante dagli stessi concittadini . Quindi è , che il prezzo di naturale equità può legittimamente estendersi , ed abbracciare il fortunato profitto fatto dal venditore sull' urgenza del compratore , purchè se ne raffreni l' immoderato eccesso . Certamente niuno giudicherà tale il dovere del generale amore verso l' umana specie , e la fratellanza tragli uomini tutti , che astringa cia-

scu-

ed equivalente alla consumata, diverrebbe talvolta impossibile il restar d' accordo il compratore col venditore . Lo stesso può avvenire se si tratti di rifazione di danni cagionati .

scuno a trascurare il proprio guadagno per compassione del bisogno di chiunque¹.

Ma tra' concittadini godenti il comun beneficio delle riunite forze, e degli scambievoli soccorsi, dirò francamente esservi non solo il dritto, ma anzi obbligo nel Sovrano di vietare agli uni il trar profitto dalle fatali, e lamentevoli sciagure degli altri. Perciò se una città si trovasse cordonata per contagio, o inondata da allagamento di fiumi, o ruinata da tremuoti, o dagli incendj, o infine percossa da altra disgrazia, conviene all' autorità Sovrana non lasciar la libertà de' prezzi de' viveri, de' materiali da fabbricare, e di tutto quanto è divenuto di urgente necessità in preda all' avarizia², ed all' avidità de' venditori, ma accorrere a prefiggere il prezzo da me chiamato di *civile equità*. La misura di esso non è altra, che lo stesso anterior prezzo comune, e corrente delle suddette cose prima d' avvenire la disgrazia, la quale in quel caso dee riguardarsi come non avvenuta, nè trarsene direttamente³ profitto veruno.

Io

(1) *Jam vero (inquiet ille) Antipater necesse est, si quidem meministi, esse inter homines natura conjunctam societatem. Memini (inquiet ille) sed num ista societas talis est, ut nihil suum cujusque sit?* Cic. de Offic. c. 16.

(2) *Non patitur avaritia quemquam esse gratum: numquam enim improbae spei quod detur satis est. Eo majora cupimus, quo majora venerunt.* Senec. de Benef. lib. II. c. 2.

(3) Dico direttamente, giacchè indirettamente potranno crescer i prezzi o perchè i generi abbian da tirarsi più da lontano, o trasportarsi con maggior sollecitudine, o perchè facciano privazione, e scarsezza a chi gli dà; nè questo incartamento può tacciarsi d' inumanità.

Io non debbo però quì tacere, nè voglio rapidamente trapassare senza avvertire, che essendo in se medesima ogni legale fissazione di prezzi contraria alla libertà naturale de' contratti, solo ne' sopraddetti inopinati, e strani avvenimenti può aver luogo; ed aggiungo, che abusandone il Sovrano ruinerà il suo Stato s'egli la vorrà introdurre contro tutti gl'incarimenti prodotti dalle vicissitudini delle stagioni, e delle raccolte. Queste varietà, ed ondeggiamenti ne' prezzi non sono nè improvvisi, nè d' assoluta mancanza, e lungi dall'esser un male sono un salutare ordine eterno della natura diretto ad ispirare or col timore, ed or colla speranza agli uomini la vigilanza, la previdenza, l'amore alla fatica, all'industria, al commercio, e tenergli nella prospettiva dell'arricchimento, e della terrena felicità. Tutto sarà guastato se anche in questi ordinarij, e frequenti casi sarà coartata, ed oppressa la libertà.

Restami a dire del prezzo da me chiamato di compensazione, o sia di rifazione, il quale ha luogo quando la traslazione del dominio ha preceduto l'accordo sul prezzo, ovvero quando si sia causato danno, o ingiuria a taluno. E' parimente chiaro non poterfi di questo prezzo lasciar la fissazione alla libera volontà di chi lo ripete, il quale potrebbe spingerlo all'infinito colla esorbitante domanda, e neppure al libro arbitrio del condannato a pagarlo, da cui potrebbe avvilirsi fino al zero.

Mi convien dunque più da vicino spiegare donde derivino i naturali principj di giustizia rispetto ad esso. Avvertirò prima di tutto poter essere assai di-

ver-

verse le circostanze de' casi, ne' quali ha luogo il prezzo di rifazione. Primo. Parlando de' danni cagionati può il danno esser provenuto da assoluta imprevedibile casualità, e per così dire fatalità. Secondo. Può averlo causato una inavvertenza, e colpa talora lieve, e talvolta grande. Terzo. Può essersi cagionato avvertitamente, e doverfi contar tralle ingiurie.

Parimente se si parli d' occupazione di roba altrui, può questa essersi fatta col consenso del proprietario, ed essersi soltanto trascurato di fissarne il prezzo. Secondo. Può esser stata tolta per forza, e contro voglia del padrone in caso d' urgente necessità. Terzo. Può in fine esser stata presa, e non in circostanze di necessità, ma solo per semplice comodo di chi l' ha occupata. Tutti i sopraddetti casi meritano differenti risoluzioni.

Nel caso di danno derivato da totale casualità opinano generalmente i giuristi non potersi ripetere il prezzo del danno, indotti a così giudicare dall' autorità delle leggi Romane interpretate in questo senso da essi ¹. Ma oltreacchè a me non pare, che que' pru-

(1) Non è perfettamente costante la teoria delle massime, secondo le quali i giureconsulti Romani decisero tutti i casi degli obblighi di rifazione, o che questa varietà provenga dalle diverse sette, e scuole di filosofi seguite da essi, o piuttosto dalla disadatta e goffa maniera, in cui Treboniano volendo compilare il suo Digesto gli troncò, e gli sbrandò. In grosso trapare, che tre azioni diverse accordassero su questa parte di dritto: l' azione *in factum* rispetto ai danni avvertitamente fatti: l' azione della legge *Aquiliana* per i casi, ove fosse colpa anche leggerissima, ma non mala volontà: l' azione *utile* ne' casi, ne' quali neppur colpa vi era.

prudentissimi legislatori assolvessero in ogni caso da qualunque obbligo di rifazione ¹; anche se la cosa stesse così non si può francamente convertire in legge generale delle genti uno stabilimento di mero dritto civile. Questo dritto pieno d'equità, d'indulgenza, di mutuo perdono stabilito tra' cittadini d'uno stesso popolo, non può in tutto rassomigliare a quello, che dee farsi valere tra due nazioni separate, e indipendenti, tralle quali è tanto freddo l'amore, quanto è debole il legame degli scambievoli ajuti.

Perciò io inclinerei ad opinare, che tra enti non sudditi dello stesso Principe possa pretendersi la rifazione del danno di mera casualità, benchè non col rigore della legge Aquilia, ma con quel prezzo mite, e temperato indicato dalle leggi Romane col nome d' *arbitrio dell' uomo dabbene* *.

* *Arbitrium boni viri.*

E per verità se taluno mi opponesse, che io condanni a pagare un innocente, risponderò, che io non veggio perchè abbia a soffrir una perdita un altro innocente. Sono ambedue innocenti, ma pure un danno esiste. Or meno si discosterà, a creder mio, dalla giustizia chi farà cader il peso di questa fatalità sù colui, che anche innocentemente la cagiona,

F f
che

(1) Ecco per esempio una decisione di legge, nella quale si ammette l'azion di rifazione in un caso perfettamente involontario, e casuale: *Qui cum aliter tueri se non possunt damni culpam dederint innoxii sunt: vim enim vi defendere omnes leges, omnia jura permittunt. Sed si defendendi mei causa lapidem in adversarium misero, & non eum, sed prætereuntem percussero, tenebor lege Aquilia; illum enim solum qui vim infert ferire conceditur, & hoc si tuendi dumtaxat, non etiam ulciscendi causa factum sit.* Dig. ad Leg. Aquil. l. 45. §. 3.

che se la rovesciasse sù quell' altro innocente , a cui si fece il danno . Però di questa mia particolare opinione non impendo ad esser tenace sostenitore,¹ e non mi maraviglierei se da altri non fosse abbracciata .

Rispetto poi ai danni cagionati da colposa incuria con profonda saviezza stabilirono i legislatori Romani doverli obbligare l' autor del danno ad un pagamento rigoroso non dell' ordinaria valuta della cosa , ma del prezzo maggiore di essa² ; perchè vollero , che nella compensazione del danno trasparisse una

(1) In sostegno di questa opinione potrei far avvertire, che
 * Lib. II. il Grozio *, il Puffendorff **, il Vattel ***, e tutti infine i giuspublicisti anche di que', che concedono la massima estensione al loro imaginato *Dritto di necessità*, concordano nell' opinare d'esser tenuto alla rifazion del danno chi lo cagionasse spintovi da forzosa necessità . Or indubitatamente la casualità si eguaglia alla necessità: *casus enim necessitatis vim habet, nec praevideri potest* . Ed io potrei anche altre ragioni addurre tratte dall' autorità de' più famosi legislatori Mosè, Solone &c., o dal natural sentimento: ma a che prò? Voleffe il Cielo ed avessero i discorsi di noi meschini scrittori tanta forza da giunger a persuadere i Sovrani guerreggianti a rifar i soli danni ingiuriosi, o colposi causati dalle guerre ai neutrali; ben volentieri si condonerebbero i casuali. Intanto è assai lontana l' Europa dal voler abbracciar massime così rigide, e delicate nelle guerre. Oh quanto costerebbero esse di più! Oh quante meno perciò se ne imprenderebbero!

(2) Se si trattava di servo danneggiato volle la legge Aquilia, che si stimasse *quanti in eo anno plurimi fuit*; se di altre cose inanimate *quanti ea res (plurimi) erit in diebus triginta proximis, tantum ex domino dare damnas esto*. Leg. 2. e leg. 27. Dig. ad Leg. Aquil.

una specie di lieve punizione dell'inavvertenza capace d'ispirarne il pentimento, e produrre una maggiore attenzione per l'avvenire; ma soprattutto per impedire, che della scusa di essa non si abusasse col fingerla ne' casi non del tutto involontarj. E se questo è ragionevole, ed universalmente abbracciato tra' concittadini, quanto più meriterà aver luogo tra' sudditi di diversi Sovrani?

Che se il danno è stato con avvertenza fatto, si converte in ingiuria, e non solo se ne condannano gli autori al pagamento del doppio, e finanche del quadruplo della valuta, ma si dà corso ancora alle azioni criminali contro di loro.

Simili sono le decisioni rispetto alla valutazione delle cose occupate. Quando la traslazione del dominio della cosa è stata volontaria, il prezzo ha da esser il comune, e corrente¹; ma se si è tolta a forza è ingiuria è delitto. La necessità vera ed urgente ha privilegio di cancellar questa ingiuria, ma non disobbliga dalla rifazione, e dal pagamento del prezzo

F f 2

zo

(1) Tale sarebbe rispetto al neutrale se uno de' guerreggianti amMESSO a transitare sul territorio di esso vi cagionasse danni involontarj, quali farebbero l'accamparsi su' terreni coltivati, il bruciar arbori fruttiferi per far fuoco, ed altri inevitabili incomodi prodotti dalle armate anche le più morigerate. Questi danni non debbon esser pagati a rigore, ma con civile, o al più con naturale equità; e nello stesso modo deve l'armata straniera pagar i viveri, e quanto di più gli faccia bisogno al prezzo comune, e corrente dalle leggi detto prezzo *secundum rei veritatem*, nel quale *non rei affectiones estimanda sunt, sed quanti omnibus valeret*. Dig. lib. 41. Tit. 2. l. 33.

zo¹ se non che nel caso d'assoluta impotenza di pagarlo. Vero è bensì, che nella valutazione del prezzo delle cose occupate per effetto di necessità non dee regnar altro prezzo, che quello della natural equità se si tratti di due popoli diversi, e non pagarli col rigore della ingiuria, giacchè, come ho detto, l'estrema necessità ne dà la scusa.

Ma non può, a creder mio, contarsi tra' casi di necessità il voler occupar le robe de' sudditi d'un neutrale a solo oggetto di non farle pervenire alla nazione nemica, verso cui eran destinate, e spedite o per mare, o per terra. Chiamerò sempre questa una ingiuria, ed una violazion de' dritti altrui; e tale essendo, ne dovrà esser alto e rigoroso il prezzo di rifazione. Non si può ammetter dopo seguita l'occupazione della merce, l'esame del diffalco del prezzo per la cattiva qualità di essa. Niuno obbligava il guerreggiante a prenderla, e ritenerla se era difettosa. Neppure valerebbe il dire, che non siasi fatta ingiuria, nè violenza al neutrale, il quale era già dif-

po-

(1) Niente dimostra meglio l'assurdità del sistema d'un ideato ritorno alla comunione de' beni ne' casi di necessità, quanto quest'obbligo riconosciuto, e confessato universalmente di doverli pagar il prezzo della roba occupata, e tolta. Chi potrebbe mai condannar taluno a pagare ciò, che è divenuto già suo? Il vero è dunque esser la necessità una scusa, e non altro, e perciò se ne stende l'effetto fin dove essa si estende. Quell'armata, che ha carestia di pane, e dovizia di denaro sarà scusata se s'impoffessa di qualche quantità di grani, ma dovrà pagargli. Solo farebbe scusata per quel momento anche dal pagargli, se mancasse egualmente di denaro; ma rimane eterno l'obbligo di pagargli subito, che avrà quel denaro, che per allora gli manca.

posto a commerciare e vender quelle robe, se si trova averle vendute ad uno de' guerreggianti in vece di quell'altro, a cui le aveva indirizzate. Nascondesi un paralogismo in questa apparente, ma infelice discolpa. Perciocchè o le merci eran già contrattate tral negoziante neutrale, e colui a cui spedivansi, e col frastornarle dal loro cammino, ed impadronirsene si viola, e si rompe un contratto già concluso tra due, che avean piena libertà e dritto di convenirlo; e questa è atroce violenza; o se mai erano spedite senza precedente convenzione di vendita, e, come suol dirsi, *all'avventura*, in questo caso a non voler fare ingiuria convien pagarle a quel più alto prezzo, che per un felice incontro potevano ritrovare; perchè chi interrompe senza dritto un legittimo atto altrui, è tenuto a quanto di discapito possa a quegli provenirne*. Ecco ciocchè insegna *la ragione* a tutti i mortali: forse *la forza* ispirerà diversamente ai potenti, ed agli eroi guerrieri. Ma lascisi il codice delle leggi di costei agli Arabi, agli Unni, ai Cannibali, e vagliami non averla mai neppur rammentata in questa opericciuola mia.

* *In id
quod in-
terest te-
nebitur.*

Basti questo aver detto delle vendite, alle quali forzatamente sono astretti talvolta i neutrali da' guerreggianti, de' danni ricevuti, e del prezzo di riazione di essi.

§. III.

Dell' occupazion delle fortezze de' neutrali .

NON è lo stesso il semplice transitare un' armata sul territorio neutrale, e l'occuparne le piazze, e i luoghi forti per natura, o per arte mettendovi guarnigione: imperciocchè de' modi, e delle condizioni del transito si danno da tutti gli autori per modello le proposte da Mosè agl' Idumei, e agli Amorrei, di non uscir cioè dalla via publica mai, di non fermarsi, e di pagar a giusto prezzo tutto il bisognevole. Era da credere adunque (e chi non se ne farebbe lusingato) che agli sventurati neutrali tanto malmenati da' giuspublicisti sostenitori del dritto infito ne' guerreggianti di attraversar i territorj loro, farebbero state lasciate in pace almeno le fortezze. Ma la cosa non è andata così. A spogliargli anche di queste è venuto fuori il tanto celebrato dritto di *necessità*, il quale poscia dolcemente, ed invisibilmente sdruciolando si è trovato cambiato in dritto di *convenienza* *. Così questi da noi venerati moderni maestri si han fatto scerno, e giuoco di quanto ha di più vero, e di più sacro la morale, la giustizia, la virtù. E' divenuta precaria la proprietà de' Sovrani pacifici in mezzo alle assicurazioni, ed alle tenere protette d'amicizia de' guerreggianti ¹.

* *Droit de convenance.*

Era

(1) Il saggio Hübner è il primo, a mia cognizione, che abbia confutata così rilasciata dottrina. Mi giova riportar per intero le sue parole. Cap. I. § IX. *Refutation d'une fausse maxime. Cette règle generale* (di non doverfi arrecar pregiudizio

Era però malagevole affai l'incontrar un vero caso d'estrema necessità capace d'autorizzare a impossessarsi delle fortezze d'un innocente, d'un amico, d'un esatto imparziale. Si trovò compenso anche a questo imbarazzo. S'imaginò ¹ di contar tra' casi di neces-

cef-

zio ai neutrali da lui stabilita di sopra) *fait assez connaître combien les écrivains du Droit des gens même les plus célèbres, ont deservé aux préjugés, & aux coutumes, qui ne sont souvent qu'autant d'abus, quand ils ont prétendu, que les Droits de la guerre permettent dans le cas d'une extrême nécessité de se saisir à force ouverte d'une place neutre. S'il n'est pas seulement permis de s'emparer des biens meubles de l'ennemi qui se trouvent dans un pais neutre, comment veut-on qu'on ait celui d'y occuper une place de guerre d'un Souverain avec lequel on vit en paix. . . Au reste la chose implique une contradiction. Car si un ennemi pressé par un grand danger a le droit de s'emparer d'une place neutre, le Souverain de la place a encore davantage celui de l'en empêcher. Or de lors ce dernier n'est plus neutre. C'est un droit de Gens singulier, que celui qui établit deux Droits opposés, qui se détruisent mutuellement, & qui sont si contradictoires, qu'il en résulte, que l'on peut être en même temps neutre, & partie belligérante, relativement aux mêmes puissances. Cela ne s'appelle-t-il pas admettre des maximes, qui heurtent de front le premier principe des connaissances humaines.*

(1) Massimiliano Murena nella sopracitata dissertazione lasciata trasportar dalla corrente del Grozio, e de' seguaci di lui, e oltrapassando anche di molto i confini prescritti da costoro, non esitò di dire, che *nel luogo neutrale si possono erger momentanee fortezze, abbattere l'esistenti, e impossessarsene, quando vi sia bisogno, ma tutto coll'obbligo della restituzione, e del risarcimento de' danni.* Nel primo anno di questo secolo l'invitto Eugenio di Savoia occupò Chiari de' Veneziani, nulla badando alle lor proteste, e querele: perchè così potè resistere ai suoi superiori

ne.

cessità il sospetto, che si abbia di poter venir voglia all'altro guerreggiante d'occupar le stesse piazze, ed ecco trovata la necessità di prevenirlo¹. Buon per noi, e per l'infelice umana specie, che questa strana, e nuova foggia di crear casi di necessità fondata sull'antivedere, e su' prognostici non si sia stesa al di là delle operazioni della tattica, e dell'arte del guerreggiare. Se veniva voglia di stenderla alle altre maggiori, e più vere necessità dell'uomo, come è la carestia, il tremuoto, ed altre, si farebbe visto i popoli rapire, ed impadronirsi con scioltezza delle vettovaglie, e delle case d'una nazione vicina non perchè ne man-

caf-

nemici. Niuno ha mai contrastata al Principe Eugenio la lode di sommo Generale; ma che nella condotta delle armate nella guerra d'Italia, e nell'eseguir gli ordini della sua corte egli fosse stato anche scrupoloso moralista, e rigido giurisperito non è del pari confessato da tutti. A che dunque citarlo in esempio? In oltre è egli forse ben sicuro, che in quella guerra fossero stati i Veneziani sinceramente neutrali, e non desiderassero internamente veder depresso la potenza di quell'Imperatore, da cui potean nella vittoria promuoversi tante pretese sulle Signorie Italiane? Ripeterò dunque, che da questi fatti della storia nulla di convincente si cava giammai in sostegno del vero dritto, perchè o il caso è in diversi termini, o non è sicuro essersi anche da' Principi virtuosi seguito sempre il sentiero della ragione, e non quello dell'ambizione.

(1) Il Grozio al lib. II. c. 2. §. 10. non ha dubbio d'asferire qu' il est permis dans une guerre juste de s'emparer de quelque place située en pais neutre. On voit bien qu'une terreur panique ne suffit pas pour autoriser une chose comme celle là, mais on doit avoir tout lieu de craindre que l'ennemi ne se jette dans cette place, & ne nous cause par là des maux irréparables.

cassero, ma solo perchè prevedevano poter venir una cattiva ricolta, o un tremuoto, che in appresso ne producesse il bisogno. Però niun autore si è inoltrato a tanto delirio, perchè non si trattava più di lusingar l'ambizion de' bellicosi potenti, e lustrarne con vernice di giustizia la condotta.

Ma chè sò io a confutare, o piuttosto a compiangere lo strazio della ragione, e della giustizia fatto finora da' giuspublicisti in oppression de' neutrali. Non è il minimo di tutti la brevità, e la confusione, colla quale ne han ragionato confondendo i casi, le circostanze, le ipotesi. Meglio farà, che io cominci al fine a parlarne con quella distinzione, che si è finora trascurata.

Primieramente dico, che un Sovrano concedente spontaneamente il transito ad uno de' guerreggianti, non solo non s'intende avergli tacitamente concesso, ma neppur con patto espresso può accordargli

G g

d'im-

(1) Non farà inutile l'avvertire, che mal si salverebbe l'imparzialità se un neutrale si prefiggesse nell'animo di conceder taluna delle sue fortezze ad un guerreggiante, e talun'altra all'altro: primieramente perchè non è umanamente possibile, che due fortezze diverse siano in equilibrio di vantaggi rispetto alle operazioni della guerra, laonde col concederle non resterebbero trattati del pari i due guerreggianti suoi amici. Inoltre si agirebbe contro a quel dovere essenziale, e primitivo d'ogni vero amico non meno de' Sovrani guerreggianti, che di tutta la spezie umana, di sforzarsi cioè a render brevi, e meno micidiali le guerre, e non a somministrar mezzi per prolungarle, e renderle più sanguinose, ed ostinate. Sicchè in questa parte il dovere del neutrale stà nell'*imparziale rifiuto*, e non nella *imparziale concessione*. Per altro questo caso, che ora io propongo è affai più ipotetico, che

ve-

d'impoffeffarfi d'alcuna delle fue piazze , e castelli ; senza offendere , e violare la neutralità . Aumenterebbe con queft'atto le forze di lui in pregiudizio dell' altra parte , il che non fi può ¹ . Dunque qualfi- fia guarnigione di truppe d' un guerreggiante entrata in luogo munito d' un Principe , che fi profefi e fia veramente neutrale , ha da fupporfi entratavi contro voglia fua . E contro voglia fi deve fempre intender fatta l' occupazione , quantunque per urbanità foffevi precorfo un laconico complimento di permeffo chiefto , e di fcufo , a cui fi afi rifpofto con una forzofa acquiefcenza , ed una stretta di fpalle , qual fuole vederfi ne' deboli rifpetto ai prepotenti .

Or ciò pofto convien fare gran differenza tralle fortezze guarnite di truppe del neutrale , e que' fiti forti folo per natura , o quelle vecchie , e malconce torri , castelli , città murate (come moltiffime ne efiftono in tutta Europa avanzi d' antiche guerre , o precauzioni) nelle quali o non fi tien guarnigione affatto , o folo pochi neghittofi invalidi , e timide milizie urbane senza provvifione d' artiglierie , senza magazzeni , e fpeffo senza neppur porte , e ponti levatoj ne de-
cora-

verifimile , non effendo naturale l' immaginare , che un Sovrano voglia fpontaneamente , e gratuitamente render il fuo paele il teatro della guerra col concederne all' uno , ed all' altro le diverfe fortezze .

(1) Quando anche la fortezza fi concedeffe non per fervice alle offefe , ma o per mettervi in ficuro i magazzini , i bagagli , le provvifioni , gli ospedali , o per fervice di ritiro ad una armata dopo una rotta , fempre con fiffatta concessione fi darebbe un confiderabile vantaggio all' un de' due combattenti , e per confequenza fi mancherebbe all' imparzialità .

corano, e ne imbarazzano la porta, inette in tutto ad opporre la minima resistenza.

Stabilita questa distinzione passo a dire, che delle città fortificate, e de' castelli, ove il neutrale mantien truppa sua, sebben fosse proporzionata solo alle forze del suo erario, ed al suo stato di pace e di quiete, è vietato ai guerreggianti in ogni caso l'entrarvi a discacciarnela, ed impadronirsene per qualunque gran comodo, ed utilità ¹ ne provenisse alle loro militari spedizioni. Anzi egli è certo esser il neutrale obbligato a resistere con quanta forza può alla invasion d'un guerreggiante, in guisacchè non facendolo, ovvero opponendo solo una debole, e fiacca resistenza darà giusto sospetto di simulazione, e di collusione tra loro, e quindi motivo di querela all'altro.

Infelice, ed insufficiente pretesto per un guerreggiante è poi, generalmente parlando, quello di voler prevenir egli il suo avversario, da cui prevede poterfi anche occupare lo stesso importante luogo ².

G g 2

L'in-

(1). Questa utilità è stata impropriamente denominata necessità, la quale in questi casi non ha luogo, nè vi si adattano i termini di essa, non essendo, nè potendo essere la guerra un primo bisogno della vita. Or il proprio comodo non dà dritto a nuocere al vicino: *Sic debet meliorem suum agrum facere, ne vicini deteriore faciat . . . prodesse enim sibi unusquisque, dum alii non nocet, non prohibetur*. Dig. de aqua pluv. arc. l. I. §. 4. e §. II.

(2) Il celebre Grozio non trascurò di seriamente avvertire, che quando si toglieva per forza una piazza ad un neutrale ad oggetto di non farla cader in mano all'avversario era poi giustizia l'evacuarla dopo cessato ogni sospetto. Se lo avvertì, dovette passarli per la mente, che si trovasse
chi

L'ingiustizia, l'attentato, l'iniquità legalmente non si presumono. Niuno si è mai sognato di discolparlo spogliato fatto in un bosco ad un viandante innocente sulla ragione, che gli assalitori sapevano esservi poco più in là nel cammino altri ladri, che infallantemente avrebbero spogliato essi quell'infelice. Che se da taluno mi si opponesse, che la presunzione dell'ingiustizia, e delle violenze come non è ammessa dalle leggi tra' privati, così sia legale, e verifimile tra' Sovrani soliti a governarsi non colle regole della giustizia, ma co' consigli della *Ragion di Stato*, e ne convalidasse l'assertiva con numerosi fatti delle antiche, e delle moderne storie, risponderò coraggiosamente, che questa sentenza quantunque brillante, e spi-

chi pensava potersi ritenere legittimamente la piazza per sempre, solo perchè *quondam* una volta era occorso d'entrarvi per buona precauzion militare. Or non avrebbero quel ben ragione i neutrali d'esclamare

Poffareddio ci mancherebbe questa ?

- * *Lib. VII.* (1) Non dubitò Samuel Coccejo d'insegnare, * che *arces*
c. 5. §. & civitates pacatorum occupare bellum gerentes non possunt,
 739. e *nisi hostis loca occupaturus esset,* e soggiunse *si hostis meus*
 740. *occupare urbem mediam intendit, praevenire eum jure necessarie*
defensionis, & occupare fortalitia pacati licet, sub lege tamen
restituendi rem, vel ejus pretium cessante necessitate. Lo stesso
 avea detto la benedett' anima del di lui padre (*beatus parens*)
 * *T. II.* nella dissertazion *de Jure belli in amicis* *, il quale inoltre
diff. 3. §. si mostrò inclinato a decidere, che si potesse benissimo rite-
 37. e *seg.* ner per sempre una città d'un neutrale, qualor riuscisse di
 congetturare, che l'altro guerreggiante avesse la stessa inter-
 na voglia di possederla per sempre, ed il neutrale non aves-
 se forze da ripulsarlo. Grande Iddio! Così si ragiona sulla
 morale, e sul dritto degl'innocenti popoli, e de' pacifici So-
 vrani ?

e spiritosa sembrasse , non perde la taccia di maligna ; perciocchè la storia conserva affai più la memoria degli eccessi de' cattivi , che non delle continenze de' Sovrani virtuosi , le quali essendo regolari , e debite per giustizia non sono sembrate rimarchevoli agli scrittori .

Inoltre l'antivedere una violenza dalla parte dell'altro guerreggiante come non è legale presunzione, così non è neppur verisimile . Il voler scacciare la guarnigione del neutrale da una fortezza munita , e bastantemente provvista , e per conseguenza capace d'una tal quale resistenza e difesa , è lo stesso , che dichiarargli apertamente , ed ingiustissimamente la guerra . Or chi consiglierà mai ad un guerreggiante farsi un nemico di più nella persona d'un Principe prima disposto , e risoluto a restar neutrale ? Qual vantaggio di posizione può compararsi alla perdita di questa amicizia , ed al fare accrescer un nuovo alleato al suo contrario ?

Rimanga dunque deciso non esservi caso, in cui sia lecito d'impadronirsi di quelle fortezze , che il neutrale mantiene in stato da sostenerli per qualche tempo contro un assedio ¹ .

Ma che dirò di quelle , che egli lascia pressochè

(1) Non è necessario, che queste fortezze siano tali, e tanto ben guarnite da chiamarsi inespugnabili ; perciocchè nè oggimai esistono più tali fortezze dopo i nuovi raffinamenti d'un' arte distruggitrice , nè se vi fossero occorrerebbe trattar la questione del dritto ; il fatto garantirebbe i neutrali . Conserverebbero la loro piazza non perchè il guerreggiante non abbia voluto nè dovuto , ma perchè non avrebbe avuta forza d'occuparla .

chè abbandonate ? A deciderne la questione , sic-
 * Lib. II.
 c. 6.
 come già l'avvertì il Puffendorff * , ci dà lame la
 sapienza de' legislatori Romani . Essi furono zelantissimi
 sempre nel sostenere i dritti della proprietà di ciascuno ;
 ma pure c' insegnarono esservi caso , in cui un vicino
 poteva agire contro un proprietario , ed obbligarlo a liberarlo
 da un danno previsto , che dall' incuria di quello gli poteva
 venire addosso , e chiamaronla *azione del danno non seguito* ¹ .
 Volevano però , che fosse prima obbligato chi temeva il
 danno ad intimare al proprietario di quella casa minaccian-
 te di cadere , il pericolo in cui egli si credeva , e se da
 colui non si dava o pronto riparo , o soddisfacente malleva-
 ria ² disposero , che il proprietario in pena dell' incuria
 perdesse la sua casa , e l'acquistasse chi n' era minacciato ,
 acciocchè potesse assicurarsi dalla ruina a suo piacere ³ .
 Questa disposizione di legge quantunque appartenente al
 solo dritto civile Romano , ed all'editto del Pretore , è così
 piena di naturale giustizia , che io non esisterò d'adattarla
 anche ai popoli , ed ai Sovrani indipendenti , su' quali
 regna soltanto l'universal ragione delle genti .
 Dico perciò , che se un Principe tenesse sguardata , ed
 aperta una sua antica fortezza posta naturalmente in sito
 tanto vantaggioso , che il possesso di

(1) *Actio damni infecti*, il quale vien definito così *Damnum infectum est damnum non dum factum, quod futurum veremur*, Dig. lib. xxxix. tit. 2. l. 2.

(2) *Si intra diem constituendum non caveatur, in possessionem ejus rei mittendus est*. Dig. Tit. de Damn. inf. l. 4.

(3) *Unusquisque cogitur aut de damno infecto cavere, aut adibus carere quas non defendit*. Dig. Tit. eod. l. 9.

di essa arrecherebbe comodo sommo a talun de' guerreggianti ¹, ha dritto l'altro guerreggiante d'intimar- gli o a munirla convenientemente, o a diroccarla, e demolirla in tutto: e questo ha luogo anche nel caso, che le armate non fossero entrate sul territorio del neutrale, ma s'incontrassero a campeggiare in quel contorno. Se il neutrale resta indolente e spensierato dopo l'intimazione, e scorso già il competente tempo prefissogli, allora si può occupar quel sito, o quella fortezza, dalla quale potrebbe provenir danno ²: e se mai fosse così istantaneo, ed improvviso il caso del timore, che mancasse il tempo alla *denunzia- zione*, non dubito, che anche si possa occuparlo, giac-

(1) Tale farebbe un'anica negletta fortezza posta alle sponde d'un fiume navigabile, occupata la quale se ne precluderebbe l'importante navigazione. Così parimente se stasse sù d'una strada maestra, o nelle gole d'un natural varco tra insuperabili montagne, o in altra posizione egualmente importante ad aprir il passo, e a dominare sù vasto spazio di paese.

(2) Abbagliò però il Puffendorff * allorchè dicendo doverfi ^{• Lib. II. c. 6. alla fine.} dal guerreggiante prima intimare all'amico neutrale di fortificare, e metter presidio nella sua fortezza per non lasciarla invadere dall'avversario, soggiunse, che doveasegli anche offrir denaro per levar truppe, e per spender in quella fortificazione, e della spesa da esso fatta dopo tal intimazione dovesse esser dall'intimante rifatto, e rimborsato. Gran cosa! Solo per essersi un istante il Puffendorff scostato dalla guida de' legislatori Romani è caduto in profondo errore. Non dicono quelle leggi, che chi esercita l'azione *damni infecti* sia tenuto ad offrir denaro al possessore dell'edifizio minacciante danno, e molto meno a rimborsarne i ripari. L'indifferenza d'un neutrale non rimarrebbe limpida, ed immacolata dopo l'accettazione di somigliante offerta. Che potria proporfi dippiù ad un alleato?

giacchè l'urgenza non ammette dilazione ¹.

Non farebbe però giusto il pretendere che il neutrale per render questo posto sicuro al sommo, e quasi inespugnabile l'avesse forzosamente a munir d'una grossissima guarnigione, ed arricchir di nuove opere, e fortificazioni al di là delle sue forze, e delle misure dell'erario proprio; perciocchè chi fa tanto quanto senza eccesso di sforzo può rispetto al suo amico, non è tenuto ad altro dippiù.

Che se ciò è vero anche ne' casi, quando le armate nemiche stassero fuori del territorio del neutrale, molto più avrà luogo per quell'armata, a cui egli avrà spontaneamente concesso libero il transito sul territorio suo, e quindi del pari ancora per la contraria; avvegnacchè concesso il transito all'una non può negarsi l'ingresso all'altra senza uscir da' termini dell'imparzialità, e della indifferenza. Sarà dunque ed all'una, ed all'altra egualmente permesso entrar ne' luoghi non prefidiati dal neutrale, guarnirli di loro truppe, ed artiglierie, alzar trincere intorno al proprio accampamento, prevenir l'occupazione de' passi importanti, de' ponti, delle inforcature de' monti, far nuovi ridotti, abbattute d'alberi, e tutto quanto usano marciando far le truppe sia per fortificare il campo, sia per assicurare i magazzini, ed il bagaglio, sia per non lasciarsi tagliar la ritirata. Sarebbe stravaganza il lagnarsi di ciò, ed un manifestare, che siasi lasciata entrar l'armata amica a solo oggetto di farla cader, per così dire, nella trap-
po-

(1) *Res damni infecti celeritatem desiderat & periculosa dilatio videtur.* Dig. Tit. cod. l. 1.

pola, e nelle insidie tesegli dall'avversario¹.

Ma se da un guerreggiante si pensasse ad erig-
ger fortificazioni permanenti e stabili dirette non ad
assicurare soltanto un momentaneo transito, ma a
render sù quel territorio durevole la guerra, egli è
chiaro, che anche accordato il semplice transito,
avrebbe il neutrale dritto di vietarle, e di dolersene,
non potendosi presumer obbligato alla sofferenza di
tanto ulterior incomodo, e danno.

Or si domanderà a me, che nel Capo VII. ho
mostrato non esservi natural dritto di far passar le
armate su' territorj d'altro popolo, quali teorie io
stabilisca nel caso, che queste armate (come quasi
sempre accade) s'abbiano aperto il passo per forza.
Risponderò brevemente, ed in un tratto a qualun-
que quistione sù ciò mi si potesse fare, che *in bis*,

H h

qua

(1) Ho diggià avvertito di sopra * , che Samuel Coc- * v. pag.
cejo nel lib. VII. c. 5. tragli obblighi essenziali de' neutrali 196.
stabilì questo, *quod pacatus utrique bellum gerentium plenissimam
securitatem in suo territorio praestare debeat*, e senza dir dipiù
lasciò all'oscuro i lettori se egli parlava delle truppe de'
guerreggianti, o de' soli individui loro vassalli viaggiatori.
Supplendo a tanto laconismo, e taciturnità non voglio tra-
lasciar di dire, che rispetto alle armate l'obbligo del neu-
trale si restringe a questi due articoli: primo il far, che da'
suoi proprj sudditi non ricevano quelle alcun trattamento
ostile: secondo, che rispetto ai loro avversarj, e nemici sia
loro concessa la facilità di premunirsene, e guardarsene come
meglio fanno, e possono, ma in niente vi tramischino nè il
neutrale, nè i sudditi suoi. Cessa perciò in tutto il dritto di
protezione del neutrale nel territorio suo verso chi non vi
stà con animo pacato al pari del Signore di esso, e ciò es-
sendo manifesto, ed essendo facile il dedurne le conseguenze
non mi dilungherò di più.

qua contra rationem juris constituta sunt non possumus sequi regulam juris *. Quanto minori strazj, quanto minor guasto faranno di quell' infelice, ed impotente popolo i guerreggianti, tanto renderanno minore la prima ingiuria, e la violazione della propriet  territoriale; e sar  gloria de' condottieri non inferiore a quella di qualunque decantata vittoria l'aver contenuti gli eserciti ad essi confidati in modo da non poterli distinguere se fossero sul territorio del proprio Sovrano, o dell' amico, e se vi fossero entrati col consenso, o contro voglia di lui¹.

* Dig. lib.
1. Tit. 3.
leg. 5.

§. IV.

Della restituzion de' disertori.

* *De la Saissie &c.*
4.2. §. 7.

MI spinge a trattar questo punto l'averne il senfato Ubner fatta parola * ne' seguenti termini: „ un neutrale, dice egli, pu  ricever ne' suoi Stati, ed anche nel numero de' suoi sudditi i disertori dell' una delle armate nemiche, o di ambedue, senza esser obbligato a rendergli, se pur non vi si trovasse astretto da quella convenzion particolare, che suol chiamarsi *cartello* „. Questa decisione pronunziata senza separar caso da caso potendo generar equivoci ed abbagli, m' obbliga a ragionarne.

Di-

(1) D  Cicerone questa lode a Pompeo, *cujus legiones sic in Asiam pervenerunt, ut non modo manus tanti exercitus, sed ne vestigium quidem cuiquam pacato nocuisse dicatur*. Pro leg. Manil. c. 13.

Dico adunque esser necessario distinguere (al
 chè l' Ubner non avvertì) se le armate combattenti
 trovinsi fuori del territorio neutrale , o dentro di es-
 so . Se fuori dello Stato del neutrale si combatte , i
 dritti , ed i doveri di costui rispetto alla restituzion
 de' disertori di ambedue le armate guerreggianti ri-
 mangono in tutto tali quali erano prima della guer-
 ra : perchè lo stato di neutralità non è un nuovo sta-
 to di cose , ma semplice perseveranza , e continuazion
 dell' antico * ; e perciò gli obblighi d' un neutrale
 sul punto de' disertori de' guerreggianti non si distin-
 guono da que' di qualunque Sovrano verso gli altri
 Principi ne' tempi della piena pace , ed amicizia tra
 tutti .

* v. p.
 112., e p.
 142.

Non s'appartiene al mio soggetto l' entrar ad
 esaminar la question generale , se anche non esistendo
 espresà convenzion di *cartello* , sia ad un vir-
 tuoso , e giusto Principe permesso , o vietato l' acco-
 gliere , e dar ricetto ne' suoi dominj ai contravventori
 alle leggi d' un Sovrano suo amico ; e se tra' de-
 linquenti indegni di ricetto abbian anche a contarfi
 i disertori dal giuramento militare . Ben potrei dire ,
 che questa al giorno d' oggi è una nuova , e non
 peranche intesa questione . Troppo è lontana ancora
 l' Europa dal voler abbracciar massime di tanto rigor
 di virtù , di concordia , d' armonia . Forse tempo ver-
 rà (se pure a dispetto delle rilasciate dottrine de'
 politici , e de' giuristi potrà la ragion umana far
 quel progresso , che i buoni anelano) , che farà uni-
 versalmente confessata , e non controvertita più l' ir-
 regolarità di due costumi oggi usitatissimi , cioè il ri-

H h 2

co-

covero dato ai delinquenti stranieri ¹, lo sfratto dato ai proprj. Si conoscerà allora, che salva l'amicizia tra due Principi, nè vi è buon dritto di proteggere, e non consegnare i violatori delle leggi dell'amico Sovrano, nè vi è dritto, anzi neppur discrezione, a voler verfar loro, per così dire, addosso i proprj delinquenti solo per rincrecimento, e pigrizia di giudicargli con posatezza, o pure per alleviarli la pena di vegliar su' discoli, e ritenergli dal nuocere, o dal corrompere i buoni. Mi si conceda con indulgenza d'aver profferite queste cose non sò se prognosticando colla mente, o anticipando co' desiderj del mio cuore; ma in tanto non contrafterò, anzi sò benissimo esser oggi in vigore le massime contrarie, a segno di riguardarsi per gran pregio delle Sovranità indipendenti l'uno, e l'altro diritto. E rispetto ai disertori si crede anche far buon negozio, e guadagno a sostenerne il ricovero, e la protezione; onde

av-

(I) Meditandovi si conoscerà non poterli dir sincera l'amicizia d'un Sovrano verso d'un altro qualora non ha ribrezzo d'accarezzare, e premiare il contravventore alle leggi di quello. Cotest' uomo (per quanto tra un privato, ed un Principe vi può esser stato di guerra) è divenuto un dichiarato nemico, un offensore: dunque chi lo beneficia divenendone alleato esce dall'indifferenza, e dalla imparzialità. Un disertore è sempre uno spergiuro, e quasi sempre un ladro. Accordargli un semplice ricovero, ed un asilo contro all'imminente castigo per dargli tempo d'implorar la pietà, e l'indulgenza del Sovrano offeso, può esser un atto d'umanità; ma l'ingaggiarlo tra' suoi soldati è lo stesso, che premiarlo, ed applaudire al fatto da lui. Questo è il vero della teoria del dritto, sebbene la pratica universale dell'Europa sia intutto diversa.

avviene , che rari siano questi trattati di cartello , sempre conclusi con ripugnanza , e spesso con avidità , e con giubilo infranti , o delusi . Il tempo solo può cangiar l'attuale opinion generale ed applaudita del non esser verun Sovrano naturalmente tenuto alla restituzion de' disertori ¹ .

Ma quando le armate guerreggianti incontransi ad attraversare , o a combattere sul territorio neutrale dico asseverantemente non esser vero l'insegnamento dell' Ubner , e non poter il neutrale nè ammetter tralle sue truppe , nè accordar protezion come di suo

(1) Potrebbero dar peso ai miei detti le brevi, ma rimarchevoli parole del giureconsulto Celso * , che c' insegnò *transfugam jure belli recipimus* , dalle quali si argomenta , che solo nello stato di guerra tra due Sovrani si acquistino legittimamente i disertori . E veramente io non saprei dire se i Romani conobbero mai questa spreggevole razza di gente , che dal servizio d'un Sovrano saltellano per capricciosa incoerenza , e quasi per puntiglio di vituperosa bravura al servizio d'altro Sovrano amico di quello : sò bene , che dell' acquisto di siffatta canaglia non avrebbero fatto conto veruno . Lo spirito dell' errante cavalleria ha dovuto esser il fonte di questo stravagante prurito d' andare a combattere , ed armeggiare non per attaccamento alla patria , non per fede al suo Sovrano , non per difesa della giusta causa , ma solo per acquistarne una vana celebrità di forza , o di destrezza . Ma almeno in que' cavalieri eravi un entusiasmo malinteso di gloria ; oggi ne' soldati neppur questo vi è , e solo gli muove l'avidità degl' ingaggiamenti a violare un giuramento fatto , il quale o che sia stato da essi spontaneamente dato , o anche se fosse estorto per timore , sono sempre inescusabili , giacchè fuggendo da un servizio militare non volentieri intrapreso dovrebbero desistere in tutto dalle armi , e non già ingaggiarsi in un altro .

*Dig. lib.
XLI. Tit.
1. l. 51.

fuo suddito al disertore dalle armate combattenti, il che nel seguente paragrafo più distintamente dichiarerò.

§ V.

De' dritti di giurisdizione competenti alle armate guerreggianti mentre stanno sul territorio neutrale.

IN tre diverse situazioni di luoghi può trovarsi esistente un esercito, o una truppa qualunque, cioè o nel territorio del suo proprio Sovrano, o su quello del nemico, e degli alleati di esso (il che è tutt'uno), o finalmente su quello d'un Sovrano indipendente, ed amico. Nella prima situazione la giurisdizione del condottiere dell'armata o che sia lo stesso Principe, o un comandante da lui prepostovi, è noto qual sia, ed a quanto s'estenda. Riceve la misura, ed i confini or dalla volontà del Sovrano, or dalle leggi costitutive dello Stato. Sul territorio nemico la giurisdizione rimane in tutto la stessa, perchè nella guerra non si conosce, nè si rispetta più la giurisdizione, e le leggi del Principe inimico, tantopiù che ogni esercito, a cui riesca entrar nel paese nemico s'impone subito legalmente, e fa divenir sua tanta parte di esso quanta ne può soggiogare, e ritenere ¹.

Ma sul territorio degli amici fian neutrali fian anche alleati del guerreggiante è più scabrosa, e deli-

(1) *Rursus si cum magna vi ingressus est exercitus, eam tantummodo partem, quam intraverit obtinet.* Dig. lib. XLI. Tit. 2. l. 18. §. 4.

licata la confinazione de' dritti di giurisdizione; ed essendo materia, della quale tra' pochi libri, che ho per le mani non trovo fatto quasi motto veruno, mi sembra necessario l'entrare a favellarne. Per evitar la confusione dichiarerò in prima le singolarità de' dritti di giurisdizione competenti ai comandanti degli eserciti anche dentro al territorio di diverso Sovra-

(1) E' così sterminato il numero degli scrittori sopra ogni parte del dritto, che sicuramente vi farà stato chi di questa parte ancora avrà non solo ragionato incidentemente, ma scritto forse *ex professo*. Ma nel ristretto numero di que', che ho per le mani, non ho incontrato altro, che un luogo nella dissertazione di Errico Coccejo *De fundata in territorio, & plurium locorum concurrente potestate* *, nella quale se ne ragiona, e che piacemi per intero rapportare. *Eadem potestas (inherens territorio) extenditur ad exercitus peregrinos eorum-que Duces, qui in alieno territorio vel confœderato morantur, nam si in hostili solo degunt jura belli, & armorum potestatem sibi in eo arrogant. An idem si exercitus saltim territorium transeat? Videtur quod non, sed quod Duci exercitus exercitium potestatis in militem dum transit integrum sit; quia jus transcundi ex jure Gentium sibi vindicare exercitus potest. Verum ille transitus non tollit potestatem territorii. Unde & transcundi leges dari ac temperari a Principe, & officialibus territorii possunt ac solent. Sane quantum ad ipsum Imperium militare cum illud distinctum plane diversumque sit a potestate territorii, neque in territorium sed in solas personas & milites competat, & cum ipso exercitu ambulet, neque commode transfere exercitus possit soluto Imperio militari, hinc dicimus illud durare, ac Ducibus competere tamquam necessarium transitus, & juris Gentium consequens, cum jure concesso omnia concessa intelligantur, sine quibus commode explicari illud nequit.* In quante parti si discostino queste opinioni dalle mie, ed in quante si riuniscano si scorderà proseguendo la lettura di questo capo, onde non mi tratterrò qui ad indicarlo.

*T.I.Diff.
54.tit.2.
§.14.

vano; indi cercherò d'indagare e stabilire donde derivino queste singolarità, ed eccezioni a quel dritto territoriale, che a prima vista parrebbe per sua natura non poterne legittimamente ammetter veruna.

I. Dico adunque, che il comandante d'un esercito sia grande, o piccolo (e lo stesso è di qualunque numero di soldatesca semprecchè formi corpo, e vada subordinata sotto la disciplina de' suoi uffiziali) se si ritrova sù territorio straniero, ed amico mentre l'attraversa andando o tornando da qualche spedizione, continuerà ad averne e su' soldati, e sù tutte quelle persone addette al bisogno di essi, che seco mena, e forman corpo insieme co' soldati¹, tutto quello stesso comando, autorità, imperio, giurisdizione, che avrebbe se si trovasse sul territorio del suo proprio Sovrano.

II. Egli ha non solamente il dritto, ma l'obbligo, e la necessità di seguire in tutto le leggi del suo Principe, niun riguardo avendo alla differenza, che

(1) Tali sono i cappellani, i chirurghi, i maniscalchi, gli armieri, i fornaj, i provisionieri, i vetturini, i saccomanni, le lavandaje, e tante altre classi di persone di necessario, e durevole servizio dell'armata. Nè fa differenza se qualche individuo tra essi non fosse già venuto di fuori, ma fosse stato preso nello stesso paese, e tra' sudditi del neutrale. Potea ben questi vietar al suo suddito d'impiegarsi al servizio dell'armata straniera transitante: potea riclaimarlo, e ridomandarlo, in caso che contro sua voglia vi si fosse determinato, e non si poteva negargliene la restituzione; ma ogni qual volta ha tollerato, e consentito all'atto del suo suddito, dico, che fin tantocchè costui resterà addetto al servizio di quella truppa, e farà corpo con essa, farà sotto la piena, e sola giurisdizione del Comandante dell'armata, nè potrà conoscerne altra.

che potesse esservi tra queste, e le leggi, gli usi, le costumanze del territorio ove si trova ¹. E perciò nel giudicare, e governar i soldati, e le altre genti sue alle sole leggi del suo Sovrano si deve attenere.

III. Quest' armata, o soldatesca conserva nel suo transito il libero e publico esercizio de' suoi culti, riti, e pratiche religiose in quanto non sian esse moleste, o ingiuriose, e dannose alla nazione amica, in mezzo a cui si trova.

IV. Ha pieno dritto di ritener sotto le sue insegne quanti individui ha seco condotti; ed anche que', che il Sovrano territoriale avesse spontaneamente consentito a lasciar reclutare, ed aggregare ad essa, onde è che può inseguirne i delinquenti di qualunque sorte e i disertori, e ripigliarseli, o richiederne al Signore del territorio la restituzione, e la consegna, la quale, accordatogli il transito, giustamente non se gli può più negare. E se il transito non fosse stato spontaneamente concesso, ma preso di fatto, non ho dubbio di sostenere, che in far valer questi dritti non si arreca una nuova ingiuria, ed una ulterior violazione, ma riman sempre quella sola prima, che da questa non vien aggravata di più.

I i

V. AI

(1) Così se, per esempio, sul territorio d' un Sovrano Cattolico negli Stati del quale godeffero le chiese, e i luoghi sacri dritto d' asilo per i disertori, e per certe altre spezie di delitti, transitasse l' esercito d' altro Sovrano Cattolico, o non Cattolico, ne' dominj del quale non godeffero più questo privilegio le Chiese, dico, che il comandante di esso avrà dritto d' estrarre i suoi soldati disertori, o delinquenti dal sacro confugio, essendo obbligato ad attenersi alle sole leggi, ed usi degli Stati del suo Sovrano, e non a quelle del territorio, ove trovasi per accidente.

V. Al condottiere, ovvero ad altro magistrato prescelto, e destinato dal Sovrano dell'armata s'appartiene non il solo imperio militare (come abbagliando scrisse Errico Coccejo), ma ogni specie di giurisdizione nelle cause civili di contratti, nelle criminali di delitti, e nelle miste, che nascessero tra gl'individui della truppa; e se mai non avesse il Sovrano conferita facoltà illimitata di giudicar senz'appello, l'appellazion si devolve sempre al Sovrano, che se l'ha riserbata, e non mai al Padron del territorio ¹.

VI. Se poi l'affar civile di contratto, o il criminale di delitto abbraccia, e concerne un suddito del neutrale da una parte, e un individuo della truppa transigente dall'altra, quando il reo convenuto appartiene alla truppa, il Sovrano del territorio non ha in nessun caso mai giurisdizione diretta su di lui. Ha bensì dritto pienissimo di richiedere al superiore, sotto cui milita d'astringerlo a star a ragione ne' casi civili, o a subire la processura, e la pena ne' casi di delitto ². Non ottenendosi giustizia s'imputa legalmente
ai

(1) In una parola ogni truppa formata, e riunita sotto la subordinazion de' suoi uffiziali ovunque trovata, *fictioe juris*, si riguarda sempre come dimorante sul territorio, e sotto le sole leggi del suo Principe in tutto quel, che concerne, e non s'estrinseca da' membri componenti di essa; ed è tanto essenziale e connaturale allo stato di truppa-formata questa condizione, che neppur per via di trattato si potrebbero legittimamente convenir patti contrarj, come in appresso dimostrerò.

(2) Il processo in questi casi si compila congiuntamente dalle due Potestà secondo qualche rito e forma, che o con
trat-

ai comandanti l'atto di quell'individuo, ed ha luogo il ricorso al Sovrano dell'esercito, a cui in ultimo s'imputerebbe a ragione la denegata riparazione.

VII. Per contrario se il reo convenuto fosse un suddito del neutrale, il dritto di domandar giustizia non s'appartiene già al solo individuo militante, ma ai di lui capi, o superiori, che in nome dell'attore la richiederanno¹. Allora il Sovrano del territorio è tenuto a farla amministrar da' suoi magistrati con esatta imparzialità, e non rendendola s'imputerebbe a costoro, e poi in ultimo a lui il rifiuto della chiesta giustizia.

VIII. E se non un solo individuo, ma l'intero corpo della truppa transitante fosse leso da qualche atto di gravissima offesa d' un individuo del territorio², neppur ha mai il condottiere di quello dritto

I i 2

di

trattato anteriore all'ingresso, o nell'istante stesso con facilità tra potenze amiche si stabilisce. Quindi è, che sempre ne' transiti di truppe straniere il Signore del territorio destina un suo magistrato con amplissime facultà come commissario a poter d'accordo co' condottieri di esse far ne' varj casi non arrestar il corso alla giustizia, il che torna in vantaggio de' sudditi dell' uno, e de' soldati dell' altro.

(1) Basta, che senza chiederne licenza al suo capo non possa il soldato agire nè civilmente, nè criminalmente contro un suddito del territorio, per cui si passa, per render vero quel, che io dico: giacchè il dover domandar permesso indica la necessità della *ratiabizione* de' comandanti: e tale è la pratica universale.

(2) Intendo parlare de' casi ne' quali un suddito del neutrale o facesse da spia, o cercasse sedurre, e far disertare i soldati, o tentasse far mancar i viveri, tramar sorprese, bagnat
le

di farsi giustizia da se, e colle sue forze; ma deve sempre diriggerfi, e domandarla ai magistrati, o al Sovrano del territorio.

IX. E finalmente dico, che il dritto, o per meglio dire il dover de' comandanti di truppe di non tollerar, che altri chiunque eserciti potestà, o giurisdizione sulla loro gente è così certo, sacro, inviolabile, che nè col loro consenso, neppur per via di trattati e convenzione tra' due Sovrani si potrebbe, salva la neutralità, alterare; e se ciò si facesse, il Sovrano del territorio già non farebbe più neutrale, ma divenuto alleato del Sovrano, a cui le truppe appartengono¹, e l'avversario di costui avrebbe dritto di cominciarlo a riguardar come tale.

Ma

le polveri, incendiar magazzini, ed altri atrocissimi attentati contro tutto il corpo della truppa guerreggiante. A rigor di dritto neppur questi casi possono autorizzare il condottiere straniero ad usar giurisdizione su' sudditi del Sovrano del luogo stando nel territorio di esso. Egli è ben vero, che tanta scrupolosità di rado si osserva, e la premura, che i comandanti hanno d'impedir col terror del prontissimo castigo atti così nocivi ad essi, fa spesso saltar di sopra alle regole; ma un abuso non ha mai forza di costituir regola, e cambiare il dritto.

(1) Ciò, che io quì dico discopre il gravissimo abbaglio del Coccejo in aver nel luogo sopraccitato misti, e confusi i neutrali amici cogli alleati, qualicchè nella presente questione non corresse disparità tra loro. Certamente non è strano nelle attuali forme di Sovranità Europee il vederfi qualche Principe non solo improntare, e metter sotto il comando, ma dare a stipendio, in tenuta, ed anche donare in tutto una porzion di truppe sue ad altro Sovrano: e perciò io non nego assolutamente, che possano aver luogo convenzioni, in
for-

Ma finiscono d'aver luogo tutti i sopra enumerati dritti subitocchè non si ragioni più d'un corpo di soldatesca, ma di semplici separati uffiziali, o soldati, che quantunque ascritti al servizio d'un guerreggiante s'imbattano a passare, o anche a soggiornare sù territorio neutrale. A costoro per rigoroso dritto non compete immunità, nè esenzion veruna dalla Potestà locale. Quanto loro si concedesse sarà solo effetto di amichevole riguardo, o pur sarà conseguenza di qualche spezial patto, e premurosa richiesta fatta al Sovrano del territorio nel domandargli l'ingresso, o la dimora di coteste persone.

Ho enumerate tutte le singolarità de' dritti competenti alle soldatesche straniere sul territorio di qualunque Sovrano amico, i quali certamente ripugnano al dritto territoriale, onde è, che parmi veder forger ne' miei lettori natural desio di ricercarne la ragion legale; perchè quantunque veggano essere la general pratica dell' Europa uniforme ai miei detti, non si manifesta subito la ragion di quest' uso. Io penso, che molti sian tentati di credere, non esservi altro, nè miglior fondamento de' sopranarrati dritti, fuorchè la forza, ed il timore, che un' esercito in-

cu-

forza delle quali le truppe d'uno straniero restassero subordinate in tutto, o in parte alla potestà del Sovrano territoriale. Dico solo, che chi se la facesse accordare diverrà con quest' atto alleato di esso, checchè ne dica il Vattel, e i suoi seguaci*. Perciocchè se questa truppa riconosce altra potestà, e giurisdizione oltre a quella del suo natural Principe, già diviene ambiguo a chi essa si appartenga, e quindi riman perplesso l'animo dell'avversario sulla indifferenza, ed imparzialità del neutrale.

* v. p. 119. , e seg.

cute allorchè si trova dentro lo Stato d'un pacifico, e disarmato Sovrano . O forse penseranno , che da questo principio sia derivato il lasciarsi per buon riguardo politico goder tanti dritti ai condottieri delle truppe , e che pian piano la pratica , e la consuetudine abbian reso legitimo un dritto , che dapprima fu prepotenza , e forza .

Ma s'ingannerebbe assai chi ciò pensasse; perciocchè da un vizioso principio , qual è la forza e la paura, non può forger legitimo dritto , e quando per errore , e poi per consuetudine se ne tollerasse la pratica , sempre si potria contrastarla , e ricalcitrarvi ne' casi ove cessasse la ragion di temere ¹ ; come avverebbe se sugli Stati d' un Principe potente s'incontrasse a passare qualche truppa d' un Sovrano men forte .

Conviene adunque cercar d'altronde il principio de' dritti degli eserciti , e delle squadre , e scrutinando si vedrà derivare dalla essenza stessa di essi , ed essere perciò costanti , universali , immutabili ² . Piaccia ai miei lettori riflettere , che l'essenza della disciplina delle milizie non consiste già nella sola perizia e destrezza dell' evoluzioni , nel pronto maneggiar l' armi , girar a destra , ed a sinistra , e nel rapido caricare , e scaricar i fucili , come il volgo crede , ma stà principalmente nella perfetta , e cieca ubbidienza , e nel ben concertato concatenamento delle di-

(1) *Quod non ratione introductum , sed errore primum , deinde consuetudine obtentum est , in aliis similibus non obtinet . Dig. lib. 1. tit. 3. l. 39.*

(2) Implicherebbe ne' termini concedere l' ingresso ad una truppa , e richieder cosa , che ne producesse la distruzione .

diverse autorità, e gradi l'uno subordinato all'altro, onde di più migliaia d'uomini si viene a formare un sol ente morale, e quasicchè un uomo solo. Divisa, e smembrata l'autorità, si discioglie la subordinazione, e disfatta questa è distrutto l'esercito; sparisce la truppa, e resta solo una inutile, e disordinata moltitudine di gente destra, e brava quanto si voglia, ma incapace d'eseguir più qualunque impresa. Sta dunque la forza, e l'essenza della disciplina militare in questi due cardini, primo, che di quanto opera, fa, e direi quasi di quanto pensa e ruminava un soldato egli ne sia sempre *risponsabile* al suo superiore; secondo, che non ne sia mai *risponsabile* altro, che a lui ¹. Sarebbe perciò incompatibile l'intrusione d'una estranea Potestà nel governo, e nella disciplina d'una truppa qualunque, perchè i soldati non rendon conto ad altri, che ai loro comandanti, come questi son tenuti a render conto di tutte le operazioni de' loro soldati.

Che se questa considerazione non paresse per anche convincente a taluno, io lo prego inoltre a meditare, che siccome una nazione intera vien rappresentata dal suo Principe, così questi è rappresentato

(1) *Eam esse imperandi vim, ut non aliter ratio constet quam si uni reddatur.* Tacit. Ann. l. 1.: e quindi a ragione andò in collera l'Imperator Tiberio contro al Senato, che si era voluto meschiare a concedere grazie ai soldati gridando *quid illi cum militibus? quid illi cum exercitu?* parendogli, che non solo nelle cose di giustizia, ma ben anche le grazie non dovessero i militari attenderle da altri, che dal loro Generalissimo.

tato dalle sue truppe , e da' comandanti di esse¹. Quindi è, che sono in certo modo gli eserciti i veri, e primitivi ambasciatori de' popoli, come quelli, che vanno effettivamente ad intimare o la riparazione de' torti, o la guerra²; ed a vero dire i legati altro dapprima non erano, che persone dello stesso esercito, del quale non sempre il Sovrano era alla testa, distaccati, e spediti al campo nemico a parlare a nome di tutto l'esercito, che in sostanza era il vero rappresentante del Principe, e dell'intera nazione.

Or egli è chiaro, che pretendendo un neutrale usar atti di giurisdizione sù questo esercito offenderebbe l'indipendenza d'un altro popolo, violerebbe l'immunità de' rappresentanti di esso, distruggerebbe l'essenza della subordinazione, e della disciplina.

Ed ecco come subito si manifesta il perchè quando uno o più militari stranieri si trovino sul territorio d'un neutrale non uniti in corpo, cessano tutti i dritti d'esenzione dalla giurisdizion locale, perchè da essi non vien rappresentata la loro nazione³.

(1) Fino all'infima sentinella quando è al suo posto rappresenta essenzialmente il Sovrano, che val quanto dire la nazione intera, come è notissimo, e non controvertito da veruno.

(2) Perciò indubitatamente ogni truppa, che marciasse unita in corpo sotto i suoi ufficiali, e bandiere gode le stesse essenziali prerogative, ed esenzioni, che gode un ambasciatore, quantunque non se le accordino tutte le stesse onorificenze.

(3) Ciò che io qui dico manifesta la negligenza, e la poca attenzione del Coccejo anche in questo di non aver avvertita una così importante distinzione.

Dell'immunità delle persone , e de' beni appartenenti ai neutrali , che trovansi sul territorio di taluno de' guerreggianti .

VEggo non senza sorpresa il maggior numero de' giurpublicisti inclinato a decidere d' esservi uno spezial privilegio d'immunità nelle persone, e ne' beni appartenenti ai neutrali fitti nel territorio de' guerreggianti ¹, cosicchè quel Sovrano, a cui arridendo la fortuna dell' armi riesce d' occupare qualche parte del dominio del suo nemico, non abbia sù di essi tanto dritto, quanto gli stessi autori ne concedono su' beni appartenenti o al Sovrano avversario, o ai sudditi di lui. Per quella solita fatalità, per cui quasi tutta la materia del dritto publico è stata modernamente trattata senza sicurezza di principj, e quasi direi a capriccio; di così importante teoria di dritto, tanto piena d'umanità, così giovevole a dimi-

K k

nuir .

(1) Tra' moltissimi, che potrei qui citare mi contenterò di riferir le dottrine del Grozio, di Samuel Coccejo, e dell' Ubner. Il Grozio * insegna così: *Pour ce qui est des choses, qui n' appartiennent point aux ennemis, quoique elles se trouvent chez eux, ceux qui les ont prises n' en acquierent point la propriété.* Il Coccejo * con eguale indefinita asseveranza decide *Hinc primò res & personas pacatorum in territorio hostis inventas capere, vel has occidere neuter potest.* L' Ubner al c. I. §. 8. *Quoique une nation puisse en vertu des Droits de la guerre se rendre maîtresse du pais de son ennemi, & s' emparer legitiment de ce qui s' y trouve en biens meubles, ou immeubles, il faut cependant en excepter les effets qui appartiennent visiblement aux états neutres ou á leurs sujets.*

* Lib. III.

c. 6. §. 26.

Trad. di

Barb.

* Lib. VII.

c. 5. 789.

nuir le sciagure degli innocenti, e quindi così degna d'essere solidamente stabilita, ed assicurata, non s'adduce ragion veruna, nè apparisce fissata sopra fondamento di forte alcuna. Pure era tanto maggiormente necessario, e forzoso il farlo, quantocchè il sopraddetto insegnamento urta visibilmente, e repugna a tutti i principj, e le teorie generali adottate da questi stessi autori in altre parti delle loro opere: e perciò talvolta avviene, che nella stessa identica questione si osservino date decisioni contraddittorie tra loro 1.

Or

(1) Sarebbero innumerabili, se io volessi qui tutte riferirle, le contradizioni, che ad ogni passo s'incontrano sulla presente questione. Perciocchè dopo aver tutti i giuspublicisti stabilita per teoria generale, che quando si dichiara la guerra ad una nazione s'intende dichiarata a tutti gl'individui appartenenti ad essa *, e dopo aver stabilito, che in

* Vedi *Groz. lib. III. c. 2.* virtù della Sovranità territoriale tutte le persone, e le cose, le quali avvertitamente, e spontaneamente rimangono nel territorio si riguardino egualmente come suddite del Signore di esso, è incredibile come s'impiccino, s'involupino, e si rinvolvano per decider la sorte de' neutrali. Tra tanti, che per brevità tralascio, piacemi solo riferire per la loro singolarità le opinioni del Vattel *: *puisque ce n'est point le lieu*

* *Lib. III. c. 5. §. 75. e 76.* *ou une chose se trouve qui decide de la nature de cette chose-là, mais la qualité de la personne à qui elle appartient, les choses appartenantes à des personnes neutres, qui se trouvent en pais ennemis, ou sur des vaisseaux ennemis, doivent être distinguées de celles qui appartiennent à l'ennemi.*

Il s'agit des biens mobilières dans le paragraphe précédent. La règle est différente à l'égard des immeubles, des fonds de terre. Comme ils appartiennent tous en quelque sorte à la nation; qu'ils sont de son domaine, de son territoire, & sous son

Or chi volesse indagar la causa, che gli ha mos-
si ad esser così parziali ai neutrali, forse non ne po-
trebbe trovar altra all'infuori della buona loro volontà
di diminuire le desolazioni, che seco trae ogni guer-
ra; perlocchè farà parso loro bastante la sola uma-
nità, e dolcezza dell'opinione a farla valer per si-
cura, e per vera: nè avvertirono, che gl'insegna-
menti del dritto universale hanno da convincer la
mente, e non soltanto intenerire il cuore.

A me rincrescerebbe certamente il lasciarmi su-
perar da veruno nell'insegnamento di dottrine bene-
fiche, e virtuose; ma egualmente m'arrossirei se mos-
so dalla sola buona intenzione, e dal desiderio, mi
mettessi ad insegnar massime di dritto non sostenute
dal raziocinio, e da una felice concatenazione colle
altre evidenti, e non contrastate dottrine. Ed a che
prò? Non la nuda autorità de' miei detti, ma la ra-
gion evidente di essi, che io sappia addurre può sola
divenir legislatrice, e comandare ai Sovrani della
terra, ed esser così utile all'uomo.

K k 2

A

*son empire, & comme le possesseur est toujours sujet du pais
en sa qualité de possesseur d'un fonds, les biens de cette na-
ture ne cessent pas d'être biens de l'ennemi, quoique ils soient
possédés par un étranger neutre. Cependant aujourd'hui que l'on
fait la guerre avec tant de moderation, & d'égards, on donne
des sauve gardes aux maisons, & aux terres, que des étrangers
possèdent en pays ennemi. E' difficile far più grosso gruppo
di contradizioni. La differenza tra' mobili, e gl'immobili è
capricciosa. Tutto quel, che stà sul territorio soggiace alla
Sovranità di esso. In fine la solita scappatoja del Vattel di
ricorrere alla moderazione, ed ai riguardi è fuor di luogo.
L'ho diggià avvertito di sopra, si tratta di stabilir teorie di
dritto; non di far parenesi, e sermoncini di moderazione, e
di carità verso il prossimo.*

A non voler tradire adunque il primo dovere dell' intelletto, qual è quello di seguir sempre la verità o piacevole, o disgustosa, che ella abbia ad essere, io son costretto a dire, che tutti cotesti autori han ragionato falso, ed incoerentemente. Ho però il contento di poter aggiungere nel tempo stesso, che anche ragionando falso sonosi per caso imbattuti in qualche parte nel vero. Rimangon però sempre biasimevoli di non averlo scoperto tutto, come farebbe avvenuto se non avessero traviato.

E per rischiarare queste mie oscure parole, dico esser falso, che le persone, e i beni de' neutrali, che ¹ avvertitamente s' incontrino a stare, e rimanere nel territorio d' un guerreggiante godano d' alcun privilegio, esenzione, immunità per la sola ragione d' esser le persone nate suddite d' un Sovrano neutrale, o d' esser i beni appartenenti a qualche privato, che dimori in paese neutrale. Aggiungo però esser egualmente falso, che sulle persone, e su' beni de' nemici sianvi indistintamente, e sempre tanti, e così estesi, ed illimitati dritti di guerra, quanti dalla folla de' giurpublicisti alla cieca se ne accordano ai conquistatori. E perciò torna ad esser vero, che qualche
pre-

(1) E' essenziale questa parola, che quì aggiungo, giacchè non può cader questione, nè dubbio, che le persone, e le cose, le quali inavvertitamente si trovino sul territorio d' uno de' guerreggianti o perchè vi erano prima della rottura, e non siasi dato tempo conveniente ad uscirne, o perchè sianvi giunte ignorando la guerra, illegittimamente si riguardino come cose ostili. L'atto involontario nascente da ignoranza invincibile, o da impotenza fisica ed assoluta, non pregiudica mai verun dritto umano.

prerogativa di salvezza , e d'inviolabilità abbiano i neutrali non perchè s'iano stranieri , e neutrali, ma perchè erano pacifici, ed innocenti. Le quali cose , quando io le avrò , come spero , dimostrate , ne avverrà , che ragionando più esattamente io non insegnerò dottrina più dura , ed inumana , ma anzi si troverà esteso anche sù gran parte de' sudditi de' nemici , e sopra moltissimi casi di guerra quel , che ai soli neutrali si pensava accordare .

I confini de' dritti competenti all'uomo contro al suo nemico * han variato ne' diverli tempi, e variano ancora tra' diversi popoli , e le nazioni , secondo che l'uomo s'è più o meno scostato da' bruti . Le bestie quando sono stizzite non veggono, nè conoscono confine alla rabbia , ed alla crudeltà . Similissimi alle bestie sono tutti i popoli selvaggi nell'ira , e nelle guerre , e lo sono stati in ogni tempo; e dicasi con dolore e con vergogna , la correzione di questa nostra turpe rassomiglianza ai bruti infuriati , è quel punto, sù cui sono stati più tardi i progressi della ragione . Tutti i popoli antichi più celebrati per la cultura delle arti e dell'ingegno , nelle lor guerre , e nella sfrenata ferocia non si distinsero quasi in nulla da' selvaggi † . Le virtù , che la vera religione ispirò agli

* *Jus belli in hostem.*

(1) Non mi sorprende Omero nato in un secolo ancor rozzo , e quasi selvaggio , ma Virgilio , il buon Virgilio , il più mite , il più umano , il più devoto tra' gentili vivente nel bel secolo d' Augusto fa per fino a trè volte dal suo pio Enea uccidere Magone , Ligerò , e poi Turno a sangue freddo , e mentre costoro deposse l'armi inginocchioni con calde Lagrime chiedevan la vita al vincitore; ed encomia que-

agli uomini calmarono qualche poco la ferocità , ed i costumi Europei si raddolcirono alquanto . Ma se sonosi mutati i costumi, non si sono mutati gl' insegnamenti. Ancor si citano con applauso i detti, e le sentenze degli scrittori del paganesimo. Ancor si siegue francamente a dire, che tutto è lecito contro al nemico ¹ . Pur non lo praticano i Sovrani , nè i
con-

questi atti come magnanimi, e sublimi . Comparisi la morte data a Turno da Enea con quella , che l' Ariosto fa dal suo Ruggiero dare a Rodomonte, ed il Tasso da Tancredi ad Argante, e si vedrà subito la differenza delle idee della morale bellica tra' Romani, e noi. L' Ariosto, ed il Tasso fanno dar meritamente la morte a chi colla ostinazione, e colla perfidia erasi reso indegno d' ogni pietà ; Virgilio fa commettere un assassinio al suo campione .

(1) Chi voglia formarli una idea di ciò, che generalmente s' insegna ancor oggi rispetto ai dritti su' nemici, guardi o il *Sistema veramente Nuovo della giustizia naturale del Coccejo*, o le *Questioni di Dritto Publico* del celebrato Bynkershoek. Eccone alcuni luoghi * : *quia in victum victori licent omnia, jus quoque vitæ & necis penes victorem esse nemo dubitaverit. . . Quamvis autem jus occidendi fere obsoluerit, id tamen soli victoris voluntati ac clementiæ tribuimus, neque adeo negamus adhuc exerceri posse si quis omnino jure suo uti velit.* Ed al Cap. I. commentando la definizione della guerra avea detto *Dixi per vim. Non per vim justam, omnis enim vis in bello justa est si me audias, & ideo justa, cum liceat hostem opprimere etiam inermem, cum liceat veneno, cum liceat percussore immisso, & igne factitio, quem tu habes, & ille non habet, denique cum liceat quomodocumque libuerit. Scio Grotium de veneno contradicere, sed si rationem juris gentium magistram sequamur, in hostes, qua hostes, omnia licent.* Io non sò qual sensazione ecciteranno in altri le sopracitate parole ; confesso bene, che io non posso leggerle senza sentirmi stimolato ad in-

* Lib.II.
c. 3.

condottieri delle loro armate. Sono aboliti in Europa i servi, ma ancor non è sorto un saggio, non ha ancor alzata la voce un filosofo a dimostrar con ragioni, che non esiste, nè ha potuto esser mai legittimo dritto nell' uomo da render servo un altro ente simile a se, e di aver su di esso, e molto meno sulla di lui prole tanto dritto quanto l' uomo ne ha su d' un cavallo, una pecora, un bue. A sostenere ciò che dico avrei bisogno di distendermi assai, ed uscir dalla materia di cui ragiono; ma per indicare quì qualche cosa prego i miei lettori a riflettere, che l'atto del togliersi la vita da un uomo ad un altro uomo allora soltanto può dirsi legittimo, quando diviene assolutamente necessario. Può la necessità nascere o dal dover prevenire l'ingiusta offesa imminente, o dal dover dar un esempio di gastigo tale, che distolga in avvenire chiunque dall'offendere. Dunque il dritto di dar la morte è momentaneo, e circoscritto, non è nè può essere permanente, ed indefinito. Ha da incontrarsi un istante di circostanze tali, che rendano quella morte necessaria: passato quell'istante, mutate quelle circostanze manca ogni dritto. Fu dunque falsissima l'opinione, che sù quel nemico, che mentre era colle armi in mano nel furor della pugna erasi potuto uccidere, ma che erasi voluto conservare (onde fu detto *servus*) restasse perpetuo il dritto di togliergli, quando piacesse, la
vita

interrogar subito se chi le ha scritte cammini col viso libero, o tagliati posta una musoliera, come s'usa agli orsi, alle tigri, e i cani mordaci.

vita una volta donatagli*. Al più potean le ufanze civili di qualche popolo accordare al privato vincitore sul suo vinto il dritto d'esser suo supremo giudice, e quasi direi suo Principe, e suo Sovrano: ma sempre avea da tornar ad esister un caso, che il servo si rendesse reo di morte per poterfi dal privato suo padrone esercitar sù di lui tal dritto; giacchè gli stessi Sovrani non in altro caso fuor che in questo lo hanno. Così insegnava la pura ragione. Ma la ferina rabbia, le sfrenate passioni, e la brutta loro figlia la perversa religione ispirarono diversamente. Si scannarono i presi in guerra per sola sete di sangue umano: si precipitarono dalle rupi per compimento della sagra festa d'un trionfo: si fecero combattere tra loro a morte per atto di sublime devozione verso i defunti: si mangiarono, e si mangiano ancora per giubilo, e per delizia di vendetta. Si stabilì perpetuo il dritto di battere, ferire, mutilare, uccidere a talento il proprio servo, e fu valutato come danno recato ad un animal da soma l'averlo cau-

* *Servo non fit injuria*.
Dig. tit. de injur.
l. 15. §. 35.

fato al servo altrui: * si credette trasferita a tutta la progenie in perpetuo di quello sventurato la mostruosa durezza dello stato servile, e si giunse infine

(1) Parmi, che il Volfo (il primo, che adeguatamente ha ragionato su' dritti della guerra) avesse voluto indicar lo stesso, che io quì sostengo allorchè disse al §. 1194. *captivi naturaliter non fiunt servi*; ma soverchio oscura, e mal digerita è questa sentenza, giacchè neppur gli antichi giureconsulti negarono, che la servitù fuisse contraria alla natura. Dovea sempre specificarsi però coll' ultima precisione quali siano i dritti del vincitore sul preso in guerra.

ne a trapassare tutti questi sognati dritti da' serviti vinti in guerra sù i comprati a danaro , ed anche sù i proprj concittadini divenuti debitori impotenti, e caduti in povertà. Or chi potrà legger senza rabbia un Grozio , un Binkerfoek , un Einccio , un Coccejo , e trovarvi scritto lisciamente , che la servitù è andata in difuso in Europa , come se si trattasse d'un cangiamento di mode di vesti , o di pettinature ? Il più glorioso progresso della ragion umana sarà dunque chiamato una difusanza , e non altro? e costoro faran maestri in dritto pubblico?

Bastimi aver toccato quest'importante soggetto di discussione , e d'aver per così dire dato il primo segno di tromba; forse taluno mi seguirà; forse (se ne farò creduto degno) nascerà in altri il prurito di confutarmi , e dal contrasto e dalla disputa spunterà quella desiata luce , che manca in così importante materia , e si vedrà con stupore , che mentre l'Europa crede posseder sulla scienza del Dritto della guerra tanti insigni maestri , e scrittori , l'uom ragionevole ha (per così dire) ancora da cominciare a favellarne. Tempo verrà , e forse non è lontano , che si avranno per affiomi , e verità volgari , trite , e non più combattute da veruno queste , che io qui in ristretto accennerò , e che mi manca spazio , e tempo da diffondermi a dimostrare .

Primieramente si confesserà da tutti , che ciocchè dicesi *Dritto di guerra* non è un dritto stabile , costante , uniforme , universale , ma per sua intrinseca

L 1

na-

(1) *Sed & in servitutem redigendi consuetudo moribus ple-
sarumque gentium nunc exolevit: Binkcherf. lib. 1. c. 3.*

Servitutes inter Christianos abrogatae sunt: Cocc. §. 747.

natura varia, si diversifica, ed è soggetto ad una serie di gradazioni: cosicchè due guerre egualmente giuste non danno eguali dritti contro al nemico, quando non hanno avuta origine da somiglianti, ed eguali cagioni¹. Perciocchè non nascendo guerra giusta altro, che da ingiusta offesa o ricevuta, o imminente, secondo l'ingiustizia, e la gravezza, o la profimità di essa varia il dritto di ciò, che possa farsi or per indennizzarsene, or per premunirsene.

Son diversi inoltre, e molto più i dritti di guerra in una guerra manifestamente giusta, da que', che può dare una guerra di dubbia ragione. Variansi anche rispetto alle persone, e rispetto alle cose; onde si ritrae, che volendo parlar in generale de' Dritti della guerra non si può dar perloppiù soluzione adeguata delle questioni se prima non si determinano secondo i varj casi molte circostanze, dal calcolo delle quali ha da dipendere la limitazione del confine del dritto².

Quan-

(1) Certamente il solo naturale istinto non torto da falsi insegnamenti basta a far sentire all' interno di chiunque, che quanto per Dritto di guerra era lecito ai Romani per respingere o gastigare gli Unni, i Vandali, i Bulgari, ed altri ingiusti ed inumani distruttori del loro Impero, non lo farebbe in una guerra cominciata da disputa alla successione d' un trono vacante per morte senza prole del Monarca: che quanto è lecito contro un soldato nemico, non lo può esser del pari contro le imbelli donne, i decrepiti vecchi, i teneri bambini: che quanto è lecito contro una fortezza, un bastione, un vascello da guerra, non lo è contro una chiesa, un sepolcro, un bel monumento delle arti.

(2) Se mai il linguaggio della geometria, e delle scienze
esat-

Quando queste verità faranno ben meditate, e
 conosciute, apparirà quanto sconcio sia il dire de'
 L 1 2 giuf-

efatte passerà nella morale, e non farà più messo in derisione il dir, che si contemplino i confini d'un dover morale sotto l'immagine d'una curva geometrica, si scorderà allora, che le teorie generali stabilite finora da tutti sul dritto della guerra sono imperfette, mal espresse, e talvolta anche false. Sarà allora permesso il dire, che le quantità crescenti, e decrescenti di ciò, che è lecito contro al nemico, si posson dire determinate da una curva, della quale le ordinate, e le ascisse siano la quantità, or maggiore or minore, dell'offesa, e la parte più o meno grande, che ciascun cittadino ha presa in essa come offensore. Le offese sono quantità *fluenti*, e variano non solo secondo la gravezza, ma nella stessa lor diversa natura; perciocchè talune sono già ricevute, altre solo previste. Delle ricevute altre sono state solo in una volta fatte, altre sieguono a replicarsi. Ognuna di queste varietà dà diversa estensione al *Dritto di guerra*. Le ingiurie solo in una volta fatte (come sarebbe il tener occupata una città, o una provincia) danno soltanto il dritto a ripeter la cosa una co' frutti, e la rifazion delle spese della guerra. Le ripetute più volte (come sono le incursioni, le piraterie, le violazioni del gius delle genti) danno inoltre anche il dritto della esemplare punizione, affinchè l'offensore se ne astenga in avvenire. Finalmente le offese soltanto imminenti, o prevedibili (come sono i trattati d'alleanza conclusi con un già nemico) altra ragione non danno, se non che d'afficcurarsi nel miglior modo della ritrattazione della volontà ostile. Rispetto agli offensori variaasi egualmente il grado della partecipazione, che ciascun membro d'una società ha avuta nell'offendere, secondo che egli è o il Principe, o consigliere di lui, o soldato, o semplice suddito, e cittadino; ed inoltre secondo che il governo ha forma o dispotica, o repubblicana, o corrotta d'ambidue: e quindi dalla varia parte, che all'atto, o nel consenso all'atto offensivo ciascuno ha, diversificasi il dritto alla ripetizione, o alla punizione contro di lui.

giuspublicisti, che in una guerra giusta tutto è lecito contro al nemico: che si possa ovunque, e comunque egli si trovi ucciderlo, trucidarlo, arderne le case, i campi, gli altari, i tempj, i sepolcri, affondarne le navi, occuparne, ed appropriarsene gli averi tutti, ridurlo in schiavitù, e in una parola fargli quanto, e quale spezie di danno si voglia; quasicchè in ogni causa di guerra, e sempre, e contro tutta la nazione avverfaria ciò si potesse. In luogo di tali atrocità si dirà con più appropriato linguaggio esser soltanto vero, che si possono nelle guerre incontrar casi tali, per cui ciascuna delle sopraddette cose sia contro taluno lecita, e permessa.

Si comprenderà allora l'assurdità dell'esteso, e illimitato *Dritto di rappresaglie*, perchè farà scoperta la falsità delle massime oggi adottate, e ricevutissime, che chi ha dritto di muover guerra ad una nazione può riguardar come egualmente suoi nemici tutti gl'individui di essa senza distinzione d'età, di sesso, di professione, e niun conto avendo della forma del

go-

(1) Nella fierezza delle dottrine sembrami, che Samuel Coccejo siasi contraddistinto, ed abbia superati tutti, ed anche il Bynkershoek. Eccone alcune, giacchè mi nausea, e mi dà ribrezzo il riferirle tutte. *Primo dicimus hostem reparationi juris nostri resistantem interfici jure posse; adeoque non tantum interfici potest Princeps hostis, qui injuriam intulit, sed & subditi sive masculi, sive femina, sive senes, sive juvenes, sive militent actu, sive aratores, & mercatores sint, quia sequuntur, & sequi tenentur civitatis judicium, aoque injuriam probant.* Siegue indi a poco a dire *hoc jus interficiendi non tantum intra modum damni dati, & pœne obtinet, sed in infinitum:* e poco di poi, *& cum omnia liceant in bello, etiam veneno hostem interficere licet.* Concede

indi

governo di quella se monarchico o repubblicano, se fano o corrotto, se unito o scisso da intestine discordie. Faranno, sotto la luce della filosofia, ribrezzo ed orrore le teorie attuali della comunicazione, ¹ e della trasfusione delle colpe, e delle pene da' padri ai figli per la sola ragione dell'unità di famiglia, e da' colpevoli agl' innocenti per la sola unità di patria e di nazione, e verrà a galla la verità (tenuta tanto tempo sommersa dalla brutale fete di vendetta), che chi non è delinquente o per atto, o per volontario
con-

indi *res hostiles capere in infinitum, & ultra modum debiti, & pœne*, e conclude, che *quia singuli mori debuerunt, multo magis bona, & jura eis auferrì possunt*. In mezzo a tanto e così forsennato stravasamento di licenze, in una sola cosa intoppa, e non vuol, che sia permessa, ed è il *captus stuprare*; *quia* (dice egli) *actui huic naturalis turpitudine inest*. Sarebbe egli mai questo divieto anche una spezie di rabbia contro le donne nemiche?

(1) Ecco sù ciò i sentimenti del maggiore ingegno, che illuminò in Italia un secolo di corruttela, di delitti, e d' ignoranza.

Abi Pisa vituperio delle genti

Del bel paese là dove il sì suona;

Poichè i vicini a te punir son lenti

Muovasi la Capraja, e la Gorgona,

E faccian siepe ad Arno in sù la foce;

Sì chè s'annieghi in te ogni persona.

Che se il Conte Ugolino aveva voce

D'aver tradita te delle Castella,

Non dovei tu i figliuoi porre a tal croce.

Innocenti facea l'età novella

(Novella Tebe) Uguccione, e'l Brigata,

E gli altri due, che il canto suso appella.

Dante Inf. c. 33.

consenso all'atto, non può mai esser confuso, ed involto tra i rei ¹. Saranno infine in quel felice tempo gli atti, che oggi s'ammirano come sforzi, e singolarità d'eroismo, e di sublime virtù, riguardati come doveri essenziali, e precisi dell'uomo ragionevole, e giusto ².

Aspettiamo, ed acceleriamo, se è possibile col ragionarne, quest'epoca fortunata, e intanto a me basti qui il dire. I. Che un neutrale inopinatamente for-

(1) Anche in questo il solo istinto di ragione bastava ad illuminare fino ai più stupidi uomini, ed a far loro comprendere, che il vincolo d'ogni società si suppone diretto al maggior vantaggio di ciascuno, e non già a renderne i membri solidamente obbligati nelle punizioni. Perciò nella società de' Monaci, che è una delle più perfette poichè giunge fino a lasciar gli averi, e il vitto in comune, si è sempre detto, e risaputo, che quanto acquista il monaco lo acquista per lo monastero; ma niuno ha imaginato peranche di dire, che quando delinque un monaco delinque il monastero.

(2) Perciò non è da credere, che sia stata solo l'umanità de' costumi quella, che ha scemate le sevizie militari da due secoli in quà in Europa; ma vi ha avuta grande influenza la natura stessa delle controversie, onde si sono originate le guerre. Quelle, che son sorte erano o per successione a' regni, ne' quali era mancata la discendenza maschile, o per gara di competitori a' troni elettivi, o per certa sottile speculazione d'equilibrio, e di bilancia politica, e commerciante, o finalmente per civili dispute su' riti, sulla disciplina, e sulla gerarchia ecclesiastica, che sonosi denominate guerre di religione. Chi non comprende quanto minori dritti diano sfatte origini contro una nazione chiamata nemica? Ma dove io m'inoltro? Dall'esame de' dritti della neutralità salto a quegli della guerra, che non m'appartengono. Lascisi questa impresa più ardua a chi abbia più ozio, più coraggio, e più voglia d'arrischiarsi di me.

forpreso dalla rottura della pace mentre trovavasi egli, o teneva i suoi averi sul territorio d'uno de' guerreggianti, indubitatamente non può esser riguardato come appartenente alla gente, tralla quale trovavasi, ma conveniva concedergli tempo proporzionato a poter allontanarsene: ed in ciò tutti gli autori più sensati convengono.

II. Che il neutrale, il quale volontariamente restasse, o teneffe sua roba stabile o mobile dentro il territorio d'un guerreggiante, in nulla si distingue dal suddito, nè la sua roba da quella de' membri della nazione. Ma quando egli sia stato alieno dal maneggiar l'armi, e dall'offendere, e le robe a lui appartenenti non siano dirette ad uso di guerra, meriterà esser messo nel rango stesso de' fanciulli, delle donne, de' pacifici artigiani, e coltivatori, e dovrà goderne le stesse immunità, e gli stessi riguardi. Quali questi siano secondo le vere regole della giustizia e della ragione, lascerò, che lo dimostrino coloro, che scriveranno sensatamente in appresso de' dritti della guerra, giacchè io non parlo d'altro, che de' dritti della neutralità¹.

Ora

(1) Il Volfio è stato tra tutti gli autori di dritto pubblico quegli, che più moderatamente abbia ragionato de' dritti della guerra, e se avesse con precisione ricercate, e sviluppate le conseguenze tutte derivanti dalle verissime teorie da lui stabilite, nulla mi avrebbe lasciato a dire, o a desiderare. Meritano d'esser perciò rapportate qui alcune delle sue dottrine. * *Qui bellum justum gerit, illi in bello licitum est, sine quo jus suum consequi nequit: quod vero ad hunc finem consequendum non fuit, illicitum est.* Ed indi a poco * siegue a
 * §. 1192.
 * §. 1192.
 dire

Ora mi farà facile risolvere alcune delle più famose questioni, che rispetto agli esteri neutrali dimoranti nel paese contro cui si fa guerra, sogliono agitarfi.

Si domanda se sia lecito al vincitore ridurli in quella servitù dura, e crudele, che usarono i Greci, i Romani, e tanti altri popoli della terra. Rispondo esser del pari contrario alla natural giustizia il ridurvi ed essi, e qualunque de' nemici anche tra coloro, che impugnarono l'armi. Subito, che sia assicurata la loro fede, ed obbedienza al nuovo Sovrano, altro non rimane ad esiggerne; nè la punizione di qualunque ancorchè ingiustissima guerra può mai estendersi fino a toglier all'uomo il dritto infito d'aver la vita protetta, ed assicurata dal pentimento, e dalla posteriore innocenza, e sottomissione alle leggi.

Si domanda se concedendosi ai soldati il sacco d'una città presa per assalto possansi saccheggiar le case, e le botteghe de' neutrali esteri restativi spontaneamente. Rispondo, che il sacco solo divien legittimo qualora tutti i cittadini, o la massima parte abbian concorso ad una ostinata, e micidiale difesa. In questo caso non vi è modo da far distinzione tra' cittadini, e i neutrali, come non potrebbe neppur farsi eccezione di qualche cittadino, che fossesi tenuto lontano dalle offese. In ogni altro caso il conceder il sacco è atto tanto illegittimo quanto inumano.

Si domanda infine se occupata una città per
for-

dire subditos ejus, qui bellum injustum gerit, quamdiu ab omni vi abstinent, nec animum vim inferendi produnt, interficere, aut alio modo in corpus eorum servire non licet, neque in bello captos vel sine conditione deditos licet interficere.

forpresa senza capitolazione, o rendutasi a discrezione, divengan parte della preda del vincitore anche le navi de' neutrali trovate nel suo porto. Rispondo, che se gli equipaggi di quelle navi o che siano appartenenti ai neutrali, o agli stessi nemici non han concorso alla resistenza ed alla guerra, è sempre illegitimà la preda, e la confiscazione. Già veggo oppormisi, e richiedermisi in qual modo io intenda ricompensar le truppe e i comandanti delle fatiche, de' disagi, e de' rischi d'una guerra, se vieto i saccheggi, le prede, le confische, le occupazioni de' beni de' nemici. Rispondo, che io non le tolgo in tutto. Legitime mi sembrano quelle de' beni del Principe, che mosse l'ingiusta guerra, e di coloro, che coll'opra, o col consiglio grandemente vi contribuiscono. Per il dippiù de' popoli soggiogati non trovo ingiusto, che co' tributi, e con nuove imposizioni regolatamente distribuite sian soggetti, per quanto possono, a rifare le spese della guerra, giacchè fin tra' privati le leggi condannano a pagar le spese della lite colui, che ingiustamente la mosse: ma tral contribuire, e l'esser spogliato vi è differenza grande.

In sostegno di queste mie opinioni forse io non potrei citare altre autorità, che quelle del Budeo * del Volfio, e del Vattel, dalle teorie de' quali sarebbe facile il mostrar come derivino. Ma ho il contento di poter allegar esempj molti, e quasicchè l'universal pratica attuale dell'Europa; e questa non solo mi basta, ma mi conforta: giacchè se contro al pendio verso la rapina, e la vendetta, ha prevaluta la continenza, ed il perdono, *unde, nisi intus monstratum?* *

* *Vedi f. pag. 22. nella nota.*

* *Horat. ferm. lib. II.*

M m

CA-

C A P O IX.

De' commercj tra' neutrali , e i guerreggianti .

ECcomi alla parte del mio soggetto la più disputata, e la più combattuta tra gli autori a segno, che molti di loro riguardandola come la sola importante, di essa, e non d'altro hanno scritto quando de' dritti, e de' doveri de' neutrali han voluto favellare ¹. Del chè non mi maraviglio; poichè essendosi la scienza del Dritto pubblico ne' secoli a noi vicini coltivata, e celebrata, più che in ogni altra parte, nel seno delle repubbliche del Nort rese grandi, e prosperose dal neutrale commercio in mezzo alle accanite guerre, che han tormentata l'Europa, era naturale il vedere i loro famigerati professori in Dritto publico, quasi per retribuzione de' loro stipendj, impiegare l'opera, e gli studj in controversie, che tanto combattevansi coll'opulenza, ed impegnavano la politica di quelle città, che gli aveano o generati, o alimentati ².

Sem-

(1) Il celebre Grozio restringe quasi interamente a questo tutto ciò, che nel capo XVII. del lib. III. egli dice de' neutrali. L'Einecio scrisse una erudita dissertazione *De navibus ob vesturam vetitarum mercium commissis*, nè d'altro si brigò. Anche il Binkersfoek de' soli commercj de' neutrali ragionò nelle sue *Disputationes juris publici* alla parte I. Finalmente l'Ubner scrisse solo *De la saisie des batiments neutres*, e lo stesso potrei dir d'altri giurpublicisti.

(2) E' ben facile riconoscere nel trattato *De mari libero* del

Sembrerebbe adunque , che almeno sù questa parte già tanto maneggiata io potessi esser breve , e risparmiar il tedio ai miei lettori : e veramente se come nelle principali opinioni io non disconvegno , così ne' raziocinj , e nella via di dimostrar la verità delle dottrine mi trovassi concorde con que' , che mi han preceduto , e lo fossi anche in quelle questioni , che dalle prime si diramano , non chè brevissimo , ma piacerebbemi d'esser muto affatto ; niente parendomi più insipido , quanto il ragionare , allorchè non debbasi dir cosa alcuna di nuovo . Ma dapoicchè in molti sentimenti io mi distacco tanto da essi , che quasi a me medesimo ne vien rammarico , e sorpresa , io non potrò esser brevissimo , anzi rimarrò col ransore , e col dubbio , che anche dopo averne distesamente parlato non giungerò ad indurre tutti i miei lettori a rivolgerfi dal canto mio . Ma checchè abbia ad essere del futuro evento di questo libro , io non tradirò , nè maschererò giammai la mia interna opinione .

Dico adunque , che rispetto ai commercj tra i neutrali , e i guerreggianti dopo un lungo , e caldo combattimento¹ han prevaluto nelle scuole le seguenti dot-

M m 2

tri-

del Grozio , e nelle opere del Binkerfoek la passione , e la politica della republica Olandese , come nelle altre opere di molti giureconsulti Tedeschi quella delle città libere Anseatiche . Mai non è riprensibile l'aver insegnato dottrine vere: ma bello farebbe sostenerle perchè elle son vere , non perchè concordano cogli' interessi del proprio Principe , o della patria .

(1) Nella sopracitata dissertazion dell' Einccio troverà chi ne fusse curioso una erudita esposizione degli autori , e delle controversie agitate sulla materia , di cui ragiono .

trine. I. Che i neutrali possano seguitare a trafficare con ambedue i litiganti liberamente per terra, e per mare senz'acchè alcun de' due se ne possa dolere*. II. Che siffatta libertà si restringe soltanto nel caso, che si conducessero da' neutrali ad un solo de' guerreggianti armi di qualunque genere (comprese sotto l'usitatissimo nome di *controbanda di guerra*) il che all'altro avversario dispiacesse¹. Però se si dafsero indifferentemente ad ambedue, o almeno si offerissero, al parer di taluni giurpublicisti cesserebbe anche questa restrizione². III. Rimane del pari ristretta la libertà del commercio de' neutrali colle città, fortezze, ed anche colle armate trincerate, quando si trovassero circonvallate, e bloccate dal nemico con animo

(1) Samuel Coccejo è l'unico, tra que', de' quali ho per le mani le opere, che discostandosi non solo dal Grozio, ma anche dal suo venerato padre francamente asserì, §. 789. della sua dissertazion proemiale, *neuter prohibere, vel perturbare potest commercia pacati cum altero hostium: idque verum est etsi hostium vires inde augeantur, uti si ferrum, arma, frumenta, aliaque, quæ in bello usum habent afferuntur.*

(2) Tale è l'opinione del Vattel al lib. III. c. 7. *Disons encore sur les mêmes principes, que si une nation commerce en armes, en bois de construction, en vaisseaux, en munitions de guerre, je ne puis trouver mauvais, qu'elle vende tout cela à mon ennemi, pourvu, qu'elle ne refuse pas de m'en vendre aussi à un prix raisonnable. Elle exerce son trafic sans dessein de me nuire; & en le continuant, comme si je n'avois point de guerre, elle ne me donne aucun juste sujet de plainte.* Questo sentimento però quanto è contrario alla voce di tutti i Trattati, ed al comun dritto convenzionale, tanto a me sembra insostenibile, e strano, come da qui a poco dimostrerò.

mo di ridurle per fame ad arrendersi 1.

A queste poche generali teorie si può dir ristretta tutta la materia de' commercj, ed in esse concordano se non tutti, almeno i più celebrati autori 2. La pratica tralle nazioni colte vi si uniforma, ed i Trattati di pace, o d'alleanza stipulati da due secoli in quà, che sono poco men di trenta 3, contengono.

(1) In questo anche lo stesso Samuel Coccejo malgrado il prurito, che avea di singolarizzarsi s'unì cogli altri dicendo nel sopracitato §. *at impedire pacatum possumus si in Urbem obsessam frumenta, arma &c. inferre velit; idque jure necessariae defensionis, nec commercium impeditur.* Come la intendesse egli, che il commercio non s'impedisse quando s'intercetta, e si vieta il trasporto de' generi, sarà bene domandarlo a lui, giacchè io quanto a me mi sento insufficiente ed a capirlo, ed a farlo intender ad altri.

(2) Il Grozio, e tutti i suoi commentatori, e seguaci, Errico Coccejo, il Binkershoek, l'Einccio, il Volfio, il Vattel, l'Ubner, ed altri moltissimi da costoro citati s'accordano nelle sopraddette dottrine.

(3) Indicherò i più rimarchevoli tra tanti Trattati, i quali tutti o concordemente, o con poche varietà contengono articoli derivati dalle di sopra indicate teorie. Tali sono il Trattato tralla Francia, e la Spagna del 1604., e quello trall' Inghilterra, e la Spagna dello stesso anno, replicato poi nel 1630., il Trattato celebre de' Pirenei del 1659., che ha servito di modello a quasi tutti i susseguenti, i Trattati tralla Danimarca, e la Spagna del 1641., del 1742., e del 1758., tralla Spagna, e l'Olanda del 1650., e del 1714. dopo la pace d' Utrecht, trall' Inghilterra, e la Spagna del 1607., trall' Inghilterra, e l'Olanda degli anni 1667., 1674. e 1713., tralla Svezia, e l'Olanda del 1667. Nel secolo corrente il rinomato Trattato tralla Francia, e le città Anseatiche del 1716., quello di navigazione, e di commercio tralla Spagna,

tengono tra i loro patti anche i sopraddetti, o solo con piccolo divario. Sono poi insorte le dispute sulle questioni (dirò così) subalterne, come è quella di quali siano precisamente i generi da riputarli controbandando di guerra; quali cittadelle possan dirsi effettivamente assediatae, ed altre somiglianti non poche.

Io non disconvegno dalla giustizia, e ragionevolezza delle teorie esposte di sopra, anzi le riguardo come dettate dal più limpido istinto, e conoscimento della ragione, e della verità. Ma chiunque vorrà solo per poco meditarvi, troverà maraviglioso come abbian potuto i giurpublicisti adottarle, e congiungerle colle massime da essi stabilite sulla estension di quel, che lice contro al nemico.

E certamente quando si è pronunziato, che tutto è lecito contro al nemico *, e che si possa recargli qualunque danno imaginabile, come si potrà sostenere non esser lecito troncarli ogni commercio cogli amici suoi¹? Quando in termini genera-

* *vedi*
f. p. 262.
e p. 268.

gna, e l'Imperator Carlo VI. del 1725., tralla Spagna, e il Portogallo del 1715., tralla Francia, e la Svezia del 1741., tralla Francia, e la Danimarca del 1741., i Trattati delle due Sicilie colla Svezia del 1742., colla Danimarca del 1748., coll' Olanda del 1753.

(1) Il Vattel, che tra tutti si contraddistingue per la facilità d'accozzare opinioni contraddittorie, e non a grandi distanze, ma spesso nell'istesso capo, e nello stesso articolo del suo libro, dopo aver insegnato* che non vi è giusto motivo di lagnanza contro al neutrale venditore d'armi, e munizioni da guerra ad un de' nemici, siegue immediatamente a dire *d'un autre coté, des que je suis en guerre avec une nation, mon salut, & ma sureté demandent, que je la prive,*
au-

ralissimi, e senza restrizione si è stabilito violarsi l'imparzialità subito, che s'accresce in qualunque modo la forza d'un popolo guerreggiante ¹, come, e sù quali argomenti si verrà poi a dire, che non sia violata da chi mantiene in corso, ed in vigore il commercio di esso, vale a dire facendo ciò, che in oggi dà il maggior polso, e nerbo a qualunque nazione? Quando infine si ha per vero, che le persone, e le cose ostili rimangono tali in qualsivoglia luogo s'incontrino a stare ²; che ogni specie di merce appartenente a qualsivoglia individuo della nazione nemica sia buona preda, e legittimamente si occupi subito, che riesce averla in mano, troppo difficile (s'io

autant qu'il est en mon pouvoir, de tout ce qui peut la mettre en état de me résister, & de nuire. Ici le droit de nécessité déploie sa force. Si ce droit m'autorise bien dans l'occasion à me saisir de ce qui appartient à autrui, ne pourra-t-il m'autoriser à arrêter toutes les choses appartenantes à la guerre, que des peuples neutres conduisent à mon ennemi? . .

*Il est donc très-à propos, & très-convenable au droit de gens de ne point mettre au rang des hostilités ces sortes de saisies faites sur des nations neutres. ** Se insegnando il dritto pubblico tra così palpabili, e grossolane contraddizioni si renda servizio, o disservigio al genere umano lo giudichi ogni lettore. Io non ho riferito questi luoghi del Vattel con altro disegno, fuorchè di dimostrare il caos, l'intrigo, l'incertezza, in cui rimane il dritto di vietare ai neutrali il commercio con talun de' guerreggianti.

(1) *Quidquid facit ad imminuendas vires bellum injustum gerentis, id ei qui justam bellandi causam habet licitum.* Volf. §. 1193.

(2) *Il en est des choses comme des personnes: les choses appartenantes à l'ennemi demeurent telles en quelque lieu qu'elles se trouvent.* Vattel lib. III. c. 5. §. 74.

*Lib. III.

c. 7. §.

110. *

111.

(s' io non m'inganno) sarebbe lo scansar la conseguenza , che le merci appartenenti ai nemici legittimamente si tolgano anche se stassero sul bordo d' un bastimento neutrale ¹ .

Nè mi pare bastante argomento da opporre , che considerandosi un bastimento in mare aperto come una parte del territorio del Sovrano, di cui s'inalbera la bandiera , sia perciò inviolabile ; perciocchè se questa ragion valesse , valerebbe del pari ad impedir la confisca delle munizioni da guerra , e de' viveri destinati per le città assediate trasportate su' bastimenti neutrali , il che da questi autori non si ammette . Non può dunque dalla sola immunità della bandiera creduta eguale a quella del territorio ripeterfi la libertà del commercio de' neutrali .

Neppur valerà il dire , che coll' intercettare ogni commercio , che facciasi colla nazione nemica , si nuocerebbe ai neutrali ed agli amici , contro ai quali non vi è dritto di guerra , e di offese : perchè primieramente siccome questa ragion sola non vale rispetto ai controbandi di guerra , non può neppur valere rispetto alle altre mercatanzie . Inoltre è cosa notissima , che chi profieque il suo dritto non s' intende , che faccia ingiuria a veruno * ; e perciò quando fosse certa
la

* Vedi f.
p. 171.
n. 1.

(1) Io pongo sul conto de' giureconsulti gli editti de' Sovrani , perchè certamente niun Principe gli pubblica senza avergli prima consultati . Or se tanti Sovrani in questo secolo , e nel passato han publicate leggi per dichiarar lecita la preda delle merci spettanti ai nemici , quantunque *coperte* (come suol dirsi) *da bandiera amica* , convien dire , che i loro magistrati , e giurisperiti n'abbian creduto legittimo il dritto .

la massima di dritto di poterfi privar intieramente del commercio una nazione nemica, a torto si dolerebbe chi ricevesse indirettamente danno dall'esercitar, che altri faccia questo legittimo atto d'ostilità¹. Ed in vero chi ha mai sostenuto poterfi i neutrali giustamente dolere dell'incomodo, del danno, dell'incarimento de' prezzi, della scarsezza, o privazione totale ad essi cagionata dalle guerre, per effetto delle quali i guerreggianti si rapiscono l'uno all'altro le navi mercantili di ciascuno, quantunque destinate verso i porti de' neutrali? Pure è tanto visibile, quanto è frequente il detrimento del commercio, delle arti, delle manifatture, la privazione de' commodi, e talvolta fin anche de' bisogni della vita, che i neutrali immeritevolmente ne soffrono, ma senza aver giusta ragione di dolersene.

Finalmente se si concede per vero, che l'accrescer forza in qualunque maniera ad uno de' combattenti sia contrario alla professata neutralità, il

N n

de-

(1) In conferma di che piacemi addurre le parole del Vattel, cioè di quello stesso, che avea stabilito non poterfi turbar il commercio de' neutrali da' guerreggianti. *Les nations neutres souffrent, il est vrai, d'une guerre, à la quelle elles n'ont point de part, mais c'est par accident. Je ne m'oppose point à leur droit, j'use seulement du mien, & si nos droits se croisent, & se nuisent reciproquement, c'est par l'effet d'une nécessité inevitable. Ce conflict arrive tous les jours dans la guerre. Lorsqu'usant de mes droits, j'épuise un pais d'ou vous tirez votre subsistance; lorsque j'assiege une ville avec la quelle vous faisiez un riche commerce, je vous nuis sans doute, je vous cause des pertes, des incomodités, mais c'est sans dessein de vous nuire; je ne vous fais point injure, puisque j'use de mes droits. Lib. III. c. 7.*

denaro , il primo mobile di tutte le operazioni politiche , e guerriere , farà fuor di dubbio il primo , il massimo tra' controbandi di guerra ¹ . Sarà dunque vietato tirarlo per via di cambiali , o portarlo effettivo , o prestarlo ad interesse , o infine accrescerlo in qualunque maniera così al Sovrano guerreggiante , come ai sudditi di lui ; e se questo è , qual sorte mai di commercio potrà più sussistere , e tirarsi innanzi ? Bisognerebbe almeno introdurre una distinzione , e dir , che può lasciarsi sussistere il commercio passivo d' un popolo quando egli è guerreggiante , perchè in esso ei dà denaro per aver merci , ma che riman vietato l' attivo , per cui ei vende le sue produzioni , e imborza denaro . Però una siffatta distinzione non è stata finora nè detta , nè imaginata , ed in pratica sarebbe impossibile ad applicare ² .

Chi

(1) Un ben grande impiccio alle teorie de' giurpublicisti lo cagiona appunto il denaro , sul quale non fanno quali confini stabilire . Errico Coccejo prese l' inaspettato , e strano partito di dir le due sentenze contraddittorie , acciocchè poi ognuno fosse in libertà di sceglier quella , che più gli aggradisse . Per non esser tacciato io di calunniatore ecco le di lui parole : *Hinc si quis hosti , etsi indigenti maxime , pecunie summam credat , qua ipse arma militesque comparat , nullum ideo erit in ipsum jus belli , cum ea quoque res liberi commercii , & pacis sit , modo intra officium mediorum id fiat . At si hostem nostrum inopia pecunie in presenti periculo jam constitutum , credita pecunia inde liberet , vel animo nocendi id faciat , obtinebit in eum jus belli .* Diff. de Jure belli in amic. §. 20. Come si può figurar un caso , che si presti denaro , e non vi sia il pensiero di giovare a colui , a cui si presta ?

(2) Chiunque ha la più leggiera idea del commercio sa
be.

Chi sù queste considerazioni da me in accorcio accennate si porrà a meditare , ed a svilupparle , s'accorderà tosto dovervi star qualche vizio di logica ascoso ne' discorsi , e ne' raziocinj de' giuristi in questa parte , che riguarda i commercj de' neutrali co' guerreggianti. Vizio di fillogismo , onde ha dovuto procedere il non essersi potuta finora trovar la dimostrazione di quelle teorie , che l' istinto , l' universal sentimento , la natural ragione , la voce non articolata , ma potentissima della verità annunziano , e predicano alla mente di ciascuno . Vizio di fillogismo , per cui talun giureconsulto ha ricorso a desumere la dimostrazione solo dall' uso , e dalla pratica d' Europa , e da' moderni Trattati , quasichè i Trattati daffero norma al gius delle genti , e non fosse anzi questo la sola scorta , e guida de' lodevoli Trattati . Altri

N n 2

s'è

benissimo esser esso sempre composto d' attivo , e di passivo , cioè di spedizioni , e di ritorni . La bilancia di questi commercj non è sempre direttamente eguale tra nazione , e nazione : s'equilibra poi col giro delle cambiali , o col volger degli anni , giacchè nè tra due popoli soli , nè in ogni anno lo stato del commercio è mai eguale ; ma bisogna pur , che ritorni dopo un determinato spazio di tempo all' eguaglianza , o che la nazione , che s'indebita sempre , si sposti alla fine di denaro , fallisca , e vada in totale ruina . Perciò sarebbe impossibile nel corso d'una guerra , che è uno stato violento e momentaneo , tener conto della bilancia del commercio d'una nazione , e soprattutto d'una impegnata nella guerra .

(1) Così ha fatto il Binkershoek , che ripete la verità , e la dimostrazione delle teorie da me di sopra indicate , e nelle quali egli concorda cogli altri ivi citati , * *vedi la* *ex perpetua* , * *pag. 277.* *dammodo consuetudine . . Inter omnes enim fere gentes convenit nota n.2.*

ne

s'è rivolto ad invocar l'ajuto delle amabili virtù della temperanza, della magnanimità, dell'equità¹, quasicchè il dritto de' neutrali dipendesse solo dalla generosa bontà de' guerreggianti, fosse in certo modo precario, e grazioso, e non avesse i suoi fondamenti stabiliti sulla rigorosa giustizia. Altri infine non ha avuto rimorso di pensare, che la prudenza politica, l'accortezza, la circospezione a non irritar maggior numero di Sovrani eran le sole, che consigliavano a lasciar in pace il commercio de' neutrali: e con questo quanto vergognoso, tanto malficuro fondamento è venuto a caratterizzare per prepotenza de' neutrali, ed approfittamento sulle angustie de' Principi impegnati in qualche guerra la tranquilla libertà del loro commercio; onde è poi nata una diseguale misura, e l'ingiusto consiglio di voler trattar diversamente i neutrali potenti, la collera de' quali metteva paura, da' neutrali deboli, ed incapaci di risentirsi. In tanta caligine d'idee, tra tanto bujo di contrarj raziocinj son alla fine scoppiate le non prima intese voci di *neutralità armata*, parole, che accop-

ne amico liceat ad hostem vehere arma aliave, qua veniunt appellatione et contrebände goederen. Disp. Jur. publ. lib. 1. c. 10.

(1) Così ha fatto il Grozio, che nel libro III. avendo dal capo 11. fino al 16. in vece di stabilir dottrine di giusto fatte prediche di moderazione, esortazioni alla magnanimità, citati esempj molti d'astinenza, ed encomj della clemenza, attacca subito nel capo 17. a parlar de' neutrali, quasicchè quanto verso d'essi si usa, e quanto su di essi una armata si ritiene dal fare, sia non altro, che benevolenza, e pietà, e del guasto, ch'egli esorta a non dare ai territorj neutrali, quasi in questi termini di preghiera ne discorre.

coppiando le contrarie idee di pace, e d'armi, d'amicizia verso amendue i guerreggianti, di diffidenza, e d'apparecchio contro amendue, faranno l'eterno opprobrio de' giurpublicisti del secolo, che le ha intese nascere, come faranno l'eterna gloria di quella coraggiosa Sovrana, che le ha sapute la prima immaginare rivendicando i dritti della ragione umana da' torti del falso fillogizar legale, e dalle vili adulazioni de' politici consiglieri de' guerreggianti.

Questo stesso occulto, e interno vizio di logica ha dovuto infallantemente esser cagione della strana discordanza d'opinioni, che ad ogni passo s'incontra in tutte le questioni, che dovrebbero derivare dalle prime teorie della libertà, o della restrizione del commercio neutrale. Sentesi qualche illustre giurpublicista asserire doverfi enumerare tra' controbandi di guerra non solo le armi, e gli attrezzi militari, ma ben anche ogni sorta di vettovaglie, e di commestibili, qualora si portino ad un de' guerreggianti con animo di dargli sollievo, e ristoro¹. Altri non ha temuto di

di-

(1) Non è il solo Errico Coccejo, che sia di questo sentimento, ma ben lo credo io il solo, che volendo conciliar questa sua opinione colla libertà del commercio de' neutrali abbia proferito ciò, che colle stesse sue parole piacemi riportare. *Hinc etsi hostile per se non sit si pacatus frumentum hosti tuo venum exhibeat, si tamen id faciat animo hostis sublevandi, & ab imminente periculo liberandi, etsi justo pretio vendat, tamen hostium loco erit, & jus belli in eum obtinebit; quia animo hostili non commercii exercendi, neque animo sibi lucrandi, sed tibi nocendi id facit. Quo fit, ut non factio ipso tantum, sed & studiis ac animis hostium partes tueatur.* §. 17. Dissert. ead. Per verità è idea in tutto nuova il voler far dipendere la più terribile risoluzione, che possa prender un

giu-

dite, che anche il denaro in certi casi era controbandando di guerra, ancorchè una Sovranità lo prendesse indebitandosi, come è oggi il general modo di sostener le guerre¹. Molti hanno insegnato poterfi da

giusto Principe, quale è il muover guerra, dall'andar penetrando nell'interno de' cuori umani, e indovinare se chi commercia, e vende, lo fa per dar piacere ad altri, o per trar egli profitto. Stia però pur sicuro il Coccejo, ed a parola mia creda, che chi vende, e traffica pensa solo al suo vantaggio, e a trar buon prezzo dall'altrui bisogno. Un negoziante non conosce nè patria, nè amici, nè alleati, nè nemici. Chi ben paga è il suo solo amico, e questa avidità mercantile suol esser cagione della morte delle repubbliche negozianti.

(1) Ho di sopra alla p. 282. nella nota 1. rapportata la dottrina, o per meglio dire la confusione di due insegnamenti contraddittorj dati dall'Errico Coccejo sù questo. Quella del Vattel non è punto migliore, nè più chiara: *Il en est de même de l'argent, qu'une nation auroit coutume de prêter à usure. Que le Souverain, ou ses sujets prêtent ainsi leur argent à mon ennemi, & qu'ils me le refusent, parce qu'ils n'auront pas la même confiance en moi, ce n'est pas enfreindre la neutralité. Ils placent leurs fonds ou ils croient trouver leur sûreté . . . Mais si le prêt se faisoit manifestement pour mettre un ennemi en état de m'attaquer, ce seroit concourir à me faire la guerre.* Un pochino pochino di riflessione, e di giudizio avrebbe manifestato subito l'impossibilità d'applicare ai casi, che avvengono, una così delicata distinzione. Indubitatamente chi impiega il suo denaro ne' fondi pubblici d'altro Sovrano sia in vitalizj, o in tontine, o in lotterie, o in altro genere d'impronti non ha altra intenzione, che quella di far il suo profitto; ma del pari indubitatamente ciò facendo dà forza a quello Stato che s'indebita, di cominciare o di profeguir la guerra con vigore. E' violata dunque, o nè la neutralità? Lo stesso Vattel non saprebbe chè rispondere.

da una nazione guerreggiante francamente, ed in buona coscienza rapire ed impadronirsi di qualunque genere di merce si trovasse imbarcata sopra legno neutrale, purchè si potesse fondar sospetto, che appartenesse a qualche sventurato suddito dell'altro guerreggiante; e son giunti anche ad insegnar le regole come si fondino questi sospetti, e si convertano in prove legali¹. Ed ha tanto prevaluto un insegnamento così lusinghiero per l'umana ingordigia, che ha avuto forza di penetrar nelle leggi, e nelle ordinanze di celebri popoli, e d'ammirati Sovrani, dietro all'esempio de' quali poco ha mancato, che questo così ingiusto costume non divenisse il dritto publico, e ricevuto dell'Europa culta, con sorriso degli stessi Barbareschi Africani, che miravano i vanagloriosi Cristiani usare una prepotenza, della quale essi chiamati pirati, infedeli, e barbari avevano orrore.

Anderei troppo in lungo s'io volessi enumerar ad una ad una tutte le strane cose insegnate da' gran maestri. Mi basti solo il dire, che non è mancato tra loro² chi s'accorgesse alfine del tenebroso caos, in

(1) Che nella violazione del dritto delle genti cominciata da men di due secoli in quà sian veduti molti editti di Sovrani prescriber le regole, onde abbia a discernersi se parte delle merci, o tutte, o anche la nave neutrale abbia a confiscarsi, è cosa rincrescevole, e dolorosa per la ragion umana; ma che un giureconsulto *veram non simulatam philosophiam colens*, quale era l'Einacio (nella sopracitata Dissert. al c. 2. §. 7. e seg.) insegni le stesse cose, e le abbia per fondate sulla ragione, e sul dritto delle genti è vituperoso.

(2) Rendasi questa giustizia all'Errico Coccejo d'aver benissimo veduta, ed esposta la collisione, e la forza equilibra-

in cui questa parte di dritto publico giaceva tale ; e tanto da non potervi discernere il vero , e da lasciar l'animo , e la mente in una collisione d' idee , ed in una crudele tortura. Felice me se mi riuscisse indagare ove giaccia l' occulta fonte di tanta ambiguità ! Forse io non la scoprirò , ma i miei discorsi potran ben esser causa , che altri dopo me la trovi ¹.

Io ho per fermo , che l' ambiguità , e la contraddizione nelle massime principali di questa parte del Dritto verso i neutrali tragga l' origine dall' essersi prima mal determinati i confini di quel , che nello stato di guerra giustamente si possa fare contro qualunque nemico. L' ho pur detto di sopra * , che mentre l' Europa ne crede esausto , e compiuto il discorso tra tanti gran volumi scrittine , l' uom virtuoso , che ami a ragionar per dritto filo e con geometrica chiarezza , riman , per così dire , a balbutire ancora , nè può scioglièr la lingua sulle asserite fondamenta-

* Vedi p.
265. e
seg.

ta delle contrarie ragioni in questa materia . Ecco le di lui rimarchevoli parole *Maximis inter gentes, & populos contentionibus, & adeo probabilibus utrinque rationibus disceptatum fuit, ut ipsum prope jus gentium collidere videatur. Ab eorum enim parte, qui commercia exercent cum hoste ratio manifesta est; nam indubie jure gentium domini res suas vendere cui velint possunt. A parte vero eorum, qui commercia haec sibi noxia impediunt, ratio non minus evidens est, nam cum cuique a natura se juraque sua tueri concessum sit, etiam ea concessa sunt, sine quibus ea tueri non potest, uti, si non possit nisi impeditis cum hoste commerciis. Utrumque certi juris gentium est.*

- (1) E farò come quei, che vada di notte,
Che porta il lume dietro, e sè non giova;
Ma dopo sè fa le persone dotte. Dant. Purg. c. 22.

mentali verità di questo Dritto. Ripigliſi dunque da capo a trattarlo tutto, come ſe ancora non ſe ne foſſe ragionato. Squarcifi dagli occhi quel velo, che vi han tirato le ſentenze, e le opinioni de' Greci, e de' Romani glorioſi invero per la cognizione della civile giuſtizia nello ſtato di pace, ma crudeli, acciecati, e in tutto moſtruoſi nella ferocia, e nella ſanguigna ſete di ſtraggi nel guerreggiare¹. Rivegganſi

O o

in

(1) I progreſſi de' moderni nelle ſcienze della morale e del gius, dal punto ove le laſciarono i Greci ed i Romani, ſono ſtati coſì corti, che quaſi potrei dire non eſſervene affatto. Le ſcuole Europee inſegnano ancora la morale de' filoſofi Greci, e coltivano lo ſtudio delle leggi Romane. Perciò dove queſte vecchie guide ci hanno abbandonati non abbi- am ſaputo muovere un ſolo paſſo in là. Ma che parlo io di progreſſi? Voleſſe il Cielo, e poteſſimo vantarci di non aver peggiorate le maſſime, e gli uſi del dritto della guerra! Noi cominciamo non di rado le guerre prima di dichiararle. Man- chiamo ſpeſſo di fede agli alleati or ſotto le artiſcioſe di- ſtinzioni di alleanze difenſive, e non offenſive, or ſulle con- getture dell'evento dell'armi. Mentre ci profeſſiamo amici, neutrali, pacifici, preſtiamo, cediamo, vendiamo le proprie truppe a talun de' guerreggianti, e facciam ſpargerè il ſangue de' noſtri vaſſalli in una guerra, in cui non abbi- amo intereſſe. Noi abbi- amo introdotto *le rappreſaglie* tanto ignote agli an- tichi, che ne manca fin il nome, e l'eſpreſſione nelle lingue loro. Violiamo nelle guerre la bandiera amica pirateggiando- la per ſola rapacità, ſe ci crediamo più forti; e per contra- rio nella neutralità teniamo i porti aperti alle flotte, ed ai corſari d'ambidue i combattenti, gli ricoveriamo, gli acca- rezzi- amo. E che non abbi- am noi fatto? Ben di noi più, che dell'età ſua direbbe Orazio

*Quid nos dura refugimus
Ætas? Quid intactum neſaſti
Liquimus? Lib. 1. ode 34.*

in altro lume tutti i creduti dritti della guerra, ed io son certo, che molti se ne troveranno enormi, oltrepassanti, repugnanti alla ragione, o vogliam dire all'istinto umano¹. Non è mio istituto trattar quì tutta questa amplissima materia. La necessità del mio soggetto esige solo, che io ne additi, e ne contorni, per così dire, i primi, e più generali delineamenti.

Certa cosa è esser diversa affai l'ira dell' uom ragionevole dalla ferità delle belve. L'uomo non è dal suo istinto mosso a divorar l'altro uomo; e se il Cannibalo mangia il nemico debellato, in quest'atto egli è brutto, e non uomo. Se ciò mi verrà concesso come cosa chiarissima, e manifesta, nè bisogno-
fa

(1) Mentre io era pervenuto a questo punto della stampa di quest' opera, mi giungono alle mani *Theoremata Juris Publici Universalis* di Giovan Maria Lampredi Fiorentino Professor nella illustre Università di Pisa impresse in Livorno nel 1778. in trè tomi in 8°. Lungi dal rammaricarmi dell'essere stato nel Capo 13. della Parte III. della citata opera in moltissime cose da così avveduto, e sensato giureconsulto prevenuto, mi riempie di giubilo, e mi conforta più la concordanza con lui solo, che non mi fa pena il distaccarmi da tanti Oltramontani. Mi rallegro coll'Italia, e coll'autore, della cui amicizia mi pregio affai, di trovar nel suo libro una parte de'miei desiderj adempiuta. Ed io potrei riportar le pagine intere di esso in conferma delle mie opinioni, ma oltreacchè tante citazioni allungherebbero vieppiù questo libro già soverchio cresciuto di mole, piacemi riportandone solo taluna piuttosto invogliar alla lettura di tutta l' eccellente opera di lui, che fazarne malamente la brama con riferirne solo squarci, e spezzoni.

fa d' ulterior dimostrazione ¹, facile mi farà poi derivarne tutta la teoria de' Dritti della guerra.

Perciocchè io ne trarrò imprima, che l' ultimo fine d' ogni guerra non sia la vendetta, la stragge, la defolazione, ma ch' egli sia la sottomissione dell' avversario al giusto, ed al dovere ottenuta coll' impiego della forza contro i repugnanti a sottoporvifi.

E perchè tutte le ingiustizie si riducono o a ritenzion di cose non sue, o ad atti dannosi commessi, di cui convenga ristorare il danno., e dar certezza di non più commettergli in avvenire; perciò tutte le ostilità hanno per ultimo fine non la distruzione, e la morte, ma o il conseguir il riacquisto della cosa sua, o la riparazion del danno, o il produrre il pentimento, e la ferma risoluzione a non recidivar nelle colpe ².

Questo dritto di far pentire (impropriamente chiamato vendetta) è il solo concesso all' uomo ragionevole, e virtuoso: e siccome non si ricupererebbe la cosa propria se nell' atto di rivendicarla per impeto di cieca rabbia si distruggesse, nè si potrebbe sperar

O o 2

cor-

(1) Ogni scienza ha necessità di cominciare da talune sentenze assunte come principj, e fondamenti, che diconsi assiomi, e da talune altre chieste per concesse, che diconsi postulati. Chi volesse sempre, e tutto dimostrare: chi non suppone doversegli mai nulla accordare, in vece di scienza formerebbe una tormentosa tautologia, ed un circolo vizioso di parole, e d' idee, come solean fare i famosi economisti negli anni scorsi quando cercavano l' *evidenza*.

(2) *Finis autem belli non est hostium interfectio, sed expletio juris sui. Ejus explendi necessitate resistentes occidis; non repugnantes necare & barbarum, & injustum.* Lampredi P. III. c. 13. §. 2.

correzione di chi restasse dalla morte annientato ; è visibile non poterli conseguir il fine di qualunque guerra senza la premura , e l'anfia di conservar , per quanto sia moralmente possibile , le cose , e le persone inimiche o che si vogliano conquistare , o che si abbiano a correggere , ed emendare ¹ .

E quindi deduco , che lece toglier al nemico ogni modo di resistere , non lece togliergli il modo d'esistere se non in quanto la minaccia della privazion dell' esistenza è assolutamente necessaria a far cessar la resistenza .

Perciò a dritta ragione niun altro veramente può dirsi nemico se non chi offende , o chi resiste , o chi avendo offeso non se ne dichiara pentito , e pronto alla rifazione .

E finalmente io ne deduco ciocchè già ho detto altrove * , che le legittime ostilità non sono infinite , ed indeterminate , nè lasciate al capriccio , ed alla ferezza dell'aggressore , ancorchè giusto guerreggiante , ma sono anzi confinate , e ristrette tutte ad un problema , che risolva , e determini qual sia il

* Vedi s.
p. 265., e
seg.

(1) *Patriam petendo perdis. Ut fiat tua
Vis esse nullam? Quin tuæ causæ nocet
Ipsum hoc, quod armis uris infestis solum,
Segetesque adultas sternis, & totos fugam
Edis per agros; nemo sic vastat sua.
Quæ corripit igne, quæ meti gladio jubes
Aliena credis?* Seneca Tragico nelle Fenisse.

Antiquos (Macedonum) reges acie bellare solitos, urbibus parere quantum possent, quo opulentius imperium haberent. Nam de quorum possessione dimicetur tollentem, nil sibi præter bellum relinquare, quod consilium esse? Liv. lib. XXXII. c. 33.

il mezzo d'offendere in cui coincidono la massima efficacia, e la minima inumanità 1.

Se sotto la luce di questa speculazione geometrica si fosse meditata la sopraddetta equazione generale di tutti i dritti contro al nemico, si farebbero subito decise le rinomate questioni, nelle quali i giurpublicisti si sono tanto rinvolti, contraddetti, ed impicciati.

Così (per addurne un solo esempio tra tanti)
nella strepitosa questione dell' uso di veleni contro al
ne-

(1) Quella fioca interna voce d'istinto, che nelle cose di morale parla all'uomo sempre, e l'indirizza al vero, avea già fatto sì, che tutti i popoli, e le nazioni sian culte, o inculte, e fin da' più remoti, e rozzi secoli s'accorgessero esservi varietà grande tra modo, e modo di guerreggiare. Eransi sempre abborriti gl'incendj, i veleni, gli affannamenti, le devastazioni, le perfidie quantunque usate verso i nemici. Erasi trovata nobile, generosa, virile, ed unicamenre lodevole la guerra aperta fatta contro gli armati, e i resistenti, ed erasi biasimata, disdegnata, efecrata la rapacità, la rabbia, l'ecceffo, la crudeltà. Insomma assai prima del ravvisarsi con l'efattezza, e precision del linguaggio mattematico la teoria vera del dritto contro al nemico, erasi dal sentimento interno di essa formato un sistema intero d'idee sulle virtù guerriere controposto agli atti vituperevoli anche tra' nemici, ed erasi resa così potente questa opinione nelle menti degli uomini da valer colla vergogna, e col biasimo ad impor legge, e freno ai vincitori in sollievo de' vinti, e soggiogati. Perciò questo, che io ho finora detto egli è piuttosto una maniera d'esprimer nuova, che non un sentimento nuovo. Solo a me è parso degno del progresso della ragione umana manifestare come un dovere di rigorosa giustizia quel, che finora erasi encomiato soltanto come una eccelsa, ed eroica magnanimità.

nemico sia avvelenando le armi, o infettando i fonti, questione tanto alla cieca disputata ¹, si sarebbe potuto subito rispondere che lice, e non lice usar i veleni; perchè ne farà permesso l'uso se mai s' incontrasse ad esser questo il men crudele, e unitamente il più forte mezzo da vincere ²; farà vietato se si scopre un altro mezzo da sottometter l'inimico meno mortifero, ed egualmente efficace. Ed in sostanza si farebbe veduto non esser mai questa la maniera di profferirsi i quesiti di morale, fuorchè dalla bocca de' non geometri e del volgo, che ignora non poterli risolvere i problemi indeterminati, se prima non se ne accorda per fissa e conosciuta taluna delle quantità ignote.

Ma non mi conviene trattenermi più fuori de' limiti del mio soggetto; al quale ritornando imprenderò dapprima a risolvere la questione della libertà del

(1) Chi fosse più voglioso d'incontrar erudizioni, che non raziocinj potrà scorrere la dissertazione *de armis illicitis*, che è la 10. della Parte I. del T. II. d'Errico Coccejo, e farà soddisfatto. Vedrà in essa impiegati gl'epiteti gratuitamente dati dall'autore, come se fossero ragioni e pruove; onde risulta sempre il prendere per dimostrato ciocchè cade per appunto in questione.

(2) Non è del tutto ipotetico, ed ideale siffatto caso. Frontino ne' suoi *Stratagemmi* lib. III. c. 13. n. 6. ce ne racconta uno, che non sembra favoloso incontrandosi narrato anche da Pausania al lib. X. c. 37., e da Polieno al lib. VI. c. 13. Ecco le parole di Frontino *Clisthenes Sicyonius ductum aquarum in oppidum Criseorum rupit: mox adfectis siti restituit aquam elleboro corruptam, qua usos profuvio ventris decipiens, cepit*. Fu efficacissimo questo stratagemma, che forse non costò la vita a veruno.

del general commercio de' neutrali con taluno de' guerreggianti , o con ambedue .

§. II.

Della interruzione totale del commercio colle nazioni nemiche, o colle sole città assediare.

Avertirò primieramente , che quella nazione ; la quale tra due combattenti pensasse continuare il commercio solo con una , e que' generi , che ad essa dà , ricufasse vendergli all' altra , mancherebbe tanto sfacciatamente all' imparzialità , che già potrebbe chiamarsi ausiliaria ed alleata della nazione da lei prediletta . Ciò essendo evidente non ne ragionerò più oltre , ed in tutti i casi , che passo ad esaminare darò per supposto , che il neutrale non intenda usar predilezione verso veruno de' combattenti .

Dico dunque , che un popolo rimasto neutrale se vuole continuar il suo traffico con ambedue i popoli suoi amici ha pienissimo dritto di farlo ; essendo la neutralità una continuazione , e permanenza nel vecchio stato , non un nuovo stato di cose * . Sù ciò neppur veruno discorda .

* Vedi f.
P. 7. , e
P. 143.

Ma la questione è se sia libero , e lecito ad un guerreggiante imprendere a troncare ogni commercio al popolo suo nemico , corseggiando non solo sulle navi di esso , ma anche sù quelle de' neutrali , che alle provincie di esso diriggon la proda per arrearvi merci , o per imbarcarne , ed anche alla perfine occupando le merci appartenenti ai suoi nemici se si trovassero imbarcate su' bastimenti neutrali verso qual-
sua

stia parte s' avviaffero . E certo un guerreggiante così operando non intende dirigger direttamente le offilità altro che contro al suo avversario , ma indirettamente nuoce , offende , ruina anche il traffico de' suoi amici neutrali , e ne viola l' immunità della bandiera . E poichè s' è lasciata correr come vera la massima , che lice in qualunque modo debilitare il proprio nemico , è parso lecito anche il cercar di privarlo d' ogni suo commercio . Quindi è nata l' ambiguità e l' intrigo a poter risolvere la questione .

A deciderla mi fervono mirabilmente le teorie di sopra stabilite . Io considero imprima , che dovendosi limitare i modi leciti delle offese solo a quelli , ne' quali concorra la massima efficacia , colla minima strage , ficuramente l' interruzione del commercio non essendo un mezzo molto sanguinolento , e crudele farebbe da preferirsi s' egli fosse sempre efficace a produrre la sotomission del nemico ¹ .

Ma chi può lusingarsi di fringere e ridur colla fame un intero regno , e un vasto impero bloccandolo ? Le produzioni del proprio suolo per lo più gli bastano se non a dar l' opulenza , almeno a tollerare la carestia . Oltreacciò quale immenso stuolo di navi , o quale sterminato esercito bisognerebbe a poterlo cingere , e cordonare sia per mare , o per terra ?

E

(1) Tale in fatti è questo mezzo d' offesa se venga adoperato contro le città investite , e le armate accampate , allorchè riesce togliere ad esse i viveri , o l' acqua da abbeverarsi ; e perciò a tutti i popoli in ogni secolo è parso indubitato , che non si offendesse l' amicizia verso i neutrali se si vietava loro d' aver comunicazione cogli assediati , e si disturbava questo loro commercio .

È quando avesse tanta forza l'aggressore, assai migliore, e più pronto, più generoso, e virile consiglio farà attaccar l'avversario colle armi, e invaderlo colle truppe, che non è il trattener tante forze, ed impiegarle tutte solo a tormentarne il commercio, e la navigazione. Egli mi sembra adunque un lento, malfico, e quasi sempre inefficace mezzo di pervenire alla vittoria contro le grandi monarchie la pirateria usata sulle navi trafficanti con esse ¹. Che se si ragionasse di certe piccole Sovranità, o repubbliche, le quali a poco più della città col suo contado si estendono, io non dubiterei asserire esser lecito impiegare a sottometerle la via del chiuder loro il traffico, e soprattutto se nel commercio, e nella frequentazione de' loro porti consistesse la maggior forza di esse; nè crederci, che di simile atto potessero i neutrali dolersi più, che del vedersi talvolta scacciati dalla comunicazione colle fortezze assediata.

Ma non basta a legittimare il mezzo prescelto per offender il nemico, il dir, che sia efficace senza crudeltà. Convien inoltre, che sia tale, che diret-

P p

ta-

(1) Moltoppiù farà chiara la debolezza, e l'inefficacia del corseggiare scambievolmente, quando le due nazioni fossero egualmente potenti sul mare, e la cosa riescirà (come noi lo vediamo a dì nostri avvenire) ad una lamentevole non meritata ruina di tutti i negozianti sudditi de' guerreggianti, e de' neutrali, senzacchè alla fin del giuoco tanta, e così scatenata pirateria abbia prodotto non dico l'urgente, e disperato bisogno d'una delle nazioni da farle gridar pace, e mercè; ma neppure un disequilibrio tralle due nazioni da quella forza, che prima della guerra avevano. Onde io non esiterò a pronunziare, che siffatto uso di mutue rapine quanto egli è ingiusto, tanto è stupido, e mal calcolato.

tamente si rivolga contro ai resistenti, ed agli armati, ed appena è tollerabile se indirettamente, e col maggior risparmio di danno possibile, cada alcun poco su i non pertinaci, e molto meno sarebbe ammissibile se ricadesse sugli innocenti¹. Or egli avviene precisamente a rovescio nella interruzione del commercio, della quale il danno piomba direttamente non solo su' men colpevoli, ma sugli innocenti. Perchè se essa nuocesse solo ai mercatanti, agli artigiani, agli agricoltori sudditi del nemico, almeno per iscusarla si potrebbe dire, che essendo costoro membri di quella nazione, possono, stendendosi ampiamente il senso alle voci, chiamarsi in certo modo anche essi nemici: ma il fatto stà, che non minor danno ne
 sof-

(1) Anche quest'altra teoria fa scorgere la differenza tra troncare il commercio alle fortezze assediate, e il volerlo togliere alle provincie, o alle nazioni intere. In quelle non rimangono inchiusi altro, che i combattenti. Giusto è, che sentano il peso delle calamità della guerra coloro, che effettivamente la fanno. I vecchi, i fanciulli, le donne, le persone imbelli, e quiete si fanno uscire dalle fortezze, e così non sentono le angustie del blocco. Che se mi si opponesse essersi talvolta da' Generali assediati ricusato ricevere gli usciti, e costrettigli anche a colpi di cannone a ritornarvi dentro, rispondo, che se al primo investire della piazza erasi concessa la libera uscita a chi la volesse, incolperà se stesso della sua tardanza chi allora non se ne approfittò. Se poi non si fosse concessa mai, si commette uno degli atti più ingiusti, ed esecrabili, che possa immaginarsi. Voglio anche su questo riferire i veri, e ponderati insegnamenti del Lampredi P. III. c. 13. §. 2. *Cum nulla vis licita nisi ob defensionis necessitatem, si qui fuerint inter hostis subditos, qui tibi injuriam vindicanti, aut persequenti jus tuum, obistere aut nequeant, aut nolint, in eos vis omnis illicita, quia non necessaria.*

soffrono i negozianti, gli agricoltori, i manifatturieri delle nazioni amiche, e neutrali, e questi senza dubbio sono in tutto innocenti, ed alieni dalle cagioni della guerra.

Conchiuderò adunque, che essendo nella generalità il divieto totale del commercio voluto causare all'avversario, un mezzo debole, indiretto, lento, difficile ad eseguirsi appieno, e perciò poco atto a farlo cedere, e sottomettere, non dee contarsi tra' modi leciti di guerreggiar con lui. Molto meno può dirsi lecito dappoi ch'è offende assai più gl'inermi, che non gli armati, assai più i docili, che non i pertinaci, assai più i sudditi, che non i governanti. Ne eccettuerò que' pochi casi, ne' quali le circostanze siano diverse; come senza dubbio ne eccettuo le forze assediato, e le armate messe in angustia di comunicazione.

Egli si scopre ora visibile, ciocchè da niuno erasi avvertito (e donde originavasi in parte il nodo dell'intrigo), che la ragion, per cui non lece ad un guerreggiante attraversar il generale commercio de' neutrali col suo nemico non è già, che egli non abbia tanto dritto contro i suoi amici¹; ma egli è perchè manca, e non esiste siffatto dritto neppur contro al proprio avversario. Che se s'incontrerà ca-

P p 2

fo

(1) L' ho pur detto di sopra, e non mi stancherò di dirlo non poterfi pronunziar voci più assurde, quanto quelle d' un ideato *Jus belli in amicos*, come disse il vecchio Coccejo, o *in non hostes*, come credendo forse palliar l'assurdità disse il Bynkerhoek. Sù d' un popolo indipendente, non suddito, non alleato, che non ha offeso, che si avvale del suo dritto, non vi è dritto veruno, come in appresso spiegherò.

so, in cui fosse consiglio prudente, moderato, ed efficace il toglier ogni comunicazione di commercio al nemico (come è nel caso degli assedj) vi farà benissimo dritto di non por mente, e non arrestarsi ad esaminare se in ciò si vengano ad involgere anche i neutrali.

Ecco a parer mio una delle inavvertenze, e degli abbagli donde in parte proveniva l'intrigo; ma evvene un altro più grave, e di maggior conseguenza, che mi convien disnebbiare. Sono i giurpubblicisti ficcato nel capo, non sò come nè perchè, non potervi esser guerre egualmente giuste rispetto all' uno, ed all' altro combattente ¹. Quindi subito, che

veg-

(1) Samuel Coccejo ebbe questa dottrina per così sicura, che non si dette veruna pena di addurne pruove. Ecco le sue parole: *hinc jam sequitur jure naturæ bellum utrinque justum non dari; alter enim necessario jure agit, alter injuria**, c. 2. §. 724. Non avvertì dunque, che potevano ambedue incontrarsi (come spesso s'incontrano) in caso di prosecuzion di dritto necessaria. Prima di lui il Grozio avea spiegata la stessa opinione in questi termini *Je dis qu' à prendre le mot de justice dans sa signification, & entant qu' elle convient à l'action même, la guerre, non plus qu' un procès, ne scauroit être juste des deux côtés: parceque la nature même de la chose ne permet pas qu' on ait un pouvoir moral, on un véritable droit à deux choses contraires comme est faire, & empêcher de faire**.
 * Lib. II. c. 23. §. ult. Trad. di Barb. Che spaventoso granchio preso a secco è mai questo! Non è già lo stesso uomo, che ha da aver i due dritti contrarj, ma son due enti diversi, de' quali ciascuno ha il suo dritto, e questi s'incrociano, e si urtano tra loro.

Siegue poi egli a dire, che per effetto d' ignoranza di dritto, o di fatto, può taluno far la guerra in buona fede, e questa allora non la dichiara ingiusta,

Di

veggono chiaro il dritto dell' uno , senza badar più oltre , decidono , che l' altro abbia il torto . Pare , che non credano poterfi incontrar in natura due enti , i perfetti e pieni dritti de' quali contrastino tra loro . Caduti in questo errore certamente era impossibile a rintracciar maippiù la via d' uscìr dal labirinto . Io l' additerò replicando ciocchè ho detto diggià altrove , * che un popolo indipendente , e sciolto da vincoli convenzionali se avrà pieno e perfetto dritto ad usar qualche atto , non lo perde a rigor di giustizia per riguardo all' incomodo o danno , che altri ne soffra ; e per l' opposto se avrà dritto a vietar alcuna

* *Vedi p.*
15. p. 19.
e p. 251.

na

Dico il vero , di quanti abbagli si sono presi nel gius publico , che non son pochi , niuno me ne sembra più grossolano di questo , nè , che si tragga dietro più lunga catena d' altri abbagli . E' falso , che anche nelle liti tra' privati non se ne incontrino perfettamente giuste da ambedue i lati ; falsissimo è poi , che non si diano tra' Principi , e Principi . Moltissimi sarebbero stati i casi tra privati di simili collisioni di dritto , ma le leggi civili , che appunto a toglierle si sono quasi intieramente occupate , ne hanno decisi moltissimi ; e perciò è raro il caso trà costoro . Così per esempio se taluno pretendesse la possession d' uno stabile a titolo di donazione , un altro in virtù di qualche contratto , ambedue avrebbero buon titolo in se stesso considerato , ma se le leggi civili avran deciso in qual caso la donazione annulla il contratto , o questo la donazione , l' uno avrà ragione , l' altro il torto . Che se nascesse caso dimenticato dalle leggi , sarebbe la lite equilibratamente giusta . Non forgerebbe però guerra , giacchè il Sovrano , in cui risiede la perpetua legislazione , la deciderebbe . Ma tra' popoli indipendenti , tra' quali non vi è legge scritta , nè legislatore prescelto , sono innumerabili i casi dell' urto de' dritti , onde sorgono guerre , perchè la decisione ne è rimessa alla forza .

na cosa, rimane nel rigoroso dritto di poterla impedire senza doverfi arrestare a riguardare i dritti altrui.

Questo è per rigorosa giustizia nello stato di natura semplice. Ma sonovi altre virtù non men care all' uom ragionevole e culto; nè de' doveri ispirati da esse ci conviene spogliarci nello stato di natura civilizzata. Evvi l'equità, evvi l'amicizia, la deferenza, la mansuetudine, l'umanità *.

* Vedi p.
33., e p.
148.

Degli obblighi di queste altre più belle, e più sociali virtù, è facile stabilir la teoria generale, riducendosi a questa sola, che quando il dritto perfetto d'un popolo urta in quello d'un altro, sarà ragionevole, equo, umano, che ceda, e vi rinunzi quegli, che dal rinunziarvi risente minor danno¹. Che se il danno, e l'incomodo è eguale in ambedue, nè la giustizia, nè l'equità obligano alla cessione; e se mancando ogni via d'amichevole composizione s'accendesse per ciò guerra tra loro, sarebbe non solo egualmente giusta, ma egualmente bilanciata, ed indecisa anche ne' principj d'equità, e di moderazione *.

* Vedi f.
p. 17., e
p. 167.

Meditandosi sulle sopraddette verità si scopre perchè

(1) L'ostinazione a non voler rinunziare, nè sacrificare il proprio dritto all'altrui comodo maggiore, ha fatta nascere la triviale sentenza *summum jus summa injuria*, che in questo solo senso è vera, quantunque assurdamente concepita in modo, che produce contraddizione ne' termini. Dovrebbe piuttosto dirsi *summum jus summa iniquitas*, giacchè chi sostiene il suo dritto ancorchè con eccesso, non offende mai la giustizia, può solo offendere l'equità, ed egli sarà *iniquus*, ma non sarà *injustus*.

chè fiavi differenza tra quel neutrale , che conduce viveri alla città assediata , e quegli , che solamente gli porta alla nazione d' uno de' guerreggianti . Per rigoroso dritto gli è egualmente lecita l' una cosa , e l' altra ; ma nel primo caso il comodo , ch' ei ritrae con quel commercio è tanto minore dell' incomodo causato all' assediante impedendogli di ridurre per fame la città sua nemica alla resa , che vi farebbe somma iniquità a non volervi rinunciare ed astenersene ¹ ; e farebbe tale da meritarsi , che l' assediante vi si opponesse colla forza . Nè , a vero dire , andrebbe esente dalla macchia di parzialità quantunque s' affettasse l' indifferenza di mostrarsi pronto a fornir vettovaglie così al campo assediante , come alla fortezza investita , perciocchè è infinitamente diverso il grado del bisogno tra' due luoghi .

Per contrario nel secondo caso l' incomodo sofferto da un popolo neutrale a restar privo , ed interdetto dal commerciare con una intera nazione durante tutto il corso della guerra è (generalmente parlando

(1) Un commercio con una sola fortezza , o al più con una città fortificata , (che non possono naturalmente esser molto vaste , semprechè s' impegnano a sostenere assedi) interrotto solo per giorni , o al più per qualche mese non può calcolarsi come un grave danno al commercio del neutrale : e per conseguenza non è gran sacrificio l' astenersene . Nè lice metter in conto l' alto prezzo , a cui comprerebbero gli assediati i viveri , per ingrandire il sacrificio dell' astenersi i neutrali a condurveli , giacchè questo incarimento non è un naturale stato di cose , ma un effetto dello stesso assedio piantatovi dal nemico , e farebbe assurdo , che un neutrale violando l' amicizia volesse trar profitto contro l' assediante dall' stesso atto di lui .

lando) tanto maggiore del vantaggio ; che l' inimico di quella può attendere dal recar a lei anche questa specie d' offilità , che sicuramente al guerreggiante tocca questa volta a cedere al suo gius , e trattenerfene , e non già al neutrale . Ed anche questo è un dovere non di rigorosa giustizia , ma d' equità , e di riguardo verso l' amico innocente , ed imparziale , a cui non vi è ragion valevole di causar tanto danno . Nè farebbe irregolare , che a ripulzarlo adoperasse il neutrale anche la forza , e le armi . Nella ragionevolezza di questa naturale difesa del proprio ben essere , e comodo , non minore della conservazione di qualunque perfetto dritto , stà appoggiata la giustizia della determinazione a formar quell' alleanza , che oggi ha assunto il nome di *neutralità armata* . I legittimi termini di essa (su' quali imploro dal cielo luce all' Europa , affinchè una saggia , e magnanima risoluzione non si converta in alimento di nuove strizze , e di guerra) sono adunque , che i neutrali bilanciando il vantaggio del proprio commercio coll' imbarazzo , e l' impedimento alle operazioni guerriere , che potrebbero causare ai guerreggianti , sostengano solo quella libertà , che ad essi produce grande utile , e poco nuoce alle imprese militari de' combattenti ; s' astengano per contrario dal commercio o de' generi , o co' luoghi , co' quali , e ne' quali un piccolo loro profitto distruggerebbe , e ruinerebbe le operazioni delle armate di quelli . Così regolandosi eviteranno di ridurre i combattenti alla necessità forzosamente d' opporsi ; eviteranno il rimprovero d' una parzialità occulta ammantata sotto il trasparente velo della indifferente amicizia , e soprattutto eviteranno la tac-

cia

cia , ed il sospetto d' un interno godimento a veder prolungarsi la guerra , struggerfi le due nazioni combattenti , devastarsene i campi , saccheggiarsene le città , spopolarsene le abitazioni , illanguidirsiene il commercio , e che per questo occulto , e abominèvol fine si mostrino sollecite , e spassionate a fornir a vicenda foccorfi d' ogni spezie or all' uno , or all' altro .

Ecco manifestate le mie opinioni sulla più celebrata tralle questioni di dritto publico concernenti i neutrali . Ho circoscritti i confini del dritto contro lo stesso avversario , i confini della rigorosa giustizia verso i neutrali , ed i confini di quell' equità , e di quella convenienza , il mancare alla quale cagionerebbe una irritazione al pari d' una manifesta ingiustizia ricevuta . E' tempo di passare a ragionare del particolar commercio di que' generi , che sogliono comprendersi sotto il nome di controbanda di guerra .

§. III.

Del commercio particolare de' generi di Controbanda di guerra .

ANche questa parte la ritrovo abbondante di sviste , e d' inavvertenze de' giuspublicisti . Taluni infetti dalla scabbie delle citazioni testuali han rammentate le leggi del Codice quasi non avvertendo esser quelle tutte leggi da un Sovrano fatte su' sudditi suoi , che perciò in nulla s' adattano ai doveri tra Sovrano , e Sovrano : ed anco se vi avessero correlazione non meriterebbero di fare autorità . Io , malgrado il pericolo di scandalezzare i legisti , non mi spaventerò di pronunziare , che nel Codice , e nelle susseguenti

Q q

Co-

Costituzioni dell' Impero Bizantino nelle materie riguardanti l' economia generale , la politica , le finanze , il commercio , tra pochissime buone leggi se ne incontra un mucchio di sciocchissime , opera del capriccio , o dell' inespertezza de' più cattivi Principi , che abbiano difonorato il trono ¹. I moderni le hanno

no

(1) In compruova de' miei detti non ho bisogno di addurre altro , che queste stesse leggi sul commercio co' Barbari limitrofi dell' Impero . Eccone una . *Ad barbaricum transferendi vini , olei , liquaminis nullam quisquam habeat facultatem , nec*

* *Cod. L. gustus quidem causa aut usus commerciorum* * . Che non si volesse far gustar ai Barbari il vino per non invogliargli a venirne a conquistar i vigneti era una puerile pusillanimità dannosa al commercio : ma , che si vietasse anche il commercio dell' olio , e della falsa d' acciughe (se pur questo significa la voce *liquamen* , del che io dubbitto forte) è più che fanciullaggine : è vera stupidità . Ecco l' altra . *Nemo alienigenis barbaris cujuscumque gentis ad hanc urbem sacratissimam sub legationis specie , vel sub quocumque alio colore venientibus , aut in diversis aliis civitatibus , loricas , scuta , & arcus , sagittas , & spathas , & gladios , vel alterius cujuscumque generis arma audeat venundare : nulla prorsus iisdem tela , nihil penitus ferri*

* *Cod. tit. vel facti jam , vel adhuc infecti ab aliquo distrabatur* * . Che si vietasse il grande incetto d' armi era prudente ; ma il non voler lasciar comprare ad un ambasciatore neppur una spada , mostra un annientamento di spirito , e di forze tale e tanto , che al solo lampeggiar d' una spada si svenissero que' Bizantini dalla paura . Lascio l' insensatezza di quell' altra legge , che vieta portar oro ai Barbari neppur per riscatto de' prefi *

* *Cod. tit. d' un pezzetto d' un inutilissimo metallo , e taccio di quella , che vieta il lasciar entrar sotto qualunque pretesto i mercanti Persiani , o stranieri dentro l' Impero per timor , che non ne spiassero lo sfacelo* * . Ecco come fu distrutto il commercio dalla viltà di Principi tiranni , e scioperati .

no però alla cieca venerate indotti in errore dal vederle lavoro de' gran Romani , e dal vederle cucite insieme col capo d' opera della legislazione , e della sapienza umana , quanto è a dir colle Pandette. Ma chi le mediterà si risparmiarà tosto la pena di leggere le applaudite opere moderne sulle cause della decadenza dell' Impero Romano , perciocchè in quella sconcia , e falsa legislazione ravviferà subito le vere cause , che lo distrussero . Sono per altro pochi gli scrittori , che abbian fatto gran capitale delle leggi del Codice per trattar la materia de' controbandi di guerra ¹ .

Assai maggiore è il numero di coloro , i quali han creduto rifedere essenzialmente in ogni guerreggiante il dritto di vietare ai neutrali il vendere armi, ed istrumenti di guerra al loro nemico , ed esser questo un dritto perfetto , cioè di rigorosa giustizia. Non distinsero tral caso quando con un solo de' guerreggianti si commerciano , e se gli provvedono armi ed attrezzi militari , e quando imparzialmente si traficano con ambedue. Nel primo caso essendo manifesta la predilezione comincia ad acquistarsi dritto chi vien negletto , e posposto , perchè finisce l'amicizia con lui ; ma nel secondo non parendo ancor cessata l'amicizia non si scorge subito la ragione , per cui possa agirsi ostilmente contro un amico.

Ed in vero questa considerazione ha mosso taluni autori * a decidere di non potersi vietare ai

Q q 2

neu-

* Vedi s.
p. 276.
nella nota 1.

(1) Errico Coccejo nella citata Dissertazione *de Jure Belli in Amicos* al §. 9. chiama questi regolamenti degli imperatori Bizantini il gius comune , e mostra credere , che possano far peso e qualche legge tra popolo , e popolo .

neutrali il libero commercio anche del controbando di guerra qualora o si faccia, o almeno si sia pronto a farlo egualmente con ambedue. Nè io potrei sostenere, che in tutto abbiano torto a così pensare, e giudicare, se non che nel modo d' esprimere il loro concetto vi stà ascoso un abbaglio tanto più pernicioso, quanto men facilmente si ravvisa. Consiste l' abbaglio nell' aver soltanto posto mente, che niun dritto ha una Sovranità sopra un' altra qualor questa non si manifesta parziale verso veruna, ed al non aver nel tempo stesso avvertito, che somministrando fomento alle guerre un popolo neutrale diviene in realtà un occulto nemico, e quasi un infidioso tarlo, che mira a nuocere, ed a distruggere ambedue.

Forse si tedieranno i miei lettori al vedermi difonder tanto sugli errori altrui. Meglio farà dunque, che io raddrizzando le loro idee, schiarendole, confinandole indichi il vero, allo splendore della cui luce facile sarà poi ad ognuno ravvisare le oscurità, le contraddizioni, gli abbagli.

Dico adunque, che l' astenersi dal fornir *controbando di guerra* ai combattenti non è mai un rigoroso dover di giustizia per quei neutrali, che non l' abbiano promesso con patto espresso in qualche loro Trattato. Perciocchè anche se un guerreggiante avesse perfetto, e pieno dritto d' opporsi a siffatto commercio, tra due Sovranità eguali poste nello stato di natural libertà, e indipendenza tra loro, il pieno dritto dell' una non distrugge il pieno dritto dell' altra. E per rispetto ai neutrali il rinunziar al loro dritto a riguardo del maggior comodo altrui è sempre un dover d' equità, e non mai di pretto, e rigido gius.

Fi.

Finalmente l' interno dovere d' ogni uomo non solo di non godere, ma di non mostrarsi duro, ed insensibile alla maggior calamità de' mortali, quale è la guerra, anche esso non può chiamarsi da chi badi accuratamente all' esattezza del linguaggio, ed alla precision delle idee un obbligo di giustizia; ma dee numerarsi soltanto tra' doveri, e tra' sentimenti d' una virtuosa umanità*.

* *Vedi f.*

P. 149.

Siegue da ciò, che molto convien distinguere, ed avvertire se il commercio de' generi detti controbanda di guerra sia un oggetto di gran rilievo per la nazione, che lo fa, o di piccolo momento. Nel primo caso dico, che poichè trattasi d' un dovere di beneficenza, del quale sono infinite le gradazioni*, non si potrà certamente attendere un eccessivo, e doloroso sacrificio, come per contrario si ha quasi dritto di richiederlo ove si tratti di piccolo incomodo.

* *Vedi f.*
P. 37. nella nota.

Perlocchè le teorie vere in questa materia sono le seguenti.

I. Una nazione guerreggiante volendo, che la sua amica rimasta neutrale s'astenga dal mandar merci di controbanda di guerra al suo nemico, dee formalmente richiederla, e palesarle questo suo disio. Perchè il silenzio sempre s' intende per acquiescenza al naturale stato delle cose, dal quale volendosi recedere è necessario chiaramente esprimere, ed articolare la domanda.

II.

(1) Il Grozio al lib. III. c. 1. §. 5. ed il suo Commentator Barbeyrac in una lunga nota parlano della necessità di siffatta notifica, ma non distinguono quando il guerreggiante abbia dritto di farla, e quando nò, e molto meno avvertono,

no,

II. Quando si faccia tal domanda ne viene forzatamente, che il guerreggiante rinunzi anche egli a richiedere, ed a ricevere per se qualunque merce di controbando dal suo amico neutrale. Sicchè in sostanza altro egli non può legittimamente domandare se non che rispetto al commercio di generi di controbando si usi l'*imparziale rifiuto* invece dell'*imparziale concessione**. Sarebbe ingiusto pretendere da un neutrale d'esser contraddistinto, e favorito più dell'altro avversario, e farebbe un volerlo forzare ad uscir dallo stato di quiete involvendolo ne' guai d'un' alleanza, e quindi d'una guerra.

* Vedi f. p. 10. ed 11., e p. 149.

III. Anche quando il neutrale avesse con un solo de' guerreggianti stipulato Trattato di pace e di navigazione, e non coll'altro; ed in quel Trattato vi stessero (come sempre si usa oggi apporvegli) patti di non fornirsi merci di controbando di guerra al nemico, sempre questa condizione s'intende per rifiuto da doverfi fare indistintamente ad ambedue i guerreggianti. Altrimenti farebbe un Trattato d'alleanza, e non un semplice Trattato di pace e navigazione quello, che si farebbe conchiuso.

IV. Per conseguenza quel guerreggiante, che nulla ha palesato all'amico neutrale rispetto al non voler, che si faccia commercio di controbando di guerra col suo nemico, e che anzi ha egli stesso profittato di tal libertà comprando da lui armi, o altro

no, che non sempre il neutrale può essere per giustizia tenuto ad acquietarvisi. E' così universale insomma su questa parte l'abbaglio, che io m'avveggo non senza stupore d'esser il primo ad aver scritta una cosa così chiara per se stessa, ed indubitata.

tro genere di munizioni, e d'attrezzi, ovvero (quel ch'è più) prendendone soldati, reclute, cavalli, non ha più dritto veruno d'esigget, che quegli non faccia altrettanto verso il suo nemico. Sarebbe ciò un volerlo aver per alleato e compagno nella guerra contro voglia di lui. Se dunque ne arrestasse le navi offenderebbe la Sovranità indipendente di quello, violerebbe l'amicizia, perturberebbe un commercio, sul quale non ha dritto ¹.

V. E dico finalmente, che se la domanda fatta al neutrale di volerfi astenere durante la guerra dal condurre, e trafficar merci di controbando di guerra ai combattenti non conterrà un massimo, e quasi insopportabile incomodo di esso, dovrà sempre esser esaudita, essendo tutto quel, che direttamente s'adopra per la distruzione degli uomini assai più degno d'esser negato, che concesso *, e perciò più conforme alla vera imparzialità, alla sincerità dell'amicizia, al bene dell'uman genere è questa domanda, che non è la con-

* Vedi f. P. 115.

tra-

(1) Si è veduto nell'età nostra qualche nazione nell'atto stesso, che provvedevasi d'ogni sorte di munizioni da un popolo amico, e neutrale, pretender impedirgli di recarne alla sua contraria; ma per palliar l'ingiuria, e la violenza trattenendo le navi ha mostrato comprarne il carico pagandone la valuta. Sebbene con questo atto si diminuisca il danno al neutrale, l'ingiustizia, e la violazion della libertà, e de' dritti altrui riman sempre la stessa. Questo ha nondimeno veduto, e tollerato, e quasicchè applaudito, e convertito in consuetudine un secolo, che si arroga l'orgoglioso epiteto d'*illuminato*, ma che lo è in verità assai più dalle fosche vampe degli incendi di continuate guerre, che non dalla serena luce del dritto, e della virtù.

traria¹. Ma se la fisica disposizione del clima, delle produzioni, o delle applicazioni d' una nazione fosse tale, che da siffatto commercio ed in tempo di pace, ed in quello di guerra ritraesse essa la sua principal sussistenza o ricchezza (come avverrebbe se la regione fosse doviziosa in miniere di ferro, o di solfo, il suolo pregno di nitro, o se fosse coperta d' ampie foreste d' alberi da taglio e di resinosi, se avesse grande ed estesa cultura di canape, numerose fonderie d' armi) certamente non sempre vi farebbe obbligo d' acconsentire alla sopraddetta domanda d' uno de' guerreggianti, il quale dovrà in vece contentarsi della sola imparzialità nelle vendite, e ne' commercj del neutrale. Intollerabile in questo è l' errore del Vattel, che asserisce bastare, che un Principe abbia intimato voler vietar il commercio ai neutrali² col suo

(1) *Officere enim istud est non prædesse alteri. Si largiaris ei, qui coxpiret adversus patriam . . . non est hæc probabilis liberalitas.* Cic. de offic. lib. 1. c. 3.

(2) Al libro III. c. 7. §. III. dice così. *Quand j'ay notifié aux nations neutres ma déclaration de guerre à tel ou tel peuple, si elles veulent s'exposer à lui fournir des choses qui servent à la guerre, elles n'auront pas sujet de se plaindre au cas que leurs marchandises tombent dans mes mains.* E lo conferma al §. 113. Quali strane idee di dritto dovette mai essersi messe in capo se credeva bastante a render legittima ogni pretesione l' averla anticipatamente dichiarata. Dunque basterà a poter legalmente assaffinare, il prevenir quel tale, e dirgli *guardati, perchè io ti voglio assaffinare?* Se poi c' incappa farà suo danno, e al dir del Vattel non avrà di chi dolersi. Qualora un guerreggiante non avrà dritto di vietar un ramo di commercio ad un neutrale, il prevenir, che gli voglia usar soverchieria non lo scuserà sicuramente.

suo nemico , per far divenir legitima ogni ostilità , che contro i sudditi dell' amico comincerà poscia a fare .

Da tutte le sopraddette cose si fa manifesto con quanta prepotenza siasi agito quando appena principiate le ostilità tra due rivali nazioni senza neppur follennemente dichiarar guerra, senza nulla aver chiesto, negoziato, concertato cogli amici comuni risolti a restar spettatori , di botto si è dato di piglio ad impossessarsi delle navi di costoro sotto pretesto, che fossero cariche di generi utili alla guerra o terrestre, o marittima , e fossero destinate per i porti del avversario , nel momento medesimo, che di somiglianti generi si faceva grande incetta , e si davano commissioni ai sudditi del neutrale per proprio uso della nazione predatrice . La sola fiducia della debolezza de' neutrali ha potuto incoraggiare ed autorizzare tanta violazione. Ma non ha il dritto publico sentenza più orribile, e più opprobriosa quanto quella , che pur si trova scritta in qualche autore , che tra enti indipendenti riguardisi sempre come lecito tutto quel , che rimane impunito^r .

R r

§. IV.

(1) Il Grozio al L. III. c. 4. §. 2. 3., e 5. a me par, che sveli la sua inclinazione a prender nello stato di guerra per sinonime le voci permissione, ed impunità, e creda in questo appunto consistere la forza del *jus belli* , cioè in render lecito tutto quanto il condottier dell' esercito lascia impunito ai suoi soldati . Non si dichiara sfrontatamente maestro di così esecrabil dottrina, ma accenna esservi in sostegno d' essa una folla di testimonianze di buoni autori . Questi suoi buoni autori sono un Euripide, un Tacito, un Tito Livio, un Lucano ; eccellenti scrittori in vero , e classici nella purità delle loro lingue :

ma

Quali cose sieno Controbanda di guerra.

SE io non temessi della stanchezza, e del tedio già cominciato a venire a' miei lettori, dovrei essere diffuso anche in questa parte, essendo essa ripiena d'ambiguità, e di quistioni nate non solo tra' giurisperiti, ma tralle grandi nazioni, e che poi sono state in parte origine della presente guerra. A voler esser breve certamente non vi farebbe miglior via quanto quella di trapassare in tutto gl' insegnamenti altrui, e restringermi solo ad esporre le mie opinioni; ma io nol posso intieramente fare dopocchè veggo generale negli autori, ed universalmente abbracciata quella maniera di trattare il presente soggetto, da cui appunto a me sembra, che derivino le dispute, e l'oscurità.

* *Al lib.*
III. c. I.
§. 5.

Dal Grozio * in poi tutti concordemente usano distinguere tre classi di merci, cioè quelle, che non servono altro, che per la guerra, come sono le armi: quelle, che non sono di verun uso nella guerra, quali sono le merci destinate a' piaceri della vita: e finalmente quelle, che servono nella guerra, e fuori della guerra, come i denari, i viveri, i vascelli, e il corredo de' medesimi.

L'idea

ma furono perciò anche purissimi, ed eccellenti moralisti? Il Grozio mi fa sovvenire del famoso P. Jouvencè, il quale appassionatissimo per l'eleganza della latinità, obbligava i suoi studenti a confessarsi a lui in latino, e gli assolveva con più blandura da qualunque grave laidezza, quando gliela sapevano esprimere in frasi Plautine, o Catulliane.

L'idea di tal distinzione parmi, che si attribuisca al vecchio Seneca, giacchè io veggio un luogo del medesimo aver dato tanto nel genio a' moderni giurpublicisti, che tutti l'un dopo l'altro si son fatti pregio di citarlo, quantunque non abbia la minima connessione colla materia¹. Ma siasene chi si voglia l'autore, veggiamo cosa essi ne traggano. Dicono, che le merci della prima classe non si possano fornire a' guerreggianti, e che quelle della seconda si possano benissimo, nel che non ci è voluto grande acume, e perspicacia d'ingegno ad immaginarlo; ma di quelle della terza classe, cioè delle ambigue, che in sostanza sono quasi tutte le cose commerciabili chè cosa decidono? Il Grozio vi s'intriga: vuole, che si possano trattenerne nel caso solo di necessità pa-

R 1 2

gan-

(1) Giacchè il Grozio, il vecchio Coccejo, il Lampredi, e finalmente l'Ubner, il quale non citò mai verun passo d'autore nè antico, nè moderno, han rapportato questo luogo di Seneca, io non voglio meritarmi il rimprovero d'uom di cattivo gusto col tralasciarlo; ma io lo rapporterò solo per far vedere, ch'egli ha chè far colla quistione appunto quanto la luna co' granchi. Eccolo. *Sed quamvis hoc ita sit, & ex eo tempore omnia mihi in illum Tyrannum sint libera, ex quo corrumpendo fas omne, ut nihil in eum nefas esset effecerit; illum mihi servandum modum credam, ut si beneficium illi meum neque vires majores daturum est in exitium comune, nec confirmaturum quas habet, id autem erit quod illi reddere sine pernicie publica possit, reddam. Servabo filium ejus infantem. Quid hoc beneficium obest cuiquam eorum quos crudelitas ejus lacerat? Pecuniam qua satellitem stipendio teneat non subministrabo. Si marmora & vestes desiderabit, nihil oberit cuiquam id quo luxuria ejus instruitur. Militem, & arma non suggeram. Si pro magno petet munere artifices scenæ, & scortæ*
quæ

gandone il prezzo¹. Ma questo nulla ha chè fare colla quistione, nè colla qualità delle merci; poichè se fusse vero (come non lo è) che la necessità dasse alcun dritto, darebbe anche quello di arrestare le merci di pieno, ed assoluto lusso, se la bizzarria del caso ne portasse la necessità, o il bisogno.

Aggiunge poi, che anche se non riuscisse ad un guer-

qua feritatem ejus emolliant libens offeram; cui triremes, & aratas non mitterem, lusorias & cubiculatas, & alia ludibria

• *De be- regum in mari lascivientium mittam **.
nes. lib. Quì dunque non si parla di vendita, nè di commercj, ma
VII. cap. di doni, e di retribuzione di beneficj; non d'obligli tra
 20. nazione e nazione, ma tra un privato, e il suo tiranno; ed

in conclusione tanto si caverebbe da questo passo, che i neutrali non debban portare armi a' guerreggianti, quanto se ne caverebbe, che sia loro obbligo di offrire a' guerreggianti *libenter scorta, que feritatem eorum emolliant*. E quì piacemi rilevare la mala fede di quanti han citato questo luogo, perchè tutti han saltata e taciuta cotesta parolina, che avrebbe coperti di ridicolo essi, la lor citazione, ed anche l'austero, e venerato Seneca, il morale, che si offre a far un bruttissimo mestiere.

(1) *En matiere de la troisieme sorte de choses qui sont d'usage en tout temps, il faut distinguer selon l'état de la guerre. Car si je ne puis me defendre sans arrêter des choses de cette nature, que l'on envoie á mon ennemi, la nécessité me donne alors droit de m'en saisir á la charge de restituer, s'il ne survient quelque autre raison qui m'en empêche. Si l'injustice de mon ennemi envers moi est de la derniere evidence, & que le tiers neutre en lui envoyant des choses, comme celles dont il s'agit, le fortifie, & le mette en état de soutenir une guerre injuste, il sera alors tenu envers moi non seulement pour le civil mais encore criminellement, comme une personne qui derobe aux poursuites d'un Juge un criminel. GROZ. l. III. c. I. §. 5. n. 5. e 8.*

guerreggiante trattenere, e predare somiglianti generi d' ambiguo uso, come sono i viveri, i vestimenti, ed altro; qualora un neutrale ne avesse anticipatamente spediti al suo nemico, e con ciò rinforzato, il guerreggiante farebbe in dritto di dichiararsene offeso, e ripetere la rifazione d' ogni danno provenutogliene, e soprattutto se la guerra fosse ingiusta dal canto di colui, che ha ricevuti i soccorsi.

Errico Coccejo, e il Bynkerfoek confutano le dottrine del Grozio, e le riducono in polvere: ma nel sostituirvi le proprie non riescono nè più chiari, nè migliori ragionatori.

Il Coccejo stabilisce, che qualunque cosa è d' assistenza, e sollievo ad un de' guerreggianti abbia a contarsi tra' controbandi di guerra. Al suo solito poscia accoppiando dottrine contraddittorie stabilisce per massima, che sia libero il commercio de' neutrali co' guerreggianti: ma, di grazia, di chè mai si farà
com-

(1) Nella dissertazione *De jure belli in amicos* §. 13. & sequ. stabilisce queste due regole contrarie: la prima, che *orto inter duos populos bello non excludi jure gentium pacatos a libero cum hostibus commercio*. L' altra, che, *qui hosti nostro in bello assistit eum hostis loco esse*. Nell' applicazione di queste due teorie s' imbarazza poi come formica a camminar sul gesso, ed ora vuole, che i comestibili, ed il denaro sieno anch' essi controbando di guerra, or che nol siano; or vuole, che si attenda all' intenzione occulta di chi gli fornisce, or che non vi si attenda, a segno che al §. 15. dice *qui hosti frumentum venale vel commeatum subvehit non ideo hostis statim loco erit, nam hoc ipsum potius est officium verum medicorum, & pacatorum*: ed al §. 18. dice per contrario, *in summa enim belli nihil interest, an quis hosti tuo odio tui, an spe lucri assistat*.

commercio se non se di cose utili ; e quali faran le utili , che non diano giovamento , e sollievo ? Sarebbe in vero ridicolo , e stomacoso , che tutta la libertà del commercio neutrale si riducesse a poter spedir navi cariche di merletti , di ventagli , o di scope .

Il Bynkersfoeck non sà uscir dall' intrigo altrimenti , che collo stabilire di doverfi riguardar come controbanda di guerra que' generi , che per tali sono riguardati nella maggior parte de' Trattati da un secolo e mezzo in quà stipulati tra molte nazioni ¹ . Stranissima idea è questa , che stabilimenti volontarj , ed arbitrarj , nè mai concordi tra loro abbiano a dar legge e norma anche a que' Sovrani , che non stipularono . La ragion naturale ed intrinseca del giusto , e dell' onesto è la guida del dritto universale non scritto : ed al lume di essa si ha da giudicar della giustizia de' Trattati e delle convenzioni , e non già da queste argomentar di quella .

Il Lampredi , dalla chiarezza ed acutezza del cui ingegno avrebbe potuta esser ben decisa la questione , l' evitò , e la sfuggì forse per riguardi umani saggi , e prudenti in quell' anno , in cui pubblicò l' opera sua ² .

In

(1) *Jus gentium commune in hanc rem non aliunde licet discere quam ex ratione , & usu . Ratio jubet ut duobus invicem hostibus , sed mihi amicis , æque amicus sim : usus intelligitur ex perpetua quodammodo paciscendi edicendique consuetudine . Dixi ex perpetua quodammodo consuetudine , quia unum forte alterumque pactum quod a consuetudine recedit jus gentium non mutat .* Bynkers. l. 1. c. 10.

(2) *Acerrime tamen multoties & scriptis & armis disputatum*

In fine l' Ubner, sebben fosse questa la principal parte del suo soggetto destinato tutto a trattar dell' arresto de' bastimenti, e delle mercanzie de' neutrali, ripete confusamente le distinzioni del Grozio, e vi aggiunge una quarta classe distinguendo i generi di controbanda di guerra *in primo capite* da altri, che chiama *di secondo capo*, ed in sostanza niente insegna, che soddisfi l' intelletto, e dia luce alle decisioni.

Ecco quanto io trovo scritto sulla presente materia. L' ambiguità, e l' incertezza degli insegnamenti si palesa subito, che voglia si per poco riflettere quanto questa distinzione di trè classi di merci sia incerta, indeterminata, e spesso arbitraria. Non evvi genere alcuno anche tra que', che più direttamente sembrano destinati ad usi guerrieri, che non sia qualche volta impiegato in usi innocenti¹, come
per

tum est inter gentes quenam in commercio exercendo belli tempore prohibita esse dicantur; quapropter quæ gentes potissimum navigationi incumbunt, si quando in Europa bellum exardeat, ut facile exorituras controversias declinent, & paci consulant, percusso cum bellum gerentibus fœdere, quid nomine prohibitarum mercium, sive di controbanda di guerra intelligendum sit statuunt.

Cæterum cum nostrum sit juris naturæ, & gentium theoremata tantum exponere, prohibitas merces omnes enumerare, & indicare non vacat, quippe quæ facile deteguntur si neutralitatis naturam supra declaratam probe quis noverit. Lampredi p. III. c. 12. §. 9.

(6) Lo avvertì benissimo il Bynkerflock confutando la teoria del Grozio, e giova riportarne le parole: *pauçissima sunt belli instrumenta, quæ non & extra bellum præbeant usum sui.*

per contrario son tante le cose, delle quali ha bisogno una grande armata, che non vi riman quasi genere alcuno d' importante commercio, che ad essa non sia confacevole, o necessario. Quando dunque niente si sà dir di preciso su' generi di promiscuo uso, è lo stesso come se nulla si potesse dire su tutta la questione.

Sostituendo ormai idee più determinate e precise alle rammentate di sopra vengo a dire, che a me sembra tutta la questione appoggiarsi sopra due principali teorie, come sopra i cardini suoi.

La prima è, che nel richiedersi da' guerreggianti ai neutrali, che abbiano ad astenersi dal recar controbandando di guerra a' loro avversarj, convien, che usino somma discrezione, e moderazione.

L' altra per l' opposto è, che i neutrali nell' acconsentire a tal richiesta, e nel metterla in pratica usino lealtà, e buona fede.

Meditandovi si scorge, che la prima sentenza deriva dal principio da me stabilito di sopra del non esservi perfetto dritto ne' guerreggianti di vietare, nè rigoroso dover di giustizia ai neutrali d' astenersi dal commercio del controbandando di guerra; perlocchè onesta, e temperata ha da esser la domanda di chi non ha pieno dritto di esigere, ma solo ha un valevole motivo di pregare: nè quando causasse intollerabile incomodo a chi si prega potrebbe dirsi discreta, ed ammissibile la richiesta.

La pruova della verità dell' altra sentenza da me
sta-

sui. Enses gestamus ornamenti causa; gladiis animadvertimus in facinorosos, & ipso pulvere bellico utimur pro oblectamento, & ad testandam publice letitiam.

stabilita come base del susseguente mio discorso traesi manifestamente dal detto di sopra in più luoghi, cioè, che l'impedire il guerreggiante il trasporto del controbando di guerra al suo nemico, non è già soltanto, come generalmente si crede, un atto scusato in lui dall'imperiosa necessità, ma egli è nel tempo medesimo dal canto del neutrale un dover d'amicizia, di leale corrispondenza, d'equità, d'umanità. Che s'egli fosse solo un forzoso bisogno del guerreggiante scomodo, e rincrescevole al neutrale, farebbe costui sempre in dritto di ricalcitrarvi, e potrebbe prescegliere se voglia opporvisi apertamente colla forza, o pur non volendo tanto inoltrarsi, e bramando temporeggiare piuttosto, che urtare le forze d'un Sovrano armato, potrebbe almeno senza taccia d'illealtà schivarne l'osservanza con ogni sorte d'artificio, il quale non sarebbe in quel caso un dolo malo, ma dolo buono e lodevole, come quello, che farebbe indirizzato a conservare il libero commercio de' sudditi suoi¹. Ma poichè l'astenersi regolatamente dal fornir controbando di guerra a' combattenti, egli è un'onesto dovere de' neutrali, perciò qualunque artificio, ogni frode, ogni mascheramento di iene indecente, ed immeritevole di scusa. Tradisce i più sacri doveri dell'amicizia quel Sovrano, che tacitamente consentendo, e godendo del commercio di controbando fatto da' sudditi suoi a dispetto delle premure dell'amico guerreggiante, v'è palliando gli at-

S s

ti

(1) *Labeo autem posse & sine dissimulatione id agi ut quis circumveniatur; posse & sine dolo malo aliud agi aliud simulari; sicut faciunt qui per ejusmodi dissimulationem deserviunt, & tuentur vel sua vel aliena. Dig. lib. vi. tit. 3. l. 1.*

ti or fingendo rigettarne la colpa full'avidità de' mercanti, or permettendo la maschera, e la finzione delle spedizioni, che appariscano dirette verso un luogo, benchè in realtà vadano in un altro, or infine fott' altra scusa dando scorta armata ai bastimenti carichi di controbando di guerra.

Fissati i sopradetti principj m' inoltro a trarne le conseguenze, e dico in prima, che la premura di taluno a render rifrenata la forza del suo nemico non importa ragionevolmente altro, se non che il vedergli tolto ciò, che prossimamente, direttamente, e subito diverrebbe in sua mano istrumento d' offesa; e non già il vedergli tolto qualunque anche rimoto, e non ovvio, e non naturale istrumento da poter nuocere. Ecco perchè io dissi doverfi usar moderazione in sì fatta domanda. E veramente ogni mente più ottusa è capace di comprendere, che se ordinasse un Principe ad un suo ministro di disarmare un tale, di cui abbiassi sospetto, che possa portarsi agl' impeti della collera, ed alle offese, un siffatto ordine importa, che a quel tale si tolga la spada, il pugnale, gli schioppi, e non si ammetterebbe senza riso, e senza nausea, che l' esecutore avesse pensato a togliere qualunque legno, e qualunque sasso dalla di lui casa sotto scusa, che anche co' bastoni, e co' sassi poteva egli offendere, ed arrecar nocumento. Più farebbe ridere, se gli saltasse in pensiero di togliergli anche le sedie con acuto accorgimento avvertendo, che avria potuto colui tirar una sedia in capo al suo nemico. Finalmente quando si vuol disarmar taluno se gli toglie la spada, ma non se gli rompe il braccio, sebbene sia certissimo, che colla rot-
tu-

tura del braccio si fradica ogni modo d' offesa, perciocchè, come io dissi di sopra, la ragion vuole, che s'impedisca solo la maleficenza, e non si danneggi l' esistenza.

Il legittimo confine adunque di ciò, che abbia a denominarsi controbanda di guerra egli è posto in quelle cose, che direttamente si destinano alle offese; ed oltrepassando questi limiti farebbe immoderata la pretesione, nè i neutrali soffriran lungamente un divieto, che rassomigli ad una dura schiavitù¹.

Per altra parte, chi sopporterebbe senza rabbia la mentita discolpa di quel neutrale, che incontrato con nave carica di polvere dicesse per iscusà, che la forniva al guerreggiante per uso di caccia, o per far le salve, e i fuochi artificiali a festeggiar la futura pace? In materia gravissima, e nelle cose di Stato principalmente, è inopportuna la maliziuola de' pretesti, e lo scherzo de' giuochi di parole². Non fallacia, non infidia, non fredda scusa abbaglia i Principi ove trattisi dell' interesse dello Stato: e perciò la lealtà, e la buona fede guideranno sole la decisione della questione se il neutrale abbia o nò osservati i doveri dell' amicizia, e della virtuosa sensibilità ne' mali altrui³.

S s 2

Ora

(1) Così dicevano i Pipernesi ai Romani: *ibi pacem esse fidam, ubi voluntarii pacati sint; neque eo loco ubi servitutem esse velint, fidem sperandam esse*. Tit. Liv. lib. VIII. c. 21.

(2) *Ratio igitur hoc postulat ne quid insidiosè, ne quid simulate, ne quid fallaciter*. Cic. de Offic. lib. III. c. 17.

(3) *Existunt etiam saepe injuriæ calumniâ quadam, & nimis callidâ, sed malitiosâ juris interpretatione*. . . . Quo in
ge.

Ora che ho mostrati col lume del buon senso, e della natural ragione i giusti confini delle classi di merci da doverfi contare tra' controbandi di guerra, posso francamente in conferma de' miei detti aggiungere, che tali in fatti, o con poca differenza trovansi determinati in quasi tutti i Trattati Europei ¹. Del che più particolarmente venendo a discorrere numererò imprima i generi, che universalmente in ogni tempo sonosi riguardati per controbanda, indi que', che sempre ne sono stati esclusi, ed infine quelli su' quali pende ancor dubbio, ed indecisa la questione. Nella prima classe contansi gli uomini, i cavalli, le armi offensive, e difensive d'ogni spezie, le navi da guerra. Nella seconda i viveri, i generi di prima necessità, e le merci tutte di lusso, o d'innocente comodità. Nella terza, che comprende i generi peranche disputati, il maggior contrasto cade su' metalli non lavorati, sul denaro, su' minerali, sul canape, sulla pece, e su' legni di costruzione.

De-

genere etiam in republica multa peccantur; ut ille qui cum triginta dierum essent cum hoste pactæ induciæ, noctu populabatur agros, quod dierum essent pactæ non noctium induciæ.. Decipere hoc quidem est, non judicare. Quocirca in omni re fugienda est talis sollertia. Cic. de Offic. l. I. c. 10.

(1) Quanto era irregolare, che dal solo esempio de' Trattati stipulati ritraesse il Bynkerhoek la distinzione di quel che è, o non è controbanda; tanto è regolare, dopo trovata la ragione confermarla coll' esempio di ciò, che molte savie nazioni non tral bollare, e la furia dell'armi, ma nella calma della pace han creduto giusto, e convenevole di stabilire tra loro.

Degli uomini, o sia delle reclute.

L' uomo è indubitamente non dirò il maggiore ma il solo vero, e potente istrumento delle guerre, giacchè senza gente in numero bastevole ogni arme, ogni difesa, ogni arte di guerra rimane inefficace. Perciò l'acquisto degli uomini sian soldati, o marinaj per un guerreggiante è il maggiore de' foccorsi. Ma sù questa parte sono tanti gli equivoci, e gli abbagli facili a prendersi, che mi conviene alquanto dilungarmi nel discorso di essa.

Certo è, che nelle forme delle società civili quel comune vincolo, che ne riunisce i membri in un sol corpo produce naturalmente, che nè verun di essi possa rinunziare alla patria, ed alla cittadinanza, nè questa senza gravissima causa possa espellergli, e segregargli da se. Perciò i Principati tutti usano vietare sotto pena capitale a qualunque estero il far ingaggiamenti, e reclute nel proprio loro Stato, nel che non fanno altro, che sostenere, e difendere un dritto naturale, ed inerente ad ogni Sovranità.

Non è però così sacro, ed indelebile questo vincolo, che non possa esistere una nazione libera da esso, se per legge di sua costituzione non se l'abbia imposto. Può benissimo una società d' uomini goder la piena libertà di lasciar mutar patria, e Sovrano soprattutto a quelli tra loro, che non essendo ancora legati da consorzio maritale, non possedendo stabili, non essendo legati ad impieghi, o a militar servizio, se si spatriano portan seco solo le braccia unico loro avere, e sostegno. Non fa sostanzial differenza in cotesto sistema di nazione, che il Principe voglia
aver

aver conoscenza di que', che si spatriano obbligandogli a prender suoi passaporti qualora ciò sia solo per buon regolamento di polizia vietando il partire ai delinquenti, agli indebitati, agli ammogliati, agli assoldati, ed a chiunque per privata ragione non possa allontanarsi, ma non vietando a chi non ha ragion d' impedimento il cambiar suolo, e Sovrano. I popoli i quali nelle parti settentrionali presso al fiume Reno, ed al Danubio abitano, essendo nati in regione generativa, e sana, in tanta moltitudine regolarmente crescono, che parte di loro sono necessitati di tempo in tempo abbandonare i terreni patrij divenuti scarsi ad alimentargli, e cercar nuova patria per abitare.

Dalla natural necessità di doverli sgravar d' abitanti nasce rispetto a cotesti popoli una particolar giurisprudenza, alla quale convien molto avvertire. Perchè se il Sovrano di taluna di coteste popolazioni congiungerà le sue truppe (senza assolverle dal giuramento a lui prestato) a qualche guerreggiante dandole per ausiliarie durante la guerra, egli certamente ne diviene alleato e cessa d'esser neutrale (1); e tale farà quantunque le sue truppe ricevessero l'intero stipendio, ed egli stesso traesse sussidj dal guerreggiante per le spese delle nuove leve, e dell'incomodo a lui proveniente. Perciocchè sempre riman vero Sovrano di quelle truppe quel Principe, a cui solo esse prestano
il

(1) Prego i miei lettori a congiungere questo, che io qui dico con ciò che dalla pag. 113. fino alla pag. 125. ho discorso circa i Sovrani sussidiati, perchè l' uno dà luce all' altro.

il giuramento militare, quantunque avessero ordine durante la guerra di prestarfi all' ubbidienza, e ad ogni comando militare di colui, al cui soccorso sono inviate. Ma se permetterà solo di farsi leva di truppe nel suo Stato, quel Sovrano che la permette non cesserà d' esser neutrale semprechè non usa parzialità: avvegnachè egli altro non fa se non che lasciar ai suoi sudditi la libertà di spatriarsi; ed a questo dritto, che è tra lui, e i sudditi suoi con comun consenso possono ambedue rinunziare, nè vi è chi se ne possa dolere.

Egli è però vero, che coteste reclute dal momento, in cui sonosi ingaggiate non son più sudditi del loro natio Sovrano; appartengono a chi le assolda, cosicchè l' avversario di costui può riguardarle come truppa di suoi nemici, ed ovunque la incontri o imbarcata, o transitante per terra, ancorchè non ancor giunta sul territorio del suo nuovo Sovrano può legittimamente combatterla e farla prigioniera. Nè l' antico loro Sovrano potrebbe più proteggerla senza uscire da' termini della imparzialità.

Avverto inoltre esser in sostanza lo stesso se le leve si facciano di sole reclute raccolte una per una, o se si stipuli contratto con privati condottieri per aver intieri reggimenti, e corpi, che costoro s' impegnano di levare. Moltissimi abbagliano non giudicando bene della natura de' contratti di truppe, che da più secoli usansi co' Cantoni Svizzeri, e con alcuni Sovrani d' Alemagna ¹, e pensano, che si con-

trag-

(1) Non è nuovo nel mondo il sistema attuale degli Svizzeri.

tragga e si faccia Trattato cogli stessi Sovrani : Ma non è così. Il Sovrano concedente gli uomini prende conoscenza è vero del contratto , ma solo per saperne , e garantirne in certo modo le condizioni , e far salvo l' interesse de' suoi. Ma non è egli , che fa le leve , non impone condizioni , non ordina che si abbia a marciare, nulla comanda, in niente impegna la Sovrana autorità. Chi passa al nuovo servizio ci v'è volontariamente , si spatria con que' patti , che meglio gli convengano , per quanto tempo di comun consenso si stabilisce , e dopo concluso l' accordo diviene così buono , e fedel suddito e soldato del Principe , con cui si è ingaggiato , come se fosse nato , e vivuto sempre tra' sudditi di lui . Anzi non ne conosce altri , ed è illimitata la sua ubbidienza , come è celebre , e non mai macchiata la fedeltà di coteste genti ¹ .

Que-

zeri , e de' Tedeschi. Gli Etolj abitatori anch' essi d' un paese montuoso e salubre della Grecia usarono gli stessi costumi: *quum ipsi pro lege hunc morem antiquitus servant , ut adversus socios ipsi suos , publica tantum auctoritate demta juventutem suam militare sinant , & contrariae persaepe acies in utraque parte Aetolica auxilia habeant . Tit. Liv. lib. xxxii. cap. 34. .* E qui mi sia concesso fare avvertire l' esatta conoscenza del dritto pubblico , che ebbero gli antichi decidendo , che quando non sono le truppe mandate dalla pubblica autorità in soccorso d' un combattente non si rompe la pace, nè si offende l' amicizia .

(1) Il Bullingero promosse la quistione se gli Svizzeri potessero in buona coscienza impegnarsi ad andare a combattere contro gente , che non gli avevano offesi . L' illustre Bayle v' interloquì nell' articolo del suo dizionario, ove parla di

co-

che soffre d' uomini riceverebbe prezioso , e potente soccorso da siffatta permissione , all' altro sarebbe forse inutile , e soverchia . Per la qual cosa a me pare adattarsi benissimo anche a questo caso la general teoria degli essenziali doveri della neutralità * , cioè , che debbasi sempre continuar nello stato anteriore , e sia soltanto lecito perseverar nell' usato , illecito l' introdur stato nuovo di cose .

* Vedi f.
P. 143.

Dal discorso de' soldati vengo a quello degli uffiziali , e primieramente dico , che per un avanzo de' costumi , e delle idee dell' antica cavalleria errante 1 , i nobili nell' Europa generalmente conservano la libertà d' andare ad offrire il lor militare servizio a qualunque Sovrano loro piaccia . Il natural Sovrano , a cui ne chiedono il permesso , non suol negarlo senza grave , e particolar ragione ; nè concedendolo crede mancare alla neutralità . Le cose da me dette di sopra mostrano abbastanza , che in siffatta usanza de' privati Europei nulla vi è di contrario alle generali regole della giustizia , e della natural libertà , tirando questa usanza anch' essa l' origine dalla sovrabbondan-

(1) Indubitatamente è venuto fino a noi da que' secoli d' indisciplinata bravura questo distacco , ed indifferenza per la patria . Allora era più scusabile , avvegnacchè nella corruzione del sistema feudale divenne fragilissimo il vincolo , che legava i feudatarj al loro Signor Sovrano . I nobili possessori di feudi si credevano tanti Sovranotti , e perciò liberamente disponevano di se stessi , e delle genti da loro dipendenti : e mi sarebbe facile mostrare colla storia per quale concatenazione d' idee dall' una all' altra passando , siasi giunto ai costumi , ed al gius publico Germanico , ed Italico d' oggidì in questa parte , che riguarda il combatter in servizio altrui ; ma ciò mi slontanerebbe assai dal mio istituto .

danza de' nobili , ai quali spesso riesce il natìo paese soverchio angusto , e povero per potergli tutti impiegare . Le Republiche aristocratiche per contrario riguardando i loro nobili come tanti magistrati nati per reggerle , negano un tal permesso , ed anche questo lor particolare uso è fondato sulla ragione .

Più scabroso a prima vista pare il conciliar colle teorie della neutralità il costume modernissimo in Europa de' giovani uffiziali , che i Sovrani neutrali usano mandar come volontarj a servire nelle armate de' guerreggianti , andandovi costoro non per privata lor voglia , ma spintivi dalla Sovrana autorità . Ma sparisce , e si discioglie il nodo subito , che si distingue trallo spedire sotto nome di volontarj abili uffiziali , sperimentati ingegneri , artiglieri , piloti , comandanti di navi atti ad insegnare più , che ad apprendere da altri le arti della guerra , ed il mandar piccol numero di giovani uffiziali solo ad apprendere un' arte , che l' irrequietudine degli animi Europei ha fatalmente resa necessaria ad ogni nazione . Da costesti giovanetti non riceve soccorso un guerreggiante , ma piuttosto imbarazzo , e fastidio , onde è assai più raro il vederli accettare e gradire , che non è il vederne rimaner offeso e doglioso l' avversario . Solo la pazienza , che mostra un de' guerreggianti a consentire ad una richiesta del neutrale , che tutta torna in beneficio suo e della sua milizia , potrebbe dar sospetto di soverchia intrinsechezza , se non chè sogliono i neutrali prevenire l' altro guerreggiante , e talvolta per vieppiù rassicurarlo chiedono di poterne spedir anche al campo di lui , nè eseguisciono il loro pensiero se non quando siano rassicurati , che a

lui non rincresca sì fatta spedizione . Per ciò di co-
tetto nuovo costume non è da maravigliarsi .

Ma ben diverso farebbe se un neutrale cedesse
ad uno de' guerreggianti un suo illustre Generalissimo
per disciplinarne, o comandarne le armate . Di quan-
ti soccorsi possa egli ricevere questo è talvolta il
maggiore . Vidde l' antichità qual prodigioso e inas-
pettato cambiamento nelle armate Cartaginesi operò
il solo arrivo di Xantippo Spartano ; come fu in un
attimo cangiata la disciplina , reso il coraggio alle
truppe , e vinto e fatto prigioniero quell' Attilio Re-
golo , che avea già invasa l' Africa , e poco men
che debbellata Cartagine . L' età nostra ha veduto un
non diverso cangiamento in istante operato nel Por-
togallo da un solo general Alemanno chiamatovi da
quel Sovrano ; e se il cuore in me non lusinga , ed
inganna i presagj della mente , la posterità ammirerà
una assai più singolare , e maravigliosa mutazione
fatta in tutto lo stato militare , e marittimo d' un'
altra monarchia dal fortunato acquisto d' un solo
straniere . Siffatti doni adunque durante la guerra
non si possono riguardare altro , che come veri , e
grandi soccorsi dati ; essendo antico e sempre verifi-
cato detto , che *una sola testa val più di cento mi-
la braccia* ¹ . .

De'

(1) *Ὅς ἐν σοφῶν βύλευμα τὰς πολλὰς χεῖρας νικᾷ* . Euripide.

De' cavalli, e de' muli.

IL cavallo animale originario de' deserti dell' Africa e della Tartaria¹, fin dacchè l'uomo lo conobbe, lo domesticò, e fece in altre regioni lo condusse, ne divenne inseparabil compagno di tutte le imprese. L'istinto di così nobile, fido, e generoso animale già indicava questa naturale alleanza; l'uso e l'esperimento di tanti secoli l'ha consolidata. Guerra non si è mai fatta senza cavalleria, e fuvvi tempo, in cui tutta nella cavalleria consisteva la forza delle armate. Avea il cavallo tolta per se la maggior parte della gloria delle Crociate; ha poi divisa coll' uomo quella della soggiogata America, dove nuovo e non prima visto comparve, ed atterri.

Fu perciò dalla sapienza de' legislatori Romani collocato tra' principali controbandi di guerra²; ed i moderni ne' loro più celebri Trattati ve lo inclusero parimente³. E se in qualche Trattato non si trova

no-

(1) L'antichissima mitologia ci ha lasciata la memoria dell'arrivo in Grecia del cavallo parte per mare, onde fu detto opera, e produzion di Nettuno, parte montato da' popoli selvaggi settentrionali, che furon creduti uomo e cavallo un solo animale, e chiamati Centauri. Il silenzio del Pentateuco, e dell'antichissimo racconto di Giobbe mostrano il cavallo ignoto ancora in quell'età nell'Arabia, e nell'Asia meridionale.

(2) La Legge Giulia conta tra' principali delitti di lesa maestà l'aver fornito cavalli al nemico: *cujusve opera dolo malo hostes populi Romani commeatu, armis, telis, equis, pecunia, aliave qua re adjuti erunt*. Dig. l. XLVIII, t. 4. l. 4.

(3) Il Trattato de' Pirenei uno de' più antichi, e de' più

ce.

nominato, ciò è forse potuto avvenire perchè non era genere di commercio, che le nazioni stipulatrici di quel trattato potessero, e solessero fare; ma è notabile non incontrarsi verun Trattato, nel quale s'escludano i cavalli dalla qualità di controbando di guerra. E veramente nella popolosa, e coltivata Europa non è restata regione alimentatrice di tante razze ⁵, ficchè il restar priva del commercio de' cavalli le arrecaffe insopportabile danno: moltissime per contrario ne scarseggiano tanto, e tanto ne sentono il bisogno, che sotto gravi pene ne vietano l'uscita. Quindi di ciò non farò più lungo discorso.

In

celebri, che ha servito di modello a tutti i posteriori, all'articolo XII. dice così: *en ce genre de contrebande s'entend être comprises toutes sortes d'armes chevaux, selles de cheval, fourreaux de pistolets, baudriers, & autres assortiments servants a l'usage de la guerre.* Nel Trattato tralla Gran Brettagna, e le Provincie Unite del 1674. all'articolo III. si contano tra' controbandi *les soldats, chevaux, & tout ce qui est necessaire pour l'équipement des chevaux.* Lo stesso contengono i Trattati della Francia colle città Anseatiche del 1716. all'artic. XIV., del Rè delle Sicilie colla Danimarca all'art. XVII., dello stesso colla Olanda all'artic. XXI., e colla Svezia all'artic. XXV. della Francia colla Danimarca all'artic. XXVI. ed in una parola quasi tutti gli altri, che lungo sarebbe l'enumerare.

(5) Se vi son restati in Europa paesi abbondanti di cavalli come l'Ungheria, la Polonia, l'Olsteia, la Frisia, la Normandia, i Grigioni, il Polesine, la Puglia, l'Andalusia, non è tale la copia, che non sia esauستا dal bisogno, che o la stessa loro nazione ed il Sovrano, o i vicini paesi anche in tempo di pace ne hanno. Perciò non può mai divenire intollerabile la privazione del commercio de' cavalli co' guerreggianti.

In maggior perplessità tien la mia mente la condizione de' muli nel modo attuale di guerreggiare. Finchè non furono inventate l'armi da fuoco, ed i cannoni, fu ristrettissimo il treno de' bagagli condotti dalle armate ben disciplinate; e fu rimprovero del lusso Asiatico l'averlo grande. Oggi le artiglierie ne richiedono uno sterminato, ed a tal uopo sono attissimi i muli, e vi si adoperano dalle nazioni, che hanno razze di cotesti robusti, e sani animali: laonde sarebbero da contarsi tra' controbandi di guerra; se non chè mi fa grave ostacolo il non vedergli mai rammentati in quanti Trattati sianfi scritti, ne' quali si è cercato far esatta individuazione de' generi di controbando. Forse ciò è provenuto dall'essere stata più avida di far guerre, e Trattati la parte settentrionale dell'Europa, la quale non fa uso de' muli, ma fa tutto tirar da' cavalli. Checchè siesi io inclino ad opinare doverfi comprendere ne' controbandi tra que' popoli, i quali molto se n' avvalgono; non scorgendo differenza tral cavallo, che sul suo dorso porta l'uomo, e il mulo, che tira i cannoni, le palle, le polveri, ed ogni arredo d'artiglieria.

Delle armi.

A misura, che l'arte ingegnosamente micidiale della guerra ha mutati modi d'offesa, e di difesa, le armi sonosi mutate, e siccome non si rammentano più gli archi, le frecce, le catapulte, le baliste, l'ariete, i carri falcati, gli elefanti, così l'età futura non rammenterà molti modi di combattere usati oggidì. Ed egli è diggià avvenuto, che essen-

essendosi fervilmente copiate in tutti i Trattati moderni le parole di quello de' Pirenei, vi s'incontrano individuate armi già ormai andate in disuso; e per l'opposto nuovi nomi d' armi sono venuti, come le bajonette, gli obizi, che ne' suddetti Trattati invano si cercherebbero ¹. Insuper cavillo farebbe dunque il pretenderle escluse, perchè non vi sian nominate. Nè meno infulso è il veder il Binkerfoek seriamente disputare se i foderi, e le guaine sian controbandi di guerra o nò, quasichè vi fossero combattenti uomini, che battagliassero solo co' foderi non facendo uso delle spade ².

Lascinsi queste fanciullaggini, e dicasi per teoria generale esser controbando di guerra così le armi e gl' istrumenti destinati alla sola difesa, come quelle, che servono all' offesa. Egualmente chiamansi armi dell'

(1) Ecco l' enumerazione delle armi, che si trova nel suddetto Trattato de' Pirenei ripetuta sempre di poi ne' posteriori: *toutes sortes d' armes a feu, & autres assortimens d' icelles, comme canons, mousquets, mortiers, petards, bombes, grenades, saucisses, cercles poisséz, affûts, fourchettes, bandoulières, poudre, mèches, salpêtre, balles, picques, épées, morions, casques, cuirasses, halberdes, javelines, selles de cheval, fourreaux de pistolets, baudriers, & autres assortiments servants a l' usage de guerre*. Or i morioni, gli elmi, le corazze, le alabarde, le picche, le chiaverine sono oggi disusate.

* Lib. 1.
cap. X.

(2) E pur non è stato egli il solo a metter in campo * così lepida questione. Cita Petrino Belli *de Re militari* parte IX. n. 26. e 28., che sostenne non esser i foderi arme di controbando, il Zuccheo *de Jure Feciali* parte II. sez. 8. quest. 9., che riferisce gran ragioni in favore, e contro, e nulla decide. Egli infine si determina a numerarle fra' controbandi. Se non lo faceva si sarebbe trovato, che neppur il manico della spada era controbando.

dell' uomo l' elmo, l' usbergo, lo scudo, che lo ricoprono, e la spada, il pugnale, la lancia, la mazza ferrata, lo schioppo, la pistola, con cui ferisce: Egli è del pari indubitato, che sotto il nome d' arme si comprende non solo quella parte d' essa, che colpisce, ed uccide, ma tutto quel, che ad approntarla, a muoverla, a maneggiarla, a caricarla, a ripulirla le è intrinsecamente congiunto¹.

De' Vascelli da guerra.

Non s'incontra in verun Trattato tragli stipulati da due secoli in quà fatta parola di coteo controbanda di guerra consistente nella vendita di vascelli intieri corredati, quantunque in tutti si parli de' generi, che alla loro costruzione, ed apparecchio son necessarj. Veramente l' uso di siffatto commercio è così recente, che non mi sovviene d' essersi stipulati Trattati dopo l' introduzione di esso: perlocchè non si poteva prevedere. I Greci, ed i Romani non ebbero navigli da guerra costrutti per autorità privata. Ne' secoli di confusione ed anarchia, che videro sbucciare i famosi condottieri d' armate grandi con privata autorità, e consiglio raccolte, non riconoscenti altro Sovrano, che quello, da cui si conducevano per denaro, la Republica Genovese lacerata da intestine discordie vide forgere nel suo seno per opera delle

V v

ce-

(1) Le leggi Romane trattarono con egual rigore il delitto di vender il ferro ai nemici, e quello di vendergli la cote per aguzzarlo: *cotem ferro subigendo necessariam hostibus quoque venundari, ut ferrum & frumentum & sales non sine periculo capitis licet.* Dig. Tit. xxxix. c. 4. l. II.

celebri famiglie Doria, Grimaldi, dal Fiesco, ed altre, le squadre di galee loro proprie, che ad imitazione delle truppe di terra erano condotte, e prese al servizio dalle grandi emule potenze Francese, e Spagnuola con particolari convenzioni. Ma gl' illustri comandanti di esse non ufavano vendere i soli scafi corredati e senza ciurma, nè come mercanti, ma come condottieri, ed ammiragli figuravano. Oggi nello sforzo eccessivo, e dismisurato fatto dalle grandi nazioni per disputarsi tra loro l' impero de' mari, e del mondo, si è per la prima volta imaginato da' privati mercatanti di alcune repubbliche neutrali non vender già ai combattenti il legno da costruzione, il canape, i cannoni, la pece, le ancore, ed altro, ma per far cosa più sollecita, e profittar del prezzo della costruzione vender vascelli interi belli e finiti, e d'ogni attrezzo, all' infuori dell' equipaggio, allestiti.

Niuno avea imaginato poterfi esitare se una tal vendita sia controbando di guerra; ma il Lampredi ha messa fuori una nuova opinione, che quì conviene esaminare. Egli dice, che allora solo si commetta il controbando quando da' neutrali si trasportano fino ai guerreggianti i generi vietati: chè se i neutrali si contenteranno vendergli sul territorio proprio lasciando ad altri la cura e il rischio del trasporto non si violi la neutralità¹. La qual sua opinio-

* P. III. c.
12. §. 9.
n. 4.

(1) Ecco le di lui parole: * *Et quia neutrius partis esse debet, & a bello omnino abstinere, neutri etiam suppeditabit que directe ad bellum referuntur. Suppeditare hic loci transferre ad alterutrum hostem significat; nam si qua Gens instrumenta bellica, et cetera supra memorata utrisque bellantibus æquo pretio veluti merces vendat neutralitatem non violat;*
ed

nione quanto ella è contraria alle parole, ed allo spirito d'ogni Trattato, alla universal pratica, al sentimento generale, tanto è più necessario indagare come abbia potuto egli profferirla, e lasciarsi trar nell' errore un giureconsulto non avvezzo a cadervi.

Certamente egli non ha potuto opinare confitere la violazione della neutralità nel solo atto del donar provvizioni da guerra ad un combattente, e che vendendole non si offenda; sentimento, che non meriterebbe una seria confutazione. Egli parla di vendite, e trova gran differenza tral venderle sul proprio territorio, ed il recarle a vendere sul territorio del compratore. Io non ve ne ravviso nessuna quanto alla sostanza dell' atto ¹; perciocchè l'ajuto,

V v 2

il

ed aggiunge nella nota: *ad hanc necessariam mercaturæ distinctionem animum non advertisse eos, qui de hac re tam prolixè scripserunt manifestè patet; maxime enim inter se differre videntur exportatio mercium ad hostem meum ab amico vel neutro populo facta, & eorum venditio, quæ ad bellum necessaria esse possunt.*

(1) E' mio costante uso, e me ne son trovato sempre bene, quando mi conviene esaminar meco stesso qualche questione di gius, o di morale, vederla sotto l'aspetto il più triviale, e volgare, che io possa: spogliarla d'ogni ornamento di massime, e di sentenze generali, e propormela come s'io dovessi darla a risolvere al più stupido della plebe. Facendo così in questa questione si scopre subito la fallacia della distinzione imaginata dal Lampredi. Io propongo a decider ad un del nostro volgo se possa dirsi, che i cantinieri non provveggon di vino la città di Napoli per la ragion, che aspettano chi vada a comprar il vino alle loro cantine, e che solo i venditori d'olio la provveggon, perchè con un otre addosso lo vanno trasportando, e vendendo casa per casa. L'uom del volgo mi ride sul viso, dicendomi, che

am.

il beneficio , la provvision nel bisogno già s' ottiene dalla compiacenza di chi vende in qualunque luogo venda ; l'incaricarsi della fatica , e del rischio del trasporto è una compiacenza di più , che s'aggiunge alla prima , e non muta la sostanza di quella.

Come dunque , mi si richiederà , un così perspicace ingegno , un così esatto ragionatore ha potuto abbagliare ? Eccolo . Nel primo , e nudo atto della vendita non si discuopre chi sia il vero compratore . Troppo facil cosa è il nascondarlo , e diviene umanamente impossibile il discoprirlo se preme celarlo ¹ . Perciò ingiustamente si dolerebbe un Sovrano della neutralità violata da chi ignora a chi abbia venduto , e ben potrebbe con verisimiglianza sostenere d'aver creduto venderle a quello stesso Principe , che se ne duole . Ma subito si palesa il vero compratore nell' atto della spedizione della merce , e nel veder la via ove s'indirizza . Perciò ravvisava il Lampredi tral vendere , ed il condurre una certa diffe-

ambidue provvegono ; ambedue vendono : solo il venditor d'olio allevia al compratore una pena , che si addossa facendosela pagare . Questa decision volgare basta a confutar l'opinion del Lampredi .

(1) Il segreto da niuna classe d' uomini è tanto religiosamente osservato quanto da' negozianti . Se dunque un Principe vorrà far provvisioni d' armi presso un popolo neutrale , ne farà dar la commessa non a dirittura , ma ad una casa di negozio residente fuori del suo Stato ; questa ad un' altra , e finalmente verrà la commessa dell' incetta ad un negoziante neutrale , il quale con ogni verità potrà dir d' ignorare per chi compri ; nè egli , nè il suo Sovrano lo potran subito discoprire : col tempo , e colle replicate commesse se ne verrà in chiaro .

ferenza non proveniente da essenziale diversità nel contratto, ma solo dal non poter chi trasporta scusarsi, ed allegar ignoranza dell'aver fornito ad un guerreggiante controbandi di guerra.

Ciò è così vero, che quando per particolari circostanze avvenisse sapersi con certezza il committente, invano si allegherebbe il non esserli i neutrali ingeriti nella condotta. Il Sovrano, al cui nemico si son venduti riman sempre in dritto di mostrarne alto risentimento¹.

Così accaderebbe nellè vendite di grossi vascelli di linea, l'enorme prezzo de' quali, il lungo tempo della costruzione, l'anticipazion di qualche denaro, e tutti gli altri patti del contratto sono tali da render difficilmente incerto, ed occulto il compratore. Perciò della opinion del Lampredi ho voluto piuttosto qui, che non in altro luogo discorrerne, sebben essa si applichi indistintamente ad ogni vendita d'armi.

Ripeterò adunque una volta per sempre dover
i neu-

(1) Mal s' apporrebbe chi credesse, che un guerreggiante non abbia altro dritto su' controbandi di guerra se non quello d' arrestargli per istrada ovunque gli riesca trovargli, e quindi argomentasse, che quando non siano i sudditi del neutrale quelli, i quali si siano incaricati del trasporto, di loro non possa dolersi, giacchè arrestando il controbanda non nuoce più ad essi, ma al suo nemico, che n' avea già fatta la compra. Un Sovrano, che vedrà vendere munizioni da guerra dall' amico neutrale al suo nemico, se non gli riesca intercettarle ed impadronirsene, non è perciò obbligato a tacere, e pazientare. Può lagnarsene; può dichiararsene offeso; e può indi passare ad imprendere tutto quel, che un Sovrano offeso per la non ottenuta soddisfazione è in dritto di fare contro l' offensore.

i neutrali usare la più scrupolosa, e severa buona fede nell' astenersi dal dare in qualunque modo, non men che dal trasportare il controbando di guerra, salvo i casi, e le eccezioni da me enumerate di sopra *.

* vedi f. pra *.

p. 309.

e seg.

Degli alimenti, e delle merci di comodità, o di lusso.

NEL famoso Trattato de' Pirenei all' articolo XIII. restò stabilito, che,, non fossero comprese tral-
 ,, le mercanzie di controbando il grano, i fromenti,
 ,, gli orzi, ed ogni spezie di legumi, l'olio, il vi-
 ,, no, il sale, e generalmente quanto appartiene al
 ,, nutrimento, ed alla sostentazion della vita,, . Nel
 Trattato tralla gran Brettagna, e l'Olanda del 1674
 all' articolo IV. fu con maggior individuazione spie-
 gato ,, non doverfi a patto veruno metter tralle mer-
 ,, canzie vietate le seguenti, cioè ogni spezie di pan-
 ,, ni, drappi, stoffe sian di lana, o di lino, di fe-
 ,, ta, o di cotone, ogni sorte d' abiti con quanto
 ,, serve a guarnirgli, l'orzo, ed ogni spezie di gra-
 ,, ni, il tabacco, tutti i generi di spezierie, le car-
 ,, ni salate, o affumigate, i pesci salati, o secchi,
 ,, il cacio, il burro, la birra, l'olio, il vino, il
 ,, zucchero, ed ogni sorte di sali, e generalmente
 ,, tutto quanto serve al nutrimento dell' uomo, ed
 ,, al sostegno della vita,, . Tutti i susseguenti Trat-
 tati han ripetuto lo stesso rispetto ai comestibili; in
 molti non si è fatta parola delle merci di innocente
 comodità, ed in niuno si è parlato di quelle di pu-
 ro lusso, credendosi bastante l' averle col tacerne
 escluse da quelle, che si specificavano per contro-
 bandi. Que-

Questo universal consenso di più secoli , e di tante nazioni così rispetto alle merci vietate , come rispetto alle permesse è per me un dolce conforto , ed una potentissima voce d'approvazione delle teorie tutte stabilite di sopra ; giacchè da quelle direttamente alle stesse conseguenze si viene , e ne rimangono dichiarate per erronee , e fallaci così l'opinione dell' Errico Coccejo , il quale incluse le vettovaglie tra' generi vietati ai neutrali , come quella del suo figlio Samuel Coccejo , a cui piacque concedere ai neutrali anche la libertà del commercio delle armi , e delle munizioni . Il ristretto numero de' loro seguaci non può stare a fronte al concorde sentimento di tanti popoli , e di tanti Sovrani , il quale ben può dirsi in certo modo il puro istinto della ragione umana .

Egli è vero , che tra tanti Trattati incontranfene uno o due , ne' quali scostandosi dal general costume le Potenze contraenti convennero o di vietar il commercio di comestibili ¹ , o d'accordar quello

(1) Per appunto nel di sopra mentovato Trattato de' Pirenei si trova un esempio di siffatte eccezioni dalla regola generale essendovisi stabilito , che „ non si potessero portar „ viveri da' Francesi nel Portogallo „ . Traspare in cotesto patto la vana , ed insensata lusinga , della quale pascevasi il mal consigliato gabinetto di Madrid di poter affamare , e così ridurre a sottomissione quel Regno . L' infelice successo di tali speranze basterà a disingannare qualunque Sovrano dal voler far tanta violenza alla natura delle cose . Anche la Regina Elisabetta nel 1597. essendo in guerra colla Spagna pretese di vietare ai Danzichesi , ed ai Danesi il portar grani agli

lo delle provvisioni di guerra *. Ma oltracchè è sempre lecito a ciascuno per virtù d' un patto particolare recedere, e rinunziare al proprio dritto; quando ciò non fosse, qual meraviglia farebbe se per colpa di tanti fallaci maestri di dritto, e in mezzo alla oscurità di tante erronee teorie qualche Sovrano fosse stato tratto in errore?

Abbiasi intanto per fermo, che la dritta ragione, l' equità, l' umanità concedono ai neutrali il libero commercio de' generi tutti d' umana necessità, o d' innocente comodità co' guerreggianti, e che questo vaglia anche tra quelle nazioni, le quali con
 Trat-

agli Spagnuoli allegando „ che si potesse domar un nemico „ tanto colla fame quanto colle armi „; ma quelle potenze con ragione si opposero all' eccesso di siffatta pretenzione, e l' Inghilterra ne desistè.

(1) I Barbareschi conservano ancora tanto rispetto per l' immunità delle bandiere loro amiche, che non ardiscono visitarle, o arrestarle quando anche conducessero generi di guerra ai loro nemici. Gli Olandesi nel principio della loro sollevazione non solo usarono lo stesso rispetto ai loro amici, che trafficavano colla Spagna, ma non vietarono, e chiusero gli occhi sul commercio di munizioni da guerra o navali, che gli stessi loro privati mercanti facevano con quella monarchia. La quale indolenza se a molti sembrerà disordine, e stoltezza, era però effetto di sommo accorgimento, e di profonda saviezza; perciocchè assai più guadagna una nazione a far fiorire in mezzo alla guerra il proprio commercio, che non perde in lasciar pervenir provvisioni di guerra alla sua nemica, la quale per denaro sempre avria trovato chi glie le conduceffe, onde gli Olandesi avrebbero perduto quel profitto, che altri avrebbe fatto, ed alla Spagna non sarebbero mai mancate le munizioni, che bramava d' avere.

Trattato espresso non l' avessero peranche tra loro convenuto.

Passò perciò senza più trattenermi alle merci di dubbia qualità, che sono appunto quelle, le quali senza poterfi dire d'esser armi o provvisioni già manifatturate e ridotte all' uso della guerra, sono i materiali grezzi delle medesime.

Prima d' inoltrarmi nel discorso di questa parte; assai più delle precedenti importante ed intrigato, mi convien stabilire le fondamentali teorie di esso, le quali con meraviglia trovo non essersi finora sviluppate ed esposte con chiarezza da veruno scrittore.

Dico perciò primieramente esservi trè classi di generi d' ambiguo uso. La prima è di que', de' quali si fa maggior consumo nelle cose di guerra, che non in tutti gli altri bisogni umani: tale è, fra gli altri, il salnitro. La seconda comprende le merci assai più adoperate negli usi innocenti, che non ne' guerrieri: così sarebbe, per cagion d' esempio, la carta, della quale vi è bisogno nelle armate per far i cartocci, e le cariche de' fucili. La terza infine è di quelle cose, delle quali farebbe incerto e dubbioso il decidere se abbiano maggiore o minor uso in guerra, che in pace: tale è il ferro.

Premessa questa distinzione vengo a stabilire; che i generi della prima classe vanno indubitatamente tra' controbandi di guerra. La dimostrazione della verità di questa decisione traesi da quell' obbligo di lealtà, e di sincera fede, ch' io dissi di sopra * ^{Vedi p. 320.} doverfi da neutrali fermamente mantenere. Qual vile e stracchiato palliamento della verità sarebbe il

voler dar a credere, che una nave carica zeppa di salnitro fosse destinata tutta a quelle poche preparazioni chimiche, o medicinali, nelle quali entra il salnitro!

Per contrario i generi della seconda classe debbon restar esclusi dalla qualità di controbando, del che la ragione deriva dall' altro principio di sopra fissato, cioè di quella moderazione ne' termini dell' onesto necessaria ne' guerreggianti rispetto al commercio de' neutrali. Ed in vero non resterebbe ormai nessuna spezie di merce libera, se bastasse ogni piccolo uso d' essa tragli innumerabili bisogni d' un' armata, o d' una flotta a renderla vietata ¹.

Finalmente delle merci della terza classe se elle non sono manifatturate ancora, cosicchè abbian presa quella forma, che ne dichiara la destinazione ad usi di guerra, dico asseverantemente doverfi togliere anch' esse dalla lista de' controbandi. M' induce a così opinare il general principio di legge, che nelle cose odiose, quali sono i divieti, non si ammette estensione, come sulle favorevoli ²; che nel dubbio
pre-

(1) *Si omnem materiam prohibeas, ex qua quid bello aptari possit, ingens esset catalogus rerum prohibitarum, quia nulla fere materia est, ex qua non saltem aliquid bello aptum facile fabricemus.* Bynkerf. loc. cit.

(2) Dallo spirito di sapienza, e d' equità, che dettò le leggi del Digesto si è raccolta questa general teoria. Bello è fragli altri il testo della legge 1. Tit. 2. lib. XXVIII. ove si tratta del diseredare i figli, sul quale odioso atto il giureconsulto Scevola disputando dice *aliam esse causam institutionis, que benigne acciperetur: exheredationes autem non essent adjuvande.* Quindi i glossatori han con ragione tratto l' assioma legale *odia sunt restringenda, favores ampliandi.*

prevale la libertà negli affari civili , l' assoluzione nelle cose criminali ¹ ; che infine la presunzione , quando il per ed il contro sono in bilico equilibrati tra loro è sempre verso l' indulgenza , e la concessione , e non mai verso la restrizione , ed il rigore .

Seguendo questi generali principj mi sarà facile il percorrer ora particolarmente su' generi più disputati , e mostrare con quanto fondamento di dritto siasene da' Trattati tra' Sovrani definita la qualità .

De' minerali , e de' metalli .

Incominciando da' minerali è noto come fino alla scoperta della polvere niun uso speciale fecero gli uomini de' minerali per distruggersi tra loro ² : oggi

X x 2 il

(1) Da' Greci , sul felice suolo de' quali nacque la prima sapienza , assai innanzi ai Romani fu stabilito siffatto principio di bella equità , e consegnato , giusta il loro uso , ne' fasti della mitologia sotto il racconto risaputissimo del *calcolo* , o vogliam dir palla di Minerva , quasi la Dea stessa della sapienza l' avesse dando il suo voto insegnato all' esitante Areopago nel giudizio d' Oreste ^{*} . Dipoi è divenuto assioma tralle nazioni culte .

** Vedi il
Boeclero
de Calc.
Min.*

(2) Non m' immagino aver da incontrar tra' miei lettori veruno così cieco ammiratore delle leggi degli antichi Imperatori Romani , che venga ad oppormi esserli in esse vietato il trasporto del sale ai Barbari con rigore eguale a quello del recar loro il ferro , e le armi . Furono questi regolamenti dettati non da cautela di non accrescer forza al nemico , ma da quel falso principio d' economia politica stato per tanti secoli il predominante , che insegna per mantener l' abbondanza interna vietar l' esportazione de' comestibili più necessari . Perciò quegli Imperatori regolandosi come i Turchi

il salnitro, ed il solfo ne formano l'istrumento principale. Perciò in tutti i Trattati si numera il salnitro tra' primarj controbandi di guerra, nè ha fatto ostacolo, che fosse un genere non manifatturato ancora, e potesse servir ad altri usi, essendo così pochi questi usi, che non è possibile nascondere o dissimulare il diriggerli la raccolta, la preparazione, il trasporto, il commercio de' salnitri tutto alla polvere di schioppo da fabbricarsene. Ragionevolissimo è dunque stato il numerarlo tra' controbandi.

Per una bizzaria, di cui non saprei addur la ragione niun Trattato ha mai nominato il solfo. Sebben sia il solfo un poco più del salnitro adoperato in usi innocenti della chimica, e di alcune arti, e qualche poco ne consumino i solfanelli, pure il consumo, che se ne fa mediante la polvere, della quale è il secondo ingrediente è tanto maggiore e più considerabile, che io non dubbito punto di numerarlo anch'esso tra' indubitati controbandi di guerra ⁵, quantunque nè da verun scrittore, nè in al-

cun

chi d'oggi vietarono l'esportazione fuor de' limiti dell'Impero del grano, del vino, dell'olio, e d'altri generi necessarj. Nè sotto la voce *sales* si ha da intendere il puro sale (come i più eruditi commendatori hanno inavvedutamente detto), ma s'intende il lardo, le carni, e i pesci salati, il cacio, ed altri comestibili, ne' quali entra il sale. A tirargli dall'errore avrebbe bastato il rammentarsi, che Orazio descrivendo il suo viaggio con Mecenate spedito per affari pubblici a Brindisi, per dir che a Mondragone i commissarj de' viveri fornirono il bisognevole a quella comitiva, lo spiega dicendo *¶ Parochi quæ debent ligna salemque*.

(5) Non mi farebbe cambiar sentimento l'oppormi d'esserli in tutti i Trattati sempre convenuto, *che resteranno libere*

cun Trattato tra' Principi sia stato mai nominato.

Degli altri minerali non mi occorre far discorso non cadendovi controversia ; perlocchè passo ai metalli.

De' Meralli.

E' il ferro il più prezioso, ed il più fatale dono fattoci dalla natura . Al ferro fin dacchè lo conobbe ha l'uomo affidata tutta la salvezza, la custodia, la sicurezza sua, e degli averi suoi in terra, e sul mare . Col ferro ha domata, rotta, cambiata la faccia alla terra, e refata feconda, ed abitabile per lui; e dello stesso metallo si è poi costantemente servito a distrugger la sua specie stessa . In tanta varietà di servizi, che trae l'uomo dal ferro quasi nasce a prima vista dubbio s' egli abbia maggior uso in guerra, che in pace . Ma un calcolo più accuratamente fatto dimostrerà sempre esser di gran lunga maggiore il consumo di esso in tutte le arti, i bisogni, i comodi della vita, che non ne fa la sola guerra anche tralle nazioni le più bellicose, ed inquiete . Perciò io non dubbito d' opinare non doverfi contare tra' controbandi di guerra il ferro non lavorato, ma che è ancora o in barre, o in miniera .

bene tutte le mercanzie, ed effetti non compresi nell' articolo, ove si sono specificati i generi di controbando; perciocchè io veggoladdove parlano de' controbandi, dopo aver enumerate molte specie d'armi aggiungervi la clausola generale di tutte l'altre munizioni, ed assortimenti ad esse relativi; e poichè hanno specificata tra' controbandi la polvere, ed il salnitro, non può trovarsi tra' salnitro, e il solfo essenzial differenza in questo..

ra. Concorda a questa mia opinione l'uniformità di tutti i Trattati stipulati tralle nazioni Europee da due secoli in quà. In tutti, niuno eccettuatone, o non si è spezialmente nominato, e tacendolo deve interpretarsi il silenzio come permissione¹, o se si è nominato lo è stato per escluderlo rotondamente da' controbandi². Tanto consenso di nazioni nell'af-

(1) In tutti i Trattati, come ho detto di sopra, vi è la spezial clausola, che quel che non si è espressamente nominato come controbando, s'intende permesso.

(2) I Trattati ne' quali si è spezialmente nominato il ferro (intendo sempre del non lavorato ad usi di guerra) e nominatosi per escluderlo da' controbandi sono quello trall' Inghilterra, e l'Olanda del 1674. all'art. IV., e quello trall' Imperatore, e il Rè di Spagna del 1725. all'art. VIII. Ma più de' sopraddetti son celebri i Patti Preliminari stabiliti tralla Svezia, e l'Olanda nel 1667. destinati unicamente a spiegare con precisione quali cose dovessero intendersi sotto nome di controbando di guerra. Gioverà riportar le parole degli articoli III. e IV. di essi, giacchè e per essere il più antico, e per esser un Patto stipulato spezialmente con questo oggetto è divenuto norma, e regola di tutti i susseguenti Trattati. Eccole.

*Ut vero evitentur penitus atque amoveantur controversiæ, & disceptationes, quæ ob designandam jam dictam mercem de contrabanda oriri aliquando possent, convenit utrinque, ac pro rata habitum est hoc in numero duci, & censeri oportere arma quævis ad vim tam propulsandam, quam inferendam apta, præsertim quæ ignem concipiunt pulvere tormentario, quem dicunt, admoto, aliæque eodem pertinentia, ejus verò generis intelligantur tormenta bellica majora, & minora omnis generis, quæ canones, & sclopeta vulgo dicuntur, mortaria, petardæ, bombæ, granatæ, saucisæ, coronæ piceæ, affeute, * furcæ scloperiaræ, bandelaria, * pulvis tormentarius, fomites sive lonten *, * mèches. glandes tormentariæ tam ferreæ, quam plumbeæ; nitrum sive sal-*

* affats.
* bandou-
lières.
* mèches.

affare più serio, ch' esse abbiano, quali sono i pubblici Trattati, e che da' loro più prudenti ministri fanno lungamente meditare, e squittinare, fa a me maggior peso delle opinioni di qualche privato scrittore.

Mi si oppone l' autorità delle leggi Romane, che vietarono il trasporto del ferro ai Barbari *. Infelice, e meschino preservativo, a dispetto del quale da' Barbari, e col ferro fu l' Impero invaso, e messo in brani.

* V. p. 337.
nella nota.

Mi

fulpetra, enses, lanceæ, hastæ, hallebardæ, bipennes, flagella armata, cuspides, & reliqua id genus arma ad vim inferendam apta. Tum cassides, galææ, lorice, thoraces ænei, ferri-que, clipei, aliaque arma ad vim arcendam idonea: præterea ad bellum instruendum utilia quæcumque, nempe equi, ephippia, sclopetorum equestrium reconditoria, & quicquid denique utile, aut necessarium ad instruendos equos tam turmarum equestrium, quam rei tormentariæ; nisi numero sint admodum exiguo, ut inde conjectura probabilis elici possit eadem non ad bellum, sed ad alios usus esse destinata.

IV. *Merci prohibita nequaquam accensebuntur pecuniæ, frumenti ac leguminis genus omne, sal, vinum, oleum, nec quicquid ad victum, aut alimentum refertur, sed nec ferrum, cuprum, æs, nec quicquid ad naves construendas, instruendasve necessarium est, cujus notæ sunt cannabis, linteamen velis nauticis aptum, picis tam liquidæ, quam aridæ omne genus, mali, trabes, lignum incurvum, tabulæ navales, rudentes, anchoræ, vel anchorarum partes quelibet hoc in numero habebuntur, nec aliæ merces, quæ pro terrestri, vel maritimo bello formam non acceperunt, multo minus hæ, quæ ad alium quemvis usum jam approximate, ac conformate sunt; nec aliud mercimonii genus quodcumque, quod præcedenti paragrafo designatum non sit. Sed id omne transportari huc illuc licebit, etiam ad illas nationes quibuscum fœderatorum alter bello jam nunc involutus est, aut postmodum involvi potest.*

Mi si oppone una folla di moralisti di varj Ordini religiosi , i quali commentando la Bulla famosa *in Cæna Domini*, ove si fulmina la scomunica a chi Cristiano trasporta armi ai Musulmani , o ad altri infedeli, dicono cader la scomunica non solo sù chi dà loro armi lavorate , ma del pari sù chiunque trasportasse ferro in barre , e finanche la sola miniera di esso . Mi brigherò io di tanta gente ? Nò certo . Misera Cristianità se avesse tanto fidato sù queste scomuniche , quanto i Principi Bizantini fidarono sù que' loro divieti . Noi seguendo contraria strada abbiamo aperta , e favorita ogni spezie di commercio co' Turchi , e gli abbiamo così tanto debilitati , e spossati d' arti , di cognizioni , e di ricchezze negli anni della pace , che non son poi stati valevoli a metterci spavento colla loro bravura nella guerra .

Il rame fu tra' Greci , e tra' Romani non men del ferro impiegato nelle armature , avendole essi usate tutte d' un metallo composto de' due , che i Greci chiamarono *χαλκός* , i Romani *Aes* . Ma dacchè si perfezionò la tempera del ferro , e si ridusse in acciaio , cadde il bisogno del rame e del bronzo , il qua-

(1) Il Padre Schiara nella Difficoltà 16. del lib. V. così insegna , e cita in suo sostegno il Filiuccio , il Silvestro , il Duardo , il Bonacina , il Suarez , ed altri , e solo accenna aver tenuta contraria opinione il Navarro , e non nega esservi qualche probabilità in essa . Io non impugnerò la dottrina de' più rigorosi ; ma voglio avvertire , che nel trattar le questioni de' doveri della coscienza , e dell' interna morale può aver luogo un rigore di massime impossibile ad ammetterfi nel gius publico delle genti .

quale solo ne' cannoni restò adoperato. Anche questi in oggi vanno dismettendosi, sicchè sul rame non caderebbe questione se non fosse avvenuto, che nella presente guerra i vascelli da guerra destinati ad andar a tinger di sangue Europeo i mari dell' America, trovandosi in que' climi caldi spesso attaccati da' vermi, che ne traforano il legname, si è immaginato, e con felice successo, di foderargli di rame, onde divengono più rapidi al corso, meno bisognosi di carenarsi, meglio preservati dalla *brume*, e dalla *misse* loro eterni persecutori.

Ha potuto adunque agitarfi con qualche fondamento la questione se sia controbando di guerra non già il rame in pani, o in verghe, ma coteste foglie di rame disposte a foderar i vascelli. Fondasi l'opinione di chi le ha credute controbando sull' esserli le sopraddette fodere finora unicamente usate ne' bastimenti da guerra, perlocchè non è ambiguo l'uso di esse. Ma se l'esperienza negli anni avvenire confermerà unito all'utilità della scoperta un risparmio nella spesa a segno tale, che anche le navi mercantili ne adotteranno l'uso ne' loro viaggi in que' mari, non si potrà più con franchezza asserire, che siano le foglie di rame appartenenti ai soli vascelli da guerra¹. Per ora la questione divien la stessa di quella, che con calore si è agitata sul legno di costruzione, e sugli altri attrezzi delle navi

Y y

da

(1) Però se le foglie faranno di varia doppiezza secondo la grandezza delle navi, si potranno sempre distinguere le destinate a foderare i vascelli di linea dall' altre più sottili adattabili ai soli mercantili.

da guerra, della quale parlerò tra poco, e ciò che ne dirò s'adatterà anche a coteste foglie.

De' metalli preziosi, o sia del denaro.

Quasi mi par superfluo il prevenire, ch'io ragiono non di quel denaro, che un Sovrano spedisse a talun de' guerreggianti, il quale indubitatamente è sussidio, e produce alleanza, ma di quello, che i privati ed i negozianti si rimettono tra loro per pareggiar il giro del commercio. In questo i Trattati Europei palesano essersi universalmente abbracciata una teoria, che qui mi conviene indicare. Si è sempre stipulato tra' Sovrani, che il denaro al pari de' commestibili rimanesse escluso dal genere de' controbandi; se però così l'uno come gli altri si mandassero ai sudditi ribelli di taluno de' Sovrani contraenti, quest'atto vien riguardato come lesivo dell'amicizia, ed è perciò spezialmente vietato ne' Trattati (1). In quel
luo-

(1) In un Trattato tralla Spagna, e l'Inghilterra del 1630. negli articoli IV. IX. e XVIII. fu promesso non doverli dare nè armi, nè viveri, nè denaro ai nemici reciproci, e nell'articolo X. l'Inghilterra s'obbligò di non far portare in Spagna su' suoi bastimenti merci Olandesi, anzi consentì, che trovandovisi persone Olandesi o Zelandesi imbarcate potessero estrarsene, e rimanessero prigioniere di guerra. Ognun vede non esser stato questo un Trattato di neutralità, ma d'alleanza contro i Portoghesi, e gli Olandesi, che vi si riguardano come ribelli, e non come Stati indipendenti, e Sovrani.

Nel 1659. nel Trattato de' Pirenei * parimente la Francia promise alla Spagna di non far portar nè viveri nè denaro in Portogallo, quantunque ciò gli restasse libero rispetto a tut-

* V. f. p.
345. no-
ta I.

luogo ove farò parola de' doveri de' Sovrani verso i Principi loro amici, che trovinsi in guerra con parte de' loro sudditi ribellatifi da essi, tratterò della ragionevolezza di questa teoria, che quì ho voluta soltanto accennare per impedir, che taluno cadesse in errore veggendo esservi non pochi esempj di Trattati, ne' quali si promette non portar nè viveri, nè denaro ai nemici de' contraenti, dovendosi avvertire, che in essi si parla sempre di sudditi ribellati, e non di Potenze legittime, e riconosciute per Sovranità indipendenti.

Y y 2

De'

tutti gli altri nemici della monarchia Spagnuola, e la ragione è la medesima, cioè che la Spagna riguardava i Portoghesi come suoi ribelli.

Trall' Inghilterra, e l' Olanda nel 1662. si stipulò Trattato nel quale all' articolo VI. e VII. si legge il seguente patto. *Item quod neque dictus Dominus Rex vel dicta respublica, neve ullus ex subditis alterutrius, incolis, aliisque in eorum ditione commorantibus, alterutrius rebelles quocumque subsidio, consilio, studio forebit, & adiuvabit, sed expresse contradicet, atque efficaciter obstabit ne quid auxilii, aut adiumenti ab ullo, qui aut ex subditis, incolis, aut commorantibus in alterutrius Dominiis fuerit, ullis istiusmodi rebellibus predictis, seu sint viri, naves, arma, bellicus apparatus, aliave bona interdicta, neque etiam pecunie, aut commeatus, seu victualia mari, vel terra submittantur, aut suppeditentur.* Lo stesso fu confermato in altro Trattato tralle stesse Potenze del 1667. all' artic. XIII. e XIV. Bastino questi esempj a dimostrare la differenza messa costantemente tra' ribelli, e i semplici nemici.

NON è così uniforme e costante il linguaggio de' Trattati sù questo importantissimo articolo, come lo abbiain trovato sù i precedenti: e per verità dopo la scoperta delle Americhe è divenuto tanto necessario l' aver gran forza sul mare a poter difendere le colonie, e le conquiste fatte sulle trè parti della terra, per cui l' Europa è divenuta la padrona dell' intiero globo terraqueo, che non è da maravigliarsi se si è presa ombra e sospetto d' ogni accrescimento delle altrui forze marittime, e se si è cercata ogni via giusta, o illegale che fosse, per attraversarlo. Si veggono Trattati stipulati ¹, ne' quali espressamente furono dichiarati tutti gli attrezzi navali merci di libero commercio: ma se ne incontrano anche altri, ne' quali furon numerate tra' controbandi di guerra ²; e nel maggior numero si vede pre-

(1) Si trovano espressamente dichiarate merci libere gli alberi di nave, travicelli, travi, tavoloni, legni curvi, ed ogni altro legname, non men che le corde, vele, pece, catrame, ancore &c. nel Patto Preliminare tralla Svezia, e l' Olanda del 1667. all' articolo III. e IV. ; nel Trattato trall' Inghilterra, e l' Olanda del 1674. all' articolo IV. ; nel Trattato tralle due Sicilie, e la Svezia del 1742. all' articolo XXVI.: nel Trattato tralle stesse, e la Danimarca del 1748. all' articolo XVIII., e in qualche altro più recente.

(2) Nel Trattato trall' Imperatore, e la Spagna del 1725. all' articolo VII. furono numerate tra' controbandi di guerra le *planches & bois destinés pour construire ou reparer les navires, voiles, goudron, & cordages*: nel quale articolo è ri-
mar-

presa la risoluzione di tacerne in tutto, e nulla decidere sù d'una questione, sulla quale era forse troppo lungo, e scabroso l'accordarsi. Affai più de' Trattati sono numerosi gli esempj degli Editti di varj Sovrani, i quali intraprendendo guerra con Potenze marittime han dichiarato, che riguarderebbero come controbandi di guerra, e confiscerebbero tutti i materiali atti alla costruzione delle navi, che vedrebbero portarsi da' neutrali, e da qualunque suddito di Potenza ancorchè loro amica all'avversaria. Gli Olandesi dopocchè ebbero accresciute le forze sul mare furono sù questo più d'ogni altra nazione inflessibi-

marchevole, che non si dichiara controbando il canape, o lo sparto non ancor manifatturato, ma soltanto il già convertito in vele, ed in gumine. Nè fu questo (come mostra creder l'Ubner) il primo Trattato, in cui ciò si stipulasse; poichè ne' sopraccitati Patti Preliminari tralla Svezia, e l'Olanda del 1667. dopo essersi decise per merci libere le materie atte alla costruzione delle navi sian mercantili, o da guerra, fu stipulato un rimarchevole articolo separato, in cui si disse così:

At vero quando Rex Sveciæ plena jam nunc gaudet pace, contraque Fœderati Belgii respublica cum Britanniarum rege bello decernat navali; hanc ob causam dicti Ordines declarant durante hoc rerum statu permitti abs sese nequaquam posse, ut ne inter mercem illicitam habeatur omne id, quod ad construendas instruendasve naves bellicas referri potest, ut sunt cannabis, lintheamen velis nauticis aptum, picis tam liquidæ, quam aridæ omne genus, mali majores, lignum incurvum, tabulæ navales quernæ, rudentes majoris generis, majores anchoræ, earumque partes quilibet, quotiescumque hæc omnia aut singula debebentur in loca ditionis Britannicæ utpote instrumenta præcipua per quæ a Britannicis Fœderato Belgio damnum vel maxime infertur; e quindi si volle, che durante quella guerra ne restasse vietato il commercio, e soggiacesse a confisca.

sbili, e severi ¹, essendo divenuti gelosissimi di conservare la sola superiorità, che avean acquistata sopra nazioni, alle quali per forze terrestri non si potevano in verun modo paragonare. Onde forgerà meraviglia, e forse nausea in riflettere come poi gli stessi Olandesi quando, rimasti essi neutrali, han veduto publicarsi dalle Potenze guerreggianti rigorosi Editti contro al commercio di legnami, e d'attrezzi di navi fatto da' neutrali abbian gittate così alte grida: tanto è diversa ne' cuori umani la misura di quel dritto, che si crede competere a se, da quello, che si vorrebbe lasciar godere agli altri contro di se.

* *Lib. I.*
part. II.
c. I. §. 5.

In tanto tra così aspra discordia e di Trattati, e di leggi, e d'opinioni d'autori ² forza è, ch'io palesi la mia chiara, e decisa opinione. L'Ubner * è stato, a mio credere, il primo, che abbia immaginato dividere in due classi i legnami e gli attrezzi navali, mettendo in una classe que', che per la loro gran-

(1) Il Bynkerfoeck cita tra gli altri gli Editti degli Stati generali del 1652. nella guerra dell'Olanda contro gl'Inglese; del 1657. nella guerra contro i Portoghesi, e del 1689. nella guerra contro i Francesi. Ad imitazione degli Olandesi altre Potenze publicarono Editti somiglianti, che lungo farebbe il rammentare.

(2) Il Vattel al lib. III. c. 7. §. 112. senza esitazione, e senza restrizioni pone tutto il legname, e gli attrezzi de' vascelli da guerra nella classe de' controbandi; e siccome di navi per guerra ve n'è d'ogni sorte, e d'ogni grandezza, a buon conto viene a metter tra' controbandi tutti i generi di costruzione di navi: ma egli trattò così neglentemente questa parte, che non può sperarsene alcun buon lume di dottrina. Peggio direi di que', che lo precedettero, i quali nè punto, nè poco si son dati pensiero di ragionarne.

grandezza unicamente appartengono alle vaste moli de' vascelli a trè ponti, e de' vascelli di linea, e riponendo in altra classe tutti quelli di minor grossezza ¹. Io penso aver egli tolta l'idea di siffatta distinzione dalle parole del sopra citato articolo separato del Patto tralla Svezia, e l'Olanda del 1667.* *V. p. 357.

Or sebben io non possa applaudire al dippiù del sistema dell' Ubner rispetto ai controbandi di guerra, piacemi però abbracciare, e seguire la sopraddetta distinzione parendomi indicata dal chiaro lume della ragione, e del giusto.

Dico adunque doverfi far sempre questa necessaria, ed importante separazione. I legnami, gli alberi, le vele, le corde, l'ancore, i ferri per la loro mole o figura unicamente atti alla costruzione, o al corredo delle gran navi non possono escludersi mai da' controbandi di guerra*. Per tali dovranno riguardargli le nazioni, che non hanno stipulate particolari convenzioni, o avendole non sianfi in esse

* Vedi la teoria stabilita p. 345.

con

(1) Nella prima classe mette *les bois de construction d'une certaine grosseur, sur tout les courbes, & les mâtures propres pour les vaisseaux du quatrieme rang & au dessus, & ainsi nommement les mâts de vingt-quatre palmes & au dessus, les grandes voiles faites pour l'équipement de ces vaisseaux, les cordages d'une certaine grosseur, & sur tout les cables à l'usage des susdits navires*. Avrebbe potuto aggiugervi le ancore, i chiodi, ed altri ferramenti d'una grandezza proporzionata alla mole e all'uso de' vascelli dal quarto rango in sopra.

Nella seconda classe ove dispone i generi d'uso promiscuo numerava *les planches & autres bois de construction propres pour des navires du cinquieme rang, & au dessous, les cordages, voiles, mâtures, poulies & autres agrès pour de tels vaisseaux*.

con chiarezza espressi patti diversi. Rispetto poi ai materiali destinati alle navi di minor grandezza, non dirò già, che abbianfi francamente ad attribuire al solo uso delle navi pacifiche, e mercantili, giacchè non mi è ignoto usarsi in guerra le fregate, le corvette, i brigantini, i logri, i cotter, le golette, le palandre, i brulotti, i sciabecchi, le galeotte, le barche cannoniere, e cento altre sorti di piccoli legni costrutti, e corredati colle stessissime materie de' mercantili; ma essendo manifesto d'esser il loro numero sempre senza comparazione minore di quello delle navi mercantili presso qualunque nazione, la legal presunzione sarà sempre in favor delle mercantili, e non delle guerriere*.

* Vedi l'
altra teo-
ria p. 346.

Parimente escluderò dalla classe de' controbandi il catrame¹, la pece, il canape non lavorato, e lo
spar-

(1) Forse mi si vorrà opporre esservi navi mercantili di grandezza eguale ai vascelli di linea. Tale è il Galione d'Acapulco, tali erano le antiche navi di Registro, tali sono alcune di quelle, che le compagnie dell'Indie di varie nazioni spediscono ai loro stabilimenti nel Mogol, e nella Cina, e finalmente tutte quelle navi da guerra, che si armano *en flûte* (secondo la frase Francese). Dal che si vorrà dedurre non essere la grossezza de' materiali una sicura pruova della loro destinazione per vascelli di guerra. Rispondo, che tutte le suddette navi sono vere ed effettive navi da guerra così costrutte, e traforate, e che in ogni istante potrebbero armarvisi; ma la pace goduta dalle nazioni, che le spediscono, le fa solo per metà armare in guerra, nel dippiù caricare di mercanzie. Inoltre sono rare coteste navi, e la ragion legale non suole por mente a quel che è raro, ma solo a ciò che frequentemente avviene. Nel dubbio la presunzione è per il più verisimile, ed è sempre verisimile il più usuale: *in obscuris inspicere solet quod verisimilius est, aut quod plerumque fieri solet.* Dig. de Reg. Jur. l. 114.

sparto, essendo manifesto farfene magior consumo da' legni mercantili, che non da' guerrieri, i quali anche ne' massimi sforzi di guerra marittima sono sempre in numero assai minori de' mercantili della nazione guerreggiante ¹.

Ecco sù così delicata materia la mia decisa opinione, nella quale parmi veder conciliata la premura del guerreggiante di non lasciar accrescer le forze dell'avversario suo, col bisogno, e coll'interesse ne' neutrali di non restar privi del profitto delle vendite, e di quello de' trasporti di tanti generi, i quali per molte nazioni del Nort sono un gran capo di ricchezza, ed il massimo articolo delle loro esportazioni. Se avrà la mia opinione la forte d'incontrar applauso potrà servire a raddrizzare molti Trattati oscuramente concepiti, ed a farne distender i nuovi in avvenire con chiarezza maggiore. Perlocchè io configlierei di non adottare le oscure, ed indeterminate espressioni del più volte citato articolo separato del 1667. con dire, come in esso si legge, *i maggiori alberi, le maggiori gumine, le maggiori ancore, &c.* essendo sempre indeterminata una espressione comparativa, se non si fissa rispetto a chè abbia ad esser maggiore, o minore; e sostituirvi una più chiara limitazione fissando

Z z

do-

(1) Per effetto d'una di quelle contradizioni, a cui tanto foggia il cervello umano, nel sopracitato articolo separato del Patto tralla Svezia, e l'Olanda del 1667. vi si osserva messo tra' controbandi tutto il catrame, e la pece di qualunque spezie nell'atto stesso, che si esclude da' controbandi tutto quel materiale, che poteva esser di promiscuo uso così per i legni mercantili, come per gli armati a guerra. Ma il catrame e la pece non sono anch' essi di promiscuo uso?

doverfi includere tra' controbandi tutto quel legno , fartiame , ancore , vele , &c. , che corrisponde alle navi di quaranta cannoni in sù , e lasciando libero tutto l' inferiore .

§. V.

Della legittimità , o illegittimità d' alcune convenzioni tra' Sovrani rispetto al commercio de' controbandi di guerra .

NOn mi passava per la mente dover aggiungere questo paragrafo al presente capo , ma mi è forza il farlo essendomi avvisato d' un abbaglio preso da famosi giurpublicisti come il Volzio , il Vattel , l' Einccio , il Lampredi , il Bynkerhoek , ed altri molti , i quali forse per scansar la fatica d' aver a discorrere sul controbanda di guerra se ne son disbrigati consigliando ai Sovrani di far de' Trattati per fissare i generi , che volessero dichiarar tali . Quindi inducono i loro lettori a credere , che sia in libero arbitrio de' soli Sovrani contraenti la determinazione di siffatta qualità . Ed essendo questo un errore gravissimo , quantunque a prima vista per tale non si ravvisi , mi convien confutarlo .

Dico adunque , che se una nazione stipulerà con un' altra la piena libertà di seguitare a commerciare e condurre ai nemici di quella anche i generi vietati , o sia i controbandi di guerra nel caso , che essa rimanesse neutrale mentre l' altra trovisi entrata in guerra , una somigliante convenzione ¹ quantunque s' al-

(1) Nel 1661. il Portogallo di fresco sottrattosi dal dominio

allontani dal comun dritto delle genti non è illegittima, perchè non contiene lesione e violazione del dritto di verun altro. E' soltanto una rinunzia, che fa al proprio dritto il guerreggiante: ciocchè è sempre in libertà di ciascuno il poter fare. Sicchè l'ampliacione del libero commercio anche de' generi vietati si può sempre stipulare.

Ma per contrario se una nazione farà Trattato con altra, nel quale si obbligasse a non condurre ai nemici di quella que' generi, che naturalmente non sono controbando di guerra, dico esser questo patto illegittimo ed incompatibile collo stato di neutralità di cotesta nazione, che fa una tal promessa, perchè contiene offesa e pregiudizio de' dritti altrui ¹. Ogni

Z z 2

na-

nio delle Spagne si trovò forzato per conciliarsi l'amicizia dell'Olanda di stipular con essa un Trattato, nel quale incontrasi per appunto il patto, di cui io ora parlo: eccone le parole. *Liberum præterea Belgarum Fæderatorum populo, ac permissum sit præter mercis omne genus, arma etiam, res bellicas, & annonam tam ex Fæderatarum Belgii provinciarum, quam ex aliis quibusvis portibus ac terris in quascunque orbis regiones, & ad quascunque gentes transferre tam inimicas Regi Regnoque Lusitaniae, quam amicas ac fæderatas.* Il più rimarchevole nell'inegualità di questa convenzione è il non vedervisi neppur stabilita la reciprocità: con tanto svantaggio era il Portogallo obbligato a stipulare.

(1) In fatti ho già di sopra * avvertito non essersi mai * *p. p.* promessa così iniqua condizione se non se rispetto ai sudditi *154. nota* ribellati. Con costoro, finchè non siano riconosciuti da contraenti come Sovranità legittime ed indipendenti, non vi può esser legame d'amicizia da chi la professi al loro antico Sovrano; non vi sono correlazioni morali; può benissimo un Principe amico di colui, da cui sonosi ribellati segregat-

nazione ha sempre dritto d' attendere dalla sua amica tutti gli atti d'amicizia, e di buona corrispondenza: tra questi il principale è il libero commercio de' generi, de' quali può aver bisogno. Chi promette di non darglieli gli reca ingiuria, e fa violenza all'amicizia, perlocchè promettendosi questo si viene a far un Trattato di lega con una nazione contro l'altra, e non già di neutralità, e di perfeveranza nell'amicizia con ambedue. Non è dunque soltanto una rinunzia al proprio dritto de' neutrali l' obbligarli a non fornire ad un de' guerreggianti i generi non vietati dal comun dritto delle genti, ma egli è un torto recato a tutti quegli amici, che non intervennero, e non consentirono al patto. Ed in vero il rinunziare gratuitamente ad un commercio, che per sua natura non sarebbe tra' vietati, non solo nuoce ai proprj sudditi, ma nuoce anche a que' di quell'amico, con cui s'interrompe siffatto commercio. Languiscono i mercati di quello, se ne impoveriscono i negozianti, manca la materia alle permuta, ed al giro universale del traffico, e se il commercio fosse di generi di prima necessità si produrrebbe anche la carestia, la defolazione, lo spatriamento. Ecco gravissime offese all'amicizia provvenienti da una stipulazione, nella quale a prima vista non si ravvisava interesse altrui. Se ciò si fosse meditato da' giurpublicisti di sopra nominati, avrebbero scorta la necessità d' esaminare l'intrinseca natura de'

do-

gargli dal commercio co' sudditi suoi, ed all' infuori degli atti di crudeltà, di niente altro possono legittimamente chiamarsi offesi: anzi il trattargli innanzi tempo al pari delle Potenze indipendenti e riconosciute per tali, già oltraggia l'amicizia professata al loro ancor legittimo Sovrano.

doveri umani rispetto al commercio de' controbandi di guerra indipendentemente da ciò, che ne' Trattati si suol stipulare. Anzi avrebbero pur scorto, e confessato doverfi dalle generali teorie del dritto giudicare della legittimità, o dell'ingiustizia de' patti.

Dico inoltre esser illegittimo, e contrario ai doveri della neutralità, e dell'amicizia quel patto, mediante il quale si permette poterfi confiscare dal guerreggiante le merci, e gli effetti de' suoi nemici ritrovati a bordo delle navi del neutrale ¹. In fatti qual maggior torto potrebbe recarsi ai sudditi d'un Sovrano amico, quanto il negar loro la protezione e l'asilo nel proprio territorio? Che se si vedesse in terra ne' dominj, o ne' porti d'un neutrale venir un de' guerreggianti a depredar le merci de' suoi nemici consentente, e tacente il signore del luogo, quali altre querele di violata fede non ne farebbe il depredato? Pure questo, che fa orrore a sentirsi sulla terra non ne ha fatto sul mare, quantunque ogni nave in mare aperto e libero sia indubitatamente un pezzo di territorio del Sovrano, di cui è la bandiera. Anzi non ha fatto orrore il vederfi stipular per patto, che le merci dell'amico non siano sicure sulle navi del neutrale, e vi possano esser rapite, e confiscate.

Mi si dirà per scusare l'illegalità della convenzione, che ogni Principe avrebbe dritto di vietar ai suoi sudditi il caricar sulle loro navi merci straniere; che

(1) Il confiscar la merce nemica benchè protetta ed esistente sotto bandiera amica è stata una pretesione da due secoli in quà voluta far valere da quasi tutti i Sovrani Cristiani: i Maomettani l'hanno detestata. Ne parlerò più a lungo nel seguente capo.

che questo si fottintende nella sopraddetta convenzione; che quello straniero, il quale malgrado il divieto sottointeso, si avvale delle navi del neutrale per caricarvi sue merci imputi a se il danno, o il rischio a cui si espone, non essendo il Sovrano della bandiera obbligato a protegger altro, che le merci de' sudditi suoi, e non le altrui. Rispondo a così frivola, e infostenibile scusa, che egualmente s'offende l'amicizia ricusando all'amico l'innocente ingresso nel territorio, * o ricusando la protezione dopo aver accordato il ricovero. E' barbarie negar l'entrata; è viltà sul proprio territorio non far valere il dritto Sovrano della custodia, e dell'asilo. Sicchè nell'un modo, o nell'altro egualmente si manca al dovere.

* *r. f. p.*
162.

La sola ragionevole giustificazione del sopraddetto patto è il dire non doverfi i Trattati, in cui si è apposto numerare tra' Trattati *eguali* * ma tragli *ine-*
 * *fœdus*
equum. *guali* *, cioè tra quegli, a cui il più potente di forze obbliga, ed astringe il più debole a sottoporsi.
 * *fœdus*
iniquum. Quando dunque una Sovranità non avrebbe possanza da far valere la protezione, e l'asilo sotto la propria bandiera alle merci de' non sudditi suoi imbarcate sulle sue navi, è scusata se promette cedere alla forza maggiore, ed il Trattato, che ne stipula lungi dal poterfi biasimare serve come di salutare avviso, e prevenzione agli amici suoi per evitare il periglio ¹.

Non

(1) In conferma de' miei detti avvertasi, che tra' Trattati moderni non se ne incontra altro che uno, per quanto io sappia, in cui siasi apposto cotesto patto, ed è per appunto il Trattato tralla Francia, e le città Anseatiche del 1716. agli articoli XIII. e XXII. Or chi non vede con quanta dif.

Non può cotesta Sovranità esser rimproverata di poca , e fredda , o infida amicizia ; ma ben meriterebbe d' esserlo quella , a cui non mancassero forse da poter fermamente ricusare di sottoscrivere un turpe abbandono de' suoi dritti , e de' dritti d' ogni amico suo.

Di qualche altra spezie d' illegitime convenzioni parlerò di qui a poco là dove degli usi del mare si discorrerà.

§. VI.

De' commercj de' neutrali co' ribelli del Sovrano amico.

HAnno i corpi morali a somiglianza de' fisici le malattie, e le morti. Sono malattie de' Regni non meno la guerra esterna, che l' interna ribellione: e muore una Sovranità quando per effetto dell' una malattia , o dell' altra si distacca in tutto, o in parte dal suo capo , ed o si erigge in nuovo Principato , o si attacca e si congiunge co' dominj d' un' altra Potenza . Sarebbero dietro a così chiare idee tutte le questioni sulla continuazione legale, o sulla estinzione

diseguaglianza trattavasi tra una grandissima Potenza, e quelle Città libere, che appena meritano nome di Sovranità, prive di forze marittime, prive di prodotti del proprio suolo , e che sussistono coll' industria d' esser le portatrici in sù e in giù delle merci del Nort e del Sud dell' Europa ? Chi non vede la necessità , che ebbe la Francia d' aggiungere cotesto patto per impedire , che tutto il commercio de' suoi nemici non si ammantasse sotto la bandiera Anseatica ? E come poteano gli Anseatici ricusarlo nell' atto , che venivano ricolmati di privilegi con quel Trattato?

ne del dominio su' Regni, e sulle particolari provincie, e città facilissime a risolvere. Ma la meditazione che fa l'intelletto umano, al pari della vista corporea della papilla, per effetto di sua meschina organizzazione siccome ne' piccoli, e bassi oggetti subito vede, paragona, misura, e comprende, così quando gli oggetti oltrepassano una certa grandezza, e divengono vasti e sterminati, s'offusca, s'abbaglia, e non sa più nè comparare, nè deffinire. Perciò quando, per addurne un esempio, si distaccò dal dominio di Filippo IV. il Portogallo, non si trovava forse in tutte le Spagne alcuno tra tanti valenti giureconsulti, che si fidasse decidere in qual punto si potea dire, che durasse ancora, o che fosse finito il dominio de' Re Cattolici sul Portogallo; e pure in quel tempo, non dirò le persone dotte, ma ogni più ottuso contadino avrebbe saputo risolvere, e decidere se conservava egli o nò il dominio sù quel cavriuolo, o sù quella tortorella addomesticata, che poi eragli scappata di casa.

Tacciano adunque in noi le grandi idee delle monarchie, e degli imperj nella ricerca di questa decisione, e restringasi la mente alle idee basse e triviali, e subito la luce della ragione ce l'indicherà.

Si conserva il dominio d'ogni ente, che abbia natural libertà finchè se ne tiene il possesso, e si custodisce ¹. Anche senza averne la possessione se ne
ri-

(1) *Quidquid autem ceperimus eousque nostrum esse intelligitur donec nostra custodia coercetur. Cum vero evaserit custodiam nostram, & in naturalem libertatem se receperit, nostrum esse desinit.* Dig. lib. XXXXI. tit. 1. l. 3. §. 2.

ritiene il dominio se quell'ente sia uscito dalla custodia, ma con animo di ritornarvi volontariamente da per se ¹. Qualora non abbia un tal animo neppur può dirsi essersene subito legittimamente perduto il dominio: ma per conservarlo vi si richieggon due condizioni, l'una cioè, che duri nel padrone la volontà, e l'intenzione di riaverlo ²; l'altra, che siavi speranza, ed apparenza di poterne rientrar nel possesso ³. Il giudicare della verisimiglianza, e de' buoni fondamenti di siffatta speme non può esser lasciato al giudizio dello stesso antico possessore, a cui la passione, il desiderio, l'ansia daran false lusinghe da ingannarlo. Convien rimetterlo all'arbitrio di persone buone, imparziali, prudenti, le quali calcolando le probabilità degli avvenimenti, le forze, e le resistenze del padrone, e dell'ente, che si rivendica in libertà, la serie de' possibili, e de' verisimili, e infine tutto quanto serve di base all'incerto, e vacillante prevedere umano, lo decidano spassionatamente.

A a a

Le

(1) *Eousque nostra esse intelligantur donec revertendi animum habent: quod si desierint revertendi animum habere desinant nostra esse.* Dig. tit. eod. l. 5. §. 5.

(2) *Verius esse videtur si rem pro derelicto a domino habitam occupaverit quis, statim eum dominum effici. Pro derelicto autem habetur quod dominus ea mente abjecerit, ut id in numero rerum suarum esse nolit: ideoque statim dominus ejus esse desinit.* Instit. l. II. t. I.

(3) *Naturalem autem libertatem recipere intelligitur cum vel oculos nostros effugerit, vel ita sit in conspectu nostro, ut difficilis sit ejus persecutio.* Dig. tit. eod. l. 5.

Ex bonis quoque nostris capta desinunt nostra esse cum effugerunt nostram persecutionem. . . Pomponius putat potius nostram manere tamdiu, quamdiu recuperari possit. Tit. eod. l. 44.

Le sopraddette cose conducono a far palese non esservi connessione tralla questione sulla permanenza, o estinzione del dominio, e la questione sulla giustizia de' motivi d'essersene sottratto ¹. Non ha, che farvi neppure la molta o poca durata del tempo dacchè cessò il possesso, perchè quando tutto si riduce a vedere se persiste nel padrone la volontà di rientrar nel possesso, e se dura la credibile apparenza, ch'egli possa recuperarlo ², potrà benissimo avvenir talvolta, che nell'istante medesimo, in cui si perde il possesso sparisca ogni verisimiglianza del riacquisto, e talvolta per contrario potrà scorrer tempo lunghissimo senza poterfi dir estinta in tutto la speranza ³.

Ora

(1) Qual uom volgare, ed idiota non comprenderebbe, che a decidere se un animale da lui posseduto, e poi fuggito dalla custodia, abbia a tenersi per rimesso già, o non ancora nella natural sua libertà, è inutile l'indagare se il padrone lo aveva durante lo stato di soggezione ben accarezzato, ovvero straziato? Giusta o ingiusta che siasi stata la fuga di quello, se è morta ogni speranza di riaverlo, già non lo può dir più suo, ed apparterrà a chi lo piglia.

(2) Naturalmente non han luogo quì i termini d'usufructuazione, o di prescrizione sì perchè derivano questi da costituzioni di gius civile indipendenti dal dritto naturale, sì perchè a voler far valer l'una o l'altra bisognerebbe decidere del giusto titolo iniziale, il che è impraticabile tra enti, che non riconoscono legislatore sopra di loro. Ma può tenersi conto del tempo scorso per giudicar da esso del grado di verisimiglianza, che rimanga al ritorno nel possesso.

(3) Quando i Franchi, i Visigoti, i Vandali invasero le Gallie, la Spagna, l'Africa, fin dal primo anno della loro conquista potevano benissimo quelle provincie riguardarsi come distaccate per sempre dall'Impero Romano; ma non po-
tea

Ora dal discorso generale rivolgendomi a quello de' dominj de' Sovrani su' loro Stati, premetterò esser simili in ciò i casi del distaccarsi tutto o parte del corpo politico dal suo capo per effetto d' interna ribellione, o per effetto di guerra esterna. Perciò ad evitar la confusion del discorso, e le tormentose ripetizioni io mostrerò di favellar soltanto di quello smembramento, che provviene da ribellione; essendo facile a chi vi mediterà adattarne poi il discorso agli altri casi tutti.

Nel qual mio discorso procedendo innanzi mi par quasi superfluo il dire, che cessando manifestamente la volontà nel Sovrano di rimetter sotto il suo dominio i ribellatifi da lui, cessano costoro d' esser tali e divengono indipendenti; ma utile mi sembra l' avvertire, che per riguardarsi dagli altri come distaccati non è assolutamente necessario, che preceda la dichiarazione dell' antico loro Sovrano fatta o con Trattato di pace, o con altro atto publico, e solenne ¹. Basta, che a giudizio di gente saggia e non pre-

A a a 2

ve-

tea l' Italia nella guerra d' Annibale, che fu di tanti anni più lunga, riguardarsi come effettivamente, e legalmente staccata da Roma, perchè durava la verisimiglianza del riacquisto.

(1) Molti giurpublicisti, tra' quali è il Barbeiraak nelle note al Grozio, senza avvertire hanno detto doverfi prima attendere, che i ribellati sian riconosciuti dal loro Sovrano come indipendenti e staccati da lui, per poterfi indi riconoscere come tali dalle altre Potenze neutrali. Non avvertono costoro all' assurdo d' aver resa giudice della disputa sulla durata o cessazion del dominio quell' istessa parte litigante, che ha interesse a non dichiararlo cessato. E siccome sarebbe illegale attenersi alla sola pretension de' sollevati e riguardargli per libe-

venuta da passione si conosca l' inverisimiglianza del ritorno all' antica soggezione. La quale inverisimiglianza si v' argomentando dalle forze acquistate da' popoli sottrattisi , dalla forma regolare e fissa di governo già presa , dalle alleanze contratte , dal lungo tempo scorso , e da altre pruove consimili , le quali cose quando concorrarvi , non fa mestieri attendere a quel , che il Sovrano abbandonato si lusinghi , contrasti , e ricalcetri di confessare ; nè potrebbe dolersi egli giustamente di violata amicizia da' Principi suoi amici , se costoro non concorrono ad applaudire alla sua ostinata , ma disperata pretensione .

Di cotesta classe di sudditi io non ragiono adunque , non riguardandogli più come ribelli , se al giudizio de' prudenti non sono più tali ¹ . Per essi si adatta quanto ho finora discorso de' doveri de' neutrali in mezzo a due legittime Sovranità guerreggianti . Intendo parlar qui solo di coloro , che sono ancora nella classe de' ribelli , essendo incerto e dubbio assai l' esito della loro mossa . Di essi vengo a dire , che
a me

liberi fin dal momento , che si sono asserti tali , così lo è egualmente il voler forzosamente aspettare quel tardo momento , in cui piacerà al loro antico Signore avergli per derelitti , e riconoscerli come separati da lui .

(1) Avvertasi dunque , che le querele di violata amicizia fatte speffe volte da' Sovrani contro chi trattava co' suoi ribelli sono una controversia di fatto , e non di dritto . Non si controverte la teoria da me stabilita : ma l' uno crede , che duri ancora l' apparenza del vicino riacquisto , l' altro la crede finita in tutto . Quindi nasce la disputa tra loro , la quale potrebbe produrre una guerra egualmente giusta dall' una parte e dall' altra , se fosse sommamente problematico , ed incerto l' esito della sollevazione .

a me non pare poter esservi mai obbligo rigoroso di giustizia ne' Sovrani amici di prender partito ne' casi di sollevazione nè per il Principe, nè in favor de' sollevati ¹. Conosco bene esservi un interesse comune in tutte le Sovranità a sostenersi scambievolmente; ma un consiglio dettato dalla Ragion di Stato, non si dee convertire in obbligo di giustizia. Conosco egualmente, che quando la sollevazione fosse causata da intollerabile tirannia potrebbe la commiserazione muovere ad ajutare gli oppressi. Non biasimerò adunque sempre una siffatta risoluzione, ma la compassione è cosa diversa dalla giustizia. Perlocchè sembrami poter stabilire per teoria fondamentale d'esser libero ai Sovrani non alleati il rimaner neutrali in qualunque caso di guerre intestine de' Principi loro amici, come ho dimostrato di sopra * potervi restare in quasi tutti i casi di guerre esterne e d'invasione.

* V. p.
31. e seg.

Quando così abbian risoluto, certamente non è più ad essi lecito di rimirare sulla giustizia o sull'ingiustizia, che abbiano le parti contendenti; nè a vista di questa possono usar disegual misura. Diverrebbero alleati o dell'una o dell'altra. Convien dunque, che con indifferenza d'animo s'adattino a ciò, che veggono avvenire nelle vicissitudini della guerra, il che da taluni giureconsulti, tra' quali è Samuel Coccejo vien' spiegato con una frase non del tutto chia-

ra

(1) Non può mai l'amicizia sola produrre obbligo stretto d'entrar in guerra per l'amico anche se la causa di lui fosse giustissima, e sommamente compassionevole, perchè essendo ogni guerra un massimo incomodo, ed un non lieve pericolo, non può l'amicizia sola esigger da un Principe tanto sacrificio, e tanto rischio.

ra dicendo, che i neutrali *sieguono l' attual possesso*, e debbono tener il fatto per dritto ¹. Ma oltre alla difettosa oscurità dell' espressione non avvertì il Coccejo, che la sua teoria s' adatta soltanto ai casi di provincie o paesi occupati da un Sovrano già riconosciuto per tale sul suo nemico: ma nel caso delle ribellioni evvi una importante varietà di circostanze, da poichè il Sovrano era diggià riconosciuto come tale, ed il neutrale gli professava amicizia, ma i sollevati non avendo presa ancora una esistenza morale indipendente, e riconosciuta, non formano uno Stato, che esigga trattamento d' eguaglianza, o che possa meritar amicizia.

Diviene perciò sommamente difficile, e delicata la questione sul modo come debbano i Principi neutrali ed i sudditi loro continuare a trattare co' ribelli del Prin-

(1) *Officium mediorum in quatuor precipue regulis consistit... Tertia, quod pacati sequantur presentem possessionem, ex quo principio difficillimæ quædam quæstiones decidi debent. Diximus medios inter duas partes bellum gerentes nullum sibi iudicium de justitia cause arrogare posse, nisi causam alterutrius sequi velint. Cum igitur utriusque factum pro jure habeant suspendendo iudicium, dubium videtur cum quonam agere debeant si causa & necessitas civitatis requirit ut cum alterutro agant? Alibi distinximus inter possessionem sive administrationem & inter jus imperii. Vicini & medii sequuntur possessionem, quia cum judicandi facultas circa jus eis non competat, naturali ratione factum possessionis respiciunt & cum eo, qui civitatem administrat agunt. §. 788. E' visibile l' imperfezione di questa teoria per altro vera in se stessa, ma che si adatta solo ai casi de' neutrali, che vadano sul territorio de' sollevati, o degli ingiusti usurpatori, e non dà lume per i casi, che i ribelli vengano sul territorio de' neutrali.*

Principe amico salva l'amicizia con lui. La difficoltà deriva dal non poterfi quasi in alcun modo aver commercio con un popolo, che stia nell'attual possesso (ancorchè illegittimo ed usurpato) d' un paese, senza riconoscerne in certa maniera la Sovranità, e l' indipendenza . Questo atto di riconoscer l' esistenza separata è quel , che rincresce , ed offende l' antico loro Sovrano quando egli spera ancora, e fa forza, e combatte per ridurlo alla sottomissione; ed è stato in ogni tempo cagion di querele , di rancori , ed infine di spietate , e sanguinose guerre .

Vengo a dirne la mia opinione ; ma non avendo incontrato tra pochi libri , che ho sotto gli occhi chi n' abbia dati precisi insegnamenti mi bisogna crear espressioni nuove per spiegarmi con chiarezza .

Dico adunque , che gli atti , co' quali pare , che si faccia mostra di riconoscer la Sovranità territoriale sono di due classi assai diverse tra loro . Chiamerò l' una *ricognizione necessaria* , e l' altra *ricognizione volontaria* .

Comprendo nella prima classe tutti quegli atti , *Definiz. I.* che per forza ed inevitabilmente sono i neutrali astretti a fare se bramano continuar la pace ed il commercio con chiunque o legittimamente , o illegittimamente stà in possesso di territorio, ed ha forza armata in terra o sul mare : i pirati , gli usurpatori , i tiranni , i ribelli vanno in ciò del pari colle legittime Sovranità . Tali atti sono il tollerar le visite in mare fatte da' legni armati di coteste genti ; l' esibire ad esse entrando ne' loro porti le proprie patenti ed altre carte di mare ; salutar le loro fortezze ; pagar i dritti imposti ; ricorrere ai loro magistrati per giustizia ;
chie-

chiederne e riceverne i salvi condotti ; ricevere le lettere , o ammetter persone da coloro spedite a trattar cose concernenti alla continuazion della pace , e della buona armonia , tollerare i titoli , che in coteste lettere si arrogassero ; vietare ogni atto d'ingiustizia , o di crudeltà verso di loro , credere alla loro fede , e ferbar quella , che ad essi si dà . Tutte le suddette cose , ed altre poco dissimili vengono invero comprese sotto la general formola usata dal Coccejo , che i neutrali *sieguano , e riguardino solo alla presente possessione* . Ma sonovi altri atti da non poterli se non se stirciacciando ridargli sotto la stessa formola , e che pure appartengono alla *ricognizion necessaria* ; giacchè non praticandogli si romperebbe subito la buona armonia . Tali sono l'ammetterli dal neutrale ne' proprij porti i legni mercantili di coloro¹ ; aver per buona la patente di cui vanno muniti ; accogliere anche le loro navi armate in caso di tempesta o d'altro bisogno ; vendere e commerciare con essi tutto quel , che non è controbando di guerra ; ricever la moneta da essi coniatà sul piede d'ogni altra moneta straniera , cioè valutata per l'intrinfeco suo ; accordar l'asilo del proprio territorio alle robe (non di controbando di guerra) , e alle persone disarmate , che vengono a ricoverarvisi , ed altri atti simili d'umanità .

Definiz.
II.

Per l'opposto sono atti di *ricognizion volontaria* tutti quelli , senza i quali pur si continuerebbe la pace , il traffico , la corrispondenza . Tali sono il rice-
ver

(1) Molti savj Principi nell'accogliere ne' loro porti le navi de' sollevati , le obbligano ad abbassar la bandiera da essi affunta . Così distinguono l'atto d'umanità dall'atto di ricognizione .

ver da' sollevati Ambasciatori, o Inviati decorati di pubblico carattere rappresentante; accordar a' medesimi cerimoniale, onorificenze, rango, etichetta. Spedirne in contracambio ad essi; usar nelle aringhe, o nelle lettere que' titoli; che coloro si assumono; stipular convenzioni e Trattati quantunque non fossero d' alleanza, ma solo di navigazione, di commercio, di tariffe. E sono parimente atti di *volontaria ricognizione* il concedere alle loro armate il libero transito sul territorio neutrale non nel caso di retrocessione, ma mentre vanno ad attaccare il loro avversario; il permettere loro di far leve d' uomini, o di marinai, ed altre consimili cose, che secondo ho altrove detto * * *v. p.*
 non rompono la promessa neutralità, se si concedono *179, 6*
 ad ambedue le Potenze guerreggianti. *p. 326.*

Premessa così importante distinzione divien facile il poter convincentemente dimostrare la verità di questa general teoria, che *tutti gli atti di ricognizione necessaria praticati con qualunque classe d' illegittimi possessori non offendono l' amicizia verso il legittimo Signore, nè violano i doveri della neutralità; ma per contrario gli atti di ricognizione volontaria l' oltraggiano.*

Per pruova della prima parte non solo potrei dire esser la necessità una legittima scusa, ma posso ben anche sostenere, che tutti quegli atti quanto si voglia moltiplicati e replicati, mai non inducono, nè costituiscono il vero legale riconoscimento d' una legittima Sovranità. Quel che operasi per necessità non fa argomento ¹. Il cedere alla forza non pregiudica

B b b

al-

(1) *Que propter necessitatem recepta sunt non debent in argumentum trahi.* Dig. de Reg. Jur. l. 162.

alla ragion di veruno , e tanto è il cedere per inferiorità di forze , quanto il cedere perchè non si voglia sviluppare ed impiegar la propria forza , allorchè niente obblighi ad impegnarsi a tanto .

Ma il più forte argomento lo fornisce l' esempio dello stesso Sovrano guerreggiante co' ribelli suoi . Non potrà mai egli evitare d' accordar loro i sopra indicati atti di ricognizion necessaria . Se gli bisogni convenir con essi cartello di cambio de' prigionieri , armistizio , tregua , capitolazioni di fortezze rese , salvicondotti , conferenze per la pace , e quanto infine giova a far cessar le straggi , e ristabilir la quiete , non potrà dispensarsi dal praticargli con essi . Or con qual fronte biasimerebbe ne' suoi amici neutrali quello stesso , ch' egli non schiva di fare ? E se fatto da lui non pregiudica al suo dritto , qual tema avrebbe di ricever pregiudizio dal fatto altrui ?

Che se in cosa tanto chiara io mi volessi anche più dilungare dimostrerei esser tutti gli atti enumerati di sopra tra' necessarj , non già ricognizion di dominio , ma di semplice possesso ; atti non d' alleanza , nè d' amicizia , ma d' umanità , di fede pubblica , di natural desio del bene della spezie umana ¹ .

All' opposto poi sono veri atti di ricognizione dell' indipendenza , e dell' ammissione al rango delle Sovranità gli enumerati nella seconda classe . Non si può

(1) *Ego publicam fidem appello , quæ inter piratas sacra est . Quintil. declam. CCLXVII.*

Nobis cum Faliscis , quæ pacto fit humana societas non est : quam ingeneravit natura , utrisque est , eritque . Tit. Liv. L. V. c. .7.

può per verità dire, che da tali atti usati da un estraneo neutrale verso i ribelli, gli usurpatori, gl' illegittimi possessori s' arrechi il minimo pregiudizio ai dritti del legittimo padrone¹; perlocchè certamente non s' offende la giustizia praticandogli. Ma s' offende altamente l'amicizia con lui, a cagion che si viene a dar coraggio e spirito ai sollevati, si mostra verso di loro una eccedente amistà e deferenza, e soprattutto si trasgredisce il primo dovere della neutralità, cioè quello di non dover far cosa nuova, ma perseverar nell' usato. Si riconosce per dismembrato uno Stato, che prima riguardavasi come unito; si riconosce una nuova Sovranità non prima esistente nel mondo: queste sono innovazioni recate allo stato primiero; dunque illecite ai neutrali.

Sono agevoli a dedurre le conseguenze derivanti da' principj finora da me stabiliti, e perciò m' astengo dal farne più lungo discorso. Solo tre cose importanti piacemi avvertire. La prima è, che quando un Sovrano stipulasse un Trattato d' amicizia, e di commercio con un popolo *insurgente* e sollevato non per dar dispiacere al loro antico Sovrano, ma perchè crede estinto, e cessato il legittimo dominio di lui su quel popolo, e cotesto Sovrano se ne offendesse, la controversia cade sul fatto, e non sul dritto; cioè sul giudicare se effettivamente potean dirsi a quell' epoca già sottratti gl' insurgenti dal primiero dominio,

B b b 2

e ri-

(1) *Inter alios factam transactionem absenti non posse facere præjudicium notissimi juris est neque enim si te absente divisionem fecerunt, aliquid juri tuo derogari potuit.* Cod. Lib. VII. tit. 60. l. 2.

e rivendicati in libertà; il che dipende dall' esaminare la natura della costituzion politica di quello Stato, i dritti naturali del Principe, o del Senato, che con lui divide l' autorità sul popolo ¹, i fatti avvenuti, la verisimiglianza, e la possibilità del ritorno volontario, o forzato all' antica soggezione.

Alla seconda cosa, di cui mi vien in pensiero di qui ragionare mi stimola un caso in tutto nuovo nella storia umana di fresco avvenuto. Si era voluto da un principal magistrato d' una celebre Potenza stipular Trattato di reciproci vantaggi con una nazione sollevata riguardandola però come per anche ribelle, e perciò si era pensato aggiungere la condizione, che allora dovesse aver vigore il Trattato, quando nel giuoco delle vicende umane giungessero i sollevati ad esser riconosciuti per indipendenti dallo stesso loro antico Sovrano. Merita esame, se un patto così concepito dalla parte del neutrale oltraggi l' amicizia di lui verso il Sovrano de' sollevati. Ai giureconsulti della più celebre Università de' tempi nostri non è forse sembrato offensivo: io credo, che diversamente ne avrebbero opinato que' vecchi giureconsulti Italiani, dagli
scrit-

(1) Ne' paesi di forma repubblicana, o quasi tale, rimarchevole è la libertà conservata dagli individui di stare, o di sciogliersi dal vincolo della cittadinanza. E' bella a questo proposito l' esclamazione del più illustre repubblicano, e del più saggio, e virtuoso: *o jura praeclara atque divinitus jam inde a principio Romani nominis a majoribus nostris comparata! . . . ne quis invitus civitate mutetur, neve in civitate maneat invitus. Hec sunt enim fundamenta firmissima nostrae libertatis, sui quemque juris & retinendi, & dimittendi esse dominum.* Cicero Orat. pro Balbo c. 13.

scritti de' quali son furte le Pandette, e molte decisioni Imperiali del Codice. Avrebbero in esso ravvisato chiaro quel tanto detestato *voto di desiderar la morte* ¹. Il sottrarsi dal dominio è la morte morale delle Sovranità. Or quando si contrae col non legittimo padrone, il qual dispone di cosa aliena, ed il patto non riguarda un caso semplicemente previsto tra' possibili, ma un caso desiderato per giungere a conseguire il godimento de' scambievoli vantaggi, qual di essi non l'avrebbe condannato come prematuro, contrario alla probità, e al buon costume ²? Dall' agognare al cooperare è così proclive il passo; è tanta la spinta della tentazione, che non può la delicata, e candida amicizia non restar offesa da una stipulazione fondata tutta sul più funesto augurio della sorte dell' amico. Ma sento già rispondermi: quegli antichi eran Pagani auguriosissimi, e noi siamo Cristiani, e non crediamo agli augurj. Non hò chè replicare.

Per terzo avvertirò, che quantunque io abbia detto di sopra * poter un neutrale bramoso di dar manifesti segni di cordiale premura ad un Principe impegnato in guerre intestine, vietar ai suoi sudditi il commercio de' comestibili co' ribelli; pure se essi ne avessero urgente bisogno, farebbe il negarglieli un

* V. p.
363. nota 1.

(1) Vedasi la Dissertazion di Errico Coccejo *de Voto Captandæ mortis*, che è la LIII. del Tomo II. *Disput. Curiosar.*

(2) *Ceterum, si adhuc vivat, improbum esse Julianus existimat eum, qui sollicitus est de vivi hereditate.* Dig. l. xxxviii. Tit. 5. l. 2. §. 2.

Prematura est enim spes collationis cum adhuc vivat is, cujus de bonis debetur. Dig. L. xxxvii. Tit. 6. l. §. 21.

un atto di crudeltà eccessivo , ed avrebbero i sollevati dritto di stizzirsene , e cessar di riguardarlo come neutrale. Che se mi si opponesse l' autorità de' Trattati di pace del secolo passato rammentati di sopra * , ne' quali incontrasi il patto di non dar comestibili ai ribelli de' contraenti , e la storia non fa motto di doglianze fattesene da' ribelli , risponderò colla storia anche io , che coteste promesse furono date per lusingare , e buttar polvere agli occhi di chi ansiosamente le chiedeva , ma in verità non furono mai osservate , ed il finto neutrale seguì ad aver occulta amicizia , fomentare , e soccorrere i ribellati , i quali perciò non si dolsero delle vane , e non sincere promesse contro di essi fatte in que' Trattati . Ma riman sempre vero , che per qualunque abominio possa un neutrale nell' interno del suo cuore avere del misfatto d' una ribellione , se egli trovisi aver adottato il partito della neutralità , non può combinarlo cogli atti esterni della sevizie , dell' odio , delle offilità .

* *V. p.*
354. *no-*
ta 1.

§. VII.

Del dritto competente ai guerreggianti sul controbanda di guerra fatto da' neutrali .

Vengo sù questo articolo a dir cose tanto lontane dagli insegnamenti degl' autori , dalla pratica attuale , dal tenore di tutti i Trattati , che con rammarico preveggo la sorpresa , e la contraria prevenzione ne' pochi lettori , che mi contento d' avere * . Pure cotesto prevedere non mi sgomenta all' intutto . Ho tanta fiducia nella loro ragionevolezza ,
che

* *Contentus paucis lectoribus. Horat. serm.*

che se vorranno pazientemente leggermi e seguire il filo del mio raziocinare, m'aspetto a vedergli alla fine convenire con me nella verità delle mie asserzioni; ed io spero poter loro indicare donde sia derivato, che l'uso abbia traviato tanto dalla ragione, e dal dritto.

Io son persuaso non potermi contrastare, che ogni giurisdizione è circoscritta dal territorio, fuori del quale cessa intieramente: come per contrario è tanta la forza della Suprema Potestà sul proprio territorio, che vi rende egualmente, ed indistintamente a se soggetti chiunque vi s'incontri a dimorare.

Ciò essendo vero, non può cader controversia, che quando un neutrale sia sorpreso carico di generi di controbando di guerra dentro il territorio d'uno de' guerreggianti con manifesta intenzione di condurlo all'avversario, e non possa allegar giusta scusa d'aver ignorato il cominciamento delle ostilità, o dell'assedio di qualche piazza¹, il Signore del territorio avrà su di lui pienissima giurisdizione, e potrà foggettarlo alle stesse pene minacciate ai sudditi suoi, salvo però il caso di qualche particolar convenzione²,
o la

(1) Di quali dritti si abbiano contro chi conduceva viveri ad una fortezza ignorando, che fosse già stata cinta d'assedio, o contro chi conduceva munizioni da guerra ad una Potenza, che credeva ancor in pace colle altre, ragionerò di qui a poco.

(2) Ho di sopra alla p. 362. nella nota rapportato il veramente strano patto d'un Trattato tral Portogallo, e l'Olanda, nel quale il Portogallo si contentò di tollerare il controbando di guerra. Non ho notizia d'altri esempj simili di
fi-

o la grazia di qualche speciale salvocondotto , che si trovasse avergli fatta .

Per territorio del guerreggiante si deve intendere non solo l'antico suo , o de' suoi alleati , ma tutta quella parte di territorio del nemico , che colle sue armi avesse occupata ; perciocchè dovendo i neutrali attender soltanto all'attuale possesso , e non al titolo * , basta , che egli in quell'atto ne sia il possessore , per potervi esercitar giurisdizione , e far valere il rigor delle sue leggi sù chiunque vi sta dentro o a dimora , o di passaggio .

Per territorio si deve intender ben anche quel mare , che non può chiamarsi mare libero ed aperto , o perchè s'accosta tanto al lido , che da terra col cannone può esser dominato , ovvero perchè essendo golfo , i cui lidi appartengono tutti allo stesso Sovrano , non è di passaggio altro , che per andar sulle terre di esso 1 .

Fin qui non credo aver contraddittori . Ma se il controbandiere colla merce stassero ancora sul terri-
to-

stipulazioni generali nella storia , ma molti ce ne fornisce di particolari salvi condotti . Il cuor benefico ed umano d' Enrico IV. spesse volte nelle guerre civili della Francia consentì a lasciar entrar viveri nelle città , che teneva assediato ; e di certi soccorsi , che più particolarmente riguardano l'umana miseria (come sono i medicamenti , e quanto bisogna agli ospedali) oggi è divenuta così frequente la concession del trasporto , che si può dir convertita in consuetudine dell' Europa civilizzata .

(1) Nel seguente capo più distintamente spiegherò quali siano le condizioni , che costituiscono il mar libero , ed il mar chiuso , e la differenza tra' golfi , e gli stretti .

torio del loro natural Principe , ovvero nel terrorio d'altra pacifica Sovranità qual dritto vi avrà il guerreggiante ? Dico asseverantemente non competergli niuno di quelli, che costituiscono giurisdizione. Par- mi facile il dimostrarlo. Per niun verso nè la merce , nè il conduttore di essa possono chiamarsi sudditi suoi ; dunque non gli compete sù di loro quel dritto, che un Sovrano ha in stato di pace. D'altra parte non può esser mai in stato di guerra un Sovrano contro un semplice privato : per esservi , bisogna , che vi sia già guerra tral Sovrano , e tutta la nazione , di cui quel privato è membro ; ed a giungere a questo punto convien , che preceda tutto quel , che poi rende legittime le guerre . Ma tra un Sovrano , ed un privato altro non può naturalmente esservi se non che o giurisdizione , che sù di lui si eserciti , o repulsa d'istantanea aggressione ¹ , o finalmente una illegale violenza , che se gli usi . Abbi- am mostrato non esservi giurisdizione nel guerreggiante sul neutrale controbandiere . Neppure può dirsi , che vi sia urgenza di respinger un atto nocivo ; perchè ad impedirne l'effetto basta ritenere la merce , e le persone , nè vi è fretta intrattenibile di confiscarla , e di

C c c

pu-

(1) Il caso dell'istantanea aggressione esclude ogni varietà di stato, e di condizione: l'amico, il nemico, il suddito, il non suddito si eguagliano nel caso di tentata violenza: *vim vi repellere omnes leges, omniaque jura permittunt*. Dig. ad leg. Aquil. l. 46. Ma per potersi ciò ammettere si richiede una urgenza, ed un'angustia di tempo tale, che non ve ne avanzi per poter invocar in difesa la legittima autorità. *Eum igitur qui cum armis venit possumus armis repellere, sed hoc confestim, non ex intervallo*. Dig. lib. XLIII. Tit. 16. c. 3.

punirle. L'arrestare non è atto di giurisdizione, come il volgare degli uomini falsamente crede ¹. Si può esercitar l'arresto sul non suddito; si può fuori del territorio; si può ovunque l'urgenza lo chieda per custodia delle leggi, dell'umana quiete, del buon ordine, della giustizia. Ma trall'arrestare, e il farsi giudice vi è differenza infinita. Dunque se si facesse di più dell'arresto si farebbe una violenza, si commetterebbe una prima ostilità contro quel Principe neutrale, che è il solo Sovrano del controbandiere, il solo giudice, il solo vindice de' delitti commessi da costui.

A me par dunque chiarissimo, che il guerreggiante, dopo eseguito l'arresto del controbanda di guerra, e de' conduttori di esso, debba rivolgersi al Signore del territorio ove fù trovato, e da lui attendere la soddisfazione completa della violata neutralità per fatto di cotesti privati. Se non ottiene ripa-
ra-

(1) Di tutti gli errori volgari non ve n'è alcuno, che produca peggiori effetti, quanto l'ignoranza di questa verità legale, che l'atto di visitare i luoghi, e quello d'arrestar le persone non sono atti di giurisdizione, ma di semplice custodia publica diretti a non lasciar sparir le tracce de' delitti, e ad impedir, che si sottraggano i delinquenti dalla legitima autorità. Pure l'Europa da molti secoli è piena di questa maliziosa, e volontaria ignoranza, e geme sotto agli sconcerti, che ne sieguono. In vano han fatto i Sovrani stessi veder l'esempio d'esser essi, ancorchè conosciuti, arrestati dalle sentinelle, cieche esecutrici degli ordini del loro uffiziale. Questo decisivo esempio non istruisce, non persuade, e si siegue ad insolentire contro gli esecutori degli ordini, si domanda la punizione de' custodi delle leggi, e non di rado s'ottiene.

razione allora l'affare diventa contesa tra Sovrano, e Sovrano, e può la confisca del controbando esser un primo legittimo atto d'ostilità, il quale neppur farebbe il primo, giacchè l'aver il neutrale protetto un controbando di guerra tentato farsi dal suddito suo in danno d'un de' guerreggianti, e poi denegata la soddisfazione è la vera prima offesa.

Ma se l'ottiene non ha più altro da chiedere: e per qualunque rigoroso castigo esigga, certo non potrà mai nè pretender di confiscar egli il controbando, nè domandare, che si ceda a lui il controbando di guerra. Non può confiscare, perchè questa pena essendo seguela d'un giudizio sarebbe atto di giurisdizione. Non può richiedere al Sovrano del reo di controbando l'abbandonarglisi la merce arrestata, perchè se ciò gli concedesse il Sovrano neutrale verrebbe ad offendere, ed a mancare all'imparzialità riguardo all'altro guerreggiante, somministrando per questa via munizioni da guerra all'un de' due. Con quanta ragione potrebbe quegli sospettare la simulazione, e l'occulta collusione nascosta sotto cotesti finti rigori di confische?

Aggiunge peso al mio dire il riflettere che ogni Sovrano; il quale si risolva a restar neutrale pubblica con un Editto questa sua intenzione ¹. In esso suole

C c c c 2

im-

(1) Potrei citar innumerabili esempj d' *Editti di neutralità*, ne' quali incontrasi siffatto divieto; ma mi contenterò riportar le parole di quello pubblicato a dì 19. Settembre 1778. dal Rè delle Sicilie in occasione della guerra attuale. In esso all'articolo III. si legge: *Proibiamo ai nostri sudditi sotto le pene espresse all'articolo I., imbarcare in qualunque forma marinari, o soldati per servizio delle nazioni in guerra, e*
pa-

imporre ai sudditi suoi la rigorosa astinenza dal dar soccorsi d'arme ai guerreggianti : minaccia le pene, e i gastighi ; e se tra questi vi è la pena della confiscazione, chi potrà contrastarmi, che ad esso Sovrano, e non ad altri s'appartenga il controbanda? La trasgressione commessa dal suo suddito ha offeso lui direttamente ; alle sue leggi si è contravvenuto . L'infulterebbe , e gli mancherebbe di riguardo quel guerreggiante , che non confidasse sulla giustizia di esso.

E qualor anche non si fusse pubblicato Editto speciale dal neutrale, il solo aver dichiarata la risoluzione di voler restar neutrale comprende in se , e contiene come necessaria conseguenza quegli stessi doveri , che negli Editti più distintamente si fogliono enumerare .

Or mi si domanderà se un Principe guerreggiante abbia dritto d'arrestar il controbanda di guerra anche sul territorio alieno . Rispondo, che quando abbia morale sicurezza d'esser bastevole il solo avviso datone al Signor territoriale per impedirne il corso, e l'effetto, convien ch'egli s'astenga da un atto, il quale ha sempre aria di violazion del dominio territoriale . Ma quando non se ne abbia la sicurezza , dico esser sempre lecito l'arrestar il controbanda ovunque si trovi, sì perchè avendovi sommo interesse il guerreggiante, il caso del tentato controbanda s' eguaglia a quello d'una istantanea ed improvvisa aggressione ; sì perchè questo primo atto di poco riguardo vien subito riparato, e medicato dalla consegna, che il

parimente l'imbarcare e trasportar armi, polvere, e tutto quel che va compreso sotto nome di controbanda di guerra per conto e servizio delle nazioni in guerra.

il guerreggiante fa de' rei , e' della merce in potere del loro natural giudice , e Sovrano .

Il caso di cui ragiono , in terra non è impossibile ad incontrarsi , ma è raro ¹ . Sul mare è sempre . Una nave neutrale carica di munizioni da guerra , o di viveri verso un luogo assediato , se è incontrata in mare aperto , solo coll' arrestarla si può aver certezza , che non prosiegua il suo cammino . Sicchè l' arrestar navi con controbando non è violazione della bandiera , non è ingiuria fatta al Sovrano di quella ; ma il riguardarle poi come preda , il voler giudicarne la legittimità , il confiscarle è violazione dell' altrui dritto Sovrano ; è offesa della neutralità e dell' amicizia .

Pure questo ch' io dico , e che mi sembra chiarissimo , è contrario agli insegnamenti di tutti gli autori ² , e , quel che è più maraviglioso , al conve-

DU-

(1) Si è soluto incontrar questo caso allorchè il controbando di guerra sotto la protezione palese , o occulta d' un de' guerreggianti si ammaniva sul territorio di piccolo Sovrano , debole , inerme , come sono molti Principati o Republiche d' Alemagna , e d' Italia .

(2) Il Bynkerfoek * franchissimamente insegna così: *Quæritur quid Jure Gentium liceat nobis ad amicorum nostrorum hostes advehere , vel , quod tantundem est , quid amicis liceat ad nostros hostes ? Quicquid non licet , si amicus deprehendat , optimo jure publicatur , & eo solo absolvitur pœna mittentis amici .* Non riflette neppure all' essenzial difetto di giurisdizione sul non suddito durando la pace col Sovrano di esso . Il Grozio * avea detto con poca differenza lo stesso . Il Vattel * fa di peggio , giacchè dopo aver proposto se si dovessero semplicemente arrestare i controbandi di guerra de' neutrali , o pigliarsegli pagandone la valuta , conclude , che il meglio ,
che

* L. I.

C. 10.

* L. III.

C. I. §. 7.

nuto ne' Trattati. I più illustri giurpublicisti insegnano esser giusta la confisca del controbando di guerra: Primo, come pena, e non avvertono non poterfi punire quando manca la giurisdizione: Secondo, per averlo i guerreggianti dichiarato nel cominciar la guerra, e non avvertono che il manifestar anticipatamente di voler esercitar qualche atto non lo rende legittimo se tale intrinsecamente non è; altrimenti qual atto non diverrebbe legittimo? Terzo, per aver i neutrali dichiarato, che non accorderanno protezione ai loro sudditi rei di controbando, e non avvertono che così si aprirebbe la via ad infinite collusioni tra' neutrali, e i guerreggianti facendosi artatamente cader in mano di colui, che si vuol soccorrere quelle munizioni ed armi, che si fingeva spedire all' altro avversario.

Lo stesso timore di simulazione mi fa dire di non poterfi sostener come consuetudine introdotta; e molto meno stabilirsi per patto ne' Trattati *, che tro-

* *Lib. III. che possa farsi è confiscargli* *. Sarebbe troppo lungo per me, C. 7. §. 113. e noioso per i miei lettori discutere in questa nota tutte le stranezze, che scappano dalla penna del Vattel su questo proposito. La lettura di questo articolo basterà, s' io non m' inganno, a confutarle.

(1) Le antiche Ordinanze della Francia del 1543. e del 1584. stabilivano, che incontrandosi controbando di guerra sopra navi neutrali si potesse prenderlo pagandone la giusta valuta. Io ho di sopra avvertito *, che il voler per forza comprare da chi avesse fatto disegno di vender ad altri la sua mercanzia è sempre una violenza, sebbene non atroce qualora se ne paghi un ragionevole prezzo. Ma il maggior assurdo di cotesto stabilimento non consiste in questo, ma sibbene nell' introdurre una libertà per il neutrali a fornir provvisioni da guerra ad un guerreggiante vendendole a buon prezzo, il che si converte subito in offesa dell' altro guerreggiante.

trovandosi sulle navi neutrali generi di controbanda di guerra, sia lecito al guerreggiante occupargli pagandone il giusto prezzo al conduttore. E che altro farebbe mai questo, se non che allettar i neutrali ad essere gl'incendiarij del mondo, e gli alimentatori d'ogni guerra calpestando il più rigido, non men che il più nobile tra'doveri della benefica neutralità *? * *Vedi s.*

Dico adunque risolutamente, che niuna merce di controbanda appartenente o condotta da' neutrali incontrata in luogo libero, o in territorio alieno può sotto qualunque pretesto restar in possa del guerreggiante finchè non sia rotta l'amicizia tra lui ed il neutrale. Deve tornar in dietro; tornar in mano del naturale Sovrano, il quale gastigando i rei, ha da prender cura, che la merce non vada a veruno de' guerreggianti, ma si consumi o nel suo territorio, o in quello d'altro Sovrano pacifico, ed indifferente.

Ma, non deggio dissimularlo, quel che finora ho detto s'allontana dallo stabilito in tutti i Trattati Pubblici, niuno eccettuatone; avvvegnacchè in essi sempre si ammette per buona la confisca del controbanda di guerra a favor del guerreggiante, che lo sorprende, senza distinzione nè avvertenza al luogo, sul quale trovavasi il controbanda. L'Ubner, il maggior difensore de' dritti de' neutrali, ne fu tanto persuaso, che neppur gli venne in mente d'esaminarne la questione: tanto può l'abitudine delle idee negli intelletti umani. Chè risponderò io a questo consenso universale? Dirò senza spaventarmene, che la conoscenza del Dritto Pubblico non è stata sempre eguale in ogni età e presso ogni nazione. Lenti sono stati i suoi progressi, ed è lontano ancora il ter-
mi-

*p. 12. l'as-
soma 11.
e p. 143.*

mine della sua perfezione. Quanti secoli han vedute le orribili barbarie usate da per tutto su' prigionieri; gli stranieri trattati tutti come nemici ¹; saccheggiarsi, o confiscarsi gli avanzi d'ogni infelice naufragio ²; occuparsi i beni d'ogni straniero morto prima d'esser naturalizzato ³. Sè han potuto universalmente adottarsi per legittimi dritti gli atti più ripugnanti alla compassione, e all'umanità, qual meraviglia ci farà, che non siasi con oculatezza squittinato un atto, in cui mentre si punisce un colpevole solo s'offendono i dritti del suo legittimo Sovrano?

A voler però con accuratezza ricercare l'origine dell'universal costumanza convertita in Dritto ricevuto, io son d'opinione non doverfi tutta attribuire alla prepotenza de' guerreggianti armati sugli imbelli neutrali, i legittimi dritti de' quali sono stati in vèr tante volte calpefati, o messi a cimento da stranissime pretensioni ⁴. Veggo, o veder parmi, doverse-

ne

(1) *Hostis apud majores nostros is dicebatur quem nunc pè regnum dicimus.* Cic. de offic. c. 12.

(2) Era universale in Europa *le droit de Brisage*. Il glorioso Rè delle Sicilie ed Imperator Federico II. fu forse il primo, che pensò ad abolirlo ne' suoi Stati.

(3) E' stato anche comune a molte nazioni *le droit d'Aubaine*, del quale solo la Francia conserva oggi i vestigj.

(4) L'Inghilterra sotto la Regina Elisabetta pretendeva doverli interromper qualunque commercio dagli Olandesi neutrali colla Spagna sua nemica, e lo stesso esigeva da' Danzichesi, e da' Polacchi. Quasi in quell'istesso tempo la Svezia, ed indi la Danimarca pretendevano lo stesso dalle città Anseatiche, e molto fu scritto da giurpublicisti Tedeschi su questa quistione. Nel 1551. gli Olandesi avean preteso, che Lubeca si astenesse in tutto dal commerciar colla Danimarca: ed

ne anche dar in gran parte la colpa alla poco sincera fede de' neutrali, i quali spessissimo o han nutrita occulta inclinazione verso l'un de' due combattenti, o, quel ch'è peggio, han goduto della guerra accesa sperando poter frattanto far prosperare il loro commercio. Perciò non hanno i guerreggianti confidato di veder da essi severamente puniti i proprj vassalli: erano stizziti, e con ragione: poco temevano la cessazione d'una finta amicizia, e quindi non sono stati delicati a rispettarne i dritti. Per altra parte i neutrali sentivano nell'interno del cuore il loro torto, ed essendo la mala coscienza madre della codardia, non ardivano alzar la voce a reclamare il loro dritto, dubitando non solo di non esser ascoltati, ma di trovarsi sbilanciati, ed impegnati poi ad entrar nella guerra, che non metteva ad essi conto di cominciare. Tra' beneficj sommi, che il mio cuore aspetta dall'alleanza, che veggo sempre più andar crescendo, e distendendosi della *Neutralità armata*, non farà l'infimo questo di cominciarfi ad osservarne le leggi con

D d d

leal-

io non finirei mai se volessi enumerar tutte l'eccessive pretese promosse contro ai dritti de' neutrali, giacchè anche quando non si sono autorevolmente manifestate da' guerreggianti, non vi è stata quasi mai guerra, in cui per via di fatto non si siano andate turbando la navigazione, e le faccende de' popoli neutrali sotto frivoli, e mendicati pretesti.

(1) Della poca delicatezza de' neutrali sono anche più frequenti gli esempj nella storia, che non delle prepotenze de' guerreggianti; ed era naturale, che così avvenisse, perciocchè niun Sovrano imbarazzato da una guerra disprezza il rischio di far crescere il numero de' suoi nemici. Gli convien dissimulare, tacere, o a mezza voce lagnarsi, e di questo politico temporeggiamento il neutrale profitta, ed abusa.

lealtà, e rivendicarsene i dritti con fermezza, e con forza. Diverrà, io spero, una teoria generale, che *la confiscazione del controbanda di guerra trovato sopra navi in mare aperto spetta al Sovrano, di cui è la bandiera; come per contrario spetta al guerreggiante se vien sorpreso sul territorio suo, o in mar chiuso a lui appartenente* ¹.

*Nel Tomo II, P. I. dal c. 1. fino al 4.

Così terminerà anche la celebrata questione sul giudice competente delle prede su' neutrali, sulla quale tanto a lungo ha ragionato l'Ubner*, e dalla quale io mi sbrigherò in poche parole nell'articolo seguente.

In tanto mi rimane qui a parlare del caso, che si conducessero munizioni da guerra ad un popolo quando era ancora ignoto, ch'ei fusse entrato in guerra; o si portassero viveri ad una città quando non sapevasi, che fosse stretta d'assedio. Sul che primieramente dico esser cosa manifesta non doverfi gastigar veruno, giacchè l'ignoranza lo scusa; e perciò ingiusto sarebbe l'arresto, e molto più la confisca della merce. Ma ciò non toglie al guerreggiante il dritto di poter obbligarne i conduttori a ritorcer altrove il cammino. Dico dippiù, che non potendo un guerreg-

(1) Non intendo con questo, ch'io dico rivocar in dubbio, che se sian frequenti i controbandi de' neutrali, quel guerreggiante a cui riesce sorprendergli può esigger rifazione della spesa sofferta in tener navi armate in corso per arrestar i controbandi: e sicuramente dal dritto di poter ripeter la rifazione ha tratta origine la confisca fatta quasi in compenso del dispendio sofferto. Ma non si è riflettuto, che là rifazione dovea richiedersi in denaro, e non mai in quello stesso genere di munizioni da guerra, delle quali non può un guerreggiante esser sotto qualunque titolo provveduto da un neutrale.

reggiante per riguardo al suo comodo cagionar incomodo, e danno ad altri, farà tenuto a rifar il dispendio, e la perdita del profitto, che causa al neutrale nel frastornargli il cammino ¹, se pure o col comprar egli allo stesso prezzo la merce, o in altrà opportuna maniera non gli compensa il danno. Questo è l'esatto e rigoroso dovere; sebbene troppo rari esempj dà la storia di tanta scrupolosità nelle operazioni guerriere, che d'ogni incomodo dato ai sudditi d'altro Sovrano si sia tenuto conto. Perloppjù si trattano al pari de' proprj, e si crede aver con ciò fatto l'estremo sforzo della bontà, quantunque la disparità sia grandissima; avvegnacchè i sudditi del guerreggiante debbon tollerar molti incomodi a vista del bene, che all' intiero Stato risulta dal sostenerli una giusta guerra; i neutrali non han verun beneficio da sperarne.

§. VIII.

Del giudice competente delle prede, o degli arresti fatti su' neutrali.

Molto ha discorso l'Ubner su questa celebrata questione, e ben merita la lode d'essere stato forse il primo a romper il ghiaccio delle erronee dottrine, che tenevano in certo modo inceppati e istupiditi gl' intelletti, e gli rendevan persuasi d'apparten-

D d d 2

ner-

(1) Anche i più rilasciati giuspublicisti convengono di questo, che *si milites alterutrius bellum gerentium occasione belli damnum dederunt pacato, ipsi id reparare tenentur*. Sam. Cocc. l. VII. c. 5. §. 789.

nerne il giudizio intieramente ai guerreggianti . Ma l' Ubner o non seppe , o non volle stabilir intieramente le vere teorie .

Io farò breve , e coraggioso . Due posson esser le controversie riguardanti una nave trattenuta . Può dubitarsi se ne sia legitima la bandiera , e la Patente di Navigazione ; e può cader controversia sulla qualità della mercanzia se sia del genere delle vietate , o non sia .

La prima controversia ha luogo in due modi : l' uno quando si dubbita di falsificazion della Patente , o d' essersi questa con poca avvertenza concessa a bastimento , di cui il proprietario , il capitano , l' equipaggio , l' interesse sul carico non fosse d' appartenenza del Sovrano , che concedea la Patente : l' altro , quando non dubitandosi d' esser veramente neutrale la nave , si contende però se sia stata arrestata in mare aperto , o in mare chiuso . E' cosa decisa , che nell' istante medesimo , in cui una nave entra in mar chiuso cessa l' immunità della bandiera divenendo essa soggetta alle leggi di quel Principe , di cui è territorio quel mare :

Nell' un caso , o nell' altro il giudizio certamente spetta al Principe , che ha fatto arrestare il bastimento . Il giudicare se si abbia o nò giurisdizione tocca a quello stesso innanzi a cui dapprima si è condotto il reo ¹ . Quando non è chiaro chi sia il vero

Sovra-

(1) *Sed si dubitetur utrum in ea quis causa sit , ut domum revocare possit nec ne , ipse Praetor debet causa cognita statuere .*
Dig. lib. V. tit. 1. 1. 2. §. 6.

Si quis ex aliena jurisdictione ad Praetorem vocetur debet

Sovrano della nave non s'offende la Sovranità di veruno esaminando le pruove di chi s'asserisce suddito di taluno di essi.

Ma siccome il detto finora è certo, così è del pari indubitato, che per profeguirsi un giudizio sulla controvertita legittimità della Patente di navigazione, non basta sentir soltanto in giudizio il Padron della nave, ed il suo equipaggio (secondo la pratica attuale delle Corti d'Ammiraglià, e de' Tribunali di alcuni Regni d'Europa) ma è necessario renderne consapevole il Sovrano, di cui si asserisce suddito il padron della nave, ed aspettar il legittimo tempo, in cui possa quegli per mezzo del suo Ambasciatore, o Ministro, o almeno del Console intervenir nel giudizio. Ed in vero non ha maggior dritto un privato di reclamare il suo Principe, che questi di reclamare il suo vassallo; e potendo pur troppo avvenire per particolari circostanze, che ad un privato poco premerebbe d'esser rimandato al suo vero Sovrano, ogni lite contestata con lui solo diverrebbe nulla, e lesiva de' dritti del suo legittimo Signore. Io non contrasterò però non esser bastante (quantunque sempre sia di gran peso) la sola assertiva d'un Sovrano neutrale, che riconosca per sua la Patente del legno arrestato, per doverlo subito rilasciare. In siffatto giudizio il neutrale è parte interessata, e non giudice, e perciò il solo detto d'una parte, per quanto autorevole e rispettabile possa immaginarsi, non de-

venire . . . Prætoris est enim estimare an sua sit jurisdictio. . . nam & Legati caterique qui revocandi domum jus habent, in ea sunt causa, ut in jus vocati venient privilegia sua allegaturi. l. 5. eod. tit.

decide la controversia; e spetta sempre al giudice lo squittinarne le ragioni, e le pruove ¹.

Allorchè non si controverte la condizione del bastimento, e si ha sicuramente per neutrale, può non di meno nascer controversia sulla qualità della merce. Due ne possono esser le questioni: l'una se la mercanzia sia del genere de' controbandi, ed inoltre sia in circostanze tali, che costituiscano un controbanda tentato ²: L'altra se la proprietà della merce appartenga al nemico del predatore. La prima controversia ha fondamento ed appoggio sul dritto universale delle genti; la seconda non ne ha veruno, ma si trova aver presa origine dalle moderne costumanze, e dagli Editti promulgati nel passato secolo da talune Sovranità Europee.

Incominciando dalla prima questione il mio ragionamento ripeterò, che il giudicar del controbanda appartiene sicuramente non a chi l'arresta, ed ha interesse che non siegua, ma a quel Principe, sul territorio di cui in terra, o in mare chiuso siegue l'arresto; e se vien fatto in mare aperto dico, che ogni nave in mare aperto continua ad esser territorio

(1) Il giudizio della legittimità della bandiera è simile al giudizio *de statu hominis*, nel quale han da far parte in giudizio non meno il servo, che chi se ne afferisce padrone: non escludendone chi sosteneffe, che que' due colludano tra loro. Perciò oltre al Padrone della nave, ed al Sovrano, di cui egli si dice suddito, ha parte nel giudizio anche il predatore.

(2) Potrebbe un genere indubitamente vietato, come è la polvere, gli schioppi, i cannoni non esser controbanda o perchè non si conduceva al guerreggiante, o perchè s'ignorava, che quegli a cui spedivasi fosse già entrato in guerra.

rio di quel Sovrano , da cui nelle legittime forme ¹ , ha ottenuta la Patente per navigare .

Falso ed infostenibile assunto sarebbe il pretendere d'esser divenuto legittimo giudice dell'arresto il Sovrano del predatore , qualora ne' suoi porti siasi condotta la nave arrestata . La forza adoperata da un giudice a farsi condurre taluno avanti di se non gli conferisce quella giurisdizione , che naturalmente non ha ² . Anche è frivolo pretesto per erigersi in giudice d'un non suddito l'allegarne per iscusar il lungo tempo , che scorrerebbe ad aspettar , che il legittimo Sovrano della nave arrestata decidesse sulla verità del controbanda , quando la nave si trovasse condotta in dominio alieno , e lontano dal suo . Un siffatto ritardo nuoce a chi è trattenuto , nè dà fastidio veruno a chi lo trattiene . Egualmente è cosa mal imaginata l'opporre le difficoltà , che s'incontrerebbero a far passare la nave arrestata dagli Stati del guerreggiante a quegli del suo natural Sovrano . Non ve n'è necessità . Ogni Principe può delegar la sua giurisdizione , e non vi sarebbe inconveniente veruno , che un suo Ambasciatore , o Ministro , o Console decidesse e sentenziasse sopra i sudditi suoi , tantopiù quando costoro non per loro voglia , ma a viva forza sono stati tratti in un porto

(1) E' concessa nelle legittime forme la Patente quante volte il prezzo del bastimento appartiene ai sudditi di chi dà la Patente , ed il capitano della nave con buona parte dell'equipaggio è di sudditi suoi , giacchè allora il profitto del nolo ricade tutto o quasi tutto ai suoi vassalli , come più diffusamente spiegherò nel capo seguente .

(2) *Si cum restitisset quivis ex litigatoribus , viribus Præture compulsus est , nulla jurisdictio est .* Dig. lib. V. tit. 1.1.2.

to dove non aveano destinato d'andare . E se si dicessero non doverfi confidare un giudizio di rilievo alla poca espertezza ordinaria ne' Consoli, dico poterfi benissimo concedere dal guerreggiante , e senza pregiudizio della sua regalìa , che il Console si assuma due o trè assessori tralle persone più istruite , ed oneste del luogo ove risiede , per pronunziare con maggior oculatezza la decisione ¹ .

Neppur io m'aspetto , che da senno vengasi ad oppormi (sebben lo trovo scritto in varj autori) che non possa il Sovrano della nave arrestata esser giudice dell'esistenza del delitto di controbando , perchè non sarebbe abbastanza imparziale in un giudizio tra un suo suddito , e quello del guerreggiante , da cui fu fatto l'arresto . Chi non s'accorge poterfi egualmente opporre lo stesso sospetto di parzialità al guerreggiante , allorchè si fa giudice tral suo suddito predatore , ed il neutrale arrestato ? Ma vi son queste notabili disparità in favor della mia teoria e contro la pratica attuale , che ad ogni guerreggiante fa sempre piacere l'acquistar munizioni da guerra in qualunque modo , gode veder privato il suo avversario anche di quel , che non è vero controbando , gode veder arricchiti , e incoraggiti dalle fortunate prede i suoi corsari , e la sua marineria ; ma per contrario al neutrale altro non preme , che la quic-

(1) Ciò ch' io dico ha diggià qualche esempio in Europa . L'Inghilterra fa decidere le questioni sulle prede fatte da' suoi armatori nel Mediterraneo in Livorno ; nè il Gran Duca della Toscana se lo ha per male . Sempre ha da rimaner però salvo l'ultimo appello al Sovrano del Console , che fu giudice in prima istanza .

quiete, e il conservar l'amicizia co' combattenti; e dee naturalmente esser irritato contro que' sudditi violatori delle sue leggi, e dell' abbracciata neutralità, i quali per un meschino profitto proprio mettono a ripentaglio la di lui tranquillità. Molto più imparziale adunque, e più severo giudice sarà il neutrale ne' casi di doverli confiscare i controbandi, che non il guerreggiante, il quale non farà mai severo con imparzialità ¹.

Sono io così convinto dell'evidenza delle cose sopraddette, che non credo potermisi replicar altro, se non che sia vero quanto io dico rispetto ai Sovrani sinceramente neutrali; ma che essendo il più delle volte mascherata la neutralità sotto le apparenze della quiete, mentre si nutrice nel cuore passione, e deferenza per una delle due parti, non meriti un finto neutrale la confidenza d'esser lasciato per giudice di quel privato, che ha commesso atto offensivo degli interessi d'altro Sovrano, il quale tenendolo già nelle sue forze è in istato di punirlo, e di trarne vendetta senza aspettarla da mano d'altri.

Per rispondere a tal discorso mi basta il protestarmi, e dichiarare di non aver io in tutta la presente opera pensato mai a ragionar d'altri, fuorchè de' sinceri, e virtuosi neutrali: la qual mia intenzio-

E e e ne

(1) Le cose avvenute durante le guerre marittime del corrente secolo non mi smentiscono. Si son veduti con scandalo i giudici de' *Consigli delle prede* interessati negli armamenti de' corsari di loro nazione. Qual equa sentenza potevasi aspettare da chi era giudice, e parte nel tempo medesimo? Rimando i miei lettori a ciò, che più a lungo ne dice l'Ubner nel luogo di sopra citato.

ne è stata così palese, che ho potuto dispensarmi dal farne espressa dichiarazione. Ma de' finti neutrali qual discorso mai avrei potuto tessere, quali doveri indicarne, quali teorie di dritto stabilire? Sono costoro non più amici del guerreggiante, ma nemici dissimulati, e sofferti da lui per effetto di politici riguardi. Tali essendo, quando un guerreggiante non rispetti gelosamente qualche lor dritto, non è più questa una violazione del gius d'un amico, ma una specie di ripresaglia, una ostilità ben meritata dopo l'infida, e sospettosa condotta di quelli. Soffraula essi pure con pace quando se l'abbian meritata: ma chiunque vorrà poi convertir l'eccezione in regola generale; chi vorrà presumer la cattiva intenzione senza averne pruove; chi vorrà trattar ogni neutrale come un supposto occulto inimico turberà tutto il sistema della morale, e del dritto universale; farà regnar la prepotenza sulle ruine della virtù, e sul confuso caos d'una perpetua diffidenza, ed animosità.

Abbiasi adunque per fisso e fermamente stabilito ciò, che l'Ubner ebbe l'oculatezza d'indicare, ma gli mancò il coraggio di svelatamente sostenere ¹, che *della legittimità degli arresti delle navi, e del-*

(1) Ho pagato il tributo della meritata lode al Danese Ubner per aver egli con evidenza mostrata l'assurdità della pratica attuale d'Europa ne' giudizj delle prede appartenenti ai neutrali fatte in mare aperto, e l'incompetenza manifesta de' tribunali del predatore *; ma non posso sfuggire di censurarlo sopra due cose rilevantissime; la prima, di non aver egli fatta mai distinzione tralla controversia che nasca sulla verità e legittimità della Patente, e la controversia sulla qua-

e delle merci fatti o in terra dentro i dominj di talun Principe neutrale, o in mare aperto, il solo com-

E c e 2

pe-

qualità vietata o non vietata della merce: onde non ha avvertito, che di quella è natural giudice il Sovrano del predatore, di questa il Sovrano del predato. La seconda, sugli espedienti proposti da lui come ragionevoli, ed efficaci a restituire al legittimo giudice il giudizio delle prede *. Due mezzi egli propone, cioè o di trattarsi la controversia ministerialmente tralle Corti de' rispettivi Sovrani evitando ogni giudicatura di magistrati, o di formarli ne' porti, ne' quali si trovi condotta la preda un tribunal combinato, e misto di persone prescelte da ambedue i Sovrani con giurisdizione ad essi espressamente delegata per poter decidere le questioni. Ambedue cotesti modi sono infelicamente imaginati, ineficacibili, e sottoposti a gravissimi inconvenienti. Il far trattar ministerialmente affari contenziosi de' privati dipendenti da pruove di fatto da doverli sempre legalmente dedurre secondo la forma, e lo stile giudiziario, è la peggior via di tutte. Impegna i Sovrani: ne inaspisce gli animi: eterna la decisione: cimenta, e spinge alla rottura della pace per un oggetto in se stesso di poco rilievo se s'imprende a trattar con calore, o lo fa cader nel disprezzo, e poi nel totale oblio se si maneggia con freddezza d'uffizj. Ciò bastimi aver detto sul primo espediente proposto.

Il voler poi combinar un tribunale composto da' Delegati di due Sovranità indipendenti tra loro, è ingiusto, poichè si viene a dar tanto valore al dritto di chi non ne ha veruno, quanto a quello di chi lo ha chiaro ed indubitato. Inoltre se non fosse eguale il numero de' votanti nominati dall'una parte, e dall'altra sarebbe evidente il disequilibrio, ed il vantaggio di chi vi pone maggior numero di giudici. Ma anche nell'egualità del numero sempre avrà preponderanza il Sovrano, sul cui territorio essi dimorano, e perciò temono d'irritare. Finalmente quando la somma imparzialità prevalesse in loro ad ogni altra umana contemplazione, come, da chi,

* *Al lib.*
II. c. 2.
S. 2., e 3.

perente giudice è il Sovrano, di cui sieno indubitatamente sudditi i conduttori di esse.

Vengo finalmente alla moderna, e tragli antichi Greci e Romani non intesa questione di chi abbia ad esser il giudice della legittimità degli arresti, e delle prede di quelle merci non di controbando di guerra, ma d'innocente uso, che incontrinsi ad esser condotte da' neutrali, delle quali però la proprietà si suppone appartenere ai nemici di colui, che le fa intercettare.

E' noto a tutti d'essere ne' secoli d'oscurità, d'ignoranza, e di sconvolgimenti, ne' quali languì l'Europa trall'anno mille, e il mille e trecento nata una opinione, che i sudditi d'un guerreggiante potessero legittimamente impossessarsi delle merci de' loro nemici trovandole imbarcate sopra nave amica in qualunque mare. Mi riferbo nel capo seguente a palesare le cause, le origini, le varietà avvenute su cotesta assurda, e vituperosa opinione, della quale rimangono grandi e moleste reliquie e nella persuasione degli uomini, e negl' insegnamenti degli autori, e, quel ch'è peggio, negli editti di alcune Sovranità. Qui non ho bisogno di dirne altro fuorchè d'esserfi in seguela di tal opinione formato presso varie nazioni un codice delle regole, secondo le quali si
do-

chi, e per qual mezzo si dirimeranno le parità d'opinioni, che speffissimo avverranno nel sentenziare? Se alle suddette cose avesse l'Ubner avvertito, forse senza ritegno avrebbe profferito ciò, che nel cuore ascondeva, e restituito per intero al Sovrano del neutrale il dritto, che solo incontrastabilmente ha di giudicar egli se il suo suddito abbia mancato o nò ai doveri della neutralità.

dovea esaminare, e discoprire il vero proprietario di coteste merci; e non è meno assurdo, e mostruoso cotesto codice di quel, che fosse la pretensione del dritto di violar la bandiera amica. Delle controversie sul vero proprietario della merce se mi si domanderà chi abbia da essere il giudice secondo i dettami del puro, ed universal dritto delle genti non scritto, risponderò imprima, che se la nave trovisi spontaneamente, o per caso fortuito di mare, entrata ne' dominj del guerreggiante, { che sarebbe il solo caso, in cui qualche rigoroso dritto si avrebbe sulle merci spettanti al nemico di lui) il giudice dell'appartenenza delle suddette merci sicuramente è il Signore del territorio: ma trovata la nave in mare libero rispondo francamente, e subito non poterne esser giudice nessuno. Dove non v'è controversia non vi può esser giudizio: dove non v'è giudizio, non vi è giudice neppure. L'occupar in quel luogo le merci appartenenti a chicchessia, ma *coperte della bandiera neutrale*, è prepotenza; e quando si è usata la prima violenza nè io, nè verun uomo di senno, ed ingenuo potrà poi dire quante, e quali altre violenze si vorranno commettere. Non occorre cercar dunque il legittimo giudice d'un giudizio, che per dritto naturale legittimamente non può esser giammai.

Ma se non esiste un siffatto litigio per dritto universale, può ben esistere per effetto d'una particolar convenzione. Ve n'è un esempio ne' Trattati antichi, e poi rinovellati tralla Francia, e le Città Anseatiche*. Han potuto coteste Città rinunziare all'immunità della loro bandiera, e per conseguenza

non

* V. s. p.
366.

non è affurda, nè illegale una tal 'convenzione, sebben faccia eccezione alla regola generale. Ma poichè ella è una spontanea rinunzia voluta fare da una Sovranità per sue private ragioni, dagli articoli dello stesso spezial Trattato ha da dipendere il saperli qual giudice abbian prescelto i contraenti, come l' abbian concertato tra loro, a quali forme di giudicatura si siano soggettati. Quanto avran convenuto obbliga essi soli, e non fa nè legge, nè autorità, nè esempio ad altri.

Questo bastimi aver detto sulla questione se il giudizio della legittimità d' un arresto spetti al Sovrano dell'arrestante, o a quello dell'arrestato, e quali casi producano differenza; materia finora trattata con incredibile trascuraggine, e confusione d' idee. Ora non posso terminar il discorso di questa parte senza metter in palese la sfrana, e imperdonabile inavvertenza di tutti gli scrittori, e direi quasicchè di tutti gli uomini, nella mente de' quali si scopre fissa, e radicata l' opinione, che un neutrale vivente in pace con tutti, a cui non appartenga nè la nave, o la merce arrestata, nè la nave che l'arresta, non abbia in verun caso il dritto d' esercitar giudicatura sù di esse qualora spontaneamente sian venute in qualche suo porto, o lido. Trovasi ciò insegnato da' giureconsulti, stipulato in non pochi Trattati pubblici ¹, e finanche talvolta annunziato negli editti di neutralità. Pure a dimostrare la grandezza, e l'impor-

(1) Nel Trattato de' Pirenei del 1659. all' articolo XXIII. fu in generale stabilito, che le azioni intentate per prede, spogli, e rappresaglie sarebbero rimandate ai Tribunali del Sovra-

portanza di tale abbaglio io non ho bisogno di far altro, che d'enumerare i principali, e più frequenti casi, ne' quali il Signore territoriale divien legitimo giudice tra due non nati sudditi suoi, e lo è tanto nel caso, che siano guerreggianti, ed avversarj tra loro, quanto nel caso, che l'un de' due si reclami per neutrale, ed amico dell'altro. Eccogli.

L Se il Padron d'una nave arrestata, e condotta per forza in qualunque porto moverà ivi litigio pretendendo, che l'arrestante non sia un legittimo

no, di cui fosse suddito il reo convenuto; nè vi si aggiunse alcuna particolare spiegazione, o riserva. Più particolarmente si parlò nel Trattato del 1714. tralla Spagna, e l'Olanda all'articolo XXI. del caso, che gli Olandesi conducevano ne' porti della monarchia Spagnuola prede da essi fatte su' loro nemici, e si convenne, che i magistrati locali non potessero prender cognizione della validità di coteste prede. Lo stesso fu convenuto tralla Spagna, e l'Imperatore nel 1725. Molti editti di neutralità potrei poi citare, ne' quali i neutrali promettono astenersi dal giudicar della validità delle prede; ma non potendosi presupporre, che con espressioni generali s'intenda rinunziare agli essenziali dritti della Sovranità, coteste espressioni meritano la taccia d' oscure, e mal concepite. Perciò lodevole al sommo mi sembra l'avvedutezza, colla quale nell'editto di neutralità pubblicato nel 1778. dal Rè delle Sicilie, riservò a se ed ai suoi Tribunali nell'articolo V. la giurisdizione di tutte quelle controversie, che potessero insorgere sopra la qualità degli effetti, e mercanzie, legittimità di prede, e d'ogni altro, che per costumanza universalmente ricevuta, e risultante da' Trattati, che sono tralle varie nazioni di Europa potessero insorgere in simili casi colle potenze neutrali, e delle quali la cognizione spettasse ai Tribunali del neutrale.

* *forban, timo armatore, ma un pirata, un ladro di mare* *,
l'umeur
de mer.
 ogni Sovrano del luogo se ne può, anzi se ne deve
 far giudice, per la manifesta ragione che un pirata
 * *Vedi f.* è un publico nemico di tutto l'uman genere *; ogni
p. 106. Principe ha dritto di fermarlo, di giudicarlo, di pun-
 nirlo cogli ultimi supplizj, e liberarne la terra.

Or ricercando chi meriti il nome di pirata in
 * *Vedi il* mare * dico primieramente esserlo colui, che tale si
Bynker- professi inalberando bandiera nera, o altra capriccio-
soek lib. sa, ed ignota, e non riconoscendosi per suddito di
I. c. 17. veruna legitima Potenza. Anche se si asserisse vassal-
 lo di taluna, meriterà d'esser riguardato come pira-
 ta se gli manca in tutto, o è falsa e viziosa la sua
 Patente di navigazione, e la *Lettera di marca*, in vir-
 tù della quale solo può esser autorizzato a corseg-
 giare. Lo stesso farebbe se ricusasse di mostrarla al
 Signore del luogo, o finalmente se fosse spirato il
 termine del tempo concesso in essa.

Pirata anche farebbe se avesse incominciato il
 corseggiare prima della dichiarazion della guerra, o
 se lo continuasse dopo i termini prefissi alla cessazione
 delle ostilità secondo le diverse distanze de' luoghi
 nel Trattato di pace, o di preliminari già concluso,
 e pubblicato.

II. Quando non se gli possa controvertire d'ef-
 fersi nelle legitime, ed usitate forme armato in corso,
 se però nell'esercizio della sua intrapresa avrà tenuta
 condotta degna d'un infame pirata, e non d'un leale
 guerriero, potrà ogni Principe, che l'abbia in sua pos-
 sanza raffrenarne gli eccessi. Così se violando quelle
 leggi, che sono universali, e sacre anche tra' nemici,
 avesse usate crudeltà mostruose, e non necessarie contro
 i ne-

i nemici del suo Principe, potrà un neutrale metter in salvo questi sventurati dalle atroci sevizie di cotesto mostro, e potrà arrestar anche lui stesso. Vero è, che bene farà a consegnarlo al suo natural Sovrano, perchè lo gastighi; e converrà che ritenga i predati da esso nello stato di prigionieri di guerra. Molto più potrà esercitar giurisdizione sù cotesto brutale e perverso armatore s'egli imbattutosi in una nave neutrale ne avesse lacerate, o gittate in mare le carte di navigazione per far sparire i documenti della neutralità del predato. In questo caso il Principe neutrale farà benissimo se rimetterà subito in libertà il legno neutrale senza neppur aprir le porte ad un formale giudizio. Ogni preda fatta da' ladri di mare è per se stessa invalida, e nulla ¹. L'istesso dirò se avesse il corsaro a via di tormenti estorte mendaci deposizioni dall'equipaggio, o commessa per suo profitto altra consimile scelleratezza.

III. Evvi un altro caso, in cui il neutrale può esercitar giurisdizione sù d'un armatore, e dirò ben anche sopra nave regia d'un guerreggiante, ed è questo. Se il Sovrano guerreggiante sostenesse l'erronea e insopportabile pretensione d'aver dritto a poter confiscare non solo le robe de' nemici trovate sopra

F f f

pra

(1) *Hostes sunt, quibus bellum publice Populus Romanus decrevit, vel ipsi Populo Romano. Ceteri latrunculi, vel prædones appellantur: & ideo qui a latronibus captus est servus latronum non est, nec postliminium illi necessarium est.* Dig. lib. XLIX. tit. 15. l. 24. E' noto, che le teorie del dritto antico su' servi si applicano oggi ai prigionieri di guerra. Quindi chi è pirata, o si conduce da tale non fa prigionieri: *piratis aut latronibus capti liberi permanent.* l. 19. eod. tit.

pra nave amica, ma la nave stessa, e l'intiero carico; avvenendo, che in cotesto carico vi fussero merci di sudditi di quel neutrale, nel cui porto è poi stata condotta la preda, il Signore del luogo ha pieno dritto di toglier da mano dell'armatore, e restituir al proprietario suo suddito quella porzione di merci, che avrà dimostrato esser sue. La ragione è evidente, perciocchè la pretensione, che *roba di nemico confisci quella dell'amico* è assurda ¹, non convenuta in verun Trattato tra Sovrano e Sovrano, non accettata mai da' neutrali, contraria al buon senso tanto, quanto all'universal dritto delle nazioni. Occuparla sarebbe dunque un vero ladroneccio. Or quel Sovrano, sul cui territorio giunge il ladro, e la roba involata, e di cui è suddito il rubato, non può negargli l'ajuto della sua autorità per fargliela subito ricuperare. Può solo rimandare al proprio Sovrano il non suo suddito, acciochè da colui sia giudicato. Perciò io penso, che senza inveire contro l'armatore, può benissimo il Sovrano del porto ov' è giunto, ritogliergli quella sola merce, che appartiene ai suoi sudditi imbarcata sopra nave neutrale, senza

za

(1) Gli editti della Francia del 1543., e del 1584., ed ed altri posteriori avean in quel Regno voluta introdurre l'abominevole teoria, che *robe d'ennemi confisque celle d'ami*. Alle grida dell'Europa intiera si era riceduto da essa, quando sotto il ministero di Colbert (soverchio acciecato dall'ingrandimento del commercio della sua nazione) si vide fatta risorgere, e l'esempio ne fu contagioso per altre nazioni. Molte se ne sono liberate con Trattati espressamente stipulati, ma quelle che non ne hanno fatti colla Francia, e colle altre Potenze seguaci della stessa opinione rimangono ancora esposte al rigore di cotest'avania.

za però andar più oltre rispetto al giudicar del dippiù della preda , perchè allora mostrerebbe parzialità¹ .

IV. Finalmente ha sempre dritto un Principe qualunque di far offervar ne' suoi porti , e nel mar chiuso a lui appartenente le leggi sue , e specialmente quelle , che riguardano la conservazione , e la rigida offervanza della neutralità : e quindi ogni armatore , ed ogni nave regia d' un guerreggiante , che vi controvenisse soggiacerebbe alla sua indubitata Sovranità territoriale ; quantunque i riguardi di politica , e di convenienza spesso consiglino a rivolgersi (soprattutto rispetto alle navi regie) al loro Sovrano per attenderne una solenne , ed esemplare riparazione delle violazioni commesse degli uffiziali , o comandanti di quelle .

Ecco i principali casi , che manifestano fin dove s' estenda la giurisdizion territoriale anche su' non sudditi qualora entrino ne' porti , o ne' mari chiusi ; ed è sempre la medesima o che vi siano entrati di buona voglia , o spintivi da contrarietà di tempi , da bisogno di viveri o d' acqua , da timore di forze maggiori , o da altra qualunque necessità . La volontà quantunque costretta da urgente causa è sempre una interna volontà.² . Diverso in tutto farebbe se vi si

F f f 2

fof-

(1) *Culpa est immiscere se rei ad se non pertinentis*. Dig. de reg. jur. l. 26.

(2) Moltissimo han discorso i metafisici tutti , i moralisti , e i giurpublicisti sulla libertà , e sulla coazione della nostra volontà . Non ho motivo d' applaudire alle loro oscure , confuse , e spesso contraddittorie teorie . Anche questo garbuglio è derivato dal

fosse entrato condottovi a forza come arrestato dalle navi da guerra del Signore del luogo; nel qual caso (secondo di sopra ho detto) affatto non vi è giurisdizione, nè dritto veruno. CA-

dal non aver essi mai avvertito, che i gradi della libertà, e della coazione sono quantità *varianti*, e che per conseguenza a volerne parlar con accuratezza bisognava adattarvi il linguaggio della geometria sublime, e ravvisare l'umana volontà come una iperbole in mezzo ai suoi due asintoti la libertà, e la coazione, co' quali essa non giunge a coincidere giammai, non essendovi alcun atto umano per quanto spontaneo si voglia supporre, che non abbia seco misto qualche pochino pochino di necessità, nè per contrario alcuna violenza o coazione tale, che non lasci qualche libertà di sfuggirla: sicchè nè la perfetta libertà, nè la perfetta coazione della volontà esistono in natura. Perlocchè dovea infallantemente nascere una lunga, calorosa, e cieca disputa sul fatalismo, e sul libero arbitrio da non terminarsi mai se non quando si chiameranno liberi quegli atti, ne' quali la somma delle ragioni esterne impellenti la mente è minore dell'impulso interno e poco comprensibile della nostra organizzazione, che chiamasi spontaneità, e si chiameranno atti necessarij quegli, ne' quali l'impulso interno riman vinto dalla forza maggiore delle ragioni, che si presentano alla nostra immaginazione. Ma questo discorso mi menerebbe troppo in là, onde lo riferbo ad altro tempo, e ad altro lavoro. Qui voglio soltanto dire, che il lume interno della ragione già mostrava a tutti esservi alcuni atti di necessità, che in quanto agli effetti si equiparano agli spontanei, ed altri per opposto degni d'esser messi nel rango de' violentati. Perciò le leggi Romane sembrano contraddirli in questo. E rispetto al caso, di cui ragiono dico, che all'entrar da se un legno in un porto per sue necessità s'adatta la legge *quia quamvis si liberum esset noluissem, tamen coactus volui**, e per contrario all'esservi condotto arrestato s'adatta la regola di legge *nihil consensui tam contrarium est, quam vis atque metus*. l. 116. Dig. de reg. Jur.

*Dig. lib.
IV. tit. 2.
l. 21.

C A P O X.

Degli usi attuali del mare tra' guerreggianti, ed i neutrali.

JAm vero illud stultissimum existimare omnia iusta esse, quæ scita sine in populorum institutis atque legibus * tralle sentenze del gran padre della filosofia e dell'eloquenza mi è sempre paruta una delle più degne d'esser ritenuta a mente, e spesso meditata. Giova mirabilmente a scuotere il giogo dell'abitudine, e della curvatura delle umane menti; a ristringer ne' giusti confini la forza dell'autorità, e degli esempj; e quindi da lei sola si può sperar il progresso, e la perfezione della scienza del dritto universale, il quale ha da dar regola ai dritti civili e particolari, e non riceverla da essi. Dietro alla fiaccola di siffatta luce io vengo a percorrer ora gli usi marittimi, e i regolamenti di varie Sovranità Europee rispetto alla neutralità, non per approvargli tutti, anzi per avvertire quando si discostino dal vero dritto, che indicherò, non disperando il mio antivedere, che un tempo (prossimo o remoto ch'ei siesi) se ne verrà alla generale osservanza. Comincerò intanto dall'enumerare alcune importanti differenze fisiche, che corrono tra'l mare, e la terra, dalla meditazione delle quali si scoprirà subito l'origine della diversa legislazione da stabilirsi rispetto all'uomo dimorante in cotesti elementi.

* Cic. de
Leg. l. 1.
c. 14.

§ I.

Delle dissomiglianze tra il mare , e la terra , e della varietà nel dritto , che quindi ne siegue .

IL mare serve all'uomo in due modi, cioè per le produzioni che dà, e per il comodo della navigazione. Ne' suoi prodotti del sale, delle pesche de' pesci, de' coralli, delle perle, dell'ambra, dell'ambra grigia, delle spughe, e d'altro, può rassomigliarsi alla terra prestando all'uomo vitto, utilità, piaceri; ma rispetto alla comodità de' viaggi si divaria moltissimo dalla terra.

Differenza I.

Perciocchè la terra non apre transito se non in certi speziali luoghi ove sianvi strade praticabili, foci di monti, ponti o guadi di fiumi, abitazioni, modo da sussistere: le balze, i monti straripevoli, le impenetrabili foreste, gli arenosi deserti, le paludi chiudono il resto; ma il mare è, dirò così, tutto strada.

Differenza II.

In terra ogni passaggio d' uomini, o d' animali lascia orme, e fa guasto a proporzione della gente, e degli equipaggi, che transitano; ma una grandissima flotta non lascia orma, nè vestigio veruno: perchè viaggiando per terra poco si trasporta con se, e quasi intieramente si prende da' luoghi sulla strada il cibo, le bevande, il fuoco, l'alloggio. Chi naviga ha per contrario tutto con se, e solo talvolta l'acqua dolce da bere gli bisogna.

Differenza III.

Viaggiando per terra è nota con certezza la strada da tenerli; si prevede con poco divario il tempo da consumarsi nel cammino, i luoghi delle postate, e possono queste ad arbitrio mutarsi specialmente da un' armata, che accampa. In mare tutto è incer-

certo, ed abbandonato all'arbitrio de' venti, nè s'apre altro ricovero, che quello de' porti, e de' buoni ancoraggi, che la natura ha sparso sulla faccia del globo senza giusta simmetria.

Ricusare ad un viaggiatore sulla terra l'ingresso in una fortezza non gli cagiona mai altro, che il disagio d'un cattivo albergo; ricusare il porto ad un legno sorpreso da tempesta è quasi lo stesso, che condannarlo ad un naufragio sicuro. *Differenza IV.*

Di chi v'è per terra si prevede con certezza il luogo per dove potrebbe passare, e dove, ed in quanto tempo potrebbe giungere; ma per contrario qualunque naviglio può arrivare improvviso e inaspettato a qualunque parte dell'intiero litorale d'una regione, *Differenza V.*

Chiunque attentamente mediterà sulle sopraddette naturali varietà de' due elementi, ravviserà subito le conseguenze, che doveano derivarne ne' doveri di tolleranza, negli atti d'umanità, nelle precauzioni di diffidenza, e di propria difesa.

Vi ritroverà anche la natural soluzione delle celebri, ostinate, ed oggimai tediose questioni sul dominio, o libertà del mare e delle navigazioni, trattate dagli illustri Grozio, e Seldeno, e da loro seguaci più con ricchezza d'erudizione, che di ragionamento, per prurito di far grossissimi libri sopra controversie facili a decidersi in pochissime parole.

E che sia così, non essendo materia in tutto aliena dal mio istituto, voglio trattenermi a ragionarne, e spero esaurirla tutta prima quasi, che i lettori s'avveggano d'esservi io entrato a parlarne. Dico adunque, che meditandosi sulla *Differenza I.* si vede
aver

aver potuto le nazioni occupare, e posseder in proprio le diverse regioni della terra, giacchè dopo d'esserfi assicurate del possesso, e della custodia di alcuni passaggi tralle gole di monti, e de' guadi de' fiumi, il restante del paese era naturalmente difeso da rupi, valli, fiumi, foreste, paludi, lidi di mare, o aridi deserti. Ma il mare aperto non potendosi cingere, nè fissamente guardare, e niente potendovisi sopra costruire, era impossibile a custodire, e per conseguenza naturalmente incapace d'occupazione. E quindi per l'opposto si ravvisa, che quando appartenessero ad una sola nazione tutti i lidi, che cingono uno spazio d'acque o grande, o piccolo, sia che non avesse comunicazion veruna col mare, o che l'avesse per una stretta bocca ¹, cotest'acqua si possiede legalmente, perchè può chiamarsi occupata e custodita.

Ma quando le porzioni del lido onde è cinto cotesto mare inchiuso appartengono a nazioni diverse ed indipendenti tra loro, meditando sulla *Differenza II.* si comprende non potervi essere nè ragione, nè scusa, nè minimo pretesto per quella nazione, che possiede le terre che formano lo stretto, o vogliam dir la foce di cotest'acqua, di contrastar il passaggio e la navigazione dentro di essa alle altrui navi disarmate. Poichè non potendosene ricevere incomodo, guasto, disagio di sorte alcuna, non può ragionevolmente vietarsi ciocchè ad altri giova, ed a chi vorrebbe impedirlo non nuoce.

Ma

(1) Della prima spezie è il mar Caspio; della seconda sono i laghi Ladoga, e Onega, il mar Baltico, il golfo d'Arcangel, il Mediterraneo, il mar Rosso, la Baja de Capseack, ed altri molti gran golfi del globo terraqueo.

Meditando però sulla *Differenza V.* si ravvisa poter giustamente il possessore del lido, che forma l'imboccatura di cotesto golfo, o sia mare inchiuso, pretendere di visitare i navigli, che passano per lo stretto, e per effetto di saggia precauzione vietar il passaggio alle navi armate qualora o per lo grosso numero, o per altre circostanze gli dassero giusto sospetto da diffidarne. Ecco (chi il crederia!) trattate e decise tutte le questioni sul dominio del mare aperto e de' mari chiusi rispetto alla navigazione di transito.

Parlerò dunque ora del dominio, o della libertà delle pescagioni, e con egual brevità dico doverse ne la questione distinguere da quella della libera navigazione di transito, sebbene il Grozio, e molti dopo di lui le abbiano sempre confuse e miste insieme. Le pescagioni possono esser fatte o lungo i lidi, e sbarcando sù di essi, o in alto mare¹. Le prime indubitatamente appartengono al popolo possessore del lido. Delle seconde sembra più oscura la decisione, ma si risolve distinguendo tra quelle pescagioni, delle quali quel popolo che prima le discoprì, che costantemente le frequenta, e ne trae l'alimento, e la dovizia del suo commercio resterebbe privo o scarseggiante se ne facesse partecipi altri, e quelle pescagioni d'inesausta abbondanza, delle quali non giunge nè il bisogno, nè la forza marittima d'una

G g g

sola

(1) Della prima spezie sono le tonnaje, la pesca de' vitelli marini, la pesca delle perle, la raccolta dell'ambra, quella dell'ambra grigia, la fabbricazione del sale. Della seconda spezie sono le pesche delle balene, delle aringhe, de' merluzzi, e l'estrazion de' coralli dal fondo del mare.

folà nazione a far la totale raccolta . Di quelle prime dico effer giusto occupatore chi fu il primo a frequentarle ¹ , chi vi è più vicino , chi ne ha maggior bisogno . Di queste altre dico , che soddisfatto il bisogno , e faziato l'acquitto e la raccolta di colui , che per gli sopraddetti titoli ha la prerogativa nel dritto , tutto quanto ne avanza , e v' a perire dee ritornar alla natural comunione ² , ed appartiene a chi v' a pigliarselo ³ : nè cotesta pesca così abbondante si differenza dagli elementi , e da tutto ciò , che per la somma dovizia è restato comune a tutti ⁴ .

Avrei terminato ogni mio discorso sopra una così celebre materia , se non mi restasse a deffinire quale sia il mare aperto , e quale il chiuso . Indubitatamente sono mari chiusi , e non dissimili da' gran laghi , e da' fiumi tutti quelli , de' quali (come di sopra ho detto) i lidi , e l'imboccatura in altro mare appartengono ad una sola nazione . Ciò da niuno scrittore si contrasta . Meno concordi sono sulla pretesione sostenuta da talune Sovranità del dominio sopra golfi , i lidi de' quali non le appartenevano in-

te-

(1) *Cum de lucro duorum quæratior melior est causa possidentis*. Dig. de reg. jur. l. 126.

(2) *Non videntur rem amittere quibus propria non fuit*. l. 83. tit. eod.

(3) *Non videtur possessionem adeptus is qui ita nactus est , ut eam retinere non possit*. Dig. l. XLI. tit. 2. l. 22.

(4) Non v' è dubbio , che la sola immensa ed inesaurita copia è quella , che rende incapace d'occupazione la luce del Sole , l'aria , l'acqua piovana , ed altre cose fomiglianti .

Nec Solem proprium natura , nec aera fecit ,

Nec tenues undas : in publica munera veni . Ovid. Metam. l. 6.

teramente (come è il golfo Adriatico rispetto alla Signoria Veneta ¹, e la Manica rispetto all' Inghilterra) o pure sopra alcune estensioni di mare , che

G g g 2

non

(1) La Signoria Veneta non ha in alcun tempo possedute tutte le coste dell' Adriatico . Gli appartenevano è vero in gran parte i lidi del lato settentrionale , e gli abitatori di essi i Dalmatini, gli Schiavoni, gli Uscochi , gli Albanesi alienissimi dalla navigazione (tanto gradita ai loro antenati i Liburni) talvolta furono suoi tributarj , quantunque non di rado suoi nemici . Dal lato meridionale i Sovrani della Puglia possedevano da Otranto fino al Tronto, ma le loro forze marittime sotto i Rè Normandi, e gli Svevi furono piccole. Crebbero sotto gli Angioini, i quali però obbligati a rivolgerle tutte al riacquisto della Sicilia datasti agli Aragonesi, dovettero lasciar l' Adriatico in balla de' Veneziani. Il magnanimo Alfonso quando riunì i due Regni, con un Trattato d' alleanza cedè cinque principali porti della Puglia ai Veneziani, e così accrebbe la potenza loro in quel golfo. Il resto del lido, cioè la Marca, e la Romagna erano in preda ai loro tirannetti, i quali talvolta seguendo la reverenziale opinione dell' esistenza d' un supremo dominio Imperiale, e talvolta la divota credenza d' una autorità temporale de' Pontefici, erano in realtà indipendenti senza poter godere però nè l' interna, nè l' esterna tranquillità. Deboli, viziosi, e disuniti non pensavano al commercio, ed al mare . Torreggiava adunque in mezzo a costoro la saviezza nelle deliberazioni del Senato Veneto, la tenacità nelle massime, la forza nelle spedizioni, l' utilità dell' opposizione allo spaventoso Maomettano, la floridezza del commercio, l' opion de' tesori di San Marco . Ecco i decorosi, ma soli titoli di quell' antico Spofalizio del mare, che oggi dà più profitto alla Republica per gli forestieri, che attrae a vederlo celebrare, ed a spender quattrini per l' *Ascenzo* in Venezia, che non rende ad essa in tutto l' anno l' invecchiata pretesion del dominio full' Adriatico.

non formano un golfo chiuso (come è il mar Ligu-
stico rispetto ai Genovesi). Discordi in tutto son poi
sulla pretesione d' un dominio generale sul mare
promossa da qualche popolo nell' auge della sua pro-
sperità, fondato unicamente sulla superiorità della
forza marittima, e sulla celebrità delle vittorie ri-
portate ¹.

Io quanto a me giudico non esservi giusto ti-
tolo di pretendere il dominio di cotesti mari, nè
parimente quello del mare aperto, salvochè se vi
fossero Trattati speciali, i quali faranno obligatorj
per quelle nazioni, che gli sottoscrissero; ma niente
obbligano l' altre, contro alle quali non credo neppur
potersi opporre o la tacita acquiescenza ², o
l' abbandono totale dal frequentar alcuni mari, donde
si pretendesse esser poi nata la prescrizione ³.

Finalmente è anche cosa ricevutissima, che del
mare aperto quell' orlo, che bagna il lido della terra,
appartiene, si riguarda come incorporato col territorio,
e fa parte di esso. Han variato però ne' diversi se-
coli

(1) Cotesta pretesione è sicuramente la più illegale di tut-
te. Chè si direbbe di quel Sovrano, il quale stipendiando da-
cento mila uomini credesse per ciò aver dominio sopra tutti
que' Principi, che non ne stipendiano più di trenta, o quaranta
mila? Sarebbe ciò un voler confonder le idee del gius con
quelle della forza, e stabilir una teoria sempre ingiusta, spes-
so orgogliosa, e talvolta anche riuscita vana, e fatale.

(2) *Qui tacet non utique fatetur, sed tamen verum est eum
non negare.* Dig. de reg. jur. l. 142.

(3) E' cosa volgarissima tra' giureconsulti, che gli atti fa-
coltativi neppur tra' privati soggiacciono a prescrizione. Mol-
to meno si potrebbe ammetterla tra nazioni indipendenti,
essendo un dritto, che tira origine dal gius civile.

coli le opinioni e gli usi sulla estensione di cotesto *mare territoriale* ¹. Il più sicuro sembra, che ne' lidi non curvi s' inoltri nell'acqua il territorio fino a quella maggior distanza dove una batteria posta in terra giungerebbe colle palle, o colle bombe ad offendere. E veramente è conforme ai principj del gius comune chiamar territorio tutto quello spazio fin dove i magistrati, e i ministri possono col terror delle forze ad essi confidate far eseguir gli ordini del loro Sovrano ². Non trovo peraltro niun Trattato pubblico, in cui cotesta distanza siasi fissamente determinata;

(1) Ne' secoli di mezzo essendo divenuta generale la pirateria sugli amici, e su' nemici, e facilissima a praticarsi stante la picciolezza de' navigli privi di cannoni, mossi perloppiù da remi, ed obbligati quasi sempre a costeggiare, i popoli marittimi spinsero fino all'eccesso, e quasi fin dove s'arrischiavano con barche a remi ad inoltrarsi, la pretensione del *dritto territoriale* sul loro mare. A tempi del famoso Baldo si sosteneva estendersi a sessanta miglia dalla costa. Così egli se ne mostra persuaso nella rubrica del tit. *de rerum divisione*, e della legge *cum proponas de nautico fœnore*. Sopra fissata opinione si fondarono le pretensioni del dritto de' Conti di Nizza, e de' Signori di Monaco, e vi fu giudicato, come rapporta il Cacciarino nelle decisioni del Senato di Piemonte. Il Bodino nel capo 10. del libro I. non dubita di asserire, che *jure quodammodo Principum omnium maris accolatum comuni receptum est, ut sexaginta miliaribus a littore Princeps legem ad littus accedentibus dicere possit*. La Francia ne' suoi moderni Trattati colle Potenze Barbaresche non lo ha esteso a più di dieci leghe, e tragli Europei nel corrente secolo si ammette una distanza molto minore.

(2) *Territorium ab eo dictum quidam ajunt, quod magistratus ejus loci intra eos fines terrendi, id est submovendi jus habet*. Dig. de verb. signif. l. 239. §. penult.

ta; e farebbe difficil cosa il dire se la giurisdizione sugli orli de' mari sia da contarsi tralle cose favorevoli, o tralle odiose, e sia perciò da ristringersi, o da ampliarsi ¹. Mi parrebbe peraltro ragionevole, che senza attendere a vedere se in atto tenga il Sovrano del territorio costrutta taluna torre o batteria, e di qual calibro di cannoni la tenga montata, si determinasse fissamente, e da per tutto la distanza di tre miglia dalla terra, come quella, che sicuramente è la maggiore ove colla forza della polvere finora conosciuta si possa spingere una palla, o una bomba. Ma ne' luoghi ove la terra s' incurva, ed apre baja, o golfo riman ricevuto tralle nazioni più culte di supporfi tirata una linea da punta a punta di quella terra ferma, o delle isolette, che sporgono oltre ai promontorj della terra ferma, e rispettarli come territorio tutto quel seno di mare, ancorchè le distanze dal mezzo di esso alle terre d'intorno fossero da ogni parte maggiori delle tre miglia ².

Cre-

(1) Quando si vorrà far uso del dritto sul mare prossimo alla spiaggia per stabilirvi dazj, per inquietar l'altrui libero transito, per soggettar a visite doganali, certamente farà un dritto odioso, e degno di esser ristretto in breve spazio di distanz. Ma se un Sovrano neutrale lo farà valere ad accordar l'asilo contro alle reciproche ostilità, o piraterie de' guerreggianti, farà un dritto favorevole, benefico, degno d'ampliarsi. Perciò in questo solo caso io non dubbiterò d'estenderlo non solo fino alle tre miglia dette di sopra, e comunemente ricevute, ma anche fino a due leghe, come ve n'è qualche esempio tragli usi d'alcune Sovranità Europee.

(2) Ravviso un'altra forte ragione del doverfi rispettar tutto il golfo del neutrale, ed astenervisi dalle ostilità, e ven-
go

Credo aver a sufficienza discorso sulle naturali differenze tral mare , e la terra , sul dominio del mare in qualunque caso , e quale sia il mare aperto , quale il chiuso . Or mi convien far parola d'altre differenze nascenti dalla diversa maniera di guerreggiare usata in oggi dalle nazioni culte in terra , o sul mare .

§. II.

Del Corseggiare .

Tutti i popoli quando furon ancor rozzi , e selvatici movendosi per vendetta , o per avidità al guerreggiare , non ebbero quasi mai in mira il conquistar maggiore spazio di terreno , nè il sottomet-

ter

go a dichiararla . Una nave entrata in esso già mostra patientemente non voler proseguire il dritto cammino , ma cercare a ricoverarsi o dal mare irato , o da' nemici , o pure esser diretta ai luoghi del golfo per oggetto di commercio . Attaccandola in siffatto luogo si viola quell'asilo ch'essa pareva invocare , e si spande l'allarme , ed il terrore su tutta la costa turbandone la quiete . Or non può al certo una Potenza neutrale esser forzata a pazientar tanto disturbo , nè vedere a sangue freddo insultato sotto gli occhi suoi chi ricorreva al patrocinio suo . Il Gran Signore de' Turchi nel Trattato colle Sicilie del 1740. all'artic. 16. stipulò „ che „ da' lidi appartenenti ai rispettivi Sovrani fino al luogo , „ che si riconoscono li bastimenti , e dalli bastimenti fin dove si vedrà la terra non si permetterà nè dall'una parte , „ nè dall'altra , che i bastimenti rispettivi siano perseguitati , o molestati “ . Quanti esempj mai di bella moderazione e di natural equità daranno ad ogni passo i Turchi ai Cristiani senza aver il piacere di vederli imitati!

ter per intiero altre nazioni , ma solo il devastare , il saccheggiare , l'uccidere , il condurre schiavi molti loro nemici . Così soddisfacevano alla ferina lor collera , e saziavano l'ingiusto appetito degli averi , e delle robe de' loro disgraziati vicini .

Da siffatto brutale modo di offesa , indegno d'aver nome di guerra , ma soltanto d'incurfione , nacquero i seguenti effetti . Primieramente divennero quasi interminabili le guerre e le rapaci scorrerie , ricominciate ad ogni primavera , e sempre con varia fortuna , e con incerto marte . Prendevano parte in esse tutti i cittadini atti alle armi . Non ricevevano soldo veruno , perchè la ricompensa delle fatiche , e de' pericoli corsi erano per appunto le prede , e le spoglie del nemico , le quali prima ciascuno s'appropriò secondo la sorte glie le mandava , e poscia per evitar le riffe , ed incoraggiar meglio alle imprese si misero in comune per dividerli regolatamente non meno ai predatori sopravviviuti , che alle famiglie de' coraggiosi defunti . Furono per conseguenza fatte sempre le incurfioni con mostruosa spietatezza , non potendo i comandanti ricusare alle loro genti il saccheggio e la preda di quanto loro si parava davanti , essendo questa l'unica remunerazione de' felici eventi . In fine non con regolata arte di guerra , nè da scelte milizie s'efeguivano le imprese , ma i più animosi della nazione accordandosi tra loro , presceltosi un condottiere si animavano ad andare a nuocere secondocchè loro ne saltava in testa il capriccio . Solo quando s'avvidero delle frequenti disavventure seguaci della temerità , parve necessario darne l'avviso , e chiederne il permesso al Capo della nazione . Avvifo

vifo di cerimonia piucchè d' obbligazione . Coteffe incursioni fi fecero indistintamente per terra , o per mare , secondocchè le nazioni occupavano le coste , o l' interior delle terre .

Tali sono gli usi di tutti i selvaggi oggidì , e tali furono i costumi , e le arti della guerra in tutta la remota antichità , e per molti secoli anche tra' Romani . Ma dopocchè costoro a forza di lacerarsi , e di graffiarsi scambievolmente co' Latini , cogli Etruscì , co' Sabini , e co' Sanniti si trovarono inopinatamente avergli in tutto soggiogati , e s' accorsero esser divenuti una vasta e bellicosa Potenza , si sviluppò in loro una più nobile ambizione della conquista , e dell' imperio sul mondo intiero da essi conosciuto ¹ . Mutato allora consiglio stabilirono nuovi modi , e nuovi ordini militari , e questi furono le sole cagioni di fargli pervenire al sommo ingrandimento . Stabilirono , che i *militi* fossero una distinta classe tra' cittadini , eletta , legata dal giuramento militare , e vollero che chiunque non era attualmente *milita* non potesse legittimamente far guerra ai nemici del Popolo Romano ² . Vollero stipendiati i loro *militi* , e così tolsero ad essi l' antico dritto sulla preda , la quale appartenne da allora all' erario

H h h pu-

(1) *Vetus ac jampridem insita mortalibus potentie cupido cum imperii magnitudine adolevit , erupitque . Tac. Hist. l. II. c. 38.*

(2) *Marci Catonis senis epistola est ad Marcum filium , in qua scripsit se audisse eum missum factum esse a Consule cum in Macedonia Persico bello miles esset . Monet igitur ut caveat ne praelium ineat . Negat enim jus esse , qui miles non sit , pugnare cum hoste . Cic. de Offic. lib. I. c. 2.*

pubblico, e solo talvolta venne in parte concessa ad essi dalla generosità de' supremi comandanti a misura degli sforzi di bravura, o di sofferenza dimostrati.

Tolte in questo modo le prede ai soldati, ed il dritto ai privati di meschiarsi nelle spedizioni a propria spesa e guadagno, si viddero nascere nuove usanze nel guerreggiare miste d'atti di giustizia, di clemenza, e d'umanità ¹. Non sempre si ridussero in servitù i vinti; non sempre si devastarono le provincie; si perdonò ai men resistenti ²; si lasciarono gli averi a molte nazioni sottomesse; ad altre le proprie leggi, ed a taluna finanche un'ombra di Sovranità e di Regno: onde fu, che volentieri esse piegaronsi a mettersi non sotto il giogo, ma sotto la clientela, e il patrocinio del popolo Romano ³. In tale stato era ben naturale, che i Romani non avessero tollerata l'esistenza di que', che noi chiamiamo *armatori*, cioè di gente, che con privata forza per loro conto, ed a lor talento corrono ad offendere per mare, a rapire, ad insultare il nemico della nazione.

Quan-

(1) *Ad hoc populo Romano jam a principio inopi melius visum amicos, quam servos querere; tutiusque rati volentibus, quam coactis imperitare.* Sallust. Bell. Jugurth. c. 109.

(2) *Ita majoribus placitum quanta pervicacia in hostem, tanta beneficentia adversus supplices utendum.* Tacit. Annal. l. XII. c. 20.

(3) Non intendo però dire, che rimaneffe subito interamente tolta la barbarie e la crudeltà dal loro stile di guerreggiare. Di grado in grado, ed a passi lentissimi ciò andava operandosi, secondo che cresceva tra essi la cultura, ed il gusto verso la Greca filosofia: e pure rimase molto avanzo di vecchie opinioni, delle quali la nociva infezione è pervenuta fino all'età nostra.

Quantunque la maggior forza de' Romani fosse stata la navale, e non la terrestre (come il volgo crede) e le più gravi guerre a cominciar dalla prima Cartaginese fino alla battaglia d'Azio le avessero decise sul mare, pure non mai d'altra forza, che delle navi da guerra si avvalsero. Abborrirono la pirateria a segno tale, che neppur la tollerarono negli avversarj, i corsari de' quali non furono da essi creduti degni d'usar con loro i termini, ed i riguardi della giusta guerra, ma furon trattati come ladroncelli di mare, e prendendogli usaron di crucifiggergli a guisa di malfattori.

Nè minore abominio mostravano alle scorrerie fatte da' privati in terra sul suolo nemico, come ce lo manifesta la maraviglia, con cui gli autori dall'età d' Augusto in poi narrano non essere stato infame cotest' uso di latrocinj tra' Germani, i Lusitani, gli Sciti, e facendoci con ciò comprendere, ch' essi lo riguardavano per vituperoso.

Si sfrantumò alla fine dopo sei secoli di consistenza, e di grandezza l' Impero Romano per effetto d' interna putredine più, che per l' urto dell' esterna invasione. I popoli Settentrionali avendone inondata la parte Occidentale vi recarono di nuovo la rozzezza, e l' irraggionevole ferocità: perlocchè sparvero le truppe disciplinate, i soldati stipendiati, i condottieri virtuosi, i sacri doveri della guerra, e rivide l' Europa in tutti i secoli susseguenti fino all'età

H h h 2 d'Al-

(1) Cesare parlando de' Germani avverte, che *latrocinia nullam habent infamiam quæ extra fines cujusque civitatis fiunt.* De bello Gall. lib. VI. c. 23.

d' Alfonso I. Rè delle Sicilie , e di Luigi XI. le private incursioni , i saccheggi , le prede , la devastazione . Ad aumentar le quali grandemente contribuì la forma feudale ne' governi generalmente introdotta da cotesti popoli , la quale essendo una oligarchia quasi anarchica dava campo ad ogni potente e gran Vassallo d' usar capricciosamente le sue forze a molestare ed angariare i vicini , gli emuli , i commercianti , i passaggieri , e talvolta fino ai proprj Sovrani .

Ma anche dopo la ruina dell' impero Occidentale il mar Mediterraneo restò tranquillo e libero da' corsari dal quarto fino al settimo secolo dell' umana Redenzione , perchè tutte coteste genti abborrivano i commercj e la navigazione , come quella , che richiedeva arti e cognizioni più che essi non aveano . I Saraceni vennero alla fine a turbarlo , ed a farvi ricomparire la pirateria , la quale presso i loro discendenti Africani ancor dura .

Per rispingerli , dopo trè o quattro secoli di stupida pazienza , vi opposero gli Europei Cristiani non già le potenti , e ben disciplinate flotte (che non ne aveano) ma una consimile , e reciproca pirateria . Da quel tempo , e per molti secoli di poi non fu frequentato il Mediterraneo con altra intenzione , che d' andarvi commettendo indistintamente sugli amici , e su' nemici rapine , e scelleratezze . L' eccesso di esse giunse ad estinguere il senso della natural compassione verso gl' infelici naufraghi stranieri : perchè il solo vederli naufragati in un lido di diversa nazione lontana dalla loro , induceva legal presunzione,
che

che colà essi fossero capitati a corseggiare ¹. Ecco la naturale origine de' barbari *dritti di naufragio* usati molto più anticamente nell' Oceano Europeo ², e poi passati anche al Mediterraneo.

Mi è convenuto tesser questa breve storia delle piraterie per far veder più evidente, e palpabile la strana e prodigiosa differenza tragli usi attuali delle guerre terrestri, e delle marittime. Dacchè i Sovrani tutti (abolito intieramente l'antico servizio personale de' loro feudatarj, e negletto quello de' condottieri d'arme) mantengono truppe loro proprie stipendiate, ubbidienti, e fedeli, sentirebbero con altissimo disprezzo e disdegno l'offerta di quel privato loro suddito, il quale venisse a proporre, e chieder permesso d'unirsi con pochi suoi compagni ad andare a sua spesa, e pericolo a devastare i campi, incendiare gli
aper-

(1) Era così indubitata la presunzione di pirata in chi navigava, che la voce Italiana *mariuolo* nata per dinotare un che veniva per la via di mare, perdè in tutto il suo senso etimologico, e passò ad esser sinonima di ladro.

(2) Le piraterie de' popoli del Nort o sia de' Danesi, e de' loro convicini erano anteriori anche all'arrivo de' Romani nelle Gallie, nella Gran Brettagna, e nella Lusitania, nè mai cessarono; perlocchè antichissimo è l'inospitato trattamento usato su' lidi dell'Oceano verso i naufragati, e fino ai nostri giorni se n'è conservato qualche residuo. Ho io conosciuto un Francese, che s'affliggeva di veder sotto il brillante ministero del Duca di Choiseul abolirsi pian piano il dritto d' *Aubaine*, e quello di *Brisage*, dicendo, che si toglievano i più antichi dritti della Monarchia; nè s'avvedeva, che riflettendosi per poco ai costumi degli antichi Franchi, costesti dritti se erano i più antichi doveano esser anche i più barbari, e salvatici.

aperiti villaggi, saccheggiar le case de' contadini del paese d' un nemico . Forse non mancherebbe Sovrano , che dallo sdegno passando alle minacce intimerebbe la forza al progettante di così vile, e vergognoso atto . Certamente poi l' Europa tutta applaudirebbe se vedesse un Sovrano difendersi dagli assassinj di siffatta gente (qualora a qualche Principe non facesse orrore lo spedirla) trattandogli non da veri soldati colle prerogative e i riguardi di buona guerra, ma gastigandogli cogli ultimi supplizj . Tali, come ognun sà, sono i costumi attuali delle guerre terrestri.

E pure in questo stesso secolo, in mezzo a tanta luce di filosofia e di ragione, le Potenze marittime le meglio armate, e munite di stupende flotte, non han trascurato mai in ogni dichiarazion di rottura di pace di publicar Editti, ne' quali non solo promettevano il benigno permesso a tutti i loro sudditi di corseggiare, ma gl' invitavano, e gli solleticavano con offerte d' ajuto ad armarsi, e *correre sopra** a predare tutte le innocenti, e pacifiche navi mercantili della nazione nemica, impadronirsene, e far prigionieri di guerra gli sventurati mercanti e marinaj, quantunque non avessero combattuto, nè fatta resistenza, ma fossero subito venuti alla chiamata, e prestata ubbidienza ¹. Che se ciò si usasse tra na-
zio-

* *Courre
sus.*

(1) E' più volte nell' età nostra avvenuto il caso di vedersi entrar un Sovrano, o il suo Generalissimo, lieto e festoso in qualche città conquistata, accolto con acclamazioni accordar grazie, confirmar i privilegj, conservar i magistrati, rispettar la proprietà d' ogni privato, preservar i magaz-
zini

zioni, le quali non avessero altra via da usar rappresaglie ed ostilità tra loro, potrebbe in qualche modo scusarsi; ma noi lo vediamo usare da nazioni potentissime, le flotte delle quali sono bastanti sole a compiere ogni più ardua e decisiva impresa.

Queste considerazioni mi muovono a profferire risolutamente, che se mai nello stato di natura *brutta ed isolata* ¹ non si disdiceva agli uomini ancor selvaggi la pirateria quando tutta la forza delle nazioni altra non era, che la volenterosa esibizione d'ogni cittadino a guerreggiare; certamente nello stato attuale delle nazioni civilizzate, armate di forza pubblica stipendiata, commercianti, collegate o piene di relazioni politiche verso le altre, è *cosa crudele, inutile, dannosa, e quindi illecita il permetterse ai privati il divenir corsari.*

Che sia crudele lo dimostra la dolorosa esperienza, che si fa da tanti secoli dell'indomabile sfrenatezza degli armatori. In vano vi si sono da poco in quà apposti i freni d'obbligargli a prender dal Sovrano le Patenti per corseggiare chiamate *Lettere di Marca*, e a dar pleggeria di rifar i danni ingiustamente-

zini de' negozianti, e in quello stesso tempo da un armatore suo suddito predarli parte delle robbe di quegli stessi magazzini state prima imbarcate per oggetto d'innocente commercio, ed esser dichiarate di buona preda. Oh atroce, e doloroso contrasto di legislazione!

- (1) *Cum propeferunt primis animalia terris
Mutum & turpe pecus, glandes atque cubilia propter
Unguibus & pugnibus, dein fustibus, atque ita porro
Pugnabant armis, quæ post fabricaverat usus.*
Horat. serm. lib. 1. sat. 3. v. 99.

mente causati. Fragilissimi ragnateli; giacchè quelle non si negano a nessuno; per questi non si vede mai condannato veruno ¹.

Inutili sono oltreacciò cotesti armamenti in corso, poichè per questa via non s'agguerrisce (come molti opinano) la marineria. Gli armatori cercano la preda, e non la pugna. Audaci contro gl'inermi, fuggono al solo aspetto degli armati, e mirando sempre alla spesa occorsa nell'armamento della nave se la conservano scansando d'esporsi a qualunque rischio di procelle, e di battaglia. Non coadjuvano mai le imprese militari d'una squadra, da cui non ricevono comando, nè potrebbero, non essendo stipendiati, distogliersi dal loro corso per impiegarli a qualche importante spedizione, e ad uno stabile acquisto. Finalmente chiunque vi mediterà scoprirà quanto grossolano inganno del volgo sia il credere il corseggiare giovevole o ad impoverir il nemico, o ad arricchir lo Stato. Le piraterie divenendo reciproche tra' due guerreggianti, riescono utili solo a que' popoli inculti e poveri, su' quali nulla si può ritogliere essendo in tutto privi di commercio, e di navi mercantili ². Per gli altri è eguale la perdita all'acquisto,

(1) Qual regolare processura può mai compilarli contro gente, che maschera la bandiera, nasconde il proprio nome e la nazione, e vagando per lo mare senza certa dimora, non si sa donde venga, nè dove vada, e intanto strada facendo ruba, spoglia, ricatta, prende per forza or la gente, or i viveri, or gli attrezzi di qualunque bastimento inerme gli cada trall'unghie?

(2) Ecco la principale e vera cagione, per cui ne' secoli di barbarie, e d'infelicità poteva metter conto a guerreggiare

sto, o è svantaggiosa per chi ha più esteso commercio, e maggior numero di navi mercantili. Neppure è vero, che s'arricchisca lo Stato colle prede, molte delle quali convien venderle prima di poterle condurre ne' proprj porti, e darle a baratto; di altre si deteriora, o si corrompe il carico co' trattenimenti; e mettendo poi a calcolo le spese degli armamenti, i frequenti naufragj, i combattimenti, il consumo delle navi e degli attrezzi, la morte o la prigionia degli equipaggi si troverà sempre alla lunga il danno maggiore del profitto per l'intiero Stato.

Nè son questi i soli mali provenienti al Sovrano dall'aver sconigliatamente incoraggiti i suoi armatori. Ne deriva ancora, che spesso gli mancano marinaj, o ne divenga carissimo l'ingaggiamento per l'uso delle sue squadre; gli manca per gli arsenali il materiale degli attrezzi in legname, in canape, in ferro, in pece. Entra in rincreasevoli impegni co' suoi amici neutrali; molti ne disgiusta, e si prepara nuovi nemici; la prosperità gli concilia l'odio, la sventura non muove a compassione quando l'Europa, e forse il mondo tutto ha sofferti i sensibili controcolpi nel generale commercio derivati non dalla guerra marittima, ma dalla scatenata e rabbiosa pirateria ¹.

I i i

Se

re colle piraterie. Lascinsi adunque questi usi alle Reggenze di Barberia. Se ad esse sono decenti ed utili, sono per contrario indecenti e ruinosi alle gran Potenze commercianti Europee.

(1) Nel presente stato d'estension de' commercj, e di progresso nelle manifatture è curioso riflettere all'immensa espansio-

Se dunque è inumano verso gli altri, ed è nel tempo medesimo stolto, e dannoso a se stesso, come non potrò io dirlo illegale cotesto modo di guerreggiare? Ma mi dirà taluno chè può valer la tua debolezza, e qualche prima voce in contrario a far dismetter un uso inveterato, universale, confermato da tanti Editti, tenuto per legittimo da tutti gli scrittori di dritto, e riguardato per tale in tutti i pubblici trattati?

Ri-

sione degli scuotimenti, e de' controcolpi prodotti da qualunque incaglio di esso. Piacemi darne un esempio figurato, ma possibile ad avvenire. Suppongasì la Spagna in guerra colla Republica Veneta, ed una nave Veneziana carica di panni presa da un armatore Spagnuolo. La lana, e l'olio usato in cotesti panni eran venuti dalla Puglia, l'indaco per tingergli in turchino dalla Martinicca, la ruggia per tinger in rosso dalle Fiandre, la fabbricazione poi era Veneziana, il destino a Costantinopoli. Quante nazioni rimangon percosse dalla perdita d'una merce, i componenti della quale in gran parte non erano stati per intiero pagati! Inoltre la nave erasi assicurata in Livorno sopra una Casa di commercio corrispondente d'altra di Cadice. Fallisce a tal colpo il Livornese, e trae con se nella sciagura il compagno di Cadice, ed ecco si ritrova il piccolo profitto d'un armatore Spagnuolo aver fatta puntare in più milioni una gran Casa di commercio della Spagna con lagrimoso sconquasso nella sua stessa nazione. Ecco gli effetti del corseggiare tra nazioni colte, e commercianti.

(1) Non sono il primo a palesare l'assurdità della pratica attuale rispetto al corseggiare. Il virtuoso Abbate di Mably (della cui amicizia sempre mi preggerò) nel suo *Droit Public de l'Europe fondè sur les traitès* al Tomo II. c. 12. lungamente ne discorse, e se non osò dichiararla ingiusta, persuase almeno ai Sovrani per proprio bene, e profitto l'abbandonarla.

Rispondo , che quando il danno apparisce chiaro e dimostrato , tutti cotesti argomenti cadono , e divien sempre illegitima ed ingiusta quella ostilità , che non conduce all' oggetto della guerra ¹ . Non m' imbarazza adunque la folla degli approvatori tenaci dell' uso di corseggiare . Solo una difficoltà grandemente mi turba la mente , e mi scoraggisce , e questa è la necessità , ch' io comprendo esservi di render la pariglia a qualunque Sovrano cominci dall' armar in corso i sudditi suoi . Per verità sarebbe troppo diseguale la pugna tra due Potenze commercianti e ricche , se l' una mettendo fuori un formicajo di suoi armatori si ponesse a predar le navi dell' altra , mentre questa virtuosamente si astiene dal corseggiare . Nè io dubbito punto , che questa necessità sia la sola cagione della durata d' un costume conosciuto inumano , e niente profittevole : perchè s'egli

L i i 2

non

(1) Odaſi come ne ragiona il ſoprallodato Abbate di Mablè.
Je veux parler des pirateries qui s' exercent ſur les navires marchands dèsque deux Puiffances ceſſent d' être en paix. Comment des nations qui regardent le commerce comme le fondement le plus ſolide de leur grandeur, & qui font tant d' efforts pour étendre leurs correſpondances, n' ont elles pas compris juſqu' à preſent combien il leur ſeroit avantageux de convenir entre elles de quelques articles propres à aſſurer la navigation de leurs commerçants en temps de guerre? Interrogez les negotians Anglois, Hollandois, François. Leur réponse ſera la même. Ils voient avec horreur les armemens en courſe, & ils apprendroient avec la plus vive ſatisfaction, qu' à la paix prochaine les Puiffances belligerantes ſe ſont promis en cas de rupture de ne plus permettre à leurs ſujets le métier de corſaires, & de défendre à leurs vaiſſeaux d' iſulter les navires marchands ennemis, & de ſ' en ſaiſir. Ediz. ſec. del 1748. t. 2. pag. 310.

non dà guadagno mantiene almeno l'equilibrio ; e sono i Principi quando entrano in guerra così persuasi del volerfi dar le licenze di corseggiare dall'avversario , che ognuno procura esser il più sollecito a prevenir l'altro .

A superar così forte ostacolo sicuramente non basta il persuader la continenza dal corseggiare ad un solo de' combattenti. Converrebbe farla promettere in un tempo medesimo ad amendue : e come ottener ciò nel bollor dell'irritazione ? A qual giuramento dell'uno presterà fede l'altro durando la guerra ? Il suggerimento dell' Abbate di Mablì non era bastevole ad assicurare il suo virtuoso desio ¹ . La forte a me più favorevole mi suggerisce in questo punto il solo praticabile , ed efficace .

Mi volgo a te Augusta , ed immortal Caterina , che dall' eccelso foglio delle Russie con penetrante sguardo discopri , benefichi , ed ascolti ogni più lontano , ed oscuro mortale . Tua è l'opra della Neutralità armata , ed a tè s' aspetta compirla rendendone l' alleanza salutare all' Europa . Fà tu che tragli articoli essenziali di essa vi sia questo „ che ogni „ Sovrano accedente a cotest' alleanza prometta in „ qualunque caso di nuova rottura tra lui , ed altro „ Sovrano parimente acceduto all' alleanza , di non „ esser

(1) Immaginò l'Abbate di Mablì nel luogo di sopra citato, che nella pace del 1749. potessero le Potenze stipolatrici di essa prometterfi scambievolmente l'abolizion de' corsari : ma niuno diveniva garante dell'esecuzione del patto . Perlocchè rinascendo la guerra tralle medesime (come in fatti è due volte avvenuto) e la guerra annullando i Trattati , sarebbe cotesto patto , se vi fosse stato apposto , rimasto inefficace .

„ effer egli il primo a concedere Patenti d' arma-
 „ mento. Promettan poi tutti di riguardar come in-
 „ frattore , e comune nemico chi fosse il primo a
 „ far ricomparir sul mare i corsari. Promettan chiu-
 „ dere i loro porti a cotesta canaglia, e capitandovi
 „ spinti da tempesta trattenergli, disarmargli, o an-
 „ che più duramente punirgli; nè con quest' atto di
 „ comun beneficio s'intenderà violata l'amicizia ver-
 „ so il Sovrano di essi, giacchè egli nel sottoscriver
 „ l'alleanza dovrà formalmente rinunziare a qualun-
 „ que protezione verso i suoi sudditi corseggianti“. In questo modo potrà sbarbicarsi un uso reso mole-
 sto ed insopportabile a tutti, perchè vi farà la ga-
 rantia di quasi l'intera Europa a sostenere il patto.
 Facile farà persuader ora la sottoscrizione di tale ar-
 ticolo ai Sovrani attualmente pacifici, e quieti; e
 que' che sono in guerra, allorchè la stanchezza, e
 lo spoffamento avrà conciliata la pace, pur trove-
 ranno ragionevole l'accedervi.

Abolita negli Europei Cristiani l'ignominiosa
 usanza del corseggiare rimarranno soltanto armate le
 navi da guerra de' Sovrani. Pugneranno esse contro
 le avversarie armate, o resistenti. Sulle mercantili
 del nemico avran sempre giusto dritto di toglierne,
 ed impadronirsi di quanto vi appartiene al Sovrano,
 e di tutto il controbando di guerra, e potranno ob-
 bligare gli uomini dell' equipaggio a prestar al So-
 vrano, che gli arresta, giuramento d' omaggio, e di
 fedeltà, obbligandogli a non servir nè da soldati nelle
 truppe, nè da marinaj nelle flotte del loro antico
 Sovrano. In una parola da quel punto gli riguarde-
 ranno come divenuti sudditi di chi gli sottomette,

ma

ma uferanno con essi gli stessi termini d'indulgenza, e di moderazione, che ogni armata usa in oggi verso i contadini, e gl'inermi abitatori d'un paese nemico ove sia entrata ¹.

Più non m'affaticherò a sviluppar il sistema di questo nuovo stato di cose, bastandomi il dire, che o esso diverrà l'usuale dell'Europa culta, o certo noi non avrem fatto progresso altro, che nell'oziosa, e pedantesca filosofia, e non nel dritto, e nella morale.

Ma intanto che un sì felice cambiamento avvenga uopo è brevemente esporre ciocchè da' Principi saggi, e religiosi osservatori della neutralità convenga praticarsi verso gli armatori delle Potenze guerreggianti, giacchè ancor ve ne sono.

§. III.

(1) Se niun Sovrano oggidì fa prigionieri i contadini del paese nemico in cui entra, come, perchè, con qual dritto si fan prigionieri i marinaj di nave mercantile, e finanche i meschini pescatori? Se non si toccano le robicciuole, i mobili, le provvisioni domestiche de' villani, degli artisti, de' semplici cittadini, perchè si spoglia, e si saccheggia una nave disarmata? Che altro è questa se non se un tugurio di marinaj galleggiante full'onde?

§. III.

*Del ricovero dato da' neutrali agli armatori ed alle
navi da guerra delle nazioni guerreggianti.*

HO dimostrato di sopra al Capo VII. * esservi na-^{* V. p. 162. seg.}
tural dritto in ciascun Principe a poter esclu-
dere gli stranieri dall'ingresso nel suo territorio ; ma
questa mia opinione , che è assolutamente certa per
chi giunge seguendo la via della terra , non è poi
vera rispetto a chi capita per mare ; e forse il non
aver molti celebri autori * posta mente a tal impor-^{* V. pag. 159.}
tante distinzione gl' indusse a sostenere il dritto del
libero, e non negabile transito. Per mare un navi-
glio or spinto da' venti , or forzato da insanabili
sdrusciture , or bisognoso d'acqua e di viveri , or in-
fetto da contagioso scorbuto arriva a que' lidi , che
mai non pensava , nè avea destinato toccare , il che
non accade ai viandanti ¹. Negargli in tale stato il
ricovero è lo stesso , che privar tutto l'equipaggio di
vita ². Perciò niun Sovrano quanto si voglia esatto
osservatore de' doveri della neutralità ha mai spinto
il crudele rigore fino a negar in ogni caso agli ar-
matori qualunque accesso ai porti suoi. Tutti gli ac-
colgono : ma nella maniera di ammettergli , e di trat-
targli sonosi tenuti due diversi modi , e mi conviene
discorrere sù di essi per dire quale me ne sembri il
più conveniente .

Ta-

(1) Pongasi mente alla Differenza III. da me indicata pag. 414. , e si comprenderà l'evidenza di ciò che io dico.

(2) Avvertasi alla Differenza IV. pag. 415.

Talune Sovranità ufano accordare ai corsari il semplice e solo ricovero dell' ancoraggio , ed i focconi d' urgente necessità, non ammettendogli mai a libera pratica , e a disbarcare , cosicchè vengono a trattargli quasi in quel modo medesimo , come se fossero infetti di morbo contagioso . Abbonacciato il mare, o ricevuti i necessarij rinfreschi gli forzano a partire colle lor prede, ed allontanarsi ¹ .

Altre Sovranità sono più indulgenti , e dopo d' essersi accertate , che siano legittimi armatori , adempiute le indispensabili regole di sanità , e consumate le quarantene (le quali con coteſta gente debbon esser sempre rigorose a riguardo dell' irregolarità del loro corso , della poca fede che meritano , delle molte e diverse navi che abordano , e colle quali si meschiano) non ricusano al fine dar pratica ad essi , ed alle loro prede coll' osservanza però de' seguenti ordini , e regolamenti ² .

I. Nel porto han da vivere nella massima pace e quiete con tutti , e specialmente co' sudditi , e colle navi del Sovrano avversario ancorchè fossero navi corsare , o da guerra ³ .

II. Non possono accrescer il loro equipaggio di gente di qualunque nazione , e neppur de' loro compaesani ingaggiati nel porto neutrale. III.

(1) Così praticò il Rè delle Sicilie nelle due gran guerre, che cominciarono nel 1740., e nel 1756.

(2) Tali sono da gran tempo gli usi de' porti di Livorno, di Lisbona, di Malta, e di molti altri de' più frequentati.

(3) Ecco una delle più notabili varietà nella legislazione tral mare, e la terra, avvertita già da me di sopra al Capo VIII. §. I. nelle note delle pagine 199., e 202., e di qui a poco più diffusamente ne ragionerò.

III. Non possono aumentare il numero, o il calibro de' loro cannoni, nè corredarsi maggiormente di munizioni da guerra; ed in somma con quanta forza d' uomini e d' arme sono entrati, con altrettanta, e non più debbono uscire di nuovo.

IV. Non possono dal porto stare alla vedetta, o cercar notizia di bastimenti della nazione contraria che vengano, e scoprendogli non possono uscire ad incontrargli, e *correrevi sopra*. Facendolo, si obbligano colla forza del cannone del molo, o di lance armate spedite loro dietro a rientrare.

V. Non possono metterfi alla vela subito dopo, che avrà salpata l' ancora qualche nave de' loro nemici, ma debbono trattenerfi almeno ventiquattro ore ¹, scorse le quali se il naviglio partito innanzi, sorpreso da calma o da contrario vento ancor si vedesse dal porto, debbono prolungar il trattenimento finchè sia quello uscito di vista, nè sappiasi più qual cammino abbia preso.

VI. Non possono appiattarsi dentro le baje, i seni di mare, o dietro punte di promontorj, e d' isole del paese neutrale per starvi in agguato a far

K k k

cac-

(1) L' articolo XVIII. del Trattato di pace tralla Porta Ottomanna, e il Rè delle Sicilie dice così. „ Non si per-
 „ metterà ai nemici delle rispettive Potenze d' armar basti-
 „ menti da guerra ne' porti de' contraenti, nè a quelli già ca-
 „ pitativi con bandiera nemica d' inferire molestia ai rispet-
 „ tivi bastimenti, anzi si darà tutto l' ajuto, e non si per-
 „ metterà di fortire le navi da guerra, che dopo le venti-
 „ quattro ore dalla partenza de' bastimenti d' ambe le parti
 „ da' porti „. Confimili sono i patti d' ogni altro Trattato
 „ del Gran Signore colle altre Potenze Cristiane, ed è univer-
 „ sale oggimai in Europa coteffa legge.

caccia delle navi de' loro nemici; e per dir tutto in uno non possono in alcun modo turbare il libero, facile, sicuro accesso de' bastimenti di qualunque nazione ai porti, ed ai lidi del neutrale.

VII. Non possono stando ne' porti, o nel *mare territoriale* d'un neutrale tentar di ritogliere colla forza, o coll'astuzia le prede già fatte da' loro contrarj; nè liberar i loro concittadini fatti prigionieri, nè in una parola mutar lo stato delle cose da come lo trovano nell'arrivare ¹.

VIII. Non possono procedere a vendita, o ad esazione di riscatto delle prede da essi fatte, ed ivi condotte, prima, che sian state giudicate da' magistrati del loro Sovrano (creduti fin ora i soli giudici competenti) esser di buona preda; della qual sentenza debbon presentar valido documento al magistrato locale per ottenerne la licenza dell'esecuzione. Ottenutala è poi in loro libertà far ciò che meglio convenga ai loro interessi, nè il neutrale vieta ai suoi sudditi farne la compra, quantunque in ogni altro punto proibisca ad essi meschiarsi negli armamenti, o aver parte d'interesse, e di lucro nelle prede.

Coteste regole sono comuni così verso i corsari, come verso le navi regie da guerra delle nazioni guerreggianti.

Tra questi soli due diversi modi d'accogliere i corsari, o le navi Regie de' guerreggianti può fonda-
ta-

(1) Ciò è forse quel, che intese stabilire Samuel Coccejo con quella sua oscura sentenza *quod personæ & res eorum qui bellum gerunt si intra fines pacatos inveniuntur, eam retinent conditionem & qualitatem quam habent eo momento, quo intra fines veniunt.* §. 788.

tamente disputarsi qual fia da prescegliersi da un Sovrano risoluto d'osservare una sincera e religiosa neutralità. Perchè l'usar rigore maggiore di quello spiegato nel primo modo sarebbe inumanità, e fierezza, e darebbe argomento d'animo avverso ed ostile: e per contrario l'usar connivenza maggiore della spiegata nel secondo modo allorchè si dà libera pratica a cotesti navigli, farebbe una parzialità poco diversa dalla dichiarata alleanza¹.

Discorrendo perciò di questi due modi ognuno dopo scorta la mia somma avversione al costume di corseggiare s'aspetterà, ch'io sia per preferire il primo. E certamente chi lo siegue mostra un più dichiarato orrore delle calamità della guerra qualora si contenta privarsi de' vantaggi ridondanti ai suoi porti colla maggior frequentazione, colla circolazione del denaro, colle vendite delle prede, a solo oggetto di disvezzare i corsari de' guerreggianti da un mestiere atto a prolungar le guerre.

K k k 2

Pu-

(1) Così avverrebbe se si concedesse ai proprj sudditi licenza di vender munizioni da guerra agli armatori durante la guerra, provvedersene costoro ne' porti neutrali, contrarvi società con mercanti del luogo, che s'interessassero negli armamenti, far leve di marinari, e molto più se si permettesse dal neutrale ai proprj sudditi d'imbarcarsi sugli armatori, o sulle navi da guerra in qualità d'ufficiali, di soldati, di cannonieri. Solo è permesso provvedersi di *piloti di costa* esperti della navigazione d'alcuni luoghi di mare ignorati da' piloti d'altre nazioni. Nè valerebbe in contrario il dire di non essersi violata la neutralità qualora indifferentemente ciò si è concesso agli armatori d'ambidue i guerreggianti, essendo questo uno de' casi, ne' quali il dovere stà nell'imparziale rifiuto verso ambedue non nell'imparziale concessione*.

* V. p. 9.
pag. 150.
e altrove.

Pure malgrado ciò, e senza dar taccia d' illegale al primo modo, io preferisco il secondo come più salutevole, e più umano.

Perchè io confidero, che il rigore di non ammetter a libera pratica gli armatori, privandogli così dal poter depositare, o vendere ne' porti neutrali le loro prede, non è un incomodo tale da distoglierli in tutto dal corseggiare. Se noi veggiam tutto di scorrersi da costoro le coste, e i lidi dello stesso paese nemico, dove sicuramente in caso di necessità non sperano verun ricovero, qual pena daran loro i rigori del porto neutrale, dove alla fin fine qualche ricovero dalla tempesta son ficuri d'ottenere? Che ne avverrà dunque? Sarà molto più dura, e più tormentosa la condizione degli infelici predati quando si neghi al predatore il poterli subito sbarcare. Saranno barbaramente straziati; saranno strascinati per lo mare dietro a sè dal predatore finchè egli siasi carico di nuove prede, mancanti di tutto, condannati al più vile e scarso alimento, tenuti per timore di sollevazione in catene, o a soffogar sotto i boccaporti: e chi sà a quali altri orrori non si stenderà talvolta l' avara crudeltà d' un corsaro o di trucidargli tutti, o di annegargli, o pure d' imbarcargli senza provvisioni sopra un fragile palischermo e buttargli all' avventura verso il più vicino lido? Può temersi ancora, che i corsari vengano alla disperata risoluzione di travasare il più prezioso d' una nave presa per poi farla affondare, o saltar in aria con detrimento generale del commercio umano.

All' aspetto di tante atrocità io applaudirò adunque al consiglio d' ammetterli (giacchè vi sono ancora

cora

cora tra' Cristiani, e la razza non ne è d'apertutto abominata ed estinta) ne' porti neutrali a poter ivi più sollecitamente alleggerir la calamità de' predati ; nè mi muove la considerazione del maggior utile de' neutrali , ma quella del beneficio degli stessi vinti.

§. IV.

Del dritto d' asilo, e di protezione competente alle navi armate de' guerreggianti ne' porti e su' lidi de' neutrali.

POche questioni ha la materia di cui scrivo, che possano dirsi tanto confusamente, e negligenzemente trattate da' giurpublicisti quanto questa, in cui entro a ragionare; onde sono talvolta nate grandi altercazioni, e collere de' Sovrani guerreggianti verso i neutrali per l'ambiguità rimasta in questa parte del Dritto delle genti.

L'errore nelle opinioni è nato dal non essersi voluta sminuzzare in ogni sua parte la materia distinguendo i varj casi, e le diverse circostanze; perchè non solo conveniva far distinzione tra' legni mercantili, e gli armati, ma doveasi distinguer anche tra' porti chiusi, e i lidi aperti del neutrale, e soprattutto far grandissima differenza nel por mente all' oggetto, per cui una nave prende terra.

Seguendo la guida delle sopraddette tre distinzioni io mi lusingo metter tanta luce nelle questioni, che qualor anche io non giungessi poi a risolverle tutte adeguatamente, sarà facile ad altri dopo di me l'emendarmi.

Ma

Ma prima d'entrarvi mi convien far avvertire, che il passar i navigli de' guerreggianti lungo le coste, e ne' mari, che circondano uno Stato neutrale andando verso altra regione non si può a rigor di parlare chiamar *transito*, nè a tali navigazioni si applicano le cose da me dette di sopra al Capo VII. sul dovere di concedere, e sul dritto di negare il transito. Questa voce indica solamente il passaggio degli eserciti per terra, i quali inevitabilmente debbono attraversar le terre limitrofe se voglion giungere al paese nemico. Ma sul mare è caso frequentissimo farsi immensi viaggi anche da piccoli navigli senza aver bisogno neppur d'accostarsi alle terre frapposte tra luogo dello loro partenza, e quello della destinazione. Perlocchè nè vi è bisogno di chiederne permesso, nè vi è dritto d'impedir coteste navigazioni, nè finalmente può tacciarsi di parzialità quel Sovrano, che le lascia fare.

Ha da riguardarsi adunque l'ammissione de' bastimenti ne' porti del neutrale sotto tutt'altro aspetto, che quello di transito concesso, salvo alcuni casi, che di qui a poco indicherò.

Ora seguendo le distinzioni da me stabilite di
so-

(1) Anche ne' tempi remoti, quantunque con malcostituite navi più a remi, che a vela si navigasse, non era difficile nella bella stagione fare lunghi viaggi senza prender porto. Oggi poi è cosa comunissima veder navi da Pietroburgo, da Stoccolma, da Terra Nuova giunger a Livorno, a Malta, e fino a Costantinopoli senza aver toccata terra veruna, e non è raro, che si vada da Portsmouth a Madras, o alla China senza aver bisogno di entrar mai in verun porto.

sopra , e cominciando da' bastimenti mercantili de' guerreggianti , non confumerò molte parole a dire , che questi o che giungano ne' porti muniti , o che entrino nel mare territoriale del Principe neutrale , per qualunque cagione vi arrivino meriteranno sempre godervi un pieno e perfetto asilo se trovinsi carichi di merci di non vietato commercio . La loro innocenza gli fa ficuri . Ciò non mi pare potermi esser da veruno contrastato . Che se fossero carichi di controbando di guerra cesserò di riguardargli come navi mercantili , e gli passerò nella classe de' legni da guerra ¹ , de' quali vengo a parlare .

Rispetto a questi non si posson risolver le questioni se prima non si avverte alla ragion del loro arrivo ne' porti neutrali . Regolarmente le navi da guerra si vergognano d' entrarvi senza grave , ed urgente ragione : e che starebbero esse a farvi , ed a marcir in imbelle ozio quando a tutt' altro son destinate? Oltreacciò se sono in grosso numero non vi sarebbero ricevute ² . Tre cause adunque possono indur-

(1) Se taluno a prima vista non scorgeffe la verità di ciò che quì dico , rifletta per poco doverfi sempre contar per legno da guerra non solo quella nave armata , che può da sè combattere , ma qualunque altra conduca ad una flotta , o ad un esercito soldati , o attrezzi militari ; servendo coteste provvisioni anche esse a dar forza maggiore ai combattenti , ed a fargli continuar la guerra .

(2) E' divenuto stabilimento generale de' Sovrani d' Europa fondato sopra una ben savia precauzione il non ammettere ne' proprj porti le intiere flotte d'altre Potenze . L' Abate di Mablì nel suo Dritto Publico T. II. pag. 300. dice che : *à l'égard des vaisseaux de guerre il est d' usage de regler*
le

curvele. La prima, e la più frequente è per qualche bisogno della nave, o dell'equipaggio, come farebbe l'evitar la violenza de' venti stando troppo vicini alla terra, il carenare, il provvedersi d'attrezzi, chieder acqua, o viveri, il discender i malati. La seconda è per incontrarsi con altre compagne, ed unirsi a formar stuolo*. La terza infine per scampar da forze maggiori nemiche. Ciascuna di queste diverse cause fa varietà ne' casi, e nelle risoluzioni così se si discorra dell'entrar ne' porti, come del ricoverarsi presso alle spiagge.

* *se donner rendez-vous.*

Cominciando dal primo caso di nave armata venuta in porto per alcun suo bisogno, è manifesto esser atto d'amicizia, e d'ospitalità l'accoglierla; non esser parzialità, o desio di veder prolungar la guerra il fornirle il bisognevole; giacchè in questo caso si soccorre l'uomo in quanto egli è uomo, non in quanto è combattente, e si protegge l'esistenza umana, e non

le nombre de ceux qui peuvent entrer dans un Port, & ce nombre est ordinairement de six vaisseaux. Avrei ben goduto, che un uomo consecratosi a far l'estratto di tutti i Trattati di due secoli in quà, avesse citato quel gran numero di convenzioni, che fissarono cotest'uso; ma in tutta la sua opera egli non ne cita veruna, ed io non ne ho incontrata altra, che il Trattato trall'Inghilterra, e l'Olanda del 1667. (confermato poi con altri posteriori) nel quale all'articolo 34. si stabilisce il numero non di sei, ma di otto navi da guerra, alle quali non si potesse negare d'esser accolte unitamente ne' porti rispettivi.

Ben s'intende, che riman sempre in arbitrio de' Sovrani ampliar la permissione ad un maggior numero di navi, quando la prudenza non lo sconsigli; come parimente è chiaro non poterli comprender in questo regolamento gli alleati.

e non la resistenza * de' guerrieri. Deve adunque questa nave goder la protezione territoriale, ed una sua nemica non potrebbe usar minima ostilità verso di essa senza offender la riverenza dovuta alla Sovranità del luogo, in cui quella stà.

* V. pag. 292. e altrove.

Oltre alla sopraddetta considerazione evvene un'altra non men valevole a dimostrare l'inviolabilità de' porti chiusi de' neutrali, ed è questa, che qualunque naviglio nel venire ad ancorarsi deve prima chiederne, ed ottenerne il permesso dal Comandante del porto. Rigorosamente osservasi dappertutto il costume di spedir incontro, ed anche fuori del porto, qualora il tempo lo permetta, una lancia destinata ad informarsi della condizione del bastimento per fargli poi sapere se gli si accorda, o nò l'ancorarsi. Or chi chiede l'ammissione nel paese altrui tacitamente dichiara volersi sottoporre alle leggi del luogo, e con tal condizione s'intende sempre accordato l'ingresso. Per conseguenza mancherebbe alla sua promessa, ed alla legge d'un contratto chi poi non vi volesse soggiacere. Intanto se si riflette a qual orribile scompiglio cagionerebbe alle navi d'ogni nazione, e quanto danno all'istessa città un combattimento fatto nelle acque chiuse d'un porto, si comprende subito esser legge indispensabile, che tutti i bastimenti accolti dentro di esso sianvi in placidissima quiete. Rimanga perciò deciso non potersi commettere ostilità dentro ai porti neutrali verso i bastimenti ricoverativi per accidentale bisogno.

Ma se un porto neutrale fosse stato prescelto da un guerreggiante per far ivi massa de' suoi navigli da guerra, nè per altro oggetto vi andassero questi ar-

rivando, se non per quello di veleggiar poi uniti ad affalir l'avversario, meriterà cotesta flotta d'esser inviolabile agli occhi di quel Principe, contro cui s'indirizza? E non gli farà permesso prevenendo il suo nemico mandare a prenderla, incendiarla, affondarla dentro lo stesso porto neutrale prima, che siavi tutta raccolta ed allestita? Rispondo alla domanda dicendo, che sicuramente il neutrale qualora è consapevole della mira di quella flotta, e non l'abbia frastornata avendo forze da poterlo fare, ha sommamente offeso l'un de' guerreggianti prestando tanta comodità del suo proprio porto all'altro. Mutansi adunque subito i termini della questione, non essendo più vero neutrale il Signore del porto, ma alleato dell'un de' due, e nemico dell'altro. Per conseguenza chi ne riceve offesa avrà dritto d'agir ostilmente. E pure anche in simil caso non si potrebbe cominciar di botto dall'entrar bruscamente nel porto per combattere la flotta avversaria, ma si dovrebbe sempre far precedere alle ostilità la doglianza col Sovrano di esso sull'averla ricettata, ed aspettarne la risposta, quando l'urgenza del caso non l'impedisser.

L'ultimo caso è quando una nave armata si rifugia venendo inseguita da forza maggiore. Un neutrale accogliendola non eccede i limiti della neutralità. L'asilo non può negarsi a qualunque sventurato:

(1) Potrà talvolta il neutrale mostrar con evidenza d'aver ignorate le mire occulte dell'arrivo di que' legni da guerra, e talun'altra volta potrà avvenire, che non avesse forze bastanti da opporvisi. Nell'un caso e nell'altro non vi sarà giusto motivo di collera contro di lui, e quindi sarebbe ingiusto ufargli ostilità.

to: ma per dritto rigoroso, siccome io ho altrove dimostrato *, dovrebbe obbligar la nave rifugiata a difarmare, e non andar mai più durante quella guerra ad offender colui, dalle cui mani si è sottratta mediante la protezion del neutrale. Tale indubitatamente è il pretto gius: ma la pratica universale è diversa. Si lasciano a lor arbitrio uscir di nuovo le navi armate dal porto neutrale senza esigger da loro veruna promessa, o condizione. Per giustificare cotesta costumanza potrebbe dirsi, che il neutrale impedisce l'entrarsi a combatter nel suo porto non già per voglia di proteggere i fuggiaschi, ma per conservar la quiete generale di tutti i legni dimoranti in esso, e per salvar la città stessa, le case, gli abitatori; cosicchè non si oppone all' inseguimento perchè pensi a dar protezione, ma per restar egli illeso. Ed a me fa tanto peso cotesta considerazione, che tengo per sentenza sicura essere i porti chiusi de' neutrali sempre inviolabili finchè il loro Sovrano non possa tacciarsi d'aver calpestat i doveri della neutralità.

Già traspare dalle cose di sopra dette qual varietà farà nelle decisioni de' quesiti proposti il caso di trovarsi le navi d' un guerreggiante non mica entrate in un porto, ma solo accostate ai lidi aperti neutrali. Chiamo lido aperto non solo le spiagge esposte ai venti, ed alla furia del mare, ma ben anche que' golfi, baie, seni, ridossi, foci di fiumi, banchi di sabbie, isolette, che prestano un tal quale natural ancoraggio, e ricovero, ma dove manca l'ajuto de' moli costrutti dall' arte, e soprattutto manca di esservi popolazione di città fortificata, o di grosso borgo, e mancano batterie di cannoni destinate a

proteggere le navi ancorate. O non v'è nulla, o solo vi si vede qualche antica semidiruta torre atta a dar segnali, e non a far difesa.

Anche in siffatti siti le navi mercantili o che fiano in tutto disarmate, o che abbian solo pochi cannoni per propria difesa, sono senza dubbio nell'asilo, e sotto la protezione del Sovrano territoriale ¹, il quale, se in quel suo luogo venissero insultate, o predate, non solo è in dritto, ma in obbligo di dichiararsi offeso dall'insultante, e sarebbe *risponsabile* al Sovrano del predato della supina indolenza di non dichiararsene corrucciato ², e non volesse domandar la restituzion della preda una co'danni. Ciò è rispetto alle navi mercantili.

Ma che deciderassi delle navi armate? I giurpublicisti vi si sono stranamente intrigati ³, e non me
ne

(1) E' così certo questo dritto, che molte Potenze ne' Trattati fatti con altre sonosi impegnate d'usar ogni sforzo per obbligar il predatore a restituir le prede fatte nel loro mare territoriale. Così fu convenuto ne' Trattati trall'Inghilterra, e l'Olanda del 1654. del 1662., e del 1667., e ne' Trattati tralla Francia, e l'Olanda non men, che in altri moltissimi.

(2) Solo sarebbe scusato a vista d'una sproporzionata debolezza delle sue forze militari qualora dopo fatte le doglianze ed i richiami, e non ottenuta compiacente risposta, restasse tacito, e tollerante. Niuno è tenuto oltre alle forze, ed è cosa chiarissima, che *l'obbligo dell'imparziale rifiuto, in chi ha forze di sostenerlo si converte in semplice obbligo d'imparzial tolleranza ne' neutrali deboli, che non possano far altro, nè di più.*

(3) Il Bynkerhoek al C. 8. del lib. 1. delle sue questioni di Dritto Publico, dove ha voluto trattar a pieno la questio-
ne

ne stupisco. Soliti a cercar non la chiara luce delle grandi teorie del dritto, ma il fiacco, e ripercosso lume de' fatti storici, delle sentenze d'Euripide, delle dottrine de' Grozj, e de' Coccej, degli ordini dati da' bellicosi e non sempre religiosi Sovrani ai loro ammiragli, e al più al più di qualche Trattato, che neppure han ben distinto se era di equa pace, o d'interessata alleanza, sonosi trovati al fine nell'ambiguità. In fatti la pratica dell'Europa è stata da due secoli in quà assai variante ed incerta sù questo punto ¹. Trovansi esempj di politici riguardi avuti, e trovansene in contrario di squadre attaccate nelle baje de' neutrali senza, che i Sovrani abbian disap-

pro-

ne an hostem liceat aggredi vel persequi in amici territorio vel portu ha sempre confuse insieme le navi da guerra colle mercantili: perciò si è singolarmente avviluppato accostandosi però in parte al vero, giacchè niega goderli l'asilo del lido neutrale dalle navi, che avendo le prime cominciato a combattere poi sianse messe in fuga: e questo caso non può avvenire altro, che alle navi da guerra; non incontrandosi mai caso di nave mercantile, che abbia la stoltezza di stuzzicare l'avversaria al combattimento. In oltre stabilisce goderli l'asilo nel porto, ma non su' lidi da coteste navi, che han combattuto, e cita l'Ordinanza degli Stati Generali del 1652. in conferma della sua opinione, ed in questo anche ha ragione, giacchè il non poter esser molestato provviene da tutt'altra ragione, e non da quella dell'*asilo territoriale*.

(1) Si cita per far mostra d'erudizione l'esempio de' Cartaginesi, che rispettarono le due quinquere mi di Scipione dentro il porto di Siface: ma si trattava del porto della Capitale della Numidia, e non di una spiaggia. Mai non si è voluta far distinzione tra due cose diversissime. Vedi il Grozio lib. III. c. 4. §. 8.

provato l'atto de' loro ammiragli¹.

Il vero scioglimento del nodo a creder mio si troverà avvertendo, che nel caso di combattimento di due avversarj in coteste acque manca la potentissima considerazione del grave pericolo di danneggiare gli abitatori neutrali, e le navi di molte diverse, ed anche pacifiche nazioni; e mancando questa forte ragione di astenersi dal pugnare, non ne resterebbe altra fuorchè quella dell'asilo territoriale. L'asilo sicuramente non è dovuto a chi persiste nell'intenzione, e nell'animo ostile. Dunque non ha il neutrale ragion d'offendersi d'un combattimento seguito nelle acque de' suoi lidi aperti tra due navigli destinati ambedue alle offese, e non al commercio; come non l'avrebbe in terra per una battaglia data sul suo territorio tra due armate guerreggianti. Solo è giusto il doverli i combattenti astenere dal far ai sudditi di lui alcun danno, ed a rifare gl'inevitabili causati².

Se l'opinione la più volgare, e ricevuta si discosta dalla mia, e sostiene l'illimitato dritto dell'asilo, ciò provviene, come ho già dimostrato, dal non ef-

(1) Vedansene alcuni rapportati del Bynkerhoek, ma confondendo sempre i casi del rifugio nel porto, con quelli nelle spiagge, i casi di flotte mercantili, con quelli delle squadre, e finalmente i casi di pariglia resa ad insulto consimile anteriormente sofferto, e non rimasto vendicato. Così è stato finora malmenato dagli scrittori il dritto nautico.

(2) Nel sopraccitato decreto degli Stati Generali d'Olanda del 1652. fu espressamente raccomandato non farsi danno ai neutrali, e neppur fuoco contro ai castelli di essi se mai tirassero sulle navi assaltrici. Ciò fu un eccesso di delicatezza.

esserfi mai fatta distinzione tralle navi mercantili, e le guerriere, e tralle città dotate di porto, e le spiagge disabitate. Nella crassa ignoranza del vero confine del dritto è intanto sfuggita dagli occhi la sola via legale, e conforme alla ragione, che vi restava per i legni armati a salvarfi dall' inseguimento d' una forza maggiore, e mi tocca ad esser il primo (per quanto io sappia) ad indicarla.

Una nave guerriera per qualsivoglia motivo entrata nel *mare territoriale* * vedendo venir sopra di se l' inimico può mandare a dichiarare a chi per parte del Sovrano del luogo comanda in que' lidi di volerne goder la protezione, giacchè rinunzia ad ogni ulterior atto di guerra, e ne dà parola. Allora il Comandante nel territorio farà intendere all' avversario, che si va avvicinando, di desistere dalle ostilità effendosi messa la nave, contro cui egli si diriggeva, sotto l' asilo, perchè ha cessato di voler esser guerreggiante. All' aggressore dopo tal dichiarazione non riman più altro dritto, fuorchè d' assicurarsi dell' esecuzione della promessa. Chi l' ha data è tenuto a disarmar subito intieramente, depositando fino alla conchiusion della pace in man del neutrale le armi, i cannoni, la polvere. I soldati non posson più militare, i marinari non posson ringaggiarsi sulle squadre del loro Sovrano, nè de' di lui alleati: del resto son liberi. Il legno può convertirsi in mercantile, e come tale esser noleggiato, e caricato. Che se per la sua mole non fosse atto a mercanzia, anch' esso dee rimaner depositato, ed impedito dal poter far servizio di guerra. Tutto il dippiù del corredo, che non siano

at-

* Παροικτος
cioè ag-
giacent.
è detto
da alcuni
autori.

attrezzi di guerra, rimane al Sovrano proprietario, o agli armatori s'egli è corsaro.

Questo, che io propongo o è affolutamente nuovo nella pratica d'Europa, o solo se ne troverà qualche esempio rispetto ai molesti, e dispreggevoli armatori stati obbligati talvolta a disarmare quando han voluta goder la protezion territoriale. Ma checchessia della pratica, io son sicuro, che da chiunque vorrà meditarvi si troverà essere il proposto da me perfettamente conforme ai veri dritti di ciascuno, e ciò mi basta. Troppo coraggiosa lusinga sarebbe lo sperare in tanto giuoco di passioni umane, in tanta mescolanza di politica di Stato, di prepotenze, di contemplazioni, di soggezioni, e di forzosi artifizj, quanta ne regna nelle guerre del secolo attuale, che io abbia a persuadere co' miei detti chi forse non degnerà non dico di legger quest'opera, ma neppur di voler saper ch'essa esista.

Delle visite, degli arresti, e delle confische de' bastimenti neutrali incontrati in mare aperto; e delle violazioni del dritto talvolta usate in cotesti atti verso di essi.

Quando io disposi meco stesso in prima la divisione delle materie della presente opera avea risoluto restringere in un solo Capo le violenze solite oggidì praticarsi su' neutrali, e perciò vi ho talvolta rimandato il lettore *; ma *correndo la ruota* * *v. f. p.* l'ordine, ed il filo del discorso mi ha insensibilmente condotto a discorrer di talune di esse †, le quali sarebbe noioso il ripetere; perlocchè mutato consiglio restringerò non in un intiero Capo, ma in questo solo paragrafo le più insigni cause delle avanie operate sul mare, e delle quali mi restava a favellare. Tali sono le visite, gli arresti, gli *embarghi*, le confische.

* *v. f. p.*
149.

Delle visite potrà esser breve il discorso dacchè scorgeti già pervenuta l'Europa a fissarne la teoria del vero dritto, ed i più celebri moderni Trattati l'hanno adottata; laonde se nella pratica qualche

M m m

po-

(1) Tali sono state la pretension del forzoso transito sugli Stati de' neutrali, l'occupazione delle loro fortezze, l'obbligargli ad illimitate vendite di generi per uso de' guerreggianti al prezzo fissato dagli stessi consumatori, il numerar tra' controbandi di guerra que' generi, che realmente non sono tali, il voler interromper il general commercio de' neutrali colla nazione avversaria d' un guerreggiante, ed altre molte cose di sopra trattate.

popolo se ne discosta, non proverrà da ignoranza, ma da mala volontà.

La voce uniforme, e costante de' Trattati mi avrebbe forse anche persuaso a trapassar in tutto sotto silenzio le leggi delle visite in mare aperto, se io non vedessi il saggio, ed accurato Ubner nel lungo discorso, che ne fè *, esser non sò come caduto in molti e gravi abbagli: e potendo la di lui autorità indurre altri in errore, mi convien trattenermi un poco a raddrizzarne le idee.

* *Lib. I.*
p. 2. c. 3.
e lib. II.
p. 2. c. 4.

* *Differenza VI.*

* *V. f. P.*
414.

Richiamerò alla mente de' lettori quelle Differenze fisiche, che io dissi corrervi tral mare, e la terra *, dalle quali si ravvisa provenir anche quest' altra Differenza, che *chiunque viaggia per terra sà con certezza quali siano i borghi, le torri, gli edifizj, che scuopre, e a chi ne sian sudditi gli abitatori; anzi mediante la scienza geografica sà anche anticipatamente quelli, che anderà ad incontrare; ma sul mare è impossibile assicurarsi di qual nazione sia una nave, se ella sia mercantile, o pur da guerra, e di chè sia carica, qualor non si vada non solo a riconoscerla da vicino, ma a vistarla* ¹.

Que-

(1) Coll' ajuto de' cannocchiali, coll' espertezza, e coll' attenta osservazione si può dalla forma del bastimento, dal carattere della costruzione e degli ornati, e finalmente dalla bandiera inalberata congetturare se sia guerriero, o mercantile, e di qual nazione; ma l' indizio è dubbioso, e talvolta fallace, non essendo vietato il mentir la bandiera. Si è in vero universalmente introdotto tragli Europei il costume d' assicurarla tirando un colpo di cannone nel punto d' inalberarla, e si riguarda cotesto atto come sacrosanto in guisa tale,

Questa visita altro non è, che il chiamare con qualche segnale o di tromba, o di sparo di cannone un bastimento acciocchè si accosti, e si trattenga finchè si mandi una lancia a veder le sue carte di mare. Talune di queste servono a dimostrar convincentemente la nazione, a cui è suddita la nave: altre dimostrano la qualità, e la spettanza della mercanzia. Or poichè non può sempre chi naviga rimaner tranquillo nel dubbio, e nell'ignoranza della condizione de' bastimenti, che vede girarglisi intorno, chi può negarmi d'esservi in lui natural dritto di esiggenne la cono-

M m m 2 scen.

le, che si punisce come ladrone di mare chiunque lo mentisse. Ma ciò non può praticarsi da' bastimenti, che non portan cannoni; ed oltracciò non son rari gli esempj d'essersene violata la religiosità, e perciò divien forzosa la visita delle carte.

(1) L'Ubner* enumera fino ad undici spezie di carte folite a trovarsi su' bastimenti. Cinque di esse bastano a mostrar la sicura e legitima nazionalità così del legno, come dell'equipaggio, e sono la Patente di navigazione**, il Rollo d'equipaggio, l'Istrumento della compra o della costruzione del legno, il Contratto di noleggio, e le Lettere di naturalizzazione del Capitano. Non si ha per bastante secondo i costumi attuali d'Europa la sola Patente, che veggasi concessa dal Sovrano, per rispettar un bastimento come veramente suo suddito: si esigge, che sia nato suo suddito il Capitano, ed una grossa parte dell'equipaggio, e che il legno appartenga pur anche ai sudditi suoi.

Trè altri generi di carte indicano la qualità, e l'appartenenza del carico, e sono le Polize di carico***, l'Inventario delle robe de' marinaj, e il Cartolario o sia nota dell'intiero carico. Le due restanti cioè il Giornale, e la Patente di Sanità non occorrono per altro oggetto fuorchè quello di manifestare se siavi, o nò sospetto di contagio ammettendolo a pratica.

* *Lib. 1. p. 2. c. 3. §. 10.*

** 1. *Le Passeport.*
2. *Le Rôle d'equipage.*
3. *Les lettres de propriété.*
4. *La Charte-Partie.*
5. *Les Lettres de naturalisation, ou de Bourgeoisie.*

*** 1. *Les Connoissemens.*
2. *L'Inventaire.*
3. *La Fa-cture.*

scienza? Non è dunque atto di superiorità, nè di giurisdizione la visita: egli è solo un dritto di natural difesa, e precauzione. Non appartiene ai soli legni armati: non riguarda il solo stato di guerra¹: è universale, è reciproco tra tutti, ed in ogni tempo².

Da questo, che io dico rispetto al dritto della semplice visita si trae una natural conseguenza, che quella nave, che dava sospetto, chiamata a farsi visitare, se non viene, ma fugge, non vi è motivo, nè ragion d'infeguirla, o di punirla d'aver disobbedito alla chiamata: perciocchè quantunque non abbia in tutto soddisfatta la curiosità scoprendo con evidenza la sua condizione, ha però sempre dileguato il sospet-

(1) Non è raro, che anche non essendovi guerra vadano errando per lo mare pirati, da' quali i bastimenti pacifici e mercantili han molto da temere.

(2) L'Ubero tratto dalla corrente delle opinioni volgari, e delle idee confuse, che sonosi finora avute sù questa materia abbagliò in tutte le sopraddette teorie, perchè confuse il natural dritto colla potenza di farlo valere, confuse le semplici visite di precauzione, colle visite ad oggetto di arresto*, e di preda. Per natural ragione è eguale in tutti il dritto d'affidarsi; ma sul mare, ove non regna altro, che la superiorità della forza, solo la nave più grossa e meglio armata potrà astringer la più debole ad ubbidire alla chiamata, ed ecco una delle ragioni degli abbagli. L'altra è stata l'aver confuse le visite cogli arresti. Perciò egli stabilì, che le visite fossero uno de' Dritti della Guerra appartenente alle sole navi armate de' guerreggianti, e sostenne, che gli stessi armatori visitanti dovessero mostrar le *Lettere di Marca* concesse loro, per così legittimare il lor dritto di poter visitare. Tutte cose vere se si parli degli arresti, false se si riguardi la semplice visita.

petto, giacchè chi fugge, e s'allontana non mostra intenzione ostile: e questo è bastiante tra due bastimenti naviganti, che vadano per fatti loro, a potersi dir sicuro l'uno dell'altro. Inoltre è cosa visibile, che la paura ed il sospetto divien reciproco tra' due, anzi egli è maggiore in chi ha men forza; e dovendo costui dubitare, che obbedendo alla chiamata vada da per se ciecamente ad incappar nelle mani d'un suo nemico, o d'un pirata, non può imputarsigli a delitto il non aver ubbidito, ed essersi messo in fuga¹.

E' perciò da riguardarsi come ingiusta, e crudele la legge di taluni Editti de' Sovrani² di doverli dichiarar di buona preda senz'altro squittinio qualunque bastimento, ancorchè amico, se disubbidisce alla chiamata, e resiste e combatte. Quando il capitano di esso mostrasse d'aver avuto giusto motivo di creder un pirata malefico ed infidioso quel legno, che lo chiamò, sarà pienamente scusata la disubbidienza: e quantevolte neppur giustificasse il suo sospetto, merite-

(1) La semplice visita non essendo, nè potendo esser atto di giurisdizione, dapoicchè egli è un dritto reciproco ed eguale, nè potendosi supporre dominio del mare aperto e libero, non è mai colpa, nè vera disubbidienza il fuggire dal cospetto di quella nave, che chiama. *Extra territorium jus dicenti impune non paretur.* Dig. l. II. tit. I. l. 20.

(2) Nelle celebri Ordinanze di Luigi il Grande sulla Marina pubblicate nel 1681. al lib. III. Tit. 9. artic. 12. si stabilì, che *Tout vaisseau, qui refusera d'amener ses voiles après la semonce qui lui en aura été faite par nos vaisseaux ou ceux de nos sujets armés en guerre, pourra y être contraint par artillerie ou autrement; & en cas de résistance & de combat il sera de bonne prise.*

riterà gaffigo egli , ma non mai fi potrà venire alla confisca della nave , e della merce appartenente a tutt'altri , che al caparbio , e mal configliato capitano. Qual colpa vi aveano i proprietarj?

Ho ragionato abbastanza della femplice vifita di precauzione neceffaria ad ufarsi da chiunque lo poffa non meno nello ftato di pace , che durante una guerra. Ora vengo a parlar di quella , che ha luogo foltanto tra'guerreggianti effendo diretta a far arreffi , o prede di baffimenti.

Degli arreffi.

DUrando ancora generale tragli Europei l'inumana , e mal ragionata gara di predar i legni mercantili de' proprj nemici ; durando l'impegno di voler metter in mare , a chi piu può , fciami di corfari ; ed alla ferocia di tali offilita effendofi fpeffe volte aggiunta l'ingiuffizia di rapir dal bordo delle navi amiche le merci di qualunque forte spettanti ai fudditi del nemico ; e finalmente effendofi pervenuto alla moffruofa enormità di voler confifcar la fteffa nave neutrale , e tutto il carico spettante ad amici ¹ per avervi trovata tramezzo qualche merce

(1) Nelle fopracitate Ordinanze all' articolo 7. fi ftabilì , che *Touts navires qui fe trouveront chargés d' effets appartenants a nos ennemis feront pareillement de bonne prife*. Luigi XIV. nell' auge della potenza della fua Marina , *fortunaque dulci ebrius* , credendo effere giunto alla intiera Sovranità ful mare e ful mondo non ravvifava più con precisione il confine dei dritti degli indipendenti , ancorchè deboli , neutrali , e perciò fece rivivere cotefta antica pretenfione , alla quale avea la Francia rinunziato in tutti i Trattati.

ce appartenente ai nemici; è stata una natural conseguenza di tali costumi il vederfi i legni armati de' guerreggianti messi a fiutare, e molestar colle ricerche, e colle visite quante navi incontravano. Non basta in oggi mostrar la nazionalità: bisogna render minuto conto non solo della qualità della merce, e far palese, che non sia di controbando di guerra, ma giustificarne la proprietà, e l'appartenenza; altrimenti nel dubbio, e nell'incertezza voglion coteste leggi la presunzione non già per l'affoluzione, ma per la condanna¹. Il tempo, la virtù e la moderazione de' Sovrani guerreggianti, la giusta e ferma resistenza de' neutrali collegati, e risoluti tra loro a sostenere i proprij dritti potran forse una volta metter fine a tanti eccessi. Ma quando questa felice epoca giungesse rimarran sempre molti casi, ne' quali il vero e rigido dritto delle genti autorizzerà gli arresti non solo delle navi nemiche, ma ben anche delle neutrali; e questi io voglio qui in poche parole enumerare, non curandomi di più rivangare ciocchè si pratica, ma quello solo, che farà sempre giusto e le gittimo di praticare. E cominciando da' nemici

Primieramente le navi armate, fianzi Regie, o corsare,* potran sempre arrestarsi, e condursi prese.* *Capres.*

Secondo, tutte le persone, e le merci destinate
ad

(1) L' articolo 6. delle suddette Ordinanze dice così *Seront encore de bonne prise les vaisseaux avec leur chargement, dans les quels il ne sera trouvé charte-parties, connoissemens, ni factures.* E' forse questo il primo esempio di legge, in cui nel dubbio si decida per l'attore contro al reo, per lo rigore, e non per l'indulgenza. E noi osiamo anteporci agli antichi Romani!

ad uso di guerra faranno di buona preda anche quando fosse cessato l'uso di predar le navi mercantili nemiche.

Terzo, rispetto ai navigli neutrali mercantili vi farà sempre dritto sù tutti quelli, che conducono controbando di guerra, o viveri alle armate nemiche, o alle piazze assediate. Non si potranno a rigor di dritto giudicare, nè confiscare, ma si potranno arrestare, o almeno obbligare a torcer altrove il loro cammino. Il giudicar della pena, che meritino farà riservato al loro proprio e natural Sovrano.

Quarto, potranno parimente arrestarsi tutti quei bastimenti neutrali, che servono di spia, o di corrispondenza con piazze assediate, o che in altro modo assistono alle operazioni dell'armata nemica: e parimente quegli vuoti, de' quali si prevedesse con tutta verisimiglianza, che l'inimico fosse per noleggiargli, e servirne in qualche sua spedizione. I primi meriteranno anche capital pena: i secondi la meriteranno minore, o nulla affatto secondo l'intenzione, che avevano; e sebben questi gattighi sian da riserbarsi al loro proprio Principe, il Sovrano offeso farà sempre autorizzato ad arrestargli per consegnarglieli.

Posta dunque l'incontrastabile esistenza di tali dritti ne'guerreggianti ognun vede, che all'arresto dee preceder la visita per verificar la nazionalità del bastimento, e molto più per scoprire se nell'equipaggio, o nel carico vi sian persone, o merci di controbando di guerra. Come abbiassi questa a praticare col minor incomodo e strapazzo del visitato fu stabilito nel memorabile Trattato de' Pirenei, e i susseguenti applaudendo alla saviezza di quel regolamen-

to l'hanno con poca diversità copiato^r. Quindi non occorre, che io più ne prolunghi il ragionamento.

Delle prede, e delle confische.

Qualunque evento abbiano ad incontrare col correr degli anni i miei voti, e le mie esortazioni a far cessare tra' guerreggianti le scambievoli prede delle innocenti navi mercantili de' loro avversarj (sulla qual mutazione di usanze tanto inveterate, e così saporose all' umana ingordigia troppo mi palpita, e mi sta incerto il cuore) dubbio non ho, che sulla ingiustizia delle prede, e delle condannazioni delle navi neutrali non sia lontana dal meriggio la luce della verità. Stracchi ed infastiditi i neutrali dalle tante vessazioni sofferte, dal calpeftamento di tanti Trattati, dalla violazione di tante assicurazioni date e non mantenute, han risoluto collegandosi rivendicar i loro dritti, e stabilir per teoria fondamentale, e non più soggetta a disputa, che la *bandiera neutrale cuopre qualunque persona o*
 N n n mer-

(1) Ecco le parole dell' articolo XVII. *Les navires d' Espagne pour éviter tout desordre n' approcheront pas de plus près les François que de la portée du canon, & pourront envoyer leur petite barque ou chaloupe au bord des navires François, & faire entrer dedans deux ou trois hommes seulement, a qui seront montrés les Passeports par le maître du navire François par le quel il puisse apparoir non seulement de sa charge, mais aussi du lieu de sa demeure & residence, & du nom tant du Maître ou Patron, que du navire même; afin que par ces deux moyens on puisse connoître s' ils portent des marchandises de contrebande & qu' il apparaisse suffisamment tant de la qualité du dit navire, que de son maître & Patron.*

merce ancorchè nemica all'infuori del controbando di guerra. Era già questa la voce generale di tutti i Trattati fatti al terminar delle guerre: ma gli editi de' Sovrani al ricominciar le nuove guerre contrastavano stranamente colle precedenti convenzioni, ed oltracciò riguardavanfi i Trattati di Pacificazione come particolari convenzioni obbligatorie solo per i contraenti, onde avveniva, che se ne credessero escluse quelle Sovranità, che non avean stipulato.

Di ciò avendo io cominciato a ragionar di sopra, non mi resta altro quì da dire, se non che a narrare istoricamente come, da chè causa, e per quali gradi abbian potuto le menti degli Europei tanto offuscarsi sulla conoscenza d'un dritto, che gli stessi barbari i più rapaci ed insalvaticiti non avean mai osato calpestarlo. La cosa è andata così.

Dopo la ruina dell'Impero Occidentale, e l'indebolimento dell'Orientale, l'Europa si trovò sminzata e sgretolata in tante innumerabili Signorie e Dominj diversi, che quasi non si ravvisava più qual popolo, qual città, qual piccolo borgo fosse suddito, e quale fosse Sovrano ed indipendente. Tutti si credevano sudditi d'altra maggior Sovranità, e tutti ruminavano, e feco stesso machinavano a scuoter il giogo, e romper i legami d'ogni dipendenza. La forma feudale resa generale tragli Europei ammetteva benissimo cotesta mescolanza di Sovranità e di vassallaggio, d'indipendenza e d'omaggio, di disubbidienza e d'investitura, ed andava a gran passi aumentando la confusione d'ogni cosa. Languivano per conseguenza le città particolari, e le piccole Signorie nella totale privazione della protezione del lo-

ro

ro comune Sovrano; il quale divenuto debole, ed incapace a farsi ubbidir da' suoi, lo era egualmente a proteggergli contro le ingiurie degli esterni. Rimasero perciò abbandonate alle sole loro piccole forze, o al più a quelle de' convicini alleati, se pure in secoli di diffidenza, di perfidia, e di malignità gli riusciva acquistarne.

Così vivea l'Europa quando in mezzo a tanto sconcerto risorse nel Mediterraneo, nelle Fiandre, e sul Baltico in alcune città marittime lo spirito di navigazione, e di commercio negletto intieramente, e dimenticato dalle altre nazioni. Non fecero esse commercio delle loro naturali produzioni, nè potean farlo non avendo tanta estension di territorio da raccoglierne. Fecero (e me ne sia scusata la bassa espressione) da facchini alle grandi nazioni portando colle lor navi in sù ed in giù le produzioni dell'una all'altra. Il loro rapido arricchimento mosse l'invidia, e l'odio intestino contro di loro; ma l'utilità, che arrecavano alle grandi nazioni facea nasconder la stizza, e ricoprirla d'un affettato riguardo, e d'una propensione a favorirle, la quale per altro il più delle volte era comprata a denaro.

All' accendersi delle guerre tralle grandi nazioni scoppiava alla fine anche l'odio verso i popoli commercianti, e navigatori, poichè ambedue i contendenti vedendogli ricchi, tranquilli, e contenti nella loro neutralità, gli riguardavano come occulti nemici di ambedue. Poco imbarazzo dava la lor colera; niente temevasi la protezione, che potessero implorare di quella lontana, e addormentata gran Dignità, a cui si attribuiva l'alto dominio dell'Orbe, ed in

N n n 2

cui

cui si credevan trasfusi i dritti dell'antico Impero Romano. Ecco per quali vie si giunse a non rispettar più la bandiera, nè il tavolato delle navi de' popoli neutrali, ed amici. Nè con questa violazione si cagionò ad essi insopportabile pena, dappoichè si ebbe per indubitato, che ai neutrali conduttori delle robe appartenenti ai nemici si dovesse pagar per intero il nollito, che co' mercanti avean convenuto, come se le avessero sbarcate nel luogo destinato. Inoltre a cotesta illegittima avidità non s'aggiunse la sevizie e l'inumanità. Tra Cristiani, e Cristiani si faceva guerra alla roba, non alle persone, e per una delle tante bizzarre contraddizioni dello spirito umano si dichiaravan di buona preda le merci, ma non rimanevan prigionieri i proprietarj mercanti, che solevano accompagnarle: anzi non di rado si usava il rilasciar loro il piccolo e più necessario bagaglio. Della qual umanità la vera causa era, che la preda delle ricche merci fluzzicava l'appetito; ma le persone imbarazzavano, costavano ad alimentare, nè si potevano essendo Cristiani ridurre in schiavitù.

Cotesti usi marittimi furono insieme con altri raccolti in un libro chiamato il Consolato di Mare, libro, che la rozzezza, e l'infelicità del secolo convertì subito in Codice di leggi senza ch'egli abbia mai avuto altra intrinseca forza d'autorità, fuorchè per un certo natural buon senso d'equità, che in molte di quelle costumanze traluce. Così si pervenne a riguardar come legge di mare la violazion delle bandiere amiche, ed indipendenti 1.

Cor-

* Flotta (1) Se alcuna nave o navilio * armato, o fusta, che sarà
in

Correlativa a siffatta illegalità venne subito fuoribito l'altra, che sulla nave nemica la merce amica non si potesse confiscare; ed anche questa divenne una general costumanza ¹. A meglio convalidarla contribuì molto l'effetti in quel tempo la più gran parte delle guerre sul mare fatte tra' Cristiani, e i Musulmani: nelle quali guerre i Cristiani si riguardavano non solo come amici, ma come strettamente collegati contro un terribile ed odiosissimo comune inimico. Ma che anche questo costume di far distinzione tral-

la

*in corso si riscontrerà con alcuna nave o navilio di mercanzia, se quella nave o navilio di mercanzia sarà d'inimici, ed il carico fusse d'inimici in questo non bisogna altro dire... Imperò se la nave o navilio fosse d'amici, e le mercanzie saranno di nemici, lo armiraglio * della nave armata può forzare il Pa-^{* Capita.} drone di quella nave, che lui pigliato avrà, che con quella sua nave gli debba portare quello, che de' suoi nemici sarà: l'armiraglio però pagando al padrone di quella nave o naviglio tutto il nolo, che lui avere dovea se la portasse in loco dove scaricare la dovea, come nel Cartolario * sarà trovato scritto, e se^{* Poliza} per ventura Cartolario alcuno non si sarà trovato, il padrone di Caridella nave debba essere creduto per suo giuramento per conto di co. detto nolo. Consolato del Mare cap. 273.*

(1) Nel sopra citato capo 273. del Consolato del Mare si decide, che se per ventura nave o naviglio fosse d'inimici ed il carico fusse d'amici, li mercanti che nella nave saranno e delli quali il carico fusse, si debbano accordar per conto della detta nave, ebe di buona guerra è, coll'armiraglio per alcun prezzo ragionevole... e se il detto armiraglio patto o accordo fare non vorrà per superbia che averà, e forzevolmente se ne porterà il carico, nel quale dritto alcuno non ci averà, gli detti mercanti non son tenuti pagare il nolo... anzi il detto armiraglio è tenuto render e restituir tutto il danno, che i mercanti per la forza sopraddetta sofferranno.

la merce e la bandiera, quantunque in se stesso mi-
te e benefico, si discosti dalle vere teorie del dritto
io ne ho abbastanza ragionato di sopra *.

* V. pag.
257. e p.
271.

Sicchè ripigliando l'interrotto discorso ripeto, che
alle città marittime commercianti non recava troppo
fastidio la violazion della immunità della loro ban-
diera mercantile, perchè si toglievan dall'impegno
di sostenerla colla forza, il che malagevolmente av-
rebbero potuto fare; non ne temevano lo sconcerta-
mento essendo tutte trattate nella stessa guisa; ed in
sustanza i Padroni noleggiatori non perdevano il lu-
cro de' noliti, l'unico oggetto delle loro premure.

Vi era inoltre questo vantaggio di più secondo
i costumi d'allora, che il padron della nave non
perdeva tempo, nè strada nel viaggio, nè soffriva lungo
arresto e tedioso processo dalla parte de' predatori per
giudicarsi quali merci potevano rapire come apparte-
nenti ai loro nemici. Durava ancora generalmente
l'uso in que' tempi, che i mercanti accompagnassero
sempre le loro mercatanzie. Così aveano usato i Greci
ed i Romani, e così praticano oggidì tutte le nazio-
ni Asiatiche sia andando per mare, o sia per terra
nelle carovane ¹. Per riconoscer adunque l'apparte-
nenza delle merci bastava por mente ai mercatanti
imbarcati, e ricercar di qual nazione fossero se ami-
ca,

(1) Basta dar una occhiata a tutti i luoghi d'Orazio, ne'
quali son nominati i mercadanti per veder quanto erano al-
lora congiunte le idee di cotesto stato d'uomini colla neces-
sità del viaggiare per aver cura della propria merce, e cercar
di smaltirla. E chi percorrerà tutto il libro del Consolato
del mare osserverà del pari non essere stato affatto creduto
possibile il trafficare in altra guisa.

ca, o nemica, e subito ogni cosa era palese. Se per caso rarissimo si trovava roba imbarcata senza il suo mercante si stava buonamente alla fede, ed al giuramento del Padron della nave. Quanto diversi sono gli attuali costumi! Non avrebbero forse mai i nostri antenati previsto, che potevano i mercatanti divenir col tempo una classe d'uomini sedentanea. E pure la fede, che oggi si ha ne' capitani de' bastimenti, nelle case de' negozianti corrispondenti, e soprattutto nella giustizia de' magistrati d'ogni ben regolato paese è pervenuta al segno di far nelle spedizioni sostituire le sole polize di carico alle persone de' proprietari, e per il ritorno delle valute le lettere di cambio al denaro contante: ma di tanta fiducia neppur osavasi concepir l'idea in quelle età.

Fu dunque, come ho diggià detto, per più secoli altamente vilipeso, e non curato il privilegio della bandiera neutrale; ma non mai da verun guerreggiante a segno tale di voler punire, e trattar come nemici i popoli navigatori perchè prestassero l'opera loro al bene universale del commercio tralle nazioni.

Solo tra' Francesi nell'età di Francesco I. giunse il rancore, e l'impero a tanto eccesso¹. Chi rifletterà quanto quella nazione era allora aliena dal commercio, dall'industria, dalla navigazione, e quanto

to

(1) Negli Editti di Francesco I. del 1536., e del 1543. trovasi stabilito, che tutta la merce ed anche il bastimento amico sia di buona preda se vi s' incontri imbarcata qualche merce appartenente ai nemici. Non ho, tra pochi libri, che mi riesce poter consultare, trovato esempio più antico nè tra' Francesi, nè presso altre nazioni di somigliante avania.

to per conseguenza era povera e rozza ancora malgrado la fecondità del suolo , l'estension del paese , il genio elevato, e marziale, il naturale talento degli abitatori, non si maraviglierà in veder, che fossero i Francesi fieramente incolleriti contro i Fiaminghi, gli Anseatici, i Lombardi (sotto il qual nome comprendevano tutti gl'Italiani) i quali col traffico e colle manifatture sapevano spolpargli, ed arricchirsi a loro spese. Di Francesco I. sono gli editti, ne quali si stabilì la massima, che *robe d'ennemi confisque celle d'ami*. Ma, per quanto invelenito contro i popoli commercianti voglia supporfi quel Sovrano, non è possibile, ch'egli credesse sinceramente esservi tanto dritto in un guerreggiante sopra un popolo amico e non suo suddito, e convien dire assolutamente, che gli riguardasse nell'interno del suo animo come nemici, e fautori de' suoi avversarj, onde godeffe usar con loro così severa rappresaglia per distoglierli dall'andar a mercatantare, e far compre ed esportazione de' generi di quelle nazioni, contro le quali ei combatteva ¹. E ben poteva impunemente usarla in un
tem-

(1) Una concatenazione d'inaspettati e sempre felici eventi fe mostra di riunire tra tre sole generazioni nella famiglia di Filippo d'Austria figlio alla erede de' Duchi di Borgogna quasi tutte le nazioni, e le città commercianti dell'Europa nell'atto stesso, che le aprì le porte della navigazione verso le tre altre parti del mondo. La Fiandra vide venir rapidamente sotto il dominio de' suoi Principi la Castiglia, l'Andalusia, la Granata, l'Aragona, la Puglia, la Sicilia, le isole Baleari, la Sardigna, l'Imperio Germanico, l'Austria, la Boemia, l'Ungheria, la Lombardia, il Portogallo, e per un istante anche l'Inghilterra. A cotesto colosso mal accozzato,
e che

tempo, in cui la Francia non conoscendo quasi punto il commercio, nè avendo legni proprj mercantili, non poteva trovarsi esposta a soffrir il controcambio, e la pariglia d' un consimile aspro trattamento ne' casi quando essa restava in pace e neutrale tra altri guerreggianti. Perciò lo stabilimento delle Ordinanze di Francesco I. fu rinovellato da' Rè suoi successori per quasi un secolo ¹, ed allora non mancarono giureconsulti adulatori, che coprendosi di biasimo e di vergogna agli occhi dell' Europa, s' impegnarono a farlo parer giusto, e legale ².

O o o

Ma

e che con egual rapidità si smembrò resistettero il solo Francesco I. e i suoi successori fino a Luigi XIII. Ho perciò con ragione asserito, che quasi tutti i popoli navigatori di quel tempo erano occulti nemici della Francia, giacchè quasi tutti aveano legami di dipendenza, o d' alleanza colla vasta monarchia di Carlo V., e de' suoi successori. Ecco come la storia, e la conoscenza dello stato d' allora può sola giustificare in qualche modo l' Ordinanza di Francesco I. meglio, che le infelici dottrine del Mornacio, e di altri giureconsulti Francesi.

(1) Fu rinovato lo stesso stabilimento negli editti di Carlo IX. del 1569. e di Errico III. del 1584.

(2) Vedasi Filippo di Mornac nel suo commento alla legge penultima del Titolo del Digesto *de Locat. & Cond.* Vedasi anche il Bynkerfoek al Capo XII. delle sue questioni, che ha per titolo *an licitum per illicitum publicetur*, l' Einccio nella dissertazione più volte citata, ed altri. I Giureconsulti, che han voluta sostenere la legittimità di siffatto stabilimento han dovuto sconciamente confondere il caso dell' arresto in mare aperto con quello, che seguisse ne' porti chiusi del Sovrano; confondere le merci d' uso innocente spettanti ai nemici col controbando di guerra, ed ambedue queste classi di

Ma subito che la nazione Francese cominciò a gustar il bene d'aver una marina mercantile, e a far come cio attivo conobbe le gravose conseguenze, che contro se stessa avrebbe prodotte la massima adottata di voler dichiarar buona preda tutta la nave solo perchè vi s'incontravano imbarcate talune merci appartenenti ai nemici. Pure alla contegnosa politica del Cardinal di Richelieu parve forse debolezza il ritrattarsene palesemente verso certe nazioni commercianti, che la Francia ammirava con aria di superiorità, e con tuono di protezione, quali erano le Sette Provincie Unite, e le città Anseatiche. Gli bastò accordarne loro la revocazione in sembianza di grazia, e di favore per via di spezial Trattato ¹; e richiamò in vi-

di merci con quelle di controbando doganale, e finalmente confondere e meschiar insieme i dritti d'ogni Sovrano su' proprj sudditi, con quelli, che la sola ragion delle Genti gli dà su' sudditi altrui. E che in fatti abbian effi fatta così vergognosa mescolanza d'idee si manifesta dal vedergli sempre citare la legge II. §. 2. al Titolo del Digesto *de Publicanis & Vestigalibus* senza avvertire, che durante la grandezza degl'Imperatori Romani non s'incontrò mai il caso di nave commerciante suddita d'altro Sovrano, che navigasse per lo Mediterraneo.

(I) Il Gran Pensionario Giovanni de Witt fece trattar questo affare dall'Ambasciator Boreel, il quale gli scrive in una sua lettera *J'ay obtenu la cassation de la pretendue loi Françoise que robe d'ennemi confisque celle d'ami, en sorte que s'il se trouve á l'avenir dans un vaisseau franc Hollandois des effets appartenants aux ennemis des François eux seuls effets seront confisquables, & l'on relachera le vaisseau & les autres effets. Car il est impossible d'obtenir le contenu de l'article 24. de mes instructions, ou il est dit que la franchise du bâtiment en affranchit la cargaison même appartenant á l'ennemi.*

vigore il vecchio costume da me detto di sopra , cioè di non attendersi punto alla bandiera , ma solo alla spettanza della merce , e confiscarsi soltanto quelle , che si scoprivano spettare ai nemici . Questa convenzione ancor dura in oggi tralla Francia , e gli Anseatici ¹ , i quali sono rimasti i soli in Europa a non goder privilegio , nè riguardo verso la loro bandiera .

Mentre cominciava ad avvenir tra' Francesi questa mutazione nelle opinioni rispetto ai dritti della bandiera neutrale , erane già seguita una molto maggiore , ed in tutto conforme al vero gius presso quelle monarchie potenti , e vaste , che aveano cominciata a promuovere la propria navigazione , ed il commercio . La Spagna , a cui la scoperta delle Americhe avea ispirato il gusto de' gran viaggi , e che sotto il suo scettro riteneva le industriosissime città della Fiandra , molte città dell' Italia , e finalmente aveavi aggiunto anche il Portogallo , fu la prima a comprendere quanto fosse ingiuriosa , e lesiva de' dritti d'ogni indipendente Sovranità quella vecchia costumanza d' attendersi alla proprietà della merce , e non alla bandiera , costumanza , che le parole del Consolato di Mare avean convertita quasi in legge del mare . Avea la Spagna tanta forza a poter far valere il suo buon dritto , quanta negli antichi tempi le piccole Republiche Italiane , e le città Anseatiche non avevano avuta . Potette adunque dopo molti se-

O o o 2

così

(1) Poco tempo prima , che l' Olanda ottenesse la sopradetta modificazione dalla Francia , il che avvenne col Trattato del 1662. , le Città Anseatiche ne avean stipulato Trattato nel 1655. , il quale fu poi rinovellato nel 1716. colle stesse condizioni .

coli d'affondamento far rivenire a galla il vero dritto d'ogni nazione. E certamente o si avrebbe a dire, che una nave allontanata da qualunque lido sia divenuta una republichetta indipendente, ed assoluta, che non conosca più Principe (ciocchè farebbe ridicolo, ed assurdo a profferire), o si deve concedere, ch'ella duri, e persista ad essere suddita di quel Sovrano, di cui son sudditi i marinai, e da cui le vien concessa la licenza di veleggiare. Chiunque nasce sulla nave, mentre stà in mezzo al mare, nasce suddito di quel Principe; ogni delitto, che vi si commetta; ogni testamento, donazione, obbligo, contratto fatto tralle genti dell'equipaggio soggiace alle leggi del Sovrano, di cui s'inalbera la bandiera. Dunque è suo territorio la nave, nè può esserlo d'altri, se pur non si volesse credere all'esistenza del Dio Nettuno Sovrano de' mari.

Ciò essendo chiarissimo non dubbitarono i Monarchi delle Spagne di confessare ne' Trattati cominciati a stipular con altre Potenze, che *quanto si trovava imbarcato sopra navi neutrali, ancorchè tutto il carico, o solo una porzione ne appartenesse ai sudditi d'un Sovrano nemico, dovesse rimaner inviolabile e sicuro, eccetto il contrabando di guerra.*

Quindi veniva per necessaria conseguenza, che *sulle navi nemiche tutto quanto s'incontrava imbarcato, ancorchè appartenesse a' sudditi de' neutrali, fosse di buona preda.*

Così stipulò la Spagna coll'Olanda ¹. Ma fece anche

(1) I più antichi Trattati trall'Olanda, e la Spagna, ne quali si stipulò, che la bandiera coprìsse la mercanzia eccetto

che di più . Obbligò la stessa Francia a riconosce-
re la verità incontrastabile di questa teoria di dritto
pubblico , e nel famoso Trattato de' Pirenei a con-
fessarla ¹ . Non tardarono molto le altre grandi Po-
tenze Europee ad abbracciarla , e seguirla ne' loro
Trattati, cosicchè tral 1648. , e il 1675. ella diven-
ne generale ² , e formò un nuovo assioma tralle
leg-

to il controbanda di guerra, il quale rimaneffe solo confi-
scato, sono del Febrajo del 1648., e del Dicembre del 1650.
all' articolo 12.

(1) Parmi conveniente tra tanti tutti uniformi articoli di
varj Trattati rapportar qui le parole del solo Trattato de'
Pirenei agli articoli 19. e 20. *Il a été en outre accordé &
convenu , que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets de
S. M. T. C. en un navire des ennemis du dit Seigneur Roi Ca-
tholique , bien que ce ne fût marchandise de contrebande sera
confisqué avec tout ce qui se trouvera audit navire sans exce-
ption ni reserve ; mais d' ailleurs aussi sera libre & affranchi
tout ce qui sera & se trouvera dans les navires appartenants
aux sujets du Roi Tres-Chrétien , encore que la charge , ou par-
tie d' icelle fût aux ennemis du dit Seigneur Roi Catholique ;
sauf les marchandises de contrebande , au regard des quelles on
se réglera selon ce qui a été disposé aux articles precedents*
Nell' articolo susseguente si stabilisce il reciproco patto rispet-
to ai bastimenti Spagnuoli.

(2) Citerò solo i più celebri tra' Trattati di quel tempo,
che abbracciarono la stessa massima di dritto publico. Il
Trattato tralla Danimarca , e la Francia del 1662. all' arti-
colo 27. Il Trattato trall' Inghilterra , e la Svezia del 1667.
all' articolo 8. Il Trattato trall' Inghilterra , e l' Olanda del
1674. agli articoli 5. , e 8. Il Trattato tralla Svezia , e l'O-
landa del 1675. all' articolo 7. Il Trattato tralla Francia , e
l' Olanda del 1662. agli articoli 24. , e 36. confermato poi
co' Trattati del 1678. agli articoli 21. , e 26. , e del 1697.
agli articoli 26. , e 31. ed altri.

leggi marittime del tutto contrario all'antica usanza. Presso molte nazioni si convertì in volgare sentenza espressa in queste brevissime voci: *franca la nave*, *franca la mercanzia* ¹.

Da quel tempo in poi non si è stipulato verun Trattato in Europa con teoria diversa ², all'infuori di quello tralla Francia, e le Città Anseatiche citato di sopra ^{*}. Pareva adunque quietata l'Europa, e messo fuori di controversia il dritto territoriale de' Sovrani sulle loro navi mercantili quando sono in mare aperto, se non fusse avvenuto, che nel 1681. ^{*} la Francia colle sue Ordinanze avesse disfrutta con un colpo solo la teoria già abbracciata da lei nel Trattato di Pirenei, e lasciato così comprendere, ch'ella la rimirava come una particolar convenzione fatta verso qualche contraddistinta Sovranità, e non come il general dritto d'ogni nazione. Ben egli è vero, che in quanti Trattati ha stipulati di poi con altre Potenze, e specialmente ne' famosi Trattati conclusi in Utrecht nel 1713. ³, ha tornato a seguir le tracce

* *Vedi f.*
p. 366. e
p. 465.

* *Vedi f.*
p. 462.
nota 1.

(1) Secondo il Dialecto Fiamingo *vry schip vry goeds*; in Inglese *Free ship free goods*.

(2) Sarebbe troppo lungo il riferirgli tutti. Basterà indicare alcuni, quali sono il Trattato tralla Danimarca, e la Francia del 1742. all'artic. 28. Il Trattato tral Rè delle Sicilie, e la Danimarca del 1748. all'articolo 16. e coll' Olanda nel 1753. all'art. 19. Il Trattato tralla Danimarca, e la Republica di Genova del 1756. all'artic. 15. Il Trattato trall' Inghilterra, e la Russia del 1766. Il Trattato tralla Spagna, e l' Olanda del 1750. Il Trattato tralla Spagna, e la Corte di Vienna del 1725. ed altri.

(3) Nel Trattato tralla Francia, e l' Inghilterra stipulato in

ce di quello de' Pirenei . Ma che prò ! Al ricominciarsi le guerre marittime del corrente secolo son ricomparse in Francia, in Inghilterra, ed altrove Ordinanze simili a quelle del 1681. ; perchè l' esempio della Francia è divenuto contagioso alle altre potenti, ed emule monarchie guerreggianti con essa.

Qualcheduna ha talvolta creduto dar pruove di mirabile continenza, e di moderazione ordinando la confisca delle sole merci nemiche, e concedendo il rimborso del nolito ai conduttori secondo la vecchia costumanza; ma niun beneficio han poi in realtà ritratto i neutrali da cotesta, qualunque fosse, modificazione, essendo rimasto sempre all' arbitrio, ed al capriccio de' giudici delle prede (l'imparzialità de' quali non è stata molto rimarchevole nel corrente secolo) il dichiarar di spettanza de' nemici qualunque merce piaceva loro di confiscare ¹.

Così

in Utrecht nel 1713. all' articolo 17. si rinnovellò la convenzione del Trattato de Pirenei all' articolo 19. citata di sopra.

(1) Chi vorrà a sangue freddo esaminare le leggi de' moderni Editti sulle prede scoprirà subito quanti sutterfugj vi si additino a poter comodamente dispensarsi dal rilasciar le merci arrestate sotto sospetto, che appartenessero ai nemici. Non si ammettono altre carte, che le trovate a bordo, laonde non è permesso in molte occasioni far palese la verità; non si sta alla fede nè al giuramento del padron della nave; basta ogni lieve indizio, anzi neppur questo è talvolta necessario. Se la nave ha fuggito; se ha resistito; se ha buttato carte in mare; se vi si trova a bordo qualunque persona, che possa sospettarsi d' essere o uffizial *marinier*, o sopraccarico, o scrivano; se era indirizzata ai porti del nemico; se raccomandata a casa di commercian-

Così si son trovati rinvolti, e messi in un fascio tanto i neutrali, che non avean stipulati Trattati di navigazione, quanto quegli, che ne aveano, e sulla fede di essi riposavano, sicuri di non poterli loro rimproverare d' avergli mai violati. Sono di nuovo ingarbugliate le menti, e le decisioni di giurisperiti; ed intanto i popoli neutrali dell' Europa hanno sofferti tutti gli strapazzi, e i danni, che dà la guerra senza poter sperare i profitti, che dà la vittoria: conoscendo con dolorosa esperienza, che *se la forza non è mai una ragione*, egli è pur troppo vero, che *la forza non sempre ascolta, nè sempre cede alla ragione*. Ma *Deus hæc fortasse benigna*

Reducet in sedem vice *.

* Horat.
Epod. ode
13.

Dcl-

cianti originarij della nazione nemica; tutto infine basta a poter confiscare. Nè la lite si contesta con altri, che col Padrone della nave, a cui nulla importa l'esito del giudizio essendo sicuro di ricever il suo nolito. Non si sentono i proprietari; non s' indagano, nè si ascoltano gli assicuratori, cioè i maggiori interessati; non il Sovrano della bandiera, e si decide, e questo chiamasi un giudizio fatto secondo le leggi. Tale non lo avrebbe chiamato Cicerone, che ci lasciò scritto *eos qui perniciofa & injusta populis jussa descripserint, cum contra fecerint quam polliciti professique sunt, quidvis potius tulisse quam leges; ut perspicuum esse possit in ipso nomine legis interpretando inesse vim & sententiam justi*. De leg. II. c. 5.

Dell' Embargo .

Embargo è voce Spagnuola dinotante *incaglio, trattamento*; ma è divenuta generale ne' Trattati Pubblici per dinotar quello stesso, che gli antichi Italiani chiamarono *Impedimento di Signoria**. Per esso s'intende l'ordine generale dato di non lasciar uscir da' porti qualunque legno vi s'incontri a stare. Quando un sì fatto ordine si dà colla sola mira di non lasciar traspirare la nuova di qualche importante avvenimento o di morte di Sovrano, o di sollevazione avvenuta, o d'apparecchio d'una segreta spedizione, fuole la durata dell'impedimento esser breve, e non cagionando grave disturbo al commercio non si riguarda come una violazion della libertà de' non sudditi, nè se ne fanno querele.

* Vedi il
Consolato
del mare
C. 188.
e 189.

Ma ne' due passati secoli s'usò con smoderata frequenza ed abuso l'*embargo* non già per trattener soltanto l'uscita dal porto alle navi de' non sudditi, ma per obbligarle a servire in qualche militare spedizione. Gli usuali pretesti tratti dal famoso dritto di necessità, dalla salvezza pubblica, dalla difesa dello Stato colorirono queste angherie, che furono più che dalle altre nazioni usitate da' Rè delle Spagne ne' tempi della decadenza, e delle angustie di quella monarchia. Ne rimasero disgustati altamente i neu-

P p p tra-

(1) Racconta il Grozio nella sua Storia delle Provincie Unite al libro XV., che furono esse obbligate nel 1646. a dichiarar con Editto a tutte le nazioni neutrali, che impedirebbero qualunque sorte di loro commercio colla Spagna, per cagion che gli Spagnuoli arrestavano coteste navi neutrali subito dopo, che aveano sbarcate le loro merci, e se ne servivano nelle loro militari spedizioni.

trali tantopiù, che spesse volte riuscendo infelici le spedizioni vi perdevano le loro navi, nè se ne rifaceva ad essi il danno da una Potenza indebitata al sommo e dalle guerre, e dal disordine nelle finanze. Convenne adunque cominciar a stipular per patto, che *i padroni de' bastimenti, i loro piloti, ufficiali, soldati, marinaj, ed altra gente di mare, i bastimenti medesimi, gli effetti, e mercanzie, di cui fossero carichi, non potessero esser sequestrati, o arrestati in virtù d'alcun ordine generale, o particolare di chiunque, o per qualunque motivo, od occasione, che potesse darsi; neppure sotto pretesto della conservazione, o difesa dello Stato* ¹. Costo patto fu ritrovato così faggio, equo, e salutare, che divenne tosto generale in tutti i Trattati, e tale continua ad essere ancora ².

E' vergogna somma de' giuristi, e de' casuisti moderni il pensar, che vi sia stato bisogno di stipular per patto l'abolizione d'una conseguenza del falso, e nefando *Dritto di necessità*, che non ha mai esistito, nè potuto esistere come dritto; ma solo come una tal quale scusa della violenza.

Essendo ormai conosciuta presso tutte le nazioni l'ingiustizia, e l'illegalità degli *embarghi* quando sian messi

(1) Queste sono le precise parole dell' articolo XVIII. del Trattato tralle due Sicilie, e l'Olanda del 1753., e mi dispenso dal citar gli articoli sugli embarghi inseriti in quasi tutti i Trattati d'Europa, essendo sempre consimili a questo da me trascritto.

(2) L' Abbate di Mablì nel suo *Dritto Publico* p. 301. mette infatti il sopraccitato articolo tralle Convenzioni Generali d'Europa rispetto alla navigazione, ed al commercio.

meffi per voglia di fervirfi delle navi neutrali , io non avrei in che dilungarmi , fe non fosse per avvertire , che non posso uniformarmi al sentimento dell'Ubner ¹ , e di qualche altro autore , i quali credono , che quando da un guerreggiante , per violenza d' *embargo* ufata , fianfi fatte andar contro l'avversario navi neutrali , se queste rimangon predate , sia obbligato chi le prende a rilasciarle , come navi de' neutrali , le quali solo per costringimento aveano agito ofilmente . Io per me credo , che questo farebbe bensì un atto di magnanima cortesia , ma non un obbligo rigoroso di giustizia ; e credo che chi illegalmente le adoperò sia il solo tenuto in giustizia a ristorarne la perdita in caso di preda . Perchè chi è offeso riguarda legalmente come suo avversario chiunque l'offende , qualunque siasi stata la causa , che lo fa agire ofilmente , il che egli non è tenuto ad andar indagando .

Eccomi giunto al termine di questo libro destinato a ragionare di ciò , che l'interno istinto del vero , e del giusto insegna rispetto ai reciproci doveri tra' guerreggianti , ed i neutrali . Istinto , ed insegnamento sensibilissimo , e potentissimo sugli animi di coloro , i quali persuasi d'esser gli uomini una famiglia sola gli amano indistintamente senza eccezione di stirpe , di patria , di Principe , di culto religioso ;

P p p 2

e fi

(1) L'Ubner al Lib. I. P. 1. c. 7. §. 2. p. 108. insegna francamente , che *l'on ne peut pas declarer de bonne prise un bâtiment neutre forcé a servir malgré lui dans quelque expedition militaire , & celle des Parties qui s'en est emparé doit le relacher dès qu' il aura prouvé l'état forcé ou il s'est trouvé .*

e si credono nati per esser non mai nocivi, ma utili in quanto possono a tutta la spezie umana.

Quanti contraddittori io abbia ad incontrare, di chè classe di persone, e di quali armi coverti, e contro quali o mie teorie generali, o particolari conseguenze rivolti, nol sò, nè potrei prevederlo. Venererò, se lo esiggeranno da me, i giudizj delle Supreme Potestà messe dal Cielo per freno, e cura de' mortali; coprirò con alto disprezzo le rabbiose, e amare critiche; come accoglierò con sincerità d'applauso, e di riconoscenza qualunque aggiunzione, miglioramento, o ritoccamiento piacesse a taluno di fare all'opera mia. Così risentirà con giubilo il mio cuore *Qui maneant Itala de gente nepotes*

Illustres animas, nostrumque in lumen ituras.

Virg. Eneid. l. VI.

Fine del Primo Libro.

T A V O L A ⁴⁸⁵

De' Capi , de' paragrafi , e degli articoli
del primo libro .

P refazione .	pag. v.
Introduzione .	1.
CAPO I. <i>Definizioni ed assiomi.</i>	6.
CAPO II. <i>Di alcune teorie generali de' doveri umani.</i>	14.
CAPO III. <i>Se sia licito ad un Principe restare nella neutralità, ed in quali casi.</i>	26.
CAPO IV. <i>Se l'esser un Principe restato nello stato di neutralità possa in qualche caso dar giusto motivo di guerra contro di lui, e di altre questioni attenenti allo stesso soggetto.</i>	40.
§. II. <i>Se un Principe rimasto con buon dritto neutrale tra due contendenti sia tenuto a passare uffizj di riconciliazione tra' guerreggianti.</i>	49.
§. III. <i>Se siavi alcun Principe neutrale obbligato dalla sua Dignità ad intimare ai guerreggianti il desistere dalle ostilità.</i>	52.
§. IV. <i>Se sia necessario ad un Principe il manifestare la sua neutralità con atto pubblico, e se debba farne Trattato co' guerreggianti.</i>	53.
§. V. <i>Se un Sovrano entrando in guerra abbia dritto d'obbligarne un altro suo amico a dichiarar le sue intenzioni sulla neutralità; e se abbia dritto d'astringerlo a restar neutrale.</i>	57.
CAPO V. <i>De' Trattati di neutralità.</i>	63.
§. II. <i>De' Trattati di neutralità stipulati co' nemici durando la guerra.</i>	71.
§. III. <i>Del dritto di restar neutrale, che compete ad alcuni Principi rispetto ai guerreggianti.</i>	88.
ART. 1. <i>De' Principi congiunti di parentela al guerreggiante.</i>	88.
ART. 2. <i>De' Tributarij.</i>	100.
ART.	

ART. 3. De' Suffidiati.	113.
ART. 4. Degli Alleati.	125.
CAPO VI. Degli essenziali doveri della Neutralità, e delle egue condizioni de' Trattati di essa.	140.
CAPO VII. Del transito delle armate sul territorio neutra- le.	158.
CAPO VIII. Del dritto d' asilo, e di protezione competente ai neutrali sul loro territorio.	181.
§. II. Del dritto de' guerreggianti di astringer i neutrali a vender loro qualche genere di merci.	203.
§. III. Dell' occupazion delle fortezze de' neutrali.	230.
§. IV. Della restituzion de' disertori.	242.
§. V. De' Dritti di giurisdizione competenti alle armate de' guerreggianti mentre stanno sul territorio neu- trale.	246.
§. VI. Dell' immunità delle persone, e de' beni de' neutrali, che trovinsi sul territorio di taluno de' guerreg- gianti.	257.
CAPO IX. De' commercj tra' neutrali, e i guerreggianti.	274.
§. II. Dell' interruzion totale del commercio colle nazioni ne- miche, o colle sole città assediatoe.	295.
§. III. Del commercio particolare de' generi di controbando di guerra.	305.
§. IV. Quali cose siano controbando di guerra.	314.
ART. 1. Degli uomini o sia delle reclute.	325.
ART. 2. De' cavalli, e de' muli.	333.
ART. 3. Delle armi.	335.
ART. 4. De' vascelli da guerra.	337.
ART. 5. Degli alimenti, e delle merci di comodità, e di lusso.	342.
ART. 6. De' minerali.	347.
ART. 7. De' metalli: del Ferro.	349.
	Del Rame.
	352.
ART. 8. De' metalli preziosi, o sia del denaro.	354.
ART. 9. De' legni di costruzione, e degli altri attrezzi delle navi.	356.
§. V. Della legittimità, o illegittimità di alcune convenzioni rispetto al commercio de' controbandi di guer- ra.	362.
	§. VI.

§. VI. De' commercj de' neutrali co' ribelli del Sovrano amico .	367.
§. VII. Del Dritto competente ai guerreggianti sul contrabando di guerra fatto da' neutrali.	382.
§. VIII. Del giudice competente delle prede, e degli arresti fatti su' neutrali.	395.
CAPO X. Degli usi attuali del mare tra' guerreggianti, ed i neutrali.	413.
§. I. Delle dissomiglianze tral mare, e la terra, e della varietà nel dritto, che quindi ne siegue.	414.
§. II. Del corseggiare .	423.
§. III. Del ricovero dato da' neutrali agli armatori, ed alle navi di guerra delle nazioni guerreggianti.	439.
§. IV. Del dritto di goder asilo, e protezione competente alle navi armate de' guerreggianti ne' porti, e su' lidi de' neutrali .	445.
§. V. Delle visite, degli arresti, e delle confische de' bastimenti neutrali incontrati in mare aperto; e delle violazioni del dritto talvolta usate in cotesti atti verso di essi.	457.
ART. 1. Delle visite.	457.
ART. 2. Degli arresti.	462.
ART. 3. Delle prede, e delle confische.	465.
ART. 4. Dell' embargo.	471.
Conchiusione .	483.

489
D E' D O V E R I

DE' PRINCIPI NEUTRALI

V E R S O

I PRINCIPI GUERREGGIANTI,

E D I Q U E S T I

VERSO I NEUTRALI.

LIBRO SECONDO.

C A P O P R I M O .

*De' consigli, che la Ragion di Stato dà
ai guerreggianti verso i neutrali.*



El precedente libro sono stati guida ai miei discorsi l' intelletto, ed il cuore: ora imprendo nuovo ragionamento, della verità del quale la mente non è persuasa, l' animo vi repugna, l' interno sentimento ne abborre parendomi fondato tutto sopra principj fallaci, e ingiuriosi all' uomo se non nel suo selvaggio stato, almeno in quello, in cui io mi trovo fortunatamente nato, d' una natura perfezionata dalla cultura della ragione. Sarò per conseguenza

Q q q bre.

breve affai, perchè mi manca ad ogni passo la lena al discorso, mi nausea il soggetto; e la visibile disuguaglianza di lunghezza tra i due libri palesemente, che io espongo i precetti dell'astuta politica non per insegnarli, ma solo per smascherargli, e fargli così meglio abbominare.

Chiamo *Ragion di Stato* (al qual nome spesso diversi significati si danno ¹) quella scienza, e quella concatenazion di consigli, i quali diriggon una Sovranità unicamente all'ingrandimento suo per qualunque mezzo, non facendo altra scelta, o segregazione tra'modi, se non se di preferir sempre i più utili, i più sicuri, i più efficaci. Credono i maestri di cotesta Ragion di Stato, che essendone l'oggetto grande, eccelso, e legittimo, basti ciò a far divenir anche sempre legittime, e commendabili tutte le vie di conseguir-

(1) Ermanno Conringio nella sua insipidissima *Dissertazione De Ratione Status* dà a queste voci un senso affai diverso dall'usuale, e così tratta di tutt'altro, da quel, che pareva aver promesso di voler trattare. Scipione Ammirato ne' suoi *Discorsi* sopra Cornelio Tacito comincia il libro XII. con un ragionamento sulla Ragion di Stato dicendo *Ragion di Stato altro non essere, che contravvenzione di ragione ordinaria per rispetto di pubblico beneficio, ovvero per rispetto di maggiore, e più universal ragione*. Tutto l'artificio di così furba definizione non basta a coprirne la malvagità; perchè siccome tra due dati punti non può esservi tirata altro, che una linea, che sia retta, così in ogni dato caso non può esservi mai altro, che una risoluzione di rettitudine; nè può darfi unitamente in un particolare caso ragion di giustizia ordinaria, e giusta Ragion di Stato, perchè o quella non era la giustizia, o questa non lo è.

guirlo 1. Nella quale opinione si confermano riflettendo, che simile sia l'occulto scopo de' pensieri d'ogni Sovranità o amica, o nemica, ch' ella si mostri, e che essendo tutte in uno stato d'interna avversione, ed invidia tra loro, non solo debbasi viverne in perpetua diffidenza, ma convenga afferrare qualunque opportuna occasione di prevenirle, e d'attraversarne i disegni.

Perciò è loro fondamentale insegnamento ad ogni Sovrano di non fidarsi tanto d'un'altro (per quante dimostrazioni d'amicizia, e d'alleanza quegli pur dia) che non possa poi trovarsi pronto, ed ammanito a divenirgli nemico 2.

Q q q 2

Met-

(1) *La patria è ben difesa in qualunque modo la si difende • con ignominia, o con gloria. La qual cosa merita esser notata ed osservata da qualunque cittadino si trova a consigliare la patria sua; perchè dove si delibera al tutto della salute della patria non vi debbe cadere alcuna considerazione nè di giusto, nè d'ingiusto, nè di pietoso, nè di crudele, nè di laudabile, nè d'ignominioso. Macchiav. Discorsi lib. II. c. 42.*

(2) E' tanto antico cotesto consiglio, che si attribuiva ad uno de' sette Savj della Grecia. Il cuor virtuoso di Cicerone l'abborrì, e voglio ripeterne le parole: *Negabat (Scipio) ullam vocem inimiciorum amicitiae potuisse reperiri, quam ejus qui dixisset ita amare oportere ut si aliquando esset osurus. Nec vero se adduci posse, ut hoc, quemadmodum putaretur, a Biante esse dictum crederet, qui sapiens habitus esset unus e septem; sed impuri cujusdam, aut ambitiosi, aut omnia ad suam potentiam revocantis esse sententiam. Quoniam enim modo quisquam amicus esse poterit qui se putabit inimicum esse posse? Quin etiam necesse erit cupere, & optare ut quam sepiissime peccet amicus, quo plures det tibi tanquam ansas ad reprehendum: rursus autem recte factis commodisque amicorum necesse erit an-*
gi,

Metterò dunque come il primo de' consigli dati da' Politici ai guerreggianti il non fidarsi mai interamente de' neutrali, nè per voler rivolger tutte le forze contro l'avversario, sguarnir di difesa quella parte del loro Stato, che potesse tentar la cupidigia d'un neutrale potente per la facilità dell'acquisto.

Conterò per secondo tra' consigli dati ad amenable i guerreggianti il badar sempre a far sì, che delle loro guerre o niente, o il men che si possa profitino i neutrali. E' volgare proverbio, che tra due litiganti il terzo goda; il qual detto è sempre verissimo anche quando non apparisse aver tratto il minimo guadagno per se chi riman spettatore della tenzone. E siccome pochi s'avvedranno della ragion di ciò, voglio colla maggior chiarezza, che io potrò, cercar quì di manifestarla. Chi litiga; e combatte alla fine si sposta: chi stà a vedere non strugge le sue forze. Costui dunque sebben non ingrandisce punto l'antico suo stato, si trova divenuto maggiore rispetto a que', che han tra loro risfatto, perchè quegli sono infievoliti; e la grandezza essendo sempre una idea comparativa, ed una proporzione tra due enti, si muta la proporzione qualunque volta l'un de' due termini si diminuisce, ancorchè l'altro non si variasse.

Ma oltreacchè quando i combattenti si consumano l'un l'altro il neutrale tira le sue entrate quietamente, e così conservandosi i denari, e le forze di-
vie-

**De Amigi, dolere, invidere* *. Non credo poterfi meglio esprimere con cit. c. 16. parole lo stato di pena degli altrui vantaggi, in cui la Politica mette gli animi de' guerreggianti, e de' loro amici neutrali.

viene in comparazione maggiore rispetto a quelli, ogni guerra quando ella gira d'intorno ad un paese, e non lo tocca, lo arricchisce, e lo feconda mirabilmente, a guisa di que' torrenti, che mentre devastano i campi, su' quali si profondano, ingrassano, e fertilizzano i convicini col limo, che vi depongono. Perchè i paesi vicini alla guerra forniscono alle armate viveri, e provvisioni d'ogni genere, e così ne ritraggon denaro; fiorisce il loro commercio marittimo sotto la bandiera amica di tutti; raccolgono le famiglie spatriate, ed impoverite da' furori della guerra, e così acquistano coltivatori, artigiani, manufatturieri, onde cresce di tanto la loro popolazione, di quanto manca in quelli, ove l'incendio della guerra è stato più furioso.

A voler dunque impedire, che i neutrali godano, e s'arricchiscano in mezzo alle guerre, la Ragion di Stato consiglia diversi modi da tenersi verso di loro secondo, che essi saranno o deboli, o potenti.

Se sono tanto potenti, che colle loro forze farebbero vevoli ad ingojare qualunque de' due contendenti, il miglior consiglio da darli ad un guerreggiante egli è di non gli stuzzicare punto nè irritandogli, anzi nemmeno alletrandogli a venir a far teco alleanza, ma lasciargli addormentati, e quieti come mostrano di voler restare. Perchè se la loro collera è di paventarsi, è quasi altrettanto perigliosa la loro amicizia, ed alleanza, come quella, che alla fin del giuoco vuol tirar tutto il guadagno per se, e nulla vorrebbe lasciarne al compagno. Talvolta anzi lo sacrifica nelle stipulazioni delle paci facendo cader sù di lui le più dure condi-

dizioni delle cessioni per conseguirle egli migliori; ed in una parola o che si perda, o che si vinca nella guerra fatta unitamente da due diseguali collitiganti; sempre la condition del più piccolo ne diviene peggiore; perchè nella vittoria egli avrà di troppo accresciuta la grandezza del suo alleato, nella perdita egli dovrà sentirne o tutto, o quasi tutto il peso.

Ma se fossero i due Principi quasi eguali tra loro di forze, farà allora miglior partito per il guerreggiante il tentar l'altro a collegarsi promettendogli affai cose, delle quali promesse non vogliono i maestri di coteffa scienza, che il Principe si creda dover esser scrupoloso osservatore ¹. Con questo allettamento non solo s'acquisterà un alleato, ma e' si guadagnerà, che egli non rimanga in pace; e così venendo i sudditi di lui tormentati anch'essi da' travagli della guerra non faranno più felici degli altri, nè più ricchi, nè più commercianti.

Che

(1) Non può per tanto un Signore prudente, nè debbe osservare la fede, quando tale osservanza gli torni contro, e che sono spente le cagioni, che la feciono promettere. E se gli uomini fossero tutti buoni, questo precetto non saria buono; ma perchè sono tristi, e non l'osserverebbono a te, tu ancora non l'hai da osservare a loro. Nè mai ad un Principe mancaranno cagioni leggitime di colorare l'inosservanza. Di questo se ne potranno dare infiniti esempj moderni, e mostrare quante paci, quante promesse sono state fatte irrite, e vane per la infidelità de' Principi, ed a quello che ha saputo meglio usare la volpe, è meglio successo. Ma egli è necessario questa natura saperla ben colorire, ed essere gran simulatore, e dissimulatore; e sono tanto semplici gli uomini, e tanto ubbidiscono alle necessità presenti, che colui che inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare. Macchiav. Principe. Cap. 18.

Che s'egli non riuscisse in modo veruno il poterlo tirare a se, ed impegnarlo nella guerra, e nemmeno l'altro avversario potesse smuoverlo, allora non rimane altro partito da appigliarvisi, fuorchè quello d'usar co' sudditi di lui que' modi stessi, che di qui appoco dirò essersi spesso usati co' sudditi de' Principi deboli, ed inermi; ma usandogli con maggior parsimonia e con riguardo tale, che non abbia a venirne in colui una determinata irritazione tanto grande, che lo faccia risolvere alla fine a dichiarartisi aperto nemico ¹. Colla fraude, colle promesse, colle lusinghe, e colle finte scuse conviene temporeggiarlo tanto, che trovissi finita la guerra prima, ch'egli siasi risoluto d'uscir dal suo piacevole ozio, ed entrar in guerra. E perchè gli stessi consigli faran forse seguiti da ambedue i guerreggianti, egli avverrà facilmente, che il neutrale offeso e molestato da ambedue se ne trovi stizzito, ma non sappia poi a qual de' due gli convenga perdonar le offese, e congiungersi con lui. Oltracchè ella è cosa sicura, che quel Principe, il quale dal principio della guerra non seppe determinarsi ad avervi parte, difficilmente vi si risolve di poi ² quando le vicissitudini di essa o tolgono ai vincitori il bisogno d'invocar nuovi alleati, o tolgono ai soccombenti il modo di speranzargli d'alcun profitto.

Finalmente sulle Sovranità piccole, e deboli, le quali sono sempre le più proclivi e disposte alla neu-

tra-

(1) *Miseram pacem vel bello bene mutari* . Tacit. Annal. lib. III.

(2) *Quia parvidis consilia in incerto sunt*: Tacit. Annal. lib. II.

tralità, come quelle, che ne ritrarrebbero maggiori benefizj se la guerra non le offendesse, la Ragion di Stato consiglia a non farsi scrupolo di condurre la guerra in modo, che quelle desolazioni, che tu puoi riparar dal tuo Stato rovesciandole sul paese del tuo vicino neutrale, tu lo abbia sempre a fare. Ed a giustificartene serve mirabilmente il famoso *dritto di necessità*, o quell'altro chiamato *di sicurezza*. Quindi se non ti riuscisse spinger tutta la furia della guerra sullo Stato dell'avversario, che è ottimo consiglio per debilitarlo di forze, riparerai almeno, ch'ella venga sul tuo trattenendola sullo Stato del neutrale.

Nel qual consiglio si trovano i seguenti comodi, primo, che se quello Stato neutrale si devasta, e si dissecca di denaro, molto ne scolerà nel tuo: secondo, che s'egli si spopola d'abitatori, questi verranno a stabilirsi nel tuo dominio vedendovisi più tranquilli, e più sicuri: finalmente perchè tu puoi far uso delle fortezze, e delle città munite del neutrale, contro le quali si sfogherà il primo impeto degli assedi, e così salverai intatte, o riserberai agli estremi ricoveri le proprie.

Può oltracciò avvenire, che il neutrale stracco di vederfi danneggiato lo Stato, e distrutto peggio che se egli fosse in guerra, e ciò senza speranza di guadagno veruno in qualunque evento ella abbia, si risolva alla fine d'abbandonar la sua angosciosa, e dilaniata neutralità per accostarsi all'un de' due, e farsi alleato.

Allora il guerreggiante in ogni modo guadagna: perchè o cotesto Sovrano divien suo alleato, ed ecco che gli aumenta le forze coll'aggiunta, qualunque
fiesi

siesi, delle sue, ed oltracciò gli dà maggior libertà; e comodo di disporre del di lui paese. O gli si dichiara nemico, ed in tal caso gli dà buon dritto a togliergli tutto lo Stato, ed impadronirsene ¹. Molti esempi ha la storia di Sovranità piccole, che colte in queste angustie sono rimaste preda del vincitore.

Tra' consigli della Politica conterà anche questo, che può incontrarsi qualche caso, nel quale tornerà meglio a far divenir teatro della guerra lo Stato del neutrale, che non quello dello stesso nemico. Tale sarebbe se scongiatamente si andasse a far la guerra sù quella stessa provincia, che si ha in mira d'occupare per poi ritenerla stabilmente per via di Trattato di cessione, e di pace. Ogni guerra strugge, e guasta un paese; perlocchè non è saggio consiglio condurla senza necessità sù quello, che si vorrebbe possedere ²; e la Ragion di Stato, la qual non mira altro che al proprio interesse ³, vorrà, che si preferisca ogni altro suolo, che non abbia poi a rimanere al vincitore.

R r r

Si-

(1) *Ad un Principe debole niun partito è buono: non quel della neutralità, perchè non ha forze da sostenersi, e da reggersi in piedi, e sarà sempre preda di chi guerreggia, e giuoco di chi vince. Ma di niuno è più dura la condizione, che di colui, il quale oltre la debolezza ha lo Stato in mezzo di due Principi più potenti di lui, che guerreggiano insieme.* Giovanni Botero della Neutralità.

(2) *Hostem petens (Alexander) milites a populatione Asia prohibuit, parcendum suis rebus præfatus, nec perdenda ea que possessuri venerant.* Giustino Stor. l. XI. c. 6.

(3) *Perchè in conclusione Ragion di Stato è poco altro, che Ragion d' Interesse.* Botero della Neutralità.

Simili ai configli , che si danno a non far mediante le guerre arricchire , e prosperar gli Stati terrestri de' piccoli neutrali , sono queglii di non permettere , che il loro commercio marittimo ne divenga florido , ed ampiamente difeso .

Conduce mirabilmente a poter il guerreggiante conseguire questo intento il metter fuori un gran numero di privati armatori e di corsari , facendo sembianza di spingergli tutti contro il solo suo nemico . Questa gente farà sempre o egual danno , o forse anche più agli amici neutrali , che non ne farà al nemico . Perchè costui sapendo d'esser in guerra ritira le sue navi mercantili ne' porti , e o non le lascia uscire , o le fa scortare , e così evita le insidie de' corsari ; ma il neutrale vive sicuro sull'amicizia , e neglige le scorte , e le difese . Olttracciò ad interromper il commercio del nemico basterebbero le tue navi da guerra ; ma di queste tu non ti puoi decentemente servire a tormentare , e strapazzar il commercio de' tuoi amici neutrali , perchè sapendo ognuno la lealtà , l'ubbidienza , l'onoratezza de' comandanti di esse , si scoprirebbe subito , ch' essi operino mossi dagli ordini segreti avuti , e se ne disgusterebbe altamente il neutrale . Ma quando le avanie faranno fatte da privati corsari se ne può con maggior verisimiglianza riggettar il biasimo , e la colpa tutta sopra di loro ; far mostra d'andar in collera contro la loro perfidia , discolezza , rapacità ; disapprovarne le azioni ; prometter di ricercargli e punirli severamente , ed a render più credibile questa finta collera se ne può gastigar talvolta qualcheuno . Così faranno i neutrali tenuti per buona pezza di tempo a bada tralle speranze , e le promes-

messe; ed essendo gli animi umani facili a lusingarsi dietro d'ogni prima apparenza, ed a sperare ciò che vorrebbero, ti farà facile il trattener tegli amici. Nè i maestri della Politica hanno orrore di cotesti insegnamenti, perciocchè come io dissi, tengono per massima non dover si il Principe far mai nè amico, nè nemico di veruno ¹.

Non è poi necessario confidar agli armatori questa segreta mira del Principe. Basta farne uscir molti in mare; il resto lo farà da per sè quello stesso natural bisogno, ed avidità di predare, che gli spinse ad armar in corso; perciocchè non incontrando navi nemiche, e non volendo tornar colle man vuote a rischio d'esser perseguitati da' loro creditori, che fornirono i denari per l'armamento, si getteranno su' legni neutrali, e di questi facilmente s'impadroniranno trovandogli spensierati, e sprovvisti.

A poter dunque autorizzare i corsari a predarne quanti più ne trovino giova assai il sostener come giusta massima legale, che siano sempre di buona preda tutte le mercanzie appartenenti ai tuoi nemici

R r r 2

im-

(1) I Principi, come insegna Polibio, sono di natura così fatta, che non hanno nessuno per amico, nè per nemico assolutamente, ma nelle amicizie, o inimicizie si governano secondo che gli torna comodo. . . De' Lacedemonj, che tra tutti i Greci si mantennero lunghissimamente in Stato, ed in grandezza scrive Tucidide, che sopra tutto seguivano il comodo loro, e senza dissimulazione alcuna tenevano per giusto, e per onesto tutto ciò, che lor porgeva qualche emolumento, o soddisfazione; ed Agesilao soleva dire, che egli teneva per giusto tutto ciò, che poteva recare qualche utilità alla patria. Botero della Neutr.

* *f. p.* imbarcate sopra legni neutrali * . Perchè quel Sovrano, che non facesse arrestar altro, che il controbanda di guerra condotto ai suoi nemici, nè darebbe profitto ai corsari, nè inquietudine al commercio degli amici. Si conosce subito se una nave conduce armi o munizioni da guerra: i casi di fortezze bloccate dalla via del mare sono rarissimi; perlocchè mancherebbe ogni altra ragione o pretesto d'arrestar i legni neutrali naviganti.

407.

Ma se s'abbia a visitar tutto il carico per rinvenirvi le merci di proprietà nemica, niuna ne rimarrà, su cui non possa fondarsene qualche sospetto. Dal sospetto nasce il dritto di traviarla, e sottometerla ad un formale giudizio innanzi ai tribunali del Sovrano del predatore; e tanto basta a disturbare, e qualicchè ruinare ogni commercio. Le lungherie de' giudizi, i dispendj, la parzialità de' giudici, l'ingiustizia delle decisioni faranno il resto: e frattanto il Sovrano si salva da qualunque rimprovero bastandogli saper rispondere alle rappresentanze del Sovrano amico d'aver rimesso tutto ai suoi tribunali, ottimo tergiversivo ad uscir d'ogni intrigo 1.

Oltreacchè se si vedrà o crescer soverchio la col-

(1) Il Boccacini commentando le parole di Tacito al lib. II. degli annali *responsum est ut Senaturn rogaret* dice così: *Tiberio voleva morto Libone, ma voleva rigettar la colpa della sua crudeltà sopra il Senato. Dunque il rimetter la concessione della grazia all'arbitrio del Senato era una assoluta sentenza di morte. E così oggi giorno sogliono fare, e praticare i Grandi, che non disposti a graziare i supplicanti gli mandano a questo, ed a quel Magistrato, affinchè ottengano una tardissima negativa.*

collera di qualche neutrale potente , o pur si vorrà accarezzarne qualcheduno per trarlo al suo partito , si potrà agevolmente col troncar le lunghezze de' giudizi , e col far subito rilasciar il bastimento preso placarlo , e accattivarselo , ed allora si farà suonar alto la buona armonia , e l' imparzialità , facendo valer come favore contraddistinto ciocchè per se medesimo non è altro , che pura giustizia .

Bastimi questo aver indicato d'una scienza , negli insegnamenti della quale tutto si restringe a non aver altra mira fuorchè il proprio interesse ¹ .

Fa-

(1) Non sò trattenermi dal riportare certi insegnamenti del Boccacini per farne arricciar i capelli ad ogni animo anche mediocrementemente virtuoso. Ora mentre Galba ammonisce Pisone , che divenendo Principe con la medema costanza debba ritener la fede verso gli uomini , la libertà , e l'amicizia , come beni principali dell' animo nostro , che usava privato , non sò capire come lo consigli bene ; perciocchè il mantenere ostinatamente la fede ad un privato è sempre virtù , è sempre utile , ed onore ; come l' esser l' bero di animo , l' osservar l' amicizia , tutte virtù d' uomo privato ; ma con diversa ragione camminano i Principi , l' interesse grandissimo de' quali gli sforza ad esser liberi da queste virtù , e solo misurar le cose col nudo interesse , il quale ricerca perpetua simulazione , e misura gli animi coll' utile : onde si vede , che essi non si legano con ligame alcuno , nè con parentadi , fuorchè con quello dell' interesse ; e il Principe , che vuol usar virtù da privato è tenuto scemo di cervello , ed il privato , che vuol vivere colle virtù del Principe è tenuto fraudolente. E nella nota aggiunge il Cavalier du May.

I Principi sono , e devono esser in ogni cosa differenti da' privati. Questi devono preferire l' onesto all' utile , e quelli debbono misurare tutte le azioni loro col compasso dell' interesse .
Quelli devono seguire i movimenti della natura , amare gli amici .

Facile sarà ora a ciascuno indovinare quali configli ella dia ai guerreggianti rispetto al ritirar le truppe dal paese neutrale dopo seguita la pace, al restituir le fortezze occupate, al renderle intatte o demolite, al rifar i danni, e il guasto causato dalla guerra.

* *Tacito*. Un gran maestro di cotesta scienza * non dubitò di dire : *inter impotentes & validos false quiescas . Ubi manu agitur modestia & probitas nomina superioris sunt .*

CA-

si, servire i parenti, e far bene a' meritevoli . Questi per lo contrario debbono preferire la Ragione di Stato ad ogni altra ragione, e non aver altri amici, nè altri parenti, che l' accrescimento del loro Stato, la prosperità de' loro Principati, e la quiete de' loro popoli . Nelle sue Osservazioni Politiche sopra gli annali di Cornelio Tacito al lib. VII.

 C A P O S E C O N D O .

De' consigli , che la Ragion di Stato dà ai neutrali verso i guerreggiansi .

Tutti i gran maestri di Politica concordano in questo , che se le materie di Stato sono così incerte e dubbiose , che nella maggior parte di esse non è meno probabile l' affermazione , che la negazione , sopra tutte dubbiosa e disputabile sia la risoluzione dell' abbracciare , o del lasciare il partito della neutralità ; confessando , che se nelle altre qualche parte vi ha la ragione , in questa ogni cosa dipenda dall' evento * .

Sulla quale ambiguità (che è senza dubbio verissima) se essi avessero ben meditato si farebbero una volta avvisti della fallacia di tutti i loro insegnamenti , e dell' impostura di cotesta loro infelice , e abominevole scienza . Non v' è scienza dove non v' è certezza ; nè certezza dove non fianvi stabili principj ed assiomi . Abbandonato il cammino della virtù , non rimane altra divinità , a cui rivolgersi , che la cieca fortuna , e costei fa suo scherno , e ludibrio gli stessi seguaci suoi umiliando quasi a dispetto la superbia de' consigli umani colle miserie , a cui gli conduce 1 .

* *Botero nella Dedicata del Tratt. della neutr.*

Ma

(1) *Invenit inter has utrasque sententias medium sibi ipsa mortalitas numen ; toto quippe mundo, & locis omnibus, omnibusque horis omnium vocibus Fortuna sola invocatur ; una*
no-

Ma non è piaciuto all' orgoglio di tanti acutissimi ingegni ritrarre il passo da un sentiere, che non avea fondamento nè sull' interno sentimento del giusto, nè sulla esperienza di sempre felice successo. Lo han seguitato, e sulla proposta questione altro non ci han saputo dire se non che primieramente ogni Principe dovesse internamente godere delle guerre accese tra' suoi vicini, quante volte egli sia sicuro di due cose, cioè che la guerra non involgerà anche lui, ed inoltre che nell' esito di essa talun de' due non si troverà aver ingojato l' altro, e resosi con ciò grande, e spaventevole ai suoi vicini. L' amarezza di questo antivedere turba talvolta il contento, che si pruova a veder gli altri Principi disuniti, inimicati tra loro combattere, distruggersi, dilaniarsi lasciando star in pace il vicino.

Finchè dunque quella sicurezza duri converrebbe non dichiararsi, perchè il neutrale è onorato, e rispettato da ambedue le parti per la paura, che ciascuna tiene, ch' egli non s' accosti alla contraria: resta quasi arbitro delle differenze loro, e padrone di se stesso. Di più il neutrale vive senza nemico scoperto, e non offende manifestamente alcuno; nè v' è cosa, che vaglia più in ogni affare di Stato, quanto la sembianza della moderazione, e dell' astinenza.

In

nominatur, una accusatur, una agitur rea, una cogitatur, sola laudatur, sola arguitur, & cum conviciis colitur: volubilis, a plerisque vero & caeca etiam existimata, vaga, inconstans, incerta, varia, indignorum faulrix. . . . Quae singula improvidam mortalitatem involunt, solum ut inter ista certum sit nihil esse certi, nec miserius quidquam homine aut superbius.
Plin. Hist. l. II. c. 7.

In oltre i Politici raccomandano soprattutto a restare in una apparente neutralità quando si vede nata discordia civile in uno Stato vicino, dando per sentenza sicura, che „ lo assaltare una città disunita per „ occuparla mediante la sua disunione è partito contrario „*: ma non vogliono però, che siffatta neutralità sia sincera ed inoperosa. Esortano ad andar lentamente fomentando la discordia, perchè ella duri più a lungo, e la stracchezza de' due partiti conduca le cose in termine da cavarvene qualche profitto †. Il qual consiglio invero non farà sempre accorto e felice, se non quando si faccia gran distinzione tra quelle discordie, che dividono in due partiti tutto l'intero Stato, e quegli smembramenti, che prov-

• *Macchiav. Disc. lib. II. c. 25.*

S s s

ven-

(1) *Se i Vejenti fussino Stati savj eglino harebbono quanto più disunita vedevano Roma, tanto più tenuta da loro la guerra discosto, & con l'arti della pace cerco d'oppressargli. Il modo è cercare di diventare confidente di quella città, che è disunita, & infino che non vengono all'armi, come arbitro maneggiarsi tra le parti. Venendo all'armi dar lenti favori alla parte più debole sì per tenergli più in sù la guerra, e fargli consumare, sì perchè le assai forze non gli facessero tutti dubitare, che tu volessi opprimergli, e diventar loro Principe. E quando questa parte è governata bene interverrà quasi sempre, che l'harà quel fine, che tu hai presupposto. La città di Pistoja non venne alla Republica di Firenze con altra arte, che con questa; perchè sendo quella divisa, & favorendo i Fiorentini or l'una or l'altra, senza carico dell'una e dell'altra la condussono in termine, che stracca di quel suo vivere tumultuoso venne spontaneamente a gittarsi nelle braccia di Firenze. La città di Siena non ha mai mutato stato col favor de' Fiorentini se non quando i favori sono stati deboli e pochi: perchè quando e' sono stati assai, e gagliardi hanno fatto quella città unita alla difesa di quello Stato, che regge. Macchiav. Disc. l. II. c. 25.*

vengono da sollevazione di qualche parte sola di esso. Nelle prime giovano gli occulti e deboli fomenti. Ma quando si veggia una particolar provincia ribellata dal suo Sovrano, e soprattutto s'ella fosse lontana, e separata dal resto degli Stati di lui, falso consiglio farebbe il foccorrerla fiaccamente continuando a far mostra di neutralità, o d'amicizia verso il Sovrano di essa. Perchè que' popoli si scoraggierebbero non vedendosi ajutati palesemente da veruno: e se tu gli vorrai fievolmente ajutare, si renderà spregevole il tuo patrocínio, onde si disporranno a riconciliarsi col loro Principe, del quale allora sembrerà ad essi maggiore la forza, e la riputazione. Anzi ne acquisterai odio eterno ed implacabile ne' loro cuori verso di te; ricordandosi sempre e tramandando ai loro posterì la memoria d'essere stati speranzati, e poi traditi in certo modo da te, non essendone stati foccorsi con tanta forza, quanta ne attendevano. E' si conviene adunque subito, e con ogni maggiore sforzo dichiararsi per essi, e riconoscere il loro nuovo Sovrano; onde piglieranno animo, e crederanno finita e vinta la guerra vedendosi riguardati già come una indipendente Signoria. E veramente non pare esservi tempo ed opportunità migliore per muoversi a non far crescere un Principe tanto grande, che possa opprimer gli altri, quanto il coglierlo in quel momento, ch'ei si trova impedito, ed occupato in guerre intestine contro i ribelli suoi. Perlocchè in questo caso il partito della quiete si stima il peggiore¹: perchè chi credesse, che stan-

(1) *Mox utrumque consilium aspernatus, quod inter ancipitia deterrimum est, dum media sequitur nec ausus est satis, nec pro-*
vidit. Tacito.

stando colle sue forze in ordine gli convenga prima di dichiararli aspettar, che i due partiti combattendo si siano strutti, e debilitati per poi assaltare e rompere il vincitore seguirebbe una falsa opinione; essendo tanta la riputazione, che la vittoria si tira dietro; che di gran lunga avanza la perdita sofferta nella pugna*: onde arrivando tardi a soccorrere il vinto, nè si acquisterà grazia presso di lui, nè si troverà molto indebolito il suo contrario.

* *Ma-
chiav.
Disc. lib.
II. c. 22.*

Ma si confondono in tutto le menti, ed i consigli de' Politici ove si tratti di deliberare se ad un Principe piccolo si convenga o no la neutralità nelle guerre insorte tra due potenze maggiori sue confinanti; per modo, che taluno di essi prese il partito di dire, che in ciò valesse più la buona sorte, che la ragione*. Talvolta si è consigliato a non rimaner neutrale parendo meglio correr la fortuna d'uno, che restar nel disprezzo de' due, e senza merito presso veruno, colla taccia dell'ignavia, e della irresolutezza rimaner preda del vincitore¹. Talvolta si è per

* *Botero
della neu-
tr.*

S s s 2

con-

(1) Il Guicciardini parlando della condotta, che tennero i Fiorentini nel 1532. dice di essi, che impediti dalle discordie civili ad eleggere la parte migliore non s'accompagnarono col Rè di Francia nè con altri, e la neutralità di giorno in giorno e con consigli ambigui ed interrotti osservando, non mai unitamente deliberando, nè di voler osservare dichiarando offesono non mediocrementemente l'animo del Rè di Francia, il quale da principio si prometteva molto di loro; l'odio del Pontefice non mitigarono, ed al Rè d'Aragona lasciarono senza averne alcun compenso godere il frutto della loro neutralità.

Sed & meliorem in bello causam quam in pace habemus; nam qui deliberant desceverunt. Tacit. Hist. lib. II. c. 78.

E'

contrario fatto valere d'esser grande imprudenza per un Principe piccolo il dichiararsi, come quello il quale senza acquistarne molta grazia presso il suo alleato disprezzatore de' di lui meschini aiuti, irrita ed eccita al maggior segno l'odio dell'avversario. Perciò han preferito il partito della neutralità, il quale sebben dispiaccia ad ambedue le parti, non le offende però sfacciatamente, nè le danneggia, nè dà materia d'altro risentimento, che di cosa tale quale è lo stare a vedere. Il neutrale se non fa ad essi servizio, nè anche fa ingiuria, e può confidare nella virtù ed umanità de' combattenti, se non può fondar speranza nelle proprie forze*.

* *Botero
della neu-
tr.*

In mezzo a questa ambiguità non si scordano però i Politici di consigliare ai neutrali (qualunque sia stata la cagione d'aver essi potuto, o voluto restar così) di trarre il maggior profitto possibile dal loro stato. Vogliono, che non si faccian scrupolo di chiuder

E' ancora stimato un Principe quando egli è vero amico, o vero nimico, cioè quando senza alcun rispetto si scuopre in favore d'alcuno contro un altro, il qual partito sia sempre più utile, che star neutrale; perchè se due potenti tuoi vicini vengono alle mani, o essi sono di qualità, che vincendo un di quelli tu abbi da temere del vincitore, o no. In qualunque di questi due casi sempre ti sarà più utile lo scoprirti e far buona guerra; perchè nel primo caso se tu non ti scopri, sarai sempre preda di chi vince con piacere e soddisfazione di colui, che è stato vinto, e non harai ragione, nè cosa alcuna, che ti difenda, nè che ti riceva. Perchè chi vince non vuol amici sospetti, e che nelle avversità non l'ajutino: chi perde non ti riceve per non aver tu voluto con l'armi in mano correre la fortuna sua. . . Ed i Principi mal resoluti per fuggire i presenti pericoli seguono il più delle volte quella via neutrale, ed il più delle volte rovinano. Macchiav. Principe c. 21.

der gli occhi sul commercio di controbando di guerra fatto da' loro sudditi sia di munizioni da guerra, o sia di viveri alle città assediate, pronti sempre a rinegarlo se ne faranno rimproverati, sempre vietandolo, e sempre ritenendolo, purchè per tal via entri denaro nel loro Stato. Egualmente chiuderanno gli occhi se da quel guerreggiante, la cui vittoria sarebbe più giovevole al loro interesse, si attireranno al suo servizio buoni ufficiali, ingegneri, piloti, soldati, marinaj sudditi del neutrale: gli chiuderanno sù que' mercanti loro sudditi, che s'interessassero negli armamenti de' corsari delle due nazioni nemiche: accoglieranno i corsari con carezze ne' proprj porti, affinchè si allettino a venirvi a vender le prede, ed a rifarvisi delle perdite, e de' danni sofferti non men nelle tempeste, che ne' combattimenti, ed in una parola ricordano ai Principi „ come si vede per esperienza quelli aver fatto gran „ cose, che della fede hanno tenuto poco conto, e „ che hanno saputo con astuzia aggirare i cervelli „ degli uomini, ed alla fine hanno superato quelli, „ che si sono fondati sulla lealtà „ *.

Io sono stanco ormai di più ripetere, e sviluppare ammaestramenti d'astuzie, e di malvagità. Piaccia cotesta infidiosa, e malnata scienza a chi si voglia; abbia ella pure fatte le delizie degli ingegni Italiani, e poi di quasi tutti gli Europei de' secoli decimosesto, e decimosettimo; siasi intrusa ne' gabinetti, e ne' consigli de' Sovrani; abbia infettate finanche le scuole del Dritto e della Universal Ragione; trovi ancora tanti occulti approvatori, e tanti estatici e timidi ammiratori, a me non piace. Se cotesto genere di consigli avesse avuto sempre l'esperienza

per

* *Ma
chiav.
Princ. c.
18.*

per se dell'evento felice, potrebbe forse perturbarfene, e vacillare in noi l'interno sentimento. Ma per quanto sforzo facciano i Politici a diffimularlo, non han potuto negare d'essere i loro precetti mal ficuri¹, l'esito sempre dubbioso, tutto doverfi sottoporre, e rassegnare davanti all'onnipotente e capricciosa Fortuna*. Or se la mondana politica è sempre incerta di se stessa, sempre per contrario è tranquilla in se stessa la virtù. Sieguasi questa adunque, che fedelmente dà all'uomo nel corso d'una breve e caduca vita il maggiore de' beni, la più grande delle ricchezze l'interna contentezza, e l'assenza d'ogni rimorso.

* Scip.
Ammir.
Disc. so-
pra Ta-
cito lib.
XIX.
dis. 5.

Redditum Cyri solio Phraaten

Dissidens plebi numero beatorum

Eximit Virtus; populumque falsis

Dedocet uti

Vocibus: Regnum & Diadema tutum

Deferens uni, propriamque laurum

Quisquis ingentes oculo irretorto

Spectat acervos.

Horat. Carm. L. II. od. 2.

Fine del Secondo libro.

(1) Nè creda mai alcuno Stato poter pigliar partiti sicuri; anzi pensi d'aver a prendergli tutti dubbj; perchè si trova questo nell'ordine delle cose, che mai non si cerca fuggire uno inconveniente, che non s'incorra in un'altro. Ma la prudenza consiste in saper conoscere la qualità degli inconvenienti, e prendere il manco tristo per buono. Machiav. Princ. c. 21.



